REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 5 novembre 2013 **Anno XLIV - N. 94**

Fauna del Veneto, Sterna comune (Sterna hirundo), Parco regionale Veneto del Delta del Po.
La sterna comune è conosciuta anche come *rondine di mare* per il suo modo di volare particolarmente agile, caratterizzato dagli spettacolari tuffi che è in grado di fare per procurarsi il cibo. È un uccello di dimensioni medio-piccole, con becco sottile e appuntito di colore rosso con la punta nera. La sua notevole abilità di manovra in volo è dovuta alla lunga coda forcuta. Vive in colonie molto numerose in aree lagunari e valli da pesca, come nel Parco del Delta del Po, ma anche lungo le coste dei mari, dei laghi e dei corsi d'acqua dolce di quasi tutta l'Europa.

(Archivio fotografico Parco regionale Veneto del Delta del Po – foto Maurizio Bonora)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1707** del 03 ottobre 2013
Utilizzo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea per il finanziamento di interventi in relazione all'emergenza derivante dagli eventi sismici del maggio 2012. Adempimenti conseguenti all'Accordo del 6 dicembre 2012. Nomina dell'Autorità di Audit per il Veneto. 1
[**Protezione civile e calamità naturali]**

n. **1817** del 15 ottobre 2013
"Società agricola Biopower società consortile a r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Carbonera (TV). Enel Distribuzione S.p.A.. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 5
[**Energia e industria]**

n. **1818** del 15 ottobre 2013
"Società agricola Chiesone s.r.l.". Variante all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Gazzo Veronese (VR). 16
[**Energia e industria]**

n. **1819** del 15 ottobre 2013
Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Autorizzazione al conferimento d'incarico di Direttore per un periodo di mesi sei (deliberazioni di Giunta regionale n. 3322 del 21 dicembre 2010, n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012 e n. 907 del 18 giugno 2013). 26
[**Enti regionali o a partecipazione regionale]**

n. **1821** del 15 ottobre 2013
Adesione a partire dal 1° gennaio 2014 al servizio di pubblicazione predisposto dal Ministero Infrastrutture sul sito www.serviziocontrattipubblici.it (Dlgs. 163/06 art. 63 e segg., L.R. 27/03, art. 56). 28
[**Opere e lavori pubblici]**

n. **1823** del 15 ottobre 2013
Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. (L.R. 28.01.2000, n. 5, art. 91, L.R. 07.11.2003, n. 27, art.53, comma 7, L.R. 05.04.1993, n. 12, L.R. 27.02.2008, n. 1, art. 68). 31
[**Opere e lavori pubblici]**

n. **1824** del 15 ottobre 2013
Adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 74/2013 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e preparazione dell'acqua calda sanitaria. Istituzione, predisposizione e gestione del catasto territoriale degli impianti termici di cui all'art. 10, comma 4, lett. a) e b) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. 36
[**Energia e industria]**

n. **1827** del 15 ottobre 2013
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale, nei confronti del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", nel testo risultante per effetto della conversione della legge 9 agosto 2013, n. 98 pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 S.O. n. 63. 39
[**Affari legali e contenzioso]**

n. **1828** del 15 ottobre 2013
Progetto editoriale di informazione attraverso l'emittenza radiofonica locale. 41
[**Informazione ed editoria regionale]**

n. **1829** del 15 ottobre 2013
Convocazione annuale della Consulta dei veneti nel mondo ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 2/2003, così come modificata dalla L.R. n. 10/2013. 47
[**Emigrazione ed immigrazione]**

n. **1830** del 15 ottobre 2013
Adesione della Regione del Veneto al Comitato Italiano per l'Irrigazione, la Bonifica Idraulica e la Difesa del Suolo (ITAL - ICID), anno 2013. 54
[**Relazioni internazionali]**

n. **1831** del 15 ottobre 2013
Designazione di due componenti indicati dalla Giunta regionale nella Commissione di esperti per l'assegnazione del Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1112 del 5 luglio 2013. L. R. 9 ottobre 2009, n. 25, artt. 7 e 19. Esercizio finanziario 2013. 56
[**Designazioni, elezioni e nomine]**

n. **1832** del 15 ottobre 2013
Iniziative culturali dirette per l'anno 2013. Primo provvedimento. Esercizio finanziario 2013 Deliberazione n. 79/CR del 16.07.2013. L.R. 5.9.1984, n. 51 - art. 11. 58
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1833** del 15 ottobre 2013
Iniziative promosse direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti e istituzioni nel settore dello spettacolo. Convenzioni anno 2013. L.R. 52/1984, art. 13. Secondo provvedimento. Deliberazione n. 80/CR del 16.07.2013. 63
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1834** del 15 ottobre 2013
Iniziative promosse direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti e istituzioni nel settore dello spettacolo. Progetti anno 2013. L.R. 52/1984, art. 13. Primo provvedimento. Deliberazione n. 81/CR del 16.07.2013. 66
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1835** del 15 ottobre 2013
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 9 cause instaurate avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. Ratifica D.P.G.R. n. 132 del 01.10.2013. 69
[**Affari legali e contenzioso]**

n. **1836** del 15 ottobre 2013
Autorizzazione a proporre la rinuncia al ricorso ex art. 44 D. Lgs. 546/1992 promosso avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia dalla Regione del Veneto (R.G. n. 10/2013). .. 70
[**Affari legali e contenzioso]**

n. **1837** del 15 ottobre 2013
N° 10 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 71
[**Affari legali e contenzioso]**

n. **1838** del 15 ottobre 2013
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: N. 4 avanti il Tribunale di Venezia/Mestre, N. 2 avanti il Tribunale di Belluno. 72
[**Affari legali e contenzioso]**

n. **1839** del 15 ottobre 2013
Non costituzione in giudizio in numero 5 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. 73
[**Affari legali e contenzioso]**

n. **1840** del 15 ottobre 2013
Ratifiche DPGR n. 131 del 01.10.2013, n. 129 del 26.09.2013 e n. 130 del 26.09.2013 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 74
[**Affari legali e contenzioso]**

n. **1842** del 15 ottobre 2013
L.R. 28/76 "Formazione della Carta Tecnica Regionale". Autorizzazione all'affidamento del servizio per il "Controllo della Rete di stazioni permanenti GPS (Global Positioning System) nel territorio del Veneto e cessione dei dati". 75
[**Cartografia regionale]**

n. **1843** del 15 ottobre 2013
Adesione a Prometeia - Associazione per le previsioni econometriche di Bologna per l'anno 2014. L.R. n. 8 del 29 marzo 2002. 78
[**Statistica]**

n. **1844** del 15 ottobre 2013
Rinnovo del contratto di iscrizione dell'Amministrazione regionale all'International Benchmark Club (IBC), anno 2014. 80
[**Statistica]**

n. **1846** del 15 ottobre 2013
Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Ratifica ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004. 82
[**Urbanistica]**

n. **1847** del 15 ottobre 2013
Corso regionale di formazione sul paesaggio. Sottoscrizione d'intese per la collaborazione con l'Osservatorio regionale per il paesaggio, artt. 9 e 15, L.R. 10/2011. 192
[**Urbanistica]**

n. **1848** del 15 ottobre 2013
Programmazione FESR 2014-2020. Adesione della Regione del Veneto al progetto di studio di pre-fattibilità per l'attivazione di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo del territorio regionale (Strumento "JESSICA"). Aspetti organizzativi. 201
[**Programmazione]**

n. **1850** del 15 ottobre 2013
Erogazione risorse finanziarie relative agli Accordi di Programma stipulati in data 11/12/2003, 9/02/2004 e 9/12/2009. Adozione degli atti finalizzati all'accertamento entrata e impegno di spesa a favore di Veneto Strade Spa, delle somme versate erroneamente da parte della Provincia di Belluno alla Regione Veneto in relazione a interventi di viabilità in Provincia di Belluno, di cui ai piani triennali per l'adeguamento della rete viaria 2002-2004 e 2009-2011. 204
[**Trasporti e viabilità]**

n. **1851** del 15 ottobre 2013
Decreti legislativi n. 422/97 e n. 400/99. DGR. n. 1791 del 13.07.2010 - saldo incarico. 206
[**Consulenze e incarichi professionali]**

n. **1852** del 15 ottobre 2013
Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 5 aprile 2013, n. 4. Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi degli articoli 19 e 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. 69) // CASSA / COMPETENZA. 208
[**Bilancio e contabilità regionale]**

n. **1853** del 15 ottobre 2013
Azienda Ulss n. 20 di Verona. Autorizzazione all'alienazione di immobili siti in Comune di Verona (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). Deliberazione 116/CR del 28 agosto 2013. 219
[**Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**

n. **1854** del 15 ottobre 2013
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda ULSS n. 15 di Cittadella - "Servizio Dialisi e Reparto Nefrologia - 1^ Fase". Approvazione intervento. 226
[**Edilizia ospedaliera]**

n. **1855** del 15 ottobre 2013
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda ULSS n. 2 di Feltre - "Adeguamento Pronto Soccorso - 1^ Fase per l'ospedale di Feltre". Approvazione intervento. 229
[**Edilizia ospedaliera]**

n. **1856** del 15 ottobre 2013
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa - "Attivazione ospedale - 1^ fase". Approvazione intervento. 232
[**Edilizia ospedaliera]**

n. **1857** del 15 ottobre 2013
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda ULSS n. 8 Asolo - Ospedale di Montebelluna "Adeguamento Pronto Soccorso - 1^ Fase". Approvazione intervento. 235
[**Edilizia ospedaliera]**

n. **1858** del 15 ottobre 2013
POR CRO 2007/2013 parte FSE - Asse VI - Assistenza tecnica - rafforzamento dell'Autorità di Audit. Impegno di spesa - Autorizzazione a contrarre. 237
[**Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

n. **1859** del 15 ottobre 2013
Gara a procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", 2007/2013 Regione Veneto e a valere su risorse regionali. Codice CIG 5370761C2C. 240
[**Appalti]**

n. **1860** del 15 ottobre 2013
Autorizzazione di assunzioni di personale a tempo determinato all'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova ed alla Società ESU Gestione e Servizi S.r.l. e proroga di comando in entrata. (DD.G.R. n. 1841 dell'08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013). 246
[**Concorsi]**

n. **1864** del 15 ottobre 2013
Approvazione iniziative promozionali sul circuito delle emittenti televisive regionali. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2013. Azione Orizzontale 6: "Iniziative di promozione e comunicazione". Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. DGR n. 586 del 3 maggio 2013. 251
[**Turismo]**

n. **1865** del 15 ottobre 2013
Approvazione iniziative promozionali sulla carta stampata. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2013. Azione Orizzontale 6: "Iniziative di promozione e comunicazione". Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. DGR n. 586 del 3 maggio 2013. 258
[**Turismo]**

n. **1866** del 15 ottobre 2013
Progetto di eccellenza turistica "Sviluppo del turismo sociale". Partecipazione istituzionale alla manifestazione fieristica "Gitando.all 2014". Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228 e Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. 265
[**Turismo]**

n. **1867** del 15 ottobre 2013
Valorizzazione e promozione turistica nei confronti del mercato cinese. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2013. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. 268
[**Turismo]**

n. **1868** del 15 ottobre 2013
Riparto dei fondi tra le Province delle risorse finanziarie da trasferire per la funzione di incentivazione delle associazioni Pro Loco. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 3; legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2; legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articoli 19 e 22. 271
[**Turismo]**

n. **1869** del 15 ottobre 2013
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Analisi giuridica delle iniziative promozionali, comunicative e pubblicitarie della Regione nel settore turismo e spese di sponsorizzazione. Affidamento incarico di consulenza. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e deliberazione n. 987 del 5 giugno 2012. 275
[**Turismo]**

n. **1870** del 15 ottobre 2013
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Determinazione degli ambiti territoriali dei Sistemi Turistici Tematici. Deliberazione n. 100/CR del 23 luglio 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 11. 294
[**Turismo]**

n. **1871** del 15 ottobre 2013
Affidamento all'Azienda regionale Veneto Agricoltura del servizio di supporto al coordinamento e all'esecuzione delle attività tecniche previste dal progetto ECOSEA, finanziato a valere sul Programma IPA Adriatico 2007-2013 (Cod. 2°ord/0236/ECOSEA - CUP H75C12000630007). 312
[**Caccia e pesca]**

n. **1873** del 15 ottobre 2013
Approvazione del Progetto regionale "Sollievo" a favore delle persone affette da demenza da realizzarsi presso ogni ambito territoriale di Azienda ULSS del Veneto, in attuazione a quanto previsto dalla DGR n. 2561 del 11.12.2012. Individuazione dei criteri e modalità per la presentazione dei progetti e relativo finanziamento. 325
[**Servizi sociali]**

n. **1874** del 15 ottobre 2013
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. I.Ci.S.S. di Verona. 337
[**Servizi sociali]**

n. **1875** del 15 ottobre 2013
Costituzione della Consulta per il servizio civile regionale - L.R. n. 18/2005 340
[**Servizi sociali]**

n. **1877** del 15 ottobre 2013
Interventi a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato. L.R. n. 11 del 13.04.2001 art. 133. Contributi anno 2013 per l'acquisto di automezzi destinati al trasporto per finalità sociali. 343
[**Servizi sociali]**

n. **1878** del 15 ottobre 2013
Regimi sperimentali di prelievo venatorio alla specie cinghiale (Sus scrofa) (DGR 2088 del 3.8.2010). Stagione venatoria 2013/2014. Provincia di Verona. Autorizzazione (art. 16, c.1 L.R. 50/93). 347
[**Caccia e pesca]**

n. **1879** del 15 ottobre 2013
Individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi eccezionali di rilevanza regionale riconosciuti con dichiarazione dello "stato di crisi" nell'anno 2012 ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 4/1997 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali". 377
[**Protezione civile e calamità naturali]**

n. **1880** del 15 ottobre 2013
Interventi per la valorizzazione delle Manifestazioni storiche e palii. Provvedimento applicativo contributi - Esercizio finanziario 2013. Deliberazione n. 115/CR del 12.08.2013 - L.R. 8.11.2010, n. 22..... 383
[**Mostre, manifestazioni e convegni]**

n. **1882** del 15 ottobre 2013
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso da Sofar S.p.a. avanti il TAR del Veneto c/ la Regione Veneto, il Coordinamento Regionale acquisti per la sanità della Regione veneto e Paul Hartmann S.p.a., per l'annullamento del Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 30 del 01/08/2013. 387
[**Affari legali e contenzioso]**

n. **1883** del 15 ottobre 2013
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio R.G. 2374/13 promosso avanti il Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro - per l'annullamento di sanzione disciplinare. 388
[**Affari legali e contenzioso]**

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1707 del 03 ottobre 2013

Utilizzo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea per il finanziamento di interventi in relazione all'emergenza derivante dagli eventi sismici del maggio 2012. Adempimenti conseguenti all'Accordo del 6 dicembre 2012. Nomina dell'Autorità di Audit per il Veneto.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

A seguito della sottoscrizione da parte dell'Unione Europea dell'Accordo relativo alla sovvenzione concessa allo Stato Italiano - Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per catastrofi causate da eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012, si sottopone alla Giunta regionale la nomina dell'Autorità di Audit prevista dal medesimo Accordo

Riferisce il Presidente, Luca Zaia.

Come è noto, nel mese di maggio 2012 i territori delle Regioni dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto sono stati interessati da una serie di eventi sismici che hanno provocato gravi danni alle popolazioni, alle attività produttive e ai territori.

Con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

Gli interventi di soccorso e di prima assistenza alle popolazioni colpite sono stati garantiti dal Servizio nazionale della Protezione civile attraverso l'istituzione della Direzione di Comando e Controllo - Di.Coma.C (avvenuta con O.C.D.P.C. n. 3 del 2 giugno 2012) e con O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012 ne è stata disposta la cessazione delle sue funzioni e delle sue attività impartendo altresì le disposizioni necessarie a disciplinare il passaggio delle attività svolte dal Dipartimento della Protezione civile direttamente ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, a decorrere dal 3 agosto 2012.

Dal punto di vista normativo con D.L. 6 giugno 2012, n. 74, come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", sono state disciplinate le modalità d'intervento in tutte le aree colpite e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati, incaricati alla realizzazione degli interventi di cui al citato D.L., operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012.

L'originario stato di emergenza dichiarato è stato prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 74/2012 prima fino al 31 maggio 2013 e poi con l'art. 6, comma 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71, fino al 31 dicembre 2014.

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 74/2012 è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici in questione e, in particolare, il comma 5 del medesimo articolo alla lettera *a*) ha stabilito che nel fondo citato confluiscono anche le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 (che ha l'obiettivo di concedere sovvenzioni per integrare gli sforzi degli Stati interessati da catastrofi per coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per la realizzazione degli interventi di emergenza), sulla base del censimento dei danni operato da ciascuna Regione coinvolta, il Dipartimento della Protezione civile con nota prot. n. DPC/CD/0000199 del 27 luglio 2012 ha inoltrato la richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea alla Commissione Europea per il tramite della Rappresentanza Italiana presso l'Unione Europea.

Il dossier trasmesso dallo Stato italiano alla Commissione Europea ha censito la seguente quantificazione dei danni:

Territori	Public	Private	Productive activities	Total
Emilia-Romagna	Euro 2.753.962.775,93	Euro 3.534.597.044,00	Euro 5.237.794.525,00	Euro 11.526.354.344,93

Lombardia	Euro 236.912.693,94	Euro 288.973.384,32	Euro 456.064.219,00	Euro 981.950.297,26
Veneto	Euro 24.767.399,55	Euro 21.730.672,28	Euro 4.260.523,34	Euro 50.758.595,17

Territori	Elegible costs
Emilia - Romagna	Euro 676.041.217,22
Lombardia	Euro 37.021.463,36
Veneto	Euro 1.610.145.01
Total	Euro 714.672.825,59

La Commissione Europea con Decisione n. C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 ha concesso una sovvenzione nel quadro del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea per il finanziamento di interventi d'emergenza in Italia derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012 pari a Euro 670.192.359,00 e ne ha disciplinato l'erogazione con l'Accordo sottoscritto il 6 dicembre 2012 tra la Commissione Europea e la Repubblica Italiana.

L'organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione della sovvenzione è stato individuato, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo, nella Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile.

Responsabili dell'attuazione della sovvenzione sono invece, come riportato nell'allegato I del citato Accordo:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile;

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario Delegato ai sensi del D.L. n. 74/2012;

- il Presidente della Regione Lombardia - Commissario Delegato ai sensi del D.L. n. 74/2012;

- il Presidente della Regione Veneto - Commissario Delegato ai sensi del D.L. n. 74/2012.

Con D.C.D.P.C. 28 maggio 2013 le risorse assegnate dalla Commissione Europea sono state così ripartite:

- Euro 549.560.750,63 a favore della Regione Emilia-Romagna - Commissario Delegato (versate sulla contabilità speciale n. 5699);

- Euro 37.021.463,36 a favore della Regione Lombardia - Commissario Delegato (versate sulla contabilità speciale n. 5713);

- Euro 1.610.145,01 a favore della Regione Veneto - Commissario Delegato (versate sulla contabilità speciale n. 5707);

- Euro 82.000.000,00 a favore del Dipartimento della Protezione civile (versate sul conto infruttifero n. 22330).

Successivamente, per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse, con nota prot. n. ABI/0044110 del 22 luglio 2013 il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha messo a disposizione dei tre Commissari Delegati la somma di Euro 20.300.000,00, originariamente assegnata al Dipartimento della Protezione civile ma non utilizzata, disponendo un'ulteriore assegnazione di:

- Euro 13.500.000,00 a favore della Regione Emilia-Romagna - Commissario Delegato (versate sulla contabilità speciale n. 5699);

- Euro 5.000.000,00 a favore della Regione Lombardia - Commissario Delegato (versate sulla contabilità speciale n. 5713);

- Euro 1.800.000,00 a favore della Regione Veneto - Commissario Delegato (versate sulla contabilità speciale n. 5707).

La somma assegnata al Commissario Delegato per il Veneto ammonta pertanto a Euro 3.410.145,01.

Va richiamato il fatto che il Commissario Delegato nella sua attività è supportato da una Struttura commissariale, istituita ai sensi del D.L. n. 74/2012 e costituita con Ordinanze del Commissario n. 1 del 9 agosto 2012 e modificata con Ordinanze n. 2 del 15 marzo 2013 e n. 18 del 2 ottobre 2013 da personale regionale individuato secondo il principio delle competenze professionali e tecniche per garantire le procedure adottate nella fase dell'erogazione dei contributi.

Per quanto riguarda la gestione della sovvenzione erogata l'art. 6 dell'Accordo del 6 dicembre 2012 stabilisce che:

- lo Stato italiano ne è responsabile in prima istanza del controllo finanziario (comma 1), dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione (comma 2);

- la gestione e il controllo effettuati dallo Stato italiano assicurano una traccia di audit (comma 3);

- lo Stato italiano organizza controlli delle operazioni sulla base di un campione rappresentativo (comma 4).

Dalla lettura combinata dell'art. 8 dell'Accordo in questione e dell'art. 4 della Decisione del 3 dicembre 2012 si evince che la sovvenzione deve essere utilizzata entro un anno a decorrere dalla data di erogazione da parte della Commissione Europea (19 dicembre 2012) e che entro 6 mesi dalla scadenza di un anno dal 19 dicembre 2012 (ovvero entro il 19 giugno 2014) lo Stato italiano deve presentare una relazione di esecuzione corredata di un giustificativo delle spese inerenti l'impiego delle risorse attribuite.

L'art. 9 dello stesso Accordo prevede che, all'atto della chiusura dell'intervento, deve essere presentata alla Commissione Europea una dichiarazione di validità redatta da una persona o da un servizio funzionalmente indipendente dall'organismo responsabile dell'attuazione. Tale dichiarazione riassume le conclusioni dei controlli effettuati e si pronuncia sulla validità delle spese dichiarate nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni interessate.

In relazione a tali adempimenti ed in ragione della complessità dei controlli da effettuare e dei tempi ridotti d'azione, il Dipartimento della Protezione civile e i tre Commissari Delegati hanno convenuto di provvedere autonomamente ad individuare i rispettivi soggetti a cui conferire l'attività di audit. Ciascun Commissario Delegato ha pertanto deciso di affidare tali attività all'Autorità deputata a livello regionale ad analogo controllo sull'uso dei fondi assegnati per l'attuazione di programmi comunitari, mentre il Dipartimento della Protezione civile si è attivato per individuare un soggetto esterno all'amministrazione statale mediante apposita procedura di gara. Il soggetto individuato dal Dipartimento della Protezione civile sarà incaricato di inglobare nella propria relazione anche le informazioni fornite dalle Autorità regionali per la quota parte controllata, come previsto dall'art. 8 dell'Accordo (come definito nella nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile prot. n. DPC/REI/25905 del 30 aprile 2013).

Il Commissario Delegato per il Veneto con nota del 30 aprile 2013, prot. n. 182990/14 ha pertanto provveduto a comunicare al Segretario Generale della Programmazione l'intenzione di individuare un soggetto regionale a cui affidare l'attività di audit e, avuto riguardo di quanto prescritto dall'Accordo, ha manifestato l'intendimento di avvalersi di un'Autorità indipendente interna già operante nell'ambito della programmazione comunitaria, alla quale dovrà essere sottoposta la valutazione del funzionamento del sistema di gestione e controllo (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi).

Tale Autorità viene individuata nella Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, la quale risulta possedere i requisiti di indipendenza e professionalità richiesti per lo svolgimento dell'incarico di certificazione. Nella sua attività dovrà coordinarsi con le Autorità di Audit individuate dai Commissari Delegati dell'Emilia-Romagna e della Lombardia e dal Dipartimento della Protezione civile al fine di omogeneizzare le modalità di svolgimento dell'azione di controllo.

In considerazione del fatto che tale attività rappresenta un impegno ulteriore rispetto alle mansioni svolte dalla Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, da espletarsi, peraltro, in un periodo di tempo limitato ed improrogabile, essa potrà avvalersi, per la realizzazione dei controlli in parola, del necessario personale tecnico, da individuarsi nell'ambito delle strutture regionali

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

- Visto il Regolamento (CE) n. 2012/2002;

- Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella L. 1° agosto 2012, n. 122;

- Vista la nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile prot. n. DPC/CD/0000199 del 27 luglio 2012;

- Vista la Decisione n. C(2012)8882 del 3 dicembre 2012 ed il successivo Accordo fra la Commissione Europea e la Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012;

- Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile 28 maggio 2013;

- Vista la nota del Commissario Delegato per il Veneto prot. n. 182990/14 del 30 aprile 2013;

- Vista la nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile prot. n. DPC/REI/25905 del 30 aprile 2013;

- Vista la nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile prot. n. ABI/0044110 del 22 luglio 2013;

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. per le motivazioni espresse in premessa, di individuare quale Autorità di Audit sulla quota parte della sovvenzione concessa a favore del Commissario delegato per il Veneto dalla Commissione Europea con Decisione del 3 dicembre 2012, a valere sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea di cui al Reg. CE 2012/2002, la Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie;

2. di incaricare la Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie degli adempimenti previsti dall'Accordo siglato in data 6 dicembre 2012, nell'esecuzione dei quali potrà avvalersi del necessario personale tecnico, da individuarsi nell'ambito delle strutture regionali;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale e che la stessa sarà inoltrata alla Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dalla Segreteria Generale alla Programmazione per l'esecutività;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1817 del 15 ottobre 2013

"Società agricola Biopower società consortile a r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Carbonera (TV). Enel Distribuzione S.p.A.. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate). Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con recente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 23/11/2011 la società "Società agricola Biopower società consortile a r.l.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Carbonera (TV) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 8 aprile 2013 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

In data 6 febbraio 2013 il soggetto proponente, ha chiesto di rivedere il progetto per l'intervenuta modifica dei piani di incentivazione statale al funzionamento degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012). Acquisita la documentazione di progetto coerente con il citato decreto ministeriale, il responsabile del procedimento ha riconvocato la Conferenza di servizi.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 8 luglio 2013 le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'**allegato A** al presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito gli atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la società "Società agricola Biopower società consortile a r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Treviso, con nota acquisita a protocollo regionale n. 291037 del 08/07/2013 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello

stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 856, recante modifiche agli Atti di Indirizzo di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 11 maggio 2012, 14 giugno 2012, 12 luglio 2012, 29 maggio 2013, 27 giugno 2013 e 8 luglio 2013;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

PRESO ATTO che:

- con atto di costituzione del diritto di superficie registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il 05/07/2013 al n. 8428, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 08/07/2013, al Registro generale n. 21425 e Registro particolare n. 14217, come da atto notarile del 05/07/2013 a firma del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso (Rep. n. 105671 e Racc. n. 31639), risulta che la "Società agricola Biopower società consortile a r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, nonché rete di teleriscaldamento, in Comune di Carbonera - TV, catasto terreni, foglio 17, mappali nn. 913 e 915 sino al 4 luglio 2033;

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il 05/07/2013 al n. 8429, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 08/07/2013, al Registro generale n. 21426 e Registro particolare n. 14218, come da atto notarile del 05/07/2013 a firma del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso (Rep. n. 105672 e Racc. n. 31640), risulta che la "Società agricola Biopower società consortile a r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, nonché rete di teleriscaldamento, in Comune di Carbonera - TV, catasto terreni, foglio 17, mappali nn. 917 e 920 sino al 4 luglio 2033;

- la Direzione regionale Affari Legislativi, con nota del 23 dicembre 2011, protocollo n. 599361, ha confermato che "un contratto condizionato al rilascio dell'autorizzazione può ritenersi titolo idoneo a dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto";

- con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Treviso il 05/07/2013 al n. 8430, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 08/07/2013, al Registro generale n. 21427 e Registro particolare n. 14219, come da atto notarile del 05/07/2013 a firma del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso (Rep. n. 105673 e Racc. n. 31641), la società "Enel Distribuzione S.p.A. - Direzione Territoriale Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Carbonera - TV, catasto terreni, sezione unica, foglio 17, mappali nn. 291, 813, 915, 916 e 917);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0325534 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto che la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- con gli accordi di conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico), registrati all'Agenzia delle Entrate di Treviso, il 04/07/2013, al registro nn. 8309, 8312, 8313, 8315, 8317, serie

atti privati, la "Società agricola Biopower società consortile a r.l." ha la disponibilità delle biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. e successive modifiche e integrazioni;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Treviso, con nota acquisita a protocollo regionale n. 291037 del 08/07/2013 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota consegnata in sede di Conferenza di servizi del 27/06/2013, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall'ing. Filippo Cavallin., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. B-33 e giurata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Mestre il 19/06/2013, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 205.956,39 (duecentocinquemilanovecentocinquantasei/39);

PRESO ATTO, altresì, che con nota protocollo n. 228822 del 29/05/2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto in argomento, con prescrizioni;

CONSIDERATO che alla data del 8 luglio 2013, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 *ter* della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

   - prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 10% in peso, pari a 1.359 t/a), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

   - sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) di provenienza extra-aziendale (90% in peso, pari a 11.861 t/a);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca MAN, modello BIOGAS ENGINE 2842 LE 322) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 0,762 MW associato a un generatore (marca Marelli, modello MJB 315 MB4) di potenza elettrica utile di 0,295 MW (potenza termica utile di 0,320 MW);

4. di autorizzare la società "Società agricola Biopower società consortile a r.l." (CUAA 04458130269), con sede legale e operativa in via Valdemoneghe - Comune di Carbonera (TV), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Carbonera (TV), catasto terreni, sezione "D", foglio 17, mappale n. 913, 915 e 920, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 131157 del 19/03/2012, n. 254630 del 14/06/2013, n. 287786 del 05/07/2013 e n. 290360 del 09/07/2013;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Bio Power", da ubicarsi in Comune di Carbonera (TV), catasto terreni, sezione "D", foglio 17, mappali nn. 913, 915 e 920, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 254630 del 14/06/2013;

6. di autorizzare la società "Società agricola Biopower società consortile a r.l." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 76 kW, a servizio della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica, pari a 610 MWh/anno (24 % della producibilità termica media impegnata, pari 2.560 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Carbonera (TV), catasto terreni, sezione "D", foglio 17, mappale n. 915, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 254630 del 14/06/2013;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Distribuzione S.p.A. - Direzione Territoriale Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, n. 13, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in (doppio) cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Bio Power" in derivazione dalla linea MT sotterranea esistente denominata "Mignagola", da ubicarsi in Comune di Carbonera (TV), catasto terreni, sezione "D", foglio 17, mappali nn. 291, 813, 915, 916 e 917, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 254630 del 14/06/2013;

8. di approvare l'**allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Carbonera (TV), catasto terreni, sezione "D", foglio 17, mappali nn. 913, 915 e 920, perdono efficacia e quindi decadono il 4 luglio 2033, termine ultimo di validità dei contratti di affitto e costituzione di diritto di superficie allegati alla documentazione di progetto;

10. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Distribuzione S.p.A. - Direzione Territoriale Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società "Società agricola Biopower società consortile a r.l.";

11. di approvare l'importo di Euro 205.956,39 (duecentocinquemilanovecentocinquantasei/39) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino *ex-ante* delle aree catastali interessate;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1817 del 15 ottobre 2013

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA EXTRA-AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA BIOPOWER SOCIETÀ CONSORTILE A R.L." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CARBONERA (TV):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Comune di Carbonera (TV), allegato alla nota protocollo regionale n. 193359 del 24/04/2012, ossia sottoporre l'impianto di produzione di biogas e energia al monitoraggio acustico e odorigeno - a partire dalla data di messa in esercizio - con misurazioni a cadenza almeno quadrimestrale con oneri a carico della "Società agricola Biopower Società consortile a r.l.".
2. Trasmettere al Comune di Carbonera (TV) la documentazione fotografica prevista durante i lavori di esecuzione dell'impianto fognario.
3. Rispettare i contenuti dell'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla "Società agricola Biopower società consortile a r.l." e acquisito dal Comune di Carbonera in data 8 luglio 2013, protocollo n. 9367.
4. In fase precedente al rilascio del certificato di agibilità previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii., trasmettere al Comune di Carbonera le analisi relative alla potabilità delle acque prelevate dal sottosuolo certificate da laboratorio autorizzato.
5. Rispettare la prescrizione contenuta nella nota dell'Azienda ULSS n. 9 Treviso (prot. n. 275174 del 27/06/2013), ossia che la porta di accesso al locale "W.C.", a disposizione del personale operativo, dovrà aprirsi verso l'esterno.
6. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Piave, allegato alla nota protocollo regionale n. 236554 del 22/05/2012, ossia:
   a. eseguire frequenti operazioni di manutenzione ordinaria di tubazioni e pozzetti nonché del manufatto regolatore per la disoleazione e la sedimentazione attraverso lo smontaggio e la pulizia della griglia, dei fossati di scolo e delle aree di espansione attraverso la rimozione del materiale vegetazionale depositato sul fondo;
   b. eseguire periodicamente lo svuotamento e la pulizia della vasca di sedimentazione soggetta ad accumulo dei residui di "frane" ed erosioni di sponda;
   c. effettuare la posa di eventuali condotte fognarie o cavidotti elettrici, che attraversino sedimi e canali demaniali e/o canalette irrigue a scorrimento, mantenendo quote di posa tali da non pregiudicare od essere di ostacolo ad eventuali interventi manutentivi (non meno di 50 cm utili di distanza dai manufatti).
7. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, allegato alla nota protocollo regionale n. 287363 del 20/06/2012, ossia:
   a. allargare il terrapieno e la fascia destinata al triplice filare arboreo per garantire la crescita del relativo apparato radicale;
   b. prevedere un'alternanza cromatica delle superfici per mimetizzare i volumi in un rapporto di figura – sfondo dal suolo verso il cielo;
   c. prevedere, per le pavimentazioni, un calcestruzzo con inerti controllati e cemento pigmentato e lavato superficialmente per ottenere una superficie scabra;
8. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, allegato alla nota protocollo regionale n. 193359 del 24/04/2012, ossia garantire l'assistenza archeologica durante le fasi dei lavori che implichino la manomissione del suolo, considerato che l'impianto di progetto è situato nelle vicinanze strada romana "Via Claudia Augusta".
9. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Provincia di Treviso, allegato alla nota protocollo n. 271392 del 26/06/2013, come integrato dalla nota prot. n. 284306 del 03/07/2013, ossia:

a. costruire la linea elettrica e la cabina di consegna secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza ed in conformità a quanto previsto dalla L. 339/1986 e del D.M. 21.03.1988 e dovranno essere collaudate secondo le procedure di cui alla L.R. 24/91;
b. apporre nell'ambito dell'incrocio tra via Valdemoneghe e via Duca d'Aosta uno specchio parabolico utile a migliorare le condizioni di visibilità per i mezzi che da via Valdemoneghe svoltano a sinistra (direzione Carbonera).

10. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole di ARPA Veneto (Dipartimento di Treviso), allegato alle note protocollo regionale n. 317492 del 10/07/2012, n. 226060 del 28/05/2013 e n. 269498 del 25/06/2013, ossia:
    a. effettuare una misurazione prolungata, della durata di almeno 24 h in ciascun punto, dei livelli di rumorosità ante-operam, prima dell'attivazione dell'impianto, da ripetere successivamente post-operam almeno nei punti: ricettore 1, 8, 10, confine pertinenza nord, confine pertinenza est, area di futura lottizzazione tra via Marconi e via I Maggio in Comune di San Biagio di Callalta (TV);
    b. evitare imbrattamenti dei piazzali per spandimenti di materiale solido e/o liquido
    c. utilizzare pompe e tubazioni a prova di tenuta in tutte le fasi del trasporto, carico e scarico delle biomasse (liquame e letame);
    d. adottare gli accorgimenti tecnico-impiantistici necessari per rendere accessibili i punti di campionamento ed identificabili in conformità alle linee guida contenute nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso - www.provincia.treviso.it - Servizio Ecologia e Ambiente – Area tutela della Qualità dell'Aria Energia;
    e. prevedere opportuni sistemi di monitoraggio periodico della biologia della fermentazione nel digestore al fine di verificare lo stato di conduzione del processo attraverso la valutazione di opportuni indici in grado di rilevare tempestivamente eventuali squilibri di gestione per poter definire opportune azioni correttive;
    f. effettuare una verifica fonometrica post-operam almeno presso i ricettori individuati con i numeri 8, 9 e 10, finalizzata alla verifica del rispetto del limite differenziale e dei limiti di zona per i quali si raccomanda il monitoraggio in continuo della durata di 24 ore.
11. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. 7050/15235/RA), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 331081 del 17/07/2012, ossia:
    a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
    b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
    c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
    d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
    e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
    f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
    g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
    h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.

12. Rispettare il "preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T 0325534), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica (protocollo Enel-Dis-21/10/2011-1652093).
13. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole alla costruzione della linea elettrica della società "Snam Rete Gas S.p.A.", trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 251853 del 12/06/2013, ossia:
    a. le opere di scavo in prossimità delle ns. condotte potranno avvenire previa la messa a vista del metanodotto; sarà consentito lo scavo con mezzi meccanici dotati di benna liscia fino ad una distanza di 1,00 m dal metanodotto, la restante parte a mano, il tutto alla presenza di ns. personale presente sul posto, atto a garantire la sicurezza del metanodotto;
    b. nel punto di Attraversamento n. 1 tra la nostra condotta Der. Per. Z.I. di Mignagola DN 150 ed il cavidotto, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore di 1,50 m; fra i servizi dovrà essere posta una soletta di dimensioni 100 X 300 cm realizzata con beole di c.a. delle dimensioni 100 X 50 X 10 cm; una soletta, identica a quella sopra citata, dovrà essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio, nostro o Vostro, ad esso più prossimo;
    c. nel punto di Attraversamento n. 2 tra la nostra condotta protetta All.to Cartiere Burgo di Carbonera DN 150 ed il cavidotto, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore di 50 cm; fra i servizi dovrà essere posta una soletta di dimensioni 100 X 300 cm realizzata con beole di c.a. delle dimensioni 100 X 50 X 10 cm; una soletta identica a quella sopra citata dovrà essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio, nostro o Vostro, ad esso più prossimo;
    d. eventuali giunti sul cavidotto dovranno avvenire ad una distanza non inferiore a 1,00 m dal punto di incrocio con la nostra condotta;
    e. l'attuale stradina di accesso al nostro impianto dovrà essere mantenuta inalterata.
14. Inoltrare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio dei lavori, l'atto ricognitivo con il quale si rendono definitivi gli effetti del contratto di costituzione del diritto di superficie registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Treviso il 5 luglio 2013 al n. 8428/1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso al Registro generale n. 21425 e Registro particolare n. 14217, come da scrittura del 5 luglio 2013 avanti al notaio Maurizio Bianconi di Treviso (Rep. n. 105671, Racc. 31639), come se la clausola risolutiva di cui alle premesse non fosse mai stata apposta.
15. Realizzare l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
16. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
17. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia per la termostatazione fermentatori anaerobici (610 MWh/anno). In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
18. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
19. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli

effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.

20. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
21. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
    a. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Treviso il 04/07/2013, al n. 8313, serie atti privati);
    b. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Treviso il 04/07/2013, al n. 8312, serie atti privati);
    c. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Treviso il 04/07/20123, al n. 8309, serie atti privati);
    d. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Treviso il 04/07/2013, al n. 8317, serie atti privati);
    e. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Treviso il 04/07/2013, al n. 8315, serie atti privati);
22. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    a. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina pari a 2.719 t/anno;
    b. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina pari a 2.105 t/anno;
    c. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina pari a 2.464 t/anno;
    d. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina pari a 2.729 t/anno;
    e. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina pari a 1.762 t/anno;
23. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Carbonera (TV), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) e all'Azienda ULSS n. 9 Treviso (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
24. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata preventivamente dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
25. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
26. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Carbonera (TV).
27. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
28. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
29. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Carbonera (TV) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
30. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi

energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment) ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 1.950 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.

31. Effettuare, in fase di avvio in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (e previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
32. Effettuare un'indagine olfattometrica post-operam in conformità con le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725/2004.
33. In riferimento al precedente punto, concordare con ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) le modalità operative d'indagine.
34. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
35. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
36. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
37. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
38. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) e alla Provincia di Treviso, le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
39. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso).
40. Garantire l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore conformemente alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
41. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
42. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
43. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii..
44. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
45. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19),

della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).

46. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
47. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
48. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Carbonera (TV) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
49. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Treviso) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
50. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Treviso), la visura camerale aggiornata.
51. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
52. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Carbonera (TV) la data di dismissione dell'impianto.
53. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
54. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 205.956,39 (duecentocinquemilanovecentocinquantasei/39), maggiorata del 10% per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (riferimento pratica VV.F. n. 69015, protocollo n. 24129/2011).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1818 del 15 ottobre 2013

"Società agricola Chiesone s.r.l.". Variante all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Gazzo Veronese (VR).

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento in oggetto approva la variante del progetto presentato dalla "Società agricola Chiesone s.r.l." ai sensi del D. lgs. n. 387/2003, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 744 del 2 maggio 2012 - Comune di Gazzo Veronese (VR) "Società agricola Chiesone s.r.l.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Gazzo Veronese (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con recente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 744 del 2 maggio 2012, la "Società agricola Chiesone s.r.l." (CUAA 04012410231), con sede legale in via Serena, n. 1 - Comune di San Martino Buon Albergo (VR)e operativa in in via Valcornara - Comune di Gazzo Veronese (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Gazzo Veronese (VR) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse zootecniche (effluenti di

allevamento) e biomasse vegetali dedicate (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto.

In data 22 aprile 2013 la medesima "Società agricola Chiesone s.r.l." ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 744/2012, riguardante principalmente:

- la suddivisione interna di un silos già autorizzato in quattro sub unità;

- modifica del piano di alimentazione, introducendo nel processo biologico materie fecali di origine extra-aziendale.

In data 18 luglio 2013 la Conferenza di servizi ha approvato, all'unanimità, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'**allegato A** al presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Chiesone s.r.l." una modifica all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 296638 dell'11 luglio 2013 ha espresso parere favorevole, confermando il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, già approvato con attestazione n. 1445 dell'8/08/2012 e confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e

s.m.i;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 744 del 2 maggio 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 856, recante modifiche agli Atti di Indirizzo di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO del verbale della Conferenza di servizi del 18 luglio 2013;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

PRESO ATTO, altresì, che:

- con tipo di frazionamento registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona al n. 312415.1/201 del 22/10/2012, a seguito di inserimento in mappa catastale dell'impianto di biogas, le particelle site in Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, foglio 69, mappali nn. 28 e 108, hanno dato origine alle particelle sita in Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, foglio 69, mappale n. 136 e 139, nonché con tipo di frazionamento registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona al n. 23457.1/201 del 27/01/2012, la particella sita in Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, foglio 69, mappale n. 109, ha dato origine alla particella sita in Comune di Salizzole (VR), catasto fabbricati, foglio 69, mappale n. 134;

- con il contratto di compravendita registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona 2 il 08/02/2012 al n. 391, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 10/02/2012, al Registro generale n. 5403 e Registro particolare n. 3849, come da atto notarile del 2 febbraio 2012 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 6890 e Racc. n. 4462), risulta che la "Società Agricola Chiesone s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Gazzo Veronese - VR, catasto terreni, foglio 69, particelle n. 28, 108 e al catasto fabbricati, foglio 69, particella n. 134);

- con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato ed aereo in cavo ad elica visibile, registrato all'agenzia delle entrate - Ufficio di Verona 2 il 26/03/2012 al n. 889, serie 1T,trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 27/03/2012, al Registro generale n. 10708 e al Registro particolare n. 7591, come da atto notarile del 26/03/2012 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 6980-6994 e Racc. n. 4550 la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica (Comune di Gazzo Veronese (VR), catasto terreni, foglio 69, particella n. 28);

- con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto aereo in cavo ad elica visibile e di passaggio, registrato all'agenzia delle entrate - Ufficio di Verona 2 il 14/02/2012 al n. 476, serie 1T,trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 15/02/2012, al Registro generale n. 5840 e al Registro particolare n. 4126, come da atto notarile del 10/02/2012 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 6888-6917 e Racc. n. 4484 la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica (Comune di Gazzo Veronese - VR, catasto terreni, foglio 62, particelle n. 6, 8, 145);

- con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto aereo in cavo ad elica visibile e di passaggio, registrato all'agenzia delle entrate - Ufficio di Verona 2 il 14/02/2012 al n. 477, serie 1T,trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 15/02/2012, al Registro generale n. 5841 e al Registro particolare n. 4127, come da atto notarile del 10/02/2012 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 6888-6917 e Racc. n. 4484 la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica (Comune di Gazzo Veronese - VR, catasto terreni, foglio 62,

particella n. 146);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0215612 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 296638 dell'11 luglio 2013 ha espresso parere favorevole, confermando il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, già approvato con attestazione n. 1445 dell'8/08/2012 e confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;

- con nota protocollo n. 306481, del 17 luglio 2013, la medesima "Società Agricola Chiesone s.r.l." ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n.453/2010, l'integrazione all'originaria perizia di stima, asseverata dal dott. Alberto Benincà, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Verona, al n. 454 e giurata presso il Tribunale C.P. - sezione di Soave (VR), il 9 luglio 2013, nella quale si evidenzia che, l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, rimane invariato in quanto non comporta un maggior onere per la demolizione dei manufatti, per un ammontare pari alla precedente perizia di stima, ossia per complessivi euro 207.612,30 (duecentosettemilaseicentododici/30);

- con gli accordi di conferimento della biomassa di origine zootecnica (liquame suino), registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2, il 18/11/2011, al registro n. 13591, serie 3, nonchè con gli accordi di conferimento della biomassa di origine zootecnica (effluente bovino), registrati all'Agenzia delle Entrate di Verona 2, il 19/04/2013, al registro n. 3399, n. 3404, n. 3407, n. 3408, n. 3406, n. 3405, n. 3398, n. 3413, n. 3410, n. 3412, n. 3411, serie atti privati, e con gli accordi di conferimento della biomassa di origine zootecnica (pollina), registrati all'Agenzia delle Entrate di Verona 2, il 19/04/2013, al registro n. 3409, n. 3416, n. 3418, n. 3415, n. 3401, n. 3414, serie atti privati, la "Società Agricola Chiesone s.r.l." ha la disponibilità delle biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 744 del 2 maggio 2012, la variante alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

   - sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino, suino e pollina) di origine extraziendale (49,5 % pari a 10.535 t in peso);

   - prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 50,5 % pari a 10.758 t in peso), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la "Società Agricola Chiesone s.r.l." (CUAA 04012410231), con sede legale in via Serena, n. 1 - Comune di San Martino Buon Albergo (VR)e e operativa in via Selici - Comune di Gazzo Veronese (VR), alla variante alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati al precedente punto 2. nel Comune di Gazzo Veronese (VR), catasto terreni, foglio 69, mappali nn. 136 e 139, e Comune di Gazzo Veronese (VR), catasto fabbricati, foglio 69, mappale n. 134, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 171164 del 22 aprile 2013 e n. 306481 del 17 luglio 2013;

4. di approvare l'**allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato A approvato con il punto 8. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 744 del 2 maggio 2012 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2., nonché dei dispositivi 3., 5., 6., 7. e 9., della citata D.G.R. n. 744/2012;

5. di comunicare, alla "Società Agricola Chiesone s.r.l." e alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della variante dell'autorizzazione di cui ai punti 2., avviato su istanza

presentata dalla medesima Società agricola;

6. di approvare l'importo di euro 207.612,30 (duecentosettemilaseicentododici/30) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei dispositivi 3., 5. e 6. della citata D.G.R. n. 744/2012, e per il ripristino ex-antedelle aree catastali interessate;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1818 del 15 ottobre 2013

PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE DI ORIGINE ZOOTECNICA (EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO SUINO, BOVINO E POLLINA) E BIOMASSE VEGETALI DEDICATE, PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA CHIESONE S.R.L." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI GAZZO VERONESE (VR):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza peri i Beni Archeologici del Veneto, trasmessa per tramite della Società Agricola, alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 386993 del 16/08/2011, ossia garantire il controllo degli scavi da parte di operatori specializzati in campo archeologico, onde evitare, in caso di presenza di archeologici, eventuali danneggiamenti agli stessi.
2. Rispettare la prescrizione contenuta nel parere idraulico favorevole del Consorzio di bonifica Veronese, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 598008 del 22/12/2011, ossia:
   a. il sistema di compensazione con modalità e tipologie che permettano la facile manutenzione, con volume dì invaso di almeno 900 mc e smaltimento delle acque nella rete superficiale con manufatto di limitazione della portata massima a 22.0 l/s;
   b. provvedere alla realizzazione delle opere di compensazione dovrà garantirne la manutenzione e la pulizia in via continuativa;
   c. tale obbligo dovrà essere trascritto in tutti gli atti di trasferimento della proprietà e/o della gestione degli immobili serviti dall'impianto.
   d. il recapito delle acque piovane nella rete superficiale dovrà essere formalmente concessionatì/autorìzzatì dal Consorzio previo presentazione di specifica richiesta e verifica idraulica del completo svuotamento della vasca di laminazione.
3. Rispettare le prescrizioni, contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (protocollo n. ITV/III/8722/14799/RA del 28/12/2011) trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 3551 dello 04/01/2012, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
   h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0215612), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-0252781 del 17/02/2011).
5. Esercire l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si

applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

6. Esercire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Esercire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (1475 MWh/anno);
   b. strutture agricolo-produttive (3 MWh/anno).
   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
10. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
11. Rispettare il punto "4. Gestione della pollina" della nota del Ministero della Salute – DGSAF del 22 agosto 2013, protocollo 16230.
12. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
13. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'184 bis/materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i., come effluenti zootecnici di origine bovina, suina e pollina non palabile e palabile.
14. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato nelle quantità annue, secondo i seguenti accordi:
   a. effluente zootecnico suino non palabile 5.000 mc. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 18 novembre 2011, al n. 13.591);
   b. effluente zootecnico bovino palabile 300 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2 il 19/04/2013, al n. 3399);
   c. effluente zootecnico bovino palabile 240 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3404);
   d. effluente zootecnico bovino palabile 300 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3407);
   e. effluente zootecnico bovino palabile 480 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3408);
   f. effluente zootecnico bovino palabile 300 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3406);

g. effluente zootecnico bovino palabile 300 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3405);
h. effluente zootecnico bovino palabile 570 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3398);
i. effluente zootecnico bovino palabile 240 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3413);
j. effluente zootecnico bovino palabile 430 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3410);
k. effluente zootecnico bovino palabile 190 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3412);
l. effluente zootecnico bovino palabile 1.200 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3411);
m. pollina 98 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3409);
n. pollina 143 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3416);
o. pollina 155 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3418);
p. pollina 155 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3415);
q. pollina 124 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3401);
r. pollina 382 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3414);

15. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Gazzo Veronese (VR), ad ARPAV (Dipartimento di Verona) e all'Azienda ULSS n. 21 Legnago (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
16. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
17. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Gazzo Veronese (VR) e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto..
18. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
19. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
20. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Gazzo Veronese (VR) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
21. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - *Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore

disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 7.642 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.

22. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
23. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
24. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
26. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – *Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici*.
27. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
28. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona).
29. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati UNI EN.
30. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
31. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
32. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
33. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
34. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
35. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
36. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.

37. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Gazzo Veronese e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
38. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
39. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona), la visura camerale aggiornata.
40. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
41. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Gazzo Veronese la data di dismissione dell'impianto.
42. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
43. In relazione al precedente punto, rispettare la polizza cauzionale n. 81320291 dell'8 giugno 2012 e relativi allegati, rilasciata dalla società Unipol Assicurazioni, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia è risultata di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata, il cui importo è stato stimato e confermato in euro 207.612,30 (duecentosettemilaseicentododici/30), maggiorata del 10 % dei costi, per oneri fiscali e spese tecniche ai sensi della DGR n. 253/2012.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di di Verona (riferimento pratica VV.F n. 75366 , protocollo n. 15938 del 31/10/2011).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1819 del 15 ottobre 2013

Azienda Territoriale Per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Autorizzazione al conferimento d'incarico di Direttore per un periodo di mesi sei (deliberazioni di Giunta regionale n. 3322 del 21 dicembre 2010, n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012 e n. 907 del 18 giugno 2013).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Si prende atto del conferimento, da parte dell'ATER di Venezia, esposto nell'oggetto del presente provvedimento.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Ai sensi del punto 4, lettera b), del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale 21.12.2010, n. 3322, i Consigli di Amministrazione delle ATER in corso di costituzione sono stati invitati formalmente, per esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa, a sottoporre a preventiva autorizzazione da parte della Giunta stessa le eventuali assunzioni di nuovo personale, atte a coprire posti in pianta organica resisi vacanti per qualsiasi causa.

A tal riguardo, si evidenzia che ai sensi del punto 2 del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale 8.11.2011, n. 1841, prorogata con successiva D.G.R. n. 769 del 2.05.2012, gli Enti strumentali indicati nel provvedimento, tra cui le Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale - AATTER, devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta medesima prima di effettuare assunzioni a tempo determinato ed indeterminato a qualsiasi titolo.

Successivamente la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2563 del 11.12.2012, i cui effetti sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 con successiva D.G.R. n. 907 del 18.06.2013, ha stabilito che per gli incarichi apicali degli stessi Enti strumentali in scadenza (ad esempio per gli incarichi di direttore) in via transitoria potranno essere conferiti incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente, previa autorizzazione della Giunta medesima.

Con nota prot. n. 23955 del 31.07.2013, l'ATER di Venezia ha trasmesso all'Amministrazione regionale la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 91 del 30.07.2013 relativa al conferimento dell'incarico di direttore aziendale, al fine di ottenere l'autorizzazione prescritta dalle deliberazioni della Giunta sopracitate; a seguito dell'interruzione del rapporto organico funzionale del direttore generale a far data dal 16 marzo 2012, l'ATER di Venezia ha infatti conferito esclusivamente l'incarico di direttore facente funzioni, più volte prorogato fino al 1 luglio 2013 e debitamente autorizzato, al Dirigente dell'Area tecnica aziendale.

La citata deliberazione n. 91/2013 provvede a nominare l'ing. Aldo Luciano Marcon direttore dell'Azienda con tutti i poteri previsti dall'art. 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e dall'art. 14 dello Statuto dell'Ente, per un periodo di mesi sei prorogabili non automaticamente, come disposto dalle deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate. Detto atto prevede anche la retribuzione dell'incarico, in osservanza e nei limiti delle direttive regionali contenute nella DGR n. 3322 del 21.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè lo schema contrattuale da sottoscriversi tra le parti.

A seguito della verifica disposta dalla Giunta regionale, il Presidente (con note prot. n. 27917 del 4.09.2013 e prot. n. 28936 del 16.09.2013) ed il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia (con nota prot. n. 28730 in data 11.09.2013), hanno confermato la nomina del direttore oggetto della presente deliberazione.

Va, peraltro, rilevato che il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia, con nota prot. n. 28376 dell'11.09.2013, ha comunicato alla Regione che *"ritiene intervenuta l'esecutività della delibera n. 91/2013 e, per l'effetto, perfezionata la nomina dell'ing. Aldo Luciano Marcon a Direttore dell'ATER di Venezia, dal 1° settembre 2013"*

Quanto sopra indicato, e vista la nota regionale prot. n. 401430 del 24.09.2013 a riscontro della citata dell'ATER prot. n. 28376/2013, va rilevato che il presente provvedimento non può che costituire mera presa d'atto di una decisione già assunta dall'Azienda.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI gli articoli 9 e 14 dello Statuto Aziendale dell'ATER di Venezia, approvato con deliberazione C.d.A. n. 111/2004 e modificato con deliberazione C.d.A. n. 154 /2004;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale 21.12.2010, n. 3322, 8.11.2011, n. 1841, 2.05.2012, n. 769, 18.06.2013, n. 907 e 11.12.2012, n. 2563;

VISTA la deliberazione n. 91 del 30.07.2013 del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia;

VISTE le note del Presidente dell' ATER di Venezia prot. n. 27917 del 4 settembre 2013 e n. 28936 del 16 settembre 2013;

VISTA la nota del Consiglio di Amministrazione aziendale prot. n. 28730 in data 11 settembre 2013;

VISTA la nota regionale prot. n. 401430 del 24.09.2013;

delibera

1. di prendere atto del conferimento, da parte dell'ATER di Venezia, dell'incarico di direttore aziendale di cui in premessa;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa della esecuzione del presente provvedimento;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1821 del 15 ottobre 2013

Adesione a partire dal 1° gennaio 2014 al servizio di pubblicazione predisposto dal Ministero Infrastrutture sul sito www.serviziocontrattipubblici.it (Dlgs. 163/06 art. 63 e segg., L.R. 27/03, art. 56).

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Regione del Veneto aderisce dal 1° gennaio 2014 al servizio www.serviziocontrattipubblici.it per la pubblicazione di bandi e avvisi di gara per le Stazioni Appaltanti del Veneto.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

Con Delibera n.1173 in data 17 maggio 2001 la Giunta Regionale, in ottemperanza all'art. 24 della L.340/2000 e al successivo Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 20 del 6 aprile 2001, ha predisposto l'attivazione di un apposito sito informatico regionale, collegato al sito del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti "www.serviziocontrattipubblici.it", per la pubblicazione, gratuita, da parte delle stazioni appaltanti operanti nell'ambito della Regione Veneto, di bandi e avvisi di gara relativi all'aggiudicazione dei contratti pubblici di loro competenza.

Successivamente, con l'entrata in vigore poi della L.R. 27/03 in materia di appalti pubblici di interesse regionale e con la definitiva messa a punto del quadro normativo nazionale in materia di contratti pubblici (per l'effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 163/06 "*Codice dei Contratti Pubblici*" e del relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. n. 207/2010, oltre alle normative ad essi collegate) l'obbligo giuridico di pubblicazione dei predetti bandi e avvisi di gara, da effettuarsi anche nel sopramenzionato sito, è stato confermato e rafforzato, ampliandone altresì i contenuti.

L'oggetto specifico del servizio consisteva nel rendere disponibile l'uso di un software per la predisposizione, attivazione, gestione, manutenzione e aggiornamento di un apposito sito internet per la pubblicazione e consultazione gratuita di tutti i bandi e gli avvisi di gara previsti dal D.Lgs. 163/06 e dalla L.R. 27/03 e fornire la relativa assistenza tecnico/amministrativa alle stazioni appaltanti del Veneto.

Per quanto riguarda la gestione vera e propria del servizio in parola, va brevemente ricordato come, dopo una breve prima fase di sua gestione svolta direttamente dagli uffici regionali, a far data dall'ottobre 2001 l'attività medesima, una volta constatata l'impossibilità di svolgerla internamente agli uffici regionali, sia stata svolta mediante ricorso ad operatori economici esterni, selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica: attualmente il servizio viene svolto in appalto dalla Ditta Infoplus srl con sede a Marostica (VI) il cui contratto, sottoscritto in esito alla gara pubblica avviata con DGR. n. 1864/2010, ha scadenza il 31 dicembre 2013.

Stante quindi l'approssimarsi della scadenza contrattuale d'appalto, come sopra riferita, emerge ora la necessità di procedere celermente ad un nuovo affidamento per la gestione in appalto del servizio al fine di non interrompere un'attività che - come sopra specificato - risulta oggettivamente connotata da pregnante rilevanza pubblicistica, trattandosi di consentire alle stazioni appaltanti che operano nel territorio regionale di ottemperare, peraltro gratuitamente, all'obbligo di una delle forme di "pubblicità legale" previste dalle legislazione in materia di contratti pubblici.

A copertura finanziaria di questo servizio si attingeva al capitolo di spesa corrente 10064 *Spese per il funzionamento della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici*" (U.P.B. U0029) del bilancio regionale a cui, fino a copertura dell'attività relativa all'annualità 2011 erogata nel 2012, pervenivano i fondi per il funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti da parte dell'Autorità di Vigilanza attualmente non più previsti.

In alternativa ad un nuovo affidamento esterno è possibile una soluzione a costo zero per la Regione del Veneto utilizzando il servizio di pubblicazione bandi messo a disposizione dal Ministero Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it che opera in via sussidiaria nel caso le regioni non dispongano del servizio nel proprio sito internet regionale.

Attualmente va detto che di tale servizio messo a disposizione dalla Regione del Veneto si avvalgono circa 1100 stazioni appaltanti (Comuni, Province, enti e società pubbliche, oltreché le stesse articolazioni della Giunta Regionale che svolgono il ruolo di stazione appaltante) e che per quanto riguarda il periodo ricompreso tra il 2010 e il 2012 risultano essere stati pubblicati oltre 8.500 bandi, più di 15.000 esiti di gara e oltre 2.650 altre tipologie di avvisi, tutti riferiti ai settori dei lavori, servizi e forniture.

Il numero delle pubblicazioni è notevolmente diminuito nel corso dell'ultimo triennio rispetto ai numeri evidenziati nella DGR 1864 del 20/07/2010 (21.500 bandi, 15.600 esiti di gara e oltre 5.000 altri avvisi nei settori lavori, servizi e forniture) e si prevede che siano in ulteriore diminuzione a causa sia del Patto di stabilità che dell'introduzione del MEPA (Mercato elettronico degli appalti).

A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs. 163/06 "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 401/2007 avverso la L.R. 7 novembre 2003 n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale..." sul sito internet regionale non sono più previste pubblicazioni diverse da quelle pubblicate sul sito del Ministero Infrastrutture.

Peraltro, vi è da dire che la complessità del servizio, e delle attività ad esso riconducibili, negli ultimi anni è risultata ampliata, in ragione anche delle numerose e incessanti novità normative intervenute (in particolar modo nel periodo più recente) con le conseguenti, problematiche, ricadute a livello di obblighi e adempimenti riguardanti ambiti quali "pubblicità", "trasparenza", "privacy" e "statistica": ai quali vanno ulteriormente aggiunte anche le problematiche tecnico-informatiche da ascriversi all'accessibilità del Sito web da predisporre.

A tal proposito risulta che la competente struttura regionale, con propria Nota prot. n. 363522 dello scorso 30 agosto 2013, nell'approssimarsi della scadenza del contratto d'appalto, abbia già avviato l'iter per l'interlocuzione con le altre strutture regionali competenti in materia, per il necessario e imprescindibile approfondimento degli ambiti sopra citati: e ci si riferisce quindi alle Direzioni "Sistemi Informativi", "Comunicazione e Informazione", "Sistema Statistico Regionale" e alla Unità di Progetto "Verifica Atti".

In data 16 settembre 2013 si è costituito il gruppo di lavoro interdirezionale che ha analizzato in dettaglio il servizio attualmente in essere sul sito della Regione del Veneto confrontandolo con il servizio analogo gestito dal Ministero Infrastrutture sul sito www.serviziocontrattipubblici.it (cfr. verbale agli atti della Direzione Lavori Pubblici).

Il Gruppo di lavoro ha valutato non conveniente - sia dal punto di vista dei costi amministrativi (in termini di personale da dedicare) che dei costi finanziari - per l'Amministrazione regionale, procedere con la gestione del servizio di pubblicazione bandi sul sito internet regionale mediante affidamento in appalto del relativo servizio ad un operatore economico.

Il mancato riconoscimento poi dei fondi per il funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti da parte dell'Autorità di Vigilanza a partire dall'annualità 2012, nonchè l'attuale situazione economica generale impongono la necessità di non aggravare finanziariamente sul bilancio regionale per un'attività che per la parte di servizio di base "obbligatoria per legge" viene fornita gratuitamente dal Ministero delle Infrastrutture.

Le ulteriori attività migliorative e aggiuntive che venivano svolte dall'attuale gestore quali statistiche, attività di assistenza alle stazioni appaltanti, di archiviazione e consultazione on line di bandi e avvisi scaduti non rilevando dal punto di vista dell'obbligatorietà per legge e che davano qualità al servizio offerto sia all'Osservatorio Regionale degli appalti che alle Stazioni Appaltanti si ritiene possano essere svolte per quanto possibile all'interno della struttura regionale.

Ne consegue che, con il presente provvedimento, va preso atto della oramai prossima scadenza al 31/12/2013 del contratto d'appalto che ha finora consentito alla Giunta Regionale di assicurare, nell'interesse delle stazioni appaltanti che operano in ambito regionale, la pubblicazione gratuita di bandi ed avvisi di gara, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità legale statuiti dalla normativa comunitaria, statale e regionale (fino al 2007) in materia di contratti pubblici. Va altresì preso atto della correlata necessità di assumere tutte le iniziative opportune per la prosecuzione dell'espletamento del predetto servizio (anche in carenza di risorse finanziarie), senza soluzione di continuità, in ragione di una nuova valutazione tecnico-economica della prestazione da effettuarsi tramite l'utilizzo a costo zero del medesimo servizio di base fornito dal Ministero delle Infrastrutture in regime di sussidiarietà.

A tal precipuo scopo il Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici con il presente provvedimento viene incaricato dell'assunzione di ogni atto necessitato dalla decisione in parola, ivi compresa la predisposizione degli atti relativi alla conclusione dell'attuale servizio.

Il Relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTA la L. 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20;

VISTA la L.R. 4 febbraio 1980, n. 6 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e s.m.i.;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. di aderire al servizio di base di pubblicazione bandi e avvisi svolto in regime di sussidiarietà dal Ministero delle Infrastrutture sul sito www.serviziocontrattipubblici.it a partire dal 1 gennaio 2014 in favore delle Stazioni Appaltanti della Regione del Veneto;

3. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici alla definizione ed adozione di tutti gli atti conseguenti ai precedenti alinea;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1823 del 15 ottobre 2013

Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. (L.R. 28.01.2000, n. 5, art. 91, L.R. 07.11.2003, n. 27, art.53, comma 7, L.R. 05.04.1993, n. 12, L.R. 27.02.2008, n. 1, art. 68).

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento prende favorevolmente atto di alcune richieste da parte di beneficiari di contributo tese alla modifica delle condizioni tecnico - amministrative per l'assegnazione e liquidazione di agevolazioni economiche in materia di impiantistica sportiva deliberate dalla Giunta Regionale.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche norme, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di impiantistica sportiva. Sulla base di specifiche richieste di alcuni soggetti finanziati, si ravvisa l'opportunità di accordare le seguenti variazioni alle condizioni di assegnazione dei relativi contributi.

COMUNE DI FUMANE (VR)

Con DGR n. 2487 del 19.10.2010 è stato assegnato al Comune di Fumane (VR), ai sensi della L.R. 28.01.2000, n. 5, art. 91, un contributo in conto capitale di Euro 56.616,70 per la realizzazione di spogliatoi a servizio della piastra polivalente di via Po Brugnoli a fronte di una spesa ammissibile di Euro 142.890,00.

Ora, con nota in data 29.05.2013 prot. n. 4328, il Comune ha chiesto di poter modificare il progetto eseguendo, diversamente da quanto finanziato, l'impianto di illuminazione del campo da calcio in via Progni per una spesa ammissibile di Euro 51.222,60, inferiore alla spesa ammissibile riconosciuta per l'originario contributo.

La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che la corrispondente graduatoria che ha reso possibile l'assegnazione del contributo non verrebbe alterata, mentre verrebbero in ogni caso garantite le finalità di completamento di impianti sportivi comunali stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta Regionale. Si propone pertanto di accogliere la richiesta del Comune rideterminando l'importo del contributo, secondo le recenti disposizioni favorevoli per i comuni disposte dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1024 del 18.06.2013, nella misura ridotta ad Euro 51.222,60 pari alla spesa prevista per la realizzazione dell'intervento.

Il Comune dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati ed il relativo provvedimento di approvazione, oltre all'appendice al disciplinare in recepimento delle varianti progettuali proposte.

Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Direzione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Dovrà essere conseguentemente estinta l'obbligazione per l'importo residuo di Euro 5.394,10 demandando a successivo provvedimento dirigenziale l'accertamento della relativa economia di spesa sull'impegno n. 4274 assunto a favore del Comune di Fumane con DGR 2487/2010 sul capitolo n. 44021 del bilancio 2010 per l'originario importo di Euro 56.616,70 che verrà registrato come segue:

Anno 2010 - Capitolo n. 44021 - Impegno n. 4274 - Importo Euro 5.394,10.

Sono comunque fatti salvi i termini temporali perentori, stabiliti improrogabilmente al 19.10.2015, per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi.

COMUNE DI FONTANIVA (PD)

Con DGR n. 823 del 15.03.2010 è stato assegnato al Comune di Fontaniva (PD), ai sensi della L.R. 07.11.2003, n. 27, art. 53, comma 7, un contributo in conto capitale di Euro 50.000,00 per lavori di copertura dei campi da tennis comunali di via dei Ciliegi - Quartiere dei Fiori mediante allestimento di un pallone pressostatico, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 100.000,00, come da quadro economico complessivo.

Ora, con nota in data 20.06.2013 prot. n. 5542, il Comune ha chiesto di poter modificare il progetto eseguendo, diversamente da quanto finanziato, la copertura dell'esistente piastra polivalente nell'ambito della medesima area sportiva mediante

un'arcostruttura in legno lamellare e telo in PVC, completa degli impianti di illuminazione e riscaldamento per una spesa prevista per lavori, oneri sicurezza ed IVA pari ad Euro 118.800,00, superiore alla spesa ammissibile riconosciuta per l'originario contributo.

La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che con le modifiche progettuali proposte, tendenti alla realizzazione di un impianto sportivo più aderente alle nuove intervenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, verrebbero in ogni caso garantite le finalità di realizzazione di impianti sportivi stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta Regionale. Si propone pertanto di accogliere la richiesta del Comune mantenendo invariato l'importo del contributo regionale pari ad Euro 50.000,00 ferma restando, ai fini della liquidazione, la spesa ammissibile nella misura di Euro 100.000,00, e fatta salva l'applicazione delle condizioni maggiormente favorevoli per i comuni disposte dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1024 del 18.06.2013.

Il Comune dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati ed il relativo provvedimento di approvazione, oltre all'appendice al disciplinare in recepimento delle varianti progettuali proposte.

Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Direzione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono comunquefatti salvi i termini temporali perentori, stabiliti improrogabilmente al 15.03.2015, per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi.

COMUNE DI VENEZIA

La L.R. 27.02.2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", all'art. 61, ha destinato al Comune di Venezia un contributo straordinario in conto capitale di Euro 1.200.000,00 per l'ampliamento delle strutture di servizio della "Società Sportiva Venezia - Mestre Rugby 1986 srl", con messa a norma e manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo per il rugby situato in località Favaro Veneto.

Il contributo è stato assegnato al Comune di Venezia in due quote distinte di Euro 600.000,00 cadauna, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, rispettivamente con DGR n. 2133 del 29.07.2008 e con DGR n. 647 del 17.03.2009.

La relativa spesa è stata impegnata a valere sulla disponibilità del capitolo n. 101092 "Contributo straordinario al Comune di Venezia per l'ampliamento dell'impianto sportivo rugby di Venezia - Favaro Veneto" del bilancio regionale di previsione, rispettivamente per l'esercizio finanziario 2008 (impegno n. 2456) e per l'esercizio finanziario 2009 (impegno n. 837).

Successivamente, con nota in data 26.02.2010, prot. n. 87928, il Comune ha manifestato l'intenzione, per esigenze proprie connesse ad una migliore gestione dell'impianto sportivo e al regolare svolgimento dell'attività agonistica, di articolare l'intervento in 3 distinti stralci funzionali, degli importi rispettivamente di Euro 700.000,00 (ampliamento campo rugby, copertura tribuna, adeguamento e messa a norma), Euro 300.000,00 (rifacimento manto erboso campo allenamento) ed Euro 200.000,00 (sistemazioni e percorsi esterni) per un totale di Euro 1.200.000,00 pari alla misura del contributo assegnato.

Va osservato come tale nuova programmazione degli interventi proposta dal Comune non influisca minimamente sulle due quote di contributo, che rimangono quantificate in Euro 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2008 ed Euro 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2009, né tantomeno sui rispettivi termini di rendicontazione delle spese sostenute mentre, in ragione delle predette esigenze organizzative, il Comune ha ritenuto di modificare la sequenza temporale dei tre stralci prevedendo di eseguire nell'ordine il 2°, il 1° ed infine il 3°.

Con DGR n. 1367 del 17.07.2012 è stata altresì concessa un proroga dei termini di rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento così articolata :

- per la quota parte di contributo assegnata con n. 2133 del 29.07.2008: termine al 29.07.2013;

- per la quota parte di contributo assegnata con n. 647 del 17.03.2009: termine al 17.03.2014.

Con decreto della Direzione LL. PP. n. 1095 del 25.07.2013, in forza delle disposizioni della DGR n. 466 del 10.04.2013, è stata infine concessa una proroga al 30.06.2015 del termine di rendicontazione delle spese effettuate a valere sulla prima quota di contributo assegnata con DGR n. 2133 del 29.07.2008.

Ora con note in data 25.02.2013 prot. n. 95228 e 18.03.2013 prot. n. 130242, nel ribadire l'intenzione di articolare l'intervento in stralci funzionali come sopra indicato, il Comune ha chiesto rispettivamente l'autorizzazione ad eseguire una perizia, datata

17.01.2013, di variante e suppletiva ai lavori di 1° stralcio relativi all'ampliamento campo rugby, copertura tribuna con adeguamento e messa a norma, nonché all'utilizzo delle economie derivanti da ribassi d'asta ed economie di spesa per la realizzazione di un ulteriore stralcio, aggiuntivo rispetto ai 3 previsti.

Tale 4° stralcio consiste nel completamento del nuovo fabbricato ad uso spogliatoi la cui costruzione venne iniziata dalla società Venezia Mestre Rugby 1986 che gestiva l'intero impianto sportivo, ma non più portata a termine a causa del fallimento della medesima.

La perizia risulta riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, consistendo in opere migliorative, riguardanti essenzialmente le strutture portanti della tribuna, contenute entro il 5% dell'importo contrattuale originario, mentre l'utilizzo delle economie risulta destinato al necessario completamento del nuovo fabbricato ad uso spogliatoi, al momento incompiuto a causa del fallimento dalla società che gestiva l'impianto sportivo, e alla conseguente migliore funzionalità e fruizione delle strutture da parte degli atleti e del pubblico.

Le modifiche sono pertanto ritenute ammissibili a contributo, anche alla luce della DGR n. 1024 del 18/06/2013 nel frattempo intervenuta, e si propone di accogliere entrambe le richieste in tal senso avanzate dal Comune, riconoscendo l'intervento complessivo articolato in 4 stralci funzionali così articolati :

1. ampliamento campo rugby, copertura tribuna, adeguamento e messa a norma : spesa effettivamente sostenuta Euro 176.404,33;

2. rifacimento manto erboso campo allenamento : spesa prevista Euro 520.000,00;

3. sistemazioni e percorsi esterni : spesa prevista Euro 200.000,00;

4. completamento nuovo fabbricato ad uso spogliatoi : spesa prevista Euro 350.000,00;

L'erogazione a saldo del contributo assegnato con DGR n. 2133 del 29.07.2008, nei limiti della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, deve essere subordinata alla presentazione, entro i termini stabiliti dal presente provvedimento, della rendicontazione finale del 1° e 2° stralcio funzionale, comprensiva di collaudo o certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento comunale di approvazione.

L'erogazione a saldo del contributo assegnato con DGR n. 647 del 17.03.2009, nei limiti della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, deve essere subordinata alla presentazione, entro i termini stabiliti dal presente provvedimento, della rendicontazione finale del 3° e 4° stralcio funzionale, comprensiva di collaudo o certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento comunale di approvazione.

L'eventuale importo di spesa ammissibile effettivamente sostenuta per il 2° ed il 1° stralcio funzionale eccedente la prima quota di contributo pari ad Euro 600.000,00, potrà essere considerata valida ai fini della liquidazione della seconda quota di contributo.

Come più volte evidenziato dal beneficiario, l'IVA non costituisce spesa e pertanto non verrà riconosciuta ammissibile a contributo.

Il Comune dovrà presentare alla Regione, entro il termine perentorio di 90 giorni naturali e consecutivi dalla notifica del presente provvedimento, pena la revoca del contributo, gli elaborati progettuali aggiornati ed il relativo provvedimento di approvazione dei progetti afferenti il 1°, 3° e 4° stralcio funzionale, oltre all'appendice alla convenzione in recepimento delle varianti progettuali proposte, alla cui firma è sin d'ora incaricato il dirigente della direzione LL.PP. .

Sono comunquefatti salvi i termini temporali perentori, stabiliti rispettivamente al 30.06.2015 (quota 2008) e al 17.03.2014 (quota 2009), per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi.

PARROCCHIA DELLA PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - CITTADELLA (PD)

Con DGR n. 646 del 17.03.2009 è stato assegnato alla Parrocchia della Presentazione della Beata Vergine Maria con sede in località Ca' Onorai del Comune di Cittadella (PD), ai sensi della L.R. 05.04.1993, n. 12, un contributo in conto capitale di Euro 40.000,00 per l'installazione di tensostruttura per la copertura del campo da pallavolo, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 85.000,00.

Con decreto della Direzione LL. PP. n. 1853 del 17.12.2010 il contributo è stato confermato nella misura proporzionalmente ridotta ad Euro 38.162,00 a fronte di una spesa prevista per l'intervento ridotta ad Euro 81.096,00.

Ora, con nota in data 01.08.2013, la Parrocchia ha chiesto di poter modificare il progetto realizzando, diversamente da quanto finanziato, una nuova piastra per il gioco della pallavolo e del basket, oltre alla sistemazione di tutte le pertinenze ed illuminazione (in continuità con di quanto già eseguito dal Comune di Cittadella) per una spesa ammissibile di Euro 81.096,00, corrispondente alla spesa ammissibile riconosciuta in fase di conferma dell'originario contributo.

La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che con le modifiche progettuali proposte, tendenti alla realizzazione di un impianto sportivo meglio aderente alle nuove intervenute esigenze della Parrocchia, la corrispondente graduatoria non verrebbe alterata e verrebbero in ogni caso garantite le finalità di realizzazione di impianti sportivi stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta Regionale. Si propone pertanto di accogliere la richiesta della Parrocchia mantenendo invariato l'importo del contributo regionale pari ad Euro 38.162,00 come confermato con decreto dirigenziale 1853/2010 ferma restando, ai fini della liquidazione, la spesa ammissibile quantificata in Euro 81.096,00.

Essendo stati già prodotti gli elaborati progettuali aggiornati, la Parrocchia dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi dalla notifica del presente provvedimento il relativo provvedimento di approvazione.

Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Direzione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono comunquefatti salvi i termini temporali perentori, stabiliti improrogabilmente al 17.03.2014, per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi;

Per quanto sopra evidenziato si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4°, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 28.01.2000, n. 5, art. 91 e la DGR n. 2487 del 19.10.2010;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27, art.53, comma 7 e la DGR n. 823 del 15.03.2010;

VISTA la L.R. 27.02.2008, n. 1, art. 68 e le DDGR n. 2133 del 29.07.2008 e n. 647 del 17.03.2009;

VISTA la L.R. 05.04.1993, n. 12 e la DGR n. 646 del 17.03.2009;

VISTE le DDGR n. 466 del 10/04/2013 e n. 1024 del 18/06/2013;

delibera

1. di autorizzare il Comune di Fumane (VR) a far valere, nella misura ridotta ad Euro 51.222,60, quota parte del contributo di Euro 56.616,70 (originariamente assegnato con DGR 2487/2010, ai sensi della L.R. 5/2000, art. 91 per la realizzazione di spogliatoi a servizio della piastra polivalente di via Po Brugnoli a fronte di una spesa ammissibile di Euro 142.890,00) per eseguire, diversamente da quanto finanziato, l'impianto di illuminazione del campo da calcio in via Progni a fronte di una spesa prevista rideterminata nella misura di Euro 51.222,60, con le modalità di cui alle premesse, fermo restando il termine di rendicontazione;

2. di revocare la quota parte di Euro 5.394,10 del contributo in conto capitale di cui al punto 1, non più utilizzabile, dichiarando definitivamente estinta, limitatamente al medesimo importo, l'obbligazione a favore del Comune di Fumane, demandando al dirigente della competente struttura regionale l'accertamento della relativa economia di spesa a valere sull'impegno n. 4274 assunto, con D.G.R. n. 2487/2010, sul capitolo n. 44021 "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica" dell'UPB U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica";

3. di autorizzare il Comune di Fontaniva (PD) a far valere il contributo di Euro 50.000,00 (originariamente assegnato con DGR 823/2010, ai sensi della L.R. 27/2003, art. 53, comma 7 per lavori di copertura dei campi da tennis comunali di via dei Ciliegi - Quartiere dei Fiori mediante allestimento di un pallone pressostaticoa fronte di una spesa ammissibile di Euro 100.000,00) per eseguire, diversamente da quanto finanziato, la copertura dell'esistente piastra polivalente nell'ambito della medesima area sportiva mediante un'arcostruttura in legno lamellare e telo in PVC, completa degli impianti di illuminazione e

riscaldamento per una spesa prevista per lavori, oneri sicurezza ed IVA pari ad Euro 118.800,00, con le modalità di cui alle premesse, fermo restando il termine di rendicontazione;

4. di autorizzare il Comune di Venezia ad articolare, come di seguito riportato, l'intervento di ampliamento delle strutture di servizio della "Società Sportiva Venezia - Mestre Rugby 1986 srl", con messa a norma e manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo per il rugby situato in località Favaro Veneto, ammesso a contributo con DD.G.R. 2133/2008 e 647/2009 ai sensi della L.R. 27.02.2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", art. 61 nella misura di Euro 1.200.000,00 a fronte di una spesa ammessa di Euro 1.200.000,00 :

- 1° stralcio : ampliamento campo rugby, copertura tribuna, adeguamento e messa a norma : spesa effettivamente sostenuta Euro 176.404,33;

- 2° stralcio : rifacimento manto erboso campo allenamento : spesa prevista Euro 520.000,00;

- 3° stralcio : sistemazioni e percorsi esterni : spesa prevista Euro 200.000,00;

- 4° stralcio : completamento nuovo fabbricato ad uso spogliatoi: spesa prevista Euro 350.000,00;

5. di autorizzare il Comune di Venezia ad eseguire le nuove e diverse opere di cui alla perizia di varante e suppletiva datata 17.01.2013 e ad utilizzare le risorse derivanti da ribassi d'asta ed economie di spesa per la realizzazione di un ulteriore stralcio, aggiuntivo rispetto ai 3 previsti, consistente nel completamento del nuovo fabbricato ad uso spogliatoi, con le modalità di cui alle premesse, fermi restando i termini di rendicontazione;

6. di autorizzare la Parrocchia della Presentazione della Beata Vergine Maria di Cittadella (PD) a far valere il contributo di Euro 38.162,00 (originariamente assegnato con DGR 646/2009 e successivo decreto Direzione LL.PP. 1853/2010, ai sensi della L.R. 05.04.1993, n. 12 per l'installazione di tensostruttura per la copertura del campo da pallavolo a fronte di una spesa ammissibile rideterminata di Euro 81.096,00) per eseguire, diversamente da quanto finanziato, una nuova piastra per il gioco della pallavolo e del basket, oltre alla sistemazione di tutte le pertinenze ed illuminazione, in continuità con di quanto già eseguito dal Comune di Cittadella, per una spesa prevista di Euro 81.096,00, con le modalità di cui alle premesse, fermo restando il termine di rendicontazione;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la sottoscrizione delle conseguenti appendici alla convenzioni / disciplinari;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

10. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1824 del 15 ottobre 2013

Adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 74/2013 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e preparazione dell'acqua calda sanitaria. Istituzione, predisposizione e gestione del catasto territoriale degli impianti termici di cui all'art. 10, comma 4, lett. a) e b) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

La presente deliberazione definisce le prime disposizioni di attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 74/2013 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e preparazione dell'acqua calda sanitaria e, in particolare, individua le strutture competenti a svolgere le attività finalizzate all'istituzione del catasto regionale degli impianti termici.

L'Assessore Massimo Giorgetti, di concerto con il Vicepresidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", tra l'altro, con gli artt. 9 e 10 attribuisce alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione ai consumi energetici del settore dell'edilizia, alcune puntuali competenze tra le quali:

- realizzare gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione al fine di ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;

- promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione e la registrazione dei dati relativi alle caratteristiche degli impianti, ubicazione e titolarità delle utenze;

- riferire periodicamente alla Conferenza unificata, ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, sullo stato di attuazione del D.Lgs. n. 192/2005;

- istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

- avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi;

- collaborare con il Ministero dello Sviluppo Economico per la definizione congiunta di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti e di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune;

- attivare il monitoraggio per l'analisi, la valutazione e l'adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale mediante:

- raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relative agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;

- monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;

- valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;

- valutazione dell'impatto del D.Lgs. n. 192/2005 e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;

- studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del D. Lgs. n. 192/2005;

- studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile;

- analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;

- proposte di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

Il medesimo D.Lgs. n. 192/2005 prevede inoltre, all'art. 4, comma 1 bis, che con uno o più decreti del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. Con gli stessi decreti, devono essere individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico.
In relazione agli impianti termici il D.P.R. 16 aprile 2013, n.74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2013 ed entrato in vigore il 12 luglio 2013, dà più puntuale attuazione alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico, stabilendo i criteri per l'esercizio, il controllo, l'ispezione e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il raffrescamento estivo e la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, disponendo agli articoli 9 e 10, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano, tra l'altro, a:

a. inviare al Mi.S.E. e al M.A.T.T.M. una relazione biennale (la prima entro il 31 dicembre 2014) sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio;
b. istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali ed accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi previsti dall'art. 9, c.3 del D.Lgs. n. 192/2005 per i proprietari degli impianti ed i distributori di combustibile;
c. predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
d. promuovere programmi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
e. promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti il catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici di cui alla lettera c) del precedente capoverso, si rammenta che la Giunta Regionale con deliberazione n. 659 del 17 aprile 2012, ha disposto che dal 2 maggio 2012 vi è l'obbligo per i certificatori di utilizzare in via esclusiva l'applicativo telematico Ve.Net.energia-edifici per la trasmissione alla Regione del Veneto degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici, applicativo attualmente gestito dall'Unità di Progetto Energia.
In considerazione di quanto appena espresso e delle competenze attribuite alla suddetta struttura in tema di contenimento dei consumi energetici e miglioramento energetico degli edifici dalla DGR n. 2299 del 28 settembre 2010, si ritiene di affidare alla stessa Unità di Progetto Energia, che opererà in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi per gli aspetti informatici, il compito di realizzare le attività necessarie all'istituzione, in collaborazione con i comuni e le province, ed alla gestione del catasto territoriale degli impianti termici (riferito sia agli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW che a quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW).

Tale catasto, che dovrà essere interconnesso per quanto possibile con il Catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici attualmente gestito con il citato applicativo telematico Ve.Net.energia-edifici, renderà più agevole inoltre l'adempimento dell'obbligo a carico della Regione d'invio periodico di informazioni al Mi.S.E. e al M.A.T.T.M. sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale.

Si ritiene a questo punto opportuno ricordare che con gli articoli 43 e 44 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11 il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici è affidato ai comuni con più di 30.000 abitanti ed alle province nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e che detti enti devono operare in conformità di quanto disposto in particolare dal D.Lgs. n. 192/2005 e del D.P.R. n. 74/2013.
Si rammenta, infine, che a province e comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno fare riferimento i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005 (proprietari, conduttori, amministratori di condominio o terzi responsabili) e le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile ad uso degli impianti termici per gli adempimenti previsti a loro carico in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e preparazione dell'acqua calda sanitaria.

Data la particolarità del sistema telematico da realizzare si ritiene opportuno procedere preliminarmente ad una valutazione degli aspetti tecnici ed economici connessi, da effettuarsi da parte dell'Unità di Progetto Energia e della Direzione Sistemi Informativi anche in collaborazione con le province ed i comuni del Veneto delegati ai controlli sugli impianti di climatizzazione ai sensi della L.R. n. 11/2001, demandando ad una successiva deliberazione della Giunta Regionale l'istituzione del catasto territoriale in parola, la definizione delle modalità per la sua organizzazione e gestione nonché l'eventuale impegno di spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112";

VISTO il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, contenente modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 192/2005;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 in materia di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici;

VISTA la D.G.R. n. 121 dell'8 febbraio 2011, "Istituzione del Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica";

VISTA la D.G.R. n. 2299 del 28 settembre 2010, "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed Unità di Progetto";

VISTA la D.G.R. n. 659 del 27 aprile 2012, "Nuove disposizioni per la contestuale produzione e trasmissione telematica degli Attestati di Certificazione Energetica"

delibera

1. di incaricare, per le motivazioni e considerazioni illustrate in premessa, l'Unità di Progetto Energia e la Direzione Sistemi Informativi, ciascuna per quanto di propria competenza, di procedere ad una valutazione preliminare degli aspetti tecnici ed economici concernenti l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del catasto territoriale degli impianti termici previsto dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 74/2013, anche in collaborazione con le province ed i comuni del Veneto delegati ai controlli sugli impianti di climatizzazione ai sensi della L.R. n. 11/2001;

2. di demandare ad una successiva deliberazione della Giunta Regionale l'istituzione del catasto territoriale degli impianti di cui al precedente punto 1, la definizione delle modalità per la sua organizzazione e gestione nonché l'eventuale impegno di spesa;

3. di confermare che i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. (proprietari, conduttori, amministratori di condominio o terzi responsabili) devono comunicare alle province e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di controlli sugli impianti termici, l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti, nonché le eventuali successive modifiche significative degli impianti;

4. di confermare che le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, ad uso degli impianti termici, devono comunicare alle province e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di controlli sugli impianti termici, l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1827 del 15 ottobre 2013

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale, nei confronti del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", nel testo risultante per effetto della conversione della legge 9 agosto 2013, n. 98 pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 S.O. n. 63.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale - affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue:

Con la legge 9 agosto 2013, n. 98 pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 S.O. n. 63, è stato convertito in legge il decreto legge 21 giugno 2013, n.69 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*".

Il decreto legge citato, nel testo di cui alla legge di conversione suindicata, presenta alcune disposizioni di seguito specificate, che si ritengono lesive delle prerogative garantite alla Regione dalla Carta Costituzionale per i motivi partitamente indicati.

In dettaglio, l'articolo 18, comma 9 del decreto in parola autorizza l'assegnazione di ingenti risorse destinate alla realizzazione di interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, contemplando, altresì, gli interventi concernenti misure antisismiche, la realizzazione e manutenzione di reti viarie e le infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse, nonché le reti telematiche di NGN e WI-FI. La norma, tuttavia, dopo aver specificato requisiti di accesso ai contributi e quantificato per soglie i benefici concretamente erogabili, impone un meccanismo procedimentale di natura convenzionale tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ANCI, che esclude totalmente la Regione, se non per quanto concerne l'ordinario esercizio delle competenze amministrative eventualmente connesse alla realizzabilità degli interventi.

In sintesi, l'assenza del coinvolgimento regionale sia nella fase di individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse, sia per quanto attiene l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti la gestione dell'attività di erogazione dei contributi, viola il principio di leale collaborazione di cui all'art.120 della Costituzione, nonché il principio di sussidiarietà verticale nell'allocazione delle funzioni amministrative di gestione del finanziamento di cui all'art.118 Cost., alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art.97 della Costituzione.

Per le medesime ragioni, appare lesiva, altresì, per la realizzazione di interventi così particolarmente significativi nell'ambito del governo del territorio, l'attribuzione di un ruolo così determinante, e relative funzioni amministrative di natura pubblicistica, ad un soggetto, quale ANCI, che si configura quale organismo associativo di rappresentanza, espressione di un sistema posto a tutela degli interessi dei poteri locali, con ciò confliggendo con gli articoli 5, 117, 118 e 119 della Costituzione, laddove appaiono alterati i meccanismi della sussidiarietà orizzontale e verticale, incidendo, per di più, nel rapporto che lega i soggetti istituzionali quanto alla gestione delle risorse finanziarie disponibili.

L'articolo 41, comma 4, del medesimo decreto, pare modificare la definizione di nuova costruzione, per la quale è necessario l'ottenimento del relativo permesso, e, nella parte in cui introduce un inciso concernente le installazioni di manufatti anche collocati all'interno delle strutture ricettive all'aperto, la disposizione presenta profili di contrasto con l'art.117, della Costituzione, poiché, per effetto di un testo soggetto a dubbi interpretativi, incide sull'esercizio di competenze regionali afferenti la disciplina del turismo, di attribuzione esclusiva appunto regionale. In ogni caso, inoltre, la sola sussistenza di previsioni normative suscettibili di diverse modalità applicative, mina il principio fondamentale di certezza del diritto.

Infine, l'art.56 bis, comma 11, del decreto in esame, come convertito, modificando la disciplina delle modalità di trasferimento dei beni demaniali, pone un vincolo di destinazione a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di una quota dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare originario dell'ente, in violazione delle attribuzioni tutelate e garantite alla Regione dagli artt. 42, 117 e 119, della Costituzione.

Tutto quanto sopra premesso, viste le osservazioni pervenute dalla Direzione Lavori Pubblici, prot. n.382368 del 13 settembre 2013; dalla Direzione Turismo prot. n. 379853 del 12 settembre 2013, dalla Direzione Risorse Finanziarie e Tributi prot. n.373117 del 06 settembre 2013 e della Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega prot. n.382583 del 13 settembre 2013, tutte agli atti della Direzione Affari Legislativi; nonché l'approfondimento istruttorio della Direzione Affari Legislativi, a difesa delle prerogative regionali, si ritiene di autorizzare il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale, nei confronti del Presidente *pro tempore* del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 18, comma 9, 41,

comma 4 e 56 bis, comma 11 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per violazione degli artt. 5, 42, 97, 117, 118, 119, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all'art.120 della Carta Fondamentale .

Il patrocinio della Regione è affidato, come già indicato nella deliberazione 17 luglio 2012, n. 1408, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001 n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

- visto l'articolo 54 dello Statuto;

- vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

- vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260;

- ravvisata l'urgenza di provvedere, data la brevità del termine per impugnare, e con riserva di dare comunicazione al Consiglio regionale del provvedimento adottato nella prima seduta utile a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c) dello Statuto,

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale, nei confronti del Presidente *pro tempore* del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 18, comma 9, 41, comma 4 e 56 bis, comma 11 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per violazione degli artt. 5, 42, 97, 117, 118, 119, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all'art.120 della Carta Fondamentale;

2. di affidare il patrocinio legale della Regione, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001 n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5;

3. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;

4. di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio regionale a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c) dello Statuto;

5. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1828 del 15 ottobre 2013

Progetto editoriale di informazione attraverso l'emittenza radiofonica locale.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:

Il progetto ha lo scopo di diffondere informazioni inerenti le attività dell'Amministrazione Regionale presso la generalità dei cittadini veneti attraverso il canale radiofonico.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Com'è noto, la Giunta regionale, al fine di promuovere l'informazione a cittadini ed Istituzioni sulle attività regionali sulle materie di competenza e di interesse regionale e su argomenti inerenti i vari aspetti della realtà veneta, è autorizzata, in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale n. 5/1984 "Disciplina dell'attività di informazione ed editoriale della Giunta regionale" a "realizzare, acquistare o, comunque, ad assicurarsi la disponibilità e diffondere iniziative atte a informare sull'attività della Giunta regionale, nella stampa quotidiana e periodica e attraverso i mezzi radiotelevisivi ..."

In conformità al dettato normativo e tenuto conto del proprio ruolo di coordinamento dell'attività informativa e giornalistica della Giunta Regionale attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, il Capo Ufficio Stampa ha rilevato l'esigenza di acquisire un progetto editoriale in grado di garantire, attraverso il canale delle radio locali venete, adeguata informazione alla generalità dei cittadini, su eventi e progettualità afferenti le competenze dei diversi Assessorati, ed ha formalmente inoltrato tale progetto alla Direzione Comunicazione e Informazione, per la predisposizione degli atti necessari all'attuazione del progetto stesso.

Sulla particolare materia, la Direzione Comunicazione e Informazione ha verificato l'indisponibilità di convenzione CONSIP utile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4, della L. n. 191/2004 per tale tipologia di servizio, nonché l'assenza di altri strumenti di acquisto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Con il presente atto si sottopone pertanto all'approvazione della Giunta Regionale il progetto editoriale presentato dal Capo Ufficio Stampa con propria nota del 27/09/2013, progetto che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante (**Allegato A**), in quanto ritenuto rispondente all'esigenza sopra descritta.

Tale progetto prevede una collaborazione della durata di 24 settimane (da ottobre 2013 ad aprile 2014) tra l'Ufficio medesimo e le Società Area Agenzia S.c.p.a. con sede a Roma, P.zza del Gesù 47,e Media 90 S.r.l. con sede a Cadoneghe (Pd), Via Tiepolo 1c. Ad Area, Agenzia giornalistica nazionale leader nel settore della produzione e della fornitura di contenuti giornalistici alle emittenti radiofoniche locali, con oltre 200 emittentiabbonate sull'intero territorio nazionale, saràaffidata l'elaborazione e la trasmissione settimanale alle emittenti, di pillole informative sulle tematiche scelte in collaborazione con l'Ufficio Stampa, e relative ai principali processi organizzativi dell'Amministrazione regionale, con particolare riferimento a quelle attività e a quei servizi che maggiormente interessano la vita dei cittadini-utenti.

L'importo da corrispondere ad Area Agenzia S.c.p.a., sarà di Euro 9.000,00 oltre IVA per un totale di Euro 10.980,00.

Al progetto parteciperà Media 90 S.r.l., con sede a Cadoneghe (Pd), Via Tiepolo 1c, in quanto concessionaria esclusiva di alcune tra le emittenti locali più ascoltate sul territorio regionale, allo scopo di estendere l'iniziativa editoriale anche a quelle emittenti radiofoniche non raggiunte dal circuito di Area e garantirne in tal modo la più ampia diffusione.

L'importo da corrispondere a Media 90 S.r.l. sarà di Euro 4.009,00 oltre IVA per un totale di 4.890,98.

Nel complesso, le emittenti individuate nel progetto editoriale, sulla base dei dati di ascolto rilevati (Radiomonitor 2012), garantiranno la diffusione presso un pubblico di circa 2.816.000 ascoltatori, anche presso le aree geografiche più difficilmente raggiunte dal segnale, e diversificati per tipologie di interesse, fasce d'età, caratteristiche di ascolto.

La spesa complessiva di Euro 15.870,98 IVA inclusa, prevista per l'attuazione del progetto editoriale, sarà impegnata in favore dei beneficiari suindicati con decreto del Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione, a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.

Parimenti, sono demandate al Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione la predisposizione e sottoscrizione delle lettere - contratto con Area Ag. S.c.p.a. e con Media 90 S.r.l., nelle quali saranno analiticamente indicate le modalità di realizzazione del progetto, la tempistica, la liquidazione del compenso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

VISTA la L.R. n. 5/1984

VISTA la L. n. 191/2004

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2401 del 27 dicembre 2012

delibera

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento, il progetto editoriale presentato dal Capo Ufficio Stampa e in premesse descritto che, allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante (**Allegato A**);

2. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione l'impegno di spesa in favore di Area Agenzia S.c.p.a:, per Euro 9.000,00 oltre IVA ed in favore di Media 90 S.r.l. per
Euro 4.009,00 oltre IVA, per un totale di Euro 15.870,98 IVA inclusa, sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

3. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Comunicazione e Informazione la predisposizione e sottoscrizione delle lettere - contratto con Area Ag. S.c.p.a. e Media 90 S.r.l. nelle quali saranno analiticamente indicate le modalità di realizzazione del progetto, la tempistica di realizzazione, la liquidazione dei compensi dovuti ad Area Ag. S.c.p.a. e Media 90 S.r.l.;

4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di incaricare la Direzione Comunicazione e Informazione dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

ALLEGATOA alla Dgr n. 1828 del 15 ottobre 2013 pag. 1/4

Roma 26 settembre 2013

Prot 150 cv

Spett/le Giunta Regionale del VENETO
Ufficio Stampa
Palazzo Balbi- Dorsoduro 3901
30123 VENEZIA

Oggetto:proposta di collaborazione redazionale

Sottoponiamo alla Vostra attenzione un progetto di collaborazione redazionale da parte della nostra agenzia giornalistica multimediale AREA.

La nostra redazione riceverà settimanalmente (sempre lo stesso giorno,martedì) dall'ufficio stampa della regione note e comunicati i quali verrebbero poi da noi formattati in pillole informative radiofoniche dalla durata di 60" / 30" e diffusi sulla rete di emittenti venete di cui all'allegato.

E' assicurata la messa in onda delle pillole nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 19.

Area è altresì impegnata ad inviare settimanalmente e per tutta la durata dell'accordo, le pillole informative anche al concessionario indicatoci dall'ufficio stampa della Regione.

L'accordo avrà inizio il 21 ottobre ed avrà la durata di 24 settimane fino ad aprile 2014.

Per l'attuazione di quanto proposto, la nostra Agenzia chiede un importo complessivo di € 9.000 + iva con fatturazione a conclusione delle prestazioni oggetto del contratto e con pagamento a 60 gg data fattura.

Si resta in attesa di riscontro e si porgono

Cordiali Saluti

Il Presidente

Riccardo Giovannetti

Area Ag. s.c.p.a.. – 00186 Roma – Piazza del Gesù, 47
Telefono 06/692072 – Fax 06/69940734
Trib. Roma 1798/94 – CCIAA 788272 – Trib. Stampa 100/84 – Partita Iva 04655341008

ALLEGATOA alla Dgr n. 1828 del 15 ottobre 2013

Area Ag. Scpa
Agenzia di Stampa
Piazza del Gesù, 47 - 00186 Roma
Tel. +39 06 6920721 Fax +39 06 6994 0734
P.IVA 04655341008

Roma, 26 Settembre 2013

Cliente: **REGIONE VENETO**
Campagna: **istituzionale**
Periodo: **24 settimane**
Formato: **pillole informative 60"/30"**
N. com. al giorno: **1**
N. giorni: **24 - 1 a settimana per 24 settimane**
Totale info: **24 su ciascuna emittente**

Emittenti radiofoniche

Regione sede	Emittente	PR sede	Diffusione	Formato info	Ascolti GM RadioMonitor Gfk anno 2012	n. al dì	n. gg.	totale info
Veneto	**Radio Valbelluna**	BL	TV-BL	**30 secondi**	21.000	1	24	24
Veneto	**Radio Cortina**	BL	BL	**60 secondi**		1	24	24
Veneto	**Canale Italia**	PD	VR-VI-BL-TV-VE-PD-RO-UD-GO-TS-PN	**60 secondi**	39.000	1	24	24
Veneto	**Easy Network**	PD	rete Veneto	**30 secondi**	88.000	1	24	24
Veneto	**Radio Padova**	PD	rete Veneto	**30 secondi**	147.000	1	24	24
Veneto	**Radio 80**	PD	rete Veneto	**30 secondi**	166.000	1	24	24

Veneto	**Radio Company**	PD	rete Veneto	**30 secondi**	440.000	1	24	24
Veneto	**Stereocittà**	PD	PD e provincia	**60 secondi**		1	24	24
Veneto	**Radio Café**	PD	PD e provincia	**60 secondi**		1	24	24
Veneto	**Delta Radio**	RO	RO	**60 secondi**		1	24	24
Veneto	**Radio Voce nel Deserto**	RO	RO	**60 secondi**		1	24	24
Veneto	**Top Radio**	TV	TV-VE-PN	**60 secondi**		1	24	24
Veneto	**Radio Venezia una nuova emozione**	VE	VE	**60 secondi**	8.000	1	24	24
Veneto	**Radio Venezia**	VE	VI-TV-VE-PD-RO	**60 secondi**	55.000	1	24	24
Veneto	**Radio Stella FM (VI)**	VI	VI	**60 secondi**	33.000	1	24	24
Veneto	**Radio Verona**	VR	MN-VR	**60 secondi**	57.000	1	24	24
Veneto	**Radio Adige**	VR	BS-MN-VR-VI-PD-RO-RE-MO	**60 secondi**	61.000	1	24	24

Fonte dato di ascolto: RadioMonitor Gfk - annuale 2012

TOTALE ASCOLTATORI NEL GIORNO MEDIO **1.115.000**

TOTALE COMUNICATI INFORMATIVI **408**

media90 PUBBLICITÀ

PROPOSTA

MODULO SPOT: 60"

Radio BiriKina **RETE VENETO** (vedi elenco FM evidenziate in scheda radio)
Costo nettissimo cad. passaggio: € 82,00 + IVA

BM Bella&Monella **RETE VENETO** (vedi elenco FM evidenziate in scheda radio)
Costo nettissimo cad. passaggio: € 37,00 + IVA

Radio SonRiso **RETE VENETO** (vedi elenco FM evidenziate in scheda radio)
Costo nettissimo cad. passaggio: € 22,00 + IVA

Radio Piter Pan **RETE VENETO** (vedi elenco FM evidenziate in scheda radio)
Costo nettissimo cad. passaggio: € 26,00 + IVA

Radio Marilù **RETE VENETO** (vedi elenco FM evidenziate in scheda radio)
Costo nettissimo cad. passaggio: € 24,00 + IVA

Radio Metrò **RETE VENETO** (vedi elenco FM evidenziate in scheda radio)
Costo nettissimo cad. passaggio: € 20,00 + IVA

TOTALE 4 RADIO CAD. PASSAGGIO: € 211,00 + IVA

IPOTESI: 1 modulo a settimana cad. radio per 6 mesi (= 24 settimane)
TOTALE PASSAGGI: 19 ACQUISTATI + 5 OMAGGIO = 24 cad. radio (**144** totali per 6 radio)

IMPORTO TOTALE € 4.009,00 + IVA
TOTALE ASCOLTI GARANTITI [fonte RadioMonitor, Anno 2012]
Giorno Medio: **849.000** Sette Giorni: **3.199.000**

NOTA BENE:
- **Gli spot verranno divulgati nella migliore fascia oraria dalle 09.00 alle 19.00.**

MEDIA 90 srl – Via Tiepolo, 1c – 35010 Cadoneghe (PD) - C. F. e P. IVA 02349640280
Tel. 049 8872800 • Fax 049 8872786 • www.media90.it • info@media90.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1829 del 15 ottobre 2013

Convocazione annuale della Consulta dei veneti nel mondo ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 2/2003, così come modificata dalla L.R. n. 10/2013.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione vengono individuati la data e il luogo di convocazione annuale della Consulta dei veneti nel mondo, a parziale modifica di quanto previsto dalla delibera n. 615/2013 di approvazione del Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo. Inoltre viene disposto che la realizzazione dell'evento avvenga in collaborazione con il Comune di Cittadella, nei termini e con le modalità stabilite dall'Accordo di Collaborazione il cui schema viene approvato con il presente provvedimento.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", modificata con L.R. 7 giugno 2013, n. 10, prevede al comma 4 dell'art. 16 la convocazione annuale della Consulta dei veneti nel mondo, preferibilmente in una località del Veneto da definirsi, di volta in volta, nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale n. 2/2003.

Con D.G.R. n. 615 del 3 maggio 2013 la Giunta regionale ha approvato il Programma annuale delle iniziative a favore dei veneti nel mondo, prevedendo che la convocazione della Consulta dei veneti nel mondo avvenga per l'anno in corso, in Australia. Ciò sulla base delle proposte pervenute in sede di Consulta 2012 e in base alla prassi consolidata negli scorsi anni in cui questo organismo si è riunito, ad anni alterni, un anno in Veneto e un anno in un Paese estero designato dalla Consulta stessa.

Per tale evento, con la sopracitata deliberazione n. 615/2013 sono stati destinati Euro 50.000,00 per le spese di organizzazione e per le attività, ivi compreso, come disposto dal dettato normativo, il rimborso delle spese di viaggio e di ospitalità dei componenti la Consulta, qualora lo stesso non sia già previsto da parte dell'Ente di appartenenza, ed è stato previsto altresì di avvalersi della collaborazione della Federazione delle Associazioni venete del luogo ove verrà svolta la Consulta stessa. Tale Federazione, aderendo alla richiesta di collaborazione, ha provveduto ad inviare un preventivo dei costi relativi all'organizzazione dell'evento.

La legge regionale n. 10 del 7 giugno 2013, innanzi citata, ha tuttavia recentemente modificato l'art. 16 della legge regionale di riferimento n. 2/2003, prevedendo che l'organismo di cui trattasi venga convocato "preferibilmente" in Veneto. Ciò per consolidare il rapporto dei rappresentanti dei Comitati e delle Federazioni presenti nel mondo, nonché di tutti i componenti la Consulta con il nostro territorio, ed in risposta altresì a quell'esigenza di economicità dell'azione amministrativa che, compatibilmente con le finalità dell'azione stessa, deve ispirare il comportamento della pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto detto ed in ragione altresì del fatto che l'attuale congiuntura impone doverose economie di spesa, si ritiene opportuno organizzare l'evento in Veneto consentendo tale allocazione un notevole risparmio di spesa. Infatti, sia il preventivo dei costi inviato dalla Federazione delle Associazioni venete dello Stato del Victoria, Australia, che quello fornito dall'agenzia Uvet American Express, già contrattualizzata con la Regione del Veneto, e consultata pertanto sul punto dalla competente struttura regionale, superano alquanto il budget stanziato per l'evento in discorso.

Tanto premesso, vista la disponibilità offerta dal Comune di Cittadella a collaborare con la Regione per la realizzazione dell'iniziativa e ad ospitare sia i lavori della Consulta che le manifestazioni legate alle celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo, si propone che la Consulta dei veneti del mondo venga convocata a Cittadella, in provincia di Padova.

Al fine di disporre di un periodo di tempo congruo per l'organizzazione degli eventi in concomitanza tra di loro, al fine di consentire, come nella precedente annualità, a tutti i consultori di partecipare a questo importante evento celebrativo e di poter quindi portare in esso la voce dei veneti presenti nel mondo, si propone che la Consulta venga realizzata nei giorni dal 21 al 24 novembre 2013.

Alla luce della disponibilità offerta dal Comune di Cittadella, non solo di ospitare l'evento ma anche di collaborare attivamente nella realizzazione dell'evento stesso, si ritiene opportuno procedere alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione con l'indicata amministrazione comunale, al fine di regolare i reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione dell'iniziativa in argomento, secondo lo schema di cui all'**Allegato A)** del presente provvedimento.

Resta inteso, per contro che, per quanto riguarda il servizio di biglietteria aerea per i consultori provenienti dall'estero, ci si avvarrà della Agenzia Uvet American Express Corporate Travel S.p.A con sede in Milano in Via A. Binda, 21, con la quale,

come innanzi evidenziato, vi è già un contratto in essere con la Regione, contratto che prevede all'art. 1, punto 1, del capitolato Speciale d'Appalto "la fornitura dei servizi di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio e di altri servizi in favore di soggetti esterni i cui costi siano posti a carico dell'Amministrazione regionale". Per quanto riguarda invece il rimborso per le spese di viaggio dei consultori provenienti dal Veneto, si provvederà con decreto del dirigente della struttura competente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro", come modificata dalla legge regionale n. 10/2013;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n.1 "Modifica della L.R. 30 gennaio 1997 n. 5 " Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";

VISTA la D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 "Legge regionale per l'Ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 "Statuto del Veneto";

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di convocare la Consulta dei veneti nel mondo di cui all'articolo 16 della L.R. n. 2/2003, a Cittadella, provincia di Padova, nei giorni dal 21 al 24 novembre 2013;

3. di disporre che la realizzazione dell'iniziativa avvenga in collaborazione con il Comune di Cittadella, che ha offerto allo scopo la propria disponibilità, secondo i termini e le modalità di cui allo schema di Accordo di collaborazione **- Allegato A)**, che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'Accordo sarà sottoscritto per la Regione del Veneto, dal dirigente pro tempore dell'Unità di Progetto Flussi Migratori e, per l'Amministrazione comunale di Cittadella, dal Sindaco o suo delegato;

4. di disporre che per il servizio di biglietteria aerea per i consultori provenienti dall'estero, ci si avvarrà della Agenzia Uvet American Express Corporate Travel S.p.A con sede in Milano in Via A. Binda, 21, con la quale, come innanzi evidenziato, vi è già un contratto in essere con la Regione che comprende la prestazione in discorso;

5. di impegnare a favore del Comune di Cittadella (C.F. 81000370288) la spesa di Euro 10.000,00 sul capitolo n. 100760 "Trasferimenti per iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (codice SIOPE 1.05.03.1535);

6. di impegnare a favore della Agenzia Uvet American Express Corporate Travel S.p.A con sede in Milano in Via A. Binda 21 (C.F. 03227380965), la spesa di Euro 28.000,00 sul capitolo n. 100231 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo"del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (codice SIOPE 1.03.01.1364);

7. di determinare in euro 2.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Unità di progetto flussi migratori disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100760 (codice SIOPE 1.06.03.1632) del bilancio 2013 "Trasferimenti per iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro" per il rimborso delle spese di viaggio che saranno sostenute dai consultori nominati con decreto presidenziale n. 127 del 24 settembre 2013, provenienti dal Veneto.

8. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento e la spesa di cui si prevede l'assunzione di impegno con successivo atto dirigenziale non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1829 del 15 ottobre 2013

Schema di accordo di collaborazione

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Consulta dei veneti nel mondo 2013

tra

REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE
UNITA' DI PROGETTO FLUSSI MIGRATORI

e

COMUNE DI CITTADELLA, PADOVA

Venezia, 2013

ALLEGATOA alla Dgr n. 1829 del 15 ottobre 2013 pag. 2/4

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
L.R. 9 gennaio 2003 n.2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013 n.10

tra

la Regione del Veneto – con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901,Venezia, rappresentata da ……, la quale agisce nella veste di Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori in attuazione della D.G.R.....

e

il Comune di Cittadella rappresentato da……..

PREMESSO

- che la legge regionale n. 2/2003, così come modificata dalla L.R. n. 10/2013, prevede all'art. 16 la convocazione almeno una volta all'anno della Consulta regionale dei veneti nel mondo (di seguito Consulta), preferibilmente in una località del Veneto, con il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale e del programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo;
- che anche per l'annualità in corso si rende necessario provvedere alla convocazione della Consulta, in ossequio al citato disposto normativo, così come stabilito anche nel programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo approvato con D.G.R. n. 615/2013.
- che il Comune di Cittadella, con nota in data 20 settembre 2013, in ragione dei frequenti contatti avuti dal comune con i rappresentanti delle associazioni venete anche in occasione degli scambi culturali avvenuti con comunità estere, ha offerto la propria disponibilità ad ospitare la Consulta ed a collaborare quindi nell'organizzazione della stessa nonché della Giornata dei veneti nel mondo;

tutto ciò premesso

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
Oggetto dell'Accordo

L'iniziativa che le Amministrazioni, parti dell'accordo, si impegnano a realizzare in piena collaborazione tra di loro è la "Consulta dei veneti nel mondo 2013" (Consulta).

ARTICOLO 2
Obiettivi/risultati

L'iniziativa è diretta a realizzare la convocazione annuale della Consulta regionale dei veneti nel mondo, che rappresenta il maggior organismo di rappresentatività delle comunità venete iscritte al registro regionale di cui all'art. 18 della L.R. n. 2/2003 e successive modificazioni.
La Consulta, che la Regione del Veneto ha voluto al fine di valutare le problematiche e le tematiche di interesse dei nostri corregionali all'estero, ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del programma annuale nonché di promuovere nel mondo i nostri valori, la nostra cultura, ma anche tutto ciò che costituisce il "sistema veneto".

ARTICOLO 3
Soggetti partecipanti

Il presente Accordo è sottoscritto dalla Regione del Veneto, da una parte e dal Comune di Cittadella, dall'altra, e si attua mediante un'azione concertata nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e

coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli uffici competenti dell'Unità di progetto Flussi Migratori, mentre al Comune di Cittadella è affidata la funzione di organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, ivi comprese correlate attività di comunicazione, da concertarsi con il soggetto coordinatore.
L'Accordo di collaborazione sottoscritto è reso pubblico, secondo le vigenti disposizioni normative, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata.

ARTICOLO 4
Partecipazione comunale

Il Comune di Cittadella, in applicazione del presente Accordo, si impegna a collaborare con la Regione del Veneto per la realizzazione della "Consulta dei veneti nel mondo 2013", nei termini seguenti:

- messa a disposizione di alcune sale comunali per la realizzazione del progetto;
- messa a disposizione del personale e delle attrezzature comunali;
- individuazione del miglior servizio di ospitalità, di vitto e alloggio, per i partecipanti per le giornate dei lavori;

ARTICOLO 5
Partecipazione regionale

La Regione del Veneto sostiene l'iniziativa con un impegno finanziario massimo di euro 10.000,00, destinato a coprire le spese di ospitalità dei partecipanti e la realizzazione di eventuale materiale pubblicitario. La somma verrà corrisposta al Comune di Cittadella, quale rimborso delle spese sostenute a tale titolo e sarà liquidata a saldo, compatibilmente con le disponibilità di cassa, mediante l'invio da parte dell'Amministrazione comunale entro il 30/6/2014 della sotto indicata documentazione:

- attestazione da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del Dirigente/responsabile del procedimento in ordine alle spese sostenute con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate;
- relazione conclusiva in ordine alla realizzazione dell'iniziativa;

ARTICOLO 6
Modalità di attuazione

La realizzazione della "Consulta dei veneti nel mondo 2013" avverrà secondo le seguenti modalità:

- la Regione del Veneto provvederà a formulare gli indirizzi progettuali e alle attività di coordinamento generale;
- il Comune di Cittadella provvederà ad ospitare l'iniziativa, fornendo gli spazi necessari debitamente attrezzati per attività convegnistica, nonché alla realizzazione delle attività di cui al precedente art. 4;
- in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'iniziativa, dovrà essere inserito il logo della Regione e dovrà essere indicato che l'iniziativa stessa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di collaborazione Regione del Veneto – Comune di Cittadella;
- la Regione del Veneto provvederà, attraverso il proprio ufficio stampa alle attività di comunicazione, secondo un piano dalla stessa stabilito e il Comune di Cittadella, d'intesa con il predetto ufficio stampa, potrà organizzare una o più conferenze stampa di presentazione;

ARTICOLO 7
Tempi di realizzazione

Il progetto si svolgerà dal 21 al 24 novembre 2013, secondo il programma e il calendario concordati tra la Regione del Veneto - Unità di Progetto Flussi Migratori e il Comune di Cittadella.

ARTICOLO 8
Impegno dei soggetti sottoscrittori

Ciascuna parte nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:
- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

ARTICOLO 9
Inadempienze

Nel caso in cui una delle parti risulti inadempiente agli impegni assunti con il presente Accordo di programma sarà obbligata a rifondere all'altra le spese eventualmente sostenute oltre al maggior danno subito.

Le parti dichiarano di aver letto il presente Accordo che si compone di nove articoli e di accettarne integralmente i contenuti.

Luogo e data

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di Cittadella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1830 del 15 ottobre 2013

Adesione della Regione del Veneto al Comitato Italiano per l'Irrigazione, la Bonifica Idraulica e la Difesa del Suolo (ITAL - ICID), anno 2013.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:

Nel 2012 la Regione del Veneto ha aderito quale socio istituzionale a ITAL - ICID, Comitato Italiano con sede a Roma della "International Commission on Irrigation and Drainage" (Commissione Internazionale per l'Irrigazione e il Drenaggio, New Delhi - India). Si propone il rinnovo dell'adesione per il 2013 e l'impegno della somma dovuta quale quota di associazione per l'anno corrente.

Il Presidente della Giunta Regionale Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 1141 in data 25.6.2012, la Regione del Veneto ha aderito al "Comitato Italiano per l'Irrigazione, la Bonifica Idraulica e la Difesa del Suolo" (ITAL - ICID), organismo socio dell'ICID "International Commission on Irrigation and Drainage" (Commissione Internazionale per l'Irrigazione e il Drenaggio), un'organizzazione internazionale a carattere tecnico e volontario, senza fini di lucro, costituita nel 1950 a New Delhi, capitale dell'India.

L'ICID oggi conta circa 60 Paesi quali membri attivi, che operano attraverso i rispettivi Comitati nazionali. Le finalità istituzionali dell'ICID mirano a raggiungere una produzione di cibo sufficiente per tutti promuovendo il miglioramento della gestione della terra e dell'acqua e a ottenere l'aumento delle rese agricole attraverso l'irrigazione, il drenaggio e un'appropriata tutela ambientale che protegga la biodiversità, il territorio rurale e i fiumi, prevenendo anche le alluvioni.

Il Comitato Italiano (ITAL - ICID) ha sede presso il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e vede quali soci Enti pubblici, Regioni, e vari Consorzi di Bonifica. Ha oltre 60 anni di esperienza nel settore delle acque ed è riconosciuto nel mondo per la sua competenza scientifica e tecnica.

ITAL - ICID svolge le sue attività a livello internazionale, in stretta correlazione con l'ICID e con i Comitati nazionali degli altri Paesi membri. Si tratta di azioni che comprendono competenze complesse estremamente specialistiche e da questo punto di visto ITAL - ICID può essere un partner prezioso per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale in ambito agricolo e ambientale, in collegamento con la gestione sostenibile del territorio e lo sviluppo delle comunità locali.

Si ritiene quindi opportuno che la Regione del Veneto confermi la sua adesione a ITAL - ICID anche nel 2013, al fine di potersi avvalere della sua collaborazione negli ambiti sopra indicati per la realizzazione di progettualità di cooperazione internazionale da svolgersi in ogni parte del mondo, soprattutto nei Paesi con i quali la Regione del Veneto intrattiene rapporti di amicizia, promossi direttamente dalla Regione o da Istituzioni e Associazioni presenti sul territorio regionale.

Le risorse per la quota annuale di associazione ad ITAL - ICID per l'anno 2013, fissato dal Consiglio Direttivo di ITAL - ICID nella riunione del 6.12.2012 ad Euro 1.000,00, saranno reperite sul capitolo 3030 "Spese per adesione ad associazioni", del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.

Si propone, altresì, di confermare che la partecipazione della Regione del Veneto agli organi di ITAL - ICID, nella fattispecie consistenti nel Consiglio e nell'Assemblea Generale, sia assicurata dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, come già previsto con la DGR n. 1141/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

- VISTA la DGR n. 1141 del 25.6.2012;

- VISTO il verbale del Consiglio Direttivo di ITAL - ICID del 6.12.2012;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre l'adesione della Regione del Veneto al Comitato Italiano per l'Irrigazione, la Bonifica Idraulica e la Difesa del Suolo (ITAL - ICID), per l'anno 2013;

3. di impegnare a favore di ITAL - ICID, codice fiscale 80197310586, la spesa di Euro1.000,00 sul capitolo n. 3030 ad oggetto "Spese per adesioni ad associazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (Codice SIOPE 1.03.01.1364);

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con la presente deliberazione non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;

5. di incaricare la Direzione Relazioni Internazionali dell'esecuzione della presente deliberazione;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14.3.2013, n.33;

7. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1831 del 15 ottobre 2013

Designazione di due componenti indicati dalla Giunta regionale nella Commissione di esperti per l'assegnazione del Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1112 del 5 luglio 2013. L. R. 9 ottobre 2009, n. 25, artt. 7 e 19. Esercizio finanziario 2013.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva la designazione di un critico cinematografico e di un esperto in materia di cinema quali componenti indicati dalla Giunta regionale a far parte della Commissione di esperti prevista per l'assegnazione del Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo.

Il Vicepresidente della Giunta regionale, On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La legge regionale del 9 ottobre 2009 n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto" prevede tra i suoi obiettivi anche la promozione di iniziative dirette ad attrarre nel Veneto produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali nonché la promozione e il sostegno delle imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva venete.

In particolare l'art. 19 della legge prevede l'istituzione di un Fondo a sostegno di quelle produzioni che individuano il Veneto come ambientazione delle proprie opere cinematografiche.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1112 del 5 luglio 2013, ha approvato le modalità per la presentazione delle domande e i criteri di valutazione per l'assegnazione del Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo che prevede, all'art. 8, la nomina di una Commissione di esperti chiamati a valutare e a selezionare le richieste di contributo per il Fondo.

Per quanto disposto dal citato art. 8 detta Commissione sarà composta dal Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo o da un suo delegato, che la presiede, da un critico cinematografico del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, da un docente universitario in materie legate al cinema e all'audiovisivo, da un rappresentante di Unioncamere del Veneto e da un critico cinematografico e da un esperto in materia indicati direttamente dalla Giunta regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto e per quanto disposto dal punto 5 della citata deliberazione n. 1112/2013, si propone di indicare quali rappresentanti della Giunta regionale, Alvaro Gradella, già componente dal 2011 della Commissione di esperti per la valutazione delle domande a valere sul Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo nonché direttore artistico del festival delle Tegnùe del Veneto - rassegna del film di mare, e Michele Gottardi, presidente dell'Ateneo veneto, critico cinematografico per alcune delle maggiori testate giornalistiche regionali e, dal 1998, docente universitario in materie legate al cinema e l'audiovisivo presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

Si dà atto che di Alvaro Gradella e Michele e Gottardi sono depositati preso la Regione i rispettivi curriculum vitae da cui si evincono le capacità e le conoscenze professionali specifiche.

Per i costi necessari al pagamento delle presenze alle sedute della Commissione si prevede un'indennità di euro 30,00 procapite, ai sensi di quanto previsto dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e nel rispetto delle norme in materia di riduzione dei costi previste dall'art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010, recepito dalla legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1.

Il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo è incaricato a provvedere con propri decreti ai necessari impegni di spesa mediante imputazione al capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale.

Si dà infine atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità

con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto".

VISTA la legge regionale 10 giugno 1991, n. 12;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1112 del 5 luglio 2013;

VISTA la documentazione agli atti;

CONDIVISE le motivazioni esposte in premessa.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare Alvaro Gradella e Michele Gottardi componenti della Commissione di esperti per l'assegnazione del Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo;
3. di riconoscere ad Alvaro Gradella e a Michele Gottardi un'indennità di euro 30,00 procapite per ogni giornata di partecipazione alle sedute;
4. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a provvedere con proprio decreto alla nomina della Commissione di esperti per l'assegnazione del Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo e al necessario impegno di spesa per il funzionamento mediante imputazione al capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
6. di incaricare la Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione della presente deliberazione;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1832 del 15 ottobre 2013

Iniziative culturali dirette per l'anno 2013. Primo provvedimento. Esercizio finanziario 2013 Deliberazione n. 79/CR del 16.07.2013. L.R. 5.9.1984, n. 51 - art. 11.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento la Giunta Regionale, preso atto del parere espresso dalla Sesta Commissione Consiliare, approva definitivamente la realizzazione di alcune prestigiose iniziative culturali di varia tipologia in collaborazione con importanti Istituzioni operanti nel territorio.

Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'art. 11 della L.R. 5.9.1984, n. 51 consente alla Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali nel proprio territorio, di realizzare iniziative culturali direttamente o in collaborazione con Enti e Istituzioni.

Avvalendosi di tale facoltà, sono state proposte all'approvazione della Giunta le sottosegnate iniziative che, nel corso del 2013, vedono la Regione quale Ente promotore, in collaborazione con soggetti del territorio. Le iniziative si riferiscono a progettualità condivise con le maggiori istituzioni del Veneto e a manifestazioni culturali che rappresentano delle eccellenze nei propri settori di riferimento.

Con deliberazione n. 79/CR del 16.07.2013, la Giunta Regionale ha approvato la prima proposta del piano delle iniziative dirette per l'anno 2013.

Il citato provvedimento, inviato alla VI Commissione Consiliare per l'acquisizione del parere, così come previsto dall'art. 12, comma 1 della L.R. 51/84, ha acquisito, in data 4.9.2013 il parere favorevole da parte della Commissione stessa.

Pertanto, preso atto del parere espresso dalla VI Commissione Consiliare in data 4.9.2013, con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di confermare la propria deliberazione n. 79/CR del 16.07.2013, dando attuazione alle iniziative di seguito elencate:

Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti - Treviso, Premio "Regione del Veneto - Gambrinus - Giuseppe Mazzotti", edizione 2013; Fondazione Oderzo Cultura Onlus - Oderzo (TV), pubblicazione del catalogo del Premio di Architettura "Citta di Oderzo", edizione 2012; Fondazione Il Campiello - Venezia - Mestre, Premio "Campiello Letteratura", LI edizione, 2013; Fondazione Giorgio Cini Onlus - Venezia, Attività culturali anno 2013; Ateneo Veneto - Venezia, Attività culturali anno 2013; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Venezia, Attività culturali anno 2013; Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona - Verona, pubblicazione volume "Atti e memorie" n. 185; Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura A. Palladio - Vicenza, Attività Culturali 2013; Centro Studi L'Uomo e l'Ambiente - Padova, Progetto "Diffusione delle opportunità offerte dalla green economy a imprese, amministratori, ricercatori, cittadini della Regione del Veneto"; A.I.H.V. Association Internationale pour l'histoire du verre - Comitato Nazionale Italiano - Venezia, Pubblicazione VI volume del "Corpus del vetro postclassico nel Veneto"; Fondazione Ugo e Olga Levi Onlus - Venezia, Incontro di Studio "La storiografia musicale e la musica per film", II edizione e proiezione di film muto del 1913 con improvvisazione musicale al pianoforte; Centro Culturale San Paolo Onlus - Vicenza, Festival Biblico, IX edizione, "Se tu conoscessi il dono di Dio. Fede e libertà secondo le scritture", Vicenza e provincia, 31 maggio - 9 giugno 2013; Istituto di Scienze Sociali Nicolò Rezzara - Vicenza, Progetto "Attraverso la cultura 'risostanziare' la società veneta"; Associazione Amici della Musica di Mestre - Venezia - Mestre, I Giovedì Letterari in Villa Settembrini 2013; Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa - Vicenza, Progetto editoriale "Storia delle Venezie", III fase anno 2013; Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti - Padova, Attività Culturali 2013; Progetti di promozione della cultura all'estero; Circolo Cultura e Stampa Bellunese - Belluno, Attività culturali, teatrali e musicali 2013; Diocesi di Padova - Padova, Settima Rassegna internazionale di illustrazione per l'infanzia "I colori del sacro. Il viaggio", Padova, Museo Diocesano; Accademia dei Concordi - Rovigo, Attività culturali 2013.

Per quanto riguarda l'impegno di spesa di complessivi Euro 45.000,00, relativo ai progetti di promozione del patrimonio storico-culturale veneto all'estero, esso sarà disposto al cap. 100749 "Trasferimenti per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali (L.R. 05/09/1984, n. 51)", con decreto della Direzione Regionale Attività Culturali e Spettacolo a favore degli Istituti Italiani di Cultura all'estero e delle rappresentanze diplomatiche estere, attuatori delle singole iniziative di promozione, sulla base delle proposte presentate dagli organismi anzidetti e specificandone di volta in volta le modalità di attuazione.

A tal fine si potranno prevedere eventuali missioni all'estero, qualora necessarie, presso gli Istituti Italiani di Cultura e le rappresentanze diplomatiche estere, da parte di personale della competente Struttura allo scopo individuato.

Si conferma inoltre quanto previsto nella propria deliberazione n. 79/CR del 16.07.2013, punto 3. del dispositivo, nella parte in cui si prevede una spesa di Euro 28.500,00 relativamente alle attività di diffusione delle anzidette iniziative, autorizzando il Dirigente Regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a provvedere con propri decreti all'assunzione dei necessari impegni entro il limite di spesa di Euro 28.500,00 con imputazione al capitolo 70114, avente ad oggetto "Iniziative regionali per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali (Art.11 L.R. 05/09/1984, n. 51) che presenta la sufficiente disponibilità, autorizzando altresì il Dirigente Regionale della Direzione Comunicazione e Informazione ad individuare e comunicare formalmente al Dirigente Regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo le testate giornalistiche e le emittenti televisive locali secondo le esigenze informative rappresentate dalla Vicepresidenza della Giunta regionale ed in conformità alla normativa vigente.

Si dà atto altresì che la spesa, di cui si prevede l'impegno, concernente la tipologia pubblicità, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative inserite nel Programma Pubblicitario regionale previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.1174 del 16.07.2013 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno 2013. Art.6 D.L. 78/2010.

Per quanto stabilito dall'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il presente provvedimento sarà inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto.

Con il presente provvedimento si propone pertanto alla Giunta regionale di prendere atto del parere espresso dalla VI Commissione Consiliare in data 4.9.2013 confermando le iniziative nella succitata deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 51/84 - art. 11 e art. 12, comma 1;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la propria deliberazione n. 79/CR del 16.07.2013;

VISTO il parere espresso dalla VI Commissione Consiliare nella seduta del 4.9.2013;

delibera

1. di confermare, in conformità a quanto in premessa indicato, la propria deliberazione n. 79/CR del 16.07.2013 e di approvare la realizzazione delle seguenti iniziative dirette, in collaborazione con i soggetti sotto individuati, con la partecipazione finanziaria regionale a fianco di ciascuno indicata:

	INIZIATIVA	FINANZIAMENTO
1.1	Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti - Treviso Premio "Regione del Veneto - Gambrinus - Giuseppe Mazzotti", edizione 2013 C.F. 95000260265	10.000,00
1.2	Fondazione Oderzo Cultura Onlus - Oderzo (TV) Pubblicazione del catalogo del Premio di Architettura "Città di Oderzo", edizione 2012 C.F. 03937310260	10.000,00
1.3.	Fondazione Il Campiello - Venezia - Mestre Premio "Campiello Letteratura", LI edizione, 2013 C.F. 94008290275	50.000,00

2.	Fondazione Giorgio Cini Onlus - Venezia Attività culturali anno 2013 C.F. 80009330277	180.000,00
3.	Ateneo Veneto - Venezia Attività culturali anno 2013 C.F. 80010450270	25.000,00
4.	Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Venezia Attività culturali anno 2013 C.F. 00452770274	50.000,00
5.	Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona - Verona Pubblicazione volume "Atti e memorie" n. 185 C.F. 80020000230	7.500,00
6.	Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura A. Palladio - Vicenza Attività Culturali 2013 C.F. 00522920248	65.000,00
7.	Centro Studi L'Uomo e l'Ambiente - Padova Progetto "Diffusione delle opportunità offerte dalla green economy a imprese, amministratori, ricercatori, cittadini della Regione del Veneto" C.F. 01541860282	5.000,00
8.	A.I.H.V. Association Internationale pour l'histoire du verre - Comitato Nazionale Italiano - Venezia Pubblicazione VI volume del "Corpus del vetro postclassico nel Veneto" C.F. 80016270276	15.000,00
9.	Fondazione Ugo e Olga Levi Onlus - Venezia Incontro di Studio "La storiografia musicale e la musica per film", II edizione e proiezione di film muto del 1913 con improvvisazione musicale al pianoforte C.F. 02956060277	5.000,00
10.	Centro Culturale San Paolo Onlus - Vicenza Festival Biblico, IX edizione, "Se tu conoscessi il dono di Dio. Fede e libertà secondo le scritture", Vicenza e provincia, 31 maggio - 9 giugno 2013 C.F. 90032020043	12.500,00
11.	Istituto di Scienze Sociali Nicolò Rezzara - Vicenza Progetto "Attraverso la cultura 'risostanziare' la società veneta" C.F. 00591900246	10.000,00
12.	Associazione Amici della Musica di Mestre - Venezia - Mestre	5.000,00

	I Giovedì Letterari in Villa Settembrini 2013 C.F. 90013020277	
13.	Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa - Vicenza Progetto editoriale "Storia delle Venezie", III fase anno 2013 C.F. 80015010244	10.000,00
14.	Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti - Padova Attività Culturali 2013 C.F. 80006490280	10.000,00
15.	Progetti di promozione della cultura all'estero	45.000,00
16.	Circolo Cultura e Stampa Bellunese - Belluno Attività culturali, teatrali e musicali 2013 C.F. 00736340258	15.000,00
17.	Diocesi di Padova - Padova Settima Rassegna internazionale di illustrazione per l'infanzia "I colori del sacro. Il viaggio", Padova, Museo Diocesano-Catalogo C.F. 92026380284	10.000,00
18.	Accademia dei Concordi - Rovigo Attività culturali 2013 C.F. 80001990292	30.000,00
	TOTALE	570.000,00

2. di impegnare a favore dei soggetti individuati nella tabella di cui sopra - esclusi quelli rientranti nel punto 15. - e per l'importo a fianco di ciascuno indicato la spesa complessiva di Euro 525.000,00 (di cui: Euro 460.000,00 al codice Siope 1.06.03 - 1634; Euro 65.000,00 al codice Siope 1.05.03 - 1550) ogni onere incluso, sul capitolo n. 100749 ad oggetto "Trasferimenti per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali (L.R. 05/09/1984, n. 51)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 525.000,00 di cui si dispone l'impegno con il presente atto al punto 2., non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4. di determinare in Euro 45.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per manifestazioni culturali di cui al punto 15. della tabella sopra riportata alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100749 "Trasferimenti per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali (L.R. 05/09/1984, n. 51)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che la spesa di Euro 45.000,00 per manifestazioni culturali, di cui si prevede l'impegno con il presente atto al precedente punto 4., non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di determinare in Euro 28.500,00, in conformità a quanto in premessa indicato, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relativo alla diffusione delle iniziative alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente Regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo, sulla base delle indicazioni formalmente fornite dalla Direzione Regionale Comunicazione e Informazione, all'uopo autorizzata, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70114 avente ad oggetto "Iniziative regionali per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali (Art.11 L.R. 05/09/1984, n. 51)del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

7. di dare atto che la spesa di Euro 28.500,00 per la tipologia pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto al punto 6., non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

8. di dare atto che la Direzione Regionale Attività Culturali e Spettacolo provvederà a liquidare i finanziamenti previsti, compatibilmente con la disponibilità di cassa, previa presentazione da parte dei singoli beneficiari della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività, con relativa rendicontazione delle spese, che dovrà essere presentata entro il 31.12.2014;

9. di autorizzare, qualora necessario, la missione presso gli Istituti Italiani di Cultura e le rappresentanze diplomatiche estere che collaboreranno alla realizzazione dei progetti di cui al punto 15. della soprariportata tabella, del personale della competente Struttura che verrà allo scopo individuato;

10. di incaricare la Direzione Regionale Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento definendo, ove necessario, con propri atti le modalità di attuazione dei progetti;

11. di inviare, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1833 del 15 ottobre 2013

Iniziative promosse direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti e istituzioni nel settore dello spettacolo. Convenzioni anno 2013. L.R. 52/1984, art. 13. Secondo provvedimento. Deliberazione n. 80/CR del 16.07.2013.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e approvazione delle convenzioni tra la Regione del Veneto e i soggetti appartenenti al sistema veneto dello spettacolo per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione dello spettacolo nel Veneto nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con la legge in oggetto, la Regione è impegnata a promuovere e sostenere iniziative volte a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale, teatrale e di danza; in particolare l'articolo 13 autorizza la Giunta regionale a promuovere direttamente iniziative in collaborazione con enti e associazioni operanti nel settore.

La politica culturale della Regione nell'ambito dello spettacolo dal vivo si focalizza in forme di partecipazione diretta alle iniziative proposte dalle istituzioni del settore più prestigiose ed affermate attive nel territorio e che sono alla base del sistema veneto dello spettacolo. L'Amministrazione regionale interviene pertanto nella condivisione finanziaria e progettuale di importanti rassegne, festival e circuitazione di spettacoli nel territorio della regione, iniziative tutte che, per originalità, per valore artistico e per capacità organizzativa, si propongono come grandi eventi di valenza non solo regionale.

Nella specifica funzione di coordinamento e programmazione delle attività di promozione e valorizzazione dello spettacolo nel Veneto, la Regione pertanto identifica nel proprio ambito territoriale alcuni dei soggetti più rilevanti per quantità e qualità delle iniziative e per l'imprescindibile apporto al sistema dello spettacolo regionale in termini di produzione, di formazione del pubblico e di circuitazione nei settori della musica, del teatro e della danza. La collaborazione con tali istituzioni, considerata la loro importanza, viene formalizzata attraverso lo strumento della convenzione, che garantisce la migliore definizione dei ruoli di ciascun soggetto di spettacolo in rapporto alla più vasta programmazione regionale.

Con deliberazione n. 80/CR del 16.07.2013, la Giunta Regionale ha approvato per l'anno 2013 il programma relativo alle iniziative oggetto di specifiche convenzioni nell'ambito dello spettacolo.

La VI Commissione consiliare, alla quale è stato inviato il citato provvedimento così come previsto dall'art. 14 della L.R. 52/84, ha espresso parere favorevole in data 04.09.2013.

Preso atto del suddetto parere, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta regionale di confermare la propria deliberazione n. 80/CR del 16.07.2013 relativa ai soggetti e alle iniziative di seguito elencate:

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, Rovigo per Attività concertistica 2013; Associazione Culturale Veneto Jazz, Cavasagra di Vedelago (TV) per Decentramento musicale prevalentemente jazzistico; Associazione Culturale Asolo Musica, Asolo Tv per Decentramento musicale musica classica; Associazione Produttori Professionali Teatrali Veneti PPTV, Belluno per Valorizzazione del teatro professionale; A.G.I.S. Tre Venezie, Padova per Aggiornamento sito A.G.I.S. nelle pagine web regionali; Associazione Settimane musicali al Teatro Olimpico, Vicenza per XX Festival Settimane musicali al Teatro Olimpico; Federazione Italiana Teatro Amatori - FITA Veneto, Vicenza per Valorizzazione del teatro amatoriale; Associazione Regionale Veneta Compagnie di Danza A.R.CO. Danza, Rovigo per Produzione e circuitazione spettacoli di danza; Associazione veneta Amici della Musica AVAM, Padova per Decentramento musicale musica classica; Comune di Bassano del Grappa (VI) per 33° Edizione Operaestate Festival Veneto; Teatri e Umanesimo latino S.p.A., Treviso per XLIII Edizione Concorso Internazionale per Cantanti Toti dal Monte; Fondazione AIDA, Verona, per Attività del Teatro Stabile di innovazione; Cooperativa La Piccionaia I Carrara, Vicenza per Attività del Teatro Stabile di innovazione; Associazione Gli Alcuni, Treviso per Attività del Teatro Stabile di innovazione.

Si conferma inoltre quanto previsto nella propria deliberazione n. 80/CR del 16.07.2013, punto 2 del dispositivo, nella parte in cui si prevede una spesa di Euro 40.000,00 relativamente alle attività di diffusione delle anzidette iniziative, autorizzando il Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo a provvedere con propri decreti all'assunzione dell'impegno di spesa entro il limite di Euro 40.000,00, con imputazione al capitolo 70132, autorizzando altresì il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione ad individuare e comunicare formalmente al Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo le testate giornalistiche e le emittenti televisive locali secondo le esigenze informative rappresentate dalla Vicepresidenza della Giunta regionale, ed in conformità alla normativa vigente.

Si dà atto altresì che la spesa di cui si prevede l'impegno concernente la tipologia pubblicità non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative inserite nel Programma pubblicitario regionale previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1174 del 16.07.2013 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno 2013. Art. 6 D.L. 78/2010".

Per tutte le iniziative i soggetti convenzionati si impegnano ad organizzare una o più conferenze stampa d'intesa con la competente struttura della Regione e ad assicurare in tutte le attività previste in convenzione una presenza della Regione adeguata a far conoscere l'attività di coordinamento e promozione svolta nel settore dello spettacolo, nonché il logo ufficiale della Regione in tutti gli strumenti di promozione.

Con il presente provvedimento si propone pertanto alla Giunta regionale di prendere atto del parere espresso dalla VI Commissione consiliare in data 04.09.2013 e di confermare la propria deliberazione n. 80/CR del 16.07.2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTO l'art. 13 della L.R. 5 settembre 1984, n. 52;

- VISTA la documentazione pervenuta dagli Enti sopraindicati;

- VISTAla deliberazione n. 80/CR del 16.07.2013;

- VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- VISTA la legge regionale 5.04.2013, n. 4;

- VISTO il parere espresso dalla VI Commissione consiliare in data 04.09.2013;

delibera

1. di confermare la propria deliberazione n. 80/CR del 16.07.2013 relativamente alle iniziative promosse direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti o istituzioni nel settore dello spettacolo, come dalla tabella di seguito riportata, individuando quali beneficiari i soggetti di seguito elencati da 1 a 14, per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

	ENTE	INIZIATIVA	FINANZIAMENTO Euro
1.	Orchestra Regionale Filarmonia Veneta - Rovigo	Attività concertistica 2013	240.000,00
2.	Associazione Culturale Veneto Jazz - Cavasagra di Vedelago	Decentramento musicale prevalentemente jazzistico	80.000,00
3.	Associazione Culturale Asolo Musica - Asolo (Tv)	Decentramento musicale musica classica	60.000,00
4.	Associazione Produttori Professionali Teatrali Veneti PPTV - Belluno	Valorizzazione del teatro professionale veneto	25.000,00
5.	AGIS - Tre Venezie - Padova	Aggiornamento sito spettacolo nelle pagine web regionali	15.000,00
6.	Associazione Settimane musicali al Teatro Olimpico di Vicenza- Vicenza	XX Festival Settimane musicali al Teatro Olimpico	50.000,00
7.	Federazione Italiana Teatro Amatori -FITA Veneto - Vicenza	Valorizzazione del teatro amatoriale	60.000,00
8.	Associazione Regionale Veneta Compagnie di Danza - A.R.CO. Danza - Rovigo	Produzione e circuitazione spettacoli di danza	30.000,00
9.		Decentramento musicale musica classica	45.000,00

	Associazione Veneta Amici della Musica-AVAM - Padova		
10.	Comune di Bassano del Grappa (Vi)	33° Edizione Operaestate Festival Veneto	125.000,00
11.	Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. - Treviso	XLIII Edizione Concorso Internazionale per Cantanti Toti dal Monte	10.000,00
12.	Fondazione AIDA - Verona	Attività del Teatro Stabile di innovazione	20.000,00
13.	Cooperativa La Piccionaia I Carrara - Vicenza	Attività del Teatro Stabile di innovazione	20.000,00
14.	Associazione Gli Alcuni - Treviso	Attività del Teatro Stabile di innovazione	20.000,00
	Totale		800.000,00

2. di confermare gli schemi di convenzione di cui agli **Allegati** da **A** a **N** quali parti integranti il presente provvedimento, autorizzando il Dirigente della Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo alla stipula delle suddette convenzioni con i soggetti di cui alla tabella da 1 a 14;

3. di determinare in euro 800.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100617 ad oggetto "Trasferimenti per iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica, del teatro e del cinema" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di determinare, in conformità a quanto in premessa indicato, in euro 40.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative alla diffusione delle iniziative, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo sulla base delle indicazioni formalmente fornite dalla Direzione regionale Comunicazione e Informazione, all'uopo autorizzata, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 70132 ad oggetto "Iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica e del teatro" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

6. di dare atto che la spesa per la diffusione delle iniziative, di cui si prevede l'impegno con il presente atto al precedente punto 5, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

7. di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare, compatibilmente con la disponibilità di cassa, il contributo a fianco di ciascuno indicato secondo le condizioni previste negli schemi di convenzione allegati e comunque previo inoltro entro il 31.12.2014 di idonea documentazione contabile;

8. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto definendo, ove necessario, con propri atti le modalità di attuazione;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo gli **Allegati** da **A** a **N,** i quali sono consultabili presso la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo.

Allegati *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1834 del 15 ottobre 2013

Iniziative promosse direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti e istituzioni nel settore dello spettacolo. Progetti anno 2013. L.R. 52/1984, art. 13. Primo provvedimento. Deliberazione n. 81/CR del 16.07.2013.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale a enti e associazioni per la condivisione di progetti nel settore dello spettacolo da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con la legge in oggetto, la Regione è impegnata a promuovere e sostenere iniziative volte a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale, teatrale e coreutica; in particolare l'articolo 13 autorizza la Giunta regionale a promuovere direttamente iniziative in collaborazione con enti e associazioni operanti nel settore.

La politica culturale della Regione nell'ambito dello spettacolo dal vivo si focalizza in forme di partecipazione diretta alle iniziative proposte dalle istituzioni del settore più prestigiose ed affermate attive nel territorio. Tali iniziative si concretizzano in collaborazione e sostegno ad iniziative di spettacolo che, annualmente, tali organismi, identificabili per l'originalità e il valore artistico delle proposte e per la capacità organizzativa, elaborano e propongono.

La collaborazione tra la Regione e le principali istituzioni del territorio veneto in tale ambito si rivela strumento indispensabile per la valorizzazione delle iniziative di eccellenza e per garantire al pubblico un'offerta culturale di primo livello.

Con deliberazione n. 81/CR del 16.07.2013 la Giunta Regionale ha approvato per l'anno 2013 il programma relativo ad iniziative che qualificano l'offerta culturale del territorio e che vedono l'Amministrazione collaborare con qualificate istituzioni dello spettacolo nella realizzazione e sostegno di programmi caratterizzati, oltre che da una rilevante qualità, da una condivisa progettualità territoriale che risponde ad una logica di rete e di sistema.

La VI Commissione consiliare, alla quale è stato inviato il citato provvedimento così come previsto dall'art. 14 della L.R. 52/84, ha espresso parere favorevole in data 04.09.2013.

Preso atto del suddetto parere, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta regionale di confermare la propria deliberazione n. 81/CR del 16.07.2013 relativa ai soggetti e alle iniziative di seguito elencate:

Ente I Solisti Veneti - Padova per Attività concertistica dell'anno 2013; Associazione Amici del Castrum - Vittorio Veneto (TV) per XI Edizione "Festival di Serravalle 2013"; Associazione Coro Lorenzo Perosi - Verona per XXXIV edizione Abendmusiken - Attività concertistica 2013; Fondazione Salieri - Legnago (VR) per Attività del Teatro Salieri; Associazione Gruppi Corali Veronesi - Verona per XXIV Edizione Concorso Internazionale di canto corale; "L'Offerta Musicale" Orchestra da Camera di Venezia per Attività concertistica di primavera; ASAC - Castelfranco Veneto (TV) per Attività corali 2013; Associazione Culturale Minelliana - Rovigo per XII edizione del Festival Regionale di Musica e Cultura Popolare 2013; Associazione I Filarmonici - Verona per rassegna Cento concerti; Associazione culturale Quadrivium - Susegana (TV) per Concerti d'Altamarca; Associazione Reale Corte Armonica Caterina Cornaro - Asolo (TV) per X Edizione Symposium Mozart-Da Ponte - Delitiae Venetiae; Fondazione Teatro La Fenice di Venezia - Venezia per Rassegna musicale "Lo spirito della musica di Venezia".

Si conferma inoltre quanto previsto nella propria deliberazione n. 81/CR del 16.07.2013, punto 2 del dispositivo, nella parte in cui si prevede una spesa di Euro 12.750,00 relativamente alle attività di diffusione delle anzidette iniziative, autorizzando il Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo a provvedere con propri decreti all'assunzione dell'impegno di spesa entro il limite di Euro 12.750,00, con imputazione al capitolo 70132, autorizzando altresì il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione ad individuare e comunicare formalmente al Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo le testate giornalistiche e le emittenti televisive locali secondo le esigenze informative rappresentate dalla Vicepresidenza della Giunta regionale, ed in conformità alla normativa vigente.

Si dà atto altresì che la spesa di cui si prevede l'impegno concernente la tipologia pubblicità non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative inserite nel Programma pubblicitario regionale previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1174 del 16.07.2013 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno 2013. Art. 6 D.L. 78/2010".

Per tutte le iniziative i soggetti di cui al presente provvedimento si impegnano ad organizzare una o più conferenze stampa d'intesa con la competente struttura della Regione e ad assicurare in tutte le attività finanziate una presenza della Regione

adeguata a far conoscere l'attività di coordinamento e promozione svolta nel settore dello spettacolo, nonché il logo ufficiale della Regione in tutti gli strumenti di promozione.

Con il presente provvedimento si propone pertanto alla Giunta regionale di prendere atto del parere espresso dalla VI Commissione consiliare in data 04.09.2013 e di confermare la propria deliberazione n. 81/CR del 16.07.2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTO l'art. 13 della L.R. 5 settembre 1984, n. 52;

- VISTA la documentazione pervenuta dagli Enti sopraindicati;

- VISTAla deliberazione n. n. 81/CR del 16.07.2013;

- VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- VISTA la legge regionale 5.04.2013, n. 4;

- VISTO il parere espresso dalla VI Commissione consiliare in data 04.09.2013;

delibera

1. di confermare la propria deliberazione n. 81/CR del 16.07.2013 relativamente alle iniziative promosse direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti o istituzioni nel settore dello spettacolo, come dalla tabella di seguito riportata, individuando quali beneficiari i soggetti di seguito elencati da 1 a 12 e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

	ENTE	INIZIATIVA	FINANZIAMENTO Euro
1.	Ente I Solisti Veneti - Padova	Attività concertistica dell'anno 2013	60.000,00
2.	Associazione Amici del Castrum - Vittorio Veneto (TV)	XI Edizione "Festival di Serravalle"	20.000,00
3.	Associazione Coro Lorenzo Perosi - Verona	XXXIV edizione Abendmusiken - Attività concertistica 2013	5.000,00
4.	Fondazione Salieri - Legnago (VR)	Attività del Teatro Salieri	25.000,00
5.	Associazione Gruppi Corali Veronesi - Verona	XXIV Edizione Concorso Internazionale di canto corale	10.000,00
6.	"L'Offerta Musicale" Orchestra da Camera di Venezia - Venezia	Attività concertistica di primavera	10.000,00
7.	ASAC - Castelfranco Veneto (TV)	Attività corali 2013	15.000,00
8.	Associazione culturale Quadrivium - Susegana (TV)	XXII edizione Festival "Concerti d'Altamarca	10.000,00
9.	Associazione Culturale Minelliana - Rovigo	XII edizione del Festival Regionale di Musica e Cultura Popolare 2013 "Ande, bali e cante - Tra Rodano e Po"	20.000,00
10.	Associazione I Filarmonici - Verona	Cento Concerti	10.000,00
11.	Associazione Reale Corte Armonica Caterina Cornaro - Asolo (TV)	X Edizione "Symposium Mozart-Da Ponte - Delitiae Venetiae"	5.000,00
12.	Fondazione Teatro La Fenice di Venezia - Venezia	Rassegna musicale "Lo spirito della musica di Venezia"	65.000,00
		Totale	255.000,00

2. di determinare in euro 255.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con

propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100617 ad oggetto "Trasferimenti per iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica, del teatro e del cinema" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4. di determinare, in conformità a quanto in premessa indicato, in euro 12.750,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative alla diffusione delle iniziative, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo sulla base delle indicazioni formalmente fornite dalla Direzione regionale Comunicazione e Informazione, all'uopo autorizzata, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 70132 ad oggetto "Iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica e del teatro" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che la spesa per la tipologia pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto al precedente punto 4, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

6. di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare ai soggetti sopraelencati, compatibilmente con la disponibilità di cassa, il contributo a fianco di ciascuno indicato nella tabella di cui al punto 1, previo inoltro entro il 31.12.2014 di idonea documentazione contabile;

7. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento definendo, ove necessario, con propri atti le modalità di attuazione;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1835 del 15 ottobre 2013

Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 9 cause instaurate avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. Ratifica D.P.G.R. n. 132 del 01.10.2013.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1836 del 15 ottobre 2013

Autorizzazione a proporre la rinuncia al ricorso ex art. 44 D. Lgs. 546/1992 promosso avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia dalla Regione del Veneto (R.G. n. 10/2013).

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1837 del 15 ottobre 2013

N° 10 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1838 del 15 ottobre 2013

Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: N. 4 avanti il Tribunale di Venezia/Mestre, N. 2 avanti il Tribunale di Belluno.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1839 del 15 ottobre 2013

Non costituzione in giudizio in numero 5 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1840 del 15 ottobre 2013

Ratifiche DPGR n. 131 del 01.10.2013, n. 129 del 26.09.2013 e n. 130 del 26.09.2013 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1842 del 15 ottobre 2013

L.R. 28/76 "Formazione della Carta Tecnica Regionale". Autorizzazione all'affidamento del servizio per il "Controllo della Rete di stazioni permanenti GPS (Global Positioning System) nel territorio del Veneto e cessione dei dati".

[Cartografia regionale]

Note per la trasparenza:

Il presente atto propone di autorizzare l'affidamento tramite procedura negoziata, disciplinata dall'art. 57, comma 2), lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del servizio per il "Controllo della Rete delle stazioni permanenti GPS nel territorio del Veneto e la cessione dei dati".

Il vicepresidente on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Il "Terzo Programma d'Attuazione per l'attività cartografia", approvato con DGRV n. 2591/2003, ha fornito indicazioni scientifiche e indicato specifiche iniziative per il coordinamento della georeferenziazione dell'informazione geografica, tra le quali il coordinamento della rete regionale delle stazioni permanenti GPS (Global Positioning System).

Al fine di avviare un programma di ricerca relativo al controllo delle reti geodetiche e l'elaborazione di uno specifico progetto per la realizzazione della "Rete di stazioni permanenti GPS nel territorio veneto", la Regione del Veneto ha sottoscritto una convenzione, approvata con DGRV n. 4371/2005, con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica, in possesso di particolare rilievo nel contesto nazionale, in quanto fornisce supporto all'Istituto Geografico Italiano (IGM) nello sviluppo della Rete Dinamica Nazionale (RDN), e nel contesto internazionale, in quanto attivamente impegnata nelle attività dell'EUREF/Eurogeographics (European Reference Frame) per i sistemi di coordinate geografiche europei, e del CEGRN (Central European Geodetic Research Network) per la densificazione della rete geodetica centro europea, nell'ambito delle attività CEI (Central European Initiative).

La Rete è stata implementata nel tempo con l'accesso e l'utilizzo di impianti di proprietà di vari Enti territoriali e privati cittadini, già attivi in forma non coordinata sul territorio. Essa fornisce agli utenti (liberi professionisti, Enti pubblici, ecc.) la possibilità di utilizzare la strumentazione GPS per la determinazione di misure sul territorio di alta precisione in tempo reale e/o post processing, in forma certificata. La Rete infatti si integra con quella nazionale RDN gestita dall'Istituto Geografico Italiano e con la rete europea EUREF (European Reference Frame).

Nell'ambito dell'iniziativa la Regione del Veneto ha svolto un'attività di coordinamento generale del progetto e dei vari soggetti che hanno partecipato con le proprie strumentazioni all'implementazione della rete, mentre l'Università degli Studi di Padova, attraverso il CISAS - Centro Interdipartimentale di Studi e Attività Spaziali "G. Colombo" (ora Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali), ha svolto un'attività di raccolta, validazione dei dati, diffusione dell'informazione e coordinamento dell'attività specifica.

I dati forniti a professionisti, cittadini, Enti pubblici, sono messi a disposizione in forma del tutto gratuita dalla Regione del Veneto; a tal fine la Regione del Veneto ha sottoscritto convenzioni per lo scambio e la fornitura dei dati GPS delle Stazioni permanenti, con l'Agenzia del Territorio, la Provincia di Trento, l'Arpav ed altri Enti.

In previsione della prossima scadenza della convenzione (31 dicembre 2013) in atto tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova - (CISAS), approvata con DGRV n. 2473/2010, per "La gestione della rete di stazioni permanenti GPS nel territorio del Veneto e la fornitura di dati", al fine di non interrompere il servizio e dare continuità all'azione amministrativa, è stata valutata tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova la necessità di garantire nel tempo l'attività di "Controllo della Rete di stazioni permanenti GPS nel territorio del Veneto e di cessione dei dati agli utenti", nelle more di una più ampia gestione a livello nazionale di tutte le reti GPS regionali, affidando il servizio ad un operatore economico.

Per l'attuazione del servizio di "Controllo della Rete di stazioni permanenti GPS nel territorio del Veneto e di cessione dei dati agli utenti" si prevede l'esecuzione di un'attività di controllo, orientata alla raccolta, archiviazione dei dati, compensazione delle coordinate delle stazioni di rete e diffusione delle informazioni raccolte, nelle seguenti modalità:

- coordinate aggiornate e verificate fornite dalle stazioni della rete regionale;

- dati grezzi in formato RINEX dalle stazioni di riferimento, nei formati standard 1 ora a 1 secondo e 1 giorno a 30 secondi;

- correzioni differenziali in tempo reale RTCM e RTK via Internet (Protocollo Ntrip);

- elaborazione dati di precisione (software Bernese 5.0) e inquadramento dei punti rilevati nella rete Europea EUREF, training e consulenza.

I dati dovranno essere forniti agli utenti, per via telematica, mediante pagina Web e Ntrip Server con una operatività continua 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno.

Il costo del servizio, per un periodo di 20 mesi, è stato stimato in Euro 135.200,00, più IVA 22% per Euro 29.744,00, per complessivi Euro 164.944,00.

Considerato che l'interruzione dell'attività comporterebbe un pregiudizio alla continuità e all'efficienza del servizio, nonché la disattesa delle finalità delle convenzioni che la Regione del Veneto ha sottoscritto con l'Agenzia del Territorio, la Provincia di Trento, l'Arpav ed altri Enti, preso atto che l'art. 57 del D.Lgs. 163/06, al comma 2, lettera b), stabilisce la possibilità di procedere ad una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, con un solo operatore economico qualora, per ragioni di natura tecnica, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, considerate le specificità del servizio da acquisire, si ravvisa la necessità di avvalersi della competenza tecnica e specialistica dell'Università degli Studi di Padova - CISAS (Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali "G. Colombo") che possiede i requisiti richiesti ed è in grado di fornire opportuna strumentazione ed alta qualificazione.

Si propone pertanto di dar mandato al Dirigente dell'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale per le Infrastrutture al compimento di tutti gli atti necessari all'affidamento del servizio di "Controllo della Rete di stazioni permanenti GPS nel territorio del Veneto e di cessione dei dati agli utenti", all'Università degli Studi di Padova - CISAS, per un importo a base d'asta per Euro 135.200,00, per un periodo di 20 mesi, secondo la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall'art. 57, comma 2), lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ad adottare i conseguenti atti e provvedimenti di adempimento amministrativo e di spesa che trovano la necessaria copertura finanziaria nel capitolo n. 7800 "Spese per la formazione e gestione della Carta Tecnica Regionale della Carta geologica e dei tematismi collegati" assegnato all'U.P. per il SIT e la Cartografia.

Si propone, infine di dar mandato all'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale per le Infrastrutture per l'attuazione delle finalità previste dagli atti sottoscritti.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTA la L.R. n. 28/1976;

VISTA la DGRV n. 2591/2003

VISTA la DGRV n. 4371/2005;

VISTA la DGRV n. 2473/2010;

dopo adeguata discussione

delibera

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'affidamento all'Università degli Studi di Padova, attraverso il CISAS - (Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali "G. Colombo") del servizio di "Controllo della Rete di stazioni permanenti GPS nel territorio del Veneto e di cessione dei dati agli utenti" per un importo a base d'asta di Euro 135.200,00, più IVA 22% per Euro 29.744,00, per complessivi Euro 164.944,00, per un periodo di 20 mesi, tramite procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall'art. 57, comma 2), lettera b) del D.Lgs. 163/2006;

2. di dar mandato al Dirigente dell'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale per le Infrastrutture al compimento di tutti gli atti necessari all'affidamento del servizio di "Controllo della Rete di stazioni permanenti GPS nel territorio del Veneto e di cessione dei dati agli utenti" all'Università degli Studi di Padova, secondo la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall'art. 57, comma 2), lettera b) del D.Lgs. 163/2006;

3. di determinare in Euro 164.944,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziali sul capitolo n. 7800 del bilancio 2013 "Spese per la formazione e gestione della Carta Tecnica Regionale della Carta geologica e dei tematismi collegati";

4. dar mandato all'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale per le Infrastrutture per l'attuazione delle finalità previste dagli atti sottoscritti;

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1843 del 15 ottobre 2013

Adesione a Prometeia - Associazione per le previsioni econometriche di Bologna per l'anno 2014. L.R. n. 8 del 29 marzo 2002.

[Statistica]

Note per la trasparenza:

Adesione dell'Amministrazione regionale - attraverso la Direzione Sistema Statistico regionale - all'Associazione Prometeia per l'anno 2014, al fine di acquisire dati statistici economici necessari all'implementazione di analisi e di programmazione economica.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Prometeia - Associazione per le previsioni econometriche, è un'associazione riconosciuta con sede a Bologna, senza fini di lucro, istituita più di vent'anni fa allo scopo di promuovere lo sviluppo di ricerche e studi di carattere previsionale sull'economia italiana, sui settori industriali e sui mercati monetari e finanziari, nel contesto dello sviluppo dell'economia mondiale, nonché l'analisi degli effetti delle misure di politica economica. Tra i soci fondatori ed i "soci scientifici" figurano docenti universitari, ricercatori, studiosi ed esperti della materia; tra i soci ordinari sono iscritti numerosi istituti di credito e gruppi bancari, società tra le più importanti in Italia, compagnie di assicurazione, associazioni di cooperative ed industriali, enti pubblici ed enti pubblici economici.

La Direzione Sistema Statistico Regionale ha già avuto modo di usufruire dal 2004 al 2012, nonché per l'anno corrente, dei servizi offerti dall'Associazione Prometeia, giudicandoli di particolare interesse per l'Amministrazione regionale al fine di arricchire le basi dei dati economici a disposizione della Struttura, sia per le proprie elaborazioni che per quelle richieste di volta in volta dalla strutture interessate.

In particolare, anche per l'anno 2014, sarà riservata agli associati la partecipazione a quattro incontri nell'arco dell'anno per la presentazione e discussione della situazione economica interna ed internazionale, con la partecipazione di importanti analisti nazionali ed internazionali; l'invio di quattro Rapporti di Previsione, di circa cento pagine ciascuno, dedicati all'economia italiana e dei principali paesi europei; l'invio, tramite posta elettronica, di quattro Aggiornamenti del Rapporto di Previsione, contenenti un'analisi sintetica di come l'evolversi della congiuntura modifichi le previsioni effettuate nell'ultimo Rapporto. Verrà inoltre fornita agli associati la banca dati della previsione a mezzo internet, per consentire ulteriori elaborazioni sui dati della previsione stessa e la redazione più agevole di rapporti interni. Saranno inoltre accessibili i lavori di ricerca della collana avviata nel 1991, curata dagli economisti di Prometeia, nonché la consulenza telefonica degli stessi per l'interpretazione ed il miglior utilizzo dei rapporti e dei dati forniti.

Attesa quindi l'elevata professionalità dei soggetti coinvolti nei lavori seguiti dall'Associazione e l'alta qualità dei servizi forniti, confermata dal prestigio che essa gode in ambito nazionale, si ritiene opportuno proporre la partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione Prometeia anche per l'anno 2014, al fine di poter disporre di adeguati strumenti per l'attività di analisi e programmazione economica.

Si ritiene peraltro, allo scopo di fruire dei suddetti servizi sin dai primi mesi dell'anno 2014, di procedere all'iscrizione per una quota annuale pari a euro 4.000,00. L'adesione all'Associazione entro la fine del corrente anno, anticipata rispetto alla scadenza dell'annualità come già avvenuto per il 2013 sulla base della DGR n. 2604 del 18 dicembre 2012, consentirà infatti la partecipazione alle iniziative di Prometeia senza soluzione di continuità.

L'importo andrà impegnato sul capitolo n. 3030 del bilancio regionale d'esercizio 2013, denominato "Spese per adesione ad associazioni", che presenta l'occorrente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- vista la L.R. 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul Sistema statistico regionale" e, in particolare, l'art. 3;

- vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e, in particolare, l'art. 42, primo comma;

- vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante del presente provvedimento, l'adesione di questa Amministrazione a Prometeia - Associazione per le previsioni econometriche di Bologna per l'anno 2014;

2. di incaricare della procedura di iscrizione il Dirigente Responsabile della Direzione Sistema Statistico Regionale, che sottoscriverà la relativa domanda;

3. di impegnare a favore di Prometeia - Associazione per le previsioni econometriche di Bologna, codice fiscale n. 80059530370, la spesa di euro 4.000,00 sul capitolo n. 3030 ad oggetto "Spese per adesione ad associazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico regionale di liquidare senza ulteriori formalità fiscali la somma di euro 4.000,00 al beneficiario indicato;

6. di incaricare la Direzione Sistema Statistico Regionale dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1844 del 15 ottobre 2013

Rinnovo del contratto di iscrizione dell'Amministrazione regionale all'International Benchmark Club (IBC), anno 2014.

[Statistica]

Note per la trasparenza:

Adesione dell'Amministrazione regionale - attraverso la Direzione Sistema Statistico Regionale - all'Associazione International Benchmark Club (IBC) per l'anno 2014, al fine di acquisire dati statistici economici necessari all'implementazione del sistema di analisi e di programmazione economica della Regione del Veneto.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con DGR n. 3743 del 21/12/2001 la Giunta Regionale ha autorizzato la stipulazione del contratto di abbonamento con la BAK - Ricerche economiche SA di Basilea, tramite il quale è entrato a far parte dell'International Benchmark Club (IBC). L'associazione si occupa di ricerca, elaborazione, previsione e analisi delle attività economiche di regioni caratterizzate da un avanzato sviluppo economico, e raggruppa i più importanti Enti regionali, imprese ed altre istituzioni interessate, primariamente dell'area dell'Europa Occidentale.

Successivamente l'iscrizione è stata rinnovata con DGR n. 1944/03 per il biennio 2003/05, con DGR n. 2840/05 per il biennio 2005/07, con DGR n. 2572/07 per il biennio 2007/2009, con DGR n. 1892/09 per il biennio 2009/2011, con DGR n. 2298/2011 per l'anno 2012 e con DGR 2699/2012 per l'anno 2013.

Le motivazioni alla base della decisione, esposte nelle suindicate DGR, sono legate al processo d'integrazione comunitaria di cui il nostro Paese è stato negli ultimi anni partecipe, in particolare con l'introduzione del mercato unico europeo e della moneta unica, ravvisandosi la necessità di una maggiore conoscenza e fruibilità di dati statistici relativi allo sviluppo economico, produttivo e degli scambi commerciali concernente i Paesi che appartengono all'area economica in cui il Veneto si colloca come protagonista di massimo rilievo.

L'IBC elabora e analizza dati per i suoi membri, mettendo a disposizione degli stessi gli strumenti necessari per un'analisi sistematica e continua dei punti di forza e di vulnerabilità delle Regioni in Europa, anche tramite studi comparativi con realtà territoriali extraeuropee. I risultati dei lavori realizzati nell'ambito dell'IBC (che comprendono analisi condotte in 61 settori di 1600 Regioni europee), sono forniti con l'International Benchmark Report, redatto in esclusiva per gli appartenenti al Club, e sono presentati annualmente in occasione dell'IBC Forum di Basilea, al quale la Regione ha partecipato nelle edizioni dal 2002 al 2013.

In considerazione dei positivi riscontri avuti nel corso dei precedenti periodi associativi e dell'indubbia utilità dei contributi informativi ottenuti, apprezzati in particolar modo in fase di elaborazione dei lavori effettuati a supporto dei documenti di programmazione regionali, si ravvisa l'opportunità per l'Amministrazione di rinnovare l'adesione all'IBC e, a tale scopo, di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Sistema Statistico Regionale a stipulare con la società BAK il contratto annuale di abbonamento per l'adesione all'IBC per l'anno 2014.

Tale contratto comporta una quota d'adesione pari ad Euro 15.000,00; il relativo importo andrà impegnato sul capitolo n. 3030 del bilancio regionale d'esercizio 2013 denominato "Spese per adesione ad associazioni" che presenta l'occorrente disponibilità.

L'adesione all'Associazione entro la fine del corrente anno, anticipata rispetto alla scadenza dell'annualità come già avvenuto per il 2013 sulla base della DGR n. 2699 del 24 dicembre 2012, consentirà infatti la partecipazione alle iniziative dell'International Benchmark Club senza soluzione di continuità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- richiamate le DGR n. 3743/01, n. 1944/03, n. 2840/05, n. 2572/07, n. 1892/09, n. 2298/11, n. 2699/12;

- vista la L.R. 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul Sistema statistico regionale" e, in particolare, l'art. 3;

- vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e, in particolare, l'art. 42, primo comma;

- vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la stipulazione del contratto d'iscrizione all'IBC per l'anno 2014 con la società BAK - Ricerche economiche SA di Basilea;

2. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Sistema Statistico Regionale l'esecuzione del presente provvedimento nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti o connessi alla sua emanazione, autorizzandolo altresì ad intervenire in nome e per conto dell'Amministrazione nella stipula del contratto con la suddetta Società;

3. di impegnare a favore della BAK Basel Economics - Ricerche economiche SA - di Basilea (codice impresa svizzero 316197) la somma di Euro di Euro 15.000,00 sul capitolo n. 3030 ad oggetto "Spese per adesione ad associazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

4. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico regionale di liquidare la somma di Euro 15.000,00 al beneficiario indicato;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1846 del 15 ottobre 2013

Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Ratifica ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Fase conclusiva di approvazione, da parte della Regione del Veneto, del PAT del comune di Valeggio sul Mincio tramite delibera di ratifica ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004.

Il Vice Presidente Marino Zorzato riferisce quanto segue:

Il comune di Valeggio sul Mincio, con deliberazione di giunta n. 116 del 03.09.2008, esecutiva a tutti gli effetti, ha approvato il documento preliminare di cui all'art. 15, comma 2, L.R. 11/2004 e lo schema di accordo di pianificazione per la predisposizione del PAT.

Con nota 18.09.2008, prot. 480390/57.09, è stato acquisito il parere della Direzione Urbanistica e Paesaggio e in data 14.10.2008 è stato sottoscritto l'accordo ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004 tra il comune di Valeggio sul Mincio e la Regione del Veneto. In data 05.04.2011 la Provincia di Verona ha sottoscritto l'accordo di pianificazione integrativo.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di giunta comunale n. 2 del 13.01.2011, esecutiva.

Il Genio Civile di Verona con nota 26.01.2012, prot. 39211, ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 1322/2006.

Il comune di Valeggio sul Mincio ha adottato il PAT, ai sensi dell'art. 15, comma 5, L.R. 11/2004, con delibera di consiglio n. 13 del 07.03.2012.

La pubblicazione ed il deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta ed a seguito di essa, sono pervenute n. 2544 osservazioni nei termini.

La Direzione Urbanistica e Paesaggio, con decreto 106 del 04.09.2013, ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 e della DGR 3958/2006.

La commissione regionale VAS, con parere n. 5 del 24.01.2013, ha espresso il parere ai sensi della DGR 3262/2006.

Il PAT, come previsto dalla DGR 3090/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale (VTR) 30 del 06.06.2013 e 46 del 18.09.2013.

La Provincia di Verona ha partecipato alle sedute del Comitato Tecnico Regionale svoltesi in data 06.06.2013 e 18.09.2013 (art. 27, L.R. 11/2004).

In data 26.09.2013, ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004, si è riunita la conferenza di servizi che ha approvato il PAT di Valeggio sul Mincio, adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 07.03.2012, con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alle VTR 30 del 06.06.2013 e 46 del 18.09.2013 e agli atti in essa richiamati;

2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati del PAT, di seguito elencati:

   relazione (aggiornata ad agosto 2013),

   norme tecniche (aggiornate a VTR),

   Tav. 1: carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (aggiornata ad agosto 2013),

   Tav. 2: carta delle invarianti (aggiornata ad agosto 2013),

   Tav. 3: carta delle fragilità (aggiornata ad agosto 2013),

   Tav. 4: carta della trasformabilità (aggiornata a settembre 2013),

Tav. 5: carta delle Azioni di Piano (aggiornata a febbraio 2012) (da adeguare alla Tavola 4),

rapporto Ambientale 1-RA (aggiornata a luglio 2013),

sintesi non tecnica SNT (aggiornata a luglio 2013),

dichiarazione di non avvio procedura di VINCA (aggiornata a febbraio 2012).

Elaborati grafici:

Tav. 1 - Estratto Piani d'Area Provinciali e Regionali - scala 1:25.000;

Tav. 2 - Uso del Suolo;

Tav. 3 - Superficie Agricola utilizzata;

Tav. 4 - Rete Ecologica;

Tav. 5 - Ambiti Urbanizzati e di potenziale trasformazione;

Tav. 6 - Variazioni della ricchezza faunistica - scale varie;

Tav. 7 - Estratto carta della Compatibilità Idraulica;

Tav. 8a - Concentrazione degli Inquinanti dovuti a traffico veicolare - monossido di carbonio;

Tav. 8b - Concentrazione degli Inquinanti dovuti a traffico veicolare - biossido di azoto;

Tav. 8c - Concentrazione degli Inquinanti dovuti a traffico veicolare - polveri sottili (PM10);

Tav. 8d - Emissioni Sonore dovute a traffico veicolare;

Tav. 9 - Valutazione Ambientale complessiva - Confronto stato attuale, Ipotesi di Progetto, Ipotesi Zero e Scenari alternativi;

Elab. 10 - Unione degli Strumenti Urbanistici - scale varie;

- Banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo, le analisi e gli studi (supporto DVD) (aggiornato 2013);

- Integrazione quadro conoscitivo e tavola 4 Carta delle Trasformabilità settembre 2013 (supporto CD).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la DGR 1322 del 10.05.2006 "L. 03.08.1998, n. 267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici.";

VISTA la DGR 3090 del 03.10.2006 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";

VISTA la DGR 3262 del 24.10.2006 "Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. Revoca DGR 2961 del 26.09.2006 e riadozione";

VISTA la DGR 3958 del 12.12.2006 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004";

delibera

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004, l'approvazione del PAT del comune di Valeggio sul Mincio, a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 26.09.2013 il cui verbale è **Allegato A**;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;

7. ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 152/2006, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso: l'Ufficio Tecnico del comune interessato, la Regione del Veneto - U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), Via Baseggio, 5, 30174 Mestre (VE), la Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013 pag. 1/107

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
PROVINCIA DI VERONA

CONFERENZA DI SERVIZI – 26/09/2013

L'anno 2013, il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre, alle ore 13.00, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica e Paesaggio, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Comune di Valeggio sul Mincio, avente per oggetto:

Approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Valeggio sul Mincio	Signor Angelo Tosoni	Sindaco – giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07/03/2012
Regione Veneto	Arch. Vincenzo Fabris (Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio)	Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio in attuazione della DGRV n. 3090 del 03/10/2006
Provincia di Verona	Arch. Graziano Scarsini	delega prot. Reg. n. 400656 del 25/09/2013

Sono inoltre presenti:

Arch. Lucia Scuderi	Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio
Arch. Ivo Mazzi	Tecnico comunale

RICHIAMATO E PREMESSO

- Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art. 50 della L.R. in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08/10/2004;
- che in data 14/10/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Sindaco dei Comune di Valeggio sul Mincio e l'Assessore alle politiche per il territorio della Regione Veneto; in data 05/04/2011, la Provincia di Verona, ha sottoscritto con il Comune di Valeggio l'accordo di pianificazione integrativo;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 07/03/2012 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso le sedi municipali a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet del Comune e su quotidiani locali e quotidiani nazionali;
- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 5 del 24/01/2013 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006;
- che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 3/10/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale in data 06/06/2013 e del 18/09/2013;
- Che per quanto riguarda il Quadro Conoscitivo, in base alle verifiche eseguite dalla competente struttura regionale riassunte nell'Istruttoria Tecnica allegata al provvedimento di validazione degli archivi digitali, è stato acquisito il relativo decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 106 del 04/09/2013.
- che con prot. Reg. N. 407460 del 26/09/2013 è stata indetta, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute e convocata la Conferenza stessa per il giorno 26/09/2013 alle ore 13.00 presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio

TUTTO CIO' PREMESSO

II Sindaco del Comune di Valeggio sul Mincio assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario l'arch. Ivo Mazzi, Tecnico del Comune di Valeggio sul Mincio.

Gli elaborati oggetto di esame sono da ritenersi integrati dai pareri acquisiti e di seguito elencati:

- Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona, prot. 39211 del 26/01/2012;
- Ufficio Regionale per la Geologia, prot. 597066 del 22/12/2011;
- Commissione Regionale VAS, n. 5 del 24/01/2013;
- Direzione Regionale Agroambiente, prot. N. 239914 del 05/06/2013;
- Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, n. 106 del 04/09/2013 di validazione del Quadro Conoscitivo;
- Valutazione Tecnica Regionale, n. 30 del 06/06/2013;
- Valutazione Tecnica Regionale, n. 46 del 18/09/2013.

Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto ne modificano parzialmente gli elaborati e decidono di allegarli al presente verbale quale parte integrante.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente ai pareri delle VTR, che vengono allegati al presente verbale.

Si da atto che sono pervenute due osservazioni tardive il 24 e il 25 settembre 2013, dopo la V.T.R. del 18 settembre, essendo ripetitive di tematiche già affrontate nelle controdeduzioni delle precedenti VTR, non siano da sottoporre al Comitato Tecnico in quanto non apportano elementi innovativi.

Le citate osservazioni tardive sono state registrate con i seguenti numeri:
- Prot. reg. n. 397943 del 24/09/2013 – sig. Nicola Cordioli e Maria Grazia Lugo
- Prot. reg. n. 403342 del 25/09/2013 – sig. Nicola Cordioli e Maria Grazia Lugo

Si precisa che in merito alla prescrizione contenuta nel parere VTR n. 46 del 18/09/2013, di riportare le fasce di rispetto in due discariche presenti nel territorio comunale, si richiama la L.R. 3/2000 che disciplina tale tematismo, dando atto che il PAT ha solo un valore ricognitivo, quindi l'aggiornamento del tematismo potrà essere fatto nel PI.

In merito al documento "Sintesi non tecnica" e Rapporto Ambientale" si precisa che tali documenti sono stati modificati a seguito del parere VAS n. 5 del 24/01/2013 e del parere VTR n. 30 del 06/06/2013.

La dichiarazione di sintesi è desumibile dai verbali delle due VTR n. 30 del 06/06/2013 e n. 46 del 18/09/2013.

Si dà atto che la tavola 5 allegata, redatta a febbraio 2012, dovrà essere adeguata alla tavola 4 versione settembre 2013.

Quindi, la conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21 novembre 2006;
- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07/03/2012;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006 dal Genio Civile di Verona prot. 39211 del 26/01/2012;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 5 del 24/01/2013;
- VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27 della LR 11/2004, n. 30 del 06/06/2013;
- VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27 della LR 11/2004, n. 46 del 18/09/2013.

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di consiglio comunale n° 13 del 07/03/2012 con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n°30 del 06/06/2013 e n. 46 del 18/09/2013 e agli atti in esse richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente ai pareri della VTR, che vengono allegati al presente verbale;

3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopraccitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento, delle osservazioni pervenute, costituenti il piano di assetto del territorio del Comune di Valeggio sul Mincio;

b) esprimono consenso unanime all'approvazione del PAT unitamente al Rapporto Ambientale (VAS), composto da:

Relazione (aggiornato ad agosto 2013)
Norme Tecniche (aggiornate a VTR)
Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (aggiornato ad agosto 2013)
Tav. 2: Carta delle invarianti (aggiornato ad agosto 2013)
Tav. 3: Carta delle fragilità (aggiornato ad agosto 2013)
Tav. 4: Carta della trasformabilità (aggiornata a settembre 2013)
Tav. 5: Carta delle Azioni di Piano (aggiornato a febbraio 2012)

Rapporto Ambientale 1-RA (aggiornato a luglio 2013)
Sintesi Non Tecnica SNT (aggiornato a luglio 2013)

Dichiarazione di non avvio procedura di VINCA (aggiornato a febbraio 2012)
Elaborati grafici:
Tav. 1 – Estratto Piani d'Area Provinciali e Regionali – scala 1:25.000;
Tav. 2 – Uso del Suolo;
Tav. 3 – Superficie Agricola utilizzata;
Tav. 4 – Rete Ecologica;
Tav. 5 – Ambiti Urbanizzati e di potenziale trasformazione;
Tav. 6 – Variazioni della ricchezza faunistica – scale varie;
Tav. 7 – Estratto carta della Compatibilità Idraulica;
Tav. 8a – Concentrazione degli Inquinanti dovuti a traffico veicolare – monossido di carbonio;
Tav. 8b – Concentrazione degli Inquinanti dovuti a traffico veicolare – biossido di azoto;
Tav. 8c – Concentrazione degli Inquinanti dovuti a traffico veicolare – polveri sottili (PM10);
Tav. 8d – Emissioni Sonore dovute a traffico veicolare;
Tav. 9 – Valutazione Ambientale complessiva – Confronto stato attuale, Ipotesi di Progetto, Ipotesi Zero e Scenari alternativi;
Elab. 10 – Unione degli Strumenti Urbanistici – scale varie;

- BANCA DATI ALFANUMERICA E VETTORIALE contenente il quadro conoscitivo, le analisi e gli studi (supporto DVD) (aggiornato 2013);
- Integrazione quadro conoscitivo e tavola 4 Carta delle Trasformabilità settembre 2013 (supporto CD).

c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:
- ALL. A: Valutazione Tecnica Regionale n. 30 del 06/06/2013;
- ALL. B: Valutazione Tecnica Regionale n. 46 del 18/09/2013
- ALL. C: Parere della Commissione Regionale VAS n. 5 del 24/01/2013;
- ALL. D: Decreto di validazione del quadro conoscitivo n. 106 del 04/09/2013.

d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale

La conferenza si chiude alle ore 14,00

Il segretario verbalizzante

_____
Arch. Ivo Mazzi

Venezia lì, 26/09/2013

Per il Comune di Valeggio sul Mincio il Sindaco	Per la Regione Veneto Il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio	Per la Provincia di Verona
_____ F.to Angelo Tosoni	_____ F.to Vincenzo Fabris	_____ F.to Graziano Scarsini

VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
art. 27, L.R. 23.04.2004, n. 11

n. **46** del **18.09.2013**

Oggetto: comune di Valeggio sul Mincio (VR)
Piano di Assetto del Territorio (PAT)
Art. 15, L.R. 11/2004
Riesame

Premesso che:

- il Comitato previsto dall'art. 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 18.09.2013 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il sopracitato Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole sul riesame del PAT del comune di Valeggio sul Mincio, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004 e della DGR 3090/2006;
- l'amministrazione comunale e la provincia di Verona sono state invitate con nota 13.09.2013 prot. 383423/62.02 ed hanno partecipato alla seduta del Comitato del 18.09.2013, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione della Valutazione Tecnica Regionale:
- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la DGR 1131 del 18.03.2005;
- Vista la DGR 3090 del 3.10.2006;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27, L.R. 11/2004, nel parere n. 46 del 18.09.2013 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al riesame del PAT del comune di Valeggio sul Mincio, descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nel citato parere 46/2013.

F.to Arch. Vincenzo Fabris

REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. **46** in data **18.09.2013**

O M I S S I S

P A R E R E

OGGETTO: Comune di Valeggio sul Mincio (VR)
Piano di Assetto del Territorio.
Art. 15 LR 11/2004
Riesame

PREMESSE

Con DGR 116 del 03.09.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il comune di Valeggio sul Mincio ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

Con nota 18.09.2008 prot. 480390/57.09 è stato acquisito il parere della Direzione Urbanistica e Paesaggio e in data 14.10.2008 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15, LR 11/2004 tra il comune di Valeggio sul Mincio e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 2 del 13.01.2011, esecutiva.

Il comune ha successivamente predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere 83 del 22.07.2008 della Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il Genio Civile di Verona con nota 26.01.2012 prot. 39211 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 1322 del 10.05.2006.

Con deliberazione di consiglio 13 del 07.03.2012 il comune ha adottato il PAT.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 2544 osservazioni entro i termini. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al comune.

Non è' stato acquisito il parere del Gruppo di Esperti costituiti con DGR 4043 del 11.12.2007 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), in quanto il Piano non è soggetto alla VIncA ai sensi della DGR 3173/2006, lettera A, articolo 3, Punto B.

La commissione regionale VAS con provvedimento 5 del 24.01.2013 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR 3262 del 24.10.2006.

Su richiesta inoltrata dal comune di Valeggio sul Mincio, con nota 13.09.2013 prot. Regionale 383528, in merito ad alcune osservazioni pervenute tardivamente, direttamente in Regione e di altre pervenute direttamente in comune e in merito alle quali non si sono espressi né Regione né Provincia, in quanto inoltrate non tempestivamente, si esprimono le seguenti considerazioni:

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013

N. PROT.	DATA	N. OSS.	OSSERVAZIONE	PARERE VTR
268957 Dir. Urbanistica Reg. Veneto	25.06/2013	**1**/2013	Fa presente una richiesta dell'On. Andrea Zanoni (su segnalazione del Consigliere Comunale Nicola Cordioli) al Corpo Forestale dello Stato sulla necessità di procedere ad una ricognizione dell'effettiva estensione delle aree ricoperte da foreste e da boschi nel Comune di Valeggio sul Mincio, finalizzata all'inserimento delle stesse nel redigendo Piano di Assetto del Territorio, con particolare riguardo alle località di Monte Vento e Monte Mamaor. Per competenza, rappresenta che ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sono sottoposti a tutela i territori coperti da foreste e da boschi e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.	PARZIALMENTE FAVOREVOLE L'art. 2.1 - "Vincolo paesaggistico - Territori coperti da foreste e boschi Rif. Leg.: D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett g) – Territori coperti da foreste e boschi e Vincolo Destinazione Forestale L.R. 13.09.1978, n. 52" richiama integralmente la legge regionale che prevede la procedura di aggiornamento del Vincolo. Tuttavia in considerazione delle elevate dinamiche agro-silvo colturali della zona del Monte Vento e Monte Mamaor si ritiene di dare avvio ad una procedura di aggiornamento del Vincolo mediante richiesta di revisione (per foglio e mappale) della perimetrazione da parte dei Servizi Regionali Forestali, sede di Verona affinchè già in sede di PI possa essere inserita la corretta perimetrazione del vincolo. E' uso che non sia di competenza del PAT stabilire quali siano i vincoli, ma a titolo ricognitivo possono essere riportati quelli verificati dalla Forestale Regionale VALUTATORE: tale modifica non altera gli esisti della valutazione in quanto per le due aree la norma, art 2.1, prevede comunque, antecedentemente alla trasformazione, la verifica in sede di PI o strumento urbanistico attuativo (PUA), della reale estensione delle aree boscate. Inoltre, l'art. 3.14, prevede esplicitamente che la sostenibilità ambientale va valutata anche tramite verifica di assoggettabilità (art 12, D.Lgs 152/2006). L'accoglimento della osservazione, che di fatto aggiorna l'estensione del vincolo con un aumento del livello di tutela, non altera gli esiti del Rapporto Ambientale.
286427 Dir. Urbanistica Reg. Veneto	04.07.2013	**2**/2013	Chiede alla Direzione Regionale se con la segnalazione di cui sopra (Beni culturali e paesaggistici del Veneto) sia da considerare atto dovuto la richiesta da parte del Comune per un nuovo censimento delle zone boscate demaniali.	PARZIALMENTE FAVOREVOLE L'art. 2.1 - "Vincolo paesaggistico - Territori coperti da foreste e boschi Rif. Leg.: D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett g) – Territori coperti da foreste e boschi e Vincolo Destinazione Forestale L.R. 13.09.1978, n. 52" richiama integralmente la legge regionale che prevede la procedura di aggiornamento del Vincolo. Tuttavia in considerazione delle elevate dinamiche agro-silvo colturali della zona del Monte Vento e Monte Mamaor si ritiene di dare avvio ad una procedura di aggiornamento del Vincolo mediante richiesta di revisione (per foglio e mappale) della perimetrazione da parte dei Servizi Regionali Forestali, sede di Verona affinchè già in sede di PI possa essere inserita la corretta perimetrazione del vincolo. E' uso che non sia di competenza del PAT stabilire quali siano i vincoli, ma a titolo ricognitivo possono essere riportati quelli verificati dalla Forestale Regionale

286427 Dir. Urbanistica Reg. Veneto	04.07.2013	**2**/2013		VALUTATORE: tale modifica non altera gli esisti della valutazione in quanto per le due aree la norma, art 2.1, prevede comunque, antecedentemente alla trasformazione, la verifica in sede di PI o strumento urbanistico attuativo (PUA), della reale estensione delle aree boscate. Inoltre, l'art. 3.14, prevede esplicitamente che la sostenibilità ambientale va valutata anche tramite verifica di assoggettabilità (art 12, D . Lgs 152/2006). L'accoglimento della osservazione, che di fatto aggiorna l'estensione del vincolo con un aumento del livello di tutela, non altera gli esiti del Rapporto Ambientale.
286453 Dir. Urbanistica Reg. Veneto	04.07.2013	**3**/2013	Chiede alla Direzione Regionale, alla luce della segnalazione di cui sopra (Beni culturali e paesaggistici del Veneto), chi si deve attivare per chiedere l'aggiornamento delle zone boscate affinchè non venga adottato il PAT con riferimenti basati su un censimento del 2005.	PARZIALMENTE FAVOREVOLEL'art. 2.1 - "Vincolo paesaggistico - Territori coperti da foreste e boschi Rif. Leg.: D.Lgs. 42/2004 art. 142, lett g) – Territori coperti da foreste e boschi e Vincolo Destinazione Forestale L.R. 13.09.1978, n. 52" richiama integralmente la legge regionale che prevede la procedura di aggiornamento del Vincolo. Tuttavia in considerazione delle elevate dinamiche agro-silvo colturali della zona del Monte Vento e Monte Mamaor si ritiene di dare avvio ad una procedura di aggiornamento del Vincolo mediante richiesta di revisione (per foglio e mappale) della perimetrazione da parte dei Servizi Regionali Forestali, sede di Verona affinchè già in sede di PI possa essere inserita la corretta perimetrazione del vincolo. E' uso che non sia di competenza del PAT stabilire quali siano i vincoli, ma a titolo ricognitivo possono essere riportati quelli verificati dalla Forestale Regionale VALUTATORE: tale modifica non altera gli esisti della valutazione in quanto per le due aree la norma, art 2.1, prevede comunque, antecedentemente alla trasformazione, la verifica in sede di PI o strumento urbanistico attuativo (PUA), della reale estensione delle aree boscate. Inoltre, l'art. 3.14, prevede esplicitamente che la sostenibilità ambientale va valutata anche tramite verifica di assoggettabilità (art 12, D . Lgs 152/2006). L'accoglimento della osservazione, che di fatto aggiorna l'estensione del vincolo con un aumento del livello di tutela, non altera gli esiti del Rapporto Ambientale.

13905 Comune di Valeggio	10.09.2013	**4**/2013	Fa presente , riguardo alla struttura ricettiva all'aperto (campeggio) denominata ALTOMINCIO, presso loc. Salionze, che sulla tav. 4 del PAT è rappresentata l'area originaria e quella introdotta con procedura SUAP art. 5 DPR 447/98, mentre non risultano evidenziate le ulteriori superfici di ampliamento realizzate in esecuzione della L.R. 14/2009 (Piano Casa). Fa presente inoltre che il PAT non permette ampliamenti del campeggio, avendo classificato tutta la superficie esterna del perimetro come "ambito cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione" di cui all'art. 3.20 delle N.T.A., che non prevede alcuna espansione della struttura ricettiva. Dato il successo di pubblico riscosso negli anni dall'iniziativa imprenditoriale ricettiva, con continuo aumento di clientela, si rappresenta la proposta di un ulteriore ampliamento a ridosso della zona dell'ultima espansione attuata con la LR 14/2009. Tale area, di mq. 24.694 di superficie, sarebbe divisa in tre zone distinte e analoghe: una destinata a piazzole di sosta, una a parcheggio (ammesso dalla norma) e l'altra a bosco. La richiesta si articola quindi in due punti: 1) che la cartografia del PAT sia modificata riproducendo l'esatta situazione dell'ambito aziendale attuale; 2) che la modifica preveda altresì la possibilità di ampliamento per la superficie di mq. 24.694 sopra descritta, trasformandola da "ambito di tutela, riqualificazione e valorizzazione" di cui all'art. 3.20 NTA, ad "ambito di urbanizzazione consolidata destinata ad attività ricettive" di cui all'art. 3.11 NTA	PARZIALMENTE FAVOREVOLE L'accoglimento della osservazione prevede la riperimetrazione dell'ambito normato all'art. 3.11 "Ambiti di urbanizzazione consolidata destinata ad attività ricettive, ricreative e per il tempo libero" sulla bae delle reali destinazioni del territorio e delle potenzialità attese senza tuttavia modificare la campitura dell'art. 3.20 "Ambito cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione" che consente tuttavia la trasformazione per le finalità richiesta con opportune misure di attenzione ambientale e compensazione. Fermo restando il rispetto degli strumenti sovraordinati e del dimensionamento delle ATO, l'attuazione dei processi di trasformazione avverrà mediante accordo pubblico privato, PUA, sportello unico e la sostenibilità ambientale sarà verificata mediante procedura di verifica di assoggettabilità (art. 12 D.Lgs. 152/2006). È evidente che in sede di PI sarà possibile riportare correttamente l'accoglimento dell'osservazione e tradurre l'esatta configurazione degli ampliamenti già concessi. VALUTATORE: tale modifica non altera gli esisti della valutazione in quanto per l'area di possibile trasformazione la norma, art 3.20, che rimane in essere, prevede opportune misure di attenzione ambientale tali da "mantenere costante o migliorare l'indice di equilibrio ecologico esistente". La verifica di sostenibilità rispetto al Piano, avviene in sede di PI o strumento urbanistico attuativo (PUA) tramite la procedura di verifica di assoggettabilità (art. 12, D.Lgs. 152/2006). L'accoglimento della osservazione, che in sede attuativa sarà sottoposta a verifica di assoggettabilità (art. 12, D.Lgs. 152/2006), non altera gli esiti del Rapporto Ambientale.

14006 Comune di Valeggio	11.09.2013	**5**/2013	Fa presente , riguardo alla struttura ricreativa (parco acquatico) denominata CAVOUR, presso loc. Ariano, che il PAT non permette ampliamenti della stessa, avendo classificato tutta la superficie esterna del perimetro come "ambito cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione" di cui all'art. 3.20 delle N.T.A., che non prevede alcuna espansione del parco stesso. Dato il successo di pubblico riscosso negli anni dall'iniziativa imprenditoriale ricettiva, con continuo aumento di clientela, si rappresenta la proposta di prevedere un ulteriore ampliamento della struttura in aree contigue per un'estensione di circa mq. 60.000, da attrezzare quasi esclusivamente a verde con utilizzo esclusivamente estivo. In sintesi si chiede la trasformazione di detta area contigua di mq. 60.000 da "ambito di tutela, riqualificazione e valorizzazione" di cui all'art. 3.20 NTA, ad "ambito di urbanizzazione consolidata destinata ad attività ricettive" di cui all'art. 3.11 NTA.	PARZIALMENTE FAVOREVOLE L'accoglimento della osservazione prevede la riperimetrazione dell'ambito normato all'art. 3.11 "Ambiti di urbanizzazione consolidata destinata ad attività ricettive, ricreative e per il tempo libero" sulla base delle reali destinazioni del territorio e delle potenzialità attese senza tuttavia modificare la campitura dell'art. 3.20 "Ambito cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione" che consente tuttavia la trasformazione per le finalità richiesta con opportune misure di attenzione ambientale e compensazione. Fermo restando il rispetto degli strumenti sovraordinati e del dimensionamento delle ATO, l'attuazione dei processi di trasformazione avverrà mediante accordo pubblico privato, PUA, sportello unico e la sostenibilità ambientale sarà verificata mediante procedura di verifica di assoggettabilità (art. 12 D.Lgs. 152/2006). È evidente che in sede di PI sarà possibile riportare correttamente l'accoglimento dell'osservazione e tradurre l'esatta configurazione degli ampliamenti già concessi. VALUTATORE: tale modifica non altera gli esisti della valutazione in quanto per l'area di possibile trasformazione la norma, art 3.20, che rimane in essere, prevede opportune misure di attenzione ambientale tali da "mantenere costante o migliorare l'indice di equilibrio ecologico esistente". La verifica di sostenibilità rispetto al Piano, avviene in sede di PI o strumento urbanistico attuativo (PUA) tramite la procedura di verifica di assoggettabilità (art. 12, D.Lgs. 152/2006). L'accoglimento della osservazione, che in sede attuativa sarà sottoposta a verifica di assoggettabilità (art. 12, D.Lgs. 152/2006), non altera gli esiti del Rapporto Ambientale.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013 pag. 13/107

In merito alle osservazioni pervenute in comune e valutate in sede di copianificazione, così come indicato nel parere della VTR del 06.06.2013, per quanto riguarda l'intesa ai sensi dell'art. 28, L.R. 11/2004, si precisa che la risposta fornita per l'osservazione n. 1755, vale per tutte le altre osservazioni di contenuto analogo, relative al Monte Vento e al Monte Mamaor.

Pertanto tale indicazione (intesa ai sensi dell'art. 28, L.R. 11/2004) è estesa anche per le seguenti osservazioni: n. 85 – 847 punto 2) - 1576 punto 3) - 1578 punto c) – 1579 punto 2) – 1599 – 1685 punto 9) – 1686 punto 14) – 1937 punto 1) – 7-2547.

Si segnala inoltre una prescrizione contenuta nel decreto di validazione del quadro conoscitivo, decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 106 del 04.09.2013, nel quale si legge: "Si rileva peraltro che non è stato possibile rintracciare nelle banche dati indicazioni documentate sulle distanze di sicurezza da mantenere attorno alle discariche, ai sensi della vigente normativa regionale, per cui è opportuno che tali distanze, qualora vengano fissate in via definitiva dalla conferenza di servizi di cui all'art. 15, LR 11/2004, siano inserite nei corrispondenti archivi digitali del quadro conoscitivo".

Pertanto si prescrive che nella tavola dei vincoli, siano riportate le relative fasce di rispetto, per le due discariche esistenti nel territorio comunale. Si segnala che per la discarica di rifiuti solidi e urbani, è stata già indicata la relativa fascia di rispetto. La prescrizione è valevole per le altre due discariche esistenti. La relativa tavola, aggiornata, sarà approvata in sede di conferenza di servizi.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, di

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

al Piano di Assetto del Territorio del comune di Valeggio sul Mincio (VR), descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni.

OMISSIS

Comitato
previsto dall'art 27, comma 2,
L.R. 11/2004
copia conforme all'originale
Consta di n. 4 fogli
Venezia, lì 18.09.2013

IL SEGRETARIO
F.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
F.to VINCENZO FABRIS

VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
art. 27, L.R. 23.04.2004, n. 11

n. **30** del **06.06.2013**

Oggetto: comune di Valeggio sul Mincio (VR)
Piano di Assetto del Territorio (PAT)
Art. 15, L.R. 11/2004

Premesso che:

- il Comitato previsto dall'art. 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 06.06.2013 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il sopracitato Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole sul PAT del comune di Valeggio sul Mincio, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004 e della DGR 3090/2006;
- l'amministrazione comunale e la provincia di Verona sono state invitate con nota 27.05.2013 prot. 222349/62.02 ed hanno partecipato alla seduta del Comitato del 06.06.2013, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione della Valutazione Tecnica Regionale:
- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la DGR 1131 del 18.03.2005;
- Vista la DGR 3090 del 3.10.2006;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27, L.R. 11/2004, nel parere n. 30 del 06.06.2013 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al PAT del comune di Valeggio sul Mincio, descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nel citato parere 30/2013.

F.to Arch. Vincenzo Fabris

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013 pag. 15/107

REGIONE DEL VENETO
Comitato
previsto dall'art. 27, comma 2, L.R. 23.04.2004, n. 11

Argomento n. **30** in data **06.06.2013**

O M I S S I S

P A R E R E

OGGETTO: Comune di VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
Piano di Assetto del Territorio (PAT).
Art. 15 LR 11/2004

PREMESSE
Con Deliberazione di Giunta n. 116 del 03.09.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il comune di Valeggio sul Mincio ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

Con nota 18.09.2008 prot. 480390/57.09 è stato acquisito il parere della Direzione Urbanistica e Paesaggio e in data 14.10.2008 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15, LR 11/2004 tra il comune di Valeggio sul Mincio e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 2 del 13.01.2011, esecutiva.

Il comune ha successivamente predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 83 del 22.07.2008 della Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il Genio Civile di Verona con nota 26.01.2012 prot. 39211 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 1322 del 10.05.2006.

Con deliberazione di consiglio n. 13 del 07.03.2012 il comune ha adottato il PAT.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 2544 osservazioni entro i termini e n. 0 osservazioni fuori termini. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al comune.

Non è' stato acquisito il parere del Gruppo di Esperti costituiti con DGR 4043 del 11.12.2007 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), in quanto il Piano non è soggetto alla VIncA ai sensi della DGR 3173/2006, lettera A, articolo 3, Punto B.

GIUSEPPE MANOLI

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 5 del 24.01.2013 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR 3262 del 24.10.2006.

Il Piano di Assetto del Territorio *(Estratto dalla relazione di Piano)*

1. Premessa

Il comune di Valeggio sul Mincio si localizza nell'area sud-occidentale della provincia di Verona, e si estende per una superficie di 63,938 Kmq. Il territorio confina a nord con Peschiera e Castelnuovo del Garda; ad est Sona, Sommacampagna, Villafranca e Mozzecane; a sud con i comuni mantovani di Roverbella e Marmirolo; a est con Volta Mantovana, Monzambano e Ponti sul Mincio, anch'essi della provincia di Mantova.

Al confine fra due regioni, Lombardia e Veneto, a sud del Lago di Garda, Valeggio sul Mincio è situato nell'anfiteatro naturale delle colline moreniche che si affacciano sulla pianura padana.

La Valle del Mincio, che lo attraversa da nord a sud, si rivela un paesaggio di grande suggestione naturalistica, una fascia verde fra le più belle del basso Lago, una sinuosa strada d'acqua che tergiversa tra anse e canneti.

Il territorio di Valeggio sul Mincio appartiene al sistema del Baldo-Garda per la parte settentrionale e a quella dell'alta pianura per la parte meridionale; in tal senso dunque si possono distinguere al suo interno due paesaggi diversi.

Il territorio è caratterizzato da un'articolazione viaria sviluppata secondo un sistema di carattere centripeto, con uno schema a raggiera rispetto al capoluogo. Tale organizzazione è strutturata principalmente sulla base di arterie di rilevanza sovracomunale, la principale delle quali è la strada regionale SP 249, che percorre il territorio comunale da nord a sud, attraversando il capoluogo e che rappresenta un collegamento veloce tra il casello di Peschiera (A4) e quello di Affi (A22). A nord, dalla stessa SP 249, si diparte la strada statale SS 27 per Castelnuovo del Garda. In direzione sud, la statale n. 249 incontra , nei pressi di Roverbella (Mn), la strada statale n. 62 Verona-Villafranca-Mantova, per collegarsi poi alla S.S. 10.

L'idrografia è caratterizzata dalla presenza di una fitta rete di corsi d'acqua, anche a carattere torrentizio. Alle formazioni vegetazionali naturali dei querco-carpineti collinari e dei carpineti, sulle dolci colline, si alternano i vigneti, intervallati dai prati, dalle zone coltivate a seminativo e dai frutteti.

Nelle aree di pianura utilizzate per l'agricoltura, il paesaggio è fortemente contrassegnato da colture seminative e da frutteti. Gli ambienti naturali in questo contesto sono assai ridotti, ma ne rappresentano comunque in modo significativo l'identità.

Il territorio non è direttamente interessato dal sistema NATURA 2000. I siti più vicini si trovano a circa 3 km, quello denominato "Basso Garda" sito SIC/ZPS con codice IT3210018, e a circa 4 km il SIC "Laghetto del Frassino".

La struttura insediativa è organizzata nei nuclei di Valeggio sul Mincio (capoluogo), Borghetto, e le frazioni di Salionze, e Vanoni-Remelli, Santa Lucia ai Monti, Foroni, Fontanello e Camalavicina. La struttura produttiva del comune si sviluppa per lo più nel capoluogo, a sud del nucleo residenziale. Brani di ambiti produttivi si collocano anche ai margini nord del capoluogo, a sud della frazione di Fontanello e a nord di Salionze.

Il comune di Valeggio trova origine nella preistoria, alla fine dell'età del Bronzo quando, nei pressi di Borghetto, sorse un villaggio palafitticolo; la conquista romana ebbe luogo negli intorno al 60 a.C. ma, tra il II sec. a.C. ed il V sec. d.C. non esiste ancora un vero nucleo urbano. La prima documentazione relativa all'esistenza di nuclei urbani risale all'età longobarda, tra il VI sec. d.C. ed il VIII sec. d.C. Nel periodo medioevale l'avvenimento più

importante è rappresentato dalla costruzione di un castello fortilizio sul monte Ogheri, da parte di Milone, marchese di Verona. Le prime informazioni certe risalgono al 1277, quando il manufatto fu dato in uso ad Alberto della Scala, fondatore della Signoria Scaligera. In epoca scaligera la struttura fu rafforzata, cinta da solide mura turrite e merlate, e fu completata anche la muraglia del Serraglio. Alla signoria viscontea seguì il dominio veneziano, iniziato intorno alla metà del 1405, durante il quale gli abitanti del paese chiesero che la rocca, il castello ed il ponte fossero concessi in libero uso ai cittadini.

Gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico rappresentano un patrimonio di notevole valore, con le due ville venete: Villa Tebaldi e Villa Maffei, Nuvoloni, Sigurtà, detta "Della Quercia"; il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate; il sistema storico delle acque, dei forti e della viabilità, quali il Castello Scaligero, il Ponte Visconteo, il Serraglio Scaligero, la via Postumia, la ferrovia Mantova-Peschiera con le stazioni di Borghetto e Salionze, i mulini in località Borghetto, nonché numerose le zone segnalate a "rischio di rinvenimenti archeologici".

Il PAT è lo strumento attraverso cui si definiscono le scelte di organizzazione e trasformazione del territorio, a livello di inquadramento spaziale e temporale.
L'aspetto innovativo della legge prevede che il comune possa avvalersi del principio di copianificazione che, nel caso specifico, si è attuato nella sottoscrizione di un accordo con la Regione del Veneto e la Provincia di Verona.

La nuova legge ha inoltre introdotto il processo partecipativo e concertativo per la realizzazione del piano, codificandolo in una specifica procedura.

A Valeggio sul Mincio il processo di copianificazione e concertazione è stato il seguente:
- stipula accordo di copianificazione in data 14.10.2008 con la Regione del Veneto e in data 05.04.2011 con la Provincia di Verona;
- Incontri con le associazioni, con le categorie, con gruppi di portatori di interesse e delle assemblee per la cittadinanza tutta.

Tutti gli enti e le associazioni conosciute e reperibili sul territorio sono state contattate. I cittadini sono stati coinvolti con incontri pubblici, e attraverso un contatto quotidiano. Le riunioni sono state verbalizzate con le relative convocazioni, le presenze e la sintesi del dibattito.

Il processo partecipativo si è svolto nel mese di dicembre 2008 per il Documento preliminare e nel mese di novembre 2011 per il PAT.

2. Il Quadro Conoscitivo

Tutto il materiale presente è stato elaborato nel rispetto delle codifiche relative all' Aggiornamento 2009 degli Atti di Indirizzo relativi alla *Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 art. 50, 1° comma, lettera a) – sezione prima.*
Il QC è stato elaborato nel rispetto delle seguenti codifiche:
- per quel che riguarda le Classi del Gruppo "a" secondo le codifiche degli Atti di Indirizzo,
- per quel che riguarda le Classi del Gruppo "b" secondo le codifiche degli Atti di Indirizzo,
- per quel che riguarda le Classi del Gruppo "c" di fonte Comunale secondo le codifiche degli Atti di Indirizzo,
- per quel che riguarda le Classi del Gruppo "c" di fonte Regionale secondo le codifiche relative all'Aggiornamento 2009 degli Atti di Indirizzo.

Il periodo temporale in cui si è svolto il lavoro è compreso da Settembre 2011 a Febbraio 2012.
L'aggiornamento della CTRN è stato eseguito su Ortofoto 2007 CGR, database comunale.
L'aggiornamento dei confini amministrativi è stato elaborato con Georeferenziazione mappe catastali con rototraslazione e variazione di scala (specifiche Agenzia del Territorio) su coordinate regionali. Appoggio, in un buffer di 2,5 m, agli elementi della CTRN. Invio degli elaborati cartacei ed informatici presso tutti i comuni confinanti per la verifica. Si segnala che alcuni comuni, di seguito elencati, non hanno inviato alcuna risposta:

- comune di Peschiera del Garda (VR);
- comune di Castelnuovo del Garda (VR);
- comune di Volta Mantovana (MN);
- comune di Monzambano (MN);

File b0105021_FasceRispetto: sono state definite come previsto dal codice della strada, sottraendo gli ambiti di centro abitato definiti dalla giunta comunale.

La fascia di rispetto degli impianti di comunicazione/elettronica ad uso pubblico non è considerata dalle Norme Tecniche Comunali vigenti.

3. Il progetto del territorio

Il PAT ha evidenziato le scelte strategiche e gli obiettivi di sostenibilità del piano, individuando i seguenti sistemi e le rispettive azioni-obiettivi:

- IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
- SISTEMA IDROGEOLOGICO
- SISTEMA AGRICOLO – AMBIENTALE
- IL SISTEMA INSEDIATIVO

Relativamente a

IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Il PAT ha recepito le progettualità di livello superiore, integrandole in un nuovo sistema viabilistico, che si configurerà come una circonvallazione rispetto alla viabilità esistente, di collegamento tra il futuro casello autostradale della TI. BRE. di Valeggio, e quello di Castelnuovo del Garda, a nord del territorio.
Parallelamente alla stesura del PAT, l'Amministrazione comunale ha elaborato un Piano delle Piste ciclo-pedonali, strutturato in una maglia di tracciati che si sviluppa nell'intero territorio comunale, che costituirà l'ossatura primaria sulla quale, nel tempo, potranno essere sviluppate arterie secondarie di penetrazione ai luoghi.

IL SISTEMA AGRICOLO-AMBIENTALE

Il PAT ha provveduto a tutelare le Risorse Naturalistiche e Ambientali e a garantire l'integrità del Paesaggio Naturale, intese come componenti fondamentali della "Risorsa territorio", rispetto alle quali è valutata la "sostenibilità ambientale" delle principali trasformazioni del territorio.

Il PAT ha individuato gli ambiti di pregio ambientale e paesaggistico, definendo la disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione e, in particolare, ha riconosciuto nell'ossatura del sistema del corridoio ecologico, gli elementi fondamentali dell'equilibrio naturalistico, quali:

- l'ambito fluviale del Mincio;
- l'ambito fluviale del Tione;
- il sistema del Monte Vento e del Monte Mamaor.

Parallelamente, il Piano ha individuato gli ambiti di degrado ambientale, e quelli per i quali necessitano specifiche azioni di riqualificazione ambientale:

- ambito di zona cave, a sud del territorio;
- discarica "Ca' Baldassarre";
- zona "Bassa dei Foroni".

IL SISTEMA INSEDIATIVO

Il PAT ha individuato le azioni atte a migliorare la qualità della vita negli insediamenti esistenti e di ricucire il tessuto urbano:

- ambiti oggetto di particolari problematiche, tra cui l'area del tiro a segno, le attività produttive a ridosso dei centri abitati quali Euroformaggi, ex Icomec, ex Bayer (Everel);
- riconversione degli allevamenti intensivi con particolare riferimento a quelli localizzati in aree di pregio ambientale ed in prossimità dei nuclei abitati.

Il Piano ha inoltre affrontato la particolare e delicata problematica relativa alla dismissione e futura cessione del Monte Vento e del Monte Mamaor con il loro prezioso habitat naturale.

Per l'insediamento delle nuove aree produttive, direzionali e commerciali, il PAT:

- ha individuato gli ambiti preferenziali idonei alla pianificazione dei nuovi insediamenti produttivi, commerciali e direzionali, in adiacenza alle zone produttive esistenti, o alla conferma di quelli esistenti, esclusivamente nel capoluogo;
- ha previsto il recupero, anche a mezzo del credito edilizio degli insediamenti dismessi o oggetto di particolari problematiche.

I CENTRI STORICI

La variante al PRG dell'anno 2004 ha adeguato gli ambiti dei centri storici secondo le previsioni dell'Atlante regionale, ai sensi della L.R. 80/80.

Il piano regolatore ha individuato, inoltre, venti nuovi aggregati rurali di antica origine, al fine di implementare quelli esistenti.

Il PAT ha confermato la perimetrazione dei centri storici così come individuati dalla pianificazione vigente, ed ha confermato l'attuale schedatura degli edifici con i relativi gradi di protezione.

3.1 I vincoli e le invarianti

Il PAT nella Tavola n.1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, ha le seguenti tematiche:

Vincoli:

Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Corsi d'acqua
Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Area di notevole interesse pubblico-art.136
Vincolo paesaggistico - D.lgs. 42/2004 - Zone boscate
Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004

Pianificazione di livello superiore:

Ambito del Parco e della Riserva naturale (art. 33 N.d.A. del PTRC vigente)
Ambito naturalistico di livello regionale (art. 19 N.d.A. PTRC)
Centro storico
Strada romana
Area a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I.

Altri elementi:

Limite del centro abitato
Fasce di rispetto: idrografia, discarica, cava, depuratore, pozzo di prelievo per uso idropotabile, viabilità, zona militare, elettrodotto, cimitero, gasdotto, area a rischio di incidente rilevante

Impianto di comunicazione elettronica
Allevamento

Il PAT nella Tavola n.2 - Carta delle invarianti, ha individuato i seguenti tematismi:

Invarianti di natura paesaggistica:
Sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico (Tagliapoggi)
Elemento lineare
Albero monumentale
Iconema:
Castello di Valeggio
Parco Sigurtà
Ponte Visconteo
Centro storico di Borghetto

Invarianti di natura storico monumentale:
Elemento lineare:
Serraglio scaligero
Strada lombardo-veneta
Ferrovia Mantova-Peschiera del Garda
Strada Postumia
Elemento puntuale

Invarianti di natura agricolo-produttiva:
DOC Bianco di Custoza e DOC Bardolino
DOC Bianco di Custoza

3.2 Le Fragilità

Il PAT nella Tav. 3 – Carta delle fragilità, ha individuato i seguenti tematismi:

Penalità ai fini edificatori:
Area idonea
Area idonea a condizione: consistente acclività
Area idonea a condizione: deflusso difficoltoso
Area idonea a condizione: attività estrattiva
Area idonea a condizione: accumulo di frana stabilizzato
Area non idonea

Aree soggette a dissesto idrogeologico:
Area esondabile e /o a periodico ristagno idrico

Altre componenti:
Corso d'acqua
Area boscata o destinata a rimboschimento
Area di interesse storico, ambientale e artistico
Elemento di interesse storico

3.3 Le scelte strutturali

Le azioni strategiche sono rappresentate dagli interventi di trasformazione previsti dal progetto di PAT. Esse definiscono le parti di territorio nelle quali indirizzare il futuro sviluppo insediativo

(residenziale, commerciale, produttivo o per servizi) entro i limiti dimensionali definiti sia dal rapporto SAU/STC, che dalle previsioni demografiche.

All'interno di ogni ATO sono quindi individuate:

- le aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente residenziale e produttiva, che comprendono la parte di territorio trasformato;
- l'edificazione diffusa che comprende gli ambiti in cui gli edifici residenziali sono ubicati all'interno di zone agricole caratterizzate da una particolare frammentazione fondiaria;
- le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, la cui trasformazione risulta strategica per la risoluzione di problematiche a scala urbana;
- le linee preferenziali di sviluppo che individuano le porzioni di territorio in cui inserire le principali nuove aree di espansione;
- opere incongrue ed elementi di degrado, ovvero elementi che ledono il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi e che il PAT mira a rimuovere attraverso la strumentazione urbanistica di dettaglio: piani attuativi, credito edilizio e accordi.
- contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, secondo quanto previsto agli artt. 6 e 7, L. R. 11/2004.

La carta della trasformabilità individua anche gli ambiti territoriali da tutelare e qualificare che sono composti sia da elementi di valore ambientale-paesaggistico che di valore storico-architettonico.

La rete ecologica e le aree agricole sono gli elementi che si qualificano per la loro valenza ambientale e per la loro funzione di composizione del paesaggio non costruito.

Tra gli elementi di valore architettonico o storico-testimoniale sono rappresentate:

- le ville riconosciute dall'Istituto Regionale delle Ville Venete, tutelate e non, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, elencate all'interno della Relazione Tecnica; gli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale;
- le pertinenze scoperte da tutelare che comprendono sia le pertinenze assoggettate a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sia le aree a verde privato che, per caratteri compositivi, paesaggistici e dimensionali, vanno sottoposti a particolare regime di salvaguardia e valorizzazione;
- gli ambiti a cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione che costituiscono i centri storici.

4. Dimensionamento del PAT

Il PAT, in quanto piano strutturale, ha individuato le quantità di nuove aree da trasformare in un'ottica di programmazione di medio-lungo periodo. Il PAT ha una scadenza illimitata, anche se il dimensionamento deve essere elaborato in base ad una visione decennale.
Nella cartografia progettuale sono state individuate le linee di potenziale sviluppo e linee di contenimento dell'edificato. Il successivo Piano degli Interventi, con una validità quinquennale, dovrà dare attuazione agli indirizzi espressi nel PAT, individuare e perimetrare le aree da trasformare, e definire esattamente la quantità dei volumi da edificare nel breve periodo.

Dimensione settore residenziale

Il calcolo dell'analisi demografica proposta dal piano ha stimato un incremento pari a 2.899 unità all'anno 2019, così suddivise:

CARICO AGGIUNTIVO RESIDENZIALE PER ATO

ATO	AMBITO	Abitanti residenti (a)	Abitanti residui PRG (b)	Volume residuo PRG (B)	Abitanti previsti PAT (c)	Volume previsto PAT (C)	TOTALE Abitanti aggiuntivi PAT (b+c)	TOTALE Volume insediativo aggiuntivo PAT (B+C)	TOTALE Abitanti (a+b+c)
1	VALEGGIO E BORGHETTO	9.589	804	120.573	935	140.277	1.739	260.850	11.328
2	COLLINA	2.886	372	55.767	353	52.983	725	108.750	3.611
3	PIANURA	1.473	36	5.400	254	38.100	290	43.500	1.763
4	VALLE DEL MINCIO	227	40	5.928	105	15.822	145	21.750	372
	TOTALE	14.175	1.252	187.668	1.647	247.182	2.899	434.850	17.074

Tuttavia, in parziale accoglimento di alcune osservazioni pervenute, l'amministrazione comunale ha scelto di ridurre a 1.000 unità gli abitanti insediabili, contro le 1.647 unità previste dal PAT, e di stabilire altresì che, per i primi 5 anni dall'approvazione del PAT, il P.I. non potrà utilizzare più del 50% della SAU trasformabile.
Tali riduzioni andranno applicate proporzionalmente in ciascun ATO.

Dimensionamento settore produttivo

Il PAT prevede lo sviluppo produttivo esclusivamente nell'ATO 1-Valeggio e Borghetto, a completamento dell'attuale zona produttiva localizzata a sud del capoluogo. In tale ambito troverà collocazione il nuovo sviluppo produttivo, ma anche le attività produttive sparse nel territorio "in zona propria fuori dal contesto produttivo", nonché le attività produttive "fuori zona", poiché per tali casi il PAT prevede la rilocalizzazione in ambiti appropriati, quali le linee preferenziali di sviluppo produttivo. Il Piano ha inoltre individuato "Ambiti di intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione", oltreché "Aree di riqualificazione e riconversione", mirati al trasferimento in ambito produttivo, di alcune attività site in contesto urbano. Per tali azioni il PAT prevede una superficie pari a mq 200.000.

Relativamente alla destinazione commerciale, il PAT non prevede grandi strutture di vendita, recependo quanto indicato dalla Regione del Veneto.
Il PAT promuove inoltre, processi per migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive tradizionali, innovative e ad alto contenuto tecnologico,

commerciali, nonché l'attivazione di strutture di servizio all'impresa e all'uomo. Per tali azioni il PAT prevede una superficie pari a mq 25.000, esclusivamente nell' ATO 1.

Il fabbisogno turistico-ricettivo

Il PAT, oltre a confermare lo stato esistente dell'attività legata al turismo ed alla ricettività promuove azioni di sostegno e di sviluppo di tale settore, e al relativo indotto. Il Piano mira a incrementare l'attività turistica legata alla fruizione del territorio, con la realizzazione e lo sviluppo di una rete ciclopedonale, connessa con il sistema dei percorsi naturalistici degli ambiti naturalistico-ambientali presenti, anche in attuazione di un progetto della Provincia di Verona. Il Piano promuove, inoltre, la possibilità di legare l'attività ricettiva alle strutture già presenti in territorio agricolo, favorendone il cambio di destinazione d'uso. In tal modo, oltre al recupero dell'esistente, si limita il consumo di territorio che comporterebbe l'edificazione di nuove strutture.

Il dimensionamento ha ritenuto di stimare necessario un volume per camera uguale a mc 100 e di destinare un volume per servizi legati alla ricettività di mc 100.

Nuove camere per un valore di 1.000 unità, equivalenti a mc 100.000, cui corrispondono 100.000 mc per i servizi legati alla ricettività, per un totale di mc 200.000, pari a circa mq 47.000, suddivisi nei diversi ATO.

DENOMINAZIONE ATO

	Valeggio Borghetto	Collina	Pianura	Valle del Mincio	Totale
Sup. territoriale	8.279.054	25.341.656	22.394.413	7.920.715	63.935.838
Abitanti insediati	9.679	2.961	1.513	267	14.420
Progetto					
Abitanti teorici	**1.739**	**725**	**290**	**145**	**2.899**
Residenziale mc	260.850	108.750	43.500	21.750	434.850
Aree a servizio mq	52.170	21.750	8.700	4.350	86.970
Commerciale mq	25.000	0	0	0	25.000
Produttivo mq	200.000	0	0	0	200.000
Turistico mq	10.000	25.000	2.000	10.000	47.000

Verifica dotazione aree a standard

Il PAT prevede un incremento di abitanti teorici nel prossimo decennio 2009-2019 di 2.899 unità. Con questa ipotesi di analisi i residenti al 2019 saranno circa 17.074 unità.
Gli standard urbanistici relativi alla popolazione residente dovranno soddisfare la dotazione minima di 512.220 mq, corrispondente a 30 mq/ab previsti ai sensi dell'art.31, L.R. 11/04.
Sarà pertanto necessario realizzare aree a servizio per almeno mq 86.970 per soddisfare gli standard urbanistici minimi richiesti per la residenza con l'attuazione delle previsioni del PAT per il prossimo decennio, a fronte di un aumento di 2.898 abitanti teorici.
Pertanto il PAT ha tra i suoi obiettivi precipui la riorganizzazione, la riqualificazione ed il potenziamento delle aree a standard, mirando soprattutto ad una elevata qualità dello standard stesso al fine di migliorare le condizioni di vita all'interno della struttura insediativa.
Naturalmente, con quanto espresso precedentemente, nel paragrafo "Dimensione settore residenziale", i servizi saranno adeguati proporzionalmente in ciascun ATO.

5. La SAU

Determinazione della Superficie Agricola Trasformabile (SAT):
La Superficie Agricola Utilizzata è stata determinata tramite analisi delle ortofoto e sopralluoghi sul territorio, che hanno condotto ad un valore di SAU pari a 48,947 kmq. Il comune, con una superficie totale di 63,938 kmq registra, pertanto, una percentuale di SAU pari al 76,55 % rispetto alla Superficie Totale Comunale.
Il valore della Superficie Agricola Utilizzata è stato impiegato per definire il limite quantitativo massimo di zona agricola ancora trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola, è pari a mq 636 313.
Il PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola.

- Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale esistente: 48,947 kmq.
- Superficie Territoriale Comunale (STC): 63,936 kmq.
- Rapporto SAU / S.T.C.= 76,55% > 61,3%
- Superficie massima SAU trasformabile nel decennio = 48.947.159 mq x 1,30% = 636.313 mq

6. La VAS

Il Rapporto Ambientale (RA) è stato redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 42/2001/CE sulla VAS e seguendo la procedura indicata nell'allegato B1 alla DGR 791 del 31.03.2009.

Il Rapporto Ambientale contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.

Risulta importante riportare parte del parere VAS n. 5 del 24.01.2013, per quanto riguarda il dimensionamento del PAT e tutte le valutazioni che sono state svolte in sede di redazione del rapporto ambientale e la documentazione successivamente formulata e fornita ad integrazione.

Tuttavia risulta indispensabile una premessa. La L.R. 11/2004, "Norme per il governo del territorio", prevede all'art. 4 che "al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le Provincie e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dall'attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)". La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano al fine di individuare tempestivamente gli impatti imprevisti e in grado di adottare le opportune misure correttive, di mitigazione e compensazione.
Essa si attua attraverso fasi successive:

- Lettura del quadro di riferimento ambientale;
- Individuazione delle criticità e degli obiettivi di sostenibilità;
- Fase di controllo fra sostenibilità, criticità e scelte del progetto;
- Individuazione di eventuali scenari alternativi più sostenibili;
- Verifica della coerenza esterna;
- Individuazione degli indicatori per il monitoraggio degli effetti;
- Redazione del rapporto ambientale;
- comunicazione, condivisione, confronto e integrazione di contributi esterni.

Pertanto, oltre all'ipotesi di progetto in sede di Rapporto Ambientale, sono state impostate delle ipotesi alternative che sono, (come da parere n. 5 del 24 gennaio 2013):

"VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E OPZIONE ZERO

Le ipotesi alternative considerate sono:

- **l'ipotesi zero**, cioè l'ipotesi di prosecuzione della pianificazione fino all'esaurimento dell'attuale strumento urbanistico vigente, ossia il PRG vigente;
- **uno scenario alternativo** dell'intero PAT che individua possibili soluzioni alternative in merito una diversa programmazione urbanistica del tessuto residenziale e produttivo/commerciale.
- **Scenario alternativo aggiuntivo** (rif. Documento integrativo trasmesso con nota prot. 22221 del 06.11.12, acquisita al prot. reg. 568217 del 13.12.12).

In seguito all'adozione del PAT del comune di Valeggio sul Mincio, avvenuta con delibera C.C. n. 13 del 7 marzo 2012, sono pervenute diverse osservazioni che proponevano la riduzione del numero di abitanti aggiuntivi previsti nell'ipotesi di progetto del PAT. L'amministrazione comunale ha dunque rivisto tale aspetto, soprattutto alla luce degli abitanti residui previsti dal PRG vigente, in accordo con il progettista e il valutatore. In particolare l'osservazione n. 1577 "Gagliardi Fabrizio" del 05.06.2012, prot. 11028 viene parzialmente accolta, riducendo così a 1000 ab. (contro i 1647) l'incremento residenziale reale previsto dal PAT.
Il valutatore, a seguito di tale modifica nell'elaborazione del progetto del PAT, ha analizzato tale ipotesi alternativa, considerandola una nuova ipotesi di progetto, utilizzando i medesimi criteri parametrici, ovvero gli stessi indicatori, impiegati nel modello di valutazione della prima ipotesi di progetto.

NOTA TECNICA SUL DIMENSIONAMENTO
Il calcolo del dimensionamento è uno studio obbligatorio nella stesura del PAT. Il numero dei futuri possibili abitanti viene determinato applicando una formula statistica. Pertanto è un'analisi oggettiva e non soggettiva, sulla quale non si ritiene di poter intervenire. Si chiarisce che il dimensionamento previsto dal PAT di ab. 2.899 è comprensivo del residuo di PRG, pari a ab. 1.252. Pertanto il reale incremento da PAT è pari ad ab. 1647, così come espresso nel cap. "Dimensionamento" della Relazione del PAT. Gli ambiti potenzialmente trasformabili sono senz'altro superiori al fabbisogno ipotizzabile per non rendere il PAT conformativo, ma demandando al PI le scelte di utilizzo del territorio all'interno di quanto indirizzato dal PAT.
Note del valutatore in merito alla ipotesi di uno scenario alternativo aggiuntivo.
La valutazione in merito alla riduzione del carico aggiuntivo è stata necessariamente rivalutata come una sorta di "scenario alternativo"; ciò per poter dare corretta valutazione alle dotazioni di servizi, allo sviluppo sociale ed economico del territorio comunale. Il nuovo scenario valutato è stato dunque riconsiderato ricompilando gli indicatori prestazionali direttamente ed indirettamente connessi alla ***riduzione del carico aggiuntivo da 1647 abitanti a 1000 abitanti.*** Gli esiti della valutazione hanno considerato il mantenimento delle superfici a compensazioni ambientali di 50.000 mq come previste all'art. 3 delle NTA, nonché le aree a servizi relative. Il punteggio complessivo migliora ulteriormente e passa da 153,62 a 165,13. La differenza rispetto lo stato di progetto è dunque positiva. Il miglioramento in termini complessivi percentuale è pari al 7.3% rispetto lo stato di progetto approvato. Pertanto lo scenario con 1000 abitanti garantisce livelli di sostenibilità maggiori rispetto al piano adottato, risultando dunque la scelta più vantaggiosa.
E' chiaro il miglioramento sia rispetto allo stato attuale, sia rispetto all'ipotesi di progetto (PAT adottato), dell'ipotesi alternativa. Si nota, in particolare, un miglior punteggio della componente FLORA e FAUNA, e di POPOLAZIONE e SALUTE UMANA per il minor carico antropico ipotizzato, da cui derivano consumi più limitati e un minore impatto sul consumo di suolo.

CONCLUSIONI
Come già espresso sopra, l'ipotesi alternativa, elaborata a seguito delle osservazioni pervenute, risulta migliorativa rispetto al Piano adottato."

GIUSEPPE MANOLI

7. La VIncA

In riferimento alla DGR 3173 del 10.10.2006, si fa presente che nel territorio comunale e nelle immediate adiacenze non ricadono i seguenti Siti di Importanza Comunitaria o Z.P.S.
Il comune, nell'ambito della procedura VAS, ha presentato una dichiarazione di non incidenza, in quanto il Piano non è soggetto alla Valutazione di incidenza ambientale (VIncA) ai sensi dell'art. 3, lett. A, punto B, DGR 3173/2006.

8. Elaborati di progetto

Il Piano è dotato di una serie di elaborazioni che di fatto compongono il quadro conoscitivo, e delle seguenti elaborazioni che costituiscono di fatto la parte progettuale:
Di seguito si elencano gli elaborati prodotti per la costituzione del Piano:

ELABORATO	TITOLO SINTETICO	RAPPRESENTAZIONE
CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	TAV. N. 1	Scala 1:10.000
CARTA DELLE INVARIANTI	TAV. N. 2	Scala 1:10.000
CARTA DELLE FRAGILITA'	TAV. N. 3	Scala 1:10.000
CARTA DELLE TRASFORMABILITA'	TAV. N. 4	Scala 1:10.000
NORME TECNICHE	Normativa relativa al PAT	Fascicolo documentale
RELAZIONE	Relazione completa sulle metodologie e le scelte adottate nella pianificazione urbanistica di Progetto.	Fascicolo documentale
RELAZIONE SINTETICA	Relazione sintetica sulle metodologie e le scelte adottate nella pianificazione urbanistica di Progetto	Fascicolo documentale
VAS	Valutazioni ambientali di supporto nell'elaborazione e nell'adozione dello strumento di pianificazione	Fascicolo documentale
VINCA	Dichiarazione di non incidenza	Fascicolo documentale
QUADRO CONOSCITIVO	Elaborazione informatizzata dei dati presenti nel progetto	DVD

Gli ATO

Il PAT di Valeggio sul Mincio individua n. 4 ATO; essi corrispondono a grandi linee: ai centri urbani (n. 1: capoluogo), alle diverse realtà ambientali del territorio (n. 2: collinare, n. 3: pianura, n. 4: valle del Mincio).

GIUSEPPE MANOLI

ATO 1 – VALEGGIO E BORGHETTO

L'ATO1 è rappresentato dal capoluogo, dalla località Borghetto, i cui centri storici rappresentano un unico ambito, e dai nuclei storici di Foroni, Marchi e Campagnola.
L'ATO racchiude numerose testimonianze storico-architettonico-archeologiche, tra cui il Ponte Visconteo, il Castello Scaligero, Villa Maffei, Nuvoloni, Sigurtà, detta "Della Quercia" con il famoso Parco, villa Zamboni, il centro storico di Borghetto con il Villaggio palafitticolo.
Gli insediamenti di origine più antica e di maggior rilevanza paesistica sono Valeggio e Borghetto, localizzato lungo il corso del Mincio, ai piedi del versante sud ed ovest di monte Ogheri, sul quale si erge il Castello.
L'ATO presenta caratteristiche variegate dovute, da una parte dalla presenza di elementi storici di grande valenza e, dall'altra, di un capoluogo piuttosto sviluppato, attraversato dall'arteria viaria principale, di rilevanza sovracomunale, quale la S.S. 249 "Gardesana", importante collegamento con la A4 (casello di Peschiera del Garda) e l'A22 (casello di Affi) con il tratto della S.P. 27 per Castelnuovo del Garda e la S.R. 450.
Il perno del sistema viario è costituito dal nucleo del centro storico, dal quale dipartono le arterie urbane di distribuzione alle zone edificate di più recente realizzazione.
A sud del capoluogo, trova collocazione una zona produttiva piuttosto ampia caratterizzata, in alcuni ambiti, da una struttura mista produttivo-residenziale.
L'ATO comprende anche alcuni ambiti di tutela, riqualificazione e valorizzazione, oltreché zone di ammortizzazione e transizione.
La bellezza paesaggistica e la ricchezza storico-monumentale, rendono questo ATO un territorio vocato al turismo visitazionale, anche perché a ridosso dell'ATO 4 Valle del Mincio; mentre la presenza del capoluogo lo rende particolarmente vocato alla trasformazione urbanistica sia residenziale che produttiva.
L'ATO ha una dimensione territoriale di 827,9 ettari e vi risiedono 9.679 abitanti, pari al 68 % della popolazione comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 12 abitanti/ha.

ATO 2 – COLLINA

Occupa l'intera parte nord del territorio ed è limitato a sud, dall'ambito fluviale del Mincio, dalla struttura insediativa del capoluogo, e dal tracciato della linea difensiva del Serraglio, terzo elemento delle grandi fortificazioni medievali che caratterizzano il paesaggio valeggiano, insieme al Castello scaligero ed al Ponte visconteo.
L'ATO è prevalentemente agricolo con coltivazione specializzata della vite, caratterizzato dalla presenza del Monte Vento, del Monte Mamaor e del Monte Bianco, colline moreniche dove sono presenti biotipi, habitat naturali e seminaturali, caratterizzati da un alto contenuto di naturalità. Attualmente tali ambiti sono assoggettati a servitù militare, anche se da tempo dismessi nella fruizione e nell'impiego. A raggiera a tali monti, si localizzano il corridoio ecologico secondario, e diverse isole ad elevata naturalità, atte a favorire la migrazione e lo scambio genetico tra le specie.
A sud di Salionze, si trova il campeggio Altomincio, che rappresenta l'unico esempio presente sul territorio di ricettività "all'aperto".
Nell'ATO trovano collocazione i centri storici di Santa Lucia ai Monti, Fontanello, e Salionze al cui interno si colloca villa Tebaldi, presente nel catalogo dell'Istituto regionale Ville Venete. Il territorio è inoltre disseminato di corti e nuclei storici.
A tale ambiente di pregio naturalistico e storico, si affianca la presenza di innumerevoli allevamenti, anche intensivi, per alcuni dei quali il piano ha previsto azioni di trasformazione attraverso l'istituto del credito edilizio.
L'ATO ha una dimensione territoriale di 253,41 ettari e vi risiedono 2.961 abitanti, pari al 21 % della popolazione comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 12 abitanti/ha.

ATO 3 – PIANURA

Occupa l'intera parte sud del territorio ed è limitato a nord, dalla struttura insediativa del capoluogo e dal tracciato della linea difensiva del Serraglio, a ovest dall'ambito fluviale del Mincio e a sud dalla strada romana Postumia.
L'ATO è prevalentemente agricolo e pianeggiante, con coltivazioni di alberi da frutto. Il territorio è disseminato di allevamenti, anche intensivi, anche nelle immediate vicinanze dei centri abitati, per alcuni dei quali il piano ha previsto azioni di trasformazione attraverso l'istituto del credito edilizio.
L'area è particolarmente compromessa per la presenza di un ambito di cave per l'escavazione di inerti, molto ampio. Tale zona, infatti, era stata individuata con un "piano comunale", quale unica area dove era ammessa l'attività di cava.
Attualmente il degrado ambientale è dovuto anche alla dismissione di molti siti, e ad una esigua ricomposizione ambientale.
Al margine est, sul confine con il comune di Villafranca, si colloca la discarica Ca' Baldassarre, in fase "Post-mortem".
L'ATO comprende il centro abitato di Vanoni-Remelli e la località Mazzi-Pasini, oltreché numerose corti.
L'ATO ha una dimensione territoriale di 223,94 ettari e vi risiedono 1.513 abitanti, pari al 11 % della popolazione comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 7 abitanti/ha.

ATO 4 – VALLE DEL MINCIO

L'ATO 4, localizzato a ovest del capoluogo, è caratterizzato dalla presenza del fiume Mincio e del suo paleoalveo, oltre che dalle ultime propaggini delle Colline moreniche del Garda.
L'attuale aspetto del fiume è fortemente influenzato dalle opere antropiche che si sono susseguite nel corso dei secoli per dominare il corso delle acque e piegarlo alle esigenze umane.
Il Mincio costituisce, con il Tione, l'ossatura della rete ecologica principale del comune, aree ad elevato valore ambientale e di biodiversità per la flora e la fauna, in cui sono favorite le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali, impedendo così le conseguenze negative dell'isolamento.
La presenza di percorsi ciclo-pedonali ed equitabili valorizzano l'ambito naturalistico del Mincio e ne favoriscono la fruibilità.
Ai margini dell'ATO si localizza il parco acquatico Cavour, attività ricreativa di grande attrazione.
In tale ATO trova collocazione il centro storico di Monte Borghetto, e le corti Gobbini, Frati e Ariano.
E' una parte di territorio ricca di elementi contrastanti; accanto ad ambiti naturalistici e storici di elevata valenza, si rileva anche la presenza di numerosi allevamenti zootecnici intensivi, alcuni dei quali all'interno dell'ambito fluviale, nel perimetro individuato come "parco comunale", per i quali il piano ha previsto azioni di trasformazione attraverso l'istituto del credito edilizio. Ulteriore condizione di attenzione, è la localizzazione di una vasta area adibita a deposito esplosivi. Nell'area che potrebbe essere coinvolta in un eventuale incidente rilevante, il Piano di Protezione Civile ha individuato quattro zone concentriche e dai perimetri irregolari e differenziate per l'intensità degli effetti, fino ad una profondità di metri 661.
All'interno dell'ATO è prevista la realizzazione del nuovo ponte, a cura della Provincia di Verona, che permetterà la chiusura del traffico sul Ponte visconteo, definendo un percorso alternativo di collegamento tra il territorio di Valeggio e quello di Mantova. Tale struttura farà parte di un nuovo sistema viabilistico, configurandosi come una circonvallazione rispetto alla viabilità esistente, di collegamento tra il futuro casello autostradale della TI. BRE. di Valeggio, e quello di Castelnuovo del Garda, a nord del territorio.

GIUSEPPE MANOLI

L'ATO ha una dimensione territoriale di 792,2 ettari e vi risiedono 267 abitanti, pari al 2% della popolazione comunale. Il rapporto tra residenti e superficie territoriale è pari a 0,3 abitanti/ha.

PARERI

Parere del Genio Civile di Verona

Il Genio Civile di Verona, con nota 26.01.2012 prot. 39211, ha espresso, in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

"sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico".

"si invita ad introdurre nelle norme tecniche di attuazione quanto segue:

- *dovrà essere previsto l'obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica e prescritto nel presente parere;*
- *dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, ecc.)".*
- *gli studi e l'indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al P.I. saranno esaminati dal Genio Civile di Verona mentre il progetto definitivo da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovrà essere valutato dai Consorzi di Bonifica in relazione alle rispettive zone di competenza."*

Direzione Geologia - Osservazioni geologiche

La Direzione Regionale Geologia e Georisorse con proprio parere n. 597066 del 22 dicembre 2011 ha formulato le osservazioni sulla documentazione preliminare che sono già state recepite in sede di stesura finale del PAT, in merito alla modifica della Carta Geomorfologica, Relazione Geologica, Carta dei Vincoli, Carta delle Fragilità, Carta della Trasformabilità e alle Norme Tecniche di Attuazione.

Si riporta il parere sopra indicato:

"Il PAT in questione è corredato da un Quadro Conoscitivo in cui il tematismo geologico è costituito da una Carta Geolitologica, una Carta Geomorfologica, una Carta Idrogeologica e dalla Relazione geologica illustrativa (elaborati in data luglio 2011) ed è stato realizzato secondo le determinazioni della DGR 615/1996 e della DGR 3811/2009.

Si rileva tuttavia che nella tavola geomorfologica non è riportato il microrilievo del settore di pianura e non sono individuati alcuni ambiti di pregresse attività estrattive, riconducibili probabilmente a migliorie fondiarie, che hanno interessato morfologicamente il territorio in maniera significativa, in particolare quelli attualmente impegnati da bacini idrici. Per quanto riguarda la tavola idrogeologica si accenna solo che in corrispondenza dei bacini idrici non va indicata la soggiacenza della falda in quanto essa è in tali siti affiorante.

Nella Relazione geologica si rileva la mancanza di cenni sulle probabili migliorie agrarie e sulla situazione sismica del territorio interessato.

Nei confronti del Progetto del PAT (doc. in data ottobre 2011) si evidenzia quanto segue.

Nella tavola n. 1 Carta dei Vincoli tra i vincoli di interesse della scrivente Struttura regionale sono indicati quelli attinenti al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canal Bianco) che segnala aree a pericolosità idraulica P1, P2 e P3 relativamente al corso del fiume Tione, all'idrografia esistente sul territorio comunale, alla presenza di pozzi di prelievo ad uso idropotabile, all'esistenza di cave, ed alla delimitazione della zona interessata dal Piano cave comunale.

Si riscontra l'assenza del vincolo determinato dalla zona sismica di appartenenza (il comune di Valeggio sul Mincio è inserito in zona sismica 3 in base all'OPCM 3274/2003).

Per quanto riguarda le cave si ricorda che esse non costituiscono elemento di vincolo se non dovuto a motivi di stabilità geologica dei terreni.

La tavola n. 2 Carta delle Invarianti non riconosce invarianti di natura geologica.

La tavola n. 3 Carta della Fragilità classifica il territorio in base alla compatibilità geologica, distinguendo aree "idonee", aree "idonee a condizione" e aree "non idonee".

Le aree idonee a condizione sono ulteriormente suddivise i 4 sottoclassi, in base alle caratteristiche che le distinguono: consistente acclività, deflusso difficoltoso, presenza di attività estrattiva, presenza di accumulo di frana stabilizzato.

La tavola riporta anche, come aree caratterizzate da dissesto idrogeologico, le aree esondabili e/o a periodico ristagno idrico.

Per quanto riguarda la tavola n. 4 Carta della Trasformabilità, si rileva quanto di seguito riportato.

In località Salionze tutte le azioni urbanistiche ricadono su terreni classificati come "idonei" ad eccezione di limitati settori di scarpata giudicati "idonei a condizione" ed una stretta fascia "non idonea" corrispondente ad un corso d'acqua che attraversa l'abitato. Le medesime osservazioni valgono per l'area consolidata per attività ricettive e tempo libero, posta a sud.

All'estremità nord del territorio comunale (ad ovest di Oliosi) l'ambito preferenziale di sviluppo insediativo residenziale con credito edilizio è situato in area "idonea a condizione" a causa del deflusso difficoltoso che la caratterizza.

In località Santa Lucia l'urbanizzazione consolidata residenziale è marginata e in parte ricadente su area "idonea a condizione" per la presenza di una scarpata fluviale.

L'area di urbanizzazione consolidata per attività ricettive a sud di Vantini è posta per gran parte su terreni classificati "idonei a condizione" per la presenza di pendii acclivi e di un ambito di frana stabilizzata.

In località Tonolli lo sviluppo preferenziale insediativo con credito edilizio in direzione ovest è limitatamente interessato da una scarpata classificata "idonea a condizione".

La zona del centro storico del capoluogo, nella parte ovest verso il corso del Mincio, è interessata da settori "idonei a condizione" a causa dell'acclività del pendio; tutte le altre previsioni ricadono su terreni "idonei"

L'area di urbanizzazione produttiva fuori contesto ubicata ad ovest della località Fioroni, insiste parzialmente su terreni "non idonei" per l'esistenza di una discarica.

La zona F per servizi di interesse comune nell'ambito dell'area delle cave posta a sud del comune, è classificata "idonea a condizione" come del resto l'intero territorio coinvolto nelle attività estrattive.

In relazione alle aree inerenti programmi complessi va tenuto in considerazione, nella fase di sviluppo della progettazione specifica, quanto determinato, nell'ambito della compatibilità geologica, dalla tavola delle Fragilità e dai necessari approfondimenti geologici in materia.

Si sottolinea che ogni intervento, in particolare sulle aree idonee a condizione, è subordinato dalla realizzazione delle verifiche e degli interventi suggeriti dalla specifica normativa tecnica stabilita all'art. 2.24, per il miglioramento delle condizioni geologiche e idrauliche in funzione delle opere previste.

Per ciò che riguarda le Norme Tecniche (datate novembre 2011) si evidenzia quanto di seguito esposto.

Art. 2.5 – Aree soggette a dissesto idrogeologico

La norma va incasellata nell'ambito delle Fragilità.

Inoltre, al primo alinea vanno stralciate le parole "da frana allorché stabilizzata" perché elemento non presente nella tavola delle Fragilità.

Al primo comma delle Direttive, va chiarito il significato di "piano per la tutela dal rischio idrogeologico"; se il riferimento è al Piano di Assetto Idrogeologico della competente

Autorità di Bacino, come sembra essere dalla lettura della tavola delle Fragilità, si evidenzia che la norma è già presente all'art. 2.25.

Art. 2.8 – Rispetto idraulico

E' appena il caso di accennare al fatto che il primo comma delle Direttive si riferisce a disposizioni diverse da quelle inerenti ai riferimenti legislativi indicati in testa all'articolo in questione.

Art. 2.10 – Cava e piano cave

Il punto 2.10.1 va integralmente stralciato.

Al paragrafo Direttive, il capoverso "*In sede di P.I. il Comune ed i soggetti interessati……con quanto stabilito all'art. 3.14*" va completamente stralciato.

Con riferimento al paragrafo Prescrizioni e Vincoli, il 2° capoverso va così modificato: "*L'apertura di nuove cave o ampliamento delle esistenti, finalizzata all'estrazione di materiale, ha luogo preferibilmente nelle aree del territorio comunale a ciò espressamente destinate e delimitate dal Piano Cave comunale di cui al punto seguente*."

Il punto 2.10.2 – Piano Cave comunale, al primo capoverso, viene così modificato: "*Il Comune di Valeggio sul Mincio è dotato di un Piano Cave comunale che definisce l'ambito in cui promuovere l'attività estrattiva*.". Dal secondo capoverso viene completamente stralciato il periodo "*Nel 2004, con delibera di C.C. n. 21 del 07.04.2004……(PRCA), DGR 3121 del 23.10.2003.*";

Il primo capoverso del paragrafo Prescrizioni e Vincoli viene modificato nel modo seguente: "*All'interno di tale ambito si applicano le disposizioni previste dal Piano non in contrasto con la vigente normativa regionale in materia*.".

Art. 2.24 – Compatibilità Geologica

Relativamente alle aree idonee a condizione, al primo alinea dell'elenco puntato inerente le aree caratterizzate da problematiche idrauliche, va aggiunta l'osservanza delle eventuali altre prescrizioni determinate dallo studio di compatibilità idraulica.

Il secondo alinea riguardante le aree di cava attiva, abbandonata o dismessa, così come formulato, va stralciato. Si sottolinea, inoltre, che le cave abbandonate e dismesse non sono sottoposte a norme specifiche inerenti l'attività estrattiva. Inoltre, essendo l'argomento in questione la "compatibilità geologica" è necessario che la norma si riferisca in particolare a indicazioni e prescrizioni di carattere geologico e idrogeologico.

Infine viene stralciato completamente l'ultimo capoverso "*Sono, inoltre fatte salve ed impregiudicate le statuizioni……alle quali lo strumento urbanistico si conforma*".

Art. 2.25 – Aree a rischio idraulico e idrogeologico

La norma va riferita all'ambito dei vincoli.

Inoltre, il titolo va riscritto più opportunamente in "Aree a pericolosità idraulica" ed al primo comma va stralciato il riferimento alle aree di frana.

Si suggerisce di riformulare le Direttive in modo da non creare dubbi interpretativi (ad es.: *In sede di PI, a seguito di studi di approfondimento e di interventi di mitigazione e/o eliminazione del pericolo idraulico, potrà essere proposta la riclassificazione delle aree PAI secondo la normativa disposta dalla competente Autorità di Bacino*).

Relativamente all'ultimo comma, è il caso di accennare al fatto che nelle aree perimetrate dal PAI nel territorio di Valeggio, non sono attualmente presenti edificazioni o infrastrutture.

Art. 3.14 – Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi

Al primo capoverso delle Prescrizioni e Vincoli va aggiunto: "*ad eccezione del programma 5 – Zona cave a Sud del territorio*" perché si riferisce ad attività di cava normata dalla specifica L.R. 44/1982."

Direzione Agroambiente - Osservazioni agronomiche
La Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, con proprio parere prot. 239914 in data 05.06.2013 ha evidenziato quanto segue::

"Con riferimento all'attività di co-pianificazione, da svolgersi in forma collegiale e di concerto con le altre Direzioni competenti in materia, si esprimono di seguito le valutazioni istruttorie compiute sulla documentazione progettuale relativa al PAT di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona.
Si sottolinea che l'attività istruttoria è stata effettuata sulla documentazione di piano trasmessa dal comune interessato con DVD acquisito dalla Regione al n. 1236.

Quadro conoscitivo

Ai fini della valutazione del Quadro conoscitivo del PAT in oggetto (n. 245), per quanto attiene alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale, si fa riferimento a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 3178/2004, ai sensi dell'art. 50, LR 11/2004, come modificati dalla DGR. 3811 del 09.12.2009, in particolare l'Allegato B2, che fornisce le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali.
Si fa innanzitutto presente che, per quanto attiene l'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici del territorio del comune in oggetto, nella relazione specialistica intitolata AA R 1 -"*Relazione di commento alle analisi agronomiche ed ambientali*", redatta dai Professionisti incaricati, sono stati illustrati vari aspetti conoscitivi.
Tali analisi hanno trovato trasposizione nei seguenti elaborati cartografici, che unitamente alla relazione agronomica, individuano e rappresentano graficamente gli elementi considerati a fondamento delle scelte pianificatorie comunali, specificatamente per quanto attiene al settore agro-ambientale del territorio comunale:

- elab. 2.1 – *Copertura del suolo agricolo;*
- elab. 2.2 – *Rete ecologica;*
- elab. 2.3 – *Superficie agricola utilizzata;*
- elab. 2.4 – *Invarianti;*
- elab. 2.5 – *Allevamenti;*

Si illustrano di seguito alcune sintetiche considerazioni sulla verifica dei contenuti essenziali del suddetto Quadro Conoscitivo e si formulano di seguito alcune osservazioni per il suo affinamento.

Suolo-sottosuolo

Copertura del suolo agricolo
Nell'elab. 2.1 – *Copertura del suolo agricolo* si riscontra l'individuazione e la rappresentazione delle tipologie di uso del suolo del territorio, come da legenda Corine Land Cover, compreso l'ambiente coltivato e gli ambienti seminaturali.
Per quanto attiene la copertura del suolo agricolo dalla lettura della carta e dalle informazioni riportate nella relazione specialistica si rileva una presenza di seminativi diffusi su tutto il territorio comunale, (37%), accompagnati da frutteti (peschi), concentrati nell'area a sud del capoluogo (19%) ("anche all'interno del prezioso habitat naturale del fiume Mincio" come nota molto opportunamente il Documento preliminare del PAT), e da vigneti, concentrati nell'area ondulata di origine morenica posta nord (14%). Si rileva inoltre una non del tutto trascurabile presenza di prati stabili (8%) concentrati per lo più lungo il fiume Mincio.
La presenza di aree boscate è invece molto ridotta (7%) e interessa soprattutto i rilievi, e in

particolare le tre grandi aree militari, due delle quali dismesse, di monte Vento, monte Marmaor e monte Bianchi. Alcuni sistemi lineari boscate interessano poi le ripe dovute alle antiche alluvioni del Mincio, lungo tutto il corso del fiume.

Classificazione agronomica dei suoli
Si rileva l'assenza di uno specifico elaborato che classifichi i territori coltivati nelle diverse classi agronomiche in base al metodo della Land Capability Classification, come previsto dal tema c0510 *Classificazione agronomica dei suoli* dell'Atto di indirizzo LR 11/2004, lettera a) – sezione terza.
Tuttavia, in relazione specialistica, vengono descritte le caratteristiche di capacità d'uso e di permeabilità dei suoli, anche con l'ausilio di alcune elementari elaborazioni cartografiche, facendo riferimento, seppur non chiaramente esplicitato, all'inquadramento pedologico della Provincia di Verona (fonte ARPAV). Sebbene non venga effettuata una specifica classificazione agronomica dei suoli, si ritiene che l'analisi pedologica possa risultare equivalente, purché venga adeguatamente rappresentata nella classe c051001.

Sistema idraulico minore e irrigazione
Come risulta dalla relazione agronomica, l'intero territorio comunale rientra nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Veronese. Sebbene in relazione specialistica venga brevemente descritto il sistema idraulico e d'irrigazione, non si rileva alcun elaborato cartografico finalizzato ad individuare e classificare, in dettaglio, la rete idraulica minore e quella irrigua, nonché le relative aree irrigue e manufatti, né dal punto di vista agronomico, né da quello paesaggistico (vedi oltre).

Biodiversità

Reti ecologiche
Nell'elab. 2.2 – *Rete ecologica* viene rappresentata la rete ecologica locale, costituita fondamentalmente da: corridoi ecologici principali (fiume Mincio) e secondari (Tione dei Monti), aree di connessione naturalistica (area collinare a nord del capoluogo), con barriere infrastrutturali (centro di Valeggio sul Mincio e delle altre frazioni), sinteticamente illustrata in relazione agronomica.
Sulla identificazione della rete ecologica si fanno le seguenti osservazioni:
- le cave presenti nell'area sud del territorio comunale vengono ignorate ai fini della costruzione della rete ecologica. Al contrario sarebbe importante riconoscere il ruolo di disturbo delle cave attive e quello potenzialmente positivo di quelle dismesse (come del resto sembrano suggerire le NTA all'art. 3.21, prescrizioni e vincoli, comma 1 punto 2 "*vanno conservati … ex cave, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agroecosistemi*"), dando nella parte progettuale del piano prescrizioni adeguate ad accentuare questo loro ruolo.
- Nella parte sud del territorio comunale non vengono identificati corridoi secondari: sarebbe opportuno valutare la possibilità di individuare come corridoi secondari le ripe boscate presenti lungo i paleoalvei del Mincio.
- Non è chiaro perché i tre monti (Marmaor, Bianchi, Vento), pur presentando notevoli analogie, vengano trattati diversamente rispetto al loro contributo alla rete ecologica.

Si rimanda comunque alla Struttura regionale competente la verifica di coerenza tra la rete ecologica comunale e le reti individuate negli strumenti di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale, al fine di garantire la funzionalità delle stesse, nonché tra quanto individuato nel quadro conoscitivo e le azioni di tutela pianificate nelle scelte progettuali del PAT in oggetto.

Paesaggio

Componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo
Nell'elab. 2.4 – *Invarianti* vengono individuati alcuni elementi del paesaggio rurale significativi

ai fini della individuazione della identità del territorio di Valeggio sul Mincio (siepi e filari, macchie boscate, alberi monumentali, ambiti fluviali, iconemi, edifici con valore monumentale e manufatti con valore storico testimoniale.) Nel contempo, su indicazione del Piano d'Area Garda, vengono individuate le sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico (tagliapoggi) e l'ambito di paesaggio rurale conoide del Mincio.

In proposito, si rileva che sotto l'aspetto metodologico, prima di effettuare proposte di "invarianti" per il progetto di piano - peraltro non tutte confermate nella tav. 2 del PAT - sarebbe stato auspicabile sviluppare un adeguato supporto conoscitivo tramite la redazione di almeno i due elaborati cartografici previsti dai vigenti Atti di Indirizzo: Carta degli elementi storici del paesaggio agrario (classi c0701011-c0701012) e Carta degli elementi qualificanti/detrattori il paesaggio agrario (classe c0702011).

Tuttavia, rispetto all'elab. 2.4, in quanto propedeutica alla Tav. 2 del PAT, si ritiene utile dare le seguenti indicazioni migliorative:

- le aree con sistemazioni agrarie tradizionali, individuate sulla base delle sole indicazioni provenienti da un piano di area vasta (dunque con un grado di approfondimento minore), dovrebbero essere integrate con un accurato rilievo sul campo. A solo titolo di esempio si indicano i terrazzamenti presenti nell'area limitrofa all'abitato di Valeggio, esposti a sudest, non rilevati;
- alcune aree boscate sulle ripe dei paleoalvei del Mincio, erroneamente catalogate come siepi e filari alberati, dovrebbero essere catalogate come tali (e questo può influenzare il disegno della rete ecologica, come suggerito più sopra);
- né in relazione né negli elaborati grafici compare il sistema dei manufatti cementizi per l'irrigazione, che costituisce invece una caratteristica significativa del paesaggio agrario;
- soprattutto nell'area sud est del territorio comunale, dove gli elementi arborei sono così rari, una maggior precisione nella loro individuazione sarebbe stata opportuna. A solo titolo di esempio si segnala il caso dei relitti di siepi a bordo campo presenti in località Mazzi, o i relitti di piantata veneta tra la località Cominelli e la zona industriale Fogato, i tratti di siepe campestre lungo via Isonzo; i numerosi alberi isolati che segnano i confini nella zona di via Mazzini;
- la presenza delle numerose cave esaurite nell'area a sud del centro di Valeggio, in molti casi caratterizzate dalle ripe tenute a prato e dal fondo coltivato, dovrebbero essere segnalate come elementi caratterizzanti del paesaggio agrario e come potenziali elementi della rete ecologica (a determinate condizioni, per esempio quella di eliminare dopo un certo numero di anni le reti metalliche di sicurezza).
  Anche l'individuazione dei detrattori del paesaggio agrario (solo a titolo di esempio la linea di trasporto a 220mila volt e i corrispondenti tralicci; le cave in corso di coltivazione non schermate), sarebbe stata opportuna.

In relazione agronomica, vengono descritti i quattro ATO individuati in base ai caratteri paesaggistici ed ambientali. In relazione alla identificazione delle ATO (descritte in relazione agronomica a p. 28 e ss.), non si può fare a meno di rilevare una parziale incongruenza con i caratteri del paesaggio. In particolare, date le descrizioni presenti in relazione agronomica:

- il confine nord dell'ATO 3 pianura coltivata si attesta sulla provinciale 24, mentre ci si aspetterebbe di trovarlo alle pendici delle colline moreniche, lungo il perimetro della zona doc Bartolino;
- il perimetro sudest dell'ATO 4 del fiume Mincio dovrebbe spostarsi a est, attestandosi piuttosto sul limite dei paleoalvei più evidenti, inglobando le aree più nitidamente influenzate dalle alluvioni del fiume e seguendo il perimetro della "area di connessione naturalistica" presente nell'elaborato 2.2 rete ecologica;
- il perimetro sud est del dell'ATO 1 (centro abitato di Valeggio) in prossimità dell'area industriale Fogato, presenta una significativa incongruenza con il perimetro della invariante "paesaggio rurale conoide del Mincio", derivante dalla pianificazione sovraordinata (Piano di Area). Questa incongruenza influenza negativamente le scelte progettuali che proprio qui prevedono una linea preferenziale di sviluppo assai poco opportuna, sia per motivi paesaggistici, sia perché l'area industriale esistente non è satura.

GIUSEPPE MANOLI

- il perimetro in comune tra ATO 4 e ATO 2 dovrebbe essere spostato verso est, arrivando a coincidere con l'invariante "ambito fluviale di pregio paesaggistico" identificata nell'elaborato 2.4

La presenza di queste significative incongruenze suggerisce di prescrivere in sede di approvazione del PAT, una diversa perimetrazione delle ATO con le conseguenti modifiche alle indicazioni progettuali riportate nell'elaborato 4 Carta della Trasformabilità.

Economia e società – Agricoltura

Superficie agricola utilizzata

Nell'elab. 2.3 – *Superficie agricola utilizzata* viene rappresentata la SAU comunale che - in base a quanto dichiarato in relazione agronomica e nell'art. 3.7 delle norme tecniche del PAT - ammonta a 48,947 km^2.

Da verifiche effettuate tramite elaborazioni in ambiente GIS emerge che la SAU – come da *shapefile*_SAU – ammonta a 4894,7 ettari. Tale valore risulta coincidente con il valore di SAU dichiarata nella relazione agronomica e nell'art. 3.7 delle NT.

Procedendo a verificare la SAU come sommatoria delle categorie di uso del suolo aventi caratteristiche specificate nell'All. B2 alla DGR 3811/2009 per la classe c1016151, estratte dal *fileshape*_CopSuoloAgricolo, emerge un valore pari a 4903,68 ha. Si chiede, pertanto, di verificare con riferimento alla categoria d'uso del suolo 51200 "Bacini d'acqua", i bacini acquei afferenti l'area di cava posta a sud a ridosso del confine comunale. Se tali bacini risultano destinati, ai sensi dell'Allegato B2 sopra richiamato, ad "*acquacoltura ed altro, alla laminazione delle piene, alla tesaurizzazione della risorsa idrica*", possono infatti concorrere alla definizione della SAU comunale.

Si chiede, pertanto, di verificare il calcolo della SAU comunale in base ai rilievi sopra effettuati.

Elementi produttivi strutturali

Nell'elab. 2.5 – *Allevamenti* vengono individuati gli "allevamenti zootecnici intensivi" presenti nel territorio comunale. Di essi vengono specificate, in apposita tabella, la specie allevata e gli altri dati necessari a individuare le relative fasce di rispetto dalla zona agricola, ai sensi dei vigenti Atti di Indirizzo (art. 50, LR 11/2004 - lett. d). Nessuna notizia invece viene data sul loro stato funzionale.

Vista la numerosità degli allevamenti presenti sul territorio (94) e la loro consistenza fisica, l'individuazione, in fase di PAT, degli allevamenti dismessi rispetto a quelli ancora in uso è indispensabile al fine di concepire una strategia territoriale non solo per il territorio agricolo, ma per l'intero territorio comunale. Si chiede pertanto di integrare le informazioni presenti nella relazione agronomica con quelle relative alla funzionalità degli allevamenti.

Si rileva che, nonostante quanto specificato nell'All. B2 alla DGR 3811/2010 per la "*Carta delle strutture produttive*" (classe c1016161), non si riscontra l'individuazione di eventuali agriturismi, cantine, strutture di vendita di prodotti tipici/locali, ecc. Qualora questi elementi fossero presenti nel territorio aperto, si ritiene che gli elaborati in argomento debbano essere integrati in tal senso, al fine di fornire un quadro complessivo di tutte le strutture produttive agricole presenti nel territorio comunale utile all'elaborazione delle strategie progettuali.

In conclusione, si ritiene che il quadro conoscitivo del PAT in oggetto, come sopra articolato, per quanto attiene al settore agro-ambientale, corrisponda in linea di massima a quanto previsto dagli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 3178/2004, ai sensi dell'art. 50, LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR 3811 del 09.12.2009.

Tuttavia è necessario sottolineare che:

- l'integrazione del Quadro Conoscitivo come suggerito più sopra consentirebbe di individuare elementi utili per lo sviluppo delle scelte progettuali;
- sono necessari adeguamenti della perimetrazione dell ATO sulla base delle indicazioni delle analisi paesaggistiche;

GIUSEPPE MANOLI

Infine, devono essere effettuate verifiche sulla definizione della SAU comunale.

Scelte Progettuali

Si fa presente che, per quanto attiene specificatamente al PAT del comune in oggetto, oltre alla Relazione di progetto e alle Norme Tecniche, sono stati esaminati, in quanto costituenti le scelte progettuali, i seguenti elaborati grafici:

- elab. 1 – *carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;*
- elab. 2 – *carta delle Invarianti;*
- elab. 3 – *carta delle Fragilità;*
- elab. 4 – *carta della Trasformabilità.*

Innanzitutto, si è verificata la rispondenza alle specifiche tecniche degli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 3178/2004, come modificati dalla DGR 3811 del 09.12.2009.
Si deve preliminarmente rilevare che per quanto riguarda il territorio agricolo del comune di Valeggio sul Mincio, il Piano in esame non sembra indicare una strategia chiara. Riprendendo alcune indicazioni del Documento Preliminare, il piano avrebbe dovuto identificare "*gli ambiti che costituiscono unità di paesaggio agrario e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico-culturale*" cui assicurare "*nel rispetto delle risorse agro-produttive esistenti:*
- la salvaguardia delle attività agro-silvane sostenibili per l'ambiente e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio;
- la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, degli habitat e dei biotopi, delle associazioni vegetali e forestali;
- la salvaguardia e recupero dell'ecosistema con la ricostituzione dei processi naturali e la ricomposizione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, nonché degli equilibri ecologici" (cfr. Documento Preliminare, p. 19).
L'individuazione delle unità di paesaggio agrario richiamate nel Documento Preliminare sarebbe stata un prezioso aiuto per la parte progettuale del piano, in particolare nel prevedere un più chiaro quadro strategico per il territorio rurale.
La mancanza di questo quadro strategico fa sì che si verifichino delle incongruenze, per quanto riguarda il sistema degli allevamenti, la qualità del paesaggio agrario in particolare dell'ambito territoriale omogeneo 3.

Con riferimento alla *carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*, si rileva che nella medesima sono stati individuati, come indicato in legenda, gli allevamenti zootecnici superiori alla classe 1, normati all'articolo 2.16 - Allevamenti zootecnici intensivi esistenti. In proposito, si rileva che gli allevamenti n. 45 e 55, entrambi classificati in seconda classe, non sono stati riportati nella tav. 1 come elementi generatori di vincolo. In ogni caso si ricorda che , ai sensi di quanto disposto dalla vigente disciplina (DGR 3178/2004, lett. d), punto 5), anche gli allevamenti in prima classe dimensionale, privi di nesso funzionale con il fondo agricolo, generano una fascia di rispetto e pertanto vanno inseriti nella tav. dei vincoli. Qualora le analisi agronomiche non abbiano un grado di approfondimento tale da rilevare la connessione o meno di tali allevamenti con il fondo, si ritiene che prudenzialmente vadano tutti inseriti nella tavola dei vincoli. Più correttamente, vista la cospicua presenza dell'attività zootecnica nel territorio comunale, tale verifica dovrebbe essere effettuata in sede di PAT.
Si fa presente che è facoltà del comune demandare, in fase di PI, la rappresentazione delle fasce di rispetto (classe b0105021/07-facoltativa) dalle strutture di allevamento per la nuova edificazione. Inoltre, le fasce di rispetto degli allevamenti sono da intendersi come vincoli dinamici, non cogenti ma ricognitivi; inoltre è facoltà del comune demandare alla redazione del PI la rappresentazione delle fasce di rispetto (classe b0105021/07-facoltativa) dalle strutture di allevamento per la nuova edificazione.

Con riferimento alla *carta delle Invarianti*, per quanto attiene al territorio agricolo, si osserva che:

- nella carta non è stata inserita l'invariante "paesaggio rurale conoide del Mincio" ricadente nell'ATO 3, derivante dalla pianificazione sovraordinata (Piano di Area), presente invece nelle tavole agronomiche, che avrebbe dei significativi risvolti progettuali; si suggerisce il reintegro di questa indicazione e l'inserimento di una conseguente normativa "per la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, degli habitat e dei biotopi, delle associazioni vegetali e forestali", come dichiarato nel Documento Preliminare del PAT di Valeggio;
- la carta individua, come proposto nell'elab. 2.4 del QC, come invarianti di natura agricolo-produttiva le aree destinate alla produzione agroalimentari di qualità (vini DOC); tali ambiti rivestono, sia un carattere effettivo, laddove le aziende agricole abbiamo aderito ai disciplinari di produzione inerenti le produzioni agroalimentari in argomento, sia un carattere potenziale, laddove invece le aziende non vi abbiano espressamente aderito.
- come già evidenziato in sede di analisi del QC, sul territorio sono presenti detrattori e invarianti di natura paesaggistica non rilevati dagli elaborati di piano, che dovrebbero essere integrati, predisponendo la "*carta degli elementi qualificanti/detrattori il paesaggio agrario*" (classe c0702011), prevista negli Atti di Indirizzo di cui all'All. B2 alla DGR 3811/2009.

Con riferimento alla *carta delle Fragilità* si evidenzia che non vengono delimitate aree agricole strutturalmente deboli (tema b0304) ed aree agroambientalmente fragili (tema b0305). Ciò contrasta con il fatto che il comune di Valeggio sul Mincio è interessato dalla presenza di zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola, in quanto ricadente nei cosiddetti 100 comuni di cui alla DGR 62/2006 e nei comuni in provincia di Verona afferenti al Bacino del Po, di cui alla DGR 2267 del 24 luglio 2007, in seguito integrata dalla DGR 2684 dell'11 settembre 2007.

Con riferimento alla *carta della Trasformabilità* si espongono i seguenti rilievi, articolati per argomenti.

– Elementi di degrado e opere incongrue – allevamenti.
  Da un puntuale raffronto tra la carta della Trasformabilità e l'elaborato 2.5 del QC, si rileva la classificazione di un elevato numero di allevamenti zootecnici "intensivi", che hanno perso la connessione con il fondo agricolo, come "elementi di degrado" in quanto "*in contrasto con il contesto territoriale in cui sono collocate*". Questa individuazione riguarda circa 20 allevamenti sui 93 censiti dalla relazione agronomica, pari al 21% del totale. Pur in presenza di alcune attività presumibilmente dismesse, si tratta di una percentuale piuttosto alta, che è relativa ad una attività economica ancora significativa per il territorio di Valeggio.
  La ragione di questa scelta sembra risiedere nel fatto che questi allevamenti generano fasce di rispetto; in proposito si fa presente che le fasce di rispetto degli allevamenti intensivi sono da intendersi come vincoli dinamici, non cogenti ma ricognitivi. In mancanza di una strategia complessiva, sarebbe più prudente limitare il numero degli allevamenti individuati come elementi di degrado solo ai casi più eclatanti, laddove le fasce di rispetto intercettino effettivamente centri abitati (e non l'urbanizzazione diffusa).
  Si fa presente che, anche in considerazione della spiccata tradizionale vocazione del territorio all'allevamento, l'applicazione della definizione di "elementi di degrado" e "opere incongrue" agli allevamenti esistenti deve essere giustificata e limitata ai soli casi di reale disturbo. In particolare il contrasto rispetto ai caratteri identitari del contesto deve essere conclamato oppure adeguatamente dimostrato.
  Inoltre si ritiene che, anche di fronte a situazioni di provata incompatibilità, la possibilità di sviluppare accordi con i proprietari per attuare eventuali mitigazioni o adeguamenti, richiamata all'art. 3.15 (direttive, comma 1), debba essere preventivamente valutata dal PAT e non demandata al PI. A questo fine si ricorda la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al

fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurne l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, anche tramite gli accordi di cui all'articolo,L.R. 11/2004 (cfr DGR 3178, lettera d), punto 5, par. 7 bis) e con la possibilità del comune di concorrere nella spesa.
In proposito si richiama anche il contenuto del paragrafo 9 bis della stessa legge 11 *"Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, anche tenuto conto di quanto esplicitamente previsto nel sopra richiamato punto 7 bis. Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica*".
Si deve rilevare che non è chiara la motivazione per cui nell'ambito 1 del fiume Mincio, in presenza di numerosi e diversi vincoli ambientali ("Ambito del Parco e della Riserva Naturale" da PTRC vigente, "Ambito naturalistico di livello regionale" da PTRC adottato, vincolo paesaggistico art. 136) non sono stati considerati incongrui tutti gli allevamenti in classe 2 e 3 identificati nella carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.
Si osserva infine che, vista la numerosità degli allevamenti presenti sul territorio, l'individuazione in fase di PAT degli allevamenti effettivamente dismessi rispetto a quelli ancora in uso, è indispensabile al fine di concepire una strategia territoriale non solo per il territorio agricolo, ma per l'intero territorio comunale.

- Aree di urbanizzazione diffusa
  Si deve premettere che nella Relazione al PAT viene specificato che all'interno di ogni ATO è individuata *"l'edificazione diffusa che comprende gli ambiti in cui gli edifici residenziali sono ubicati all'interno di zone agricole caratterizzate da una particolare frammentazione fondiaria";* nella tav. 4 Trasformabilità vengono individuate con uguale cartiglio le aree di *"urbanizzazione diffusa residenziale e altro",* senza peraltro che siano distinte le aree *"residenziali"* dalle *"altre",* ed essendo quest'ultime comunque non chiaramente definite. Il corrispondente art. 3.12 delle NT, *"Ambiti di urbanizzazione diffusa",* specifica che *"trattasi di ambiti quasi completamente edificati con destinazioni d'uso principalmente residenziale e per servizi, individuati per lo più quali ispessimenti dei nuclei storici o delle corti rurali".* Tuttavia, lo stesso articolo specifica che *"tali ambiti si dividono in: aree a urbanizzazione diffusa a destinazione prevalentemente residenziale; aree a urbanizzazione diffusa a destinazione prevalentemente produttiva".*
  Si fa notare che la differenza tra i due tipi di aree, richiamata nelle NTA, non compare in tav. 4, dove vengono individuate come aree di "urbanizzazione diffusa residenziale ed altro".

  Si chiede in primo luogo di chiarire i criteri e le modalità che sottendono l'individuazione di tali ambiti di urbanizzazione diffusa, individuando chiaramente nella carta della trasformabilità quelli che hanno una destinazione d'uso residenziale, coerentemente con i contenuti della Relazione al PAT. Si chiede altresì che vengano individuate quali sono le aree con destinazione d'uso diversa dalla residenziale e chiarita la loro destinazione d'uso (a servizi o produttiva?).
  Si evidenzia in proposito che la DGR 3811 del 09.12.2009, in particolare l'Allegato B2, nell'ambito delle tematiche "Azioni strategiche" della carta della trasformabilità (tav. 4 del PAT), definisce gli ambiti cosiddetti di "Edificazione diffusa", quali "ambiti con caratteristiche di nucleo, in gran parte già previsti dal PRG vigente, ai quali non va applicata direttamente la disciplina per l'edificazione in zona agricola (art.44, L.R. 11/2004)". Le note della scheda tematica del citato documento specificano che "vanno inseriti in questa classe le zone E4 (qualora non censite come Centro storico) e le aree già zonizzate con classificazione residenziale dal PRG vigente, come le C1 extraurbane". Si tratta, pertanto, di ambiti aventi

carattere di nucleo che si riferiscono a insediamenti sparsi di una certa consistenza ricadenti in zona agricola, che non hanno più alcun rapporto funzionale con l'attività agricola che, in molti casi, ne ha dato origine, cioè di nuclei oggi prevalentemente residenziali la cui origine non deriva da un preciso processo pianificatorio urbanistico che, pur non presentando caratteristiche tali da poter essere considerati come città consolidata, sono caratterizzati dalla presenza di edificato di un certo rilievo – spesso identificato con un toponimo che ne riconosce il carattere di borgo – oppure da edificazione diffusa che non è in contrasto con l'uso agricolo del territorio. Di norma si rileva una corrispondenza di tali ambiti con le zone E4 e con le aree di completamento extra-urbane e/o peri-urbane, poiché i criteri di individuazione sono analoghi.

Per quanto sopra esposto, non si concorda con quello che è disposto nel citato art. 3.12 delle Norme tecniche, che assimila all'edificazione diffusa anche ambiti con destinazione prevalentemente produttiva. In proposito, si richiama anche l'art. 3.17 delle NT del PAT "*Attività produttive fuori zona*", che fa riferimento alle "*aree nelle quali sussistono attività produttive consolidate, ubicate in zona impropria*", peraltro non identificate nella corrispondente tav. 4.

Con riferimento alla tutela del territorio agricolo, in termini agro ambientali, è stato verificato in sede istruttoria lo sviluppo degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili previste dall'art. 13, LR 11/2004, nonché l'individuazione di quanto disposto dagli artt. 43 e 44 della medesima legge regionale; in proposito, si espongono di seguito i rilievi istruttori articolati per punti.

- *Determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) - (art. 13, lett. f)*

Nella Relazione agronomica e nell'art. 3.7 delle Norme Tecniche è stata dichiarata un'estensione di SAU trasformabile pari a 636.313 m^2, con illustrazione delle relative modalità di calcolo.

Si chiede, tuttavia, di aggiornare il calcolo della SAU trasformabile in base agli eventuali esiti delle verifiche sulla SAU comunale, come richiesto nell'ambito dei rilievi al Quadro Conoscitivo del PAT.

- *Individuazione degli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili (art. 43, comma 1, lett. a)*

Nella *carta della Trasformabilità* il PAT individua, tra i valori e le tutele culturali, il sistema di architettura rurale con valore storico architettonico o storico testimoniale (ville venete con relativi contesti figurativi, gli edifici e i complessi con valore monumentale e testimoniale con le pertinenti scoperte da tutelare, quali le corti rurali, ecc.). Nella tav. 2 "Invarianti" vengono, inoltre, individuati i manufatti puntuali di pregio (capitelli, cippi miliari, lapidi, edicole).

Per quanto attiene le destinazioni d'uso degli edifici con valore storico-ambientale ricadenti nel territorio agricolo, nelle norme tecniche non si trova alcun particolare riscontro in proposito. Nell'art. 2.22 delle NT, solo per le "corti rurali", viene specificato che il PI provvederà all'individuazione delle destinazioni d'uso ammesse, quindi non conformemente a quanto disposto sia dall'art. 43, comma 1, lettera a) sia dall'art. 40, comma 3, lett. b). In proposito si rinvia ai rilievi sull'art. 2.22. Si chiede, pertanto, di adeguare le norme alle disposizioni della LR 11/2004.

- *Individuazione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché delle modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui sopra (art. 43, comma 1, lett. b).*

Nelle norme tecniche, all'art. 24 – Edificabilità del territorio agricolo, lettera b), vengono specificati gli indirizzi per i "caratteri tipologici degli edifici" di nuova costruzione in territorio agricolo, sebbene gli indirizzi illustrati abbiano carattere generico.

Nell'art. 3.19, nelle Prescrizioni e Vincoli, viene rinviata al PI, tramite la predisposizione di un apposito prontuario, la definizione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti, non conformerete a quanto disposto dall'art. 43, comma 1, lett. b), L.R. 11/2004.

- *Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio (comma 1, lett. c) dell'art. 43).*

Nella Carta della Trasformabilità, non si rilevano i limiti fisici all'espansione (b0402112). Nell'articolo 3.8 delle NTA relativo alle linee preferenziali di sviluppo, vengono elencati come limiti alla trasformabilità, i "perimetri degli ATO", le "infrastrutture di maggior rilevanza esistenti, da riqualificare e di progetto", le "zone di ammortizzazione o transizione", gli "ambiti territoriali di tutela, riqualificazione e riconversione", i "programmi complessi".
In proposito, va precisato che "i limiti fisici alla nuova edificazione" (b0402061) individuano – ai sensi dell'art. 43, LR 11/2004, co 1, lett. c) – specificatamente ambiti in zona agricola entro i quali è inibita la nuova edificazione così come definita dall'art. 44, LR 11/2004.
I "limiti fisici all'espansione" si configurano invece – ai sensi dell'art. 13, LR 11/2004 – come limiti di contenimento dei nuovi insediamenti previsti dal PATI. Va tuttavia osservato che anche questi concorrono sia alla tutela dei terreni destinati all'attività agricola in rapporto ai fenomeni di conflittualità urbano-rurale di tipo "quantitativo" (sottrazione dei terreni migliori alla agricoltura, inquinamento dell'acqua destinata alla irrigazione, ecc.), sia alla salvaguardia degli aspetti "qualitativi" del territorio rurale, individuabile nel riferimento alle "*caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio*".
Si chiede, pertanto, di precisare nell'elaborato 4 del PAT i limiti fisici all'espansione (b0402112).

In conclusione, si esprimono alcuni rilievi e prescrizioni in ordine alle Norme Tecniche (NT) del PAT, relativamente all'articolato o parte di esso da rettificare o modificare come di seguito proposto o prescritto.

- *Art. 2.16 - Allevamenti zootecnici intensivi esistenti*

Innanzitutto, viene specificato che "*Trattasi degli allevamenti zootecnici intensivi esistenti,*" quindi solo di allevamenti con carattere intensivo presenti nel territorio intercomunale; si chiede di integrare la specificazione "intensivi" dell'intero testo normativo, inserendo anche il riferimento ad "allevamenti zootecnici che, pur conservando il nesso funzionale con il fondo, sono comunque da considerarsi, in base allo loro classe dimensionale, elementi generatori di vincolo.". Coerentemente, il termine "intensivi" deve essere stralciato dal titolo dell'articolo.
Si chiede, poi, di modificare i riferimenti normativi specificati nel primo capoverso con "DGR 3178/2008 e s.m.i.", che ricomprende anche le DGR 329/2010 e DGR 865/2012.
Alla fine dell'ultimo capoverso, dopo le parole "*DM 7 aprile 2006 e s.m.i.*" deve inoltre essere aggiunta la seguente specificazione "e del vigente Programma di Azione Regionale per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola".

Coerentemente con quanto sopra, si propone l'integrazione del disposto del primo capoverso delle *Direttive* con l'espressione " e gli allevamenti zootecnici che, pur conservando il nesso funzionale con il fondo, sono comunque da considerarsi, in base allo loro classe dimensionale, elementi generatori di vincolo", e l'espressione "e alla DGR 3178/2008 e s.m.i.".
Per quanto riguarda il contenuto dell'ultimo comma delle Direttive[1], si ricorda che il PI dovrà accertare in modo puntuale gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiornando il censimento effettuato dal PAT sulla base di un'indagine e schedatura puntuale, e della

[1] *L'individuazione degli edifici riportata nel quadro conoscitivo, può essere modificata / aggiornata secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere ULSS, senza che ciò costituisca variante al PAT.*

consistenza potenziale degli allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri di cui alla DGR 3178/2004, lettera d), punto 5, al fine di individuare le rispettive fasce di rispetto generate dai medesimi e determinare le distanze minime reciproche dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali. In proposito si richiama anche quanto contenuto nella DGR 856/2012, lett. d), punto 5), che al comma 9 bis, il quale prevede espressamente che "*nel Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore devono essere riportati, oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di "vincolo", anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai medesimi; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto.*
Rimane facoltà del comune individuare nella tav. 1 – carta dei vincoli del PAT, esclusivamente gli allevamenti – in quanto elementi generatori di "vincolo" – demandando al PI l'individuazione delle fasce di rispetto.".

Nelle *Prescrizioni e Vincoli* si prescrive la modifica del primo capoverso con il seguente disposto: "Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti evidenziate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurne l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis)". Ciò in quanto non è compito del PI, bensì del PAT, individuare eventuali ambiti all'interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia.

Si chiede, infine, la riformulazione del disposto dal comma penultimo capoverso delle *Prescrizioni e Vincoli*, tenendo conto della modifica normativa intervenuta con la LR 30/2010, che anticipa la fine del regime transitorio e sancisce l'applicazione *in toto* di quanto previsto dall'art. 44, LR 11/2004; tale modifica prevede, infatti, che"*a seguito dell'approvazione del PAT il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il PI*" (cfr. art. 48, comma 5 bis, LR 11/2004).

- *Art. 3.12 – Ambiti di urbanizzazione diffusa*

Si richiamano i rilievi sopra formulati nella tav. 4 – Trasformabilità in ordine all'edificazione diffusa, e si prescrive la riformulazione del disposto del primo e secondo capoverso[2]; in particolare si ritiene di prescrivere lo stralcio della frase "*Tali ambiti si dividono in: • aree a urbanizzazione diffusa a destinazione prevalentemente residenziale; • aree a urbanizzazione diffusa a destinazione prevalentemente produttiva.".*

- *Art. 3.15 – Ambito di intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione – Opere incongrue - Elementi di degrado*

Si richiamano i rilievi sopra formulati nella tav. 4 – Trasformabilità in ordine agli allevamenti, e si prescrive pertanto la riformulazione del primo capoverso[3] delle Direttive con la seguente espressione: " "Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità evidenziate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali o in presenza di evidenti elementi di degrado legato all'abbandono, oppure a conflitto con il contesto figurativo e insediativo – può:

- – rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle

[2] *Trattasi di ambiti quasi completamente edificati con destinazioni d'uso principalmente residenziale e per servizi, individuati per lo più quali ispessimenti dei nuclei storici o delle corti rurali. Tali ambiti si dividono in: • aree a urbanizzazione diffusa a destinazione prevalentemente residenziale; • aree a urbanizzazione diffusa a destinazione prevalentemente produttiva.*
[3] *Il P.I. provvederà ad attuare tale azione attraverso l'elaborazione di un accordo, così come previsto dall'art. 6, L.R. 11/2004.*

"migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurne l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);

- – disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, regolando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.".

Si prescrive lo stralcio dell'ultimo capoverso delle *Direttive*[4], in quanto l'individuazione delle opere incongrue ed elementi di degrado, attiene al PATI e non al PI; quest'ultimo può individuare le delimitazioni ad una scala di maggior dettaglio o aggiornare l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione illustrata dal PATI. Si ritiene, pertanto, che il disposto citato possa essere sostituito con il seguente: "Il PI recepisce la ricognizione delle opere incongrue individuate dal PAT, integrandola con una definizione ad una scala di maggior dettaglio o aggiornando l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione individuata dal PAT".

- Nelle *Prescrizioni e vincoli*, si ritiene di integrare il disposto del primo capoverso, specificando che "sono sempre comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44, LR 11/2004".

- *Art. 3.17 – Attività produttive fuori zona*

Il primo capoverso specifica che "*trattasi di aree nelle quali sussistono attività produttive consolidate, ubicate in zona impropria*", mentre nelle Prescrizioni viene demandato al PI la "*redazione di una scheda di analisi e di sintesi progettuale per il recupero urbanistico ed edilizio di tali aree, ed a disciplinare gli interventi ammissibili al fine di definirne le utilizzazioni compatibili con la zona omogenea di riferimento ed i relativi parametri urbanistici, stabilendo i criteri di recupero, ampliamento e/o nuova costruzione*"
Come già in precedenza evidenziato nei rilievi formulati nella tav. 4 – *Trasformabilità* in ordine all'urbanizzazione diffusa, tali aree non sono state individuate in tav. 4. Si chiede pertanto di stralciare il presente articolo normativo o di integrare il PAT con l'individuazione di tali attività, al fine di dare coerenza al disposto citato.

- *Art. 3.19 – Area extraurbana a prevalente destinazione agricola.*

Si rileva innanzitutto che per chiarezza espositiva sarebbe opportuno unificare e raccordare il presente articolo normativo e il successivo art. 4 – Il territorio agricolo.
In ogni caso, si formulano i seguenti rilievi.
Al primo trattino dell'elenco puntato delle Direttive viene specificato che Il P.I. individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale, e di conseguenza possa "*ridefinire il perimetro del territorio agricolo*". Si prescrive lo stralcio di quest'ultima espressione, in quanto la definizione del territorio agricolo è di competenza del PAT. Inoltre, si rileva che l'individuazione del territorio agricolo quale "territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale" è da riferirsi a tutte le aree potenzialmente interessate dallo svolgimento di tali attività; tali ambiti rivestono, pertanto, sia un carattere effettivo, laddove vi sono aziende agricole attive, sia un carattere potenziale, laddove invece le unità produttive, soprattutto se di piccole dimensioni o dedite prevalentemente o esclusivamente all'autoconsumo, non vengono rilevate. Si pone inoltre la questione dei terreni che non afferiscono ad aziende agricole (per esempio quelli di

[4] *Il P.I. potrà individuare ulteriori opere incongrue ed elementi di degrado.*

pertinenza degli edifici a destinazione residenziale compresi nell'edificazione diffusa), la cui esclusione dal territorio agricolo e quindi anche dall'applicazione del regime edificatorio delle zone agricole, di cui artt. 44 e 45, LR 11/2004, richiede una attenta riflessione e valutazione del regime da applicare in tali aree.
Si prescrive altresì la riformulazione del disposto del quarto trattino dell'elenco puntato delle Direttive[5], per le motivazioni esposte nei rilievi all'art. 3.15. Si ritiene, pertanto, che il disposto citato possa essere sostituito con il seguente: "Il PI recepisce la ricognizione delle opere incongrue individuate dal PAT, integrandola con una definizione ad una scala di maggior dettaglio o aggiornando l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione individuata dal PAT".
Al disposto del quinto trattino dell'elenco puntato delle Direttive[6] si prescrive lo stralcio delle espressioni "*allevamenti, vivai"* e "*DGR 3178/2004 come modificata dalla DGR 329/2010",* al fine di renderlo coerente con il contenuto dell'art. 43, comma 2, lett. d), LR 11/2004.

Nelle *Prescrizioni e vincoli*, al secondo capoverso vengono individuati quali limiti fisici alla nuova edificazione delle zone agricole "*i vincoli, le tutele e le invarianti*" previste dalle norme del PAT.
In proposito si ritiene che, considerate le modalità di individuazione dei limiti fisici sopra specificati, il disposto normativo debba essere così integrato: "i limiti fisici alla nuova edificazione funzionale all'attività agricola corrispondono altresì ai perimetri dei centri aziendali. Il PI dovrà individuare tali perimetri per tutte le aziende agricole censite, potendosi discostare da essi solo nelle ipotesi di migliore organizzazione delle aziende agricole stesse o per finalità direttamente legate ad una migliore tutela del territorio agricolo, con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio; ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. b, LR 11/2004, al di fuori di tali limiti l'edificazione non sarà consentita, salvo che nell'ipotesi di costituzione di nuove aziende agricole o per esigenze funzionali allo svolgimento dell'attività agricola documentate nel piano aziendale".

Si chiede, infine, la riformulazione del disposto del terzo capoverso *Prescrizioni e vincoli*, tenendo conto della modifica normativa intervenuta con la LR 30/2010, che anticipa la fine del regime transitorio e sancisce l'applicazione *in toto* di quanto previsto dall'art. 44, LR 11/2004; tale modifica prevede, infatti, che"*a seguito dell'approvazione del PAT il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il PI*" (cfr. art. 48, comma 5 bis, LR 11/2004).

- *Art. 3.20 - Ambito cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione*

Si rileva che le disposizioni delle Prescrizioni e vincoli, terzo e quarto trattino dell'elenco puntato, lasciano alcuni dubbi interpretativi circa le modalità da attuare per perseguire le finalità di tutela in tali ambiti; infatti, gli interventi realizzabili se da un lato mirano al "*recupero funzionale delle attività, degli edifici o dei volumi esistenti … che si integrino nel territorio e che non generino vincoli o fasce di rispetto di alcuna natura, nonché cambi di destinazione d'uso*", dall'altra ne incentivano la "*rilocalizzazione all'esterno dell'ambito*"; tuttavia, viene consentita anche la "*realizzazione di nuove edifici, esclusivamente come recupero di volumi esistenti regolarmente autorizzati, anche su diverso sedime*". Si rimanda in ogni caso alla Direzione urbanistica e Paesaggio la verifica della normativa del presente articolo.
Per quanto di competenza, si evidenzia che è ammesso il recupero degli edifici che "*non generino vincoli o fasce di rispetto di alcuna natura".* In proposito si richiamano i rilievi fatti in ordine all'individuazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado, per quanto attiene specificatamente gli allevamenti intensivi, nonché la perimetrazione degli ambiti cui attribuire

[5] *Il PI individua … gli elementi di degrado della zona agricola da riqualificare, integrando le individuazioni ed indicazioni del PAT;*

[6] *le modalità costruttive per la realizzazione di allevamenti, vivai e serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e fori coltivati in maniera intensiva, dovranno attenersi alle indicazioni contenute nello specifico provvedimento della Giunta Regionale DGR 172/2010, DGR 3178/2004 come modificata dalla DGR. 329/2010;*

obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione.

- *Art. 4 - Il territorio agricolo*

Si rileva innanzitutto che per chiarezza espositiva sarebbe opportuno unificare e raccordare il presente articolo normativo e il precedente art. 3.19 – Area extraurbana a prevalente destinazione agricola.
In ogni caso, si formulano i seguenti rilievi.
Al secondo capoverso, si valuta eccessivamente restrittiva la disposizione che attribuisce al PI il compito di individuare gli edifici rurali presenti nel territorio agricolo, "*stabilendo gli interventi necessari per il loro mantenimento e/o recupero, mediante la predisposizione di apposito «prontuario per gli interventi edilizi nel territorio agricolo»".* Si richiama, in proposito, la disposizione normativa vigente – LR 11/2004, art. 44, comma 5 – che stabilisce quali interventi possono essere effettuati sugli immobili presenti sul territorio agricolo: si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione, oltre alla possibilità di ampliamento un limite massimo di 800 mc comprensivi dell'esistente degli edifici da destinarsi a case di abitazione, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale. Si prescrive pertanto la riformulazione del citati disposto.
Per le stesse motivazioni, all'art. *4.1 Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti*, nel disposto del primo capoverso[7] si prescrive lo stralcio dell'espressione "*e/o dal successivo PI*".

- *Art. 4.3 - Edificabilità*

Alla lettera a) Disposizioni generali, l'ultimo primo capoverso prevede che "*le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, le disposizioni date dal P.I., compresi i limiti di altezza e di distanza, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, …";* in proposito si ricorda che, in base all'art. 44, LR 11/2004, spetta all'Ispettorato regionale per l'agricoltura (ora SUA presso AVEPA) la valutazione della congruità del dimensionamento degli edifici funzionali all'esercizio dell'attività agricola, dimostrata analiticamente nel Piano aziendale, che include anche la volumetria e l'altezza degli interventi edilizi oggetto del piano medesimo. Per quanto riguarda le distanze, inoltre, si richiama la citata DGR 856/2012, relativamente agli allevamenti zootecnici, sia intensivi che agricolo produttivi che superano i limiti di peso della classe 1. Si prescrive, pertanto, la riformulazione del citato disposto per tenere conto dei rilievi formulati.
Alla lettera b) Caratteri tipologici, si prescrive lo stralcio dell'ultimo disposto dell'elenco puntato "*possibilità di realizzare annessi rustici purché con pianta di forma semplice, possibilmente rettangolare*", in quanto il contenuto è già compreso nella lettera a) Disposizioni generali[8], nonché nel disposto del precedente trattino dell'elenco puntato[9].
Nel disposto[10] della lettera c) Limiti di altezza e distanza degli edifici, si prescrive la sostituzione dell'espressione "*stabiliti*" con "verificati".
Alla lettera e) Vincoli, si prescrive lo stralcio dell'ultimo capoverso "*Le Serre, i vivai e gli allevamenti vengono disciplinati dal P.I., ai sensi della L.R. 11/2004, attenendosi alle*

---

[7] *Negli edifici esistenti, fatte salve le disposizioni indicate per gli immobili di valore culturale, quelle per i singoli ATO e/o dal successivo P.I., sono consentiti: • interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; • interventi di riqualificazione ambientale*

[8] *Nel territorio agricolo sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo - produttive, così come definite dalla LR 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni*

[9] *prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale, uso di materiali, finiture, colori, ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni fotografiche.*

[10] *Le disposizioni sulla volumetria, sulle distanze e sulle altezze delle nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti sono rispettivamente stabiliti dagli Ispettorati Regionali per l'Agricoltura e dalle disposizioni della DGR 3178/2004 e s.m.i.*

indicazioni contenute negli specifici provvedimenti della Giunta Regionale, rispettivamente la DGR 172/2010 e la DGR 3178/2004, come modificata dalla DGR 329/2010", in quanto non pertinente. Qualora l'amministrazione comunale decidesse di collocare comunque il disposto citato all'interno del presente articolo, si richiamano i rilievi sopra formulati, relativamente alla necessità di stralciare le espressioni "*allevamenti, vivai"* e "*DGR 3178/2004 come modificata dalla DGR. 329/2010",* al fine renderlo coerente con il contenuto dell'art. 43, comma 2, lett. d), LR 11/2004.

Alla lettera g) Miglioramenti fondiari, viene disposto che "*qualora i miglioramenti fondiari richiedano trasformazioni all'attuale configurazione del suolo, comprese modifiche o eliminazioni di opere di contenimento naturali o artificiali (balze naturali con i propri profili, muretti, pavimentazioni di strade), è necessario specifica autorizzazione del comune che potrà essere rilasciata sulla base di un progetto comprendente: • relazione geologica/idraulica, redatta da tecnici abilitati, contenente anche le motivazioni del miglioramento fondiario proposto, l' indicazione delle caratteristiche geo-morfologiche del terreno, le modalità di intervento per risolvere eventuali problemi di dilavamento delle scarpate e deflusso delle acque, ecc.; • planimetria e particolari costruttivi delle eventuali opere di consolidamento e dei terrazzamenti; • indicazione dei movimenti di terra necessari, specificando la quantità e il tipo di materiale da apportare, e/o da asportare, indicandone l'utilizzo".* Nel condividere la *ratio* della norma proposta, si rammenta che l'autorizzazione all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario con asporto e utilizzazione del materiale di risulta sono autorizzati dalla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, sulla base del parere dell'Ispettorato regionale per l'agricoltura, ora Sportello Unico Agricolo di AVEPA . Si fa presente che la materia è stata oggetto di un recente provvedimento regionale – Decreto della Direzione Agroambiente n. 39 del 18 aprile 2013. *Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2, "Norme per la disciplina dell'attività di cava". Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, per cui necessita il parere dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA, già Ispettorato regionale per l'agricoltura* – al fine di definire in forma organica e sistematica gli indirizzi generali e le modalità per la presentazione delle domande di miglioramento fondiario con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, nonché i criteri della relativa istruttoria da parte degli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA e della stessa Direzione Agroambiente. Si prescrive, pertanto, la riformulazione del citato disposto, in particolare dell'espressione "*indicazione dei movimenti di terra necessari, specificando la quantità e il tipo di materiale da apportare, e/o da asportare, indicandone l'utilizzo"* al fine di tenere conto dei rilievi formulati e di escludere, pertanto, dall'autorizzazione comunale, i miglioramenti che sono di esclusiva regionale.

Si rileva, infine, che alla lettera h) Tutela ambientale, vi sono delle normative che si ripetono o che sono molto simili; anche il disposto della lettera i) Il comune promuove, è in buona parte coincidente con quanto riportato all'articolo 4. Si ritiene pertanto opportuna una revisione organica di tutto l'articolato normativo relativo al territorio agricolo.

Si ritiene dunque che l'amministrazione comunale debba procedere ad un adeguamento del quadro conoscitivo, delle carte che costituiscono il PAT e delle Norme Tecniche, sulla base dei rilievi di cui al presente parere."

Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica

La commissione regionale VAS con parere n. 5 del 24.01.2013 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR 3262 del 24.10.2006, formulando le seguenti prescrizioni:

"1. Prima dell'approvazione del Piano:

1.1 Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti autorità ambientali.

1.2 La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni chiarimenti forniti in sede istruttoria.

GIUSEPPE MANOLI

1.3 La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione e quanto sopra esposto nonché con il Piano di Monitoraggio esposto nel Rapporto Ambientale.
1.4 Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
1.5 Il Comune di Valeggio sul Mincio deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nel Parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Mantovana - prot. 1951 del 14/05/2012, nel Parere dell'Agenzia territoriale del fiume PO - prot. 0019004/2012 del 28/05/2012, nel Parere del Consorzio Irriguo Prevaldesca Località Buse 49 - prot. 14p2012 del 05/06/2012, nel Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto N.O Verona - prot. 6678 del 30/05/20 12, nel Parere del Comune di Sommacampagna - prot. 0006597 del 01106/2012, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. In sede di attuazione del Piano:

2.1. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
2.2. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
2.3. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale."

Considerazioni

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.
Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.
Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il tema dell'*edificazione diffusa* viene affrontato coerentemente, individuando in tale fattispecie gli ambiti dei nuclei residenziali in zona agricola.
Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori.
Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitino di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11/2004.
Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

In merito al dimensionamento del PAT, si ritiene di condividere le considerazioni svolte e contenute nel parere VAS n. 5 del 24 gennaio 2013, in merito all'ipotesi alternativa, elaborata a seguito delle osservazioni pervenute, che risulta migliorativa rispetto al Piano adottato. Si rinvia al paragrafo sopra riportato in merito alla VAS.

Pertanto si condividono in gran parte le proposte di PAT che necessitano comunque di alcune prescrizioni, principalmente al fine di garantire un maggiore rispetto della tutela del paesaggio e una più corretta osservanza delle prescrizioni, vincoli e direttive stabiliti dalla legislazione vigente.

In merito alle NTA, si evidenziano le seguenti modifiche:

Art. 2.16 – Allevamenti zootecnico intensivi esistenti

Alla voce "Rif. Leg." Aggiungere DGR 856 del 15.05.2012

Art. 6.1 Criteri per l'applicazione della procedura di sportello unico per le attività produttive, per le varianti di cui al DPR 447/98.

Togliere il riferimento alla Legge 447/98 in quanto abrogata.

Aggiungere il riferimento al DPR 160 del 07.09.2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e alla Legge Regionale 55 del 31.12.2012 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".

Aggiungere un articolo di normativa con riferimento alla Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

Si prescrive che sia inserita una norma nel PAT che consenta la flessibilità del 10% tra ATO, riferito ad ATO che riceve.

Si prescrive poi, che l'art. 3.9 delle NTA deve contenere, come prescrizione, quanto contenuto nella risposta all'osservazione n. 543 (e nelle altre risposte alle osservazioni, con riferimento al medesimo art. 3.9 delle NTA).

Osservazioni

Sono pervenute complessivamente n. 2544 osservazioni. Di queste, n. 5 sono risposte degli enti competenti in materia ambientale, n. 2482 sono riproduzioni di n. 3 documenti predisposti da un'associazione ambientale, n. 13 sono riproduzioni di un solo documento, n. 1 documento è stato protocollato due volte. In sintesi le osservazioni reali rimangono in n. 47.
I criteri seguiti per valutare le osservazioni sono stati i seguenti:
- sono state accolte tutte le Osservazioni, o le parti di Osservazioni, relative ad errori tecnici o cartografici o migliorativi della disciplina di Piano;

- sono state accolte le Osservazioni che riguardavano una non corretta o non adeguata valutazione da parte di situazioni tecniche di fatto;
- sono state accolte tutte le Osservazioni relative a suggerimenti migliorativi degli assetti urbanistici del Comune;
- non sono state accolte le Osservazioni, pur condivisibili, che fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda;
  In particolare non sono state accolte alcune osservazioni di tipo puntuale che chiedevano l'estensione nell'edificazione consolidata o in edificazione diffusa, in quanto osservazioni non di tipo strutturale ma strettamente operativo;
- non sono state accolte le Osservazioni che non si configurano come portatrici di interessi collettivi, coerente con gli obiettivi del documento preliminare e tendente a proporre ipotesi di miglioramento del piano.

Nel dettaglio:

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013

N. PROT	DATA	N. OSS.	OSSERVAZIONE	PARERE VTR
5778	06.04.2012	1	Relativamente all'art. 3.20, chiede se consenta la realizzazione di strutture di modeste dimensioni, che possano accogliere i servizi necessari.	FAVOREVOLE. Si accoglie la richiesta e si modifica l'art. 3.20, togliendo "[…] non volumetriche […]" aggiungendo "[…] previa convenzione con il comune". Si modifica l'Art. 3.20 N.T.A. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
6975	30.04.2012	2	Chiede che nella Tavola 4 - Carta delle Trasformabilità del PAT, sia stralciata la "Zone di ammortizzazione o transizione", Art. 3.21 delle NTA, limitatamente all'ambito previsto dal PRAC.	CONTRARIO. Il PRAC è un Piano di emanazione regionale, che definisce gli ambiti di coltivazione delle cave che, nel territorio di Valeggio sul Mincio, sono rispettivamente il VR 8a e il VR 8b, e si attua in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Il PAT individua, per la zona in questione, il "Programma complesso n. 4 - Bassa dei Foroni", che si attiva contestualmente all'avvio delle attività estrattive, integrandosi e completando quelle che possono essere le direttive e prescrizioni del PRAC. La destinazione a "Zone di ammortizzazione o transizione", Art. 3.21 delle NTA, si riferisce alle norme da introdurre per la ricomposizione successiva all'estinzione delle cave concesse, quindi non inibisce la possibilità estrattiva della zona. Tale concetto può essere esplicitato nelle NTA all'art. 3.21. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
7107	03.05.2012	3	1) Chiede che nella Tavola 4 - Carta delle Trasformabilità del PAT, sia stralciata la "Zone di ammortizzazione o transizione", Art. 3.21 delle NTA, limitatamente all'ambito previsto dal PRAC. 2) Chiede che nella Tav. 4 sia stralciato il tracciato della TIBRE, non ancora approvato dal CIPE.	1) CONTRARIO. Il PRAC è un Piano di emanazione regionale, che definisce gli ambiti di coltivazione delle cave (nel territorio di Valeggio sul Mincio sono il VR 8a e il VR 8b), e si attua in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Il PAT individua, per la zona in questione, il "Programma complesso n. 4 - Bassa dei Foroni", che si attiva contestualmente all'avvio delle attività estrattive, integrandosi e completando quelle che possono essere le direttive e prescrizioni del PRAC. La destinazione a "Zone di ammortizzazione o transizione", Art. 3.21 delle NTA, si riferisce alle norme da introdurre per la ricomposizione successiva all'estinzione delle cave concesse, quindi non inibisce la possibilità estrattiva della zona. 2) CONTRARIO. Il PAT individua il tracciato ad oggi approvato. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
7590	10.05.2012	4	Il PAT ha individuato parte del terreno identificato al N.C.T. mn 322 fg 35 come "Urbanizzazione consolida". Chiede che tale indicazione sia ampliata a tutto il mappale, anche in considerazione del fatto che l'azienda agricola è stata divisa in due parti dalla realizzazione della circonvallazione.	FAVOREVOLE. La richiesta è già disciplinata dall'art. 6.4 delle N.T.A. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
7805	14.05.2012	5	Chiede che per il terreno individuato al N.C.T. mn 254 fg 23 venga prevista la possibilità di trasformazione. Tale richiesta si basa sull'analisi delle tavole C5 e C7 della VAS.	NON PERTINENTE .in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. Il PAT non determina la trasformabilità dei suoli.Le Tavv. C5 e C7 indicano solo una simulazione di espansione funzionale alle analisi della VAS.Una eventuale modifica della destinazione urbanistica, può avvenire solo attraverso il PI. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione

7956	16.05.2012	**6**	Chiede che nell'elenco dei corsi d'acqua di cui all'art. 2,8 delle NTO, vengano citati il Canale Virgilio e la canaletta dispensatrice "A".	FAVOREVOLE. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
8687	25.05.2012	**49**	Chiede di mantenere l'area come ZTO E.	NON PERTINENTE . in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT Il PAT non determina la trasformabilità dei suoli. L'ambito oggetto dell'osservazione non cambia la sua destinazione in seguito all'approvazione del PAT. Una eventuale destinazione urbanistica diversa dall'attuale potrà avvenire solo attraverso il PI. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
8690	25.05.2012	**50**	Chiede di mantenere l'area come ZTO E.	NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT Il PAT non determina la trasformabilità dei suoli. L'ambito oggetto dell'osservazione non cambia la sua destinazione in seguito all'approvazione del PAT. Una eventuale destinazione urbanistica diversa dall'attuale può avvenire solo attraverso il PI. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
8830	28.05.2012	**80**	Chiede che per il terreno individuato al N.C.T. mn 259, 260, 521, 524 e 958 fg 9, venga prevista la possibilità di uno sviluppo insediativo con credito edilizio.	CONTRARIO. La richiesta contrasta con gli obiettivi strategici del PAT. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
8831	28.05.2012	**81**	Chiede che per il terreno individuato al N.C.T. mn 95 e 96 fg 1 venga prevista la possibilità di uno sviluppo insediativo con credito edilizio.	CONTRARIO. La richiesta contrasta con gli obiettivi strategici del PAT. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
8839 8839	28.05.2012 28.05.2012	**85** **85**	Considerazioni generali sul Monte Mamaor e sul Monte Vento. Chiede maggior tutela nella normativa del PAT.	PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Relativamente agli ambiti del Monte Mamaor e del Monte Vento, il Piano assoggetta qualsiasi azione a Programmi complessi, soggetti a VAS. L'attuazione del programma complesso potrà avvenire esclusivamente attraverso un accordo tra il privato ed il Comune, che definirà le regole della trasformazione. In particolare, per il Monte Mamaor, si puntualizza che per le aree demaniali, non sarà ammissibile alcuna trasformazione ad uso residenziale. L'ambito sarà destinato a parco naturale di livello locale a gestione comunale. Tale indirizzo sarà esplicitato nella NTA all'art. 3.14. PARERE DEL VALUTATORE: in merito alla sostenibilità delle scelte di piano, come esplicitato nell'articolo relativo le azioni di trasformazione, sono assoggettate a "verifica di assoggettabilità a VAS" il cui parere è demandato alla Regione - Ufficio VAS/VIncA/NUV e per il quale necessariamente è richiesto un adeguato principio di sostenibilità. A titolo di maggior chiarimento l'articolo delle NTA recepirà anche esplicitamente gli indirizzi di tutela e valorizzazione delle aree demaniali.

9301	01.06.2012	**270**	Richiede che nella stesura definitiva del PAT si rispettino le seguenti indicazioni: 1) Individuazione del Reticolo idraulico principale e minore. 2) rispetto del T.U. n. 523 del 25/07/1904. 3) rispetto del PAI.	FAVOREVOLE. Tale analisi è già stata affrontata nella stesura del Piano. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
9489	31.05.2012	**457**	Chiede il bilancio urbanistico e dei servizi rispetto al PRG vigente ed al PAT.	FAVOREVOLE. L'analisi delle aree destinate a servizi realizzate, previste dallo strumento urbanistico vigente nonché dal PAT, è affrontata per ciascun ATO, nell'art. 3.6 della NTA. Tale studio è inoltre presente nella Relazione, cap. *Dimensionamento*, paragrafo *Standard urbanistici* e *Suddivisione per ATO*. PARERE DEL VALUTATORE: in merito alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale, la stessa è stata concordata con la Regione Veneto in considerazione delle azioni di piano del PAT di Valeggio i cui effetti diretti ed indiretti non sono tali da minacce specie e habitat di cui ai Siti natura 2000 ad oggi istituiti. Nel caso tali ambiti siano riconosciti come SIC necessariamente la fase operativa del PAT, il PI, dovrà essere assoggettato A VIncA. In merito alla sostenibilità del piano la stessa è garantita nei limiti della norma vigente in termini di SAU, consumo di risorse essenziali (acqua e aria). Ovviamente lo scenario di sviluppo residenziale proposte non necessariamente deve esaurirsi nei 10 anni; nel caso così non fosse il piano manterrà la sua validità fino al raggiungimento del limite di SAU o al mantenimento dei limiti di emissione previsti ed indicati dal Rapporto ambientale.
9597	04.06.2012	**509**	Chiede che il terreno agricolo di sua proprietà in località Vanoni - Remelli sia destinato a ZTO D, come la limitrofa, per parcheggio a servizio della propria attività.	Si propone l'osservazione come non pertinente in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
9599	04.06.2012	**510**	Chiede che tra le destinazioni d'uso delle aree produttive previste dalle NTO del PAT, relativamente all'ambito di Casa Fogato, sulla quale insiste una procedura di sportello Unico, venga inserita la possibilità di "riconversioni rispondenti alle evoluzioni del mercato, compatibili con il contesto territoriale infrastrutturale".	Si propone l'osservazione come non pertinente in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
9642	04.06.2012	**543**	Chiede lo stralcio della "Linea di sviluppo insediativo con credito edilizio" in località Fornello, ed eventualmente limitare solo l'utilizzo del credito edilizio derivante da immobili degradati situati esclusivamente nella località stessa e sullo stesso sedime, evidenziando che tale scelta appare in contrasto con alcune azioni strategiche che l'amministrazione ha deciso di adottare.	PARZIALMENTE FAVOREVOLE. La richiesta contrasta in parte con gli obiettivi del PAT; tuttavia si accoglie il principio esposto e si opera con una modifica all'art. 3.9 delle N.T.A specificando che, in presenza di " *Linee preferenziali di sviluppo insediativo da attuarsi esclusivamente con credito edilizio*", la massima trasformazione ammissibile permetterà l'insediamento di un numero di abitanti pari al 50% di quelli già insediati. Si modifica l'art. 3.9 delle N.T.A PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione

9887	05.06.2012	**702**	Chiede di inserire il complesso di edifici distinti al catasto terreni al fg 7, mn 505 e 614 (località Busetta) come Corte rurale.	NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT Tale richiesta potrà essere eventualmente soddisfatta con la stesura del PI, che provvederà ad elaborare una specifica scheda di analisi. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
10065	06.06.2012	**810**	Chiede che vengano presi accordi con il Consorzio, relativamente all'esecuzione progettuale della TIBRE, poiché interseca i canali di competenza.	FAVOREVOLE. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
10101	06.06.2012	**840**	Segnala che, a seguito di recenti indagini, sono emersi nuovi elementi conoscitivi che dovrebbero essere inseriti nel Piano.	FAVOREVOLE. Si modifica la Tav. 3 ed il rif. Normativo nelle N.T.A. (D.lgs. 163/2006 invece del DPR 554/99) PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
10117	06.06.2012	**847**	1) Relativamente all'area F in località Coste e Vantini, sottolineano la peculiarità dei luoghi, cui anche il comune di Sommacampagna ha sostenuto il mantenimento naturalistico, ed indicano accorgimenti per la realizzazione dell'opera. 2) Relativamente al programma complesso "2" Monte Mamaor, sottolinea la necessità che l'attuazione sia preceduta da specifiche analisi in ordine alla sostenibilità dell'intervento.	1) FAVOREVOLE. Trattasi del depuratore della fazione di Santa Lucia, già autorizzato dalla Sovrintendenza con schermature arboree, pertanto la problematica è già stata affrontata e risolta. 2) FAVOREVOLE. L'attuazione del programma complesso può avvenire esclusivamente attraverso un accordo tra il privato ed il Comune, che potrà in questo modo definire le regole delle azioni di trasformazione. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
10387	07.06.2012	**1091**	Osservazioni alla rapporto Ambientale relativamente alle problematiche della densità urbana nel centro storico - ATO 1 e ad altre caratteristiche del territorio comunale quali gli ambiti delle aree boscate, le cave, la viabilità e la zootecnica.	Si accolgono le valutazioni del valutatore PARERE DEL VALUTATORE: in merito alle osservazione è doveroso evidenziare che il Rapporto Ambientale deve necessariamente esprimere un giudizio finale relativamente ad una proposta di progetto che, anche se condivisa nelle scelte di sostenibilità, necessariamente rimane un "master plan", uno scenario di programmazione che si inserisce in un contesto provinciale inquadrato correttamente nella VAS come ambito in cui le condizioni di criticità e vulnerabilità solo a livello accettabile (il riferimento su tale scala di giudizio è necessariamente quello locale e dei comuni contermini; diversamente sarebbe se parlassimo di San giovani Lupatoto, Padova Mestre, per i quali ben altri sono i livelli di inquinamento). In merito alle cave la competenza della programmazione è regionale e non comunale. in merito agli altri dati quali estensione delle aree boscate, livelli di inquinamento si sono presi i dati regionali e ARPAV validati dalla regione veneto nel semestre antecedente la stesura del Rapporto Ambientale.

11027	08.06.2012	**1576**	1) Chiede lo stralcio dell'area di espansione in località Fornello. 2) Chiede la modifica dell'art. 3.14 delle NTA, relativamente al programma complesso n. 3 Ca' Baldassarre, al fine di esplicitare l'impossibilità di ampliare l'attuale discarica. 3) Chiede la modifica dell'art. 3.14 delle NTA, relativamente al programma complesso n. 2 Monte Mamaor, inserendo maggiori tutele e una riduzione del 50% del recupero del volume esistente. 4) chiede l'integrazione degli art. 3.13, 3.15, 3.16, 3.17 relativamente alla riqualificazione e riconversione degli edifici produttivi, esplicitando precise prescrizioni funzionali alla salvaguardia e tutela degli attuali posti di lavoro. 5) chiede la modifica dell' art. 3, introducendo il concetto che il PI potrà procedere con nuove trasformazioni solo previa analisi economica e dello stato del mercato immobiliare che giustifichi tale proposta.	1) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. La richiesta contrasta in parte con gli obiettivi del PAT; tuttavia si accoglie il principio esposto e si opera con una modifica all'art. 3.9 delle N.T.A specificando che, in presenza di " Linee preferenziali di sviluppo insediativo da attuarsi esclusivamente con credito edilizio", la massima trasformazione ammissibile permetterà l'insediamento di un numero di abitanti pari al 50% di quelli già insediati Si modifica l'art. 3.9 delle N.T.A. 2) FAVOREVOLE. Si modifica l'art. 3.14 delle N.T.A 3) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Relativamente gli ambiti del Monte Mamaor e del Monte Vento, il Piano assoggetta qualsiasi azione a Programmi complessi, soggetti a VAS. L'attuazione del programma complesso potrà avvenire esclusivamente attraverso un accordo tra il privato ed il Comune, che definirà le regole della trasformazione. In particolare, per il Monte Mamaor, si puntualizza che per le aree demaniali, non sarà ammissibile alcuna trasformazione ad uso residenziale. L'ambito sarà destinato a parco naturale di livello locale a gestione comunale. Tale indirizzo sarà esplicitato nelle NTA all'art. 3.14. Si modifica l'art. 3.14 delle N.T.A. 4) NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT Tale richiesta potrà essere eventualmente soddisfatta con la stesura del PI, che provvederà ad elaborare una specifica normativa. 5) CONTRARIO. Il P.I., nonché le successive varianti, verranno redatte in momenti storici diversi, con diverse esigenze e manifestazioni di interesse che rispecchieranno le necessità della cittadinanza in quel momento; pertanto gli immobili disponibili nel territorio potrebbero non soddisfare le esigenze della domanda edilizia, ad esempio per tipologia e classe energetica.
11027	08.06.2012	**1576**	6) chiede la modifica dell'at. 2.6 relativamente al grado di protezione 4 attualmente previsto con demolizione senza ricostruzione, che possa essere recuperato al massimo del 50% della superficie utile lorda. 7) chiede che per gli insediamenti turisto-ricettivi esistenti in zone di interesse paesaggistico vada mantenuto il dimensionamento attuale.	6) NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT Tale richiesta potrà essere eventualmente soddisfatta con la stesura del PI, che provvederà ad elaborare una specifica normativa. 7) NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT Tale richiesta potrà essere eventualmente soddisfatta con la stesura del PI, che provvederà ad elaborare una specifica normativa. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11028	05.06.2012	**1577**	Osservazioni alla VAS	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091

11029	05.06.2012	**1578**	**Osservazioni generali relative alle seguenti tematiche:** a. **Promozione di uno sviluppo sostenibile** nel rispetto delle risorse naturali; previsione demografica del piano non condivisibile poiché riferita a semplici calcoli matematici; la crescita deve essere graduale ed accompagnata dallo sviluppo dei servizi, con ridotto consumo di suolo agricolo e nel rispetto delle risorse naturali con utilizzo di aree già destinate all'edificazione. b. **Tutela storico-culturale attraverso la riqualificazione dell'edilizia esistente** (aggregati e centri storici); non risulta nel PAT una programmazione di interventi o incentivi per il riutilizzo di edifici in centro storico o che orientino l'evoluzione di parti degradate; a S. Lucia si dovrebbe procedere solo con riqualificazioni, senza espansioni; a Borghetto si dovrebbe procedere solo con riqualificazioni di elementi di degrado ed il credito edilizio da demolizione di capannoni deve essere traslato in altri ATO; l'espansione residenziale di Valeggio, prevista fino al limite della SR 249 e quella produttiva a sud-est, risultano in avvicinamento, provocando criticità che la VAS dovrebbe rilevare. Per la zona cave, si propone la ricomposizione ambientale con prati stabili e l'armonizzazione delle pendenze. Nell'ambito della vecchia discarica Ca' Baldassarre, chiede che non vi sia più la possibilità di fare attività di discarica.	a. PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Il calcolo del dimensionamento è uno studio obbligatorio nella stesura del PAT. Il numero dei futuri possibili abitanti è il risultato oggettivo della scelta dell'applicazione di una formula statistica, comunemente utilizzata nelle analisi demografiche del PAT. Si chiarisce che il dimensionamento previsto dal PAT di ab. 2.899 è comprensivo del residuo di PRG, pari a ab. 1.252. Pertanto il reale incremento da PAT è pari ad ab. 1647, così come espresso nel cap. "Dimensionamento" della Relazione. Gli ambiti potenzialmente trasformabili sono senz'altro superiori al fabbisogno ipotizzabile per non rendere il PAT conformativo, ma demandando al PI le scelte di utilizzo del territorio all'interno di quanto indirizzato dal PAT. - L'Amministrazione Comunale accoglie parzialmente la proposta, riducendo a 1000 abitanti insediabili (contro i 1647 calcolati), l'utilizzo dell'incremento residenziale previsto dal PAT e stabilendo altresì che, per i primi 5 anni dall'approvazione del PAT, il P.I. non potrà utilizzare più del 50% della SAU trasformabile. Si modificano l'art. 3.6 delle N.T.A. ed il paragrafo "Il Progetto-Dimensionamento" della Relazione. PARERE DEL VALUTATORE: La valutazione in merito alla riduzione del carico aggiuntivo è favorevole ed è stata necessariamente rivalutata come una sorta di "scenario alternativo"; ciò per poter dare corretta valutazione alla dotazioni di servizi, allo sviluppo sociale ed economico del territorio comunale. Il nuovo scenario valutato è stato dunque riconsiderato ricompilando gli indicatori prestazionali direttamente ed indirettamente connessi alla riduzione del carico aggiuntivo da 1647 abitanti a 1000 abitanti. Gli esiti della valutazione hanno considerato il mantenimento delle superfici a compensazioni ambientale di 50.000 m2 come previste all'art. 3 delle NTA, nonché le aree a servizi relative. Il punteggio complessivo migliora ulteriormente e passa da 153,62 a 165,13. La differenza rispetto lo stato di progetto è dunque positiva. Il miglioramento in termini complessivi percentuale è pari al 7,3% rispetto lo stato di progetto approvato. Pertanto lo scenario con 1000 abitanti garantisce livelli di sostenibile maggiori rispetto il piano adottato, risultando dunque la scelta più vantaggiosa.
11029	05.06.2012	**1578**	c. **Tutela del paesaggio rurale e aree naturalistiche. Relativamente al** Monte Mamaor e Vento si ritiene che il PAT debba prevedere maggiori vincoli (non solo la bioedilizia) e tutela ambientale, mediante l'istituzione di un parco naturale di interesse locale e l' inserimento di un corridoio ecologico. Si propone utilizzo delle costruzioni esistenti, ben inserite nel contesto, come residenze o servizi per la comunità. Si rileva la disparità per gli allevamenti considerati elementi di degrado e si ritiene necessario porre limiti e vincoli al family park Altomincio. d. **Utilizzo nuove risorse territoriali,** poche iniziative per il recupero dei Centri Storici, solo potenziamento insediativi attorno ad alcuni. e. **Sicurezza da rischio sismico ed idrogeologico**, si critica l'espansione di CampagnaRossa per i livelli di falda, e si auspicano iniziative di messa in sicurezza per edifici da ristrutturare e per i nuovi, si evidenziano criticità per la discarica di Ca' Baldassarre.	b. PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Lo sviluppo di Salionze si integra gradualmente e lentamente con gli ambiti già trasformati; aree di recupero e riqualificazione sono individuate anche nei centri edificati. S. Lucia sarà oggetto di scelte amministrative su eventuali riduzioni delle aree di possibile espansione, comunque demandate al PI; Si chiarisce che in presenza di " Linee preferenziali di sviluppo insediativo da attuarsi esclusivamente con credito edilizio", la massima trasformazione ammissibile permetterà l'insediamento di un numero di abitanti pari al 50% di quelli già insediati. Tale indicazione sarà inserita nell'art. 3.9 della NTA del PAT; l'espansione residenziale risulta sufficientemente separata da quella produttiva per la presenza della circonvallazione , spostandosi verso sud-est, mentre la prima zona produttiva (anni 70) si trasformerà gradualmente in residenziale. Si modifica l'art. 3.9 delle N.T.A c. PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Relativamente gli ambiti del Monte Mamaor e del Monte Vento, il Piano assoggetta qualsiasi azione a Programmi complessi, soggetti a VAS. L'attuazione del programma complesso potrà avvenire esclusivamente attraverso un accordo tra il privato ed il Comune, che definirà le regole della trasformazione. In particolare, per il Monte Mamaor, si puntualizza che per le aree demaniali, non sarà ammissibile alcuna trasformazione ad uso residenziale. L'ambito sarà destinato a parco

				naturale di livello locale a gestione comunale. Tale indirizzo sarà esplicitata nella NTA all'art. 3.14. Gli elementi identificati quali "Opere incongrue ed elementi di degrado" sono allevamenti la cui fascia di rispetto ricade su centri abitati, creando pertanto disagi sanitari. Per Altomincio si ritiene sussistano sufficienti vincoli di tutela, ed eventualmente una particolare attenzione si attuerà per la viabilità in caso di ulteriore espansione, nel PI. Si modifica l'art. 3.14 delle N.T.A. d. NON PERTINENTE in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. Il PAT ha previsto uno specifico articolo delle NTA per regolamentare le azioni possibili nel centro storico. Sarà compito del PI attuare tali indirizzi. e. NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT Parere dell'Ingegnere Idraulico: *come ribadito nella Relazione di compatibilità idraulica, solo l'area di trasformabilità n° 15 (Campagnarossa) ricade in parte in zona a deflusso difficoltoso. Per tale area l'edificazione è consentita a patto di prevedere, in sede di successiva progettazione, adeguate misure di mitigazione del rischio quali ad esempio la sostituzione del terreno con materiali più permeabili, la realizzazione di canalette perimetrali per allontanare gli afflussi meteorici verso l'idrografia superficiale, nonché idonee misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio dell'invarianza idraulica.* Per la sicurezza degli edifici si applicano già adeguate norme di legge. La criticità della discarica esula dalla stesura del PAT, dove comunque viene inserita in ambito di programmi complessi per un maggior controllo. Studi specialistici affronteranno le specifiche problematiche. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione

11030	05.06.2012	**1579**	Osservazioni generali relative a: 1) aver disatteso lo spirito concertativo; 2) tutela del Monte Vento e del Monte Mamaor; 3) consolidamento dei servizi evitando nuova edificazione e ulteriore consumo di suolo; 4) per Località Fornello, Santa Lucia ai Monti, Venturelli e Fenili chiede di limitare l'espansione al solo credito edilizio, derivante da trasformazioni di immobili in degrado situati nei borghi stessi; l'espansione di Campagna Rossa ritiene sia troppo periferica e con problemi idrogeologici; 5) nella VAS sono segnate in giallo gli ambiti di Linee di sviluppo insediativo con credito edilizio; 6) per la frazione di Borghetto contesta l'ambito di "Urbanizzazione consolidata"; 7) contesta alcuni elementi di degrado che andrebbero eliminati e chiede di accogliere come "degrado" solo quelli che gravitano nel centro di Borghetto o in altri centri con almeno venti famiglie ad una distanza di non oltre m 100; 8) Per la zona a rischi di incidenti rilevanti si ritiene insufficiente la fascia di rispetto del PAT; 9) si ritiene che la frazione di Fontanello potrebbe essere oggetto di futuro sviluppo con credito edilizio, privilegiando la parte non boscata del Monte Vento; 10) critica le Linee preferenziali di sviluppo insediativo presenti nel capoluogo, privilegiando ristrutturazioni e messa in sicurezza del centro storico;	1) CONTRARIO. La concertazione è stata organizzata secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2004. Inoltre, gli estensori del Piano sono stati presenti nella sede comunale ogni settimana, disponibili ad incontrare chiunque ne facesse richiesta. Il Piano è stato poi presentato in tutte le frazioni durante sette incontri, che esulano da quanto richiesto dalla legge. 2) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Relativamente gli ambiti del Monte Mamaor e del Monte Vento, il Piano assoggetta qualsiasi azione a Programmi complessi, soggetti a VAS. L'attuazione del programma complesso potrà avvenire esclusivamente attraverso un accordo tra il privato ed il Comune, che definirà le regole della trasformazione. In particolare, per il Monte Mamaor, si puntualizza che per le aree demaniali, non sarà ammissibile alcuna trasformazione ad uso residenziale. L'ambito sarà destinato a parco naturale di livello locale a gestione comunale. Tale indirizzo sarà esplicitata nella NTA all'art. 3.14. Si modifica l'art. 3.14 delle N.T.A. 3) NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT Il PAT non preclude che tali indirizzi siano obiettivo del PI. 4) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. La richiesta contrasta in parte con gli obiettivi del Piano. Si chiarisce che in presenza di " Linee preferenziali di sviluppo insediativo da attuarsi esclusivamente con credito edilizio", la massima trasformazione ammissibile permetterà l'insediamento di un numero di abitanti pari al 50% di quelli già insediati. Tale indicazione sarà inserita nell'art. 3.9 della NTA del PAT. Si modifica l'art. 3.14 delle N.T.A. 5) Si tratta di aree che necessariamente, ai fine del calcolo di indicatori qualitativi e quantitativi dovevano essere cartografate e visualizzate; tuttavia è una carta di analisi e non di progetto e come tale deve essere dunque letta. 6) CONTRARIO. Il centro abitato di Borghetto è individuato come centro storico, così come definito dall'Atlante dei Centri Storici regionale; ai margini del centro storico è stato inserito un ambito di consolidato, che risponde alla definizione regionale, ossi aree già trasformate. Non è prevista alcuna trasformazione a Borghetto, ma esclusivamente a Monte Borghetto, con credito edilizio. 7) CONTRARIO. Gli elementi identificati quali "Opere incongrue ed elementi di degrado" sono allevamenti la cui fascia di rispetto ricade su centri abitati, creando pertanto disagi sanitari. 8) NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT La fascia di rispetto dell'impianto a rischio di incidente rilevante è determinata dal Piano di Protezione Civile. Il PI avrà il compito di definire in modo puntuale tale ambito, definito dalla normativa di settore. 9) NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. Il PAT non impedisce che il PI agisca in tale direzione.

11030	05.06.2012	**1579**	11) chiede che i nuovi abitanti insediabili siano non più di 1.500; 12) non si trova coerenza con il programma elettorale e le scelte relative alle Linee di sviluppo produttive e se ne chiede un taglio del 50%, oltreché tracciare una zona di ammortizzazione naturale tra il produttivo ed il residenziale; 13) per la zona cave propone interventi per il recupero dell'ambito.	10) CONTRARIO. Gli ambiti di possibile trasformazione sono superiori a quelli disponibili dal calcolo della SAU, necessario per evitare che il PAT diventi conformativo, e per lasciare la libertà all'Amministrazione per le future scelte di sviluppo, che si attueranno con il PI. 11) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Il calcolo del dimensionamento è uno studio obbligatorio nella stesura del PAT. Il numero dei futuri possibili abitanti è il risultato oggettivo della scelta dell'applicazione di una formula statistica, comunemente utilizzata nelle analisi demografiche del PAT. Si chiarisce che il dimensionamento previsto dal PAT di ab. 2.899 è comprensivo del residuo di PRG, pari a ab. 1.252. Pertanto il reale incremento da PAT è pari ad ab. 1647, così come espresso nel cap. "Dimensionamento" della Relazione. Gli ambiti potenzialmente trasformabili sono senz'altro superiori al fabbisogno ipotizzabile per non rendere il PAT conformativo, ma demandando al PI le scelte di utilizzo del territorio all'interno di quanto indirizzato dal PAT. - L'Amministrazione Comunale comunque accoglie parzialmente la proposta, riducendo a 1000 abitanti insediabili (contro i 1647 calcolati), l'utilizzo dell'incremento residenziale previsto dal PAT e stabilendo altresì che, per i primi 5 anni dall'approvazione del PAT, il P.I. non potrà utilizzare più del 50% della SAU trasformabile. Si modificano l'art. 3.6 delle N.T.A. ed il paragrafo "Il Progetto-Dimensionamento" della Relazione PARERE DEL VALUTATORE: E' favorevole la valutazione in merito alla riduzione del carico aggiuntivo che è stata necessariamente rivalutata come una sorta di "scenario alternativo"; ciò per poter dare corretta valutazione alla dotazioni di servizi, allo sviluppo sociale ed economico del territorio comunale. Il nuovo scenario valutato è stato dunque riconsiderato ricompilando gli indicatori prestazionali direttamente ed indirettamente connessi alla riduzione del carico aggiuntivo da 1647 abitanti a 1000 abitanti. Gli esiti della valutazione hanno considerato il mantenimento delle superfici a compensazioni ambientale di 50.000 m2 come previste all'art. 3 delle NTA, nonchè le aree a servizi relative. Il punteggio complessivo migliora ulteriormente e passa da 153,62 a 165,13. La differenza rispetto lo stato di progetto è dunque positiva. Il miglioramento in termini complessivi percentuale è pari al 7,3% rispetto lo stato di progetto approvato. Pertanto lo scenario con 1000 abitanti garantisce livelli di sostenibile maggiori rispetto il piano adottato, risultando dunque la scelta più vantaggiosa. 12) NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. Il PAT non impedisce che la fascia di ammortizzazione richiesta possa essere prevista dal PI. 13) NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. Il recupero della zona cave sarà attuato attraverso il PI, che affronterà studi specifici ed approfonditi e che permetterà di elaborare un piano che coniughi e risolva tutte le problematiche presenti, quali quella ambientale, naturalistica, idraulica e di destinazione urbanistica.
11031	05.06.2012	**1580**	Vedi n. 1091	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091

11041	05.06.2012	**1590**		Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091
11046	05.06.2012	**1595**	Chiede l'inserimento di una zona commerciale a sud della zona artigianale presso loc. Foroni.	CONTRARIO. La richiesta contrasta con gli obiettivi strategici del PAT. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11049	05.06.2012	**1598**	Relativamente alla zona cave, Art. 3.14 NTA, propone una riqualificazione paesaggistica per la fruizione degli abitanti e dei campeggiatori, oltreché strutture per la produzione di energia alternativa.	FAVOREVOLE. L'Art. 3.14 delle NTA prevede che l'ambito di cava, gestito attraverso un programma complesso, si presti alla realizzazione di ricomposizione ambientale, attività ludico-sportivo anche all'aperto, applicazione di ricerca nel settore dell'energia pulita e rinnovabile, realizzazione di strutture di supporto alla fruizione dei luoghi. Si ritiene pertanto, che ciò che viene proposto nell'osservazione sia già previsto dalla normativa. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11050	05.06.2012	**1599**	Propone il vincolo di parco di interesse locale su Monte Vento e Mamaor e la valorizzazione paesistica attraverso: - la conservazione della destinazione agricola, con concessione in locazione dei terreni demaniali (senza acquisto) e attività di accoglienza come fattoria didattica; - la creazione di insediamenti residenziali tipo ecovillaggi; -la creazione di zona servizi per la frazione di Fontanello; - la realizzazione di fabbricati con criteri di eco compatibilità; - la realizzazione di un parco naturalistico nella zona nord; - la realizzazione di dette opere con criteri di sostenibilità e accessibilità.	PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Le proposte sono condivisibili e, peraltro, in parte già presenti nella normativa, considerando che il PAT ha il compito individuare le linee guida delle azioni sul territorio, ma che la loro definizione puntuale sarà affrontata ed attuata nel PI. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11069	05.06.2012	**1603**	Rileva che l'area di possibile ricaduta del credito edilizio presso Monte Borghetto, versante nord, risulta ristretta ai terreni della ditta confinante, escludendo i suoi (più a est); essendo entrambe le ditte proprietarie di capannoni avicoli (posti poco più a nord) e contrassegnati come elementi di degrado, chiede che anche i suoi terreni vengano inclusi tra le aree di sviluppo residenziale con credito edilizio. Chiede quindi che in località Monte Borghetto sia inserita una ulteriore area destinata allo sviluppo insediativo con credito edilizio.	FAVOREVOLE. La modifica non contrasta con gli obiettivi del PAT. Si modifica la Tav. 4 PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11165	05.06.2012	**1673**	Chiede che l'immobile individuato al N.C.T. mn 873 fg 46 venga inserito come "Urbanizzazione consolidata residenziale".	FAVOREVOLE, trattasi di un edificio collocato in prossimità dell'ambito di urbanizzazione consolidata. Si modifica la Tav. 4. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione

11176	05.06.2012	**1684**	Osservazioni alla VAS. Propone di salvaguardare l'area collinare di Monte Cornone e del corso del fiume Tione e di creare un'oasi naturalistica presso una delle ex cave nella zona meridionale del Comune.	PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Attualmente le norme consentono un adeguato livello di tutela del contesto collinare e del Tione. Tali considerazioni sono state oggetto di valutazione agronomico-ambientale e di sostenibilità nel Rapporto Ambientale. PARERE DEL VALUTATORE: In merito al livello di tutela imposto dal piano si evidenzia come l'individuazione del sistema della rete ecologica consenta, mediante lo strumento della perequazione ambientale, di individuare ambiti per progetti di valorizzazione ecologica e ambientale. A tale proposito l'articolo 3.21 detta specifiche norme di salvaguardia, tutela e detta vincoli sulle formazioni vegetali riconosciute; inoltre dice chiaramente che *"Al fine di garantire la sostenibilità ambientale le zone di ammortizzazione o transizione individuate dal PAT saranno attuate in relazione all'individuazione ed all'attuazione delle aree trasformabili precisate dal PI, fermo restando che tra l'edificato ed il territorio "aperto" dovranno essere sempre realizzate anche se non specificatamente indicate nel PAT".*
11177	05.06.2012	**1685**	Osservazioni alla VAS. Rileva criticità ambientali specie nell'ATO 1. Propone: 1.eventuali strutture di supporto per la fruizione dei luoghi solo con recupero volumi esistenti; 2.commisurare la crescita demografica sulle previsione del vecchio PRG; 3.privilegiare l'insediamento delle imprese negli spazi di urbanizzazione consolidata; 4.stimare i potenziali impatti cumulativi indotti dall'espansione produttiva sui ricettori umani; 5.stimare i potenziali impatti cumulativi indotti dal traffico veicolare dovuto alle trasformazioni previste dal PAT; 6.stimare i potenziali impatti dovuti ai movimenti terra e reimpiego materiale per il previsto livellamento dell'area; 7.che qualsiasi pianificazione in zona cave sia volta al solo recupero ambientale; 8.rinaturazione e rimboschimento della zona cave; 9.individuare Monte Mamaor e Monte Vento come AMBITI PER LA FORMAZIONE DI PARCHI NATURALI DI INTERESSE LOCALE; 10.effettuare screening prima di dichiarare la non assoggettabilità alla VINCA; 11.stralciare la possibilità di ammettere impianti fotovoltaici a terra in quanto consumano suolo agricolo.	PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Già attualmente le norme consentono un adeguato livello di tutela del contesto collinare. Tali considerazioni sono state oggetto di valutazione agronomico ambientale e di sostenibilità ambientale nel Rapporto Ambientale. PARERE DEL VALUTATORE: nessuna considerazione. In merito al livello di tutela imposto dal piano si evidenzia come l'individuazione del sistema della rete ecologica consenta, mediante lo strumento della perequazione ambientale, di individuare ambiti per progetti di valorizzazione ecologica e ambientale. A tale proposito l'articolo 3.21 detta specifiche norme di salvaguardia, tutela e detta vincoli sulle formazioni vegetali riconosciute; inoltre dice chiaramente che *"Al fine di garantire la sostenibilità ambientale le zone di ammortizzazione o transizione individuate dal PAT saranno attuate in relazione all'individuazione ed all'attuazione delle aree trasformabili precisate dal PI, fermo restando che tra l'edificato ed il territorio "aperto" dovranno essere sempre realizzate anche se non specificatamente indicate nel PAT".*

11178	05.06.2012	**1686**	**1**) Proposta di modifica dell'Art. 2.10 delle NTA, con il seguente inserimento: "Considerata la vastità di superficie del territorio comunale e di SAU occupata oggi da numerose cave e lo stato di abbandono e degrado in cui la maggior parte di loro versano, nessuna nuova cava potrà essere aperta o ampliata sai all'interno del Piano Cava comunale, che in tutto il territorio comunale. Si dovrà invece procedere a puntuali progetti di ricomposizione secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 25 della L.R. 44/82. 2) Modifica dell'Art. 3.3 delle NTA escludendo l'ATO 2 e 4 nell'applicazione del credito edilizio. 3) Chiede che la crescita demografica (dimensionamento) sia commisurata alle previsioni del vecchio PRG. 4) Chiede di specificare come si è pervenuti al calcolo di nuove 1.000 camere per il settore ricettivo. 5) chiede di privilegiare l'insediamento di nuove imprese e di quelle classificate "in zona propria fuori contesto", negli spazi di urbanizzazione consolidata con destinazione produttiva, incentivando il riutilizzo delle strutture attualmente libere. 6) si chiede di modificare l'art. 3.8 delle NTA stralciando la seguente dicitura "all'interno degli ATO 1, 2, 3,in mancanza di linee preferenziali di sviluppo è comunque ammessa la trasformabilità delle aree..." 7) Si chiede di cancellare tutte le linee di sviluppo insediativo con la freccia azzurra, privilegiando l'insediamento nel consolidato. 8) Chiede che non venga prevista alcuna zona di espansione nella frazione di Salionze. 9) Propone di integrare la frase " il PI individua adeguate fasce di transizione in funzione di mitigazione, tra le aree residenziali e produttive" con la seguente "a tal fine verrà mantenuta tutta l'attuale fascia ad uso agricolo che nell'ATO 1 si pone e divide l'ambito di urbanizzazione consolidata residenziale del capoluogo dalla Strada Gardesana orientale e dall'ambito di urbanizzazione consolidata produttiva a sud." 10) Chiede la cancellazione delle linee preferenziali di sviluppo con credito edilizio nella località di Campagnarossa, considerate anche le problematiche idrauliche, Monte Borghetto, Fornello e Fontanello.	1) CONTRARIO, avendo concordato le NTA con la Regione, non si ritiene necessaria la modifica. L'autorizzazione di apertura di nuove cave è disciplinata dalla L.R. 44/82, ed è di competenza regionale, pertanto un piano comunale dovrà sempre adeguarsi ad uno sovraordinato. Nel territorio comunale è ancora possibile attuare gli ambiti VR 8a e 8b. 2) CONTRARIO, la richiesta contrasta con gli obiettivi strategici del PAT. 3) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Il calcolo del dimensionamento è uno studio obbligatorio nella stesura del PAT. Il numero dei futuri possibili abitanti è il risultato oggettivo della scelta dell'applicazione di una formula statistica, comunemente utilizzata nelle analisi demografiche del PAT. Si chiarisce che il dimensionamento previsto dal PAT di ab. 2.899 è comprensivo del residuo di PRG, pari a ab. 1.252. Pertanto il reale incremento da PAT è pari ad ab. 1647, così come espresso nel cap. "Dimensionamento" della Relazione. - L'Amministrazione Comunale comunque accoglie parzialmente la proposta, riducendo a 1000 abitanti insediabili (contro i 1647 calcolati), l'utilizzo dell'incremento residenziale previsto dal PAT e stabilendo altresì che, per i primi 5 anni dall'approvazione del PAT, il P.I. non potrà utilizzare più del 50% della SAU trasformabile. Si modificano l'art. 3.6 delle N.T.A. ed il paragrafo "Il Progetto-Dimensionamento" della Relazione. PARERE DEL VALUTATORE: Favorevole è la valutazione in merito alla riduzione del carico aggiuntivo è stata necessariamente rivalutata come una sorta di "scenario alternativo"; ciò per poter dare corretta valutazione alla dotazioni di servizi, allo sviluppo sociale ed economico del territorio comunale. Il nuovo scenario valutato è stato dunque riconsiderato ricompilando gli indicatori prestazionali direttamente ed indirettamente connessi alla riduzione del carico aggiuntivo da 1647 abitanti a 1000 abitanti. Gli esiti della valutazione hanno considerato il mantenimento delle superfici a compensazioni ambientale di 50.000 m2 come previste all'art. 3 delle NTA, nonché le aree a servizi relative. Il punteggio complessivo migliora ulteriormente e passa da 153,62 a 165,13. La differenza rispetto lo stato di progetto è dunque positiva. Il miglioramento in termini complessivi percentuale è pari al 7,3% rispetto lo stato di progetto approvato. Pertanto lo scenario con 1000 abitanti garantisce livelli di sostenibile maggiori rispetto il piano adottato, risultando dunque la scelta più vantaggiosa. 4) CONTRARIO. La superficie turistica è stata inserita nel dimensionamento di ciascun ATO poiché il cambio di destinazione d'uso in turistico consuma SAU "turistica"; pertanto, anche un edificio in zona agricola che richieda la possibilità di avviare un'attività turistica, così come un possibile cambio di destinazione della volumetria presente sul Monte Mamaor, o per tutte le volumetrie presenti sul territorio per le quali si volesse prevedere un cambio turistico, per poter avere un riscontro positivo, è necessario che sia previsto dal PAT. Nel caso specifico, il dato di riferimento è per il PI è rappresentato da mq 47.000, presente nella tabella del paragrafo "Il fabbisogno turistico-ricettivo" della Relazione, comprensivo di nuove camere ma anche di servizi legati al settore turistico. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione

				5) NON PERTINENTE. In quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. La normativa del PAT non impedisce che il PI attui tale proposta; inoltre la normativa che definisce l'applicazione del credito edilizio all'art. 3.3, è stata elaborata per privilegiare la dislocazione di volumi in ambiti già trasformati. 6) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Si sottolinea che la trasformabilità è limitata dal dimensionamento previsto per ciascun ATO. Le Linee preferenziali di sviluppo avranno comunque la priorità nella trasformazione. Tale concetto sarà esplicitato nella NTA. Si modifica l'art. 3.8 delle N.T.A 7) CONTRARIO: la richiesta contrasta con gli obiettivi strategici del PAT. 8) NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. Il PAT non definisce la trasformabilità dei suoli. Tale compito è demandato al PI. 9) NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. Il PAT non impedisce che ciò avvenga. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11178	05.06.2012	**1686**	11) Chiede che non venga prevista alcuna trasformazione residenziale nelle località di Fenili e dei Venturelli. 12) Chiede di completare la frase *"il PI, nell'obiettivo di limitare il consumo dei suoli ad elevata vocazione agricola […]. Le superfici utilizzate per la nuova edificazione così come determinata non concorrono al consumo di SAU massima trasformabile." aggiungendo "solo ed unicamente se i terreni ove insistevano elementi di degrado e/o opere incongrue ritornano ad essere utilizzati ad uso agricolo".* 13) Chiede che nelle frazioni di Pasini-Pacchioni e Vanoni-Remelli si sostituiscano le linee di sviluppo preferenziale, con le linee di sviluppo preferenziale da attuarsi con credito edilizio. 14) Considerazioni relative all'art. 3.14. Chiede la verifica sul campo e la conseguente riperimetrazione delle zone boscate. Chiede che gli ambiti del Monte Vento e del monte Mamaor vengano individuati negli elaborati del PAT come Ambiti per la formazione di parchi naturali di interesse locale, ai sensi nella L.R. 40/84, e che tra le due aree venga individuato un corridoi ecologico secondario/principale.	10) CONTRARIO, la richiesta contrasta con gli obiettivi strategici del PAT. Si chiarisce che in presenza di " Linee preferenziali di sviluppo insediativo da attuarsi esclusivamente con credito edilizio", la massima trasformazione ammissibile permetterà l'insediamento di un numero di abitanti pari al 50% di quelli già insediati. Tale indicazione sarà inserita nell'art. 3.9 della NTA del PAT. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione 11) NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. Il PAT non determina la trasformabilità dei suoli, compito demandato al PI. L'ambito oggetto dell'osservazione è una simulazione utilizzata dall'estensore della VAS per determinare i parametri necessari alla valutazione stessa. 12) CONTRARIO. La normativa prevede che ai fini del riconteggio del calcolo della SAU, lo stato dei luoghi debba essere riportato all'attività agricola. 13) CONTRARIO. La richiesta contrasta con gli obiettivi strategici del PAT. 14) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Relativamente alle aree boscate le stesse sono di competenza del sevizio regionale forestale ai sensi della LR 52/78 , art 15. Relativamente gli ambiti del Monte Mamaor e del Monte Vento, il Piano assoggetta qualsiasi azione a Programmi complessi, soggetti a VAS. L'attuazione del programma complesso potrà avvenire esclusivamente attraverso un accordo tra il privato ed il Comune, che definirà le regole della trasformazione.

11178	05.06.2012	**1686**	15) Considerazioni relative al programma complesso n.4-Cava/Discarica località "Ca' Baldassare"; chiede che si apporti la seguente modifica: "Tale ambito si presta alla realizzazione di : ricomposizione ambientale, recupero ambientale ad uso agricolo. In tale ambito è comunque esclusa la possibilità di aperura e/o amplimento di nuove discariche e/o cave". 16) Considerazioni relative al programma complesso n. 5-Zona cave a sud del territorio comunale: si ritengono insufficienti le informazioni relative alle modalità di livellamento dell'area; si chiede che un eventuale nuovo Piano Cave sia volto esclusivamente ad attività di recupero ambientale; Si chiede lo stralcio delle NTA pag. 82, qualora l'"applicazione di ricerca nel settore dell'energia pulita e rinnovabile" comprenda anche la tecnologia fotovoltaica a terra, poiché sottrarrebbe terreni che potrebbero essere recuperati ad uso agricolo; Relativamente alla scelta di realizzare strutture di supporto alla fruizione dei luoghi, si chiede che sia attuata esclusivamente come recupero dei volumi esistenti, integrando così l'art. 3.14, pag. 82. 17) Relativamente agli "Ambiti di intervento diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale", chiede una modifica alle DIRETTIVE, stralciando le parole "ampliamento e/o nuova costruzione". 18) Relativamente all'art. 3.19, Area extraurbana a prevalente destinazione agricola, si chiede una modifica inserendo le parole "escludendo quelle a biomassa, biogas e di produzione da fonte solare che prevedano la realizzazione di parchi ed impianti fotovoltaici a terra." nelle PRESCRIZIONI E VINCOLI....	In particolare, per il Monte Mamaor, si puntualizza che per le aree demaniali, non sarà ammissibile alcuna trasformazione ad uso residenziale. L'ambito sarà destinato a parco naturale di livello locale a gestione comunale. Tale indirizzo sarà esplicitata nella NTA all'art. 3.14. Si modifica l'art. 3.14 delle N.T.A PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione. 15) FAVOREVOLE. 16) CONTRARIO. Il PAT definisce i possibili sviluppi futuri in un ampio ambito temporale e territoriale. Gli studi puntuali di tipo ambientale, idraulico ed in generale propedeutici alla definizione della procedura di livellamento, e di qualsiasi altra azione ammissibile ed attuabile su tale ambito, sono specifica materia di PI. Il Piano Cave è uno strumento di emanazione regionale, che si attua in deroga ai piani urbanistici vigenti comunali, pertanto il comune dovrò adeguarsi quanto previsto livello superiore; 17) CONTRARIO. 18) CONTRARIO. PARERE DEL VALUTATORE: In merito alla programmazione delle fonti di energia da fonte rinnovabile, il tema risulta così di veloce modificazione nel tempo in seguito allo sviluppo di tecnologie sempre nuove che risulta vincolante e forse non corretto individuare dei limiti in uno strumento con valenza decennale. Si ritiene di determinare tali limitazioni nell'ambito del PI.
11227	05.06.2012	**1712**	Chiede che la fascia di rispetto stradale in località Bercelli, venga portata dagli attuali m 20 a m 10.	CONTRARIO. Le fasce di rispetto stradale rappresentano un vincolo dinamico e sono definite dal Codice della Strada, e pertanto non possono essere modificate dal PAT. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11239	05.06.2012	**1724**	Chiede che per i capannoni di sua proprietà e di Foroni Gilberto e Pezzini Marco sia definita una possibilità edificatoria futura.	NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. I capannoni oggetto della richiesta sono stati individuati come "Elemento di degrado". In sede di Piano degli Interventi sarà possibile sottoscrivere un accordo con l'amministrazione, che definirà il credito volumetrico maturato, nonché la localizzazione. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11240	05.06.2012	**1725**	Chiede che venga ridotto il raggio del rispetto cimiteriale, dagli attuali m 100, a m 50.	NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. Tale richiesta può essere attuata attraverso una delibera Comunale, con iter semplice e veloce, indipendentemente dal PAT. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione

11241	05.06.2012	**1726**	Chiede che il terreno individuato al N.C.T. mn 572 fg 46 venga inserito come "Urbanizzazione consolidata residenziale".	CONTRARIO. L'ambito oggetto della richiesta non è ancora trasformato, pertanto non è possibile individuarlo come "Urbanizzazione consolidata residenziale". PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11242	05.06.2012	**1727**	Chiede che il terreno individuato al N.C.T. mn 1880, fg 27 venga inserito come "Urbanizzazione consolidata destinata ad attività ricettive e per il tempo libero".	CONTRARIO, la richiesta contrasta con gli obiettivi strategici del PAT. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11243	05.06.2012	**1728**	Chiede di inserire una ZTO "D1-A Produttiva di completamento" già presente nel PRG. Ed il suo ampliamento fino alla strada.	1) FAVOREVOLE. Si rileva il mancato inserimento della zona, dal PRG alla tav. 4 del PAT. 2) CONTRARIO. Demandato al P.I. ogni eventuale ampliamento. Si modifica la tav. 4 PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11248	05.06.2012	**1733**	VAS	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091
11249	05.06.2012	**1734**	VAS	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091
11254	05.06.2012	**1740**	VAS	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091
11256	05.06.2012	**1741**	VAS	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091
11257	05.06.2012	**1742**	VAS	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091
11258	05.06.2012	**1743**	VAS	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091
11259	05.06.2012	**1744**	VAS	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091

11260	05.06.2012	**1745**	VAS	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091
11261	05.06.2012	**1746**	VAS	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091
11262	05.06.2012	**1747**	VAS	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091
11263	05.06.2012	**1748**	VAS	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091
11264	05.06.2012	**1749**	VAS	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091
11265	05.06.2012	**1750**	VAS	Si accolgono le valutazioni del valutatore come da osservazione 1091 PARERE DEL VALUTATORE: vale quanto già espresso per l'osservazione 1091
11266	05.06.2012	**1751**	Chiede venga allargato il perimetro del Programma complesso n. 4 “Bassa dei Foroni”, includendo i terreni a nord-ovest della stessa, presso la strada per Bozzolo, in modo da intervenire con un abbassamento che, seguendo l’andamento della strada, porti ad un raccordo più dolce tra i terreni bassi e quelli più alti verso loc. Nadalini. ”	NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. Il PAT non definisce i perimetri dei Programmi complessi, normati dall’art. 3.14 delle N.T.A.Tali parametri verranno definiti nella fase attuativa degli stessi in accordo con il comune, oltre che con tutti gli Enti o soggetti portatori di interessi sulle aree oggetto del programma stesso, il quale è assoggettato a VAS. Solo allora una eventuale richiesta risulterà pertinente. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11267	05.06.2012	**1752**	Chiede la riduzione delle aree di espansione residenziale nella frazione di Santa Lucia ai Monti.	Si propone,l’accoglimento parziale e analogamente per l’osservazione n. 1753, si limita l’ampliamento al 50 % degli abitanti attuali PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione

11268	05.06.2012	**1753**	Chiede la cancellazione delle aree di espansione residenziale nella località Fornello.	PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Il PAT non determina la trasformabilità dei suoli, compito demandato al PI. L'ambito oggetto dell'osservazione è una simulazione utilizzata dall'estensore della VAS per determinare i parametri necessari alla valutazione stessa. Si chiarisce che in presenza di " Linee preferenziali di sviluppo insediativo da attuarsi esclusivamente con credito edilizio", la massima trasformazione ammissibile permetterà l'insediamento di un numero di abitanti pari al 50% di quelli già insediati. Tale indicazione sarà inserita nell'art. 3.9 della NTA del PAT. Si modifica l'art. 3.9 delle N.T.A PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11269	05.06.2012	**1754**	Chiede la cancellazione delle aree di espansione residenziale nella località Campagnarossa (Oliosi).	Si propone l'accoglimento, pertanto si propone l'eliminazione della freccia di espansione PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11270	05.06.2012	**1755**	Proposta di variazione delle norme relative agli ambiti di Monte Vento e Monte Mamaor, consentendo il solo recupero in loco dei volumi, funzionali alla conduzione e gestione di un parco naturalistico. La rimanente volumetria potrà essere oggetto di credito edilizio	PARZIALMENTE FAVOREVOLE. le operazioni richieste nell' osservazione potranno avvenire tramite preventiva intesa , ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2004, con l'ente proprietario (Ministero della Difesa) Relativamente gli ambiti del Monte Mamaor e del Monte Vento, il Piano assoggetta qualsiasi azione a Programmi complessi, soggetti a VAS. L'attuazione del programma complesso potrà avvenire esclusivamente attraverso un accordo tra il privato ed il Comune, che definirà le regole della trasformazione. In particolare, per il Monte Mamaor, si puntualizza che per le aree demaniali, non sarà ammissibile alcuna destinazione ad uso residenziale. L'ambito sarà destinato a parco naturale di livello locale a gestione comunale. Tale indirizzo sarà esplicitato nella NTA all'art. 3.14. Si modifica l'art. 3,14 delle N.T.A PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11271	05.06.2012	**1756**	Chiede che vengo individuato il monumento commemorativo dei caduti della Divisione Sirtori della Brigata Valtellina quale elemento monumentale puntuale, essendo inserito nell'elenco dei "Luoghi della memoria dell'unità d'Italia".	FAVOREVOLE. Il PAT individua alcuni monumenti o elementi testimoniali caratterizzanti l'identità della Comunità valeggiana. Tale individuazione è "dinamica", nel senso che può essere aggiornata negli anni. Il mancato inserimento del monumento oggetto dell'osservazione è dovuto ad un mero errore grafico. Si modifica il Quadro Conoscitivo PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione

11728	05.06.2012	**1936**	Ridefinizione dell'ambito di Edificazione diffusa Art. 3.12 NTA	FAVOREVOLE. La definizione dell'ambito in oggetto dell'osservazione deriva dall'individuazione fatta dalla schedatura vigente relativa alle Corti rurali e agli Ambiti di antica origine.Vista la documentazione presentata in allegato all'osservazione, si ritiene di accoglierla positivamente.Si ricorda che il PAT non determina la trasformabilità dei suoli. Si modifica la Tav. 4. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
11729	05.06.2012	**1937**	1) Chiede di introdurre divieti relativi alle zone demaniali di Monte Vento, Monte Mamaor nell'art. 3.14 delle NTA. 2) chiede di introdurre divieti relativi alle zone oggetto di attività di cava.	1) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Il Piano assoggetta qualsiasi azione a Programmi complessi, soggetti a VAS. L'attuazione del programma complesso potrà avvenire esclusivamente attraverso un accordo tra il privato ed il Comune, che definirà le regole della trasformazione. In particolare, per il Monte Mamaor, si puntualizza che per le aree demaniali, non sarà ammissibile alcuna destinazione ad uso residenziale. L'ambito sarà destinato a parco naturale di livello locale a gestione comunale. Tale indirizzo sarà esplicitata nella NTA all'art. 3.14. 2) NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. Il recupero della zona cave sarà attuato attraverso il PI, che affronterà studi specifici ed approfonditi e che permetterà di elaborare un piano che coniughi e risolva tutte le problematiche presenti, quali quella ambientale, naturalistica, idraulica e di destinazione urbanistica. Si modifica l'art. 3.14 delle N.T.A. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione
vari	05.06.2012	**7 – 2547 "monte"**	Osservazioni generali relative al Monte Mamaor e Monte Vento. Chiede che tali aree vengano individuati nel PAT come ambiti per la formazione di parchi naturali di interesse locale, ai sensi dell'art. 27, L.R. 40/84 e art. 13, L.R. 11/2004, che tra le due aree venga individuato un corridoio ecologico secondario/principale.	PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Il Piano assoggetta qualsiasi azione relativa gli ambiti del Monte Mamaor e del Monte Vento, a Programmi complessi, sottoposti a VAS. L'attuazione del programma complesso potrà avvenire esclusivamente attraverso un accordo tra il privato ed il Comune, che definirà le regole della trasformazione. In particolare, per il Monte Mamaor, si puntualizza che per le aree demaniali, non sarà ammissibile alcuna destinazione ad uso residenziale. L'ambito sarà destinato a parco naturale di livello locale a gestione comunale. Tale indirizzo sarà esplicitato nelle NTA all'art. 3.14. Si modifica l'art. 3.14 delle N.T.A PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione

vari	05.06.2012	**7 – 2547 "generale"**	1) Chiede che la crescita demografica (dimensionamento) si basi sulle previsioni del vecchio PRG; 2) che per il consumo effettivo del suolo si preveda una pari quantità di area destinata a rimboschimento con piante autoctone. Chiede di specificare come si è pervenuti al calcolo di nuove 1.000 camere per il settore ricettivo; 3) di privilegiare l'insediamento di nuove imprese e di quelle classificate "in zona propria fuori contesto", negli spazi di urbanizzazione consolidata con destinazione produttiva, incentivando il riutilizzo delle strutture attualmente libere.	1) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Il calcolo del dimensionamento è uno studio obbligatorio nella stesura del PAT. Il numero dei futuri possibili abitanti è il risultato oggettivo della scelta dell'applicazione di una formula statistica, comunemente utilizzata nelle analisi demografiche del PAT. Si chiarisce che il dimensionamento previsto dal PAT di ab. 2.899 è comprensivo del residuo di PRG, pari a ab. 1.252. Pertanto il reale incremento da PAT è pari ad ab. 1647, così come espresso nel cap. "Dimensionamento" della Relazione. - L'Amministrazione Comunale comunque accoglie parzialmente la proposta, riducendo a 1000 abitanti insediabili (contro i 1647 calcolati), l'utilizzo dell'incremento residenziale previsto dal PAT e stabilendo altresì che, per i primi 5 anni dall'approvazione del PAT, il P.I. non potrà utilizzare più del 50% della SAU trasformabile. Si modificano l'art. 3.6 delle N.T.A. ed il paragrafo "Il Progetto-Dimensionamento" della Relazione. PARERE DEL VALUTATORE: La valutazione in merito alla riduzione del carico aggiuntivo è stata necessariamente rivalutata come una sorta di "scenario alternativo"; ciò per poter dare corretta valutazione alla dotazioni di servizi, allo sviluppo sociale ed economico del territorio comunale. Il nuovo scenario valutato è stato dunque riconsiderato ricompilando gli indicatori prestazionali direttamente ed indirettamente connessi alla riduzione del carico aggiuntivo da 1647 abitanti a 1000 abitanti. Gli esiti della valutazione hanno considerato il mantenimento delle superfici a compensazioni ambientale di 50.000 m2 come previste all'art. 3 delle NTA, nonché le aree a servizi relative. Il punteggio complessivo migliora ulteriormente e passa da 153,62 a 165,13. La differenza rispetto lo stato di progetto è dunque positiva. Il miglioramento in termini complessivi percentuale è pari al 7,3% rispetto lo stato di progetto approvato. Pertanto lo scenario con 1000 abitanti garantisce livelli di sostenibile maggiori rispetto il piano adottato, risultando dunque la scelta più vantaggiosa. 2) VALUTATORE: già attualmente le norme prevedono un adeguato indice di perequazione ambientale come previsto all'art 1.4 che cita "in sede di P.I si attiveranno delle azioni di compensazione ambientale caratterizzate dalla realizzazione di aree boscate planiziali della dimensione complessiva non inferiore a 50.000 mq nei 10 anni di validità del PAT. 3) NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. L'art. 3.3 della NTA relativo al credito edilizio è stato elaborato al fine di privilegiare le riqualificazioni urbanistiche e le azioni su ambiti già trasformati. Il PI avrà il compito di definire in modo preciso ed incisivo tale obiettivo.

vari	05.06.2012	**7 - 2547 "cava"**	1) Osservazioni generali relative all'attività di cava. Chiede di fornire un maggior approfondimento sulle modalità di livellamento dell'area, i quantitativi di materiale movimentato ed il loro reimpiego nelle medesime aree. Per l'applicazione di un nuovo Piano Cave chiede che qualsiasi nuova forma di pianificazione sia volta esclusivamente ad attività di recupero ambientale. Chiede che le attuali cave sino restituite agli usi agricoli e siano privilegiate le azioni atte alla rinaturalizzazione e al rimboschimento delle aree. 2) Si chiede lo stralcio delle NTA pag. 82, qualora l'"applicazione di ricerca nel settore dell'energia pulita e rinnovabile" comprenda anche la tecnologia fotovoltaica a terra, poiché sottrarrebbe terreni che potrebbero essere recuperati ad uso agricolo. 3) Relativamente alla scelta di realizzare strutture di supporto alla fruizione dei luoghi, si chiede che sia attuata esclusivamente come recupero dei volumi esistenti, integrando così l'art. 3.14, pag. 82.	1) NON PERTINENTE. in quanto istanza di scala urbana non di competenza del PAT. Il PAT definisce i possibili sviluppi futuri in un ampio ambito temporale e territoriale. Gli studi puntuali di tipo ambientale, idraulico ed in generale propedeutici alla definizione della procedura di livellamento, e di qualsiasi altra azione ammissibile ed attuabile su tale ambito, sono specifica materia di PI. Il Piano Cave è uno strumento di emanazione regionale, che si attua in deroga ai piani urbanistici vigenti comunali, pertanto il comune dovrà adeguarsi a quanto previsto a livello superiore; il parere deve essere espresso dall'amministrazione. 2) CONTRARIO. La richiesta contrasta con gli obiettivi del Piano. 3) CONTRARIO. La richiesta contrasta con gli obiettivi del Piano. PARERE DEL VALUTATORE: Nessuna considerazione

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013 pag. 69/107

OSSERVAZIONI PERVENUTE DIRETTAMENTE IN REGIONE

- Gagliardi Fabrizio, prot. 47111 in data 31.01.2013: si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nel presente parere, alle valutazioni considerate dalla Commissione VAS e alla risposta contenuta nella osservazione simile presentata in comune;
- Zanoni Andrea, prot. 237734 in data 04.06.2013: si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nel presente parere, alle valutazioni considerate dalla Commissione VAS e alle risposte contenute nelle osservazioni presentate;
- Foglia Federica, prot. 239734 del 05.06.2013: si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nel presente parere, alle valutazioni considerate dalla Commissione VAS e alle risposte contenute nelle osservazioni presentate;
- Cordioli Luca, prot. 240453 del 06.06.0213, si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nel presente parere, alle valutazioni considerate dalla Commissione VAS e alle risposte contenute nelle osservazioni presentate.

Vista

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri :

- del Genio Civile di prot. 39211 del 26.01.2012;
- dell' Ufficio Regionale per la Geologia n. 597066 del 22 dicembre 2011;
- della Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 239914 del 05.06.2013;
- parere VAS n. 5 del 24 gennaio 2013.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, di

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

al Piano di Assetto del Territorio del comune di Valeggio sul Mincio (VR), descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, e come composto da:

Relazione Generale
Relazione di progetto
Relazione sintetica
Norme Tecniche
Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Tav. 2: Carta delle invarianti
Tav. 3: Carta delle fragilità

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013 pag. 70/107

Tav. 4: Carta della trasformabilità
Rapporto Ambientale - VAS
Sintesi non tecnica -VAS
BANCA DATI ALFANUMERICA E VETTORIALE contenente il quadro conoscitivo, le analisi e gli studi

O M I S S I S

Comitato
previsto dall'art 27, comma 2,
L.R. 11/2004
copia conforme all'originale
Consta di n. 28 fogli
Venezia, lì 06.06.2013

IL SEGRETARIO
F.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
F.to VINCENZO FABRIS

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013 pag. 71/107

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE
n. 5 del 24 gennaio 2013
(o.d.g. 5 del 24 gennaio 2013)

OGGETTO: Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 24 gennaio 2013 come da nota n. 32303 del 23.01.2013 del Dirigente della Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV), segretario della commissione;
- Il Comune di Valeggio sul Mincio (VR) con note n. 6896 del 30.04.12, n. 22221 del 06.11.12, ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;

- ITER PROCEDURALE PER LA VAS DEL PAT
  Il Comune di Valeggio sul Mincio ha approvato con DGC n. 176 del 17.12.07 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale;
  L'accordo di copianificazione per la redazione del P.A.T. in esame è stato sottoscritto in data 14.10.08.
  In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
  Il Comune di Valeggio sul Mincio con DGC n. 2 del 13.01.2011 ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione;
  Il Comune di Valeggio sul Mincio con DCC n. 13 del 07.03.12, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04.
  Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur, n. 26 del 06.04.12 nel sito Web e nei quotidiani "l'Arena di Verona" del 25.03.12 e "il Corriere di Verona" del 28.03.12.
  Come emerge dalla dichiarazione n. 1383 del 22.01.2013 del Responsabile del procedimento sono pervenute n. 59 osservazioni delle quali n. 7 con attinenza in materia ambientale

- PARERE DELLA COMMISSIONE VAS SULLA RELAZIONE AMBIENTALE
  La Commissione Regionale VAS, con parere n.83 del 22/07/2008, aveva espresso parere favorevole sulla Relazione Ambientale al Documento Preliminare del PAT *(oggi Rapporto Ambientale Preliminare)* con alcune prescrizioni che sono state ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale e con le integrazioni richieste in sede istruttoria.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- INTEGRAZIONE AL RAPPORTO AMBIENTALE FORNITE IN SEDE ISTRUTTORIA

In sede istruttoria, dopo una prima verifica della documentazione inviata con prot. n.6896 del 30/04/2012, acquisita al prot. reg. 204802 del 04/05/2012, è emersa la necessità di acquisire ulteriore documentazione in ordine alle procedure (lettera prot. n. 2211484 del 08/05/2012).
Sono state fornite le integrazioni e le delucidazioni richieste relativamente alle procedure con nota prot.22221 del 06/11/2012. La stessa nota ha trasmesso anche chiarimenti in merito alla metodologia di valutazione, in particolar modo riferita alla verifica di un eventuale scenario di piano derivante dall'accoglimento di una osservazione pervenuta che chiedeva una verifica del dimensionamento del piano.
Durante l'Iter istruttorio si è tenuto un incontro presso gli uffici della scrivente Unità di Progetto alla presenza dell'Amministrazione e del Valutatore al fine di chiarire e definire alcune tematiche ed alcuni punti tecnici del R.A.
Sempre durante l'iter istruttorio sono stati inviati ulteriori contributi e documentazione necessari per poter chiudere l'esame della pratica.

- INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Valeggio sul Mincio, ha una superficie di 63,98kmq. Rispetto a Verona è in posizione sud-ovest e dista 24 chilometri. Confina con i Comuni di Castelnuovo del Garda (VR), Marmirolo (MN), Monzambano (MN), Mozzecane (VR), Peschiera del Garda (VR), Ponti sul Mincio (MN), Roverbella (MN), Sommacampagna (VR), Sona (VR), Villafranca di Verona (VR), Volta Mantovana (MN). La popolazione residente al 31.12.2009 è pari a 14.175 abitanti distribuiti tra il capoluogo e le frazioni di Salionze, Borghetto, Vanoni e Remelli, Santa Lucia ai monti, Foroni, Fontanello.
Il comune appartiene al sistema dell'alta pianura per la parte meridionale e al sistema del Baldo-Garda per la parte settentrionale.
Viabilità
L'area di Valeggio sul Mincio è marginale al sistema infrastrutturale principale composto da autostrada (corridoio 5), ferrovia e reti logistiche ma ad esse comunque fortemente legata soprattutto nella porzione più settentrionale del territorio comunale.
Il comune di Valeggio è interessato dalla viabilità di livello statale: SS 249 che passa per il centro urbano e da quella provinciale: la SP 3, 24, 27, 28, 55.
Il tessuto urbano è costituito dal nucleo abitato storico di Valeggio, che si sviluppa nella parte centrale del territorio comunale soprattutto in direzione nord-sud. Un altro nucleo abitato rilevante e storico è la frazione di Salionze a nord del comune. Il resto del territorio è occupato dalle coltivazioni e da aree naturali importanti. I livelli di urbanizzazione sono abbastanza modesti per Valeggio sul Mincio; l'incidenza della percentuale di edificazione è compresa fra 1% e il 2%. L'edificazione storicamente si è concentrata soprattutto a ridosso dei centri storici in eccellenza e delle frazioni di Salionze, Borghetto, Vanoni e Remelli.

- INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO

Dalla lettura del R.A. si desumono tutte le informazioni necessarie per poter delineare l'inquadramento socio-economico del territorio comunale di Valeggio Sul Mincio.
Nel capitolo dedicato al dimensionamento il valutatore riporta un'analisi numerica dell'andamento demografico dal 1980 al 2010. La popolazione alla data del 31/12/2009 risulta essere di 14.175 ab., aumentata poi a 14.420 nel 2010.
Il valutatore riporta una serie di informazioni in merito alla "Popolazione, all'occupazione ed alla salute umana".

- STATO DELL'AMBIENTE

Per quanto concerne lo stato dell'ambiente, il Rapporto Ambientale, approfondisce le differenti matrici ambientali indicate nel Rapporto Ambientale Preliminare, concludendo con una più dettagliata analisi delle criticità come di seguito illustrate.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il valutatore ha individuato per ogni matrice ambientale e socio-economica la serie di indicatori che successivamente verranno utilizzati anche nelle valutazioni ambientali degli scenari di piano considerati.
Per ogni indicatore vengono analizzati i dati al fine di delineare una analisi dello stato di fatto.
Dalla lettura critica degli indicatori quantitativi di stato/impatto il valutatore ha delineato le seguenti criticità che a livello generale caratterizzano il territorio di Valeggio sul Mincio:

1. *Emissioni significative di CO2, per l'ATO 1, CH4 per l'ATO 3 e 4, NH3 per l'ATO 3 e 4;*
2. *fragilità idrogeologica di alcune aree lungo il fiume Mincio e il Tione dei Monti;*
3. *assenza di aree a ricostruzione ambientale;*
4. *Significativa percentuale di popolazione esposta a campi elettrici nell'ATO1;*
5. *Significativa percentuale di popolazione esposta a campi elettromagnetici nell'ATO1;*
6. *inquinamento luminoso;*
7. *Significativi consumi elettrici domestici per l'ATO 1;*
8. *basso tasso di turisticità.*

Quadro delle criticità

Il valutatore sintetizza nella tabella di seguito riportata un quadro delle criticità riscontrate, facendo riferimento anche alle criticità emerse in sede di RAP.

COMPONENTI AMBIENTALI		CRITICITA'	RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
Aria	Emissioni	Elevate emissioni di NH_3 per l'ATO 3 e 4	NO
Clima	Emissioni climalteranti	Elevate emissioni di CO_2, per l'ATO 1, CH_4 per l'ATO 3 e 4.	NO
Acqua	Acque superficiali	Qualità in parte scadente dei corsi d'acqua principali.	SI
Suolo e sottosuolo	Cave attive e dismesse	Ampia zona estrattiva nella parte meridionale del comune in parte ancora da ripristinare	SI
	Discariche	Effetti indiretti delle due discariche di cui una attiva	SI
	Significatività geologico-ambientali	Fascia delle risorgive (fascia di ricarica degli acquiferi)	SI
		Rischio di minaccia alla biodiversità specifica delle aree dismesse	SI
		Rischio di minaccia alle conche morfologiche e/o aree paludive che presentano neo formazioni forestali	SI
	Fattori di rischio geologico e idrogeologico	Pericolo idraulico lungo il Tione dei Monti	SI
		Vulnerabilità idrogeologica elevatissima e ambiti di attenzione idraulica lungo il Mincio	SI
		Vulnerabilità idrogeologica elevata nella zone di ricarica degli acquiferi	SI
Agenti fisici	Radiazioni non ionizzanti	Rischio di inquinamenti fisici per le nuove previsioni urbanistiche per le 3 stazioni di radio comunicazione. Elevata percentuale di popolazione esposta a campi elettromagnetici nell'ATO1	SI
		Rischio di inquinamenti fisici per il passaggio di 3 elettrodotti che attraversano l'intero territorio. Elevata percentuale di popolazione esposta a campi elettromagnetici nell'ATO1	SI
	Inquinamento luminoso	Elevati livelli di brillanza che causano inquinamento luminoso	SI
Biodiversità, flora e fauna	Aree protette	Limitata distanza fra il Parco del Mincio e le fonti di potenziale impatto costituite da aree edificate	SI
	Aree a tutela speciale	Zone umide a rischio con conseguenti necessità di nuove indirizzi di tutela e gestione	SI
		Assenza di aree a ricostruzione ambientale	NO
Popolazione	Caratteristiche demografiche e anagrafiche	Elevato incremento della densità demografica	SI
Sistema socio-economico	Viabilità	Lieve criticità legata al traffico sovracomunale durante la stagione estiva.	SI
	Rifiuti	Elevata produzione di rifiuti pro-capite	SI
	Energia	Consumi elettrici domestici elevati, in particolare per l'ATO 1 residenziale.	NO
	Turismo	Necessità di adeguamento del sistema ricettivo alle crescenti esigente del turismo. Basso tasso di turisticità	SI

– PROCEDURE E PROCESSO DI CONCERTAZIONE/CONSULTAZIONE

Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Valeggio sul Mincio ha formulato una dichiarazione (nota prot. 1461 del 23/01/2013 acquisita al prot. reg. con n.33987 in data 23.01.2013), con la quale riferisce che la formazione del P.A.T. e del RAPPORTO AMBIENTALE è avvenuta nel rispetto delle seguenti fasi:

- con delibere G.C. n. 102 del 15/06/2006 e n. 143 del 29/09/2006, sono stati conferiti gli incarichi professionali specialistici in merito alla redazione del Piano di Assetto del Territorio - P.A.T.
- in dicembre 2007 è stata approvata una prima stesura del Documento Preliminare e Prima Relazione Ambientale; trasmessa poi in Regione (Direzione Valutazione Progetti e Investimenti);

- la Regione Veneto, Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, con prot. n. 422297/45.06 del 12/08/2008, pervenuta al Protocollo Comunale in data 18/08/2008 con n. 14071, trasmetteva il PARERE n. 83 del 22/07/2008 della COMMISSIONE REGIONALE VAS dove si esprime parere positivo di compatibilità ambientale sulla Relazione Ambientale allegata al Documento Preliminare del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Valeggio sul Mincio;
- con delibera G.C. n. 116 del 03/09/2008 si adottava il Documento Preliminare e l'allegata Prima Relazione Ambientale-VAS, nonché una prima bozza dell'Accordo di Pianificazione con la Regione Veneto;
- in data 14 ottobre 2008 è stato siglato l'ACCORDO di PIANIFICAZIONE tra il Comune di Valeggio sul Mincio e la Regione Veneto, secondo la bozza adottata con la citata delibera G.C. n. 116/2008;
- a seguito richiesta in data 10/09/2010, la Provincia di Verona ha trasmesso in data 01/12/2010 conferma alla sottoscrizione dell'accordo di pianificazione concertata per la redazione del P.A.T..
- durante il 2008 e 2009 il Documento Preliminare e' stato divulgato a tutte le Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, alle Associazioni economiche e sociali nonché ai gestori di Servizi Pubblici e alla Cittadinanza, invitandoli a trasmettere proposte ed osservazioni; il percorso di partecipazione è stato sostanzialmente suddiviso in:
  - individuazione dei soggetti da coinvolgere e comunicazione dell'avvio della concertazione / consultazione agli Enti, associazioni, principali attività produttive ed economiche;
  - illustrazione del Documento Preliminare e del Quadro Conoscitivo e dibattito in n° 2 incontri in data 01/12/2008 ore 20:00 e in data 05/12/2008 ore 9:00;
  - a seguito del subentro della nuova Amministrazione i termini per la presentazione delle proposte / osservazioni / richieste sono stati estesi fino al 20/02/2010, e comunque sono state considerate tutte le osservazioni pervenute anche oltre tale termine;
  - raccolta proposte e osservazioni pervenute nel n° di 25;
  - in adempimento della procedura prevista dalla D.G.R.V 31 marzo 2009, n. 791 ed a seguito trasmissione diretta dei documenti adottati agli Enti competenti sul territorio in materia ambientale e paesaggistica, prot. n. 14765 del 01/09/2010, sono pervenuti n. 7 contributi e manifestazioni di interesse;
  - con delibera G.C. n. 219 del 30/12/2010, si è integrato il testo del Documento Preliminare con considerazioni costituenti linee di indirizzo, con particolare riferimento alle aree assoggettate a servitù militare ed alle opere considerate incongrue cui riconoscere o meno il credito edilizio;
  - sintesi tecnico/politica delle proposte ed osservazioni pervenute;
  - chiusura della fase consultivo/concertativi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2011 che espone la relazione della concertazione e partecipazione sopraccitata;
- con deliberazione G.C. n. 110 del 01/07/2010, si è operata la sostituzione nell'incarico della parte urbanistica (progettuale e di coordinamento) incaricando l'Ufficio Tecnico Comunale con consulenza esterna, svincolando gli archh. Gomitolo e Guariento ed individuando l'esperto esterno nell'arch. Maddalena Anselmi di Verona; da cui la successiva Determina n. 15/E del 13/09/2010 che individua il gruppo di lavoro e approva i relativi disciplinari;
- la formazione del PAT e del Rapporto Ambientale è avvenuta nel corso del 2011 tramite contatti con Regione e Provincia (co-pianificazione) e disponibilità ad incontri con Associazioni e Privati interessati;
- durante il mese di novembre 2011 il PAT ed il Rapporto Ambientale sono stati illustrati nelle frazioni del comune (Salionze il 2/11, Borghetto il 4/11, Vanoni-Remelli il 9/11, S.Lucia il 16/11, Fontanello il 18/11, Foroni il 23/11) ed esposto e illustrato a tutta la popolazione il 25 novembre 2011, nel capoluogo;
- parere favorevole rilasciato dall'Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona in data 26/01/2012 Prot. 39211 riguardante la Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi delle D.R.G. n. 3637/2002 e 2948/2009;
- pareri favorevoli da parte di: -Consorzio di Bonifica Veronese in data 10/11/2011 n. 17647, -Consorzio di Bonifica Fossa di Bozzolo in data 02/12/2011 n. 3050, -Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana in data 30/11/2011 n. 4457, -Consorzio Irriguo Prevaldesca in data 13/12/2011; riguardanti la valutazione di compatibilità idraulica;
- verbale di sottoscrizione degli elaborati del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Valeggio sul Mincio in data 14/02/2012, sottoscritto dal Dirigente Regionale Direzione Urbanistica Arch. Vincenzo Fabris, dal Sindaco del Comune di Valeggio sul Mincio, Sig. Angelo Tosoni, dall'assessore

all'Urbanistica del Comune di Valeggio s.M., Sig.ra Martina Marconi, dal Responsabile del servizio urbanistica del Comune di Valeggio sul Mincio, incaricato, Arch. Ivo Mazzi e dal Tecnico esterno incaricato della parte urbanistica, Arch. Maddalena Anselmi;

- delibera C.C. n. 13 del 07/03/2012 di ADOZIONE del Piano di Assetto del Territorio e del Rapporto Ambientale.

– OBIETTIVI DEL PAT

Il valutatore riporta una premessa relativamente ai "criteri chiave della sostenibilità del PAT di Valeggio sul Mincio".

Il progetto del piano si è delineato prendendo come riferimento le criticità riscontrate in sede valutazione quantitativa dello Stato Attuale e gli obiettivi indicati nel documento preliminare, letti attraverso le possibili interazioni con l'ambiente naturale e antropico.

Durante tutto questo processo, si è privilegiata la ricerca di quelle soluzioni che favoriscono la corretta gestione delle risorse e delle qualità del territorio puntando a mitigare o eliminare gli elementi critici individuati (allevamenti intensivi).

In generale il nuovo strumento urbanistico è incentrato sia sulla conservazione dell'ambiente (in particolare il sistema connesso direttamente ed indirettamente alla rete idrica e alla "campagna aperta") e delle risorse, sia su aspetti sociali ed economici legati allo sviluppo economico, insediativo e produttivo.

Nella gestione del territorio di Valeggio sul Mincio, gli impatti più rilevanti sono le emissioni di alcuni inquinanti derivanti dal traffico veicolare e dalla presenza di allevamenti intensivi che direttamente o indirettamente generano impatti; il consumo del suolo (risorsa non rinnovabile) per gli ATO urbanizzati e la mancanza di aree di ricostruzione ambientale.

Il valutatore riporta alcune considerazioni e rappresenta sinteticamente gli obiettivi del PAT, come segue:

Equilibrio globale

Clima e atmosfera

Il PAT, in sede di realizzazione degli interventi edilizi, prevede di garantire la continuità e la fruibilità degli spazi verdi da realizzarsi attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone. Ciò comporterà un incremento della capacità di fissazione del carbonio su scala urbana e soprattutto nelle zone urbanizzate e riduce insieme all'architettura bioecologica gli impatti sul l'attuale assetto climatico.

Biodiversità

Il PAT provvede alla tutela delle risorse Naturalistiche e Ambientali e all'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio". Il P.A.T. quindi si prefigge l'attivazione di precise norme e indirizzi volti a potenziare la rete ecologica. Il P.A.T. individua nel territorio la matrice naturale primaria. In tale ambito sono da evitare:

- *tutti quegli interventi antropici che riducono l'estensione delle unità elementari (urbanizzazione, riduzione a coltivo, ecc.);*
- *tutti quegli interventi antropici che riducono la funzionalità dei corridoi ecologici (urbanizzazione, riduzione a coltivo, disturbo antropico di vario genere quale rumore, emissione di fumi, vapori e fluidi, mutamento della struttura, densità e composizione botanica del corridoio, ecc.).*

Il PAT preciserà gli interventi di:

- *riduzione degli elementi impattanti sulla rete e sui corridoi, nello specifico assi viari, aree industriali, ecc.;*
- *incremento della connettività residua delle connessioni ecologiche lineari e/o spaziali (ponti biotici/ecodotti, buffer zones, ecc.), così come di direttive tese alla tutela e valorizzazione del territorio aperto ad alta produttività e biodiversità (ecotoni, vegetazione spondale, siepi, boschi e macchie con funzioni di steppings stones);*
- *valuta la compatibilità degli interventi con la rete ecologica dei territorio più vicini ai confini del territorio comunale.*

Risorse naturali

Aria

Attualmente l'utilizzazione prevalente del suolo urbanizzato è quella residenziale; la presenza di attività economiche soprattutto artigianali ed industriali risulta numericamente non consistente, occupando in ogni caso un territorio ben specifico.

Il PAT prevede, in sede di nuove realizzazioni, la creazione di nuove aree verdi, garantendo la continuità e la fruibilità degli spazi verdi e servizi in genere al fine di migliorare il microclima, ma anche a funzionare come barriera per le polveri e per i rumori.
Il PAT persegue l'obiettivo della tutela della salute umana rispetto all'inquinamento atmosferico ed acustico, attraverso il Piano Generale del Traffico Urbano e il Piano di Classificazione Acustica che saranno aggiornati.

Acqua

Potenziamento della rete ecologica lineare con la creazione, anche con altri corsi d'acqua, di connessioni ecologiche, che adeguatamente dotate di verde consentano anche una azione fitodepurante.
Il PAT individua i corsi d'acqua di maggior importanza dove ogni intervento di manutenzione e riqualificazione dovrà avvenire nel principio della salvaguardia del territorio e della riduzione dell'impatto ambientale e degli inquinamenti.
Il PAT si pone l'obiettivo della salvaguardia dell'assetto idrogeologico attraverso la verifica sulle condizioni che possano porsi come inquinamento della falda sotterranea.
Il PAT e la Valutazione di Compatibilità idraulica tutelano mediante adeguate norme il rispetto delle progettualità del consorzio di Bonifica.

Suolo

Il PAT provvede alla difesa del suolo e sottosuolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali: accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali; individuando le azioni prioritarie e strutturali da attivare per la loro salvaguardia. Appare, quindi, evidente l'importanza della tutela del suolo e sottosuolo, prioritaria rispetto a qualsiasi nuovo intervento di trasformazione del territorio.
E' previsto in tal senso, di concerto con il Consorzio di Bonifica, la creazione di tutte quelle misure atte a tutelare maggiormente i suoli in condizioni di criticità idraulica.

Risorse energetiche

IL P.A.T. promuove ed incentiva lo sviluppo nel territorio comunale della progettazione edilizia sostenibile con uso di tecniche costruttive riferite alla bioarchitettura, al contenimento del consumo energetico e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, che dovranno essere favorite anche in rapporto agli oneri di urbanizzazione e di costruzione. Il PAT favorisce l'utilizzo di metodi di progettazione bio-ecologica, l'utilizzo di materiali bio-compatibili ed energie rinnovabili e/o tecnologie di risparmio energetico, quali ad esempio gli impianti a energia radiante.

Rifiuti

A livello di nuove realizzazioni edilizie sono previsti dal PAT indirizzi per la promozione di iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi informati ai principi della sostenibilità.

Clima acustico

Il PAT predispone l'individuazione delle principali strutture/attrezzature che necessitano dell'adozione di opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, olfattivi, o di altra natura) da esse prodotte rispetto al contesto ambientale e paesaggistico. Sono previsti interventi di mitigazione (fasce tampone boscate di adeguata lunghezza e profondità) dell'impatto visivo, acustico e della diffusione di polveri inquinanti (mascherature e quinte arboree) degli impianti produttivi in corrispondenza di aggregati residenziali.
Il Comune attraverso i piani di classificazione acustica dovrà prevedere ed attivare le seguenti misure:

- *modifiche alla viabilità atte a ridurre od eliminare la pressione e concentrazione degli inquinanti dalle zone maggiormente esposte;*
- *aumento del potenziale biotico attraverso incentivazione delle superfici verdi in particolare quelle arboree negli interventi di nuova edificazione andranno previste dotazioni minime di alberature e prevedendo forme di compensazioni in caso non risultino possibili impianti di nuovi alberi;*
- *indicazione degli interventi di mitigazione a mezzo di barriere vegetali e/o artificiali nelle zone a maggiore esposizione al rumore;*
- *valutazione puntuale dei parametri di inquinamento dell'aria nella localizzazione di nuovi insediamenti.*

Inquinamento luminoso

L'inquinamento luminoso è causato soprattutto da una eccessiva dispersione dell'illuminazione artificiale che altera la visione notturna del cielo, arrivando anche ad impedirne l'osservazione e a causare una modificazione degli equilibri ecosistemici.

Il comune di Valeggio sul Mincio non compare nell'Elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n° 22.
La nuova normativa prevede la predisposizione da parte dei Comuni di un "Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso" (PICIL).
Il "Piano" è un atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione esterna e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esterna già esistenti nel territorio comunale.

Ambiente Umano

Ambiente edificato

Nella conformazione della struttura insediativa di Valeggio sul Mincio si può cogliere il modello insediativo caratteristico veneto, nel quale l'edificazione, senza dar luogo a parti riconoscibili, tende a densificarsi secondo alcune direzioni, in prevalenza lungo alcuni tracciati stradali o negli ispessimenti delle frazioni o nuclei urbani.
L'utilizzazione prevalente del suolo urbanizzato è quella residenziale. Questa diffusione presente unicamente nel territorio comunale di fondovalle sembra non essere propriamente legata alla localizzazione di attività economiche. La presenza di queste ultime risulta numericamente non particolarmente elevata, occupando porzioni di territorio a destinazione omogenea e, talvolta, inserendosi all'interno del tessuto residenziale.
Il PAT prevede riordino, riqualificazione, completamento ed ampliamento del sistema insediativo consolidato esistente. Prevede inoltre la possibilità di espansione del sistema insediativo da localizzare in adiacenza alle aree residenziali consolidate esistenti, integrandole alle stesse anche con la viabilità locale attraverso il contemporaneo inserimento di adeguati servizi e luoghi centrali a continuità e raccordo con quelli preesistenti, e l'eliminazione delle situazioni di criticità determinate dalla presenza delle strutture individuate come elementi di degrado ambientale.
In relazione alle aree ad edificazione diffusa, quasi completamente edificate con destinazione d'uso principalmente residenziale e collocate lungo le strade, provviste delle più importanti opere di urbanizzazione, il PAT prevede di attivare specifici strumenti attuativi finalizzati a:

- *limitare ed organizzare gli insediamenti e gli accessi alla viabilità principale.*
- *definire le piccole espansioni edilizie nel rispetto del contesto rurale.*
- *ridurre l'impatto nell'ambiente rurale circostante con fasce di mitigazione da realizzare contestualmente agli interventi ammissibili.*
- *favorire il recupero anche di spazi per usi pubblici (servizi).*
- *favorire la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclo-pedonabili.*
- *favorire e riconoscere le minime attività terziarie di servizio per il territorio aperto dotandole di servizi primari (verde e parcheggio).*
- *dettare norme specifiche per ogni zona indicando i parametri urbanistico-edilizi in armonia con gli indirizzi del P.A.T.*

Infrastrutture

Il territorio comunale è influenzato dal passaggio di alcune infrastrutture viarie. Il P.A.T. individua i servizi di interesse comune di maggior rilevanza, ricercando le integrazioni con gli altri servizi presenti e/o di progetto. Il PAT altresì individua i percorsi minori (piste ciclopedonali) di accesso a tali importanti servizi.
Il PAT individua le modalità per la riduzione degli impatti e per la riduzione degli ostacoli che limitano la continuità ecologica mediante il progetto di rete ecologica e le misure di mitigazione relative.

Qualità estetica

Il PAT riconosce l'uso delle aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione. Per gli edifici e i manufatti esistenti con utilizzazioni multiple, non più funzionali alle esigenze dei fondi agricoli possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se gli immobili interessati sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante la modifica di quelli che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.
Le aree a verde pubblico o di uso pubblico e verde privato dovranno essere considerate come elementi di rilevante interesse, anche figurativo. La sistemazione di dette aree deve rispettare i rapporti visuali tra la vegetazione, le pavimentazioni, l'architettura degli edifici, gli elementi naturali del territorio, ecc..

L'intorno delle infrastrutture dovrà essere sistemato in modo da assorbire la loro presenza nel paesaggio circostante con l'attenuazione dell'inquinamento da rumore e la mitigazione degli impianti connessi all'esercizio del traffico e secondo le seguenti direttive:
a) formazione di spazi a vegetazione arborea ed arbustiva per spessori consistenti, distribuita in forma discontinua ed irregolare lungo il tracciato al fine di dissolvere l'effetto di linearità prodotto dall'infrastruttura nel paesaggio;
b) evitare gli effetti di accentuazione del tracciato sia pur realizzati con materiale vegetale;
c) mascherare le eventuali scarpate con vegetazione arbustiva ed arborea;
d) mantenere i punti di visibilità dall'infrastruttura verso il paesaggio circostante;
e) adottare la scelta di specie arboree compatibili con il grado di inquinamento dell'infrastruttura.
Caratteri storico-culturali
Il P.A.T. individua le emergenze paesaggistiche tipiche della storicità veneta, soprattutto le ville venete, le quali sono da salvaguardare da espansioni urbanistiche e costruzioni improprie e che possono essere valorizzate per incrementare la qualità del territorio.
Le linee guida del PAT prevedono di:

- *vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro immediato intorno;*
- *conservare i beni storico/architettonici attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;*
- *evitare la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti.*

Individua e valorizza inoltre le zone e i manufatti di interesse storico monumentale con lo scopo di un loro possibile riutilizzo a fini culturali, didattici, espositivi.

– AZIONI DEL PAT

Il valutatore, in coerenza con gli obiettivi sopra riportati, sintetizza le seguenti azioni del PAT, adeguatamente riferite ad ogni singola ATO:
ATO 01 – VALEGGIO E BORGHETTO (SUPERFICIE TERRITORIALE 8 279 054 MQ)
L'A.T.O.1 è rappresentato dal capoluogo, dalla località Borghetto, i cui centri storici rappresentano un unico ambito, e dai nuclei storici di Foroni, Marchi e Campagnola.
Le azioni del PAT, sinteticamente, sono le seguenti:

- Tutela, riqualificazione e valorizzazione dell'area di connessione naturalistica (buffer zone) nella parte nord ed ovest dell'ATO, lungo i confini con l'ATO 4 (Valle del Mincio) e l'ATO 2 (Collina);
- salvaguardia e valorizzazione delle numerose testimonianze storico-architettonico-archeologiche, tra cui il Ponte Visconteo, il Castello Scaligero, Villa Maffei, Nuvoloni, Sigurtà, detta "Della Quercia" con il famoso Parco, villa Zamboni, il centro storico di Borghetto con il Villaggio palafitticolo, nonché delle corti rurali;
- riqualificazione e rivitalizzazione dei Centri Storici del capoluogo e di Borghetto;
- individuazione di nuclei sparsi di antica origine e corti rurali, non ancora individuati nello strumento urbanistico vigente, per i quali il PI dovrà elaborare una schedatura puntuale;
- incentivazione delle piccole attività commerciali e di servizio compatibili con la residenza all'interno dei Centri Storici;
- Riordino morfologico dell'edificato, tutelando e valorizzando gli edifici, i manufatti e gli elementi fisici di interesse storico e paesaggistico;
- Riqualificazione della scena urbana;
- Tutela, conservazione e valorizzazione di Villa Maffei, Nuvoloni, Sigurtà, detta "Della Quercia" con il famoso Parco, il Castello Scaligero, Villa Zamboni, il Centro Storico di Valeggio, quale "SISTEMA" di valore storico -architettonico, culturale e testimoniale.
- Riordino, riqualificazione e completamento del sistema insediativo consolidato.
- Riqualificazione del tessuto urbano e riordino edilizio con interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, da gestire attraverso gli accordi art. 6 della l.r. 11/2004;
- riqualificazione urbanistica e riordino edilizio da attuarsi con strumenti urbanistici attuativi.

- Ampliamento dell'area urbana consolidata del Capoluogo, a raggiera verso nord, est ed sud, in parte già previsto dalla pianificazione previgente.
- Ampliamento dell'area produttiva consolidata, a sud del Capoluogo, anche come ambito di trasferimento delle realtà produttive fuori contesto sparse nel territorio.
- Potenziamento della rete dei servizi pubblici, attraverso la conferma delle aree a servizi già previste dalla pianificazione previgente.
- Interventi diretti a migliorare e potenziare il sistema viario principale con dei collegamenti orizzontali a sud del capoluogo, in zona produttiva, tra la SS 249 e il sistema viabilistico a raggiera in uscita dal capoluogo verso sud.
- Riordino e riqualificazione del sistema viario per il tratto interessato dal centro abitato del Capoluogo;
- Promozione, realizzazione e sviluppo di una rete ciclopedonale di collegamento del Capoluogo con le frazioni e l'ambito fluviale del Mincio;
- Riqualificazione e cambio di destinazione dell'area della stazione della vecchia ferrovia Mantova-Peschiera, a Borghetto;
- Tutela, riqualificazione e valorizzazione, degli ambiti collocati a ovest dell'ATO, a ridosso dell'ATO 4 "valle del Mincio"oltreché zone di ammortizzazione e transizione, allo scopo di definire una zona filtro di collegamento tra una ATO prevalentemente trasformato (ATO 1) e un ATO prevalentemente naturalistico quale l'ATO 4.

ATO 02 – COLLINA (SUPERFICIE TERRITORIALE 25 341 656 MQ)

Occupa l'intera parte nord del territorio ed è limitato a sud, dall'ambito fluviale del Mincio, dalla struttura insediativa del capoluogo, e dal tracciato della linea difensiva del Serraglio, terzo elemento delle grandi fortificazioni medievali che caratterizzano il paesaggio valeggiano, insieme al Castello scaligero ed al Ponte visconteo.

Le azioni del PAT, sinteticamente, sono le seguenti:

- Tutela delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio.
- Tutela e valorizzazione dei caratteri e degli elementi significativi che compongono e connotano le aree, al fine di rispettare l'ambiente naturale della flora e della fauna.
- Salvaguardia e valorizzazione dell'area di connessione naturalistica di ammortizzazione e connessione, e delle isole ad elevata naturalità (Stepping stone) e del corridoio ecologico principale del fiume Tione, per l'elevato valore funzionale di protezione ecologica sulle specie e sugli habitat, all'interno della rete ecologica, e di limitazione degli effetti negativi dell'antropizzazione.
- Tutela e valorizzazione dei percorsi esistenti nell'ambito naturalistico collinare e pedecollinare settentrionale, fruibili anche come itinerari di interesse ambientale e come percorsi ciclopedonali ed equitabili.
- Promozione, realizzazione e sviluppo di una rete ciclopedonale di collegamento delle frazioni con l'ambito agricolo e collinare, connessa con il sistema dei percorsi naturalistico-ambientali presenti sul territorio.
- Salvaguardia e valorizzazione del territorio aperto in cui l'agricoltura svolge la funzione strategica di tutela attiva dell'aspetto ambientale-paesaggistico del territorio stesso.
- Salvaguardia e valorizzazione delle testimonianze storico-architettonico.
- Riqualificazione e rivitalizzazione dei Centri Storici, attraverso la tutela attiva dei valori storico-culturali del patrimonio edilizio esistente.
- Individuazione di nuclei sparsi di antica origine e corti rurali.
- Attribuzione di "Programma complesso", da gestire attraverso gli accordi artt. 6 e 7 della l.r. 11/2004, al Monte Vento e al Monte Mamaor.
- Recupero e riqualificazione degli edifici esistenti, finalizzato al miglioramento della qualità degli stessi.
- Riqualificazione e cambio di destinazione dell'area della stazione della vecchia ferrovia Mantova-Peschiera, a Salionze.
- Riconversione delle attività produttive site in zona propria da PRG, ma fuori dal contesto adeguato, a sud e a nord di Fontanello e a nord di Salionze.
- Incentivazione delle piccole attività commerciali e di servizio compatibili con la residenza all'interno dei Centri Storici.
- Riqualificazione della scena urbana.
- Riordino, riqualificazione e completamento del sistema insediativo consolidato;
- Interventi di nuova costruzione a completamento del tessuto insediativo esistente.

- Conferma dell'area produttiva consolidata destinata ad attività ricettive, campeggio Altomincio, a sud di Salionze, unico esempio nel territorio di ricettività all'aperto.
- Interventi di riordino della zona agricola attraverso l'individuazione di allevamenti intensivi per i quali il Piano auspica una riconversione o un trasferimento attraverso l'istituto del credito edilizio.
- Interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale dell'area ex Icomec e marmi Mincio a nord di Salionze, da gestire attraverso gli accordi artt. 6 e 7 della l.r. 11/2004.
- Interventi diretti a migliorare e potenziare il sistema viario principale.

ATO 03 – PIANURA (SUPERFICIE TERRITORIALE 22 394 413 MQ)

Occupa l'intera parte sud del territorio ed è limitato a nord, dalla struttura insediativa del capoluogo e dal tracciato della linea difensiva del Serraglio, a ovest dall'ambito fluviale del Mincio e a sud dalla strada romana Postumia.

Le azioni del PAT, in sintesi, sono le seguenti:

- Salvaguardia e valorizzazione del territorio aperto in cui l'agricoltura svolge la funzione strategica di tutela attiva dell'aspetto ambientale-paesaggistico del territorio stesso.
- Riqualificazione, restauro e rinaturalizzazione dell'ambito di pianura interessato dalla presenza di numerose cave estrattive. Tale ambito si dimostra adatto ad azioni di valorizzazione delle peculiarità naturalistiche ed ambientali dei luoghi, per la fruizione del tempo libero con attività ricreative e ludico-sportive anche all'aperto, assieme alla localizzazione di strutture a supporto della fruizione dei luoghi. A ciò si affianca la possibilità di applicazione di ricerca nel settore dell'energia pulita e rinnovabile. Resta comunque aperta l'eventualità di l'applicazione di un nuovo "Piano cave". Tale ambito si dimostra adatto alla ricomposizione ambientale ed ad azioni che tutelino la biodiversità, gli equilibri idrogeologici e incentivino le coltivazioni biologiche. E' ammissibile l'intervento finalizzato alla realizzazione di nuovi edifici esclusivamente come recupero dei volumi esistenti, anche su diverso sedime.
- Interventi di riordino della zona "Bassa dei Foroni" attraverso l'attribuzione di "Programma complesso", da gestire attraverso gli accordi artt. 6 e 7, l.r. 11/2004. Tale ambito si dimostra adatto alla ricomposizione ambientale ed ad azioni che tutelino la biodiversità, gli equilibri idrogeologici e incentivino le coltivazioni biologiche. E' ammissibile l'intervento finalizzato alla realizzazione di nuovi edifici esclusivamente come recupero dei volumi esistenti, anche su diverso sedime. Tutela e valorizzazione della zona di ammortizzazione e transizione, allo scopo di definire una zona filtro di collegamento tra il "Programma complesso" dell'ambito "Piano cave", e l'ATO 4 prevalentemente naturalistico.
- Interventi di riordino dell'ambito di discarica "Ca' Baldassare" attraverso l'attribuzione di "Programma complesso", da gestire attraverso gli accordi artt. 6 e 7, l.r. 11/2004. Tale area si presta alla ricomposizione ambientale e a destinazioni compatibili con lo stato dei luoghi.
- Interventi di riordino della zona agricola attraverso l'individuazione di allevamenti intensivi per i quali il Piano propone una riconversione o un trasferimento attraverso l'istituto del credito edilizio.
- Riordino, riqualificazione e completamento del sistema insediativo consolidato.
- Recupero e riqualificazione degli edifici esistenti, finalizzato al miglioramento della qualità degli stessi in coerenza con il particolare contesto ambientale ed in adeguamento anche alle nuove funzioni ammesse oltre alla residenza (attività ricettive, turismo rurale, agriturismo etc.).
- Riqualificazione e rivitalizzazione dei Centri Storici.
- Interventi di riordino della zona agricola con la riconversione-dismissione delle attività produttive site in zona propria da PRG, ma fuori dal contesto adeguato, a nord ovest di Vanoni-Remelli, e a ovest di Foroni (ATO 1).
- Promozione, realizzazione e sviluppo di una rete ciclopedonale di collegamento delle frazioni con l'ambito agricolo, connessa con il sistema dei percorsi naturalistico-ambientali presenti sul territorio.
- Interventi di riordino della zona agricola finalizzati alla mitigazione degli impatti di tipo visivo, acustico e dovuti a polveri derivanti dalle infrastrutture viarie di progetto.
- Riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico attraverso la tutela attiva dei valori Storico-culturali del patrimonio edilizio esistente.

ATO 04 – VALLE DEL MINCIO (SUPERFICIE TERRITORIALE 7 920 715 MQ)

L'A.T.O. 4, localizzato a ovest del capoluogo, è caratterizzato dalla presenza del fiume Mincio e del suo paleoalveo, oltre che dalle ultime propaggini delle Colline moreniche del Garda.

Le azioni del PAT, in sintesi, sono le seguenti:

- Tutela delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio.

- Tutela e valorizzazione dei caratteri e degli elementi significativi che compongono e connotano le aree, al fine di rispettare l'ambiente naturale della flora e della fauna, soprattutto in riferimento all'ambito fluviale del Mincio, del suo paleo alveo, e delle ultimi propaggini delle colline moreniche.
- Salvaguardia e valorizzazione delle aree di connessione naturalistica di ammortizzazione e connessione, del corridoio ecologico principale del fiume Mincio e dell'ambito territoriale di tutela, riqualificazione e valorizzazione naturale, per l'elevato valore funzionale di protezione ecologica sulle specie e sugli habitat, all'interno della rete ecologica, e di limitazione degli effetti negativi dell'antropizzazione, in tutto l'ambito dell'ATO.
- Tutela e valorizzazione dei percorsi esistenti nell'ambito naturalistico fluviale e del territorio agricolo, fruibili anche come itinerari di interesse ambientale e come percorsi ciclopedonali ed equitabili.
- Promozione, realizzazione e sviluppo di una rete ciclopedonale di collegamento di Monte Borghetto in particolare, ma anche del capoluogo e di Borghetto, con l'ambito della valle del Mincio e collinare, connessa con il sistema dei percorsi naturalistico-ambientali presenti sul territorio.
- Salvaguardia e valorizzazione del territorio aperto in cui l'agricoltura svolge la funzione strategica di tutela attiva dell'aspetto ambientale-paesaggistico del territorio stesso.
- Salvaguardia e valorizzazione delle testimonianze storico-architettonico, delle corti rurali.
- Riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico di Monte Borghetto.
- Individuazione di nuclei sparsi di antica origine e corti rurali.
- Recupero e riqualificazione degli edifici esistenti, finalizzato al miglioramento della qualità degli stessi.
- Incentivazione delle piccole attività commerciali e di servizio compatibili con la residenza all'interno dei Centri Storici.
- Interventi di nuova costruzione a completamento del tessuto insediativo esistente, che dovranno localizzarsi in adiacenza alle aree residenziali consolidate.
- Conferma dell'area produttiva consolidata destinata ad attività ricettive, parco acquatico Cavour, ad ovest, dell'ATO, attività ricreativa di grande attrazione.
- Interventi di riordino della zona agricola attraverso l'individuazione di allevamenti intensivi localizzati a ridosso del fiume Mincio.
- Interventi diretti alla riconversione e/o al contenimento di una vasta area adibita a deposito esplosivi.
- Interventi diretti a migliorare e potenziare il sistema viario principale, con la realizzazione di un nuovo ponte, a cura della Provincia di Verona, che permetterà la chiusura al traffico del ponte visconteo, definendo un percorso alternativo di collegamento tra il territorio di Valeggio e quello di Mantova.

LA CARTA DELLE AZIONI DI PIANO

Il valutatore ed i progettisti del PAT, hanno predisposto una tavola n. 5 rappresentante la sintesi schematica delle azioni di piano che hanno portato alla stesura della tavola 4.

Dalla tavola emergono le seguenti Principali azioni di Piano:

- Arteria viabilistica principale
- Pista ciclopedonale Peschiera-Mantova
- Corridoio ecologico principale
- Corridoio ecologico secondario
- Ambito o elemento di valenza storica
- Ambito naturalistico di valore strategico: *Colline moreniche e Valle del Mincio*
- Ambito di sviluppo di Parco naturale di iniziativa comunale
- Direttrice principale per lo sviluppo viabilistico
- Ambito strategico interessato da programma complesso
- Ambito strategico per la riqualificazione e la trasformazione
- Ambito vocato alla trasformazione residenziale
- Ambito vocato alla trasformazione produttiva
- Ambito a servizi vocato al potenziamento
- Limite alla trasformazione di Valeggio

Fra le azioni strategiche del PAT ve ne sono alcune per le quali il valutatore individua espressamente una successiva verifica di assoggettabilità VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006. Tali azioni sono le seguenti:

- Ambiti di intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale (art. 3.15 NTA);

- Ambiti di riqualificazione e riconversione (art. 3.15 NTA);
- Opere incongrue ed elementi di degrado (art.3.15 NTA);
- Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi Complessi. In particolarmodo si fa riferimento ai seguenti interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale:
  - *Monte Vento;*
  - *Monte Mamaor;*
  - *Cava/Discarica in località Cà Baldassare;*
  - *Zona "Bassa dei Foroni";*
  - *Zona cave sud del territorio Comunale.*
- Infrastrutture di maggior rilevanza da riqualificare o di progetto (art.3.26 NTA)

Trattasi delle aree interessate dalla previsione di nuova viabilità e svincoli di progetto.
Fra la azioni del piano vengono individuati anche ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione (art. 3.20 NTA). Tali ambiti rappresentano per lo più una fascia di importante rilevanza ambientale lungo il paleoalveo del fiume Mincio, oltre che le aree interessate dal monte Vento e dal monte Mamaor (ambiti che possono essere associati a programmi complessi).
Su tali ambiti sono previsti interventi di recupero volumetrico ed azioni di tutela.

– AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Il territorio di Valeggio sul Mincio è stato suddiviso in quattro ambiti territoriali omogenei:
ATO N.1: Valeggio e Borghetto
ATO N.2: Collina
ATO N.3: Pianura
ATO N.4: Valle del Mincio

L'A.T.O. n. 1 è rappresentato dal capoluogo, dalla località Borghetto, i cui due centri storici rappresentano un unico ambito, e dai nuclei storici di Foroni, Marchi e Campagnola.
Superficie territoriale: mq. 8.279.054
Superficie coperta: mq. 637.159
Totale residenti: n. 9.679
Aree standard esistenti (in carico al Comune o di previsione P.R.G. vigente):
- Fa (istruzione + attrezzature di interesse comune) mq. 99.346
- Fb (verde attrezzato e impianti sportivi) mq. 104.004
- Fc (parcheggi) mq. 52.323

L'ATO n. 2 comprende i centri storici di Salionze, Fontanello S.Lucia ai Monti e le aree funzionalmente circostanti.
Superficie territoriale: mq. 25.341.656
Superficie coperta: mq. 451.249
Totale residenti: n. 2.961
Aree standard esistenti (in carico al Comune o di previsione P.R.G. vigente):
- Fa (istruzione + attrezzature di interesse comune) mq. 16.309
- Fb (verde attrezzato e impianti sportivi) mq. 45.569
- Fc (parcheggi) mq. 8.534

L'ATO n. 3 comprende il centro abitato di Vanoni-Remelli e la località Mazzi-Pasini, oltreché numerose corti.
Superficie territoriale: mq. 22.394.413
Superficie coperta: mq. 366.82
Totale residenti: n. 1.513
Aree standard esistenti (in carico al Comune o di previsione P.R.G. vigente):
- Fa (istruzione + attrezzature di interesse comune) mq. 8.116
- Fb (verde attrezzato e impianti sportivi) mq. 5.176
- Fc (parcheggi) mq. 1.240

L'ATO n. 4 comprende il centro abitato di Monte Borghetto e il territorio ad Ovest e Sud-Ovest del capoluogo, oltreché la valle del Mincio e il suo paleoalveo.
Superficie territoriale: mq. 7.920.715
Superficie coperta: mq. 118.070

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Totale residenti: n. 267
Aree standard esistenti (in carico al Comune o di previsione P.R.G. vigente):
- Fa (istruzione + attrezzature di interesse comune) mq. 0
- Fb (verde attrezzato e impianti sportivi) mq. 0
- Fc (parcheggi) mq. 12.368
Si precisa che una descrizione approfondita degli ATO è da ricercare all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del PAT.

– DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Dalle considerazioni legate all'incremento demografico evidenziato nel periodo analizzato emerge il dato finale relativo al fabbisogno residenziale e di attività a servizio della residenza.
Il numero medio di componenti della famiglia al 2009 è di 2,48 unità.
Considerando che la popolazione al 31.12.2009 era di 14.175 abitanti, si prevede con il PAT di avere un incremento di abitanti pari a 2899 unità, delle quali 1252 abitanti rappresentano il carico urbanistico residue del PRG. Il reale incremento del PAT risulta quindi essere di 1647 ab.
Gli incrementi dei fabbisogni residenziali sono stati sintetizzati nelle tabelle di seguito riportate:

ANALISI DEL FABBISOGNO VOLUMETRICO	
FABBISOGNO VOLUMETRICO RESIDENZIALE dovuto all'incremento della popolazione al 2019	**434.850 m³**
INCREMENTO FABBISOGNO RESIDENZIALE dovuto alla modifica della struttura famigliare (+10%)	43.485 m³
INCREMENTO FABBISOGNO RESIDENZIALE dovuto alle attività compatibili con la residenza (+20%)	86.970 m³

INCREMENTO VOLUME PER ATTIVITÀ COMPATIBILI CON LA RESIDENZA		
ATO	**DESCRIZIONE AMBITO**	**VOLUMETRIA**
1	VALEGGIO E BORGHETTO	29.091 m³
2	COLLINA	10.871 m³
3	PIANURA	4.349 m³
4	VALLE DEL MINCIO	2.174 m³

INCREMENTO VOLUME DOVUTO ALLA MODIFICA DELLA STRUTTURA FAMIGLIARE		
ATO	**DESCRIZIONE AMBITO**	**VOLUMETRIA**
1	VALEGGIO E BORGHETTO	58.182 m³
2	COLLINA	21.742 m³
3	PIANURA	8.698 m³
4	VALLE DEL MINCIO	4.348 m³

Analogamente vengono riportati dati in merito al fabbisogno economico-produttivo.

	DENOMINAZIONE ATO				
	Valeggio Borghetto	**Collina**	**Pianura**	**Valle del Mincio**	**Totale**
Sup. territoriale	8.279.054	25.341.656	22.394.413	7.920.715	63.935.838
Abitanti insediati	9.679	2.961	1.513	267	14.420
			Progetto		
Abitanti teorici	**1.739**	**725**	**290**	**145**	**2.899**
Residenziale	260.850	108.750	43.500	21.750	434.850
Aree a servizio	52.170	21.750	8.700	4.350	86.970
Commerciale	25.000	0	0	0	25.000
Produttivo	400.000	0	0	0	400.000
Turistico	10.000	25.000	2.000	10.000	47.000
SAU consumata					**538.900**
SAU da PAT					**636.313**

Sul punto è necessario affermare che alla luce dell'accoglimento di diverse osservazioni od in particolare dell'osservazione N.1577 da parte dell'Amministrazione comunale, si configura un nuovo scenario di piano nel quale si riduce il dimensionamento originario, peraltro sopra individuato.
Il dimensionamento del PAT riduce gli abitanti teorici da 1647 a 1000. Tale modifica andrà di conseguenza a modificare il dato volumetrico complessivo.
Sul punto su rimanda anche alla dichiarazione formulata dal Responsabile del Settore tecnico del Comune di Valeggio sul Mincio trasmessa in data 24/01/2013.

– COERENZA INTERNA

La coerenza interna, ossia la verifica di coerenza fra le azioni di piano con gli obiettivi di sostenibilità assunti, è stata concretizzata nel R.A. mediante tabelle di coerenza fra ogni azione con ciascuno degli obiettivi assunti. Il giudizio di coerenza si è basato sulla base di una scala di valori che hanno valutato l'interferenza (IP, IM, IN, INV), la sostenibilità complessiva (Alta, Media, Bassa) e L'Incidenza (IP, IM, IN). Complessivamente le tabelle riportate evidenziano una correlazione positiva tra le azioni e la risposta ambientale per la verifica della coerenza interna. Sinteticamente può essere espresso un giudizio di coerenza interna alta.

– COERENZA ESTERNA

La coerenza esterna è stata valutata verificando la corrispondenza fra le azioni del piano con gli obiettivi di sostenibilità e/o azioni definiti dai piani sovraordinati; il valutatore riporta una verifica di coerenza con i seguenti piani:

- Programma regionale di sviluppo (PRS);
- P.T.R.C.;
- Piano regionale dei trasporti (PRT);
- Piano regionale per le attività di cava (PRAC);
- Piano generale di Bonifica (PGBTTR) e PAI;
- Piano Regionale di Risanamento delle acque (PRRA);
- Piano di tutela delle acque (PTA);
- Piano regionale di risanamento dell'atmosfera (PRTRA);
- PTCP;
- Piano d'Area Garda-Baldo;
- Rete natura 2000.

Si osserva una generale tendenza di coerenza esterna.

– METODOLOGIA DI VALUTAZIONE - VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Sulla scorta della conoscenza del territorio derivante dall'analisi delle varie matrici ambientali, il valutatore ha impostato una metodologia di approfondimento e verifica partendo dal modello DPSIR.
Con tale modello viene evidenziata l'esistenza "a monte" delle pressioni, di forze motrici o **Determinanti** identificati con le attività antropiche e i processi antropici che causano le Pressioni.
Gli indicatori di **Pressione** descrivono le variabili che causano i problemi ambientali.
"A valle" delle Pressioni sta invece lo **Stato** della natura che si modifica a tutti i livelli in seguito alle sollecitazioni umane.
Il modificarsi dello stato della natura comporta **Impatti** sul sistema antropico che il più delle volte sono negativi.
La società e l'economia, di fronte a tale retroazione negativa, reagiscono fornendo **Risposte** (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative e pianificazioni) basate sulla consapevolezza dei meccanismi che la determinano.
Le risposte sono dirette sia alle cause immediate degli impatti (cambiamenti dello stato) sia alle loro cause più profonde, risalendo fino alle pressioni stesse e ai fattori che le generano (determinanti).
A tale riguardo, per ciascuno degli ATO, vengono individuati in primo luogo i determinanti, cioè le cause che determinano una condizione di pressione sulle risorse ambientali. I passi successivi consistono nel riconoscimento delle pressioni generate sull'ambiente dai suddetti determinanti e quindi nella scelta degli indicatori di stato/impatto idonei a descrivere dette pressioni.
E' stato predisposto un set di indicatori necessario per rappresentare le criticità ambientali.
La difficoltà di rendere confrontabili una serie di dati tra loro disomogenei è stata superata trasformando dei valori cardinali (valori numerici assunti dai singoli indicatori) in punteggi. L'attribuzione dei punteggi viene confrontata attraverso il dato misurato a livello locale con il medesimo dato a scala territoriale (provinciale).
L'attribuzione dei punteggi ha seguito la metodologia multicriteriale AHP che risponde alla duplice necessità di trattare dati fra loro non uniformi e di evitare la discrezionalità del valutatore. Tale metodologia è stata sviluppata applicando inizialmente il principio della scomposizione (il problema viene scomposto in parti elementari, articolate in livelli gerarchici relazionati fra essi), il principio dei giudizi comparati (per stabilire la priorità di ciascuna componente e di ciascun indicatore rispetto alle altre in ciascun livello della

scala gerarchica), la sintesi delle priorità mediante la compilazione della "matrice a coppie". Per ogni indicatore viene espresso un grafico nel quale viene espresso per ogni ATO il valore reale espresso nella relativa unità di misura, ed un grafico nel quale vengono trasformati i punteggi dei valori evidenziati dai diversi indicatori selezionati secondo l'applicazione di una funzione che confronta tali valori con il dato di riferimento.
In merito alla scelta degli indicatori il valutatore precisa che la stessa è stata fatta sulla base delle criticità rilevate ma anche sulla base di altre possibili problematiche anche se attualmente non presenti. Su questo aspetto il valutatore precisa che nella metodologia utilizzata la presenza di indicatori non attinenti, non altera la valutazione complessiva nei vari scenari valutati in quanto su tutti il punteggio attribuito è uguale (+5).
Il percorso illustrato parte dall'analisi dello stato Attuale per essere poi applicato a tutti gli scenari considerati, ossia scenario di Piano, Opzione zero e scenari alternativi.
Vengono predisposti dei grafici di analisi nei quali si mettono a confronto i dati riferiti agli scenari considerati, ossia Stato Attuale, Ipotesi Zero, Ipotesi di progetto, tutti confrontati con il dato medio provinciale.
E' stata condotta l'analisi multicriteriale mediante la definizione di matrici di confronto a coppie relativamente ai comparti ambientali e relativamente agli indicatori considerati, al fine di identificare i pesi di ognuno di questi.
Sono state predisposte delle matrici per ATO relative agli scenari considerati.
E' stato applicato il metodo per lo "Stato Attuale" e per lo "Stato di Progetto"; da questi sono emerse delle matrici riassuntive, che confrontate, hanno fatto emergere la più elevata Sostenibilità dello Scenario di progetto.

– VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E OPZIONE ZERO

Le ipotesi alternative considerate sono:

- **l'ipotesi zero**, cioè l'ipotesi di prosecuzione della pianificazione fino all'esaurimento dell'attuale strumento urbanistico vigente, ossia il P.R.G. vigente;
- **uno scenario alternativo** dell'intero PAT che individua possibili soluzioni alternative in merito una diversa programmazione urbanistica del tessuto residenziale e produttivo/commerciale.
- **Scenario alternativo aggiuntivo** (rif. Documento integrativo trasmesso con nota prot. n. 22221 del 06.11.12, acquisita al prot. reg. al n. 568217 del 13.12.12).

In seguito all'adozione del PAT del Comune di Valeggio sul Mincio, avvenuta con Delibera C.C. n. 13 del 07 marzo 2012, sono pervenute diverse osservazioni che proponevano la riduzione del numero di abitanti aggiuntivi previsti nell'ipotesi di progetto del PAT. L'Amministrazione Comunale ha dunque rivisto tale aspetto, soprattutto alla luce degli abitanti residui previsti dal PRG vigente, in accordo con il progettista e il valutatore. In particolare l'osservazione n. 1577 "Gagliardi Fabrizio" del 05/06/2012, prot. n . 11028 viene parzialmente accolta, riducendo così a 1000 ab. (contro i 1647) l'incremento residenziale reale previsto dal PAT.
Il valutatore, a seguito di tale modifica nell'elaborazione del progetto del PAT, ha analizzato tale ipotesi alternativa, considerandola una nuova ipotesi di progetto, utilizzando i medesimi criteri parametrici, ovvero gli stessi indicatori, impiegati nel modello di valutazione della prima ipotesi di progetto.

Ipotesi Zero.

La reale diversità, che segna il cambiamento fondamentale di strategia nell'approccio al progetto di governo del territorio, consiste nell'attivazione, nell'ipotesi di Piano, di interventi specifici mirati alla conservazione ed alla riqualificazione degli elementi di naturalità dell'ambiente e alla programmazione di interventi di mitigazione e compensazione.
Rispetto a tale strategia l'opzione zero non prevede alcun intervento che tenda a ridurre o compensare l'effetto negativo della pressione antropica, per cui i temi ambientali legati alla biodiversità ed alle zone protette, qualità della vita, attenzione alla salubrità, fruizione ricreativa evidenziano una situazione fortemente critica.
Dalle analisi condotte si evidenzia che in assenza del Piano, l'assetto ambientale è destinato ad un progressivo deterioramento. Può essere osservato, in particolare, che gli impatti maggiori si verificano, in tutti gli ATO, a danno dei sistemi ambientali legati alla biodiversità, alla flora e fauna e al paesaggio e territorio e alla popolazione e salute umana ciò anche in considerazione al fatto che non vengono attuate

azioni di "riordino e riqualificazioni" del tessuto esistente e non viene applicato il concetto del "credito edilizio" e del "credito ambientale".
L'ipotesi zero, cioè l'ipotesi del "non piano", ha lo scopo di verificare quale possa essere l'evoluzione dell'ambiente nel caso di mancata attuazione del Piano.
Per testare questa evenienza, come sopra descritto, si è fatto riferimento alle principali fonti di pressione ambientale riscontrabili nel comune, in particolare la densità abitativa e la concentrazione delle industrie.
Una crescita sostenuta senza programmazione è incompatibile con le risorse disponibili. Gli scenari prevedono che l'incremento di popolazione deve necessariamente andare di pari passo con la crescita delle aree residenziali e produttive. I risultati della prova mostrano che, in assenza di nuovi interventi di governo del territorio, il sistema ambientale tende a rimanere fermo, mancando della capacità autonoma di rigenerare le risorse utilizzate.
Infatti, l'effetto dello sviluppo demografico ha una connotazione di tipo negativo che consiste nella diminuzione del rapporto tra le risorse disponibili e la popolazione con conseguente impoverimento delle prime. La crescita demografica ha anche una connotazione positiva intrinseca in quanto stimola l'innovazione e le scoperte (organizzazione e specializzazione), ma questo fenomeno, per generare sviluppo economico in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, deve fondarsi necessariamente sul sostegno e la programmazione da parte della pianificazione.
Il valutatore, anche per questo scenario, riporta le tabelle con i punteggi ATO per ATO di tutti gli indicatori di Stato/Impatto. Il punteggio al fondo di ogni tabella è il punteggio totale, in termini assoluti, dato dalla somma dei punteggi degli indicatori.
Viene quindi confrontato l'esito derivante dalle matrici realizzate per lo scenario Opzione zero con gli analoghi risultati ottenuti per gli scenari Stato Attuale e Progetto; si passa da una situazione attuale di 48.91 ad una situazione di progetto di 153.62, contro una situazione di "ipotesi zero" pari a -2.89.
Si precisa che il valutatore ha presentato una dichiarazione con la quale afferma di aver considerato nella valutazione di sostenibilità effettuata sull'"opzione zero" tutti i carichi residui del PRG non ancora attuati.

Scenario alternativo

In sede di copianificazione e coprogettazione sono emerse alcune variazioni rispetto al progetto di piano che sono state in seguito esaminate come unico scenario alternativo oltre all'ipotesi zero, ciò in coerenza con le proiezioni storiche del contesto-socioeconomico per il sistema produttivo..
Nel territorio di Valeggio sul Mincio, l'edificazione e il maggior carico antropico si concentrano nell'ATO 1 – Valeggio e Borghetto. In tale ambito il 31% del territorio è occupato dall'urbanizzazione, pari al 70% di tutta la superficie urbanizzata del territorio comunale. Tale densità di antropizzazione, come è logico attendersi, comporta una serie di negatività a carico della maggior parte dei comparti ambientali quali soprattutto Aria, Clima, Flora e Fauna, Biodiversità, Salute Umana.
E' stata individuata una ipotesi alternativa a quella di progetto, altrettanto fattibile e realmente sostenibile sotto il profilo urbanistico – progettuale, avente come obiettivo quello di alleggerire il carico insediativo programmato per l'ATO1.
Tale ipotesi prevede uno spostamento del carico dell'ATO 1 all'ATO 2 – Collina, che rappresenta l'ATO con il punteggio relativo più alto, ovvero con le condizioni ambientali migliori.
L'intento finale è quello di limitare lo sviluppo industriale del comune, puntando piuttosto allo sviluppo del turismo e dei servizi.
In sintesi le azioni dell'ipotesi alternativa sono:

- Si è ipotizzato di non espandere ulteriormente l'insediamento residenziale nell'ATO 1, che risulta già sufficientemente saturo, allo scopo di evitare un'eccessiva concentrazione dell'edificato.
- Tutto l'insediamento residenziale ulteriore previsto dal PAT nell'ATO 1 viene assegnato all'ATO 2.
- Gli ATO 3 e 4 rimangono invariati.
- Nell'ATO 1 l'espansione residenziale è limitata all'attuazione delle previsioni già fissate dal vecchio PRG (804 abitanti).
- Nell'ATO 1 viene ridotta l'espansione delle zone produttive, per limitare l'insediamento industriale.
- L'espansione della destinazione turistico-ricettiva viene trasferita dall'ATO 1 all'ATO 2.

Per questo scenario si è proceduto, come per gli altri, predisponendo le matrici di valutazione per ATO e confrontandone i risultati finali. Il dato finale evidenzia come sia ancora più sostenibile lo scenario del PAT (Scenario di Progetto) rispetto a quello alternativo.

Scenario alternativo aggiuntivo

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

NOTA TECNICA SUL DIMENSIONAMENTO

Il calcolo del dimensionamento è uno studio obbligatorio nella stesura del PAT. Il numero dei futuri possibili abitanti viene determinato applicando una formula statistica. Pertanto è un'analisi oggettiva e non soggettiva, sulla quale non si ritiene di poter intervenire. Si chiarisce che il dimensionamento previsto dal PAT di ab. 2.899 è comprensivo del residuo di PRG, pari a ab. 1.252. Pertanto il reale incremento da PAT è pari ad ab. 1647, così come espresso nel cap. "Dimensionamento" della Relazione del PAT. Gli ambiti potenzialmente trasformabili sono senz'altro superiori al fabbisogno ipotizzabile per non rendere il PAT conformativo, ma demandando al PI le scelte di utilizzo del territorio all'interno di quanto indirizzato dal PAT.

Note del valutatore in merito alla ipotesi di uno scenario alternativo aggiuntivo.

La valutazione in merito alla riduzione del carico aggiuntivo è stata necessariamente rivalutata come una sorta di "scenario alternativo"; ciò per poter dare corretta valutazione alla dotazioni di servizi, allo sviluppo sociale ed economico del territorio comunale. Il nuovo scenario valutato è stato dunque riconsiderato ricompilando gli indicatori prestazionali direttamente ed indirettamente connessi alla ***riduzione del carico aggiuntivo da 1647 abitanti a 1000 abitanti.*** Gli esiti della valutazione hanno considerato il mantenimento delle superfici a compensazioni ambientale di 50.000 mq come previste all'art. 3 delle NTA, nonché le aree a servizi relative. Il punteggio complessivo migliora ulteriormente e passa da 153,62 a 165,13. La differenza rispetto lo stato di progetto è dunque positiva. Il miglioramento in termini complessivi percentuale è pari al 7.3% rispetto lo stato di progetto approvato. Pertanto lo scenario con 1000 abitanti garantisce livelli di sostenibile maggiori rispetto al piano adottato, risultando dunque la scelta più vantaggiosa.

Quanto sopra indicato è visibile nel dettaglio confrontando le tabelle seguenti. E' chiaro il miglioramento sia rispetto allo stato attuale, sia rispetto all'ipotesi di progetto (PAT adottato), dell'ipotesi alternativa. Si nota, in particolare, un miglior punteggio della componente FLORA e FAUNA, e di POPOLAZIONE e SALUTE UMANA per il minor carico antropico ipotizzato, da cui derivano consumi più limitati e un minore impatto sul consumo di suolo.

CONCLUSIONI

Come già espresso sopra, l'ipotesi alternativa, elaborata a seguito delle osservazioni pervenute, risulta migliorativa rispetto al Piano adottato.

- MISURE DI MITIGAZIONE

Il valutatore introduce alcune misure di mitigazione e/o compensazione al fine di attenuare gli impatti delle azioni strategiche intraprese dal PAT.

In forma tabellare è stato riportato un quadro riassuntivo delle Misure previste, adeguatamente numerato e riferito alle criticità ed a specifici articoli delle NTA. Il valutatore ha inserito a fianco di ogni misura prevista anche un sintetico commento e l'individuazione del comparto ambientale coinvolto.

La valutazione di sostenibilità del Piano ha come obiettivo quello di individuare i potenziali impatti prima della loro definitiva elaborazione, ma la Valutazione Ambientale Strategica ha anche lo scopo di valutare possibili azioni da attivare quali misure di mitigazione o criteri di progettazione sostenibile, soprattutto per quegli aspetti che interessano "l'esistente"

Il procedimento di VAS propone misure di mitigazione e criteri atti a evitare o ridurre gli impatti dei piani e dei programmi.

Il piano pertanto include già tutte quelle misure atte a garantire la sostenibilità degli interventi di trasformazione.

Il valutatore ha inserito un capitolo specifico nel R.A. dove ha proposto alcune modalità di creazione di misure di mitigazione e aree di compensazione, oltre che di incremento della qualità urbana in ambito edificato.

Le proposte inserite riguardano Creazioni di aree di compensazione, di aree boscate, di filari, di fasce di mitigazione lungo la viabilità di progetto e fasce di riqualificazione dei coni visuali.

- IMPRONTA ECOLOGICA – Metodo del consumo di suolo

Precedentemente alla valutazione del consumo di suolo è stato espresso un giudizio preliminare concernente il valore della risorsa destinata ad essere impiegata dalla collettività per il soddisfacimento delle diverse esigenze. Tale valutazione riguarda principalmente un aspetto ambientale e sociale, in quanto il mantenimento di una buona quantità di spazi a bassa densità antropica riveste il duplice vantaggio di

garantire un sufficiente livello di naturalità dell'ambiente, con evidenti ricadute positive sull'equilibrio e la salubrità del sistema, e di soddisfare la necessità di poter disporre di spazi aperti per la fruizione collettiva.
L'insediamento antropico rappresenta un evento sostanzialmente irreversibile, che sottrae definitivamente la possibilità di riservare ad altri usi la risorsa primaria costituita dal territorio.
Per valutare il consumo di suolo determinato dall'applicazione del PAT si è provveduto, in primo luogo, ad individuare l'uso del suolo esistente e quello futuro, che si andrà a conseguire in seguito alla realizzazione del processo di pianificazione. In una fase successiva è stata operata una distinzione, anche questa individuata al momento attuale e nella situazione di progetto, tra i diversi livelli di protezione del territorio sotto il profilo ambientale.

L'USO DEL SUOLO

Le diverse categorie di uso del suolo sono state individuate prendendo a riferimento la codifica proposta in sede europea da progetto Corine Land Cover, limitando l'applicazione di questo metodo di classificazione al livello III. Le categorie standard sono state quindi adattate all'ambiente di studio.
Le utilizzazioni del suolo effettivamente riscontrate nell'area di studio sono: *Area urbanizzata a tessuto continuo, Area edificata/urbanizzata a tessuto discontinuo, Rete stradale, Cantieri, aree estrattive, Seminativi, Colture arboree, Prati, sistemi colturali complessi, Colture agrarie con spazi naturali importanti, Boschi, Vegetazione rada o in evoluzione, greto fluviale, Bacini e corsi d'acqua.*
Alle categoria di copertura del suolo è stato attribuito un valore inversamente proporzionale al grado di naturalità. Con tale parametro si vuole infatti determinare il grado di antropizzazione del territorio. I valori assegnati sono stati tradotti in un punteggio, applicando una matrice dei confronti a coppie, secondo il metodo proposto una metodologia di analisi utilizzata nelle analisi dei fattori multicriteriali e conosciuta come AHP (Analytic Hierarchy Process).

IL LIVELLO DI PROTEZIONE E LA DESTINAZIONE DELLE AREE

La definizione delle diverse utilizzazioni del suolo non è da sola in grado di valutare il grado di antropizzazione del territorio. Devono a tal fine essere introdotte alcun valutazioni supplementari circa la presenza di norme di tutela che vincolino la destinazione futura di una determinata area, oppure di previsioni urbanistiche che ne prevedano una trasformazione d'uso. Anche in questo caso sono state identificate le diverse categorie di aree, in funzione della normativa ambientale operante sul territorio di indagine e della pianificazione urbanistica, sia vigente che in fase di definizione attraverso il progetto del PAT.
Le categorie identificate proposte sono le seguenti: *Aree prive di interventi, Vincolo ambientale costituito dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), Aree a parco o inserite nella Rete Natura 2000 (SIC, ZPS), Aree interessate da un progetto di riqualificazione ambientale, secondo le previsioni del PAT, Aree con previsione di urbanizzazione secondo il PRG vigente, ma non ancora edificate.*
Anche in questo caso a ciascuna categoria di area è stato assegnato un valore inversamente proporzionale al grado di protezione di tipo ambientale, e tale valore è stato trasformato in un punteggio mediante l'applicazione di una matrice dei confronti a coppie.
A ciascuna tipologia di area, con riferimento sia alla categoria di uso del suolo, sia al livello di protezione della stessa, è stato attribuito un coefficiente di antropizzazione unitario, dato dal prodotto dei pesi elementari assegnati.
I coefficienti unitari così determinati, per comodità di calcolo, sono stati trasformati in indici.
Il valutatore propone quindi la matrice che evidenzia la trasposizione da coefficienti unitari ad indici di antropizzazione.
L'applicazione degli indici di antropizzazione ha consentito, per ciascuno degli ATO in cui è stato suddiviso l'ambito del PAT, di calcolare la superficie virtuale del territorio.
Nelle diverse ATO che compongono il PAT la superficie virtuale è stata calcolata sia nella situazione attuale, sia facendo riferimento alle previsioni dettate dal progetto. In tal modo si è reso possibile un successivo confronto tra le due situazioni.
Il valutatore riporta tabelle contenenti i valori calcolati relativi ai diversi ATO.

I RISULTATI DELL'ANALISI

I parametri calcolati attraverso l'applicazione della metodologia illustrata in precedenza hanno consentito di ricavare una serie di indici, la cui lettura fornisce una valutazione del consumo di suolo generato dall'applicazione del PAT.
Gli indici calcolati sono i seguenti:

- Coefficiente di antropizzazione dell'ATO. Tale indice è ricavato dal rapporto tra superficie virtuale e superficie territoriale dell'ambito considerato. Poiché alle diverse categorie di uso del suolo ed ai relativi gradi di protezione delle aree è stato attribuito un peso inversamente proporzionale al livello di naturalità, è evidente che, a parità di superficie territoriale, viene attribuita una superficie virtuale superiore nel caso di un ambiente maggiormente antropizzato. Ne deriva che un coefficiente di antropizzazione elevato indica un importante livello di trasformazione dell'area e di pressione antropica;
- Superficie virtuale per residente. Tale indice deriva dal rapporto tra superficie virtuale e numero di residenti nell'ambito considerato. Anche in questo caso, data la metodologia di calcolo adottata, una maggiore superficie virtuale per residente indica, a parità di livelli di naturalità, un maggiore consumo di territorio per residente.

Gli indici descritti sono stati raggruppati in una tabella di sintesi. Per ciascun ATO oltre ai suddetti indici, è stata calcolata la variazione percentuale riscontrata nel confronto tra la situazione attuale e le previsioni del PAT.

Nella tabella riepilogativa proposta, l'esame dei due indici calcolati delle relative variazioni percentuali permette di osservare l'evoluzione del consumo di suolo per residente originato dall'applicazione del PAT ed il diverso grado di antropizzazione che è destinato a stabilirsi nell'area considerata.

Considerando il territorio di Valeggio sul Mincio, si può osservare che la superficie virtuale per residente passa da 56.134 mq a 45.728 mq con un decremento, in termini percentuali, del 18.54%.

A ciò corrisponde la diminuzione del coefficiente di antropizzazione del 2.2%. A fronte dunque dell'aumento demografico e della strategia adottata nella redazione del progetto urbanistico, che prevede un certo livello di espansione antropica, vi è un miglior sfruttamento del territorio. Il progetto è riuscito a realizzare un risparmio della risorsa territoriale, in quanto la medesima quantità di risorsa sarà messa a disposizione di un'utenza più ampia, comportando anche un minor livello di antropizzazione. Questo grazie anche alla messa in atto di una serie di azioni di compensazione collocate in modo particolare nei contesti di tipo agricolo.

Nelle tavole allegate viene proposta una rappresentazione grafica del consumo di suolo attuale ed il confronto con quanto si verificherà nel comune in seguito all'applicazione del progetto urbanistico. Le tavole grafiche comunali risultano suddivise in "coefficiente antropizzazione" e "superficie virtuale per residente".

superficie virtuale per residente

La Superficie virtuale per residente deriva dal rapporto tra superficie virtuale e il numero di residenti nell'ATO in esame. Una maggiore superficie virtuale per residente indica, a parità di livelli di naturalità, un maggiore consumo di territorio per residente.

Allo Stato attuale sono gli ATO 3 e 4 ad evidenziare una superficie virtuale per residente elevata (maggiore di 20 ha per residente) in quanto si tratta di ambiti scarsamente popolati. Di contro nell'ATO 1 residenziale di Valeggio e Borghetto si registra la minor superficie virtuale per residente, in quanto viene sfruttato più razionalmente lo spazio del contenitore urbano.

Nell'ipotesi di piano si assiste al decremento della superficie virtuale per residente negli ATO 2, 3 e 4; maggiore è invece quella dell'ATO 1, con un incremento di solo 2.75%. Nella maggior parte degli ambiti, vi è dunque un miglioramento; in quanto la medesima quantità di risorsa sarà messa a disposizione di un'utenza più ampia e, pertanto, si avrà un risparmio della risorsa territoriale e un'utilizzazione più razionale dello spazio a disposizione della popolazione del Comune. In altri termini si ottiene un aumento della naturalità.

Coefficiente di antropizzazione

Il coefficiente di antropizzazione viene ricavato dal rapporto tra la superficie virtuale e la superficie territoriale dell'ATO considerata. Per quanto riguarda il calcolo della superficie virtuale, alle diverse categorie di uso del suolo ed ai relativi gradi di protezione delle aree, viene attribuito un peso inversamente proporzionale al livello di naturalità e, pertanto, a parità di superficie territoriale, viene attribuita una superficie virtuale superiore nel caso di un ambiente maggiormente antropizzato. Ne deriva che un coefficiente di antropizzazione elevato indica un importante livello di trasformazione dell'area e di pressione antropica.

L'ATO con coefficiente di antropizzazione più elevato allo Stato attuale è l'ATO residenziale 1, Valeggio e Borghetto. Una situazione più favorevole può essere invece osservata in corrispondenza degli altri ATO, dove si ha una pressione antropica decisamente inferiore .

Con l'applicazione dell'Ipotesi di progetto si assiste ad una variazione negativa (ovvero si hanno delle condizioni migliori) del coefficiente di antropizzazione per gli ATO 2, 3 e 4, e ciò comporta un miglioramento delle condizioni. Nell'ATO 1 invece il coefficiente aumenta e ciò significa un aumento della pressione antropica, dovuto al fatto che qui si prevedono interventi di espansione, ma in equilibrio con l'ambito che li ospita.

– SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED ECONOMICA

Il valutatore evidenzia con uno specifico capitolo contenuto nel R.A., le azioni finalizzate alla sostenibilità socio-economica del PAT, facendo riferimento a specifici elementi grafici e ad articoli delle NTA: ad ogni aspetto della sostenibilità sociale ed economica sono stati associati gli art. relativi.

– VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

Il Piano di Assetto del Territorio non è stato assoggettato alla Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto i Siti di interesse comunitario più prossimi al territorio comunale sono localizzati ad una significativa distanza. I siti più vicini sono i seguenti:

- ZPS IT3210008 – Fontanili di Povegliano;
- ZPS IT3210003 – Laghetto di Frassino;
- ZPS IT3210018 – Basso garda.

Le azioni previste dal PAT di Valeggio sul Mincio non producono alcuna incidenza nei Siti di Interesse Comunitario o Zone di protezione Speciale localizzati esternamente al territorio Comunale.
Ai sensi dell'Allegato A della DGR 3173 del 10 ottobre 2006, lettera A articolo 3 punto B. VI) "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000" le azioni di Piano non risultano significativamente incidente sulla Rete Natura 2000.
In merito a ciò è stata redatta dal valutatore una dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ai sensi della DGR 3173 del 10/10/2006 (trasmessa con nota prot. n. 6896 del 30/04/2012 ed acquisita al prot. reg. al n.204802 del 04/05/2012).

– PARERI AUTORITÀ AMBIENTALI

Il Comune di Valeggio sul Mincio con nota prot. 6660 del 24/04/2012 ha richiesto l'espressione di Parere agli Enti competenti in materia ambientale.
Con nota prot. 22223 del 06/12/2012 il Responsabile del procedimento dichiara ulteriormente di aver inviato la documentazione tecnica del PAT agli enti aventi competenza in materia ambientale.
Con nota prot. 22225 06/12/2012 il Responsabile del procedimento dichiara che i pareri pervenuti sono complessivamente n.5, ossia:

- Parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Mantovana – prot. 1951 del 14/05/2012;
- Parere dell'Agenzia territoriale del fiume PO – prot. 0019004/2012 del 28/05/2012;
- Parere del Consorzio Irriguo Prevaldesca Località Buse 49 – prot. 14p2012 del 05/06/2012;
- Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto N.O Verona – prot. 6678 del 30/05/2012;
- Parere del Comune di Sommacampagna – prot. 0006597 del 01/06/2012;

– AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI CON IL REALE UTILIZZO DEL TERRITORIO

Come risulta dalla dichiarazione formulata dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Valeggio sul Mincio prot. 22227 del 06/12/2012, trasmessa dal Comune con nota prot. n. 22221 del 06/11/2012, *"gli elaborati del PAT riportano le reali destinazioni d'uso del territorio"*.

– COERENZA DELLE LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO CON LE PREVISIONI DI PIANI REGIONALI/PROVINCIALI APPROVATI

Come risulta dalla dichiarazione formulata dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Valeggio sul Mincio prot. 22226 del 06/12/2012, trasmessa dal Comune con nota prot. n. 22221 del 06/11/2012, *"prima dell'adozione del piano è stata fatta una attenta*

verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali".
La stessa afferma e dichiara che non vi sono agli atti della Regione Veneto e della Provincia di Verona iniziative, richieste, progetti configgenti con il Piano di Assetto del territorio.

– IL MONITORAGGIO
Al fine di controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del *PAT (attività di controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano)* è stato individuato un appropriato Piano di Monitoraggio:

	INDICATORI	UNITA' DI MISURA	NOTE (gli indicatori vanno alimentati almeno annualmente)	RESPONSABILE RACCOLTA DATI
ARIA	Inquinamento atmosferico: NO_X	$\mu g/m^3$	Rilievo semestrale	ARPAV
	Inquinamento atmosferico: N_2O medio	$\mu g/m^3$	Rilievo semestrale	ARPAV
	Inquinamento atmosferico: PM_{10}	$\mu g/m^3$	Rilievo semestrale	ARPAV
	Inquinamento atmosferico: CO	$\mu g/m^3$	Rilievo semestrale	ARPAV
ACQUA	Acque sotterranee: N° pozzi	n°	Dato raccolto routinariamente nelle stazioni esistenti e fornito direttamente da ARPAV	ARPAV
	Residenti collegati alle fognature	n°	Rilievo semestrale	AATO/Comune
	Acque sotterranee: Nitrati media	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV
	Acque sotterranee: Cloruri media	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV
	Acque sotterranee: Ammoniaca media	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV
	Acque sotterranee: N° pozzi privati	n°	Rilievo annuale	Comune
	Acque potabili: consumi idrici pro capite	l/abitante al giorno	Dato estrapolato dai quantitativi erogati.	AGS/Comune
	Acque superficiali: IBE	varie	Rilievi	ARPAV
TERRITORIO	Inquinamento luminoso: Potenza energetica impiegata per la nuova illuminazione pubblica	kW	Il dato è rilevabile in sede di nuovi progetti	ENEL/Comune
	Energia: Consumi medi procapite di energia elettrica	kW/h per abitante	Rilievo annuale	ENEL/Comune
	Rifiuti: Raccolta differenziata media	%	Dato raccolto routinariamente.	ARPAV/Comune
	Superficie urbanizzata/superficie ATO	%	Rilievo annuale	Comune
	Sviluppo dei percorsi ciclabili	m(km^2)	Rilievo annuale	Comune
PAESAGGIO E TERRITORIO	Aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO	%	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Abitanti	n°	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Saldo migratorio	n° ab	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Saldo naturale	n° ab	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Rapporto abitazioni/residenti	ab/resid	Rilievo annuale	Comune
	Turismo: Arrivi turistici	n°	Rilievo annuale	Provincia
	Zootecnia: N° allevamenti intensivi	n°	Rilievo annuale	Comune/ULSS
	Agricoltura: SAU	m^2	Rilievo annuale	Comune
	Uso del suolo: Zone non agricole	%	Rilievo annuale	Comune

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OSSERVAZIONI

Come da dichiarazione del Comune di Valeggio sul Mincio prot. n. 1383 del 22.01.2013, sono pervenute complessivamente n. **2539** osservazioni al Piano, delle quali n.2482 riproduzioni di n.3 documenti , ed una è stata erroneamente protocollata due volte.

Dalla stessa dichiarazione si desume che complessivamente i documenti analizzati sono stati n.59.

Le osservazioni aventi attinenza con il R.A. e con questioni ambientali sulle quali si è espresso il valutatore sono complessivamente N. 7.

Per queste ultime il prospetto sottostante evidenzia: il numero progressivo, il soggetto, la sintesi dei contenuti delle osservazioni, la controdeduzione ed il relativo parere di coerenza.

N. PROT.	DATA	N. OSS.	RICHIEDENTE	OSSERVAZIONE	PARERE	Parere Valutatore	Parere Commissione VAS
8839	28/5/2012	**85**	**VENTURELLI SILVANA**	Considerazioni generali sul Monte Mamaor e sul Monte Vento. Chiede maggior tutela nella normativa del PAT.	PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Relativamente agli ambiti del Monte Mamaor e del Monte Vento, il Piano assoggetta qualsiasi azione a Programmi complessi, soggetti a VAS. L'attuazione del programma complesso potrà avvenire esclusivamente attraverso un accordo tra il privato ed il Comune, che definirà le regole della trasformazione. In particolare, per il Monte Mamaor, si puntualizza che per le aree demaniali, non sarà ammissibile alcuna trasformazione ad uso residenziale. L'ambito sarà destinato a parco naturale di livello locale a gestione comunale. Tale indirizzo sarà esplicitato nella NTA all'art. 3.14.	In merito alla sostenibilità delle scelte di piano, come esplicitato nell articolo relativo le azioni di trasformazione, sono assoggettate a "verifica di assoggettabilità a VAS" il cui parere è demandato alla Regione - Ufficio VAS/VIncA/NUV e per il quale necessariamente è richiesto un adeguato principio di sostenibilità. A titolo di maggior chiarimento l'articolo delle NTA recepirà anche esplicitamente gli indirizzi di tutela e valorizzazione delle aree demaniali. In merito alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale, la stessa è stata concordata con la Regione Veneto in considerazione delle azioni di piano del PAT di valeggio i cui effetti diretti ed indiretti non sono tali da minacce specie e habitat di cui ai Siti natura 2000 ad oggi istituiti. Nel caso tali ambiti siano riconosciti come SIC necessariamente la fase operativa del PAT, il PI, dovrà essere assoggettato A VIncA. In merito alla sostenibilità del piano la stessa è garantita nei limiti della norma vigente in termini di SAU, consumo di risorse essenziali (acqua e aria). Ovviamente lo scenario di sviluppo residenziale proposte non necessariamente deve esaurirsi nei	Si prende atto del parere del valutatore
9489	31/5/2012	**457**	**TOSONI RICCARDOWWF SUD-OVEST VERONESE**	Chiede il bilancio urbanistico e dei servizi rispetto al PRG vigente ed al PAT.	FAVOREVOLE. L'analisi delle aree destinate a servizi realizzate, previste dallo strumento urbanistico vigente nonché dal PAT, è affrontata per ciascun ATO, nell'art. 3.6 della NTA. Tale studio è inoltre presente nella Relazione, cap. *Dimensionamento*, paragrafo *Standard urbanistici* e *Suddivisione per ATO*.		Si prende atto del parere del valutatore

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

11029	5.6/20 12	1578	GRUPPO CONSIGLIARE "VALEGGIO ANCH'IO"CONSIGLIERI UGO MARIA GRAZIACORDIOLI NICOLA	b.**Tutela storico-culturale attraverso la riqualificazione dell'edilizia esistente** (aggregati e centri storici); non risulta nel PAT una programmazione di interventi o incentivi per il riutilizzo di	b. PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Lo sviluppo di Salionze si integra gradualmente e lentamente con gli mbiti già trasformati; aree di recupero e riqualificazione sono individuate anche nei centri edificati. S.Lucia sarà oggetto di scelte amministrative su eventuali riduzioni delle aree di possibile espansione, comunque demandate al PI; Si 10 anni: nel caso così non fosse il piano manterrà la sua validità fino al raggiungimento del limite di SAU o al mantenimento dei limiti di emissione previsti ed indicati dal Rapporto ambientale. La valutazione in merito alla riduzione del carico aggiuntivo è favorevole ed è stata necessariamente rivalutata come una sorta di "scenario alternativo"; ciò per poter dare corretta valutazione alla dotazioni di servizi, allo sviluppo sociale ed economico del territorio comunale. Il nuovo scenario valutato è stato dunque riconsiderato ricompilando gli indicatori prestazionali direttamente ed indirettamente connessi alla riduzione del carico aggiuntivo da 1647 abitanti a 1000 abitanti. Gli esiti della valutazione hanno considerato il mantenimento delle superfici a compensazioni ambientale di 50.000 m2 come previste all'art. 3 delle NTA, nonchè le aree a servizi relative. Il punteggio complessivo migliora ulteriormente e passa da 153,62 a 165,13. La differenza rispetto lo stato di progetto è dunque positiva. Il miglioramento in termini complessivi percentuale è pari al 7,3% rispetto lo stato di progetto approvato. Pertanto lo scenario con 1000 abitanti garantisce livelli di sostenibile maggiori rispetto il piano adottato, risultando dunque la scelta più vantaggiosa.	Si prende atto del parere del valutatore	23
						a. PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Il calcolo del dimensionamento è uno studio obbligatorio nella stesura del PAT. Il numero dei futuri possibili abitanti viene determinato applicando una formula statistica. Pertanto è un'analisi oggettiva e non soggettiva, sulla quale non si ritiene di poter intervenire. Si chiarisce che il dimensionamento previsto dal PAT di ab. 2.899 è comprensivo del residuo di PRG, pari a ab. 1.252. Pertanto il reale incremento da PAT è pari ad ab. 1647, così come espresso nel cap. "Dimensionamento" della Relazione. Gli ambiti potenzialmente trasformabili sono senz' altro superiori al fabbisogno ipotizzabile per non rendere il PAT conformativo, ma demandando al PI le scelte di utilizzo del territorio all'interno di quanto indirizzato dal PAT. - L'Amministrazione Comunale comunque accoglie parzialmente la proposta, riducendo a 1000 abitanti insediabili (contro i 1647 calcolati), l'utilizzo dell'incremento residenziale previste dal PAT e stabilendo altresì che, per i primi 5 anni dall'approvazione del PAT, il P.I. non potrà utilizzare più del 50% della SAU trasformabile.	**Osservazioni generali relative alle seguenti tematiche:** a. **Promozione di uno sviluppo sostenibile** nel rispetto delle risorse naturali: previsione demografica del piano non condivisibile poiché riferita a semplici calcoli matematici; la crescita deve essere graduale ed accompagnata dallo sviluppo dei servizi, con ridotto consumo di suolo agricolo e nel rispetto delle risorse naturali con utilizzo di aree già destinate all'edificazione.		

UNITA' DI PROGETTO COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)

edifici in centro storico o che orientino l'evoluzione di parti degradate; a S.Lucia si dovrebbe procedere solo con riqualificazioni, senza espansioni; a Borghetto si dovrebbe procedere solo con riqualificazioni di elementi di degrado ed il credito edilizio da demolizione di capannoni deve essere traslato in altri ATO; l'espansione residenziale di Valeggio, prevista fino al limite della SR 249 e quella produttiva a sud-est, risultano in avvicinamento, provocando criticità che la VAS dovrebbe rilevare. Per la zona cave, si propone la ricomposizione ambientale con prati stabili e l'armonizzazione delle pendenze. Nell'ambito della vecchia discarica Ca' Baldassarre, chiede che non vi sia più la possibilità di fare attività di discarica.

c. **Tutela del paesaggio rurale e aree naturalistiche.** **Relativamente al** Monte Mamaor e Vento si ritiene che il PAT debba prevedere maggiori vincoli (non solo la bioedilizia) e tutela ambientale, mediante l'istituzione di un parco naturale di interesse locale e l' inserimento di un corridoio ecologico. Si propone utilizzo delle costruzioni esistenti, ben inserite nel contesto, come residenze o servizi per la comunità. Si rileva la disparità per gli allevamenti considerati elementi di degrado e si ritiene necessario porre limiti e vincoli al family park

chiarisce che in presenza di " Linee preferenziali di sviluppo insediativo da attuarsi esclusivamente con credito edilizio", la massima trasformazione ammissibile permetterà l'insediamento di un numero di abitanti pari al 50% di quelli già insediati.Tale indicazione sarà inserita nell'art. 3.9 della NTA del PAT.; l'espansione residenziale risulta sufficientemente separata da quella produttiva per la presenza della circonvallazione , spostandosi verso sud-est, mentre la prima zona produttiva (anni 70) si trasformerà gradualmente in residenziale.

c. PARZIALMENTE FAVOREVOLE.
Relativamente gli ambiti del Monte Mamaor e del Monte Vento, il Piano assoggetta qualsiasi azione a Programmi complessi, soggetti a VAS. L'attuazione del programma complesso potrà avvenire esclusivamente attraverso un accordo tra il privato ed il Comune, che definirà le regole della trasformazione In particolare, per il Monte Mamaor, si puntualizza che per le aree demaniali, non sarà ammissibile alcuna trasformazione ad uso residenziale. L'ambito sarà destinato a parco naturale di livello locale a gestione comunale. Tale indirizzo sarà esplicitata nella NTA all'art. 3.14. Gli elementi identificati quali "Opere incongrue ed elementi di degrado" sono allevamenti la cui fascia di rispetto ricade su centri abitati, creando pertanto disagi sanitari. Per Altomincio si ritiene sussistano sufficienti vincoli di tutela, ed eventualmente una particolare attenzione si attuerà per la viabilità in caso di ulteriore espansione, nel PI.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

				Altomincio. d. **Utilizzo nuove risorse territoriali,** poche iniziative per il recupero dei Centri Storici, solo potenziamento insediativi attorno ad alcuni. e. **Sicurezza da rischio sismico ed idrogeologico**, si critica l'espansione di CampagnaRossa per i livelli di falda, e si auspicano iniziative di messa in sicurezza per edifici da ristrutturare e per i nuovi, si evidenziano criticità per la discarica di Ca' Baldassarre.	d. CONTRARIO. DEMANDATO AL P.I. Il PAT ha previsto uno specifico articolo delle NTA per regolamentare le azioni possibili nel centro storico. Sarà compito del PI attuare tali indirizzi. e. CONTRARIO. DEMANDATO AL P.I. Parere dell'Ingegnere Idraulico: *come ribadito nella Relazione di compatibilità idraulica, solo l'area di trasformabilità n° 15 (Campagnarossa) ricade in parte in zona a deflusso difficoltoso. Per tale area l'edificazione è consentita a patto di prevedere, in sede di successiva progettazione, adeguate misure di mitigazione del rischio quali ad esempio la sostituzione del terreno con materiali più permeabili, la realizzazione di canalette perimetrali per allontanare gli afflussi meteorici verso l'idrografia superficiale, nonché idonee misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio dell'invarianza idraulica.* Per la sicurezza degli edifici si applicano già adeguate norme di legge. La criticità della discarica esula dalla stesura del PAT, dove comunque viene inserita in ambito di programmi complessi per un maggior controllo. Studi specialistici affronteranno le specifiche problematiche.	Nessuna considerazione	
11030	5.6/2012	1579	**CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI VALEGGIO**	Osservazioni generali relative a: 1) aver disatteso lo spirito concertativo; 2) tutela del Monte Vento e del Monte Mamaor; 3) consolidamento dei servizi evitando nuova edificazione e ulteriore consumo di suolo	1) CONTRARIO. La concertazione è stata organizzata secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2004. Inoltre, gli estensori del Piano sono stati presenti nella sede comunale ogni settimana, disponibili ad incontrare chiunque ne facesse richiesta. Il Piano è stato poi presentato in tutte le frazioni durante sette incontri, che esulano da quanto richiesto dalla legge. 2) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Relativamente gli ambiti del Monte Mamaor e del Monte Vento, il Piano assoggetta qualsiasi azione a Programmi complessi, soggetti a VAS. L'attuazione del programma complesso potrà avvenire esclusivamente attraverso un accordo tra il privato ed il Comune, che definirà le regole della trasformazione. In particolare, per il Monte Mamaor, si puntualizza che per le aree demaniali, non sarà ammissibile alcuna trasformazione ad uso residenziale. L'ambito sarà destinato a parco naturale di livello locale a gestione	E' favorevole la valutazione in merito alla riduzione del carico aggiuntivo che è stata necessariamente rivalutata come una sorta di "scenario alternativo"; ciò per poter dare corretta valutazione alla dotazioni di servizi, allo sviluppo sociale ed economico del territorio comunale. Il nuovo scenario valutato è stato dunque riconsiderato ricompilando gli indicatori prestazionali direttamente ed indirettamente connessi alla riduzione del carico aggiuntivo da 1647 abitanti a 1000 abitanti. Gli esiti della valutazione hanno considerato il mantenimento delle superfici a compensazioni ambientale di 50.000 m2 come	Si prende atto del parere del valutatore

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		comunale. Tale indirizzo sarà esplicitata nella NTA all'art. 3.14. 3) CONTRARIO. DEMANDATO AL P.I. Il PAT non preclude che tali indirizzi siano obiettivo del PI.	previste all'art. 3 delle NTA, nonchè le aree a servizi relative. Il punteggio complessivo migliora ulteriormente e passa da 153,62 a 165,13. La differenza rispetto lo stato di progetto è dunque positiva. Il miglioramento in termini complessivi percentuale è pari al 7,3% rispetto lo stato di progetto approvato. Pertanto lo scenario con 1000 abitanti garantisce livelli di sostenibile maggiori rispetto il piano adottato, risultando dunque la scelta più vantaggiosa.	
	4) per Località Fornello, Santa Lucia ai Monti, Venturelli e Fenili chiede di limitare l'espansione al solo credito edilizio, derivante da trasformazioni di immobili in degrado situati nei borghi stessi; l'espansione di Campagna Rossa ritiene sia troppo periferica e con problemi idrogeologici; 5) nella VAS sono segnate in giallo gli ambiti di Lince di sviluppo insediativo con credito edilizio; 6) per la frazione di Borghetto contesta l'ambito di "Urbanizzazione consolidata"; 7) contesta alcuni elementi di degrado che andrebbero eliminati e chiede di accogliere come "degrado" solo quelli che gravitano nel centro di Borghetto o in altri centri con almeno venti famiglie ad una distanza di non oltre m 100; 8) Per la zona a rischi di incidenti rilevanti si ritiene insufficiente la fascia di rispetto del PAT; 9) si ritiene che la frazione di Fontanello potrebbe essere oggetto di	4) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. La richiesta contrasta in parte con gli obiettivi del Piano. Si chiarisce che in presenza di " Linee preferenziali di sviluppo insediativo da attuarsi esclusivamente con credito edilizio", la massima trasformazione ammissibile permetterà l'insediamento di un numero di abitanti pari al 50% di quelli già insediati. Tale indicazione sarà inserita nell'art. 3.9 della NTA del PAT. 6) CONTRARIO. Il centro abitato di Borghetto è individuato come centro storico, così come definito dall'Atlante dei Centri Storici regionale; ai margini del centro storico è stato inserito un ambito di consolidato, che risponde alla definizione regionale, ossi aree già trasformate. Non è prevista alcuna trasformazione a Borghetto, ma esclusivamente a Monte Borghetto, con credito edilizio. 7) CONTRARIO. Gli elementi identificati quali "Opere incongrue ed elementi di degrado" sono allevamenti la cui fascia di rispetto ricade su centri abitati, creando pertanto disagi sanitari. 8) CONTRARIO. DEMANDATO AL P.I. La fascia di rispetto dell'impianto a rischio di incidente	5) Si tratta di aree che necessariamente, ai fine del calcolo di indicatori qualitativi e quantitativi dovevano essere cartografate e visualizzate; tuttavia è una carta di analisi e non di progetto e come tale deve essere dunque letta.	Si prende atto del parere del valutatore

				fututo sviluppo con credito edilizio, privilegiando la parte non boscata del Monte Vento; 10) critica le Linee preferenziali di sviluppo insediativo presenti nel capoluogo, privilegiando ristrutturazioni e messa in sicurezza del centro storico; 11) chiede che i nuovi abitanti insediabili siano non più di 1.500; 12) non si trova coerenza con il programma elettorale e le scelte relative alle Linee di sviluppo produttive e se ne chiede un taglio del 50%, oltrechè tracciare una zona di ammortizzazione naturale tra il produttivo ed il residenziale; 13) per la zona cave propone interventi per il recupero dell'ambito.	rilevante è determinata dal Piano di Protezione Civile. Il PI avrà il compito di definire in modo puntuale tale ambito. 9) CONTRARIO. DEMANDATO AL P.I. Il PAT non impedisce che il PI agisca in tale direzione. 10) CONTRARIO. Gli ambiti di possibile trasformazione sono superiori a quelli disponibili dal calcolo della SAU, necessario per evitare che il PAT diventi conformativo, e per lasciare la libertà all'Amministrazione per le future scelte di sviluppo, che si attueranno con il PI. 11) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Il calcolo del dimensionamento è uno studio obbligatorio nella stesura del PAT. Il numero dei futuri possibili abitanti viene determinato applicando una formula statistica. Pertanto è un'analisi oggettiva e non soggettiva, sulla quale non si ritiene di poter intervenire. Si chiarisce che il dimensionamento previsto dal PAT di ab. 2.899 è comprensivo del residuo di PRG, pari a ab. 1.252. Pertanto il reale incremento da PAT è pari ad ab. 1647, così come espresso nel cap. "Dimensionamento" della Relazione. Gli ambiti potenzialmente trasformabili sono senz'altro superiori al fabbisogno ipotizzabile per non rendere il PAT conformativo, ma demandando al PI le scelte di utilizzo del territorio all'interno di quanto indirizzato dal PAT. - L'Amministrazione Comunale comunque accoglie parzialmente la proposta, riducendo a 1000 abitanti insediabili (contro i 1647 calcolati), l'utilizzo dell'incremento residenziale previsto dal PAT e stabilendo altresì che, per i primi 5 anni dall'approvazione del PAT, il P.I. non potrà utilizzare più del 50% della SAU trasformabile. 12) CONTRARIO. DEMANDATO AL P.I. Il PAT non impedisce che la fascia di ammortizzazione richiesta possa essere prevista dal PI. 13) CONTRARIO. DEMANDATO AL P.I. Il recupero della zona cave sarà attuato attraverso il PI, che affronterà studi specifici ed approfonditi e che permetterà di elaborare un piano che coniughi e risolva tutte le problematiche presenti, quali quella ambientale, naturalistica, idraulica e di destinazione urbanistica.		
11176	5/6/2012	1684	**TOSONI RICCARDO WWF SUD-OVEST VERONESE**	Osservazioni alla VAS. Propone di salvaguardare l'area collinare di Monte	PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Già attualemente le norme consentono un adeguato livello di tutela del contesto collinare e dl Tione.	In merito al livello di tutela imposto dal piano si evidenzia come l'individuazione del sistema della	Si prende atto del parere del valutatore

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

				Cornone e del corso del fiume Tione e di creare un'oasi naturalistica presso una delle ex cave nella zona meridionale del Comune.	Tali considerazioni sono state oggetto di valutazione agronomicoambientale e di sostenibilità ambientale nel Rapporto Ambientale.	rete ecologica consenta, mediante lo strumento della perequazione ambientale, di individuare ambiti per progetti di valorizzazione ecologica e ambientale. A tale proposito l'articolo 3.21 detta specifiche norme di salvaguardia, tutela e detta vincoli sulle formazioni vegetali riconosciute; inoltre dice chiaramente che "*Al fine di garantire la sostenibilità ambientale le zone di ammortizzazione o transizione individuate dal PAT saranno attuate in relazione all'individuazione ed all'attuazione delle aree trasformabili precisate dal PI, fermo restando che tra l'edificato ed il territorio "aperto" dovranno essere sempre realizzate anche se non specificatamente indicate nel PAT*".	
11177	5/6/2012	**1685**	**GAGLIARDI FABRIZIOGRUPPO ETICO TERRITORIALE "EL MORAR"**	Osservazioni alla VAS. Rileva criticità ambientali specie nell'ATO 1. Propone: 1.eventuali strutture di supporto per la fruizione dei luoghi solo con recupero	PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Già attualemente le norme consentono un adeguato livello di tutela del contesto collinare. Tali considerazioni sono state oggetto di valutazione agronomicoambientale e di sostenibilità ambientale nel Rapporto Ambientale.	nessuna considerazione. In merito al livello di tutela imposto dal piano si evidenzia come l'individuazione del sistema della rete ecologica consenta, mediante lo strumento della perequazione ambientale, di individuare ambiti per progetti di valorizzazione ecologica e ambientale. A tale proposito l'articolo 3.21 detta specifiche norme di salvaguardia, tutela e detta vincoli sulle formazioni vegetali riconosciute; inoltre dice chiaramente che "*Al fine di garantire la sostenibilità ambientale le zone di ammortizzazione o transizione individuate dal PAT saranno attuate in relazione*	28

	dell'area; 7.che qualsiasi pianificazione in zona cave sia volta al solo recupero ambientale; 8.rinaturazione e rimboschimento della zona cave; 9.individuare Monte Mamaor e Monte Vento come AMBITI PER LA FORMAZIONE DI PARCHI NATURALI DI INTERESSE LOCALE; 10.effettuare screening prima di dichiarare la non assogettabilità alla VINCA; 11.stralciare la possibilità di ammettere impianti fotovoltaici a terra in quanto consumano suolo agricolo.			
1686	1) Proposta di modifica dell'Art. 2.10 delle NTA, con il seguente inserimento: "Considerata la vastità di superficie del territorio comunale e di SAU occupata oggi da numerose cave e lo stato di abbandono e degrado in cui la maggior parte di loro versano, nessuna nuova cava potrà essere aperta o ampliata sai all'interno del Piano Cava comunale, che in tutto il territorio comunale. Si dovrà invece procedere a puntuali progetti di ricomposizione secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 25 della L.R. 44/82. 2) Modifica dell'Art. 3.3 delle NTA escludendo l'ATO 2 e 4 nell'applicazione del credito edilizio. 3) Chiede che la crescita demografica (dimensionamento) sia commisurata alle previsioni del vecchio PRG.	1) CONTRARIO, avendo concordato le NTA con la Regione, non si ritiene necessaria la modifica. L'autorizzazione di apertura di nuove cave è disciplinata dalla L.R. N.44/82, ed è di competenza regionale, pertanto un piano comunale dovrà sempre adeguarsi ad uno sovraordinato. Nel territorio comunale è ancora possibile attuare gli ambiti VR 8a e 8b. 2) CONTRARIO, la richiesta contrasta con gli obiettivi strategici del PAT. 3) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Il calcolo del dimensionamento è uno studio obbligatorio nella stesura del PAT. Il numero dei futuri possibili abitanti viene determinato applicando una formula statistica. Pertanto è un'analisi oggettiva e non soggettiva, sulla quale non si ritiene di poter intervenire. Si chiarisce che il dimensionamento previsto dal PAT di ab. 2.899 è comprensivo del residuo di PRG, pari a ab. 1.252. Pertanto il reale incremento da PAT è pari ad ab. 1647, così come espresso nel cap. "Dimensionamento" della Relazione.	Favorevole è la valutazione in merito alla riduzione del carico aggiuntivo è stata necessariamente rivalutata come una sorta di "scenario alternativo"; ciò per poter dare corretta valutazione alla dotazioni di servizi, allo sviluppo sociale ed economico del territorio comunale. Il nuovo scenario valutato è stato dunque riconsiderato ricompilando gli indicatori prestazionali direttamente ed inidrettamente connessi alla riduzione del carico aggiuntivo da 1647 abitanti a 1000 abitanti. Gli esiti della valutazione hanno considerato il mantenimento delle superfici a compensazioni ambientale di 50.000 m2 come previste all'art. 3 delle NTA, nonchè le aree a servizi relative. Il punteggio complessivo migliora ulteriormente e passa da 153,62 a 165,13. La differenza rispetto lo stato di progetto è dunque positiva. Il miglioramento in termini complessivi percentuale è pari al	Si prende atto del parere del valutatore

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

								17) Relativamente agli "Ambiti di intervento diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale", chiede una modifica alle DIRETTIVE, stralciando le parole "ampliamento e/o nuova costruzione". 18) Relativamente all'art. 3.19, Area extraurbana a prevalente destinazione agricola, si chiede una modifica inserendo le parole "escludendo quelle a biomass, biogas e di produzione da fonte solare che prevedano la relizzazione di parchi ed impianti fotovoltaici a terra." nelle PRESCRIZIONI E VINCOLI...		7,3% rispetto lo stato di progetto approvato. Pertanto lo scenario con 1000 abitanti garantisce livelli di sostenibile maggiori rispetto il piano adottato, risultando dunque la scelta più vantaggiosa.		
									17) CONTRARIO. 18) CONTRARIO.		In merito alla programmazione delle fonti di energia da fonte rinnvabile, il tema risulta così di veloce modificazione nel tempo in seguito allo sviluppo di tecnologie sempre nuove che risulta vincolante e forse non corretto individuare dei limiti in uno strumento con valenza decennale. Si ritiene di determeinare tali limitazioni nell'ambito del PI.	Si prende atto del parere del valutatore
vari	5/6/2012	7 - 2547 "generale"	VARI CITTADINI SU SCHEMA PREDISPOSTO DAL GRUPPO "EL. MORAR" - OGGETTO: "GENERALE, ESPANSIONE EDILIZIA"	1) Chiede che la crescita demografica (dimensionamento) si basi sulle previsioni del vecchio PRG, 2) che per il consumo effettivo del suolo si preveda una pari quantità di area desinata a rimboschimento con piante autoctone. Chiede di specificare come si è pervenuti al calcolo di nuove 1.000 camere per il settore ricettivo; 3) di privilegiare l'insediamento di nuove imprese e di quelle classificate "in zona propria fuori contesto", negli spazi di urbanizzazione consolidata con destinazione produttiva, incentivando il riutilizzo delle	1) PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Il calcolo del dimensionamento è uno studio obbligatorio nella stesura del PAT. Il numero dei futuri possibili abitanti viene determinato applicando una formula statistica. Pertanto e un'analisi oggettiva e non soggettiva, sulla quale non si ritiene di poter intervenire. Si chiarisce che il dimensionamento previsto dal PAT di ab. 2.899 è comprensivo del residuo di PRG, pari a ab. 1.252. Pertanto il reale incremento da PAT è pari ad ab. 1647, così come espresso nel cap. "Dimensionamento" della Relazione. - L'Amministrazione Comunale comunque accoglie parzialmente la proposta, riducendo a 1000 abitanti insediabili (contro i 1647 calcolati), l'utilizzo dell'incremento residenziale previsto dal PAT e stabilendo altresì che, per i primi 5 anni dall'approvazione del PAT, il P.I. non potrà utilizzare più del 50% della SAU trasformabile.	La valutazione in merito alla riduzione del carico aggiuntivo è stata necessariamente rivalutata come una sorta di "scenario alternativo", ciò per poter dare corretta valutazione alla dotazioni di servizi, allo sviluppo sociale ed economico del territorio comunale. Il nuovo scenario valutato è stato dunque riconsiderato ricompilando gli indicatori prestazionali direttamente ed indirettamente connessi alla riduzione del carico aggiuntivo da 1647 abitanti a 1000 abitanti. Gli esiti della valutazione hanno considerato il mantenimento delle superfici a compensazioni ambientale di 50.000 m2 come previste all'art. 3 delle NTA, nonchè le aree a servizi relative. Il punteggio complessivo migliora	Si prende atto del parere del valutatore

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	strutture attualmente libere.	ulteriormente e passa da 153,62 a 165,13. La differenza rispetto lo stato di progetto è dunque positiva. Il miglioramento in termini complessivi percentuale è pari al 7,3% rispetto lo stato di progetto approvato. Pertanto lo scenario con 1000 abitanti garantisce livelli di sostenibile maggiori rispetto il piano adottato, risultando dunque la scelta più vantaggiosa. 2) VALUTATORE: già attualmente le norme prevedono un adeguato indice di perequazione ambientale come revisto all'art 1.4 che cita "in sede di P.I si attiveranno delle azioni di compensazione ambientale caratterizzate dalla realizzazione di aree boscate planiziali della dimensione complessiva non inferiore a 50.000 mq nei 10 anni di validità del PAT.	Si prende atto del parere del valutatore
7 - 2547 "generale"	3) CONTRARIO. DEMANDATO AL P.I. L'art. 3.3 della NTA relativo al credito edilizio è stato elaborato al fine di privilegiare le riqualificazioni urbanistiche e le azioni su ambiti già trasformati. Il PI avrà il compito di definire in modo preciso ed incisivo tale obiettivo.		

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013 pag. 102/107

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- L' Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:
  Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
  Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentano gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.
  Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
  La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione. Sul punto si evidenzia come la stessa metodologia sia stata applicata anche all'"opzione zero" e ad uno scenario alternativo, manifestando una generale maggior sostenibilità dello scenario PAT.
  In sede istruttoria è stato presentato un ulteriore scenario alternativo a quello di piano nel quale sono state accolte alcune proposte formulate in sede di osservazione; sono stati ridotti i carichi urbanistici di progetto e pertanto la soluzione progettuale ha avuto una modifica che ha generato uno scenario maggiormente sostenibile rispetto a tutti gli scenari precedentemente analizzati e valutati, compreso quello di piano.
  Fra le azioni di piano ve ne sono alcune, come esplicitato negli articoli delle NTA, riferite a Ambiti di intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale (art. 3.15 NTA), Ambiti di riqualificazione e riconversione (art. 3.15 NTA), Opere incongrue ed elementi di degrado (art.3.15 NTA), Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi Complessi (art. 3.14 NTA), Infrastrutture di maggior rilevanza da riqualificare o di progetto (art.3.26 NTA), per le quali la valutazione non ha potuto esprimere un giudizio di sostenibilità visto e considerato che non sono state esplicitate e chiarite nel dettaglio le funzioni. Per tali azioni si prende atto di quanto espresso dal valutatore e di quanto riportato nei relativi articoli delle NTA, relativamente alla necessità di rinviare a successiva verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006, tutti gli interventi individuati e cartografati nella Tav. 4 della Trasformabilità.
  Fra le azioni di piano vi sono anche ambiti di tutela, riqualificazione e valorizzazione (art. 3.20 NTA) per i quali gli interventi ammessi riguardano prevalentemente il recupero di volumi esistenti ed azioni conservative e di tutela.
  Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT approfondendo gli obiettivi del Documento Preliminare ed evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
  La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata e ai piani urbanistici dei comuni contermini.
  Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.
  Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE
- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE,

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013 pag. 103/107

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), in considerazione del fatto che per le azioni individuate dagli art. 3.14, 3.15 e 3.26, le NTA stesse prevedono una successiva verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, e a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. **Prima dell'approvazione del Piano:**
   - 1.1 Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti autorità ambientali.
   - 1.2 La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
   - 1.3 La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione e quanto sopra esposto nonchè con il Piano di Monitoraggio esposto nel Rapporto Ambientale.
   - 1.4 Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
   - 1.5 Il Comune di Valeggio sul Mincio deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nel Parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Mantovana – prot. 1951 del 14/05/2012, nel Parere dell'Agenzia territoriale del fiume PO – prot. 0019004/2012 del 28/05/2012, nel Parere del Consorzio Irriguo Prevaldesca Località Buse 49 – prot. 14p2012 del 05/06/2012, nel Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto N.O Verona – prot. 6678 del 30/05/2012, nel Parere del Comune di Sommacampagna – prot. 0006597 del 01/06/2012, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.
2. **In sede di attuazione del Piano:**
   - 2.1. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
   - 2.2. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
   - 2.3. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per le Infrastrutture)
Ing. Silvano Vernizzi

Il Segretario
della Commissione Regionale VAS
(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)
Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 33 pagine

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013 pag. 104/107

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 106 DEL - 4 SET. 2013

OGGETTO: Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
Piano di Assetto del Territorio (PAT). Quadro Conoscitivo. Assegnazione dell'Indice di Qualità e dell'Indice Complessivo di Qualità, art. 11, L.R. 11/2004.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT di Valeggio sul Mincio. Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 11/2004, per consentire l'approvazione del PAT in oggetto da parte della Provincia di Verona.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO

PREMESSO CHE

- l'art. 2, comma 2, L.R. 11/2004, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- l'art. 10, L.R. 11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- l'art. 11, L.R. 11/2004, assegna alla competenza della Giunta Regionale:
  - la verifica degli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
  - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo.
- la DGR 3178/2004, ha emanato le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR 3811/2009;
- con DGR 3609/2005 la Regione ha assegnato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- con DGR 3958/2006 la Regione ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali" affidando alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, l'incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numerici e vettoriali dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- le procedure di verifica ed i parametri di valutazione del quadro conoscitivo sono descritti nell'allegato "A", DGR 3958/2006; in particolare, al punto 2.3 del predetto allegato è specificato che i due indici, ICQ ed IQ, sono espressi con un valore numerico compreso tra "0" e "1", estremi inclusi;
- il comune di Valeggio sul Mincio in data 14.10.2008 ha sottoscritto con la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, un'intesa di copianificazione per la redazione del proprio PAT, integrato in data 05.04.2011, da un accordo con la Provincia di Verona;
- in applicazione di tale accordo il comune, in data 04.02.2011, ha formalmente trasmesso alla Regione gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), L.R. 11/2004; detti archivi sono stati poi successivamente integrati.

Mod. A - originale

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013

CONSIDERATO CHE

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT di Valeggio sul Mincio, seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A", DGR 3958/2006;
- in base alle verifiche eseguite, riassunte nell'Istruttoria Tecnica di cui all'**Allegato A** del presente decreto, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
  - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali;
  - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.
- Si rileva peraltro che non è stato possibile rintracciare nelle banche dati indicazioni documentate sulle distanze di sicurezza da mantenere attorno alle discariche, ai sensi della vigente normativa regionale, per cui è opportuno che tali distanze, qualora vengano fissate in via definitiva dalla conferenza di servizi di cui all'art. 15 LR 11/2004, siano inserite nei corrispondenti archivi digitali del quadro conoscitivo.

RICHIAMATA l'opportunità di esprimere il grado di sufficienza rilevato con la notazione definita al punto 2.3 dell' Allegato "A", DGR 3958/2006;

RICHIAMATO il capitolo 3 dell'allegato A, DGR 3811/2009 che disciplina l'obbligo per i comuni di trasmettere alla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT;

RICHIAMATO l'art. 11 bis, L.R. 11/2004 che prevede l'obbligo per i comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;

RICHIAMATA la necessità per il comune che il quadro conoscitivo, una volta adeguato al voto di approvazione, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto "parte del sistema informativo comunale", così come definito dall'art. 10, L.R. 11/2004;

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la DGR 3178 del 08.10.2004 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art.50, L.R. 11/2004. Approvazione";

VISTA la DGR 3609 del 22.11.2005 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto (artt. 13, 14 e 17, L.R. 01/1997)";

VISTA la DGR 3090 del 03.10.2006 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";

VISTA la DGR 3958 del 12.12.2006 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004";

VISTA la DGR 3811 del 09.12.2009 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004, approvati con DGR 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.. ..dei comuni'; Integrazione della lett. f): 'Contenuti essenziali.. ..degli Interventi' ".

DECRETA

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A** formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che è rilevata, ai sensi dell'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, la sufficienza dell' Indice Complessivo di Qualità degli archivi digitali del PAT in oggetto con il seguente valore: 0,978;
3. di dare atto che è rilevata, ai sensi dell'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004, la sufficienza dell'Indice di Qualità degli archivi digitali del PAT in oggetto con il seguente valore: 0,855;

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013 pag. 106/107

4. dovranno essere adeguati gli archivi del quadro conoscitivo alle eventuali decisioni della conferenza di servizi, di cui all'art. 16 LR 11/2004, in ordine alle distanze di sicurezza da mantenere attorno alle discariche;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

- arch. Vincenzo Fabris -

Mod. A - originale *Ddr n.* 106 *del* - 4 SET. 2013 *pag.* 3 *di* 3

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 15 ottobre 2013 pag. 107/107

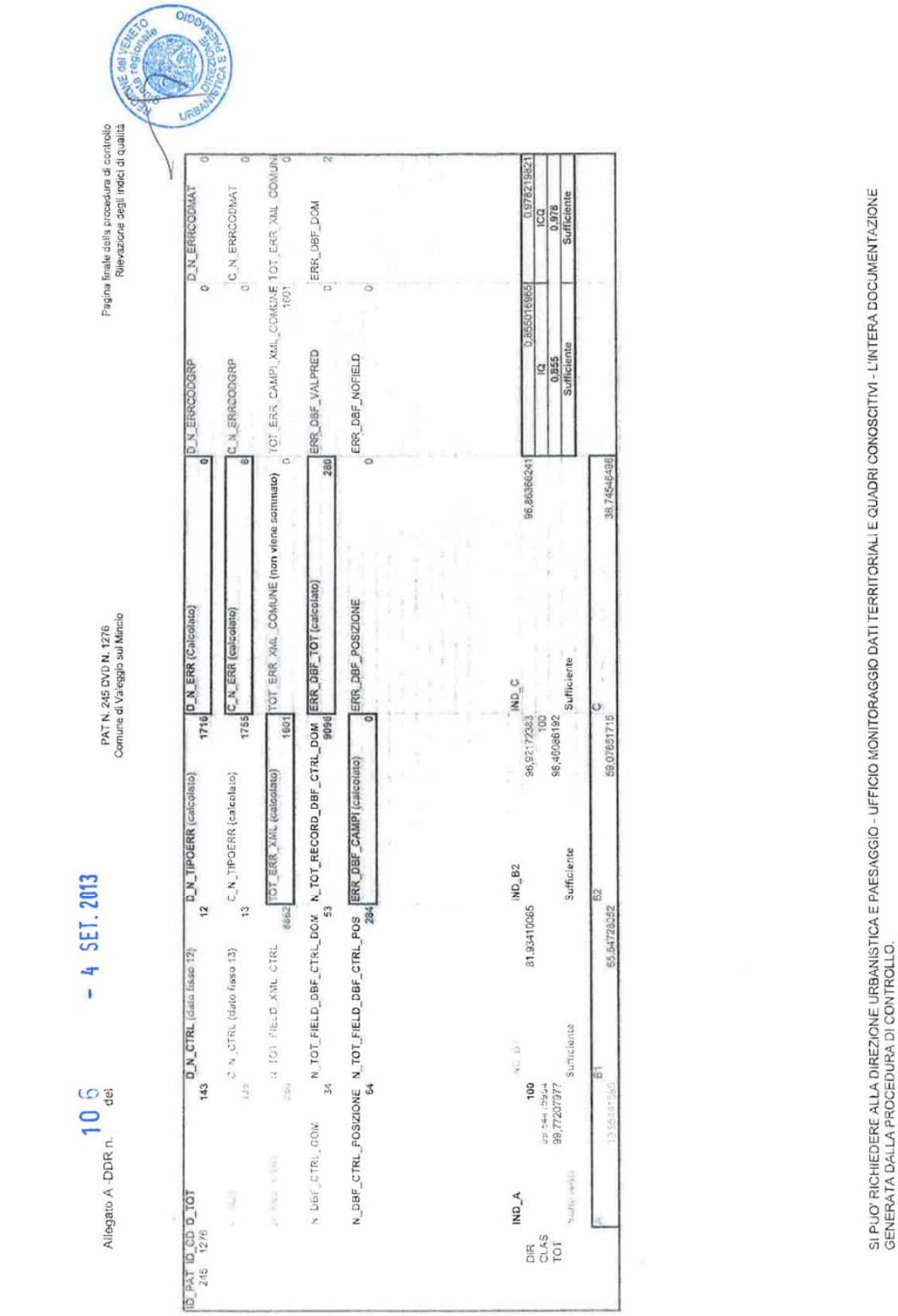

SI PUO' RICHIEDERE ALLA DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO - UFFICIO MONITORAGGIO DATI TERRITORIALI E QUADRI CONOSCITIVI - L'INTERA DOCUMENTAZIONE GENERATA DALLA PROCEDURA DI CONTROLLO.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1847 del 15 ottobre 2013

Corso regionale di formazione sul paesaggio. Sottoscrizione d'intese per la collaborazione con l'Osservatorio regionale per il paesaggio, artt. 9 e 15, L.R. 10/2011.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

L'organizzazione di un corso regionale consentirà la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di paesaggio di tecnici e professionisti delle amministrazioni pubbliche, attraverso la collaborazione tra Regione, università e ordini professionali. La sottoscrizione di un protocollo d'intesa è necessaria per disciplinare il rapporto di collaborazione tra l'Osservatorio regionale, le Federazioni regionali degli ordini professionali e la Provincia di Padova.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue:

La Regione ha aderito alla convenzione europea del paesaggio, che riconosce il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni ed espressione dei valori culturali delle identità locali, in cui le componenti naturali e culturali sono considerate nella loro profonda interrelazione.

La Regione, ha istituito con l'art. 9, L.R. 10/2011, l'Osservatorio regionale per il paesaggio con lo scopo di perseguire, anche attraverso la costituzione di osservatori locali sperimentali, la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto, seguendone le trasformazioni attraverso una sistematica azione di monitoraggio.

La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 146, D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 45 quater, L.R. 11/2004, ha delegato, per i rispettivi territori, l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio a province, ad enti parco, a forme associative e di cooperazione fra enti locali, ovvero a comuni, che esercitano tali funzioni avvalendosi dei propri uffici.

La DGR 824/2012 ha disciplinato la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, assegnando allo stesso anche il compito di formare esperti in paesaggio, anche attraverso insegnamenti scolastici e universitari (art. 2, punto 1, lett. A, Allegato A).

La DGR 825/2012 ha approvato la collaborazione tra l'Osservatorio regionale, l'Università di Padova e IUAV di Venezia; a tal fine è stato sottoscritto uno specifico protocollo d'intesa in data 02.10.2012. Tra le forme di collaborazione, previste dal protocollo, anche le attività di formazione e di orientamento su materie attinenti al tema del paesaggio (art. 2, punto 3).

La DGR 826/2012 ha approvato l'attivazione di cinque osservatori locali e tra questi anche l'Osservatorio locale sperimentale del Graticolato Romano, con sede presso la Provincia di Padova (ente capofila dell'osservatorio). La Regione del Veneto e la Provincia di Padova hanno sottoscritto uno specifico protocollo d'intesa in data 31.07.2012. Tra le attività previste dal protocollo è prevista la formazione dei tecnici delle amministrazioni pubbliche e dei professionisti del settore (art. 1).

La DGR 2183/2012 ha approvato la collaborazione tra l'Osservatorio regionale, università, enti, fondazioni e associazioni; a tal fine la Regione del Veneto e l'Università Ca' Foscari di Venezia hanno sottoscritto uno specifico protocollo d'intesa, in data 30.05.2013. Tra le forme di collaborazione, previste dal protocollo, anche le attività di formazione e di orientamento su materie attinenti al tema del paesaggio (art. 2, punto 3).

La Federazione Regionale Ordini Ingegneri del Veneto, la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto, la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione del Veneto e l'Ordine dei Geologi della Regione del Veneto, hanno manifestato l'interesse ad approfondire le conoscenze delle tematiche relative al paesaggio, per fornire una corretta informazione in materia ai loro iscritti.

La Regione del Veneto intende promuovere, di concerto con la Provincia di Padova, per gli anni 2013-2014, un primo corso regionale di formazione sulle tematiche del paesaggio, rivolto a professionisti e tecnici degli enti locali, da svolgersi presso la sede di uno degli osservatori locali per il paesaggio, finalizzato all'approfondimento della "cultura del paesaggio" e a favorire la crescita professionale, sviluppando i saperi e le capacità tecniche necessarie per conoscere e governare il paesaggio e le sue trasformazioni.

La Regione intende agevolare la frequenza al corso e tra le varie sedi degli osservatori locali, quella dell'osservatorio del Graticolato Romano a Padova risulta essere facilmente raggiungibile da tutto il territorio veneto.

La Provincia di Padova, ente capofila dell'osservatorio locale sperimentale per il Paesaggio del Graticolato Romano ha manifestato la propria disponibilità ad attivare il corso.

L'art. 15, L. 241/1990, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di collaborazione in attività di interesse comune; con la sottoscrizione del protocollo d'intesa sarà possibile quindi disciplinare la collaborazione tra la Regione del Veneto - Osservatorio regionale per il paesaggio e la Provincia di Padova.

Al protocollo aderiscono la Federazione Regionale Ordini Ingegneri del Veneto, la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto, la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione del Veneto e l'Ordine dei Geologi della Regione del Veneto.

In particolare, la Provincia di Padova si impegna ad organizzare il corso mettendo a disposizione le proprie strutture immobili e tecnologiche.

La Regione del Veneto partecipa al sostegno delle spese per l'attivazione del corso, erogando un contributo a titolo di rimborso spese sostenute dalla Provincia di Padova, in quanto ente coordinatore del corso, pari all'importo massimo di Euro 10.000,00, omnicomprensivo, alla cui assunzione provvederà la Direzione Urbanistica e Paesaggio disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101909 ad oggetto "Trasferimenti a sostegno della copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica (art, 37, L.R. 3//2003)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente. Codice SIOPE 1.05.03 - 1532.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 ed in particolare l'art. 15 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, L. 06.07.2002, n.137";

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 14.01.2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003"

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 ed in particolare l'art. 45 septies "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTE la L.R. 07.01.2011, n. 1 "Modifica della L.R. 30.01.1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi" e l'Informativa della Giunta Regionale 12/2011;

VISTA la L.R.26.05.2011, n. 10 "Modifiche alla L.R. 11/2004 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio";

VISTA la DGR 824 del 15.05.2012 "Osservatorio regionale per il paesaggio - Composizione e funzionamento. Artt. 9 e 15, L.R. 10/2011";

VISTA la DGR 825 del 15.05.2012 "Sottoscrizione di protocollo d'intesa con Università di Padova e Università IUAV di Venezia per la collaborazione al fine di supportare le attività dell'osservatorio regionale per il paesaggio, artt. 9 e 15, L.R. 10/2011";

VISTA la DGR 826 del 15.05.2012 "Attivazione di osservatori locali sperimentali per il paesaggio - Sottoscrizione d'intese per la collaborazione con l'Osservatorio regionale per il paesaggio, artt. 9 e 15, L.R. 10/2011";

VISTA la DGR 2183 del 06.11.2012 "Osservatorio regionale per il paesaggio. Protocollo d'intesa per la collaborazione di università, enti, fondazioni e associazioni alle attività dell'osservatorio e logo dell'osservatorio regionale. Art. 3, punto 4, Allegato A della DGR 824/2012";

VISTA la DGR 118 del 11.02.2013 "Rete regionale degli Osservatori per il paesaggio - Sottoscrizione d'intese per la collaborazione con l'Osservatorio regionale per il paesaggio, artt. 9 e 15, L.R. 10/2011".

delibera

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di protocollo d'intesa, **Allegato A**, per la collaborazione con l'Osservatorio regionale per l'organizzazione di un "Corso regionale di formazione sul paesaggio";

3. di affidare alla Direzione Urbanistica e Paesaggio il compito di sottoscrivere il protocollo d'intesa di cui al precedente punto 2;

4. di determinare in Euro 10.000.00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, nei confronti della Provincia di Padova (ente capofila dell'osservatorio locale sperimentale per il Paesaggio del Graticolato Romano), alla cui assunzione provvederà la Direzione Urbanistica e Paesaggio, previa sottoscrizione del protocollo d'intesa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101909 del bilancio 2013 ad oggetto "Trasferimenti a sostegno della copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica (art. 37, L.R. 3/2003)" Codice SIOPE 1.05.03 - 1532, quale contributo da erogare a titolo di rimborso spese per lo svolgimento delle attività di comune interesse dell'Osservatorio regionale;

5. di dare mandato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, di assumere i successivi atti attinenti e conseguenti alle procedure di cui alla presente deliberazione;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, D.Lgs. 33/2013;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1847 del 15 ottobre 2013 pag. 1/6

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE
(art. 15, L. 241/1990)

Corso regionale di formazione sul paesaggio

Tra

La **Regione del Veneto - Osservatorio Regionale per il Paesaggio** (C.F. 8007580279), qui rappresentata da …… , nato a ……. il ……. , domiciliato per la carica presso la Regione del Veneto, Dorsoduro, 3901 - Venezia, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. ……. del …….. ,

e

la **Provincia di Padova** (C.F. ……..), rappresentata da ……. nato a …… il ….. , domiciliato per la carica presso la Provincia di Padova, *(specificare l'indirizzo)*, legittimato alla firma del presente atto con *(specificare il provvedimento)*.

Aderiscono al protocollo:

la **Federazione Regionale Ordini Ingegneri del Veneto** (C.F. ……..), rappresentata da ……. nato a …… il ….. , domiciliato per la carica presso la Federazione Regionale Ordini Ingegneri del Veneto, *(specificare l'indirizzo)*, legittimato alla firma del presente atto con *(specificare il provvedimento)*,

la **Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto** (C.F. ……..), rappresentata da ……. nato a …… il ….. , domiciliato per la carica presso la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto, *(specificare l'indirizzo)*, legittimato alla firma del presente atto con *(specificare il provvedimento)*,

la **Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione Veneto** (C.F. …..), rappresentata da ……. nato a …… il ….. , domiciliato per la carica presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione del Veneto, *(specificare l'indirizzo)*, legittimato alla firma del presente atto con *(specificare il provvedimento)*,

l'**Ordine dei Geologi della Regione del Veneto** (C.F. ……..), rappresentata da ……. nato a …… il ….. , domiciliato per la carica presso l'Ordine dei Geologi della Regione del Veneto, *(specificare l'indirizzo)*, legittimato alla firma del presente atto con *(specificare il provvedimento)*.

Premesso che

- la Regione ha istituito con l'art. 9, L.R. 10/2011 l'Osservatorio regionale per il paesaggio, prevedendo, ai sensi dell'art. 15 di disciplinarne la composizione e il funzionamento;
- in adempimento a quanto previsto dal citato art. 15, L.R. 10/2011, la Regione con DGR 824 del 15.05.2012 ha disciplinato la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale;
- l'Allegato A alla stessa DGR 824/2012, ha individuato gli obiettivi, le finalità e le attività dell'Osservatorio regionale, ad integrazione e precisazione di quanto indicato all'art. 9, L.R. 10/2011;
- in particolare l'art. 1 dello stesso Allegato A, indica quale scopo dell'Osservatorio regionale la promozione, la salvaguardia, la gestione e la riqualificazione dei paesaggi del Veneto, estendendo l'attività a tutto il territorio regionale;
- l'art. 2, punto 1, lett. a) dell'Allegato A precisa che l'Osservatorio regionale per il paesaggio promuove prioritariamente attività propositive e tra queste la formazione di esperti del paesaggio, anche attraverso appositi insegnamenti scolastici e universitari;
- la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 146, D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 45 quater, L.R. 11/2004, ha delegato, per i rispettivi territori, l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio a province, ad enti parco, a forme associative e di cooperazione fra enti locali, ovvero a comuni, che esercitano tali funzioni avvalendosi dei propri uffici;
- l'Università di Padova e l'Università IUAV di Venezia in data 02.10.2012 e l'Università Ca' Foscari di Venezia in data 30.05.2013, hanno sottoscritto con la Regione del Veneto specifici protocolli d'intesa per la collaborazione alle attività dell'Osservatorio regionale per il paesaggio. Tra le forme di collaborazione è previsto dai protocolli il supporto tecnico, scientifico e culturale all'Osservatorio regionale nelle attività di formazione;
- la Federazione Regionale Ordini Ingegneri del Veneto, la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto, la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione del Veneto e l'Ordine dei Geologi della Regione del Veneto, hanno manifestato l'interesse ad approfondire le conoscenze delle tematiche relative al paesaggio, per fornire una corretta informazione in materia ai loro iscritti;
- all'art. 15, L. 07.08.1990, n. 241, è prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di collaborazione in attività di interesse comune;

Considerato che

- la Regione del Veneto intende promuovere per gli anni 2013-2014, un primo corso regionale di formazione sulle tematiche del paesaggio (di seguito, per brevità solo corso), rivolto a professionisti e tecnici degli enti locali, da svolgersi presso la sede di uno degli osservatori locali sperimentali per il paesaggio, aderenti alla Rete regionale degli osservatori per il paesaggio;

- la Regione intende agevolare la frequenza al corso; tra le varie sedi locali, quella dell'osservatorio del Graticolato Romano a Padova risulta essere facilmente raggiungibile da tutto il territorio veneto;
- la Provincia di Padova, in data 31.07.2012, ha sottoscritto con la Regione del Veneto un protocollo d'intesa per l'istituzione dell'osservatorio locale sperimentale per il paesaggio del Graticolato Romano ed ha manifestato la propria disponibilità ad attivare il corso;

Tutto ciò premesso e considerato:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.
Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa, l'Allegato A *"Programma del corso"*.

Art. 2 Oggetto del protocollo d'intesa

Il presente protocollo d'intesa è finalizzato a disciplinare la collaborazione tra la Regione del Veneto – Osservatorio Regionale per il Paesaggio, la Federazione Regionale Ordini Ingegneri del Veneto, la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto, la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione del Veneto, l'Ordine dei Geologi della Regione del Veneto e la Provincia di Padova per l'attivazione del primo corso regionale di formazione sul paesaggio.
Il corso, rivolto a professionisti e tecnici degli enti locali, intende approfondire la "cultura del paesaggio" e favorire la crescita professionale degli iscritti, sviluppando i saperi e le capacità tecniche necessarie per conoscere e governare il paesaggio e le sue trasformazioni.
Il corso si svolgerà nell'arco di 8 settimane, anche non consecutive, per una durata complessiva pari a 38 ore di lezione frontale (Allegato "A"). Il corso sarà diviso in moduli della durata di 60, 90 e 120 minuti.
Le iscrizioni al corso, da un minimo di 25 ad un massimo di 50, saranno regolate da apposito bando, concordato con l'Osservatorio regionale per il paesaggio ed approvato con successivo provvedimento del responsabile provinciale delegato.

Art. 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. La Regione del Veneto, attraverso l'Osservatorio regionale per il paesaggio, si impegna, sentiti gli altri soggetti sottoscrittori del presente protocollo, a definire il *Programma del corso* (Allegato "A");
2. La Regione del Veneto si impegna a contribuire alla realizzazione del progetto con un importo massimo di euro 10.000,00 da erogare alla Provincia di Padova che

viene individuata quale ente coordinatore ed organizzatore del corso;
3. La Regione del Veneto e la Provincia di Padova, di comune accordo, individuano nella persona del Presidente dell'osservatorio locale per il paesaggio del Graticolato Romano il coordinatore della segreteria e dell'organizzazione del corso;
4. La Provincia di Padova si impegna ad organizzare il corso mettendo a disposizione le proprie strutture immobili (sale, ecc.) e tecnologiche (attrezzature di videoproiezione, ecc.);
5. La Federazione Regionale Ordini Ingegneri del Veneto si impegna a partecipare all'attività didattica, avvalendosi della collaborazione di propri iscritti, specializzati nelle materie oggetto del programma didattico e garantendo un numero di ore di lezione frontali pari a *(specificare il numero di ore)*.
6. La Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto si impegna a partecipare all'attività didattica, avvalendosi della collaborazione di propri iscritti, specializzati nelle materie oggetto del programma didattico e garantendo un numero di ore di lezione frontali pari a *(specificare il numero di ore)*.
7. La Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione Veneto si impegna a partecipare all'attività didattica, avvalendosi della collaborazione di propri iscritti, specializzati nelle materie oggetto del programma didattico e garantendo un numero di ore di lezione frontali pari a *(specificare il numero di ore)*.
8. L'Ordine dei Geologi della Regione del Veneto si impegna a partecipare all'attività didattica, avvalendosi della collaborazione di propri iscritti, specializzati nelle materie oggetto del programma didattico e garantendo un numero di ore di lezione frontali pari a *(specificare il numero di ore)*.
9. L'Osservatorio Regionale per il Paesaggio in accordo con l'osservatorio locale per il paesaggio del Graticolato Romano, sentite le Università, le Federazioni e gli Ordini Professionali, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo definiscono l'elenco dei docenti e dei professionisti da loro individuati per lo svolgimento dell'attività didattica, così come definita nell'*Allegato A – Programma del corso*.

Art. 4 Iscrizioni

Per la partecipazione al corso è prevista l'iscrizione con le modalità che verranno indicate nell'apposito bando.

Art. 5 Organizzazione

Il Presidente dell'osservatorio locale per il paesaggio del Graticolato Romano ha il compito di:

- nominare il Segretario del corso e della commissione di valutazione, di cui al successivo art. 6;
- rappresentare, in qualità di componente della commissione di valutazione (art. 6), la Provincia di Padova;
- presentare alla Regione, al termine del corso, una relazione finale che evidenzi i risultati raggiunti.

La segreteria ha il compito di:

- predisporre il bando e darne adeguata diffusione;
- ricevere le iscrizioni;
- provvedere ad inviare comunicazione agli iscritti sulle modalità di svolgimento delle attività didattiche (inizio corsi, ecc.);
- garantire l'assistenza ai docenti per lo svolgimento delle attività didattiche;
- verificare la frequenza e partecipazione al corso da parte degli iscritti;
- assistere ai lavori della commissione di valutazione, di cui al successivo art. 6.

Art. 6 Commissione di valutazione e referenti del corso

Le Federazioni e gli Ordini Professionali, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, si impegnano a comunicare il nominativo del referente per il corso, individuato fra i professionisti che curano lo svolgimento dell'attività didattica.
Il Direttore dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, il Presidente dell' osservatorio locale per il paesaggio del Graticolato Romano, i quattro rappresentanti delle Università di Padova, Università IUAV di Venezia, Università Ca' Foscari di Venezia e Università di Verona e i referenti per il corso (Federazioni e Ordini Professionali) compongono la commissione esaminatrice che valuta e certifica la preparazione professionale raggiunta dagli iscritti al termine del corso.
La commissione è presieduta dal Direttore dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.
La segreteria della commissione di valutazione è garantita da personale della Provincia di Padova.

Art. 7 Attestato di frequenza, prova finale del corso, crediti formativi

La Regione del Veneto e gli enti partecipanti al progetto si impegnano a rilasciare (congiuntamente) un "attestato di frequenza", a conclusione del corso, agli iscritti che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore previsto ed abbiano sostenuto con esito positivo la prova finale.
Le modalità di svolgimento della prova finale e quelle per il riconoscimento dei crediti formativi verranno definite nel bando, di cui al precedente art. 2.

Art. 8 Oneri economici

La Regione del Veneto si impegna a contribuire all'attività formativa descritta nel presente protocollo d'intesa, fino ad un importo massimo di € 10.000,00, a copertura delle spese sostenute dalla Provincia di Padova per la realizzazione del corso.

Art. 9 Durata

Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata pari al tempo necessario per lo svolgimento del corso e, comunque, non oltre la data del 31.12.2014.

Il presente protocollo potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le parti.

Art. 10 Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d'intesa, si rinvia alla vigente disciplina nazionale e regionale di interesse.

"Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

Venezia,

per la Regione del Veneto
……..

per la Provincia di Padova
……..

Aderiscono al protocollo:

per la Federazione Regionale Ordini Ingegneri del Veneto
……..

per la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto
……

per la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione Veneto
…….

per l'Ordine dei Geologi della Regione del Veneto
……

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1848 del 15 ottobre 2013

Programmazione FESR 2014-2020. Adesione della Regione del Veneto al progetto di studio di pre-fattibilità per l'attivazione di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo del territorio regionale (Strumento "JESSICA"). Aspetti organizzativi.

[Programmazione]

Note per la trasparenza:

Vengono definiti gli aspetti organizzativi relativi all'adesione della Regione del Veneto al progetto di studio di pre-fattibilità per l'attivazione dello strumento "JESSICA" gestito dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI), da attuare con il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Roberto Ciambetti e l'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Nella programmazione FESR 2014-2020 la Commissione Europea punterà molto sugli strumenti finanziari innovativi, costituiti per l'utilizzo 'rotativo' dei Fondi Strutturali per investimenti nei territori. Gli Strumenti Finanziari (tra i quali JESSICA, oggetto della presente delibera), diversamente dalla programmazione 2007-2013, potranno operare inmaniera trasversale tra assi e obiettivi, attingendo a dotazioni finanziarie didiversa provenienza, con percentuali di cofinanziamento UE fino al 100%.

Le Regioni possono chiedere alla Banca Europea Investimenti (BEI), tramite la Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea, di sviluppare uno studio di pre-fattibilità sull'opportunità di attivare nei loro territori gli Strumenti Finanziari, partendo dall'analisi del contesto regionale (es. analisi socio economiche, urbanistiche, demografiche, ecc.) per poi procedere alla ipotesi di strutturazione e valutazione di sostenibilitàdi progetti e programmi pilota di sviluppo territoriale da realizzare nella programmazione 2014-2020.

In particolare lo studio riguarda le seguenti tipologie progettuali:

- progetti di sviluppo del territorio finanziariamente sostenibili(efficienza energetica di edifici, realizzazione di trasformazioni urbane, riqualificazione di zone industriali dismesse, sviluppo di aree urbane/edifici pubblici, ecc.);

- progetti in partenariato pubblico privato (PPP) con un ruolo attivo sia degli Enti Pubblici (es. Comuni, Provincie, ecc.) che di operatori privati (es. progetti di concessione e gestione).

La Regione Marche, prima Regione italiana, ha ottenuto il finanziamento per realizzare lo studio da attivarsi a partire da maggio 2013 ed è previsto nell'accordo la possibilità che si associno anche altre Regioni.

La Regione Marche e la stessa BEI hanno manifestato il proprio interesse affinché la Regione del Veneto partecipi allo studio.

Con nota del Segretario Generale della Programmazione, n. prot. 232871 del 31 maggio 2013, la Regione del Veneto comunicava alla DG Regio Unità D3 la propria adesione allo studio.

Nel frattempo, anche le Regioni Emilia Romagna e Lazio hanno aderito all'iniziativa.

Data l'attenzione al tema dell'efficienza energetica, capitalizzando l'esperienza del periodo di programmazione 2007-2013 e, in particolare, in vista della nuova programmazione FESR 2014-2020 che attribuisce maggiore importanza alle tematiche connesse a un'economia a basse emissioni di carbonio, la Regione del Veneto, con la propria adesione al progetto in oggetto, si propone di sostenere progettualità che garantiscano il risparmio energetico a partire dalle città e rendano competitivi i territori in cui i nuovi strumenti vengono implementati, con il conseguente sviluppo a livello urbano.

In particolare, i temi di interesse della Regione del Veneto nell'ambito dello strumento "JESSICA" riguardano:

- la rigenerazione dei centri urbani;

- l'efficientamento energetico dei comuni tramite l'utilizzo delle ESCO (Energy Service Companies).

In termini attuativi lo studio, nello specifico, riguarda:

- analisi socio economica, urbanistica, demografica a livello regionale, finalizzata a definire le principali necessità di sviluppo del territorio a livello regionale e le strategie percorribili per superare le situazioni di criticità, attraverso l'attivazione

dello Strumento Finanziario (SF);

- analisi delle possibili integrazioni tra i fondi del Quadro Strategico Comune (FESR, FSE, FEASR, FEAMP) nell'implementazione dello SF;

- analisi sulle modalità di inserimento dello SF nel Programma Operativo Regionale (Assi, risorse, obiettivi, ecc.) e individuazione delle possibili sinergie con altre dotazioni finanziarie (sia pubbliche che private);

- analisi urbanistica, procedura e piano economico-finanziario di progetti pilota di sviluppo territoriale che potranno essere implementati utilizzando lo SF, quantificando eventuali vantaggi ottenibili per la Regione dall'attivazione dello SF rispetto all'utilizzo della "modalità tradizionale - fondo perduto";

- definizione di una strategia organica e coerente per l'attivazione dello SF nella Regione (piano industriale dello SF).

Una parte delle risorse del Programma Operativo FESR della Regione potrebbe essere destinata allo SF, per i temi d'interesse citati, così da utilizzarla in maniera rotativa. In ogni caso la Regione manterrebbe la titolarità delle risorse guidando il processo d'investimento e beneficiando dei potenziali proventi dei progetti.

Lo SF potrebbe far sì che la Regione assuma un ruolo di investitore neiprogetti, consentendo, altresì, di attrarre risorse terze di investitori privati (es. banche, finanziarie di investimento, fondi pensione, ecc.) e pubblico-private (es. Fondazioni di origine bancaria, ecc.) per meglio realizzare gli investimenti.

Si sottolinea che lo studio di pre-fattibilità è finanziato dalla Commissione Europea, non richiede oneri a carico della Regione e in ogni caso non impegna in alcun modo la Regione ad attivare gli Strumenti Finanziari.

Si tratta ora di individuare i referenti regionali che manterranno i rapporti con la BEI e le altre regioni coinvolte nel programma, considerati gli ambiti di intervento interessati dallo studio.

A questo proposito, si individuano:

- la Direzione Regionale Programmazione quale Struttura di Coordinamento e responsabile della valutazione ed eventuale trasposizione delle azioni individuate nel Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020;

- la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, e in particolare il Servizio Pianificazione Urbanistica, quale referente per i temi afferenti alla rigenerazione dei centri urbani e responsabile dei rapporti con la BEI e con le altre regioni partecipanti per i temi di competenza;

- l'Unità di Progetto Energia quale referente per l'efficientamento energetico dei comuni tramite l'utilizzo delle ESCO e responsabile dei rapporti con la BEI e con le altre regioni partecipanti per i temi di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la nota del Segretario Generale della Programmazione alla DG Regio Unità D3 n. prot. 232871 del 31 maggio 2013 di richiesta di adesione della Regione del Veneto al progetto di studio di pre-fattibilità per l'attivazione di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo del territorio regionale;

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa.

delibera

1. le premesse sono parte integrante del presente atto;

2. di confermare l'adesione della Regione del Veneto allo studio di prefattibilità promosso dalla Banca Europea per gli Investimenti per l'attivazione dello strumento "JESSICA", per lo sviluppo del territorio regionale;

3. di individuare nella Direzione Regionale Programmazione la Struttura di Coordinamento e responsabile della valutazione ed eventuale trasposizione delle azioni individuate nel Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020;

4. di individuare nella Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, e in particolare nel Servizio Pianificazione Urbanistica, il referente regionale per i temi afferenti alla rigenerazione dei centri urbani e responsabile dei rapporti con la BEI e con le altre regioni partecipanti per i temi di competenza;

5. di individuare nell'Unità di Progetto Energia il referente per l'efficientamento energetico dei comuni tramite l'utilizzo delle ESCO e responsabile dei rapporti con la BEI e con le altre regioni partecipanti per i temi di competenza ;

6. di demandare alle suddette strutture regionali l'individuazione di un referente operativo per le attività di competenza;

7. di riservare all'autonoma valutazione della Giunta Regionale l'opportunità di trasferire gli esiti dello studio di prefattibilità in azioni del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1850 del 15 ottobre 2013

Erogazione risorse finanziarie relative agli Accordi di Programma stipulati in data 11/12/2003, 9/02/2004 e 9/12/2009. Adozione degli atti finalizzati all'accertamento entrata e impegno di spesa a favore di Veneto Strade Spa, delle somme versate erroneamente da parte della Provincia di Belluno alla Regione Veneto in relazione a interventi di viabilità in Provincia di Belluno, di cui ai piani triennali per l'adeguamento della rete viaria 2002-2004 e 2009-2011.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

con il presente provvedimento si incarica il Dirigente Regionale della Direzione Infrastrutture di adottare tutti gli atti necessari all'accertamento ed all'impegno a favore della Società Veneto Strade Spa delle somme versate erroneamente da parte della Provincia di Belluno alla Regione Veneto in relazione a interventi di viabilità in Provincia di Belluno, di cui ai piani triennali per l'adeguamento della rete viaria 2002-2004 e 2009-2011.

L'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

In data 18/12/2012 con bollette n. 25579 con causale "Tesun 0000000A022889 acconto del 75% per cofinanziamento accordo di programma 11/12/2003 e 31/3/2009", n. 25580 con causale "Tesun 0000000A022887 acconto per cofinanziamento accordi di programma 18/2/2009 e 9/12/2009, e n. 25581 con causale "Tesun 0000000A022885 acconto per quota di cofinanziamento accordi di programma 9/2/2004 e 31/3/2009", il Tesoriere della Regione Veneto ha introitato somme rispettivamente di Euro 1.050.000,00, 887.387,70 e 1.275.000,00, erogate dalla Provincia di Belluno per l'importo totale di Euro 3.212.387,70.

Con successiva nota prot. n. 59672 del 20/12/2012 la Provincia di Belluno, all'uopo contattata, evidenziava che tali somme dovevano essere direttamente erogate alla Società Veneto Strade Spa in quanto effettivo beneficiario finale delle relative somme e non come erroneamente avvenuto, alla Regione Veneto; si manifestava pertanto la necessità di restituire tali somme alla Provincia di Belluno.

Con DGR n. 2979 del 28/12/2012 veniva effettuata, a tal fine, la variazione di bilancio mediante l'integrazione nel bilancio di previsione 2012, della somma di Euro 3.212.387,70 sul capitolo di entrata n. 009835/E "Entrate per conto di terzi" e sul correlato capitolo di spesa n. 092020/U "Uscite per conto di Terzi".

Con Decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture n. 303/62.01.03 del 31/12/2012 è stato pertanto disposto di accertare la somma di Euro 3.212.387,70 sul capitolo di entrata n. 009835/E "Entrate per conto di terzi" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 e contestualmente di impegnare a favore della Provincia di Belluno, la somma di Euro 3.212.387,70, per la restituzione alla medesima della somma di cui al punto precedente, sul capitolo di spesa n. 092020/U "Uscite per conto di Terzi" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

Ora la Provincia di Belluno, con comunicazione via e-mail in data 13/02/2013, richiamando quanto già affermato con la nota prot. n. 59672 del 20/12/2012, evidenziava la necessità, per motivazioni connesse alla compatibilità con il patto di stabilità, che tali somme venissero trasferite direttamente a Veneto Strade Spa anziché alla Provincia di Belluno.

Si ravvisa pertanto la necessità di dar luogo alle procedure finalizzate a introitare nel bilancio regionale e successivamente erogare a Veneto Strade Spa le somme di cui trattasi, autorizzando il Dirigente Regionale della Direzione Infrastrutture all'adozione di tutti gli atti necessari all'accertamento ed all'impegno a favore della suddetta Società delle somme sopracitate.

Si da atto che la Provincia di Belluno ha già versato alla Regione Veneto in partita di giro gli importi di cui trattasi e che pertanto il presente provvedimento non si può considerare di spesa in quanto trattasi di corretta allocazione delle risorse finanziarie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. 29/11/2001, n. 39;

- Vista la D.G.R.n. 2979 del 28/12/2012;

- Vista la nota della Provincia di Belluno prot. n. 59672 del 20/12/2012;

delibera

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Infrastrutture di adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BUR.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1851 del 15 ottobre 2013

Decreti legislativi n. 422/97 e n. 400/99. DGR. n. 1791 del 13.07.2010 - saldo incarico.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prevede l'impegno di una somma a saldo relativa ad un incarico conferito con DGR n. 1791/2010 all'ing. Domenico Menna in materia di trasporto ferroviario.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1791 del 13 luglio 2010 la Giunta Regionale conferiva un incarico di studio e connesse attività in materia di trasporto ferroviario all'ing. Domenico Menna, provvedendo all'approvazione del relativo schema di convenzione e all'impegno della spesa necessaria.

Il provvedimento di incarico è stato regolarmente pubblicato sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ne è stata disposta la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'artt. 1 comma 173 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Il compenso per l'espletamento delle attività pattuite era stato quantificato in Euro 85.800,00, al netto di C.N.P.AI.A. e I.V.A. e, quindi, per complessivi Euro 105.019,20.

Nello specifico l'impegno complessivo di Euro 105.019,20 prevedeva le seguenti voci:

Euro 85.800,00 quale compenso, Euro 1.716,00 per C.N.P.A.I.A. (aliquota al 2%) e Euro 17.503,20 (aliquota al 20%) per I.V.A.

L'incarico ha avuto durata annuale dal 30 luglio 2010 - 29 luglio 2011 e all'ing. Menna sono stati liquidati i compensi in un'unica soluzione nel febbraio 2012 (fattura 11/11) per un netto complessivo di Euro 84.150,00, ridotto di Euro 1.650,00 rispetto ai pattuiti Euro 85.800,00, stante il limite di impegno e, di contro, l'aumento dell'aliquota del CNPAIA dal 2% (al momento dell'impegno) al 4% (al momento della liquidazione).

Conseguentemente, l'ing. Menna ha presentato un'ulteriore fattura n. 4/2012 a saldo convenzione di cui alla D.G.R. n. 1791 del 13.07.2013 pari alla somma di Euro 1.650,00, oltre CNPAIA al 4% ed IVA AL 21%, per un importo complessivo a carico della Regione di Euro 2.076,36.

Rilevato, pertanto, che l'importo netto delle attività professionali era stato stabilito nell'ambito della DGR n. 1791 del 13 luglio 2010 e riportato in convenzione forfettariamente quantificato in Euro 85.800,00, oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A., con il presente provvedimento si tratta di reperire le somme necessarie a dare completa copertura a quanto già deliberato nel 2010.

Preso atto, altresì, che l'aumento del valore dell'aliquota C.N.P.AI.A. risulta indipendente dalla volontà del professionista incaricato ed il relativo versamento è obbligatorio, si propone di impegnare sul capitolo 7010/U avente ad oggetto "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze Art. 184 L.R. 10/06/1991 n. 12", Codice SIOPE 103101348, che presenta sufficiente disponibilità, l'importo di Euro 2.076,36 pari alla fattura a saldo n. 4/2012 presentata dall'Ing. Menna.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.Lgs. n. 422 del 19.11.1997 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, delle legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 25 del 30.10.1998 "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.R.G. n. 1791 del 13.07.2010 "Decreti legislativi n. 422/97 e n. 400/99. Studi e attività connesse al conferimento alla Regione delle funzioni in materia di trasporto ferroviario. Affidamento di incarico professionale";

Vista la L.R. n. 12/91 e ss.mm.;

VISTA la L.R. 39 del 29.11.2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di impegnare a favore dell'ing. Domenico Menna, *(omissis)* - P. I.V.A. 02848470239 la somma di Euro 2.076,36 sul capitolo di spesa 7010/U avente ad oggetto "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze Art. 184 L.R. 10/06/1991 n. 12" - codice SIOPE 103011348, del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la tipologia di spesa "Studi e consulenze" soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale Mobilità;

5. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 33/2013, sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto ai sensi dell'art. 1 comma 173 ddella legge 23 dicembre 2005 n. 266.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1852 del 15 ottobre 2013

Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 5 aprile 2013, n. 4. Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi degli articoli 19 e 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. 69) // CASSA / COMPETENZA.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa e di competenza in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015", all'art. 6 prevede, in riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di stabilità interno, che la Giunta regionale è autorizzata ad assumere tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, sia in termini di competenza finanziaria che di competenza "eurocompatibile", effettuando, per l'esercizio 2013, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali, redatte secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 631 del 7 maggio 2013 "Direttive per la gestione del bilancio 2013", con:

- nota prot. n. 416323 del 02/10/2013 della Direzione Lavori Pubblici - Servizio Sport;
- nota prot. n. 420067 del 03/10/2013 della Direzione Lavori Pubblici;
- nota prot. n. 418413 del 03/10/2013 della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti;
- nota prot. n. 410224 del 27/09/2013 della Direzione Sistemi Informativi;
- nota prot. n. 422839 del 04/10/2013 della U.P. Caccia e Pesca;

si procede alla relativa variazione compensativa di cassa, come riportato nell'**allegato A)**.

L'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli "mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato...".

Ciò premesso e viste le richieste pervenute:

- con nota prot. n. 420340 del 26/09/2013 della Direzione Attività Culturali e Spettacolo, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 150.000,00 dal capitolo 003400/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 003402/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0010);
- con nota prot. n. 420818 del 03/10/2013 della U.P. Caccia e Pesca, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 750.000,00 dal capitolo 100632/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 075206/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0034);
- con nota prot. n. 425878 del 07/10/2013 della Direzione Formazione, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 333.500,00= dal capitolo 072040/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100762/U capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0175); tale variazione viene effettuata in deroga a quanto previsto dal paragrafo 7 delle Direttive (D.G.R. n. 631 del 07 maggio 2013), garantendo comunque la tutela dell'equilibrio di bilancio in quanto viene utilizzata quota parte delle risorse provenienti da entrate a libera destinazione;

si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2013, come riportato nell'**allegato B)**.

L'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 5 aprile 2013 prevede che, con riferimento agli adempimenti disposti dal "Patto di stabilità interno", la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2013, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza finanziaria che di competenza eurocompatibile, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

Il paragrafo 4 delle Direttive per la gestione del bilancio 2013 (approvate con DGR 631/2013) prevede la possibilità di ricorrere all'utilizzo dell'istituto delle variazioni di competenza previste all'art. 9 della L.R. 39/2001, per garantire la

congruenza dei codici Siope associati al medesimo capitolo di spesa corrente, al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento dei flussi di spesa di competenza finanziaria e di competenza "eurocompatibile" soggetti al Patto di stabilità interno, come previsto dalla L. 228 del 24 dicembre 2012.

A seguito della richiesta pervenuta da parte della struttura regionale, redatta secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 631 del 7 maggio 2013 "Direttive per la gestione del bilancio 2013", con:

- nota prot. n. 420972 del 03/10/2013 della U.P. Flussi Migratori, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 50.000,00 dal capitolo 101184/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 101946/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0170);

si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2013, come riportato nell'**allegato B)**.

Considerato che con nota prot. n. 4895 del 22/08/2013, avente oggetto *"Parifica del Rendiconto Generale della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2012"*, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti, pur non avendo rilevato criticità sulla maggior parte delle operazioni contabili esaminate, ha messo in evidenza l'incongruenza, per alcuni capitoli di spesa concernenti i programmi comunitari, aventi natura in conto capitale, con la natura corrente di impegni di spesa afferenti ai capitoli stessi.

Alla predetta richiesta della Corte dei Conti hanno fatto seguito le opportune controdeduzioni delle Strutture regionali interessate, inviate con nota prot. n. 363901 del 30/08/2013 della Segreteria Generale della Programmazione.

Con successiva nota prot. n. 5413 del 11/09/2013 avente ad oggetto "*Parifica del Rendiconto Generale della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2012 - Verifica di attendibilità"*, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti ha richiesto un ulteriore chiarimento sulla fattispecie evidenziata.

Con nota prot. n. 391653 del 18/09/2013 la Segreteria Regionale per il Bilancio ha dato riscontro ai rilievi della Corte dei Conti, facendo presente che le Strutture regionali hanno impegnato la spesa di natura corrente in capitoli in conto capitale, sulla base di una consolidata prassi diffusa presso tutte le Regioni, assicurando però al contempo, la disponibilità ad adottare le opportune classificazioni di natura economica auspicate dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti stessa, a partire dall'esercizio finanziario 2014.

Per dare seguito alle osservazioni della Corte dei Conti e al fine di prevenire da subito ad una errata imputazione della spesa da parte delle competenti Strutture regionali, si ritiene necessario procedere alle opportune variazioni compensative di competenza ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39), mediante la riduzione dello stanziamento dei capitoli in conto capitale e il contestuale aumento dei capitoli correnti, così come richiesto con le seguenti note:

· con nota prot. n. 423229 del 04/10/2013 della U.P. Cooperazione Transfrontaliera, per l'implementazione degli istituendi capitoli correnti (101936/U, 101938/U, 101939/U, 101940/U, 101941/U, 101942/U, 101943/U, 101944/U e 101945/U), relativi all'assistenza tecnica della Cooperazione Transnazionale e Transfrontaliera 2007-2013 e del programma "Central Europe", al fine di poter dare in seguito imputazione ai relativi impegni di spesa;

come riportato nell'**allegato A)**.

In considerazione della richieste pervenute, si rende necessario adeguare lo stanziamento di cassa di capitoli non soggetti per cassa al patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39).

Si rende inoltre opportuno, in considerazione delle richieste pervenute, procedere alla ridenominazione dei seguenti capitoli: 101196/U, 101197/U, 101198/U, 101199/U, 101200/U, 101265/U, 101266/U, 101274/U e 101275/U, come riportato nell'**allegato A)**.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 3;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la D.G.R. n. 438 del 10 aprile 2013, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2013 ai centri di responsabilità";

VISTA la D.G.R. n. 631 del 07 maggio 2013, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2013";

VISTE le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2013 le variazioni di cassa e di competenza secondo quanto riportato dall'**allegato A)**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare il capitolo di nuova istituzione al dirigente titolare del centro di responsabilità;

2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2013 secondo quanto riportato dall'**allegato B)**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare il capitolo di nuova istituzione al dirigente titolare del centro di responsabilità;

3. di procedere, come citato in premessa, alla ridenominazione dei capitoli 101196/U, 101197/U, 101198/U, 101199/U, 101200/U, 101265/U, 101266/U, 101274/U e 101275/U, come indicato nell'**allegato A)**;

4. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

7. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 003484	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE REGOLE (L.R. 19/08/1996, N. 26)	0,00	+1.111,60	0,00	0,00
Upb: U0005	INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
Cap. 007204	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	0,00	-3.701,32	0,00	0,00
Upb: U0028	SVILUPPO SISTEMA INFORMATICO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	-231.822,46	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RAGIONERIA				
Cap. 100172	TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI FINANZIAMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE (ART.30, C.5, ART.35, C.1,2, ART.43, ART.66, C.1, ART.87, C.3, ART.89, C.1,4, ART.94, C.2, ART.122, C.1, ART.138, C.4 L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	-1.111,60	0,00	0,00
Upb: U0006	TRASFERIMENTI GENERALI PER FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI LOCALI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
Cap. 100208	INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (ART.52, L.R. 14/01/2003, N. 3)	0,00	-14.547,33	0,00	0,00
Upb: U0173	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
Cap. 100628	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA (ARTT. 89, 94, D.LGS 31/03/1998, N. 112 - ART. 21, L.R. 06/04/2012, N. 13 - ART. 39, L.R. 05/04/2013, N. 3)	0,00	+80.000,00	0,00	0,00
Upb: U0211	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 100657	INTERVENTI PER FAVORIRE L'IMPIANTISTICA SPORTIVA (ART. 2, C. 1, LETT. H, M, ARTT. 6, 8, L.R. 05/04/1993, N. 12)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
Upb: U0179	IMPIANTISTICA SPORTIVA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
Cap. 100673	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI PREVISTI NEL COMPARTO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (ART. 5, D.LGS 26/05/2004, N. 154)	0,00	+30.000,00	0,00	0,00
Upb: U0036	INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PESCA				
Centro di Responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				
Cap. 101196	ASSISTENZA TECNICA PER IL COMITATO NAZIONALE DEL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	-93.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0237	FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101197	FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	-331.157,19	0,00	0,00	0,00
Upb: U0237	FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101198	FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	-1.880.328,86	0,00	0,00	0,00
Upb: U0237	FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101199	FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0237	FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 101200	FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0237	FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101265	ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	-26.250,00	-26.250,00	0,00	0,00
Upb: U0235	INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101266	ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 - QUOTA COMUNITARIA - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083)	-113.700,00	-1.127,54	0,00	0,00
Upb: U0237	FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101274	ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083)	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0237	FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101275	ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	-8.750,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0235	INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 101541	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIUSO "EG4G" (NOTA DEL CNIPA DEL 13/05/2009, N. 3131)	0,00	+3.701,32	0,00	0,00
Upb: U0027	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Cap. 101623	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CULTEMA" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+4.620,69	0,00	0,00
Upb: U0171	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
Cap. 101780	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) "PROFILI" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+9.926,64	0,00	0,00
Upb: U0211	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
Cap. 101801	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO 2007-2013 "ECOSEA" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+2.000,00	0,00	0,00
Upb: U0219	VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI				
Centro di Responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				
Cap. 101863	AZIONI PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLA PICCOLA PESCA COSTIERA (ART. 82, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
Upb: U0034	SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA				
Centro di Responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				
Cap. 101936 (CNI)	ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	+26.250,00	+26.250,00	0,00	0,00
Upb: U0234	AZIONI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 101938 (CNI)	ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" - QUOTA STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	+8.750,00	+8.750,00	0,00	0,00
Upb: U0234	AZIONI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101939 (CNI)	ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 - QUOTA COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083)	+113.700,00	+113.700,00	0,00	0,00
Upb: U0236	FINANZIAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101940 (CNI)	ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 - QUOTA STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083)	+27.500,00	+27.500,00	0,00	0,00
Upb: U0236	FINANZIAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101941 (CNI)	FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	+331.157,19	0,00	0,00	0,00
Upb: U0236	FINANZIAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101942 (CNI)	FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	+1.880.328,86	0,00	0,00	0,00
Upb: U0236	FINANZIAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101943 (CNI)	FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	+2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0236	FINANZIAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 101944 (CNI)	FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	+340.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0236	FINANZIAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101945 (CNI)	ASSISTENZA TECNICA PER IL COMITATO NAZIONALE DEL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	+93.000,00	+93.000,00	0,00	0,00
Upb: U0236	FINANZIAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0010 CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 003400	TRASFERIMENTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE, MOSTRE, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI E CONGRESSI COMPRESE LE SPESE PER PROVVISTA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER DETTE MANIFESTAZIONI (L.R. 09/06/1975, N. 70 - L.R. 08/09/1978, N. 49 - ART.27, L.R. 31/01/1983, N. 8)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA REGIONALE PER LA CULTURA				
Cap. 003402	CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE, MOSTRE, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI E CONGRESSI (L.R. 09/06/1975, N. 70 - L.R. 08/09/1978, N. 49 - ART.27, L.R. 31/01/1983, N. 8)	+150.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE				

Upb: U0034 SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 075206	TRASFERIMENTI PER FAVORIRE LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (L.R. 28/04/1998, N. 19)	+750.000,00	+10.000,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				
Cap. 100632	INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (L.R. 28/04/1998, N. 19)	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				

Upb: U0170 INIZIATIVE PER GLI EMIGRATI VENETI

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 101184	CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO (L.R. 25/07/2008, N. 8)	-50.000,00	-26.218,10	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. FLUSSI MIGRATORI				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0170 INIZIATIVE PER GLI EMIGRATI VENETI

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 101946 (CNI)	TRASFERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO (L.R. 25/07/2008, N. 8)	+50.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. FLUSSI MIGRATORI				

Upb: U0175 FORMAZIONE PROFESSIONALE

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 072040	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 30/01/1990, N. 10)	-333.500,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				
Cap. 100762	AZIONI REGIONALI PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 30/01/1990, N. 10)	+333.500,00	+333.500,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				

Upb: U0189 FONDO DI RISERVA DI CASSA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	-317.281,90	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RAGIONERIA				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1853 del 15 ottobre 2013

Azienda Ulss n. 20 di Verona. Autorizzazione all'alienazione di immobili siti in Comune di Verona (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). Deliberazione 116/CR del 28 agosto 2013.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione per l'Azienda Ulss n. 20 di Verona a procedere all'alienazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, di beni immobili ai fini dell'acquisizione della nuova Sede Unica dell'Azienda medesima.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con nota prot. n. 32091 del 15 ottobre 2010, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona chiedeva ai competenti uffici regionali l'autorizzazione all'alienazione di alcuni beni immobili, siti in Verona e altri Comuni della provincia che non risultano più utili alle attività istituzionali.

Tale richiesta si giustifica dall'esigenza, da parte dell'Azienda Ulss n. 20, di razionalizzare il proprio patrimonio immobiliare dismettendo ciò che non è più in uso, ovvero ciò che non è più confacente alle attività istituzionali a causa di obsolescenza, cattivo stato di manutenzione o insufficienza degli spazi.

Un ulteriore obiettivo che si avvarrà delle risultanze di quanto sopra indicato, è quello di accentrare in un'unica sede tutti gli Uffici amministrativi e Direzionali attualmente dislocati in diversi edifici di proprietà o in locazione sparsi sul territorio comunale di Verona con conseguenti costi organizzativi, decisionali e gestionali.

Con nota prot. n. 5050 del 15 febbraio 2012 l'Azienda Ulss n. 20 di Verona trasmetteva ai competenti uffici regionali le perizie di stima elaborate dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Verona in data 24/01/2012 dei seguenti immobili di proprietà di cui è prevista l'alienazione:

a. Immobile di via Valverde, 42 - Verona

Trattasi di un immobile ubicato all'interno del centro storico, in posizione marginale del quartiere "San Zeno", identificato catastalmente come segue:

NCEU - Comune di Verona

FOGLIO	MAPPALE	SUB.	Z.C.	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
166	238	1	1	B/2	3	27.328 mc	Euro 49.398,09

Al Catasto Terreni del Comune di Verona, il fabbricato in questione risulta così identificato:

NCT - Comune di Verona

Foglio 166, mappale 238 (Ente urbano) di mq. 2.151

Il fabbricato, che si sviluppa su cinque piani fuori terra e un piano interrato, è destinato in parte a sede amministrativa dell'Azienda Sanitaria ed in parte ad ambulatori.

Sulla base delle valutazioni eseguite e dalle considerazioni svolte, l'Agenzia del Territorio ha attribuito al suddetto bene immobile il più probabile valore di mercato riferito all'attualità pari ad euro 6.400.000,00 per la piena ed intera proprietà.

Il bene in questione è pervenuto in proprietà all'Azienda Ulss n. 20 di Verona con DGR n. 3918 del 25 luglio 1995 (Allegato A1).

b. Immobile in Corso Porta Palio, 30 - Verona

L'immobile, ubicato all'interno del centro storico in posizione marginale del quartiere "San Zeno", è identificato catastalmente come segue:

NCEU - Comune di Verona

FOGLIO	MAPPALE	SUB.	Z.C.	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
161	369 363	1	2	B/2	3	4.611 mc	Euro 7.858,57
161	369	2	2	A/3	4	4,5 vani	Euro 546,15
161	369	3	2	A/2	5	7,5 vani	Euro 1.413,80
161	369	4	2	A/2	4	4,5 vani	Euro 732,08
161	369	5	2	A/2	4	4 vani	Euro 650,74

Al Catasto Terreni del Comune di Verona, il fabbricato in questione risulta così identificato:

NCT - Comune di Verona

Foglio 167 mappale 369 (Ente Urbano) di mq. 747

Foglio 166 mappale 363 (Ente Urbano) di mq. 22

Il fabbricato, che si sviluppa su quattro piani fuori terra e un piano interrato, è destinato a sede amministrativa dell'Azienda Sanitaria,

Sulla base delle valutazioni eseguite e dalle considerazioni svolte, l'Agenzia del Territorio ha attribuito al suddetto bene immobile il più probabile valore di mercato riferito all'attualità pari a euro 4.420.000,00 per la piena e intera proprietà.

Il bene in questione è pervenuto in proprietà all'Azienda Ulss n. 20 di Verona con DGR n. 3918 del 25 luglio 1995 (Allegato A1).

c. Immobile in Via Salvo d'Acquisto, 7 - Verona

L'immobile è ubicato all'interno del centro storico, in posizione marginale del quartiere "San Zeno" identificato catastalmente come segue:

NCEU - Comune di Verona

FOGLIO	MAPPALE	SUB.	Z.C.	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
167	191	2	1	C/6	8	43,00 mq.	Euro 326,45
167	191	3	1	B/4	4	468,00 mc.	Euro 1.353,53
167	191	4	1	B/4	4	28.622,00 mc.	Euro 82.779,40
167	191	5	1	B/4	4	1.395,00 mc	Euro 4.034,56
167	191	6	1	A/3	6	6,5 vani	Euro 1.141,37

Al Catasto Terreni del Comune di Verona, il fabbricato in questione risulta così identificato:

NCT - Comune di Verona

Foglio 167 mappale 191 (Ente Urbano) di mq. 5106.

Il fabbricato, che si sviluppa su cinque piani fuori terra, è destinato a Palazzo della Sanità.

Sulla base delle valutazioni eseguite e dalle considerazioni svolte, l'Agenzia del Territorio ha attribuito al suddetto bene immobile il più probabile valore di mercato riferito all'attualità pari a euro 19.700.000,00 per la piena e intera proprietà.

Il bene in questione è pervenuto in proprietà all'Azienda Ulss n. 20 di Verona con DGR n. 149 del 14 gennaio 1997.

d. Immobile di Via Marconi, 27/f

L'immobile è ubicato all'interno del centro storico, in posizione marginale del quartiere "San Zeno" è censito catastalmente come segue:

NCEU - Comune di Verona

FOGLIO	MAPPALE	SUB.	Z.C.	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
166	491	53	1	A/10	3	12 vani	Euro 7.994,75

Al Catasto Terreni del Comune di Verona, il fabbricato in questione risulta così identificato:

NCT - Comune di Verona

Foglio 166 mappale 491 (Ente Urbano) di mq. 2.372

Detto fabbricato, che si sviluppa su sette piani fuori terra compreso il piano sottotetto e due piani interrati, è composto prevalentemente da unità a destinazione abitativa.

Sulla base delle valutazioni eseguite e dalle considerazioni svolte, l'Agenzia del Territorio ha attribuito al suddetto bene immobile il più probabile valore di mercato riferito all'attualità pari a euro 1.180.000,00 per la piena e intera proprietà.

Il bene è stato attribuito in proprietà all'Azienda Ulss n. 20 di Verona con DGR n. 1125 del 7 aprile 1998 a seguito del Decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministero delle Finanze del 10 giugno 1997, che ha assegnato beni di proprietà delle soppresse Casse Mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, ubicati nella Regione del Veneto. Nella Banca Dati del Catasto Edilizio Urbano il bene in questione risulta ancora intestato alla Cassa Mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Verona. Alle necessarie trascrizioni, l'Azienda Ulss n. 20 di Verona dovrà provvedere al fine di poter procedere con l'alienazione di cui al presente atto.

e. Immobile di Via XXIV Maggio, 37 - Verona

L'immobile è ubicato nel quartiere residenziale denominato "Borgo Trento", a nord del centro storico di Verona ed è identificato catastalmente come segue:

NCEU - Comune di Verona

FOGLIO	MAPPALE	SUB.	Z.C.	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
121	139	2	2	A/10	3	25 vani	Euro 15.816,49
121	139	78	2	C/6	6	15 mq.	Euro 79,79
121	139	79	2	C/6	6	14 mq.	Euro 74,47
121	139	80	2	C/6	6	14 mq.	Euro 74,47
121	139	81	2	C/6	6	14 mq.	Euro 74,47
121	139	82	2	C/6	6	14 mq.	Euro 74,47
121	139	83	2	C/6	6	21 mq.	Euro 111,71
121	139	84	2	C/6	6	14 mq.	Euro 74,47

Al Catasto Terreni del Comune di Verona, il fabbricato in questione risulta così identificato:

NCT - Comune di Verona

Foglio 121 mappale 139 (Ente Urbano) di mq. 2.378

Il fabbricato, che si sviluppa su sette piani fuori terra compreso il piano sottotetto e due piani interrati, è composto prevalentemente da unità a destinazione abitativa.

Sulla base delle valutazioni eseguite e dalle considerazioni svolte, l'Agenzia del Territorio ha attribuito al suddetto bene immobile il più probabile valore di mercato riferito all'attualità pari a euro 2.780.000,00 per la piena e intera proprietà.

Il bene in questione è pervenuto in proprietà all'Azienda Ulss n. 20 di Verona con DGR n. 3918 del 25 luglio 1995 (Allegato A1) .

Con provvedimento n. 225 del 16 aprile 2012, il Direttore Generale ha deliberato il piano di alienazione del patrimonio immobiliare dell'Ulss 20 finalizzato alla complessiva razionalizzazione dello stesso, con valorizzazione dei beni non più funzionali alle attività istituzionali, al fine di dare attuazione al programma di unificazione delle sedi direzionali e amministrative tramite l'acquisizione di una nuova sede unica da ricercarsi nell'ambito del territorio cittadino di Verona. Come evidenziato dettagliatamente nel citato provvedimento, tale soluzione permetterebbe all'Azienda di conseguire risparmi significativi derivanti ad esempio dalla cessazione dei canoni di locazione degli immobili attualmente utilizzati, dalle economie ottenibili dalla riduzione delle superfici in uso o, ancor più, dai mancati oneri connessi alla futura ma necessaria riqualificazione delle strutture esistenti.

Con il provvedimento suindicato il Direttore Generale ha preso atto delle stime eseguite dall'Agenzia del Territorio di Verona nei termini sopra esposti e per un valore complessivo di euro 34.480.000,00, individuando, in merito all'immobile sito in via Salvo d'Acquisto, 7, il valore da riconoscere all'ARPAV per la parte di sua proprietà, corrispondente ad euro 5.008.655,00, salvo diversa valorizzazione conseguente alla reale vendita del bene.

La deliberazione n. 225/2012 disponeva, altresì, di provvedere alla vendita degli immobili anche a stralcio e separatamente, nel caso si rendessero disponibili, destinando le risorse incamerate prioritariamente all'acquisto della Sede Unica, e di dar corso all'espletamento di separate aste pubbliche secondo i valori sopra indicati.

Nelle sedute del 10 agosto 2012 e 4 giugno 2013 la Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha esaminato la richiesta dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona relativa al Piano di alienazione del patrimonio immobiliare finalizzato all'acquisizione della sede unica, prendendo atto dei significativi risparmi derivanti dalla soluzione presentata e dei valori economici presentati dall'Azienda e avvalorati dalle perizie di stima prodotte dall'Agenzia del Territorio.

La Commissione ha altresì formulato l'iter procedurale da seguire, recependo tra l'altro, le indicazioni formulate dalla Giunta sulla DGR 24 dicembre 2012, n. 22/INF, vale a dire il perseguimento dell'obiettivo attraverso procedure di evidenza pubblica fermo il fatto che nell'indagine pubblica di mercato vengano valutate anche proposte avanzate da enti pubblici.

Con provvedimento n. 159 del 28 marzo 2013, il Direttore Generale ha confermato il suddetto piano delle alienazioni finalizzato al completo reinvestimento del ricavato derivante dalla vendita per l'acquisto della nuova Sede Unica individuata nell'ambito del comparto edilizio denominato "ex Magazzini generali" in Verona il cui recupero edilizio e trasformazione urbana sarà attuato da Fondazione Cariverona in ragione del cambio di destinazione urbanistica del patrimonio immobiliare da alienare.

Attualmente i beni oggetto di alienazione sono iscritti a patrimonio indisponibile in quanto gravati da vincolo di destinazione e utilizzati a fini istituzionali. Tali beni, così come disposto dal Direttore Generale con il succitato provvedimento n. 159/2013, saranno classificati quali beni disponibili ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 55/1994 a far data dal termine previsto di consegna e messa a disposizione della nuova Sede Unica, ossia dal 01/01/2017 o dall'effettivo trasferimento degli uffici nella nuova sede.

Con il succitato provvedimento n. 159/2013 il Direttore Generale ha deliberato, altresì, di assicurare massima pubblicità di quanto oggetto del provvedimento e di disporre la pubblicazione integrale sull'albo Pretorio e sul sito internet aziendale oltre che, per estratto, a mezzo stampa.

Considerato che con DGR n. 116/CR del 28/08/2013 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 17/09/2013 prot. n. 16329, ha espresso il proprio parere n. 441 del 12 settembre 2013, favorevole all'unanimità, pervenuto in data 01/10/2013 alla Direzione Controlli e Governo SSR con nota prot. n. 16545 del 20/09/2013.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'alienazione dei beni immobili suindicati, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, subordinatamente alla cancellazione del vincolo di destinazione sanitaria a seguito della loro classificazione quali beni disponibili ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 55/1994, così come disposto dal Direttore Generale con il provvedimento n. 159/2013.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta di alienazione in oggetto, in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;

- Visto l'art. 20 della legge regionale n. 55/1994;

- Richiamata la propria DGR n. 3918 del 25 luglio 1995;

- Richiamata la propria DGR n. 1125 del 7 aprile 1998;

- Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;

- Richiamata la propria DGR n. 866 del 21/06/2011;

- Vista le deliberazioni n. 225 del 16 aprile 2012 e n. 159 del 28 marzo 2013 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona;

- Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 16/08/2007, n. 23.

- Vista la DGR 116/CR del 28 agosto 2013;

- Visto il parere n. 441 del 12 settembre 2013 della Quinta Commissione Consiliare;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, delle deliberazioni n. 225 del 16 aprile 2012 e n. 159 del 28 marzo 2013 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona con le quali egli approva il piano di alienazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda Ulss n. 20 ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99 relativamente ai seguenti beni immobili:

a. Immobile di via Valverde, 42 - Verona

NCEU - Comune di Verona

FOGLIO	MAPPALE	SUB.	Z.C.	CAT.	CL.	CONSISTENZA	RENDITA
166	238	1	1	B/2	3	27.328 mc	Euro 49.398,09

NCT - Comune di Verona

Foglio 166, mappale 238 (Ente urbano) di mq. 2.151

Sulla base delle valutazioni eseguite e dalle considerazioni svolte, l'Agenzia del Territorio ha attribuito al suddetto bene immobile il più probabile valore di mercato riferito all'attualità pari a euro 6.400.000,00 per la piena ed intera proprietà.

b. Immobile in Corso Porta Palio, 30 - Verona

NCEU - Comune di Verona

FOGLIO	MAPPALE	SUB.	Z.C.	CAT.	CL.	CONSISTENZA	RENDITA
161	369 363	1	2	B/2	3	4.611 mc	Euro 7.858,57
161	369	2	2	A/3	4	4,5 vani	Euro 546,15
161	369	3	2	A/2	5	7,5 vani	Euro 1.413,80
161	369	4	2	A/2	4	4,5 vani	Euro 732,08
161	369	5	2	A/2	4	4 vani	Euro 650,74

NCT - Comune di Verona

Foglio 167 mappale 369 (Ente Urbano) di mq. 747

Foglio 166 mappale 363 (Ente Urbano) di mq. 22

Sulla base delle valutazioni eseguite e dalle considerazioni svolte, l'Agenzia del Territorio ha attribuito al suddetto bene immobile il più probabile valore di mercato riferito all'attualità pari euro 4.420.000,00 per la piena e intera proprietà.

c. Immobile in Via Salvo d'Acquisto, 7 - Verona

NCEU - Comune di Verona

FOGLIO	MAPPALE	SUB.	Z.C.	CAT.	CL.	CONSISTENZA	RENDITA
167	191	2	1	C/6	8	43,00 mq.	Euro 326,45
167	191	3	1	B/4	4	468,00 mc.	Euro 1.353,53
167	191	4	1	B/4	4	28.622,00 mc.	Euro 82.779,40
167	191	5	1	B/4	4	1.395,00 mc	Euro 4.034,56
167	191	6	1	A/3	6	6,5 vani	Euro 1.141,37

NCT - Comune di Verona

Foglio 167 mappale 191 (Ente Urbano) di mq. 5106.

Sulla base delle valutazioni eseguite e dalle considerazioni svolte, l'Agenzia del Territorio ha attribuito al suddetto bene immobile il più probabile valore di mercato riferito all'attualità pari a euro 19.700.000,00 per la piena e intera proprietà.

Il bene in questione è pervenuto in proprietà all'Azienda Ulss n. 20 di Verona con DGR n. 149 del 14 gennaio 1997.

d. Immobile di Via Marconi, 27/f - Verona

NCEU - Comune di Verona

FOGLIO	MAPPALE	SUB.	Z.C.	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
166	491	53	1	A/10	3	12 vani	Euro 7.994,75

NCT - Comune di Verona

Foglio 166 mappale 491 (Ente Urbano) di mq. 2.372

Sulla base delle valutazioni eseguite e dalle considerazioni svolte, l'Agenzia del Territorio ha attribuito al suddetto bene immobile il più probabile valore di mercato riferito all'attualità pari a euro1.180.000,00 per la piena e intera proprietà.

Il bene in questione, attribuito in proprietà all'Azienda Ulss n. 20 di Verona con DGR n. 1125 del 7 aprile 1998, risulta ancora intestato alla Cassa Mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Verona. Alle necessarie trascrizioni, l'Azienda Ulss n. 20 di Verona dovrà provvedere al fine di poter procedere con l'alienazione di cui al presente atto.

e. Immobile di Via XXIV Maggio, 37 - Verona

NCEU - Comune di Verona

FOGLIO	MAPPALE	SUB.	Z.C.	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
121	139	2	2	A/10	3	25 vani	Euro 15.816,49
121	139	78	2	C/6	6	15 mq.	Euro 79,79
121	139	79	2	C/6	6	14 mq.	Euro 74,47
121	139	80	2	C/6	6	14 mq.	Euro 74,47
121	139	81	2	C/6	6	14 mq.	Euro 74,47
121	139	82	2	C/6	6	14 mq.	Euro 74,47
121	139	83	2	C/6	6	21 mq.	Euro 111,71
121	139	84	2	C/6	6	14 mq.	Euro 74,47

NCT - Comune di Verona

Foglio 121 mappale 139 (Ente Urbano) di mq. 2.378

Sulla base delle valutazioni eseguite e dalle considerazioni svolte, l'Agenzia del Territorio ha attribuito al suddetto bene immobile il più probabile valore di mercato riferito all'attualità pari a euro 2.780.000,00 per la piena e intera proprietà;

2. direcepire il parere n. 441 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 12 settembre 2013, favorevole all'unanimità , sulla proposta di alienazione sopraindicata di cui al provvedimento n. 116/CR del 28/08/2013;

3. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 20 di Verona a procedere all'alienazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, dei beni immobili di cui al precedente punto 1), attraverso procedure di evidenza pubblica fermo il fatto che nell'indagine pubblica di mercato vengano valutate anche proposte avanzate da enti pubblici.

4. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto 3) alla cancellazione del vincolo di destinazione sanitaria a seguito della loro classificazione quali beni disponibili ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 55/1994, così come disposto dal Direttore Generale con il provvedimento n. 159/2013, nonché al rilascio della prescritta autorizzazione della Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successivamente integrato con D.P.C.M. 12 dicembre 2005, se necessaria;

5. di modificare, a seguito della classificazione dei beni di cui al precedente punto 1 quali beni disponibili la DGR n. 3918 del 25 luglio 1995 (Allegato A1) e la DGR n. 1125 del 7 aprile 1998 al fine di cancellare il vincolo di destinazione sanitaria relativamente ai mappali in questione;

6. di prendere atto che l'introito derivante dalla vendita dei beni di cui al precedente punto 1) verrà destinato all'acquisto della nuova Sede Unica dell'Azienda Ulss n. 20;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33;

9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1854 del 15 ottobre 2013

Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda ULSS n. 15 di Cittadella - "Servizio Dialisi e Reparto Nefrologia - 1^ Fase". Approvazione intervento.

[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:

Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01 marzo 2013 con il Ministero della Salute per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88, per l'importo di Euro 983.063,93.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con precedenti deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n. 19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.

Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio finanziario del 2008, per l'importo di Euro 205.189.801,72 concernenti il programma di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.

Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e 262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il successivo passo è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.

L'attivazione dell'Accordo avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si perfeziona con la ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario *"....è all'interno delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dello Stato*".

Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava la disponibilità finanziaria per la copertura degli Accordi di Programma, ed in particolare la quota parte assegnata al Veneto, pari a Euro 130.295.524,09 sui 205.189.801,72 assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità da finanziare fino alla concorrenza della somma indicata.

Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell'effettiva disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.

Sulla base della delibera sopra citata, in data 01 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità.

Il sopraccitato Accordo di Programma prevede il finanziamento di n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a Euro 130.295.524,09.

Tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'accordo di programma risulta pertanto inserito anche il seguente:

Azienda ULSS n. 15 - "Ospedale di Cittadella: " Servizio Dialisi e Reparto Nefrologia - 1^ Fase " (scheda tecnica n. 11) del costo complessivo di euro 1.034.804,13 e finanziato per euro 983.063,93 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) e per euro 51.740,20 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda ULSS n. 15.

La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, impone che nei 18 mesi successivi alla stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 01 settembre 2014, la Regione approvi il progetto inserito nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a finanziamento.

L'Azienda ULSS n. 15 di Cittadella ha in corso di realizzazione il progetto per la nuova Piastra Emergenze presso l'Ospedale di Cittadella finanziato per 15 milioni di euro con il fondo sanitario regionale per gli investimenti e per la restante parte mediante il ricorso all'istituto della locazione finanziaria.

Detto progetto approvato prevedeva la realizzazione di un edificio di forma rettangolare costituito da:

- un piano seminterrato da adibire a locali tecnologici;
- un piano rialzato da adibire all'unità operativa di emergenza;
- un primo piano da adibire a terapie intensive (previsto momentaneamente al grezzo);
- un secondo piano da adibire ad unità diagnostica per immagini;
- un terzo piano coperto da una struttura metallica per ubicare gli impianti tecnologici.

Inoltre era prevista una hall di ingresso e la predisposizione per la successiva realizzazione di una eli-superficie a terrazzo.

Nel frattempo la Regione, con DGRV n. 1693 del 18.10.2011, ha impartito nuove indicazioni sull'esecuzione degli studi di fattibilità precisando che gli stessi devono contenere anche la verifica e la funzionalità degli edifici ospedalieri esistenti.

Dallo studio di fattibilità redatto dall'Azienda secondo i canoni dettati dalla DGRV n. 1693/11 è emerso, tra l'altro, che l'attuale dialisi risulta ubicata in posizione non consona sia dal punto di vista organizzativo che strutturale.

Alla luce delle precedenti considerazioni l'Azienda ULSS n. 15, con delibera n. 1030 del 23.12.2011 ha approvato un nuovo progetto (inserito nella perizia di variante) che prevede una serie di opere aggiuntive derivanti da una migliore organizzazione del nosocomio e dagli spazi interni ed in particolare:

1) la sopraelevazione di un piano della erigenda piastra emergenze da adibire a sale operatorie;

2) la realizzazione in copertura dell'edificio di una eli-piazzola;

3) l'allocazione della dialisi in parte del 2° piano.

La collocazione nella piastra emergenze dell'unità nefrologia e dialisi, permetterà pertanto di accorpare ulteriormente una funzione per la quale risultava parimenti necessario un complesso e pesante intervento di ristrutturazione sull'esistente.

L'Azienda ULSS n. 15 ha pertanto presentato il progetto definitivo di "perizia di variante e lavori aggiuntivi della Nuova piastra servizi, presso l'Ospedale di Cittadella", approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 592 del 22/06/2012 all'interno del quale è inserita pertanto anche la realizzazione, al 2° piano, dell'Unità di Nefrologia e Dialisi (1^ e 2^ fase).

Sul progetto definitivo si è espressa favorevolmente la Commissione Tecnica Regionale - sez. LL.PP. - con parere n. 9 del 28/07/2012.

Il progetto esecutivo è stato successivamente approvato dall'Azienda ULSS con deliberazione del Direttore Generale n. 456 del 17/05/2013 e prevede la realizzazione dei lavori di adeguamento del servizio di emodialisi così come previsto negli obiettivi dell'Accordo di Programma del 01/03/2013.

L'importo delle sole lavorazioni riferite alla sola 1^ fase del nuovo servizio dialisi risulta pari a Euro 816.723,01 cui si aggiungono gli importi per IVA, spese tecniche e di attrezzamento per un importo complessivo di Euro 1.034.804,13, come attestato dall'Azienda ULSS n. 15 in data 18/09/2013, di cui Euro 983.063,93 a carico dell'art. 20 della L. n. 67/88 e per la restante quota di Euro 51.740,20 a carico dell'Azienda stessa.

Preso atto che, per il suindicato progetto risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 01/03/2013;

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011 e 96/2013

delibera

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento, il seguente intervento:

- Azienda ULSS n. 15 di Cittadella - Ospedale di Cittadella: "Servizio Dialisi e Reparto Nefrologia - 1^ Fase″ (scheda tecnica n. 11) del costo complessivo di euro Euro 1.034.804,13 di cui Euro 983.063,93 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) ed Euro 51.740,20 a carico dell'Azienda stessa;

2. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n° 67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento del progetto di cui al punto 1 del presente provvedimento per l'importo complessivo di Euro 983.063,93;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1855 del 15 ottobre 2013

Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda ULSS n. 2 di Feltre - "Adeguamento Pronto Soccorso - 1^ Fase per l'ospedale di Feltre". Approvazione intervento.
[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:

Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01 marzo 2013 con il Ministero della Salute per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88, per l'importo di Euro 1.293.505,17.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con precedenti deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n. 19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.

Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio finanziario del 2008, per l'importo di Euro 205.189.801,72 concernenti il programma di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.

Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e 262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il successivo passo è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.

L'attivazione dell'Accordo avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si perfeziona con la ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario *"....è all'interno delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dello Stato*" .

Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava la disponibilità finanziaria per la copertura degli Accordi di Programma, ed in particolare la quota parte assegnata al Veneto, pari a Euro 130.295.524,09 sui 205.189.801,72 assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità da finanziare fino alla concorrenza della somma indicata.

Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell'effettiva disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.

Sulla base della delibera sopra citata, in data 01 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità.

Il sopraccitato Accordo di Programma prevede il finanziamento di n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a Euro 130.295.524,09.

Tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'accordo di programma risulta pertanto inserito anche il seguente:

Azienda ULSS n. 2 - "Ospedale di Feltre: "Adeguamento Pronto Soccorso - 1^ Fase" (scheda tecnica n. 2) del costo complessivo di euro 1.552.206,20 e finanziato per euro 1.293.505,17con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) e per euro 258.701,03 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda ULSS n. 2.

La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, impone che nei 18 mesi successivi alla stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 01 settembre 2014, la Regione approvi il progetto inserito nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a finanziamento.

Con deliberazione n. 1196 del 24/04/2007 la Giunta Regionale ha approvato l'intervento per la realizzazione del "Nuovo blocco operatorio, nuova rianimazione, nuova radiologia, nuovo pronto soccorso e nuovi accessi" dell'ospedale di Feltre, presentato dall'Azienda ULSS n. 2 e finanziato quanto a Euro 3.571.584,12 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - A.d.P. 02/10/07), per Euro 950.000,00 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - A.d.P. 02/10/07 scheda n. 26), per Euro 6.000.000,00 con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, per Euro 1.032.913,80 con oneri a carico della L. n. 135/1990, per Euro 7.032.913,80 con oneri a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 2, derivanti da alienazioni patrimoniali, e per Euro

8.391.588,28 con mutuo da contrarre.

L'intervento di adeguamento normativo del pronto soccorso dell'ospedale di Feltre, inserito nel programma in argomento, prevede pertanto la sua attuazione, in quanto funzionalmente connesso, all'interno dell'intervento già approvato.

Inoltre, la stasi del mercato immobiliare iniziata oltre due anni fa non permette una previsione lusinghiera delle vendite del patrimonio immobiliare disponibile dell'Azienda ULSS n. 2, necessarie a garantire, in parte, la copertura finanziaria dell'intervento.

L'Azienda ULSS n. 2 di Feltre ha pertanto approvato con Deliberazione n. 526 del 02/09/2013 del Direttore Generale l'aggiornamento della copertura finanziaria che prevede, sull'importo complessivo di Euro 26.979.000,00, quanto a Euro 3.571.584,12 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - A.d.P. 02/10/07), per Euro 950.000,00 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - A.d.P. 02/10/07 scheda n. 26), per Euro 6.000.000,00 con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, per Euro 1.032.913,80 con oneri a carico della L. n. 135/1990, per Euro 1.293.505,17 con oneri a carico dello Stato (art. 20 L. n. 67/88 - A.diP. 01/03/2013), e per Euro 11.963.172,40 con mutuo autorizzato e Euro 2.167.824,51 con fondi a carico dell'Azienda stessa in parte quale anticipazione, in attesa della definizione del finanziamento di Euro 1.206.494,83 assegnato con precedentemente con deliberazione n. 262 del 15/03/2011 e relativo alla 2^ fase.

Si ricorda che sul progetto in argomento redatto per il successivo appalto integrato esperito ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. C del D.lgs 163/06, si è espressa favorevolmente la Commissione Tecnica Regionale - sez. LL.PP. - con parere n. 60 del 20/12/2006.

Il progetto prevede la realizzazione di adeguamento o ristrutturazione di posti letto così come previsto negli obiettivi dell'Accordo di Programma del 01/03/2013.

Preso atto che, per il suindicato progetto risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 01/03/2013;

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011 e 96/2013

delibera

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento, il seguente intervento:

- Azienda ULSS n. 2 - Ospedale di Feltre: " Adeguamento Pronto Soccorso - 1^ Fase" (scheda tecnica n. 2) del costo complessivo di euro 26.979.000,00, di cui Euro 1.293.505,17 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013), quanto a Euro 3.571.584,12 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - A.d.P.

02/10/07), per Euro 950.000,00 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - A.d.P. 02/10/07 scheda n. 26), per Euro 6.000.000,00 con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, per Euro 1.032.913,80 con oneri a carico della L. n. 135/1990, per Euro 11.963.172,40 con mutuo autorizzato e per Euro 2.167.824,51 con fondi a carico dell'Azienda stessa in parte quale anticipazione, in attesa della definizione del finanziamento di Euro 1.206.494,83 assegnato con precedentemente con deliberazione n. 262 del 15/03/2011 e relativo alla 2^ fase;

2. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n° 67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento del progetto di cui al punto 1 del presente provvedimento per l'importo complessivo di Euro 1.293.505,17;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1856 del 15 ottobre 2013

Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa - "Attivazione ospedale - 1^ fase". Approvazione intervento.

[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:

Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01 marzo 2013 con il Ministero della Salute per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88, per l'importo di Euro2.845.711,37.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con precedenti deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n. 19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.

Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio finanziario del 2008, per l'importo di Euro 205.189.801,72 concernenti il programma di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.

Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e 262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il successivo passo è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.

L'attivazione dell'Accordo avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si perfeziona con la ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario *"....è all'interno delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dello Stato*" .

Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava la disponibilità finanziaria per la copertura degli Accordi di Programma, ed in particolare la quota parte assegnata al Veneto, pari a Euro 130.295.524,09 sui 205.189.801,72 assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità da finanziare fino alla concorrenza della somma indicata.

Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell'effettiva disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.

Sulla base della delibera sopra citata, in data 01 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità.

Il sopraccitato Accordo di Programma prevede il finanziamento di n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a Euro 130.295.524,09.

Tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'accordo di programma risulta pertanto inserito anche il seguente:

Azienda ULSS n. 3 - "Ospedale di Asiago: "Attivazione ospedale - 1^ fase" (scheda tecnica n. 3) del costo complessivo di euro 3.104.412,40 e finanziato per euro 2.845.711,37 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) e per euro 258.701,03 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda ULSS n. 3.

La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, impone che nei 18 mesi successivi alla stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 01 settembre 2014, la Regione approvi il progetto inserito nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a finanziamento.

Con deliberazione n. 643 del 17/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato l'intervento per i "Lavori di adeguamento strutturale e tecnologico mediante sostituzione di volumi esistenti - 1^ fase dell'ospedale di Asiago", presentato dall'Azienda ULSS n. 3 e finanziato per Euro 19.000.000,00 con i fondi di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 13/12/2009 e per la restante quota pari a Euro 8.480.000,00 a carico dei fondi di bilancio dell'AULSS n. 3, in parte quale anticipazione, in attesa della definizione del finanziamento di Euro 5.500.000,00 assegnato precedentemente con deliberazione n. 262 del 15/03/2011.

Infatti, rispetto alla previsione progettuale originaria, inserita nell'Accordo del 2009 per una spesa complessiva di 20 mln di euro, il progetto sviluppato ha tenuto conto di alcuni aspetti tecnici emersi in fase di redazione dello stesso, tra i quali la necessità, evidenziata dall'analisi strutturale di dettaglio, di "abbandonare" la struttura esistente nei volumi costruiti prima del 1980.

I relativi maggiori costi, pari a oltre 6 mln di euro, sono stati necessariamente inseriti all'interno dell'intervento approvato in quanto funzionalmente ad esso collegati, prevedendone anche la relativa copertura finanziaria.

L'intervento di attivazione dell'Ospedale di Asiago, inserito nel programma in argomento, prevede pertanto la demolizione delle strutture da "abbandonare", il recupero e le opere collaterali per collegare la nuova struttura con il corpo del pronto soccorso nonché l'acquisizione delle opere di attivazione.

L'Azienda ULSS n. 3 di Bassano ha approvato con Deliberazione n. 334 del 29/05/2013 del Direttore Generale l'aggiornamento della copertura finanziaria che prevede pertanto, sull'importo complessivo di Euro 27.480.000,00, quanto a Euro 19.000.000,00,00 con i fondi a carico dell'art. 20 della L. n. 67/88 (scheda n. 2 dell'Accordo di Programma 13/12/2009), quanto a Euro 2.845.711,37 con i fondi a carico dell'art. 20 della L. n. 67/88 e per la restante quota di Euro 5.634.288,63 con fondi dell'Azienda stessa in parte quale anticipazione, in attesa della definizione del finanziamento di Euro 2.654.288,63 assegnato precedentemente con deliberazione n. 262 del 15/03/2011 e relativo alla 2^ fase.

Si ricorda che sul progetto in argomento si è espressa favorevolmente la Commissione Tecnica Regionale - sez. LL.PP. - con parere n. 18 del 16/11/2009.

Il progetto prevede la realizzazione di sostituzione di posti letto con nuova costruzione così come previsto negli obiettivi dell'Accordo di Programma del 01/03/2013.

Preso atto che, per il suindicato progetto risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 01/03/2013;

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011, 643/2011 e 96/2013

delibera

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento, il seguente intervento:

- Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa - Ospedale di Asiago: *"Attivazione Ospedale - 1^ fase"* (scheda tecnica n. 3) del costo complessivo di euro Euro 27.480.000,00 di cui Euro 2.845.711,37 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013), Euro 19.000.000 ,00 con i fondi a carico dell'art. 20 della L. n. 67/88 (scheda n.

2 dell'Accordo di Programma 13/12/2009) ed Euro 5.634.288,63 con fondi dell'Azienda stessa in parte quale anticipazione, in attesa della definizione del finanziamento di Euro 2.654.288,63 assegnato con precedentemente deliberazione n. 262 del 15/03/2011 e relativo alla 2^ fase;

2. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n° 67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento del progetto di cui al punto 1 del presente provvedimento per l'importo complessivo di Euro 2.845.711,37;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1857 del 15 ottobre 2013

Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda ULSS n. 8 Asolo - Ospedale di Montebelluna "Adeguamento Pronto Soccorso - 1^ Fase". Approvazione intervento.
[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:

Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01 marzo 2013 con il Ministero della Salute per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88, per l'importo di Euro 2.069.608,27.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con precedenti deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n. 19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.

Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio finanziario del 2008, per l'importo di Euro 205.189.801,72 concernenti il programma di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.
Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e 262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il successivo passo è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.

L'attivazione dell'Accordo avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si perfeziona con la ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario *"....è all'interno delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dello Stato*" .

Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava la disponibilità finanziaria per la copertura degli Accordi di Programma, ed in particolare la quota parte assegnata al Veneto, pari a Euro 130.295.524,09 sui 205.189.801,72 assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità da finanziare fino alla concorrenza della somma indicata.
Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell'effettiva disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.
Sulla base della delibera sopra citata, in data 01 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità.

Il sopraccitato Accordo di Programma prevede il finanziamento di n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a Euro 130.295.524,09.

Tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'accordo di programma risulta pertanto inserito anche il seguente:

Azienda ULSS n. 8 Asolo - "Ospedale di Montebelluna: "Adeguamento Pronto Soccorso - 1^ Fase" (scheda tecnica n. 6) del costo complessivo di euro 2.198.958,78 e finanziato per euro 2.069.608,27 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) e per euro 129.350,51 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda ULSS n. 8.

La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, impone che nei 18 mesi successivi alla stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 01 settembre 2014, la Regione approvi il progetto inserito nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a finanziamento.
L'Azienda ULSS N. 8 Asolo ha presentato il progetto definitivo di "Adeguamento Pronto Soccorso" dell'Ospedale di Montebelluna, approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1196 del 13/10/2011 per l'importo di Euro 4.250.000,00 di cui Euro 4.000.000,00 a carico dell'art. 20 della L. n. 67/88 e per la restante quota di Euro 250.000,00 con fondi dell'Azienda stessa.

Sul progetto presentato si è espressa, ai sensi dell'art. 14 lett. b) della L.R. n. 27/2003, favorevolmente la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive con parere n. 40967 del 26/01/2012.
L'Azienda ULSS n. 8, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, ha approvato, con deliberazione del Direttore Generale n. 548 del 30/05/2013, la suddivisione dei lavori in 2 fasi in funzione dei finanziamenti disponibili che prevede, per la 1^ fase, un costo complessivo di Euro 2.198.958,78 di cui Euro 2.069.608,27 a carico dell'art. 20 della L. n. 67/88 ed Euro 129.350,51 a

carico del bilancio dell'ULSS n. 8

Il progetto, inserito nell'ambito della Concessione per la progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei Presidi Ospedalieri di Castelfranco Veneto e Montebelluna in regime di finanza di progetto, prevede la realizzazione dei lavori di adeguamento ai requisiti minimi del pronto soccorso così come previsto negli obiettivi dell'Accordo di Programma del 01/03/2013.
Preso atto che, per il suindicato progetto definitivo risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 01/03/2013;

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011 e 96/2013

delibera

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento, il seguente intervento:

   - Azienda ULSS n. 8 - Ospedale di Montebelluna: "Adeguamento Pronto Soccorso - 1^ fase"(scheda tecnica n. 6) del costo complessivo di euro Euro 2.198.958,78 di cui Euro 2.069.608,27 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) ed Euro 129.350,51 a carico dell'Azienda stessa;

2. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n° 67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento del progetto di cui al punto 1 del presente provvedimento per l'importo complessivo di Euro 2.069.608,27;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1858 del 15 ottobre 2013

POR CRO 2007/2013 parte FSE - Asse VI - Assistenza tecnica - rafforzamento dell'Autorità di Audit. Impegno di spesa - Autorizzazione a contrarre.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

La Direzione regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni societarie viene autorizzata ad avviare una procedura di gara per l'acquisizione di un servizio di audit al fine di potenziare la propria struttura nello svolgimento delle attività proprie di "Autorità di Audit" del POR CRO 2007/2013 parte FSE .A tal fine verranno utilizzate risorse finanziarie stanziate a valere sull'Assistenza Tecnica del Programma Operativo menzionato.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 disciplinano, tra l'altro, le funzioni delle tre autorità previste nell'ambito del sistema di gestione e controllo di ciascun programma operativo (Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit).

Con riferimento al Programma operativo della Regione Veneto cofinanziato dal Fondo sociale europeo per la programmazione 2007/2013, nella D.G.R. n. 442 del 27 febbraio 2007 di approvazione dello stesso, l'Autorità di Audit (di seguito AdA) è stata individuata nella Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni societarie la quale adempie alle seguenti funzioni:

a. garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo attraverso audit di sistema e delle operazioni;
b. garantire che le attività di audit delle operazioni per la verifica delle spese dichiarate sia svolta su un campione adeguato;
c. presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del Programma Operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione;
d. entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:
    - ♦ presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del Programma Operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo del Programma;
    - ♦ formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti;
    - ♦ presentare, nei casi previsti dall'art. 88 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione;
e. presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale.

L'entità delle nuove competenze demandate all'AdA rispetto alla programmazione precedente, i tempi contingentati e prefissati per l'espletamento delle stesse, nonché il numero consistente di operazioni da controllare, hanno reso insufficiente la dotazione organica esistente.
Con DGR n. 1126 del 23/03/2010 sono state quindi assegnate all'AdA risorse finanziarie dell'Assistenza Tecnica per un importo pari a Euro 150.000 da ripartire in tre anni, a cui è seguita l'aggiudicazione ad una società di revisione del servizio per l'effettuazione dell'attività di audit su una parte delle operazioni campionate negli anni 2011, 2012 e 2013.

Dato il perdurare delle necessità poste alla base della precedente assegnazione, l'AdA ha avanzato all'Autorità di Gestione del POR CRO parte FSE 2007/2013, con nota prot. n. 12332 del 10/01/2013, richiesta di disponibilità delle risorse finanziarie destinate all'Asse VI "Assistenza tecnica" del POR CRO FSE 2007-2013 per poter sostenere l'espletamento dell'attività di audit su una parte delle operazioni campionate anche per gli anni 2014 e 2015, stimando il fabbisogno finanziario a tal scopo nell'importo di Euro 110.000 omnicomprensivo.

L'Autorità di gestione del POR FSE 2007/2013 dando riscontro alla nota suddetta con nota prot. n. 31211 del 22/1/2013 comunicava il proprio assenso all'utilizzo delle risorse dell'Asse VI "Assistenza Tecnica" del POR CRO parte FSE 2007/2013 nella misura richiesta, da gravare sui capitoli 101336 (quota statale) e 101337 (quota comunitaria).

Considerato che tra le azioni possibili ricomprese nell'ambito dell'asse VI "Assistenza tecnica" del POR vi sono i seguenti interventi: "Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento" e "rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni di personale coinvolto nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del POR", e considerato altresì che la stessa Commissione Europea ha in più occasioni evidenziato la necessità di assicurare adeguate risorse umane alle strutture regionali deputate a realizzare la gestione e il controllo dei fondi comunitari, anche con riferimento alle strutture dell'AdA, si ritiene di autorizzare la Direzione Attività ispettiva e partecipazioni societarie, in qualità di AdA, ad utilizzare una quota parte delle risorse dell'Asse VI "Assistenza Tecnica" del POR FSE 2007/2013 al fine di rafforzare la struttura incaricata di effettuare l'attività di audit delle operazioni prevista dall'articolo 62 lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006.

Il servizio di cui si procede all'affidamento mediante la succitata procedura, per un periodo a decorrere dalla data di stipulazione del contratto fino al 31/10/2015 consiste nell'esame della documentazione amministrativo-contabile prodotta dai beneficiari ex art. 2 punto 4 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, relativa ai rendiconti presentati alla Regione e da questa approvati, nonché alle richieste di rimborso inserite nella certificazione di spesa alla Commissione, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, a supporto delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività approvate e finanziate dalla Regione del Veneto nell'ambito del POR Obiettivo "competitività regionale e occupazione", 2007-2013, parte FSE. L'esame in questione è diretto ad accertare la corretta realizzazione del progetto finanziato o della parte realizzata al momento del controllo, nonché l'ammissibilità e l'effettività di tutte le spese esposte nel rendiconto o richiesta di rimborso.

La Legge Regionale del Veneto n. 10/1990 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 11, comma 4 bis, prevede che la Giunta Regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società iscritte all'albo speciale istituito presso la CONSOB.
La categoria di servizio "revisione contabile" rientra in base all'articolo 10, comma 1, punto 13) della DGR 2401/2011 tra le tipologia di spesa per le quali è ammessa la procedura per le acquisizioni in economia di cui all'art. 125 D. lgs. 163/2006 e l'importo a base di gara pari a Euro 110.000,00 rientra tra quelli ammessi all'acquisizione in economia di beni e servizi.

Considerato che il servizio in oggetto non risulta offerto dal MEPA e non è neppure possibile il ricorso a convenzioni CONSIP o ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti e che non si dispone di un elenco di operatori economici cui ricorrere per l'individuazione dei soggetti idonei, il suddetto servizio di audit, così come sopra specificato, dovrà essere affidato ad una società con i requisiti professionali specifici all'attività di revisione contabile, iscritta nel registro dei revisori legali, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario da concludersi presumibilmente entro il corrente anno, nelle forme e nei modi previsti dall'art.125 del D. lgs. n. 163/2006 smi , art. 173 del DPR n. 207/2010 e della citata DGR n.2401/2012 in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 D. lgs. 163/2006.

Considerato che le attività oggetto del servizio dovranno essere avviate ad inizio del 2014, le procedure di scelta del contraente a cui aggiudicare il servizio saranno attivate immediatamente dopo l'approvazione della presente deliberazione e, presumibilmente, concluse entro il 31 dicembre 2013.
Pertanto, data la disponibilità di risorse finanziarie a valere sull'Asse VI "Assistenza tecnica" del POR CRO parte FSE (2007/2013) per un importo massimo di Euro 110.000,00 si propone di impegnare con il presente provvedimento la spesa nel bilancio di previsione per l'anno 2013, secondo il seguente riparto: quanto a Euro 56.431,88, sul capitolo 101336 (quota statale) e quanto a Euro 53.568,12, sul capitolo 101337 (quota comunitaria).

Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento diretto al rafforzamento della struttura di audit è individuato nel Dirigente Regionale della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

- Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006;

- Vista la Decisione della Commissione C(2007) 5633 del 16/11/2007;

- Vista la L. n. 241/90 s.m.i;

- Vista la L.R. n. 39/2001;

- Visto il DPR n. 207/2010;

- Visto il D.lgs. n. 163/2006 smi;

- Vista la DGR 2401/2012;

- Vista la DGRn. 422/2007;

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. le premesse sono parte integrante del presente atto

2. di dare atto che la Direzione Attività ispettiva e partecipazioni societarie, in qualità di AdA, è stata autorizzata dalla Autorità di Gestione del P.O.R CRO parte FSE 2007/2013, ad utilizzare risorse stanziate a valere sull'Asse VI "Assistenza Tecnica" del citato Programma, per un importo complessivo pari ad Euro 110.000,00=, al fine di rafforzare la struttura dell'AdA deputata a svolgere l'attività di audit delle operazioni di cui all'art. 62 lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006

3. di autorizzare conseguentemente l'AdA del POR CRO parte FSE 2007/2013 ad acquisire il servizio di audit in premessa descritto della durata decorrente dalla data di stipula del contratto fino al 31/10/2015, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario da concludersi presumibilmente entro il corrente anno, nelle forme e nei modi previsti dall'art.125 del D. lgs. n. 163/2006 smi , art. 173 del DPR n. 207/2010 e dalla citata DGR n.2401/2012 per un importo a base di gara massimo previsto pari ad Euro 110.000,00 utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 D. lgs. 163/2006

4. di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D. lgs. n. 163/2006 è il Dirigente della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

5. di demandare al Dirigente della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, in qualità di responsabile dell'AdA del POR CRO FSE 2007/2013, l'approvazione degli atti della procedura di selezione del contrante, l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto, la liquidazione del corrispettivo nonché ogni altro atto inerente l'esecuzione del contratto di appalto

6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011

7. di impegnare, per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'affidamento del servizio di cui al precedente punto 3), ai sensi del comma 6 dell'art. 42 della L.R. n. 39/2001, nel bilancio di previsione 2013, l'importo complessivo massimo di euro 110.000,00 (centodiecimila/00), secondo la seguente ripartizione temporale:

anno	capitolo	Importo	Qualifica finanziamento	Codice misura	Codice SIOPE
2013	101336	56.431,88	quota statale	2B6C	1.03.01 1347
2013	101337	53.568,12	quota comunitaria	2B6C	1.03.01 1347

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1859 del 15 ottobre 2013

Gara a procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", 2007/2013 Regione Veneto e a valere su risorse regionali. Codice CIG 5370761C2C.
[Appalti]

Note per la trasparenza:

Con la presente Deliberazione viene indetta una gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (c.d. "Codice dei Contratti Pubblici") per l'affidamento del servizio in oggetto, tenuto conto della prossima scadenza del servizio attualmente svolto dalla società Iter Audit Srl di Milano, a suo tempo aggiudicato in esito ad una analoga procedura di gara indetta con DGR 1269 del 26 maggio 2008 e successiva ripetizione.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Commissione europea con Decisione C (2007) 5633 del 16.11.2007 ha approvato il Programma Operativo della Regione del Veneto (POR) per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo (FSE) ai fini dell'obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) relativo al periodo di programmazione 2007/2013, per gli interventi in materia di lavoro e formazione, con il sostegno del Fondo Sociale Europeo. Specifiche Direttive di riferimento sono state emanate dalla Giunta Regionale in attuazione del POR FSE - "Competitività Regionale e Occupazione"- programmazione 2007/2013.

Dal complessivo quadro normativo e amministrativo concernente il FSE, costituito da Regolamenti Comunitari del Consiglio e della Commissione, dalle specifiche Direttive di riferimento emanate dalla Giunta Regionale in attuazione del POR FSE - "Competitività Regionale e Occupazione" - programmazione 2007/2013, oltre che dalle comunicazioni, interpretazioni, istruzioni, modulistica, diramate dall'Autorità di Gestione, dallo Stato e dalla Commissione Europea, in relazione agli assi a cui afferiscono le attività/interventi oggetto del presente appalto, emerge la responsabilità della Regione, quale Autorità di Gestione, verso la Comunità Europea, di garante della regolarità delle operazioni compiute a valere sui Fondi in questione. Ciò comporta la necessità da parte della Regione di eseguire controlli su tutta la documentazione prevista dalle disposizioni rendicontali per ogni rendiconto presentato dai soggetti terzi realizzatori delle attività e beneficiari dei contributi a valere sui fondi in questione. Detti controlli sono indispensabili, in quanto la verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari/attività erogate, è condizione indispensabile affinché la Regione possa certificare alla Commissione Europea la regolarità delle stesse.

Attualmente la verifica dei rendiconti viene svolta dalla società di revisione Iter Audit Srl, con sede in Milano, alla quale il servizio è stato affidato in esito ad una procedura di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, indetta dalla Regione con DGR n. 1269 del 26 maggio 2008, per attività di competenza delle Direzioni regionali Formazione, Istruzione e Lavoro. Il servizio, della durata di 24 mesi dalla stipula del contratto, è stato successivamente oggetto di ripetizione, autorizzata con DGR 589 del 10 maggio 2011, secondo la facoltà prevista dalla originaria delibera di indizione di gara. Il contratto di ripetizione, tuttora vigente, è stato stipulato in data 22/07/2011 e scadrà il 28/02/2014.

Rimane perciò da determinare se le verifiche rendicontali di attività formative a valere sul medesimo POR FSE 2007 - 2013, di competenza delle predette Direzioni regionali e a valere su Fondi regionali di esclusiva competenza della Direzione Formazione, non comprese nel servizio affidato alla succitata società di revisione, possano essere svolte dalla Regione stessa a mezzo dei propri Uffici, ovvero debbano essere affidate ad un soggetto terzo da individuarsi con nuova procedura di affidamento ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici.

In merito alla possibilità di effettuare le verifiche in proprio da parte della Regione, vale a maggior ragione oggi quanto già esposto a motivazione dell'indizione dell'affidamento originario del servizio. L'attuale assetto organizzativo delle Direzioni Regionali Formazione, Istruzione e Lavoro, quali strutture Regionali deputate ai compiti di controllo e accertamento della regolarità delle operazioni compiute dai soggetti terzi beneficiari di contributi a valere sui Fondi della Comunità Europea FSE nonché su Fondi regionali, non garantisce il puntuale e tempestivo adempimento dei compiti stessi. Si consideri infatti, in particolare per quanto concerne i Fondi FSE, che il Sistema di Gestione e Controllo per la programmazione 2007/2013 (SIGECO), approvato con DGR 1446/2009, prevede termini di conclusione dei controlli notevolmente ristretti rispetto alla precedente programmazione 2000/2006. Le verifiche rendicontali in questione devono infatti concludersi nel termine di 120 giorni dalla ricezione dei rendiconti da parte delle Direzioni competenti.

I vincoli stabiliti dalla ultime leggi finanziarie e di stabilità non consentono inoltre di reperire risorse umane regionali sufficienti in grado di potenziare l'organizzazione delle predette Direzioni, in modo tale da garantire la tempestiva conclusione delle verifiche rendicontali. In merito all'utilizzo del personale attualmente incardinato presso le Direzioni occorre infatti precisare che, fatto salvo lo svolgimento imprescindibile dell'ordinaria attività di amministrazione attiva di competenza di

ciascuna Direzione, è stata potenziata l'attività di controllo *in loco* delle attività formative finanziate e riconosciute. L'eventualità di avvalersi di personale regionale anche per le attività di verifica rendicontale risulta tuttavia impraticabile per diverse ragioni. Primariamente occorre tener conto del volume delle attività da sottoporre a verifica e della sua disomogenea distribuzione temporale che genera picchi di attività non gestibili con flessibilità con l'attuale organico delle Direzioni. Anche l'eventuale assunzione di nuovo personale non garantirebbe quantitativamente e qualitativamente lo svolgimento regolare delle verifiche. Occorre infatti considerare che, data la complessità dell'attività richiesta, il nuovo personale non potrebbe venire immediatamente impiegato per le verifiche dei rendiconti senza un necessario periodo di formazione specifica. In forza delle predette considerazioni, oltre a quelle che seguono, appare opportuno considerare l'affidamento di tale servizio ad un soggetto specializzato in quanto iscritto allo specifico Registro dei revisori legali che ha recentemente sostituito l'Albo Speciale dei revisori contabili della Consob.

Lo svolgimento delle verifiche a mezzo di personale regionale incontrerebbe inoltre rilevanti difficoltà di ordine meramente pratico. Si osserva infatti che le verifiche in questione debbono essere condotte presso le numerose sedi degli Organismi beneficiari dei contributi oggetto di verifica, dislocate in tutto il territorio regionale. Tenuto conto delle attuali limitazioni all'utilizzo degli automezzi regionali, non risulta concretamente possibile garantire la necessaria tempestività e uniformità degli spostamenti del personale regionale eventualmente assegnato allo svolgimento delle verifiche.

Si osserva inoltre che il rispetto puntuale dei termini previsti per le verifiche, specialmente nel presente momento economico, è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi pubblici agli Organismi di Formazione, che risulta essenziale alla tenuta dell'intero sistema della formazione professionale.

Alla luce di quanto esposto, al fine di garantire l'efficace prosecuzione dell'attività di controllo della regolarità delle operazioni compiute dai soggetti terzi beneficiari di contributi a valere su Fondi comunitari FSE e su Fondi regionali, si rende necessario provvedere all'indizione di una nuova procedura di gara, volta ad acquisire il servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali.

Il servizio in questione non risulta tra quelli oggetto di convenzioni Consip attualmente attive, né risulta disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).

La competente Struttura, individuata nella Direzione Formazione, stante la preminenza dei finanziamenti oggetto di verifica di competenza della suddetta Direzione, predisporrà quindi il capitolato d'appalto e disciplinare di gara, la relativa modulistica, il bando di gara e lo schema di contratto, che consentono di pervenire alla corretta individuazione del soggetto terzo che svolgerà, per conto della Regione, l'attività di controllo in oggetto.

Sotto il profilo normativo la gara sarà disciplinata dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", e s.m.i., e dal successivo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con DPR del 5 ottobre 2010 n. 207, tenendo conto delle peculiarità derivanti essenzialmente dall'articolo 11, comma 4 bis, della Legge Regionale n. 10/1990 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che la Giunta Regionale, per l'esame della documentazione dei rendiconti relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società iscritte all'albo speciale istituito presso la CONSOB, ora sostituito dal Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Al conferimento dell'appalto si procederà mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, con ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, che verrà individuata sulla base della valutazione del progetto presentato (offerta tecnica) e del prezzo omnicomprensivo offerto (offerta economica). La Commissione disporrà, per la valutazione dell'insieme degli elementi, di un massimo di 100 punti, dei quali 80 per la valutazione dell'offerta tecnica e 20 per la valutazione dell'offerta economica, secondo i criteri di valutazione e i parametri di punteggio che saranno precisati nel capitolato d'oneri e disciplinare di gara di successiva approvazione.

Il servizio riguarderà n. 3.727 rendiconti relativi agli interventi a valere sul FSE di competenza della Direzione Formazione, della Direzione Istruzione e della Direzione Lavoro e n. 416 rendiconti relativi agli interventi a valere su risorse regionali di esclusiva competenza della Direzione Formazione, per un monte ore complessivo di attività di verifica approssimabile per difetto in 25.000 ore.

La base d'asta è fissata in Euro 884.525,00 IVA esclusa, di cui Euro 610.430,00 relativi alle verifiche dei progetti del POR FSE ed Euro 274.095,00 relativi alle verifiche dei progetti a valere su risorse regionali.

La determinazione della base d'asta è stata effettuata dalle Direzioni competenti considerando il costo totale del servizio in base al tempo medio di verifica per progetto e al costo del lavoro. Il parametro del tempo medio è stato analizzato prendendo come

riferimento un progetto tipo del valore di Euro 100.000,00, per mille ore di attività formativa. L'analisi ha considerato le diverse attività che compongono la verifica rendicontale fra le quali si menzionano, a solo titolo esemplificativo, il controllo delle ore di attività risultanti dai registri didattici, le verifiche sulla corretta compilazione dei registri, le verifiche dei contratti conclusi dagli Organismi beneficiari, le verifiche dei giustificativi di spesa (queste ultime solo per rendiconti che prevedono la rendicontazione a costi reali). Il risultato è stato successivamente rapportato alle diverse fasce di importo del contributo previsto per ciascun progetto, sulla base delle quali è suddivisibile il numero complessivo dei progetti.

Per il costo del lavoro il calcolo si è basato sulla media della retribuzione del personale regionale di categoria C (assistente) e D (specialista), aggiornato al 01/01/2013 ed è perciò ritenuto congruo, ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si è inoltre tenuto conto di ulteriori fattori, quali le attività rendicontate a Unità di Costo Standard (che comportano minor attività e ridotti tempi di verifica), anziché a costi reali e di una generale riduzione dei costi per i progetti di importo superiore ad Euro 100.000,00, per effetto della semplificazione nella gestione amministrativa.

Il costo complessivo risultante dalla combinazione di tutti i predetti parametri è stato successivamente rimodulato tenendo conto dell'incidenza media dei costi di gestione.

La base d'asta così determinata risulta proporzionalmente inferiore di circa il 20% rispetto alla base d'asta della gara precedente approvata con DGR 1269/2008.

Inoltre, come visto sopra, il costo del servizio calcolato sulla base del costo del personale regionale e posto a fondamento della base d'asta, non tiene conto delle spese di trasferta che comporterebbe l'effettuazione del servizio con il personale regionale stesso, della necessaria formazione del personale addetto alle verifiche, oltre che di tutte le evenienze del rapporto di servizio (es: giorni malattia, maternità etc..). In forza delle predette considerazioni si può senz'altro concludere che il servizio affidato in esito alla presente gara avrà costi complessivi sicuramente inferiori rispetto allo svolgimento del medesimo servizio con personale regionale.

Non sono ammesse offerte in aumento. L'Amministrazione regionale si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

Il servizio potrà subire, nell'ambito del periodo di validità del contratto, variazioni in aumento o in diminuzione, nella quantità e qualità secondo quanto disposto dall'articolo 48 della L.R. Veneto n. 6 del 4.02.1980 e successive modificazioni e integrazioni, fino ad un massimo di 1/5 del prezzo globale, purchè sussistano le condizioni di cui all'art. 311 del DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis D.Lgs. 163/06 si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti non essendo possibile frazionare il servizio in parti funzionalmente autonome.

Il servizio avrà durata dalla data di stipula del contratto fino al 30/03/2016, precisando tuttavia che la parte relativa alle verifiche dei progetti cofinanziati dal FSE dovrà necessariamente concludersi entro il 15/11/2015, dato che il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese per il POR FSE 2007 - 2013 è stabilito al 31/12/2015.

L'intero servizio deve comunque intendersi ad esaurimento delle verifiche dedotte in contratto e potrebbe quindi concludersi anticipatamente rispetto al predetto termine del 30/03/2016.

Il termine massimo del 30/03/2016, potrà essere prorogato solamente per oggettive comprovate esigenze dell'Amministrazione. In ogni caso all'affidatario del servizio verrà liquidato esclusivamente quanto dovuto in base al numero esatto di rendiconti controllati e certificati ritenuti validi dalla competente Direzione regionale.

La valutazione delle offerte sarà condotta da una Commissione aggiudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006, dall'Autorità di Gestione del POR FSE 2007 - 2013, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il verbale di gara non terrà luogo del contratto, la cui stipula avverrà dopo l'intervenuta esecutività del decreto di aggiudicazione definitiva dell'appalto e la presentazione da parte del soggetto aggiudicatario della documentazione richiesta.

Relativamente agli aspetti finanziari si rileva che:

- la spesa non è soggetta alle limitazioni previste dagli articoli 12 e 15 della L.R. 1/2011;

la spesa non fa riferimento a servizi per i quali siano presenti convenzioni attivate da Consip S.P.A;

- l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative al servizio in oggetto è determinato in Euro 1.079.120,50 comprensivo dell'importo massimo di aggiudicazione e degli oneri fiscali (IVA). La suddetta spesa trova copertura finanziaria a carico del bilancio regionale preventivo 2013, alla cui assunzione provvederanno con propri atti, sui fondi di rispettiva competenza, il dirigente regionale dell'Unità di Progetto Cabina di Regia FSE, per la parte relativa alle verifiche dei progetti POR FSE e il dirigente regionale della Direzione Formazione per le verifiche dei progetti a valere su risorse regionali, vale a dire:

Capitolo 101336 "Obiettivo CRO FSE (2007 - 2013) Asse Assistenza Tecnica - Quota Statale (Regolamento CE 05/07/2006, n. 1081) Euro 382.056,45;

Capitolo 101337 "Obiettivo CRO FSE (2007 - 2013) Asse Assistenza Tecnica - Quota Comunitaria (Regolamento CE 05/07/2006, n. 1081) Euro 362.668,15;

Capitolo 100762 "Azioni regionali per le attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990 n. 10)" Euro 334.395,90, la cui copertura finanziaria sarà assicurata da risorse in entrata provenienti dal Capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990 n. 10)" per gli effetti della variazione compensativa di bilancio in corso, come da nota Prot. Reg.le 425878 del 07/10/2013.

Eventuali ribassi verranno ripartiti proporzionalmente sui succitati capitoli.

L'importo di Euro 375,00, quale contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67 della L. n. 266/2005, sarà liquidato dalla Direzione Regionale Formazione sul capitolo di spesa 100853 "Fondo per il contributo all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (legge 23.12.2005 n. 266)".

Ai fini dei successivi adempimenti, si propone di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 il Dirigente del Servizio Affari Giuridici, Ispezioni e Controlli della Direzione Regionale Formazione il quale curerà ogni adempimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione, compresi gli adempimenti di postinformazione e la stipulazione del contratto d'appalto in forma pubblico-amministrativa. All'Autorità di Gestione del POR FSE 2007 - 2013 si darà mandato di approvare, il capitolato d'appalto e la relativa modulistica, il bando di gara e il relativo avviso, lo schema di contratto.

Si propone altresì di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300, comma 2 del D.P.R. 207/2010, il Funzionario responsabile dell'Ufficio Giuridico della Direzione Formazione, che assicurerà la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore.

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 67 dell'art. 1 della legge 23.12.2005, n. 266 e alla recente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.08.2010, n. 187) alla procedura negoziata oggetto della presente deliberazione è attribuito, dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), il codice CIG n. 5370761C2C.

All'espletamento delle forme di pubblicità e di quanto necessario secondo la normativa vigente, provvederà, per quanto di competenza, la Direzione Regionale Comunicazione e Informazione.

In ottemperanza all'art. 70, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 163/2006 si propone di stabilire per la ricezione delle offerte il termine non inferiore a quaranta giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla G.U.C.E. secondo le modalità previste dall'art. 66, comma 3, del succitato Decreto Legislativo.

Il relatore conclude la proprio relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visti i Regolamenti (CE) 1081/2006, 1083/2006, 1828/2006, 396/2009;

- Visto il POR FSE Regione Veneto OB. CRO 2007/2013.

- Vista la Circolare della Divisione II dell'UCOFPL n. 41/2003.

- Vista la DGR 1446/2009;

- Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

- Visto il D.Lgs. 88/1992 e s.m.i.

- Vista la L.R. 6/1980 e s.m.i.

- Vista la L.R. 10/1990 e s.m.i.

- Vista la L.R. 12/1991 e s.m.i.

- Vista la L.R. 1/1997 e s.m.i. e la L.R. 54/13.

delibera

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;

2. di indire gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo Decreto Legislativo, per l'approvvigionamento del servizio di verifica della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", 2007/2013, Regione Veneto e di risorse regionali, con decorrenza dalla data della stipula contrattuale, al 30/03/2016, salve eventuale proroga del predetto termine solamente per oggettive comprovate esigenze dell'Amministrazione appaltante;

3. di stabilire la base d'asta in Euro 884.525,00 IVA esclusa;

4. di determinare in Euro 1.079.120,50 comprensivo di IVA, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederanno con propri atti i dirigenti regionali dell'Unità di Progetto Cabina di Regia FSE e della Direzione Formazione, disponendo la copertura finanziaria a carico del bilancio preventivo FSE 2013, sui fondi di rispettiva competenza, come segue:

- Capitolo 101336 "Obiettivo CRO FSE (2007 - 2013) Asse Assistenza Tecnica - Quota Statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081) Euro 382.056,45;
- Capitolo 101337 "Obiettivo CRO FSE (2007 - 2013) Asse Assistenza Tecnica - Quota Comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081) Euro 362.668,15;
- Capitolo 100762 "Azioni regionali per le attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990 n. 10) Euro 334.395,90;

5. di dare atto che la copertura finanziaria di cui al Capitolo 100762 sarà assicurata da risorse in entrata provenienti dal Capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990 n. 10)" per gli effetti della variazione compensativa di bilancio in corso, come da nota Prot. Reg.le 425878 del 07/10/2013;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di porre a carico del capitolo 100853 del bilancio regionale 2013 l'importo di Euro 375,00 per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67 della L. n. 266/2005, incaricando della relativa liquidazione il Dirigente della Direzione Formazione;

8. di dare mandato all'Autorità di Gestione POR FSE 2007 - 2013, di approvare il capitolato d'appalto e la relativa modulistica, il bando di gara e il relativo avviso, lo schema di contratto;

9. di incaricare, quale Responsabile Unico del Procedimento di aggiudicazione, il Dirigente del Servizio Affari Giuridici, Ispezioni e Controlli della Direzione Formazione, il quale curerà ogni adempimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione, compresi gli adempimenti di postinformazione e la stipulazione del contratto d'appalto in forma pubblico-amministrativa;

10. di individuare come Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.P.R. 207/2010 il Funzionario responsabile dell'Ufficio Giuridico della Direzione Formazione;

11. di disporre, a norma dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, l'invio del bando di gara alla Commissione Europea, la pubblicazione del bando sul sito informatico dell'Osservatorio, in BUR Veneto, la pubblicazione del bando di gara e del capitolato d'appalto nel competente sito informatico della Regione;

12. di disporre la pubblicazione del bando di gara in GURI, serie speciale relativa ai contratti pubblici, e dell'avviso di gara in due quotidiani a diffusione nazionale e in due quotidiani a diffusione locale, incaricando dei relativi adempimenti, per quanto di competenza, la Direzione Regionale Comunicazione e Informazione;

13. di stabilire, ai sensi dell'art. 70, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 163/2006, il termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla G.U.C.E. secondo le modalità previste dall'art. 66, comma 3, del succitato Decreto Legislativo;

14. di dare atto che la Commissione di gara, di cui all'articolo 84 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, sarà nominata, con successivo provvedimento dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2007 - 2013, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. La suddetta Autorità potrà nominare eventuali sostituti in caso d'improvviso impedimento di uno o più dei componenti. L'Ufficiale rogante della Regione verbalizzerà le operazioni di gara e curerà la stipula del contratto ai sensi dell'articolo 182 della L.R. 12/1991;

15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1860 del 15 ottobre 2013

Autorizzazione di assunzioni di personale a tempo determinato all'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova ed alla Società ESU Gestione e Servizi S.r.l. e proroga di comando in entrata. (DD.G.R. n. 1841 dell'08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013).

[Concorsi]

Note per la trasparenza:

Vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni preventive relative:

. all'assunzione di n. 19 unità di personale a tempo determinato all'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova ed alla Società ESU Gestione e Servizi S.r.l., per il servizio di ristorazione, dal 01/10/2013 al 30/06/2014;

. alla proroga del comando in entrata di n. 1 dipendente di categoria C5, profilo professionale di istruttore amministrativo, dal 01/10/2013 al 30/09/2014.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La D.G.R. n. 1841 dell'08/11/2011 ad oggetto "*Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto'. Avvio dell'attività ricognitiva*", ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Con nota prot. n. 534540 del 15/11/2011, il Segretario Generale della Programmazione ha inviato copia della citata D.G.R. n. 1841/2011 a tutti gli ESU, con invito ad attenersi alle istruzioni operative individuate dai Segretari regionali, per gli ambiti di rispettiva competenza.

Con nota prot. n. 26257 del 18/01/2012, il Segretario Regionale per la Cultura ha stabilito le istruzioni operative per gli ambiti di propria competenza.

La successiva D.G.R. n. 769 del 02/05/2012 ha prorogato fino al 31/12/2012 l'efficacia delle direttive poste dalla citata D.G.R. n. 1841/2011.

La D.G.R. n. 2563 dell'11/12/2012 ha stabilito di:

a) prorogare, fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall'11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. 769/2012;

1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;

b) programmare, per l'annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto.

Con nota prot. n. 588553 del 31/12/2012, il Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti ha trasmesso copia della citata D.G.R. n. 2563/2012 a tutti gli ESU veneti, con invito ad attenersi a quanto in essa disposto.

Da ultimo, è stata approvata la D.G.R. n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto *"Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio , art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni."*, che ha prorogato le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2563/2012 fino al 31/12/2013.

Tutto ciò premesso, si rileva che l'ESU di Padova, con note prot. n. 0002691 del 09/08/2013, prot. n. 0002754 del 27/08/2013 e prot. n. 0003095 del 25/09/2013, ha avanzato le seguenti richieste:

Richieste	Costo Onnicomprensivo Complessivo Massimo (Euro)
1) Autorizzazione, all'ESU di Padova, all'assunzione a tempo determinato (dal 01/10/2013 al 30/06/2014), del seguente personale, appartenente alla categoria B del C.C.N.L. comparto Regioni ed autonomie locali: - n. 05 Aiuto cuochi - Categoria B1 - a tempo pieno; - n. 06 Addetti ai servizi - Categoria B1 (di cui: n. 02 a tempo pieno; n. 04 part-time 50%); - n. 01 Cassiere - Categoria B3 - part-time 50%.	 Euro 94.035,00 Euro 75.228,00 Euro 9.885,00
Totale	Euro 179.148,00
2) Autorizzazione, all'ESU Gestioni e Servizi S.r.l., all'assunzione a tempo determinato (dal 01/10/2013 al 30/06/2014), del seguente personale appartenente alla categoria B del C.C.N.L. comparto Regioni ed autonomie locali: - n. 02 Cuochi - a tempo pieno; - n. 04 Addetti ai servizi (di cui: n. 01 a tempo pieno; n. 01 part-time 75%; n. 02 part-time 50%); - n. 01 Barista - part-time 75%.	 Euro 20.856,00 Euro 41.882,00 Euro 14.664,00
Totale	Euro 77.402,00
3) Autorizzazione, all'ESU di Padova, alla proroga del comando in entrata di n. 1 dipendente categoria C5 , profilo professionale istruttore amministrativo, del C.C.N.L. comparto Regioni ed autonomie locali, dal 01/10/2013 al 30/09/2014, assegnato alla Segreteria di Presidenza.	Euro 36.920,54
Totale	Euro 36.920,54

Le richieste nn. 1) e 2) di personale a tempo determinato addetto al servizio di ristorazione, sono state motivate con la necessità di fare fronte, dal 01/10/2013 al 30/06/2014, alle punte di attività conseguenti all'apertura dell'Anno Accademico 2013-2014.

Il servizio in questione, infatti, presenta un andamento ciclico, per cui in alcuni periodi dell'anno è necessario integrarne l'assetto organizzativo con personale flessibile, al fine di garantire agli studenti il buon funzionamento dello stesso.

Allo stato attuale, l'ESU ha dichiarato di non essere in grado di garantire l'apertura del servizio di ristorazione con il personale in servizio, a causa di oggettive carenze di organico.

L'Ente ha dichiarato, inoltre, che l'eventuale ricorso all'istituto della mobilità interna, al fine di individuare, tra i propri dipendenti, le figure di "cuoco" e di "aiuto cuoco", indispensabili per il funzionamento del servizio in questione, pare essere una soluzione non praticabile, trattandosi di profili professionali infungibili, alquanto difficili da reperire all'interno dell'Ente.

Da qui, dunque, la richiesta di assunzione di personale a tempo determinato, formulata sia per l'ESU, sia per la società ESU Gestioni e Servizi S.r.l.

L'attività di ristorazione svolta dall'ESU è rivolta, in particolare, agli studenti universitari, destinatari degli interventi del Diritto allo Studio Universitario, di cui all'articolo 2 della L.R. n. 8/1998 *"Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"*.

I pasti sono garantiti all'utenza, in parte, tramite la loro erogazione diretta da parte dell'ESU e, in parte, tramite la gestione indiretta facente capo alla società ESU Gestioni e Servizi S.r.l., partecipata interamente dall'ESU di Padova.

L'ESU ha quindi specificato che attingerà i nominativi del personale da assumere dalle graduatorie vigenti, per assunzioni di personale a tempo determinato, stilate a seguito delle selezioni pubbliche indette a suo tempo, in esecuzione al Decreto del Direttore n. 68 del 25/03/2011, per gli specifici profili di "Collaboratore aiuto cuoco" e di "Collaboratore addetto al servizio di ristorazione".

L'Ente ha poi dichiarato che tali assunzioni a tempo determinato non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già impegnati nel Rendiconto Generale 2012, trattandosi di personale cui l'Ente ricorre ogni anno in via temporanea fino e non oltre la pausa estiva dell'attività accademica.

Infine, l'ESU ha precisato di avere rispettato i vincoli e le limitazioni di cui all'art. 1, co. 557, della L. n. 296/2006, all'art. 76, co. 7, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008 ed all'art. 9, co. 28, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.

La richiesta n. 3) è stata motivata dalla necessità di garantire il corretto e regolare funzionamento della Segreteria di Presidenza che assolve il compito di assicurare la regolarità del funzionamento dell'ufficio facente capo all'organo monocratico di vertice dell'Ente cui competono funzioni di particolare responsabilità.

Il dipendente che opera presso la Segreteria di Presidenza in posizione di comando costituisce l'unica unità di personale in forza presso tale ufficio, in possesso di adeguata professionalità, competente ad assicurare il supporto necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Commissario Straordinario.

L'ESU, in virtù della politica di razionalizzazione delle risorse umane, non è in grado di procedere alla sostituzione del dipendente facendo ricorso all'istituto della mobilità interna per obiettive carenze di personale, oltre che per la mancanza di professionalità adeguate ad assumere tale ruolo.

L'Ente ha precisato che il costo per il dipendente in comando non incrementa le spese complessive per il personale in quanto già previsto nel bilancio di previsione dell'Azienda.

Infine, l'ESU ha altresì precisato di avere rispettato i vincoli e le limitazioni di cui all'art. 1, co. 557, della L. n. 296/2006, all'art. 76, co. 7, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008 ed all'art. 9, co. 28, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.

In ossequio a quanto disposto dalla D.G.R. n. 907 del 18/06/2013, l'ESU ha preliminarmente verificato se, negli enti strumentali regionali (sia quelli aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali, sia quelli aventi un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro), sussista personale uguale a quello richiesto, disponibile a trasferirsi all'ESU ed all'ESU Gestioni e Servizi S.r.l.

Con nota prot. n. 0003095 del 25/09/2013, il Direttore dell'ESU ha dichiarato che, tra tutti gli enti strumentali regionali, non sussiste personale uguale a quello richiesto, disponibile a trasferirsi all'ESU ed all'ESU Gestioni e Servizi S.r.l.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si propone di autorizzare:

- l'ESU di Padova e la Società ESU Gestioni e Servizi S.r.l. ad effettuare le assunzioni di personale indicate nei punti 1) e 2) della tabella di cui sopra, per il costo complessivo di Euro 256.550,00 (Euro 179.148,00 + Euro 77.402,00);

- l'ESU di Padova a prorogare il comando in entrata di n. 1 unità di personale appartenente alla categoria C, posizione economica C5, indicato nel punto n. 3) della tabella di cui sopra, per il costo complessivo di Euro 36.920,54.

Le autorizzazioni di cui sopra sono subordinate alla condizione che l'ESU e l'ESU Gestioni e Servizi S.r.l. rispettino quanto disposto dalla suddetta D.G.R.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. n. 8/1998;

Viste le DD.G.R. n. 1841 dell'08/11/2011, n. 769 del 02/05/2012, n. 2563 dell'11/12/2012, n. 907 del 18/06/2013;

Vista la nota del Segretario Generale della Programmazione del 15/11/2011, prot. n. 534540;

Vista la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

Viste le note del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti prot. n. 588553 del 31/12/2012 e prot. n. 29337 del 21/01/2013;

Viste le note dell'ESU di Padova prot. n. 0002691 del 09/08/2013, prot. n. 0002754 del 27/08/2013 e prot. n. 0003095 del 25/09/2013;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di autorizzare l'ESU di Padova ad effettuare le seguenti assunzioni:

Personale	Costo Onnicomprensivo Complessivo Massimo (Euro)
A tempo determinato (dal 01/10/2013 al 30/06/2014), del seguente personale, appartenente alla categoria B del C.C.N.L. comparto Regioni ed autonomie locali: - n. 05 Aiuto cuochi - Categoria B1 - a tempo pieno; - n. 06 Addetti ai servizi - Categoria B1 (di cui: n. 02 a tempo pieno; n. 04 part-time 50%); - n. 01 Cassiere - Categoria B3 - part-time 50%.	 Euro 94.035,00 Euro 75.228,00 Euro 9.885,00
Totale	Euro 179.148,00
Proroga del comando in entrata di n. 1 dipendente categoria C5, profilo professionale istruttore amministrativo, del C.C.N.L. comparto Regioni ed autonomie locali, dal 01/10/2013 al 30/09/2014, assegnato alla Segreteria di Presidenza.	Euro 36.920,54

3. di autorizzare ESU Gestioni e Servizi S.r.l. ad effettuare le seguenti assunzioni:

Personale	Costo Onnicomprensivo Complessivo Massimo (Euro)
A tempo determinato (dal 01/10/2013 al 30/06/2014), del seguente personale appartenente alla categoria B del C.C.N.L. comparto Regioni ed autonomie locali: - n. 02 Cuochi - a tempo pieno;	

- n. 04 Addetti ai servizi (di cui: n. 01 a tempo pieno; n. 01 part-time 75%; n. 02 part-time 50%); - n. 01 Barista - part-time 75%.	 Euro 20.856,00 Euro 41.882,00 Euro 14.664,00
Totale	Euro 77.402,00

4. di subordinare le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, alla condizione che l'ESU di Padova ed ESU Gestioni e Servizi S.r.l. rispettino quanto disposto dalla D.G.R. n. 907/2013;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

7. di avvertire che, contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione o di conoscenza del medesimo;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: www.regione.veneto.it/istruzione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1864 del 15 ottobre 2013

Approvazione iniziative promozionali sul circuito delle emittenti televisive regionali. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2013. Azione Orizzontale 6: "Iniziative di promozione e comunicazione". Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. DGR n. 586 del 3 maggio 2013.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Approvazione e finanziamento del programma di iniziative di comunicazione a carattere istituzionale attraverso il circuito delle emittenti televisive regionali per la promozione dell'offerta turistica integrata del Veneto in Italia e nei mercati esteri atte a garantire un'idonea informazione sulle eccellenze culturali, architettoniche, paesaggistiche, turistiche ed enogastronomiche che caratterizzano il territorio regionale. Importo di spesa impegnato: Euro 370.860,00.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 586 del 3 maggio 2013, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", ha approvato il Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2013, che con l'Azione Orizzontale 6 "Iniziative di promozione e comunicazione" intende sviluppare iniziative in grado di comunicare, con efficacia e in modo sistematico, le qualità, le diversità e le eccellenze del turismo veneto mediante diversificati strumenti comunicativi e, pertanto, mediante la realizzazione di interventi televisivi, ideazione e programmazione di spot radiotelevisivi, inserzioni redazionali su riviste e quotidiani, nonché il sostegno a iniziative comunicative e di settore.

Fra le attività previste nella succitata Azione Orizzontale trova spazio, pertanto, l'implementazione di un piano di comunicazione per la promozione dell'immagine turistica della Regione delle varie destinazioni e mete turistiche, mirando a comunicare il viaggio, l'escursione e il soggiorno nel Veneto come un'esperienza unica, personale e piacevole e, nello stesso tempo, promuovere i prodotti primari "tradizionali", in forma integrata, al fine di riposizionare l'identità complessiva del turismo regionale e rafforzare il sistema dell'offerta turistica e dell'economia delle imprese che nel settore operano.

Il piano di comunicazione prevede la realizzazione da parte della Regione - alla luce degli obiettivi del PEA 2013 - di azioni di promozione turistica a carattere istituzionale sulla carta stampata e attraverso il circuito delle emittenti televisive regionali, finalizzate a comunicare il Veneto quale destinazione turistica di

eccellenza al fine di valorizzare nel modo migliore la diversificata offerta regionale, sia quella relativa ai tematismi turistici, di cui all'art. 11 della LR n. 11 del 14 giugno 2013, sia quella relativa ai cosiddetti prodotti turistici in un Veneto insolito e poco conosciuto, ma caratterizzato da un ricco patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico.

Considerato il quadro critico dell'economia nazionale le iniziative promozionali realizzate mireranno a promuovere l'offerta regionale nel mercato interno, specie in Veneto, dato che il turismo regionale rappresenta una componente importante della domanda, costituendo circa un quarto delle presenze turistiche complessive.

Le televisioni locali, in particolare, rappresentano indubbiamente uno dei più efficaci strumenti di comunicazione dell'offerta turistica integrata del Veneto sul territorio regionale e nelle regioni limitrofe, importanti bacini di domanda turistica per la nostra regione, e tale scelta è supportata da una serie di motivazioni:

- possibilità di veicolare i contenuti e le emozioni dell'offerta turistica regionale ad un numero molto elevato di potenziali fruitori della stessa nell'ambito della regione e al di fuori della regione, peraltro ad un costo/contatto estremamente competitivo;

- possibilità, a fronte dell'articolazione del sistema radiotelevisivo regionale, di operare una diffusione omogenea dell'informazione sull'intero territorio regionale;

- possibilità di utilizzare le capacità professionali e la specializzazione presente nel sistema radiotelevisivo regionale ai fini della realizzazione di spazi informativo-promozionali in collaborazione con la Regione.

In ragione di ciò si ritiene di adottare, quale scelta strategica, la realizzazione di iniziative a carattere televisivo in collaborazione con le principali emittenti del sistema televisivo veneto, finalizzate prioritariamente ad informare i cittadini/turisti veneti sulle risorse turistiche locali e sulle attività svolte dalla Regione in materia di promozione e valorizzazione del turismo regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto sono stati acquisiti e valutati positivamente dalla competente Direzione, per i contenuti proposti, sette progetti di iniziative televisive che si sono rivelati essere gli unici sia in linea con gli obiettivi posti dalla programmazione regionale in materia di comunicazione, sia mezzi idonei ad offrire sul mercato prodotti media compatibili con le caratteristiche di promozione individuate dal Piano esecutivo annuale di Promozione turistica 2013.

In relazione a tali progetti di seguito elencati si propone dunque l'affidamento del servizio di promozione turistica veneta, ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per un importo complessivo, in base ai preventivi presentati, pari a Euro 370.860,00, IVA inclusa:

1. PER CASO Srl - RETE 4 Programma: "Slow Tour";
2. TELEPADOVA SpA - 7GOLD NAZIONALE e 7GOLD TELEPADOVA - Programma: "Biciclando... alla scoperta dei percorsi cicloturistici del Veneto"; "360 gradi";
3. CANALE ITALIA Srl - CANALE ITALIA e CANALE ITALIA 83 NAZIONALE - Programma: "Notizie Oggi"; "Il Veneto delle Meraviglie";
4. SCONFINANDO Snc - TELECHIARA e TVA VICENZA - Programma: "Sconfinando";
5. FACCOMUNICAZIONE Srl di Facco Silvano - TELECHIARA - Programma: "Verde a Nordest"; "Viaggiare tra la terra e il cielo";
6. COMUNICARE Sas di Roberto Paladin & C. - ANTENNA3 e TELENUOVO - Programma: "Ore 13 - Benveneto"
7. DAD DIGITAL ADVERTISING Srl - ALICE SKY - Programma "Tra la terra e il cielo".

Si tratta di programmi prodotti dalle emittenti stesse, o da società di produzione concessionarie di spazi dell'emittente stessa, veicolate prevalentemente nell'ambito di trasmissioni già presenti nei palinsesti, in grado, pertanto, di garantire un buono/elevato livello di fidelizzazione e nello stesso tempo garantire alti livelli di professionalità tecnica nelle fasi di produzione di servizi, filmati e redazionali.

Su tali progetti, le strutture regionali competenti hanno provveduto a richiedere il parere al Comitato Regionale per le Comunicazioni, come previsto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere c) e g) della l.r. 18 agosto 2001, n. 18.

In relazione a quanto sopra esposto, si propone quindi, con la presente deliberazione, di approvare l'attuazione di un primo piano di comunicazione, a valere per il periodo 2013, che come dettagliato nell'allegato A alla presente deliberazione, prevede la realizzazione di un programma di iniziative televisive finalizzato al conseguimento degli obiettivi di informazione e promozione del prodotto turistico integrato "Veneto" per un importo complessivo di spesa di Euro 370.860,00, IVA inclusa, imputando la somma al capitolo 101891 per Euro 354.860,00 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici" e al capitolo 101688 "Iniziative regionali di valorizzazione e marketing turistico" per Euro 16.000,00 del bilancio di previsione per l'anno 2013 che presenta la necessaria disponibilità.

Si ritiene che la spesa di euro 370.860,00 concernente la tipologia "pubblicità", di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non sia soggetta alle limitazioni della L.R. 1/2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 33/2002.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto,il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 3 maggio 2013 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica per l'anno 2013, ed in particolare l'Azione Orizzontale 6 "Iniziative di promozione e comunicazione";

VISTE le deliberazioni n. 3276/2003, n. 2125/2004 e n. 1260/2005, che definiscono le direttive per la realizzazione delle attività di informazione radiotelevisiva da parte della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione n. 19 del 17 luglio 2013 del Co.Re.Com. con la quale viene espresso parere favorevole al piano trasmesso dalla Direzione Comunicazione e Informazione con nota 11810 del 25 giugno 2013 ai sensi della l.r. 18/2001;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTE le leggi regionali n. 3 e n. 4 del 5 aprile 2013, - "Legge finanziaria regionale 2013" e "Legge finanziaria regionale pluriennale 2013-2015";

delibera

1. di approvare - per le motivazioni espresse nelle premesse - il piano di comunicazione attraverso il circuito delle emittenti televisive regionali - di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento che ne costituisce parte sostanziale ed integrante - finalizzato alla realizzazione delle iniziative previste dalla Azione Orizzontale 6 "Iniziative di promozione e comunicazione" del Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2013, di cui alla deliberazione n. 586 del 3 maggio 2013;

2. di autorizzare la realizzazione delle iniziative previste dal piano di comunicazione di cui al precedente punto 1) ai soggetti di seguito indicati (società televisive e agenzie concessionarie di pubblicità) gli importi a fianco di ciascuno riportati, per un importo complessivo di euro Euro 370.860,00, IVA inclusa:

Soggetto beneficiario	**C.F./P.Iva**	**IMPORTO Euro (IVA Inclusa)**
PER CASO Srl Via San Vitale, 56 40125 - Bologna	00885191205	36.300,00
TELEPADOVA SpA Via Venezuela, 15/A 35100 - Padova	00775260284	75.000,00
CANALE ITALIA Srl Via Pacinotti, 18 35030 - Rubano - PD	00860840289	90.000,00
SCONFINANDO Snc Via Roma, 100 30020 - Cinto Caomaggiore - VE	03926750278	16.000,00
FACCOMUNICAZIONE Srl di Facco Silvano Via Agno, 15/C 35135 - Padova	04085250282	50.000,00
COMUNICARE Sas di Roberto Paladin & C. Via della Quercia 2B 31100 - Treviso	01949610263	60.000,00
DAD DIGITAL ADVERTISING Srl a s.u. Via Tiburtina, 924 00156 Roma	06762881008	43.560,00

3. impegnare l'importo di euro Euro 370.860,00, IVA inclusa, per Euro 354.860,00 al capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici" e per Euro 16.000,00 relativamente al beneficiario Sconfinando snc al capitolo 101688 "Iniziative regionali di valorizzazione e marketing turistico" del bilancio di previsione per l'anno 2013 che presentano entrambi la necessaria disponibilità - codice SIOPE 1.03.01 1364;

4. di stabilire che l'importo di cui al precedente punto 3), compatibilmente con le disponibilità di cassa, verrà liquidato ai soggetti beneficiari successivamente alla presentazione alla Direzione regionale Promozione Turistica Integrata di regolare fattura a saldo entro 60 giorni dalla conclusione delle iniziative, che dovranno comunque terminare entro il 31 luglio 2014, previa verifica della regolarità del lavoro svolto e della consegna di n. 2 copie di un supporto telematico e/o informatico riportante le trasmissioni realizzate su ciascuna emittente televisiva;

5. di provvedere, entro il 31 dicembre del corrente esercizio, alla stipula di un contratto con ciascuna società televisiva in cui vengano definite, tra l'altro, le indicazioni in ordine ai vincoli relativi all'immagine coordinata regionale, le modalità di comunicazione relative alla programmazione della messa in onda delle trasmissioni e le modalità per la consegna delle registrazioni;

6. di incaricare ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/1997, il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle iniziative di cui alla presente deliberazione, nonché la sottoscrizione del contratto di cui al punto 5);

7. di stabilire che l'attuazione delle iniziative previste dalla presente deliberazione avverrà nel rispetto delle direttive sull'immagine coordinata di cui alla deliberazione n. 1260 del 7 giugno 2005 e d'intesa con la Direzione Comunicazione e Informazione;

8. di dare atto che la spesa di euro Euro 370.860,00, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere c) e g) della l.r. 18 agosto 2001, n. 18, il piano delle iniziative promozionali sulle emittenti televisive regionali e radiofoniche è stato sottoposto al Co.Re.Com. che si è espresso con parere favorevole con deliberazione n. 19 in data 17 luglio 2013 e detto parere è stato comunicato alla Direzione regionale Comunicazione e Informazione;

10. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1864 del 15 ottobre 2013

PIANO ESECUTIVO ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2013.
AZIONE ORRIZZONTALE 6 "INIZIATIVE DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE"

INIZIATIVE TELEVISIVE ATTRAVERSO IL CIRCUITO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, N. 33 E DGR N. 586 DEL 3 MAGGIO 2013

A) SCENARI E OBIETTIVI DELLA PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

Il turismo rappresenta uno dei settori più importante per l'economia veneta, sia per la ricchezza prodotta direttamente che per l'economia indotta.
Il punto di forza del turismo in Veneto è rappresentato dalla varietà della sua offerta e dalla possibilità di una vacanza a 360 gradi:

- prodotti "tradizionali": mare, città d'arte, laghi, montagna estiva e invernale, terme, parchi e Delta del Po, all'interno dei quali spiccano le eccellenze e le specificità delle singole destinazioni già dotate di notorietà e capacità di attrazione;
- prodotti "emergenti", complementari e trasversali: prodotti legati a nuove esigenze della domanda e a nuovi modi di "fare vacanza" (a mero titolo di esempio, il congressuale, il business, il turismo naturalistico e sportivo, il turismo enogastronomico e "open air" ecc.) in grado sia di avere una consistenza di nicchia che di rivitalizzare i prodotti tradizionali.

Scendendo ad una interpretazione delle dinamiche turistiche che va oltre la lettura dei dati statistici, a fronte dell'obsolescenza di alcuni prodotti tradizionali rispetto alle offerte di competitors più dinamici, la struttura articolata e molteplice del turismo veneto si presta a rapporti di complementarietà tra i diversi prodotti: un potenziale ancora inespresso e che è necessario valorizzare in forma integrata, da una parte per riposizionare l'identità complessiva e l'offerta della Regione in un mercato nazionale e internazionale sempre più competitivo e nella complessa evoluzione del fenomeno turistico; dall'altra per presidiare il primato del Veneto e rafforzarne la leadership tra le destinazioni turistiche italiane.

D'altro canto però, la varietà e molteplicità dell'offerta si traducono nella complessità di comunicare in maniera chiara e omogenea, e con un forte contenuto emozionale, il valore e la qualità del Veneto:
- come destinazione complessiva;
- come prodotti "tradizionali";
- come prodotti "emergenti", complementari e trasversali.

Nell'elaborazione delle strategie di comunicazione finalizzate a promuovere il turismo, anche attraverso l'uso del mezzo televisivo, è necessario tenere conto dei seguenti obiettivi:
- promuovere l'identità del territorio riposizionando la Regione Veneto quale leader tra le destinazioni turistiche italiane;
- creare awareness per il Veneto quale destinatario ideale per gli short break, il mare, la montagna sia invernale che estiva, il turismo culturale, le terme, ecc;
- aumentare la conoscenza della molteplicità dell'offerta turistica del territorio, favorendo rapporti di complementarietà e di scambio tra località note e località da scoprire;
- incrementare il turismo di "qualità" soprattutto in alcuni specifici prodotti/cluster turistici identificati dalla Regione Veneto;
- incrementare i flussi turistici promuovendo il turismo culturale e di scoperta del territorio con i prodotti a valore aggiunto;
- favorire la destagionalizzazione dell'offerta e della domanda turistica;
- integrare la promozione dell'offerta turistica regionale con la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità legati al territorio d'origine;

ALLEGATOA alla Dgr n. 1864 del 15 ottobre 2013

- consolidare l'immagine della Regione attraverso la promozione integrata dei diversi prodotti turistici tramite un concept ("Veneto tra la terra e il cielo") capace di esaltare le eccellenze regionali.

B) STRATEGIE DI COMUNICAZIONE: INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI

A fronte degli scenari e delle strategie sopra evidenziati, la scelta del mezzo televisivo regionale quale strumento per rendere efficace l'attività di comunicazione dell'offerta turistica integrata del Veneto sul territorio regionale e nelle regioni limitrofe, importanti bacini di domanda turistica, è supportata da una serie di fattori:

- importanza delle emittenti sotto il profilo degli ascolti medi e del bacino di utenza;
- opportunità di garantire laddove possibile la diffusione delle trasmissioni sul circuito nazionale, in modo da estendere al di fuori della Regione, in primis nelle regioni contermini, la veicolazione del messaggio promozionale;
- opportunità di dare spazio a realtà televisive differenziate, anche di dimensioni non elevate, ma fortemente radicate – in termini di fidelizzazione dell'ascolto - nelle diverse aree del territorio regionale;
- corretto ed equilibrato mix fra produzioni già strutturate e consolidate nel palinsesto delle varie emittenti e nuove produzioni costruite ad hoc per la Regione, oltre alla possibilità di poter contare sulla realizzazione di servizi/redazionali per dare adeguata informazione sulle attività istituzionali della Regione e degli altri enti.

C) ELENCO DEI PROGETTI TELEVISIVI

1) PER CASO Srl – RETE 4 Programma: "Slow Tour";
2) TELEPADOVA SpA – 7GOLD NAZIONALE e 7GOLD TELEPADOVA - Programma: "Biciclando… alla scoperta dei percorsi cicloturistici del Veneto"; "360 gradi";
3) CANALE ITALIA Srl – CANALE ITALIA e CANALE ITALIA 83 NAZIONALE - Programma: "Notizie Oggi"; "Il Veneto delle Meraviglie";
4) SCONFINANDO Snc – TELECHIARA e TVA VICENZA – Programma: "Sconfinando";
5) FACCOMUNICAZIONE Srl di Facco Silvano – TELECHIARA - Programma: "Verde a Nordest"; "Viaggiare tra la terra e il cielo";
6) COMUNICARE Sas di Roberto Paladin & C.– ANTENNA3 e TELENUOVO - Programma: "Ore 13 – Benveneto"
7) DAD DIGITAL ADVERTISING Srl– ALICE SKY - Programma "Tra la terra e il cielo".

D) TABELLA DESCRITTIVA DEI SINGOLI PROGETTI

Vengono di seguito riportati, per ciascun programma televisivo, una descrizione del medesimo e l'indicazione degli spazi proposti all'interno della programmazione stessa:

1) PER CASO Srl – RETE 4 Programma: "Slow Tour".

PROGRAMMA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
"Slow Tour": programma condotto da Patrizio roversi e Syusy Bladi dedicato a itinerari di viaggio lungo rotte turistiche poco note e con mezzi ecologici, evidenziando i temi della natura, benessere, enogastronomia e la scoperta del territorio e dei suoi personaggi che rendono la destinazione unica e vivibile a ritmi slow.	4 pillole da 7 minuti 1 servizio redazionale sulle pillole	36.300,00

2) TELEPADOVA SPA – 7GOLD NAZIONALE e 7GOLD TELEPADOVA Programma: "Biciclando… alla scoperta dei percorsi cicloturistici del Veneto"; "360 gradi".

PROGRAMMA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
"Biciclando… alla scoperta dei percorsi cicloturistici del Veneto": un format prodotto da 7Gold-Telepadova, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione turistica del territorio veneto mediante l'utilizzo della bicicletta, con la quale verranno percorsi itinerari cicloturistici con i noti cabarettisti veneti "Le Bronse Querte".	9 puntate da 24 minuti	75.000,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 1864 del 15 ottobre 2013

"360 gradi": servizi speciali di informazione su eventi e manifestazioni di promozione del prodotto turistico integrato del Veneto.	6 servizi informativi in coda ai TG	

3) CANALE ITALIA SRL – CANALE ITALIA e CANALE ITALIA 83 NAZIONALE - Programma "Notizie Oggi"; "Il Veneto delle Meraviglie".

PROGRAMMA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
"Notizie Oggi": servizi informativi su temi di arte, cultura, sport, eventi di promozione del territorio regionale in onda in fascia TG con 3 passaggi a settimana per 48 settimane. **"Il Veneto delle Meraviglie":** format di promozione dell'offerta turistica integrata della Regione, valorizzando la parte culturale e storica, nonché le risorse paesaggistiche in generale.	144 servizi da 2 minuti 16 puntate interamente dedicate alla Regione della durata di 12 minuti	90.000,00

4) SCONFINANDO SNC – TELECHIARA e TVA VICENZA - Programma "Sconfinando".

PROGRAMMA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
"Sconfinando": un format televisivo condotto da Fabrizio Nonis per la promozione e la valorizzazione delle peculiarità turistiche, culturali, enogastronomiche e di intrattenimento alla scoperta della storia e delle tradizioni del Veneto.	2 puntate della durata di 22 minuti con rispettive repliche	16.000,00

5) FACCOMUNICAZIONE SRL di Facco Silvano– TELECHIARA - Programma "Verde a Nordest"; "Viaggiare tra la terra e il cielo".

PROGRAMMA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
"Verde a Nordest": rotocalco settimanale di approfondimento sulle tematiche agricolo-ambientali, agroalimentari e sulle iniziative a valenza turistica realizzate in Veneto. **"Viaggiare tra la terra e il cielo":** rubrica di informazione dedicata alla promozione dell'offerta turistica regionale e delle produzioni agroalimentari venete tipiche e di qualità, nonché alla promozione degli eventi e manifestazioni sul territorio regionale.	120 minuti complessivi in servizi da 8-10 minuti Servizi da 8-10 minuti per complessivi 120 minuti	50.000,00

6) COMUNICARE Sas di Roberto Paladin & C. – ANTENNA3 e TELENUOVO - Programma "Ore 13 – Benveneto!"

PROGRAMMA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
"ORE 13 - BENVENETO!": programma di informazione e approfondimento di ciò che offre il territorio in termini di turismo, intrattenimento, enogastronomia, cultura, sport.	30 puntate da 60 minuti	60.000,00

7) DAD DIGITAL ADVERTISING Srl – ALICE SKY - Programma "Tra la terra e il cielo".

PROGRAMMA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
"Tra la terra e il cielo": format che propone un viaggio nel Veneto per scoprire i prodotti e le ricette tipiche del territorio, approfondendo gli aspetti legati ai luoghi, tradizioni, profumi e sapori.	20 puntate da 24 minuti in programmazione per 4 settimane da lunedì a domenica	43.560,00

E) COSTO COMPLESSIVO PER LA REGIONE
L'importo complessivo di spesa per la Giunta regionale è di 370.860,00 (Iva inclusa).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1865 del 15 ottobre 2013

Approvazione iniziative promozionali sulla carta stampata. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2013. Azione Orizzontale 6: "Iniziative di promozione e comunicazione". Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. DGR n. 586 del 3 maggio 2013.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Approvazione e finanziamento del programma di iniziative di comunicazione a carattere istituzionale sulla carta stampata per la promozione dell'offerta turistica integrata del Veneto in Italia e nei mercati esteri atte a garantire un'idonea informazione sulle eccellenze culturali, architettoniche, paesaggistiche, turistiche ed enogastronomiche che caratterizzano il territorio regionale. Importo di spesa impegnato: Euro 158.680,00.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 586 del 3 maggio 2013, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", ha approvato il Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2013, che con l'Azione Orizzontale 6 "Iniziative di promozione e comunicazione" intende sviluppare iniziative in grado di comunicare, con efficacia e in modo sistematico, le qualità, le diversità e le eccellenze del turismo veneto mediante diversificati strumenti comunicativi e, pertanto, mediante la realizzazione di interventi televisivi, ideazione e programmazione di spot radiotelevisivi, inserzioni redazionali su riviste e quotidiani, nonché il sostegno a iniziative comunicative e di settore.
Fra le attività previste nella succitata Azione Orizzontale trova spazio, pertanto, l'implementazione di un piano di comunicazione per la promozione dell'immagine turistica della Regione delle varie destinazioni e mete turistiche, mirando a comunicare il viaggio, l'escursione e il soggiorno nel Veneto come un'esperienza unica, personale e piacevole e, nello stesso tempo, promuovere i prodotti primari "tradizionali", in forma integrata, al fine di riposizionare l'identità complessiva del turismo regionale e rafforzare il sistema dell'offerta turistica e dell'economia delle imprese che nel settore operano.

Il piano di comunicazione prevede la realizzazione da parte della Regione - alla luce degli obiettivi del PEA 2013 - di azioni di promozione turistica a carattere istituzionale sulla carta stampata e attraverso il circuito delle emittenti televisive regionali, finalizzate a comunicare il Veneto quale destinazione turistica di eccellenza al fine di valorizzare nel modo migliore la diversificata offerta regionale, sia quella relativa ai tematismi turistici, di cui all'art. 11 della LR n. 11 del 14 giugno 2013, sia quella relativa ai cosiddetti prodotti turistici in un Veneto insolito e poco conosciuto, ma caratterizzato da un ricco patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico.
Al fine di proporre un piano complessivo di comunicazione attraverso la carta stampata sono state acquisite da parte dei diversi gruppi editoriali e/o concessionarie di pubblicità, proposte progettuali atte a promuovere l'immagine dell'offerta turistica del Veneto, distinguendo le riviste in funzione della specializzazione, della periodicità e del target di riferimento, nonché della loro distribuzione, tiratura e diffusione.

Per raggiungere i diversi target di riferimento e i bacini di utenza più significativi per il turismo verso il Veneto è stato ritenuto opportuno dare priorità a proposte da realizzarsi su riviste specializzate nel settore del turismo e del tempo libero con diffusione a livello nazionale ed internazionale, prevedendo l'utilizzo sia della pubblicità tabellare, per veicolare l'immagine complessiva della Regione, sia delle inserzioni publiredazionali e servizi redazionali speciali per riuscire ad approfondire la conoscenza dei diversi tematismi e dei prodotti turistici regionali con un taglio redazionale e con il supporto giornalistico.

Sulla base dei criteri precedentemente descritti, sono stati selezionati i gruppi editoriali e le concessionarie di pubblicità che attraverso i progetti presentati si sono rivelati essere gli unici sia in linea con gli obiettivi posti dalla programmazione regionale in materia di comunicazione, sia mezzi idonei ad offrire sul mercato prodotti media compatibili con le caratteristiche di promozione individuate dal Piano esecutivo annuale di Promozione turistica 2013.
In relazione a tali progetti di intervento concordati e pianificati e di seguito indicati, si propone dunque l'affidamento del servizio di promozione del territorio veneto, ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per un importo complessivo, in base ai preventivi presentati, pari a Euro 158.680,00, IVA inclusa:

1. RAIL EUROPE 4A Snc- Magazine"Rail Europe Connexion";
2. PROGETTO Srl - Rivista Qui Touring - guida "In viaggio con i bambini ;
3. PUBLIADIGE Srl - Rivista "Sei Magazine" e "Cat's Magazine";
4. ANZEIGEN UND MARKETING KLEINE ZEITUNG Gmbh&Co KG - Quotidinao "Kleine Zeitung";
5. LUNARGENTO Srl - Rivista "Guida Love me in Italy"- guida "Love me in Veneto";
6. NETWORK & COMMUNICATION Srl - giornale "Travel quotidiano";
7. COMMUNICATION AGENCY INT Srl - giornale "Master Meeting";
8. Riccardo Gelli Impresa Ind.le - Rivista "Invenice.com";

9. CLASSpi Spa - Rivista "Milano Finanza Italia-russia" e "Milano Finanza Brasil-Italia";

In relazione a quanto sopra esposto, si propone quindi, con la presente deliberazione, di approvare l'attuazione di un primo piano di comunicazione, a valere per il periodo 2013, che prevede la realizzazione di azioni sulla carta stampata, finalizzato al conseguimento degli obiettivi di informazione e promozione del prodotto turistico integrato "Veneto" per un importo complessivo di spesa di Euro 158.680,00, IVA inclusa, imputando la somma al capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici" del bilancio di previsione per l'anno 2013 che presenta la necessaria disponibilità.
Si ritiene che la spesa di euro 158.680,00 concernente la tipologia "pubblicità", di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non sia soggetta alle limitazioni della L.R. 1/2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 33/2002.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto,il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 3 maggio 2013 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica per l'anno 2013, ed in particolare l'Azione Orizzontale 6 "Iniziative di promozione e comunicazione";

VISTE le deliberazioni n. 3276/2003, n. 2125/2004 e n. 1260/2005, che definiscono le direttive per la realizzazione delle attività di informazione radiotelevisiva da parte della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTE le leggi regionali n. 3 e n. 4 del 5 aprile 2013, - "Legge finanziaria regionale e "Legge finanziaria regionale pluriennale 2013-;

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di approvare - per le motivazioni espresse nelle premesse - il piano di comunicazione sulla carta stampata di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento che ne costituisce parte sostanziale ed integrante - finalizzato alla realizzazione delle iniziative promozionali previste dalla Azione Orizzontale 6 "Iniziative di promozione e comunicazione" del Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2013, di cui alla deliberazione n. 586 del 3 maggio 2013;

2. di autorizzare la realizzazione delle iniziative previste dal piano di comunicazione di cui al precedente punto 1) ai soggetti di seguito indicati gli importi a fianco di ciascuno riportati, per un importo complessivo di euro 158.680,00, IVA inclusa:

Soggetto beneficiario	**C.F./P.Iva**	**IMPORTO Euro (IVA Inclusa)**
RAIL EUROPE 4A Snc 56 Rue de Londres F -75008 Paris	401 714 993 R.C.S. Paris 1999 B 02650	15.000,00
PROGETTO Srl Milanofiori Strada 1 Palazzo F/9 20090 Assago (MI)	01403510223	14.520,00
	01651350231	39.930,00

PUBLIADIGE Srl Corso Porta Nuova 67 37122 Verona		
ANZEIGEN UND MARKETING KLEINE ZEITUNG GmbH&Co KG Funderstr. 1a A - 9020 Klagenfurt	ATU 57281202	10.000,00
LUNARGENTO Srl Via Ospedale 9 30173 Mestre (VE)	02146160805	14.520,00
NETWORK & COMMUNICATION Srl Via La Spezia 35 00182 Roma	07049461002	13.310,00
COMMUNICATION AGENCY INT Srl Via San Simpliciano 11 20121 Milano	13057080155	10.000,00
RICCARDO GELLI Impresa Ind.le San Marco 560 30124 Venezia	04177790278	5.400,00
CLASSPI SpA Via Burigozzo, 8 20122 Milano	09864610150	36.000,00

3. di impegnare l'importo complessivo di euro 158.680,00, IVA inclusa, al capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici" del bilancio di previsione per l'anno 2013, che presenta la necessaria disponibilità - codice SIOPE 1.03.01 1364;

4. stabilire che l'importo di cui al precedente punto 3), compatibilmente con le disponibilità di cassa, verrà liquidato ai soggetti beneficiari successivamente alla presentazione alla Direzione regionale Promozione Turistica Integrata di regolare fattura a saldo entro 60 giorni dalla conclusione delle iniziative, che dovranno comunque terminare entro il 31 luglio 2014, previa verifica della regolarità del lavoro svolto e della consegna di n.1 copia di giustificativo dell'inserzione e, se previsto, il quantitativo di copie acquistate per le attività svolte sulla carta stampata;

6. di incaricare ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/1997, il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle iniziative di cui alla presente deliberazione;

7. di stabilire che l'attuazione delle iniziative previste dalla presente deliberazione avverrà nel rispetto delle direttive sull'immagine coordinata di cui alla deliberazione n. 1260 del 7 giugno 2005 e d'intesa con la Direzione Comunicazione e Informazione;

8. di dare atto che la spesa di euro 158.680,00, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1865 del 15 ottobre 2013

PIANO ESECUTIVO ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2013.
AZIONE ORRIZZONTALE 6 "INIZIATIVE DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE"

INIZIATIVE TELEVISIVE ATTRAVERSO INIZIATIVE PUBLIREDAZIONALI SULLA CARTA STAMPATA

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, N. 33 E DGR N. 586 DEL 3 MAGGIO 2013

A) SCENARI E OBIETTIVI DELLA PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

Il turismo rappresenta uno dei settori più importante per l'economia veneta, sia per la ricchezza prodotta direttamente che per l'economia indotta.
Il punto di forza del turismo in Veneto è rappresentato dalla varietà della sua offerta e dalla possibilità di una vacanza a 360 gradi:

- prodotti "tradizionali": mare, città d'arte, laghi, montagna estiva e invernale, terme, parchi e Delta del Po, all'interno dei quali spiccano le eccellenze e le specificità delle singole destinazioni già dotate di notorietà e capacità di attrazione;
- prodotti "emergenti", complementari e trasversali: prodotti legati a nuove esigenze della domanda e a nuovi modi di "fare vacanza" (a mero titolo di esempio, il congressuale, il business, il turismo naturalistico e sportivo, il turismo enogastronomico e "open air" ecc.) in grado sia di avere una consistenza di nicchia che di rivitalizzare i prodotti tradizionali.

Scendendo ad una interpretazione delle dinamiche turistiche che va oltre la lettura dei dati statistici, a fronte dell'obsolescenza di alcuni prodotti tradizionali rispetto alle offerte di competitors più dinamici, la struttura articolata e molteplice del turismo veneto si presta a rapporti di complementarietà tra i diversi prodotti: un potenziale ancora inespresso e che è necessario valorizzare in forma integrata, da una parte per riposizionare l'identità complessiva e l'offerta della Regione in un mercato nazionale e internazionale sempre più competitivo e nella complessa evoluzione del fenomeno turistico; dall'altra per presidiare il primato del Veneto e rafforzarne la leadership tra le destinazioni turistiche italiane.

D'altro canto però, la varietà e molteplicità dell'offerta si traducono nella complessità di comunicare in maniera chiara e omogenea, e con un forte contenuto emozionale, il valore e la qualità del Veneto:
- come destinazione complessiva;
- come prodotti "tradizionali";
- come prodotti "emergenti", complementari e trasversali.

Nell'elaborazione delle strategie di comunicazione finalizzate a promuovere il turismo, anche attraverso l'uso della carta stampata, è necessario tenere conto dei seguenti obiettivi:
- promuovere l'identità del territorio riposizionando la Regione Veneto quale leader tra le destinazioni turistiche italiane;
- creare awareness per il Veneto quale destinatario ideale per gli short break, il mare, la montagna sia invernale che estiva, il turismo culturale, le terme, ecc;
- aumentare la conoscenza della molteplicità dell'offerta turistica del territorio, favorendo rapporti di complementarietà e di scambio tra località note e località da scoprire;
- incrementare il turismo di "qualità" soprattutto in alcuni specifici prodotti/cluster turistici identificati dalla Regione Veneto;
- incrementare i flussi turistici promuovendo il turismo culturale e di scoperta del territorio con i prodotti a valore aggiunto;
- favorire la destagionalizzazione dell'offerta e della domanda turistica;
- integrare la promozione dell'offerta turistica regionale con la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità legati al territorio d'origine;

ALLEGATOA alla Dgr n. 1865 del 15 ottobre 2013

- consolidare l'immagine della Regione attraverso la promozione integrata dei diversi prodotti turistici tramite un concept ("Veneto tra la terra e il cielo") capace di esaltare le eccellenze regionali.

B) STRATEGIE DI COMUNICAZIONE: INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI

A fronte degli scenari e delle strategie sopra evidenziati, la scelta del mezzo editoriale quale strumento per rendere efficace l'attività di comunicazione dell'offerta turistica integrata del Veneto sul territorio nazionale ed internazionale, importanti bacini di domanda turistica, è supportata da una serie di fattori:

- possibilità di veicolare le proposte dell'offerta turistica regionale ad un numero molto elevato di lettori mediante l'utilizzo di riviste e periodici di maggiore diffusione nel mercato nazionale, allargando l'iniziativa anche ai mercati esteri particolarmente attratti dall'offerta veneta: sia nei mercati tradizionali sia nei mercati emergenti, quali Brasile, Russia e Cina, svolgendo un'attività di sensibilizzazione e rafforzando il rapporto di fidelizzazione esistente con il territorio regionale;
- possibilità di operare una diffusione omogenea dell'informazione in grado di attrarre la potenziale utenza turistica in relazione al target, alle aree geografiche e alla domanda turistica mediante inserti e servizi redazionali realizzati in collaborazione con le redazioni delle riviste specialistiche particolarmente diffuse e rivolte ad una utenza particolarmente interessata a specifici segmenti di turismo, quali il cicloturismo, vacanza all'aria aperta, turismo sportivo ed enogastronomico, ecc.;
- possibilità di realizzare materiale informativo in collaborazione con le testate giornalistiche da utilizzare nell'ambito delle attività promozionali istituzionali regionali grazie alla disponibilità di una tiratura extra di copie prodotte.

C) ELENCO DEI PROGETTI EDITORIALI

1) RAIL EUROPE 4A Snc– Magazine "Rail Europe Connexion";
2) PROGETTO Srl – Rivista Qui Touring – guida "In viaggio con i bambini 2013";
3) PUBLIADIGE Srl – Rivista "Sei Magazine" e "Cat's Magazine";
4) ANZEIGEN UND MARKETING KLEINE ZEITUNG Gmbh&Co KG – Quotidinao "Kleine Zeitung";
5) LUNARGENTO Srl – Rivista "Guida Love me in Italy"- guida "Love me in Veneto";
6) NETWORK & COMMUNICATION Srl – giornale "Travel quotidiano";
7) COMMUNICATION AGENCY INT Srl – giornale "Master Meeting";
8) CLASSpi Spa – Rivista "Milano Finanza Italia-russia" e "Milano Finanza Brasil-Italia";
9) Riccardo Gelli Impresa Ind.le – Rivista "Invenice.com";

D) TABELLA DESCRITTIVA DEI SINGOLI PROGETTI

Vengono di seguito riportati, per ciascuna rivista, una descrizione della medesima e l'indicazione degli spazi proposti all'interno della rivista stessa:

1) RAIL EUROPE 4A Snc – Magazine "Rail Europe Connexion";

RIVISTA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
Magazine inserito nelle riviste specializzate diffuse in 14 mercati in tutto il mondo per un totale di 2,2 milioni di copie. Il magazine propone destinazioni turistiche con 7 itinerari di viaggio diversi da effettuare in treno fornendo descrizioni dettagliate dei percorsi e informazioni pratiche.	1 pagina redazionale con itinerari in treno nel Veneto	15.000,00

2) PROGETTO Srl – Rivista Qui Touring – guida "In viaggio con i bambini 2013";

RIVISTA	SPAZIO PROPOSTO	IMPORTO € IVA INCLUSA
La guida "In viaggio con i bambini 2013" realizzata da Touring Editore propone tour in Italia e nel Veneto alla scoperta di luoghi per vivere esperienze uniche con i bambini, nonchè suggerimenti su alberghi, agriturismi e strutture ricettive "bimbi friendly". Le pubblicazioni di Touring Editore sono distribuite in 190 librerie, tramite e-commerce e la grande distribuzione organizzata e nei 21	Logo turistico in copertina, II di copertina, I Romana e IV di copertina + 4 pagine publiredazionali e redazionale nelportale www.touringclub.it + 50	14.520,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 1865 del 15 ottobre 2013

punti del Touring Club Italiano.	copie della pubblicazione	

3) PUBLIADIGE Srl – Rivista "Sei Magazine e Cats Magazine";

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
Inserto redazionale all'interno de "Il Giornale di Vicenza" per la promozione degli eventi nel Veneto nel periodo natalizio. Rivista quadrimestrale diffusa in 110.000 copie distribuita con l'Arena di Verona, BresciaOggi e Il Giornale di Vicenza. Tratta temi di attualità, lifestyle, turismo ed enogastronomia. Rivista mensile diffusa in 55.000 copie con il "Giornale di Vicenza". Tratta temi di attualità, lifestyle, turismo ed enogastronomia.	16 pagine publiredazionali 4 pagine redazionali con 3 uscite Doppia pagina publi-redazionale con 11 uscite	39.930,00

4) ANZEIGEN UND MARKETING KLEINE ZEITUNG Gmbh&Co KG – quotidiano "Kleine Zeitung";

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
Speciale publiredazionale inserito come supplemento nel "Kleine Zeitung" edizione Carinzia.	Speciale Veneto di 16 pagine	10.000,00

5) LUNARGENTO Srl – Rivista "Guida Love me in Italy" guida "Love me in Veneto;

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
Guida redazionale di presentazione delle location del Veneto per celebrazioni di matrimoni ed eventi d'amore con l'indicazione di tutti i servizi complementari distribuita come supplemento con la rivista "Love me in Italy".	Guida redazionale di 34 pagine	14.520,00

6) NETWORK & COMMUNICATION Srl – giornale "Travel quotidiano";

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
Magazine bisettimanale per i professionisti del settore turismo cui propone approfondimenti, inchieste ed analisi di mercato. Si tratta di uno strumento di riferimento per il sistema turistico internazionale che analizza le nuove tecnologie legate al turismo e la politica del turismo con le sue derivazioni economiche e finanziarie. La monografia sul Veneto si pone l'obiettivo di stimolare e ampliare la conoscenza del Veneto e le strategie di vendita verso i mercati Trade e Consumer, proposte di itinerari particolari scelti dagli operatori, interviste ai maggiori T.O. specializzati sulla regione.	Speciale Veneto di 16 pagine distribuito con Travel quotidiano	13.310,00

7) COMMUNICATION AGENCY – giornale "Master Meeting"

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
Giornale di approfondimento dei temi relativi al turismo congressuale e d'affari e pertanto uno strumento di informazione e aggiornamento per PCO, Meeting planner, Incentive House, società di Team building, event manager etc)	5 redazionali sull'offerta MICE, Meeting and Incentive	10.000,00

8) CLASSPI SpA – Rivista "Milano Finanza Italia Russia" e "Milano Finanza Brasil – Italia"

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
MF/Milano Finanza e ***Italia Oggi***, i newspaper di Class Editori, forniscono notizie e approfondimenti utili per l'attività dei professionisti dell'economia, del diritto, della finanza e del fisco. I contenuti quotidiani sono completati e arricchiti dalle sezioni settimanali dedicate ad argomenti specifici, trattati in veri e propri	1 pag publiredazionale su MF Russia + 1 pag publiredazionale su MF Brasil compresa traduzione e distribuzione durante eventi	36.000,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 1865 del 15 ottobre 2013

inserti, rivolti ad un target con elevato potere di acquisto	economici	

9) RICCARDO GELLI Impresa Ind.le – Rivista “Invenice.com”;

RIVISTA	**SPAZIO PROPOSTO**	**IMPORTO € IVA INCLUSA**
InVenice è il magazine trimestrale cartaceo, e digitale, edito con VeneziaSi ed Associazione Albergatori di Venezia per accogliere i numerosi viaggiatori in arrivo a Venezia presentando una panoramica dell’offerta delle più importanti istituzioni culturali di Venezia, affinché il visitatore possa essere sempre informato ed aggiornato su mostre, curiosità editinerari nuovi ed originali, anche al di fuori dai percorsi più comuni. La rivista è pubblicata in lingua inglese e nella lingua dei mercati turistici più importanti per il turismo verso il Veneto e comprende un inserto dedicato all’offerta integrata del Veneto.	Inserto di 4 pagine interamente dedicato all’offerta turistica del Veneto e tradotto in lingua russa	5.400,00

E) COSTO COMPLESSIVO PER LA REGIONE
L’importo complessivo di spesa per la Giunta regionale è di 158.680,00 (Iva inclusa).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1866 del 15 ottobre 2013

Progetto di eccellenza turistica "Sviluppo del turismo sociale". Partecipazione istituzionale alla manifestazione fieristica "Gitando.all 2014". Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228 e Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Partecipazione istituzionale della Regione Veneto a Gitando.all 2014, manifestazione fieristica dedicata a persone con esigenze speciali ed alle loro famiglie che si terrà a Vicenza dal 3 al 6 aprile 2014. Affidamento a Fiera di Vicenza S.p.a., esclusivista dell'iniziativa, della realizzazione dello stand espositivo regionale. Importo massimo di spesa previsto euro 80.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 1228 , la Giunta regionale ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo- un Progetto di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del turismo accessibile che è stato oggetto di positivo esame e di finanziamento statale pari ad euro 1.800.000,00 ed un cofinanziamento regionale pari ad euro 200.000,00 per un investimento totale pari ad euro 2.000.000,00, successivamente ridotto ad euro 1.920.863,90 alla luce della decisione dello stesso Dipartimento.
Con successiva deliberazione n. 1825 dell'8 novembre 2011, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare lo schema relativo all'accordo di programma, al piano esecutivo e alla scheda di monitoraggio del progetto di eccellenza, la cui definitiva sottoscrizione è avvenuta a Roma il 12 gennaio 2012 e, da ultimo, ha provveduto all'invio della seconda parte del progetto esecutivo e alla richiesta formale dell'anticipazione della quota del 40% dell'ammontare dell'intero finanziamento statale del progetto, pari ad euro 688.345,56; tali risorse sono poi state definitivamente sbloccate ed erogate dal Ministero, con nota prot. n. DSCT/0008964 del 10 agosto 2012.
Il tema dell'accessibilità e della sostenibilità del turismo, è stato posto in particolare rilievo non solo dalla Giunta regionale, ma anche dalla Commissione Europea che con comunicazione 30 giugno 2010, ha espressamente previsto una linea d'azione dedicata al turismo delle persone diversamente abili ed ha siglato con la Regione Veneto un protocollo d'intesa per l'attuazione di specifiche iniziative pilota finalizzate alla promozione e valorizzazione di tale particolare tematismo turistico.

Un fenomeno che sta registrando una crescente attenzione in Europa e che si sta sviluppando attraverso iniziative come quella del "Turism for all": ovvero la partecipazione delle persone disabili al mercato turistico; una partecipazione che complice il miglioramento dei mezzi di trasporto e delle strutture ricettive, si è notevolmente incrementata negli ultimi anni.
Anche nella nostra regione infatti il turismo rappresenta una delle attività economiche più importanti se non, in questo particolare momento, l'attività economica principale, con un forte impatto sia in termini di prodotto interno lordo generato, che di ricaduta occupazionale sul territorio; la sfida futura che si vuole vincere consiste nell'estendere l'offerta turistica complessiva all'intero territorio, sviluppare processi di prolungamento della stagionalità, di diversificazione delle attività rendendola flessibile alle esigenze dei turisti con problematiche particolari e cioè persone a mobilità ridotta, anziani, famiglie con bambini e persone con altre forme di disabilità.
Il Veneto, regione turisticamente più frequentata d'Italia, ambisce a diventare sempre più "accessibile a tutti" e per tale motivo è da tempo fortemente impegnata nello sviluppo del turismo accessibile. Inoltre occorre considerare che i disabili difficilmente viaggiano da soli, si è cioè in presenza di una domanda inespressa e di un mercato potenzialmente vasto e dai numeri sicuramente interessanti: l'Unione Europea calcola che l'11% della popolazione comunitaria, ovvero ben 37 milioni di cittadini di cui quasi 4 milioni sono cittadini italiani, è costituita da disabili permanenti; in molti casi, si tratta di persone che dispongono da un lato, di tempo libero e propensione al viaggiare e dall'altro, di un potere d'acquisto analogo alle altre fasce di popolazione.

La nuova Legge Regionale "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"sul turismo, L. R. 11 del 14 giugno 2013, all'articolo n. 43, prevede espressamente interventi a favore del turismo accessibile e dispone che la Regione, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 3 marzo 2009, debba assicurare che le persone affette da forme di disabilità, possano comunque fruire dell'offerta turistica in modo completo ed in piena autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori e senza alcun aggravio di prezzo.
La Regione, in considerazione delle potenzialità proprie della manifestazione nel breve e medio periodo, della forte condivisione degli obbiettivi e delle finalità proprie dell'iniziativa, anche alla luce di quanto previsto dall'allegato "C" alla deliberazione n. 1825 dell'8 novembre 2011, in particolare dalla linea d'intervento 4 "Iniziative di promozione e comunicazione", intende pertanto approvare la partecipazione istituzionale alla manifestazione fieristica "Gitando.all" che si svolgerà presso la sede della Fiera di Vicenza, dal 3 al 6 aprile 2014.

L'edizione 2014 della manifestazione presenterà una grande novità, ovvero quella rappresentata dal fatto che "Gitando.all - Salone del turismo e dello sport accessibile", da evento complementare di "Gitando - Salone del campeggio, turismo e della vacanza all'aria aperta", diventerà rassegna autonoma. Questa scelta, ribadisce in modo semplice e chiaro la crescita esponenziale e l'esclusività rappresentata dall'essere l'unico salone in Europa interamente dedicato a tutte le persone con esigenze speciali ed alle loro famiglie. Importanza ribadita dai tanti riconoscimenti attribuiti alla manifestazione tra i quali spicca quello attribuito dal Presidente della Repubblica italiana che ha conferito all'evento la Medaglia di Rappresentanza, premio che esprime il consenso della Presidenza della Repubblica e dal Capo dello Stato, per finalità perseguite da iniziative ritenute particolarmente meritevoli.
La manifestazione che fin dall'edizione 2011 ha riscontrato un notevole successo di pubblico, stampa ed operatori del settore, nel corso degli anni si è confermata positivamente. Nell'edizione 2012, ha raccolto, nelle quattro giornate della manifestazione, oltre 25.000 visitatori arrivando ad oltre 30.000 visitatori nell'edizione 2013, a conferma e riprova non solo del fatto che in pochi anni sia divenuta punto d'incontro e di riferimento nazionale per la promozione del settore, ma soprattutto del fatto che la vacanza non debba più essere intesa solo ed esclusivamente come semplice riposo, ma strumento di conoscenza ed emancipazione personale.

Il Salone offre una rappresentazione delle località in grado di offrire potenziali proposte, nei settori sport, natura, cultura e tempo libero, a chiunque intenda programmare e vivere la propria vacanza, pur in presenza di una disabilità, in piena autonomia ed al tempo stesso rappresenta l'occasione per poter mettere in comunicazione fra loro il mondo dell'imprenditoria turistica e quello rappresentato dalla domanda di turismo accessibile; quattro giorni in cui le aziende, molte delle quali leader nelle soluzioni per la disabilità, potranno riconoscersi in mondi espositivi specifici ed incontrare sia il consumatore finale che la domanda professionale.
Con il presente provvedimento si intende proporre alla Giunta regionale la partecipazione istituzionale alla manifestazione fieristica "Gitando.all" che si svolgerà presso la sede della Fiera di Vicenza, dal 3 al 6 aprile 2014, attraverso la realizzazione di uno stand espositivo in grado di garantire un'adeguata presenza della Regione Veneto alla manifestazione.
Nello specifico, per quanto concerne la partecipazione istituzionale alla manifestazione, al fine di realizzare opportune economie di spesa e fidelizzare il pubblico partecipante alla fiera con un'immagine grafica ormai consolidata, si ritiene utile e conveniente utilizzare la stessa tipologia allestitiva impiegata nelle due passate edizioni.
Fiera di Vicenza S.p.a., è soggetto unico esclusivista della manifestazione, pertanto risulta necessario provvedere all'acquisizione del plateatico, comprensivo dei servizi essenziali (luce, acqua, gas, telefonia, interpretariato, ecc.) e dell'allestimento, affidando ad essa, il compito di provvedere alla conseguente fornitura.

Per la realizzazione di tali servizi ed attività, Fiera di Vicenza ha esposto con nota prot. n. 335 del 20 settembre 2013, pervenuta alla scrivente Direzione il 1 ottobre 2013, prot. n. 413174, uno schema riepilogativo dei costi preventivati per un importo di Euro 80.065,70 (IVA ed ogni altro onere compresi), che risulta inferiore del 15% rispetto a quanto sostenuto nelle passate edizioni e che si ritiene quindi congruo considerato sia la dimensione dello spazio espositivo messo a disposizione, sia i servizi erogati dalla Fiera per garantire al meglio la presenza della Regione.
In ordine all'aspetto finanziario, si precisa che per far fronte al pagamento di tale somma, sarà impegnato quanto individuato nel budget operativo previsto per tale azione e cioè la somma pari ad euro 80.000,00 (IVA ed ogni altro onere compresi), sul capitolo di spesa n. 101891, denominato "Iniziative per la promozione e la valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici", art. n. 19, comma 2, lettera E), L.R. n. 11 del 14 giugno 2013, del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità.
L'effettivo importo di spesa sarà liquidato a saldo in un'unica soluzione, a conclusione delle iniziative previste, sulla scorta dell'effettiva disponibilità di cassa dei capitoli e comunque, previa presentazione alla Giunta regionale - Direzione Promozione Turistica Integrata - di regolare fattura;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228, così come modificata dall'articolo 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2427 del 14 ottobre 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, il progetto di eccellenza "Sviluppo del Turismo Sociale e accessibile";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1825 dell'8 novembre 2011, in particolare quanto disposto nell'allegato "C", dalla linea d'intervento 4 "Iniziative di promozione e comunicazione";

VISTA la nota prot. n. DSCT/0008964 del 10 agosto 2012, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con la quale sono state definitivamente sbloccate ed erogate le risorse da parte del ministero, pari ad euro 688.345,56 quota parte del 40% dell'ammontare dell'intero finanziamento statale del progetto;

VISTA la nota prot. n. 335 del 20 settembre 2013, pervenuta alla scrivente Direzione il 1 ottobre 2013, prot. n. 413174, nella quale Fiera di Vicenza S.p.a., in qualità di soggetto unico esclusivista dell'evento, ha presentato il preventivo di spesa relativo all'attività di acquisto ed allestimento dell'area espositiva della Regione;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2011, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA le leggi regionali n. 3 e n. 4 del 5 aprile 2013, - "Legge finanziaria regionale e "Legge finanziaria regionale pluriennale 2013-;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni";

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 - "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", in particolare quanto disposto dall'articolo n. 43 in tema di interventi in materia di turismo accessibile;

delibera

1. di approvare, per le considerazioni ed argomentazioni esposte nelle premesse, all'interno del progetto di eccellenza turistica a carattere autonomo regionale "Sviluppo del turismo sociale e accessibile", la partecipazione istituzionale della Regione alla manifestazione fieristica "Gitando.all , che si terrà presso la sede della Fiera di Vicenza dal 3 al 6 aprile 2014;

2. di prevedere che la partecipazione regionale si esplicherà mediante l'affidamento diretto a Fiera di Vicenza S.p.a., soggetto unico ed esclusivista dell'iniziativa, del compito di realizzare lo stand espositivo regionale, attraverso l'acquisizione del plateatico, comprensivo dei servizi essenziali (luce, acqua, gas, telefonia, interpretariato, ecc.), e dell'allestimento dell'area espositiva regionale al fine di garantire al meglio la presenza della Regione alla manifestazione fieristica di cui al punto precedente, per le attività di promozione, valorizzazione e comunicazione sul turismo accessibile;

3. di impegnare a favore di Fiera di Vicenza S.p.a., - C.F. e P. IVA 00515900249 - con sede in Vicenza Via dell'Oreficeria, n. 16 la somma complessiva di euro 80.000,00 (IVA ed ogni altro onere compresi), finalizzata all'acquisto del plateatico e all'allestimento su di esso dell'area espositiva regionale, sul capitolo di spesa n. 101891 (codice Siope n. 1.03.01 1364) denominato "Iniziative per la promozione e la valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici", art. n. 19, comma 2, lettera E), L.R. n. 11 del 14 giugno 2013, del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

4. di stabilire che l'importo di spesa indicato al punto 4) sarà liquidato a saldo in un'unica soluzione, sulla scorta dell'effettiva disponibilità di cassa dei capitoli e previa presentazione alla Giunta regionale - Direzione Promozione Turistica Integrata - di regolare fattura;

5. di stabilire che la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, nonché del loro coordinamento spetta al Dirigente regionale della Direzione promozione turistica integrata;

6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, non rientra tra le tipologie soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo n. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1867 del 15 ottobre 2013

Valorizzazione e promozione turistica nei confronti del mercato cinese. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2013. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Al fine di incrementare le presenze turistiche cinesi nel Veneto, si prevede la concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione di una prima serie di azioni di formazione in merito alle modalità di approccio verso il mercato cinese e di informazione volta alla conoscenza delle attrattività turistiche della regione. Concessione contributo al Consorzio di Promozione e Commercializzazione Turistica "Vicenza è" in qualità di capofila dei Consorzi turistici per il mercato cinese . Importo del contributo Euro 130.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ha approvato, con deliberazione 586 del 3 maggio 2013, il Piano Esecutivo Annuale - PEA - di Promozione Turistica per l'anno 2013, quale documento programmatico delle attività regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica realizzate dalla Regione e dalle strutture associate di promozione turistica di cui all'articolo 7 della legge regionale 33/2002.

In particolare, il Piano prevede, tra le Azioni verticali sui mercati, attività promozionale rivolta alla cosiddetta area di "mercato BRIC". Un'area in grande evoluzione e con una grande prospettiva di crescita. Infatti l'aumento del benessere in questi paesi porta uno strato sempre più grande di popolazione ad affrontare periodi di vacanza per turismo, ma anche per shopping, al di fuori dei propri confini nazionali, soprattutto verso le più importanti città turistiche mondiali quale è per esempio Venezia.

Tra questi paesi quello con elevati numeri potenziali è senza'altro il mercato cinese nei confronti del quale l'obiettivo principale è intercettare la maggior percentuale possibile dei consistenti flussi turistici e differenziare l'offerta turistica non solo su Venezia ma anche verso le altre località e tematismi.

Si rende altresì necessario affrontare un mercato così ampio e vastissimo in forma aggregata ed unitaria e con questo provvedimento viene individuato come capofila delle attività per le quali si dispone il contributo finanziario, il Consorzio di promozione turistica "Vicenza è" che ha ricevuto delega da tutti gli altri Consorzi attualmente riconosciuti in base alle disposizioni legislative vigenti.

Il Consorzio Vicenza è ha pertanto proposto una serie di iniziative per l'incoming dalla Cina.

Le proposte partono dal presupposto che è assolutamente necessaria un'azione di informazione-formazione-sensibilizzazione degli operatori veneti interessati a ospitare turisti dalla Cina. I turisti cinesi sono diversi dai turisti europei e occidentali in generale, turisti verso i quali le imprese venete hanno impostato la propria formazione e le proprie strutture, mentre i turisti cinesi hanno bisogno di una particolare attenzione e esigenze diverse. Le attività indicate son le seguenti:

- seminari da realizzare in varie aree del Veneto che dimostrino interesse a partecipare, coinvolgendo la Fondazione Italia Cina a cui la Regione aderisce in qualità di socio e soggetto attuatore del progetto China Training Programm;
- elaborazione di un marchio di qualità per le strutture adatte ad accogliere turisti cinesi e adeguate agli standard di qualità richiesti dagli operatori turistici cinesi;
- organizzazione e realizzazione di educational tour rivolti ai rappresentanti dei media cinesi e di visite guidate in Veneto di operatori cinesi;
- preparazione e selezione di guide turistiche in lingua cinese.

Per questa prima serie di attività, che potranno avere un seguito negli anni successivi, il Consorzio ha presentato, a nome di tutte le Strutture associate, una richiesta di contributo di Euro 130.000,00.

L'attività verrà svolta a favore dell'intero territorio regionale, trattandosi di un progetto interconsortile e il Consorzio Vicenza è opererà in stretto contatto con gli altri Consorzi interessati.

E' da rilevare inoltre che anche la programmazione della promozione per il 2013 per il settore primario, ha individuato il mercato cinese come uno dei mercati emergenti di grande potenzialità su cui intervenire con iniziative mirate in grado di presentare il sistema agroalimentare integrato veneto. E' infatti in corso di predisposizione un provvedimento con relativa copertura finanziaria per un progetto di valorizzazione dell'agroalimentare veneto nei confronti del mercato cinese, progetto che potrà pertanto essere sinergico per le attività che vengono approvate con il presente provvedimento considerando che la promozione dell'enogastronomia è strettamente collegata con l'immagine turistica dei territori di produzione.

Per la valenza delle iniziative prospettate, per la necessità di iniziare un'attività coordinata di attrazione verso il mercato cinese e per le motivazioni precedentemente indicate, si ritiene opportuno concedere un contributo di Euro 130.000,00, per la copertura delle spese indicate. Tale contributo è concesso al Consorzio "Vicenza è" che agisce in qualità di capofila e concordemente con tutti i consorzi di promozione turistica che hanno individuato tale struttura quale soggetto incaricato di rapportarsi con la Giunta regionale, anche se appare evidente che poi le singole azioni sono poste in essere in collaborazione con il consorzio competente per territorio.

Appare altresì evidente che l'intervento contributivo regionale sarà commisurato all'effettiva spesa sostenuta dal Consorzio che dovrà essere documentata per ogni singola azione e attività e sarà oggetto di verifica finale in ordine ai rendiconti presentati da parte della Struttura regionale competente.

In ordine all'aspetto finanziario, si ritiene opportuno precisare che la somma di Euro 130.000,00 sarà impegnata a valere sul capitolo di spesa n. 101868 del bilancio di previsione per l'anno 2013 che presenta sufficiente disponibilità e che la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa è affidata alla Direzione Promozione Turistica Integrata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 3 maggio 2013 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica per l'anno 2013;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni";

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002 n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2011, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA le leggi regionali n. 3 e n. 4 del 5 aprile 2013, - "Legge finanziaria regionale e "Legge finanziaria regionale pluriennale 2013-;

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

delibera

1. di approvare, per le motivazioni ed argomentazioni indicate nelle premesse, il piano di attività per la valorizzazione e promozione turistica nei confronti del mercato cinese che sarà realizzato dal Consorzio di promozione turistica "Vicenza è" ai sensi del Piano Esecutivo Annuale 2013, di cui all'art. 7 della L.R. n. 33/2002, approvato con deliberazione n. 586/2013;

2. di prendere atto che per le attività di cui al punto 1. il Consorzio "Vicenza è" prevede una spesa complessiva di Euro 130.000,00 per la realizzazione dei seguenti gruppi di azioni:

   a. Seminari da realizzare in varie aree del Veneto che dimostrino interesse a partecipare, coinvolgendo la Fondazione Italia Cina a cui la Regione aderisce in qualità di socio e soggetto attuatore del progetto China Training Programm;
   b. Elaborazione di un marchio di qualità per le strutture adatte ad accogliere turisti cinesi e adeguate agli standard di qualità richiesti dagli operatori turistici cinesi;
   c. Realizzazione e organizzazione di educational tour mirati per rappresentanti dei media cinesi e di visite guidate in Veneto di operatori turistici cinesi;
   d. Preparazione e selezione di guide turistiche in lingua cinese.

3. di prendere atto che il Consorzio di Promozione turistica "Vicenza è" è stato individuato da tutti i Consorzi di promozione turistica riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, come capofila per le attività di promozione e valorizzazione del turismo veneto rivolte al mercato cinese;

4. di concedere al Consorzio di promozione turistica "Vicenza è" per le attività di cui al punto 2. un contributo massimo di Euro 130.000,00, stabilendo altresì che l'importo del contributo potrà essere rideterminato, esclusivamente in riduzione, in relazione all'effettiva spesa che sarà rendicontata;

5. di impegnare la somma complessiva di Euro 130.000,00 a favore del Consorzio Vicenza è" - C.F. e P. IVA 02222540243 con sede a Vicenza in Via E.Fermi 134 - sul capitolo 101868 "Trasferimenti per iniziative regionali di valorizzazione e marketing turistico" del bilancio 2013 e che presenta sufficiente disponibilità finanziaria - Codice SIOPE 1-06-03-1634;

6. di stabilire che l'importo sarà liquidato secondo le seguenti modalità e comunque sulla scorta dell'effettiva disponibilità di cassa:

- acconto del 30% all'approvazione del presente provvedimento;
- saldo a conclusione delle attività previste e su presentazione alla Giunta regionale - Direzione promozione turistica integrata - di dettagliata relazione tecnica sull'attività svolta ed i risultati raggiunti con l'evidenziazione degli indicatori tecnici e finanziari di risultato, dei soggetti coinvolti e dei mercati interessati alla realizzazione delle azioni, quadro riepilogativo della documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute per ogni singola attività e attestazione dell'intervenuta quietanza di ogni documento contabile, nonché copia delle fatture quietanzate che hanno concorso alla spesa complessiva da presentarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle attività svolte e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

7. di stabilire che spetta al Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata, la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa delle attività derivanti dal presente provvedimento;

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra tra le tipologie soggette alle limitazioni di cui alla L. R. n. 1/2011;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articoli n. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1868 del 15 ottobre 2013

Riparto dei fondi tra le Province delle risorse finanziarie da trasferire per la funzione di incentivazione delle associazioni Pro Loco. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 3; legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2; legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articoli 19 e 22.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si stabiliscono i criteri di assegnazione alle Province delle risorse finanziarie, disponibili nel bilancio regionale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, e si assume il relativo impegno di spesa al fine di consentire loro di erogare contributi a favore delle Associazioni Pro Loco per la loro attività nel territorio provinciale.

L'Assessore Marino Finozzi di concerto con il Vice Presidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

In data 3 luglio 2013 è entrata in vigore la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" che, al comma 1 dell'articolo 22, riconosce le attività delle associazioni Pro Loco finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e delle tradizioni locali, in particolare quelle relative:

a) alle tipicità turistiche e al patrimonio culturale locale ed enogastronomico, folcloristico e delle tradizioni locali;

b) all'animazione delle località turistiche e all'attrazione dei turisti;

c) all'intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare.

Va altresì precisato che l'articolo 20, comma 1, lettera c) della citata legge regionale n. 11/2013 attribuisce alle Province il sostegno di attività di interesse turistico, anche afferenti alle tradizioni locali e si rileva altresì che la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, all'articolo 3, comma 1, lettera l), attualmente vigente perché non abrogato dalla legge regionale n. 11/2013, riserva alle Province la funzione di incentivazione delle associazioni Pro Loco, dei loro organi associativi regionali e dei loro consorzi.

La legge regionale di bilancio per l'esercizio 2013 prevede che la Giunta regionale trasferisca alle Province le risorse finanziarie previste nel capitolo 100756 "Trasferimenti alle amministrazioni Provinciali per attività di valorizzazione delle Pro Loco (art. 3, comma 1, lettera L, legge regionale 4 novembre 2002
n. 33)", e tale capitolo di spesa presenta, per l'anno 2013, uno stanziamento di Euro 250.000,00 in conto competenza ed in conto cassa.

Per gli esercizi finanziari precedenti, e in particolare a decorrere dall'anno 2005, i criteri per la ripartizione dei fondi regionali tra le Province per l'incentivazione delle associazioni Pro Loco sono stati determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 33/2002.

Si rileva che il suddetto articolo 11 della L.R. n. 33/2002 è stato abrogato, con decorrenza dal 3 luglio 2013, dal comma 2 dell'articolo 51 della L.R. n. 11/2013, ma l'articolo 19 della stessa legge regionale che ha novellato la L.R. n. 33/2002, attribuisce comunque alla Giunta regionale il coordinamento delle funzioni attribuite agli enti locali dalla L.R. n. 11/2013 e già disciplinate dalla precedente L-R. n. 33/2002.

Tale funzione è ulteriormente avvalorata dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" che riconosce alla Giunta regionale la definizione dei criteri per l'assegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere.

Da quanto sopra esposto, ne consegue che la Giunta regionale può, con proprio provvedimento coordinare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Province per l'esercizio delle funzioni di incentivazione delle associazioni Pro Loco, dei loro organi associativi regionali e dei loro consorzi, previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 33/2002, attualmente vigente, e procedere quindi all'approvazione dei relativi criteri di assegnazione.

In particolare, per il riparto fra le Province dei fondi per le attività delle Pro Loco, si osserva che rispetto al precedente riparto di risorse regionali, operato da ultimo con la deliberazione n. 1799 del 4 settembre 2012, non risultano mutamenti quantitativi significativi, poiché nel 2012, rispetto all'anno precedente, vi è stato un aumento di sole quattro unità del numero complessivo delle associazioni Pro Loco, per un totale di 505 Associazioni in tutto il territorio regionale.

Tenuto conto quindi della mancanza di mutamenti rilevanti, rispetto ai dati utilizzati per l'ultimo riparto di risorse, si ritiene non sussistano motivi oggettivi per modificare i criteri di riparto già utilizzati nel passato e fare riferimento pertanto, anche per il 2013, a quelli approvati con la precedente deliberazione n. 1799/2012, che prevedono di destinare:

- una quota fissa pari al 2% dello stanziamento complessivo ad ogni Provincia;
- una quota pari al 10% dello stanziamento complessivo a favore del Comitato Regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, quale organo associativo regionale per l'assistenza, la rappresentanza e la tutela delle Pro Loco, nonché per l'organizzazione e la promozione di attività turistiche di rilevanza regionale;
- una quota variabile suddivisa tra le Province in relazione al numero di Pro Loco risultanti iscritte al 31 dicembre 2012, nei rispettivi albi provinciali, come già previsto dall'abrogato articolo 10, comma 3 della legge regionale n. 33/2002.

Pertanto, anche per il corrente anno, si propone la ripartizione tra le Province dei fondi previsti dal bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, secondo i criteri sopra indicati, che determina una quota di partecipazione alla somma complessivamente disponibile per ciascuna Provincia, come di seguito riportato:

Provincia	Importo quota fissa	Importo quota variabile	Totale	numero Pro Loco anno 2012
Belluno	5.000,00	20.316,83	25.316,83	54
Padova	5.000,00	34.237,62	39.237,62	91
Rovigo	5.000,00	13.544,56	18.544,56	36
Treviso	5.000,00	34.990,10	39.990,10	93
Venezia	5.000,00	15.425,74	20.425,74	41
Verona	5.000,00	27.841,58	32.841,58	74
Vicenza	5.000,00	43.643,57	48.643,57	116
Totale	35.000,00	190.000,00	225.000,00	505

Alla Provincia di Treviso, ove ha sede il Comitato Regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, si propone di trasferire, secondo i criteri sopra indicati, un'ulteriore quota di Euro 25.000,00 da riservare al Comitato stesso, al fine di fare fronte agli impegni esercitati da detto Comitato per il coordinamento, l'assistenza e la tutela delle Pro Loco venete, nonché per l'organizzazione e la promozione di importanti attività turistiche, come già previsto nella citata deliberazione.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 33/2002, ciascuna Provincia, nell'ambito della propria autonomia amministrativa e finanziaria, concede contributi, utilizzando le risorse finanziarie assegnate con il presente provvedimento, a favore delle associazioni Pro Loco, presenti nel territorio provinciale, previa predeterminazione e pubblicazione da parte della Provincia delle modalità e dei criteri di concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990.

Si propone inoltre, analogamente a quanto già disposto con precedente deliberazione n. 1799 del 4 settembre 2012, che le Province presentino una relazione sull'utilizzazione delle risorse finanziarie trasferite, per consentire l'esercizio delle funzioni di incentivazione delle associazioni Pro Loco, alla competente Direzione regionale Turismo entro il 31 marzo 2014, al fine di consentire alla Regione le opportune valutazioni per un più proficuo utilizzo, nel territorio, delle risorse disponibili, da destinare alla valorizzazione delle attrattive naturali, culturali e delle tradizioni locali, con particolare riguardo alle tipicità turistiche e al patrimonio folcloristico locale.

Si propone con il presente provvedimento di impegnare la spesa a favore delle Province sopra indicate, per l'importo complessivo di Euro 250.000,00 sul capitolo n. 100756 "Trasferimenti alle amministrazioni Provinciali per attività di valorizzazione delle Pro Loco (art. 3, comma 1 lettera L, legge regionale 4 novembre 2002 n. 33)", sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza ed in conto cassa, incaricando il Dirigente della Direzione regionale Turismo della successiva liquidazione delle somme impegnate con il presente provvedimento.

Si propone di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 250.000,00 di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, non rientra nelle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011.

Si ricorda che la deliberazione n.677 del 14 maggio 2013, nell'allegato A, paragrafo 1, lettera b, esclude la pubblicità sul sito internet regionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, delle attribuzioni di risorse ad enti regionali per lo svolgimento delle relative attività istituzionali, poiché non hanno per oggetto la concessione di contributi o vantaggi economici da pubblicare sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n.33/2013.

Si rileva che anche il presente provvedimento a favore delle Province ha per oggetto il mero trasferimento di risorse necessarie per svolgere le loro attività istituzionali in materia di incentivazione delle Associazioni Pro Loco e quindi, per analogia, il presente provvedimento è disciplinato dalla citata deliberazione n.677 del 14 maggio 2013, ai fini dell'esonero dalla suddetta pubblicità telematica.

Conseguentemente si propone di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, per applicazione analogica delle disposizioni della DGR n. 677/2013, allegato A, paragrafo 1, lettera b).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE la legge regionale 10 gennaio 1997 n. 1; la legge regionale 29 novembre 2001 n. 39; la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33; la legge regionale 14 giugno 2013 n. 11;

VISTE la delibera n. 438 del 10 aprile 2013 di attribuzione delle risorse del bilancio 2013 ai centri di responsabilità; la deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 7 maggio 2013 recante le Direttive per la gestione del Bilancio 2013; la delibera n. 677 del 14 maggio 2013 e la delibera n. 1799 del 4 settembre 2012;

delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti criteri per la ripartizione tra le Province, delle risorse finanziarie previste per l'anno 2013, finalizzate all'esercizio delle funzioni d'incentivazione delle associazioni Pro Loco, ai sensi dell' articolo 3, della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002:

- una quota fissa pari al 2% dello stanziamento complessivo ad ogni Provincia, per un totale di Euro 35.000,00;
- una quota di Euro 25.000,00 pari al 10% dello stanziamento complessivo a favore del Comitato Regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, quale organo associativo regionale per l'assistenza, la rappresentanza e la tutela delle Pro Loco, nonché per l'organizzazione e la promozione di attività turistiche di rilevanza regionale, assegnando tale somma alla Provincia di Treviso per competenza Territoriale ove ha sede il Comitato stesso;
- una quota variabile suddivisa tra le Province in relazione al numero di Pro Loco risultanti iscritte al 31 dicembre 2012, nei rispettivi albi provinciali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale n. 33/2002, per un totale di Euro 190.000,00;

2. di trasferire alle Province sotto indicate, le risorse previste per l'anno 2013, adottando i criteri stabiliti al punto precedente, assegnando ad ogni Provincia l'importo a fianco di ciascuna indicato:

Belluno	25.316,83	Venezia	20.425,74
Padova	39.237,62	Verona	32.841,58
Rovigo	18.544,56	Vicenza	48.643,57
Treviso	64.990,10	Totale	250.000,00

3. di disporre che le Province presentino una relazione sull' utilizzazione delle risorse trasferite nel corrente anno, per consentire l'esercizio delle funzioni di incentivazione delle associazioni Pro Loco, alla competente Direzione regionale Turismo entro il 31 marzo 2014;

4. di impegnare la spesa a favore delle Province sopra indicate, per l'importo complessivo di Euro 250.000,00 sul capitolo 100756 "Trasferimenti alle amministrazioni Provinciali per attività di valorizzazione delle Pro Loco (art. 3, comma 1, lettera L, legge regionale 4 novembre 2002 n. 33)", sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, codice SIOPE 1.05.03.1532 che presenta sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 250.000,00 di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, non rientra nelle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;

7. di dare atto cheil presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, per le motivazioni indicate in premessa;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1869 del 15 ottobre 2013

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Analisi giuridica delle iniziative promozionali, comunicative e pubblicitarie della Regione nel settore turismo e spese di sponsorizzazione. Affidamento incarico di consulenza. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e deliberazione n. 987 del 5 giugno 2012.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si provvede ad affidare un incarico di consulenza finalizzato all'elaborazione di un parere per la risoluzione di problematiche afferenti il discernimento fra le attività pubblicitarie e promozionali e le spese per sponsorizzazioni della Regione al fine di operare nel rispetto della vigente normativa statale e regionale nel settore economico del turismo.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" prevedeva, all'articolo 2 che la Regione svolgesse attività di programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie e provvedesse alla promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto.

Tale norma è stata novellata in buona parte dalla recente legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", entrata in vigore il 3 luglio 2013, che tra l'altro all'articolo 5 "Veneto" marchio turistico, ha espressamente statuito che la Regione adotta una politica di sviluppo e promozione del "Veneto", marchio turistico regionale, come rappresentazione dei valori distintivi che ricomprendono e rafforzano le diverse identità di territorio, prodotto e destinazione, per fornire al turista un'immagine unica dell'offerta turistica e culturale regionale.

Inoltre all'articolo 19 "Funzioni della Regione" la nuova legge regionale di settore stabilisce, in sintonia con quella precedente, che compete alla Regione stessa lo svolgimento delle attività di promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici.

In forza del combinato disposto di tali articoli, quindi, la Giunta regionale, nell'ambito della programmazione pluriennale e della pianificazione annuale, pone in essere e sostiene finanziariamente, iniziative, azioni ed attività proprie, che si esplicitano in promozione, comunicazione, valorizzazione del turismo veneto mediante la realizzazione di manifestazioni, iniziative pubblicitarie, anche in abbinamento con altre attività promozionali di altri soggetti, attività di co-marketing, di partnership, tutte iniziative di natura diversa, ma in grado comunque di raggiungere i consumatori finali (turisti, buyer, tour operators, agenzie di viaggio, ecc.).

Al riguardo merita rilevare che già la legge regionale 33/2002 prevedeva iniziative tese alla promozione e comunicazione delle attività turistiche da parte della Regione, ma con l'approvazione della legge regionale n. 11/2013 e la sua entrata in vigore a partire dal 3 luglio 2013, si aprono delle nuove opportunità di promozione turistica, anche in considerazione del nuovo assetto organizzativo che il legislatore regionale ha inteso dare al settore dell'industria turistica, nonché dell'adozione delle principali "espressioni turistiche" del Veneto, rappresentate dei tematismi turistici di cui all'articolo 11.

Va quindi rilevato che il cambio di normativa introduce elementi di forte novità anche nei possibili sistemi di realizzazione di dette attività promozionali, comunicative e di diffusione della conoscenza delle attrattività turistiche da parte della Regione, attività che, come detto, possono essere realizzate direttamente dall'Amministrazione regionale, nell'interesse comune di accrescere le opportunità economiche e di commercializzazione dell'offerta turistica regionale nella disponibilità degli operatori turistici aventi sede nel territorio regionale, ovvero si estrinsecano mediante il sostegno finanziario di iniziative realizzate da altri soggetti di pubblici o privati.

Si rileva al riguardo che le novità legislative regionali si interfacciano con delle sostanziali, e per certi versi, stravolgenti, strumenti operativi di comunicazione e di marketing che in questi ultimi anni si sono sviluppate, e ciò sia in relazione a nuove forme di "aggregazione sociale" e sia per il prepotente diffondersi di Internet che ha, in molti casi, soppiantato e sostituito i tradizionali mezzi di comunicazione e di diffusione delle informazioni.

Infatti, anche nel campo della promozione e comunicazione turistica, dalla tradizionale forma di pubblicità attraverso la carta stampata (giornali, riviste specializzate e di settore, ecc.), televisiva e radiofonica, ovvero attraverso la cartellonistica, si è passati a forme più moderne che prevedono l'utilizzo di banner dei siti internet dedicati ai viaggi, alle prenotazioni alberghiere, ai vettori di comunicazione, ad attività di co-marketing con le compagnie aeree e i voli low cost, all'acquisto di spazi pubblicitari negli aeroporti, alla partecipazione ad eventi, manifestazioni e spettacoli, in Italia e all'estero, nei quali è elevata la concentrazione di pubblico e rilevante la propensione dei partecipanti "all'assorbimento" dei messaggi promozionali e comunicativi del turismo veneto.

Così come previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/2013 a valere dall'anno 2014, e per l'anno in corso in base alla norma transitoria, la Giunta regionale è tenuta a predisporre annualmente il piano turistico annuale nel quale si prevede una miscellanea di azioni e di iniziative da realizzarsi nei mercati nazionali ed internazionali, riconducibili a quanto previsto, dallo stesso articolo, alla lettera a) interventi regionali per incrementare la conoscenza e qualificazione della domanda e dell'offerta turistica, alla lettera b) azioni di promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche, alla lettera c) iniziative per lo sviluppo dei prodotti turistici e della gamma di offerta delle destinazioni turistiche.

Appare evidente che le attività promozionali, pubblicitarie e comunicative della Regione in campo turistico, sono, come sopra specificato, articolate e diversificate e hanno riflessi operativi che possono interferire con il fenomeno delle sponsorizzazioni, che, come noto, è un contratto caratterizzato da un rapporto sinallagmatico tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato, previsto dagli articoli 1322, 1350 e 1174 del c.c., in forza del quale una parte, contro corrispettivo in denaro, beni o servizi, si impegna a prestazioni pubblicitarie verso l'altra parte, in modo da consentirle di sfruttare la propria notorietà e la risonanza delle attività e degli eventi che ad essa fanno capo, al fine di incrementare fra il pubblico la conoscenza e la notorietà del nome o dei marchi dello sponsor e di favorirne l'immagine.

Le indicazioni operative sopra indicate e la non sempre chiara demarcazione fra le differenti tipologie di forma comunicativa, lasciano comprendere quanto la sponsorizzazione nelle attività di una pubblica amministrazione, oltre che essere un fenomeno del tutto recente e collegato alle nuove forme di comunicazione e promozione, è, soprattutto, un fenomeno dai confini giuridici incerti, considerato che il legislatore nazionale era già intervenuto regolando l'argomento con l'articolo 61 del D.L. n. 112/2008. Ma è in particolare con la disciplina dettata dall'articolo 6, comma 9 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 che tale aspetto merita un approfondimento chiarificatore, in quanto la norma stessa prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche di effettuare spese per sponsorizzazioni.

Per le considerazioni sopra esposte e al fine di comprendere meglio gli elementi differenziali delle attività regionali in campo turistico, appare utile chiarire gli elementi propri della sponsorizzazione rispetto alle forme di pubblicità, comunicazione, co-marketing, ecc. attuate dalla Regione in campo turistico, ma anche culturale e sportivo. Infatti in assenza di chiare definizione normative le attività di sponsorizzazione possono o meno essere distinte dalle iniziative di pubblicità o di rappresentanza in funzione di una serie di variabili inerenti i contenuti, il soggetto beneficiario, il contesto generale di riferimento, elementi che si ritiene utile acquisire in modo definitivo affinché le strutture della Giunta regionale possano agire nel pieno rispetto delle vigenti normative statali e regionali.

A tal proposito merita segnalare, quale elemento aggiuntivo di valutazione, che le attività regionali in campo turistico, ma si ricorda anche in quello culturale, sportivo e di spettacolo, è finalizzata alla promozione non certo dell'Ente Regione in quanto tale, ma l'Ente stesso si fa promotore della diffusione di messaggi promozionali, informativi e divulgativi delle eccellenze turistiche presenti nel territorio regionale a vantaggio dell'incremento delle attività economiche e commerciali delle PMI piccole e medie imprese del territorio regionale.

In considerazione di quanto sopra esposto, rilevata la complessità interpretativa delle disposizioni normative in parola e i profili giuridici della materia, al fine di garantire la correttezza e l'imparzialità nella realizzazione delle attività promozionali in campo turistico, si ritiene opportuno conferire un incarico di consulenza ad un soggetto terzo, estraneo all'amministrazione regionale, al fine delle opportune e necessarie valutazioni circa l'inconciliabilità fra attività pubblicitarie, promozionali, comunicative ed informative e le iniziative di sponsorizzazione.

Sul punto va considerato che, se in generale, per l'assegnazione di incarichi esterni va prevista una procedura comparativa per la valutazione dei curricula con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità; tuttavia, per il caso di specie, sussistono le particolari ipotesi di straordinarietà e urgenza che consentono all'amministrazione di attribuire l'incarico prescindendo da dette procedure ordinarie.

Nel caso di specie, dovendo procedere all'applicazione della legge regionale n. 11/2013 conformemente agli indirizzi espressi dal giudice contabile nella materia de qua, si rende necessario da un lato affidare ad un professionista esperto lo studio della problematica in questione e, dall'altro, in relazione alla data di entrata in vigore della succitata legge regionale, redigere il Piano esecutivo annuale di cui all'art. 7 della legge medesima.

Ciò posto, si ritiene di affidare all'avv. Bruno Barel del foro di Treviso, docente universitario di comprovata esperienza e qualificazione professionale desumibile dal curriculum vitae, di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento, l'incarico di consulenza per la formulazione e redazione di un parere giuridico relativo alla definizione degli elementi di valutazione e delle variabili relative alla distinzione fra spese pubblicitarie, di promozione, comunicazione e valorizzazione delle attività turistiche e le attività di sponsorizzazione.

La spesa massima complessiva per l'espletamento dell'incarico sopra descritto è di Euro 4.000,00 a cui è aggiunta l'IVA e ogni altro onere di legge, per un totale di Euro 4.880,00 e trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 7010 codice Siope 1.03.01.1348 avente ad oggetto "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze" del bilancio di previsione dell'esercizio

finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità. La liquidazione sarà operata in un'unica soluzione a presentazione del parere richiesto e della regolare documentazione fiscale. Si da atto che detta spesa rientra nella tipologia "Studi e consulenze" ed è soggetta alle limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1.

Lo svolgimento dell'incarico è subordinato alla previa sottoscrizione della convenzione di cui all'**Allegato B**, che forma parte integrante del presente provvedimento, e che specifica le modalità di realizzazione delle attività, la presentazione dei risultati del lavoro, la liquidazione della somma spettante. L'efficacia è subordinata alla pubblicazione prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 /2013 e in ordine ai tempi, si ritiene di prevedere un periodo di un mese per la conclusione delle attività.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il Decreto Legge n. 78/2010 e la legge di conversione n. 122/2010;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la legge regionale 2 novembre 2001, n. 39;

VISTA la deliberazione n. 987 del 5 giugno 2012 "Modalità applicative dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13, 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e degli articoli 12 e 15 della Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTA la deliberazione n. 1521 del 12 agosto 2013 "Contenimento della spesa pubblica. Anno 2013. Integrazione alle direttive di cui alla dgr n. 987 del 5 giugno 2012.

VISTA la comunicazione della Segreteria generale della Programmazione prot. n. 357531 del 27 agosto 2013 di assegnazione dell'ammontare del budget 2013 per spese per "Studi e consulenza";

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare l'incarico di consulenza all'avv. Bruno Barel del foro di Treviso, docente universitario di comprovata esperienza e qualificazione professionale, secondo il curriculum vitae di cui all'**Allegato A**, prevedendo un compenso massimo di Euro 4.000,00;

3. di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento dell'incarico di cui all'**Allegato B** del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, incaricando il Dirigente regionale della Direzione Turismo alla sottoscrizione della convenzione;

4. di impegnare la somma complessiva di Euro 4.880,00, comprensiva del compenso, dell'IVA e ogni altro onere di legge, nel capitolo 7010 codice Siope 1.03.01.1348 ad oggetto "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

5. di stabilire che la liquidazione del compenso avverrà in un'unica soluzione a conclusione dell'attività svolta e su presentazione del parere richiesto e della regolare documentazione fiscale;

6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento concerne la tipologia di spesa "Studi e consulenze" ed è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 33/2013, sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. / [illegible]

1/12

CURRICULUM

di Bruno Barel

- Nato a Vittorio Veneto nel 1952, coniugato, due figli
- Maturità classica, laurea in Giurisprudenza nell'Università di Padova col massimo dei voti e la lode
- già ricercatore di Diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- già professore Jean Monnet titolare del Corso di Diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia
- professore associato di Diritto dell'Unione europea e Diritto internazionale privato nella Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- docente di Diritto dell'Unione europea al Master in Commercio Internazionale - MASCI dell'Università di Padova e di Diritto internazionale privato alla Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università di Padova
- componente del Collegio di indirizzo Diritto internazionale "Alberico Gentili" della Scuola di Dottorato "Diritto internazionale e Diritto privato e del lavoro: interazioni nella dimensione europea" presso l'Università di Padova
- già docente alla Summerschool della Widener University del Delaware in Padova e Venezia, alla Summerschool IELPIE dell'Università di Padova, docente ospite in corsi presso alcune Università del Brasile e dell'Argentina
- socio fondatore dell'UPE - Centro interdipartimentale dell'Università di Padova per l'Europa
- socio della SIDI – Società Italiana per il Diritto Internazionale
- già componente del Comitato consultivo per la bioetica della Regione Veneto (2004-2008)
- già esperto presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale – MEF – Roma
- già Consigliere giuridico per il Ministero per le Politiche Europee
- presidente di Curia Mercatorum - Commissione Contratti, Treviso
- senior partner dello Studio legale Barel Malvestio & Associati di Treviso
- consulente della Regione Veneto per l'elaborazione di alcuni disegni di legge e per un progetto OCSE (col Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez) sulla *governance* regolamentare multilivello; difensore in alcuni giudizi davanti alla Corte costituzionale
- già amministratore indipendente di Geox spa
- amministratore indipendente di Irca spa e Sipa spa (Gruppo Zoppas Industries)

- amministratore di Numeria SGR spa

Attività didattica

- (dal 1976) assistenza a studenti e laureandi della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (28.3.1977-4.7.1978) assistente incaricato presso la Cattedra di Diritto internazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (5.7.1978-26.9.1978) funzionario di fatto presso la Cattedra di Diritto internazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (dal 1978) partecipazione alle commissioni di esame di Diritto internazionale, a numerose commissioni d'esame di Diritto delle Comunità europee e Diritto dell'Unione europea ed a numerose Commissioni di laurea, nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (dal 1978) tutorato degli studenti in numerosi viaggi di studio presso le istituzioni comunitarie a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo
- (dal 1980) partecipazione alle ordinarie attività istituzionali (Consigli di Facoltà, Consigli di Dipartimento, Centro Studi Europei, biblioteca del Seminario di Diritto internazionale) ed all'organizzazione di convegni scientifici o formativi (ad es. cicli annuali di conferenze organizzati dal Centro Studi Europei negli anni Ottanta sull'arbitrato interno e internazionale coordinati dal prof. Mauro Rubino-Sammartano e sul diritto comunitario, coordinati dal prof. Raffaello Fornasier, direttore al Servizio Giuridico del Consiglio CEE; convegni organizzati dal prof. Tito Ballarino a Padova e a Treviso)
- (1978/1980) corsi di lezioni serali di Diritto internazionale per studenti lavoratori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (1979/1980) esercitazioni agli studenti del corso di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (dal 1.8.1980) ricercatore confermato di Diritto internazionale (di seguito: N14X e poi IUS/13) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (1981/1982, 1982/1983, 1987/1988) cicli di lezioni (20 ore ciascuno) di Diritto internazionale all'interno del corso di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (1994/1999) corsi annuali di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia
- (1994/1996) docenza di Diritto Pubblico e Internazionale presso il Master in Economia e Gestione del Turismo organizzato dal CISET dell'Università di Venezia
- (1995/1996) lezioni svolte nel Corso di perfezionamento in Diritto, Economia e Politica dell'Unione europea, organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali dell'Università di Padova

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. [illegible] 3/12

- (23 febbraio 1996) lezione su "Il nuovo sistema di diritto internazionale privato italiano" svolta presso la Scuola di Notariato del Comitato Triveneto
- (1997/1999) lezioni e tutorato al I Corso di specializzazione "Formazione Ricorrente in Diritto dell'Unione Europea" organizzato dal Centro di Documentazione Europea dell'Università di Venezia
- (1999/2000) lezioni (8 ore) al corso ForDUE - Formazione permanente in Diritto dell'Unione europea, Azione Robert Schuman, organizzato dall'Università di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia
- (1999/2000) lezioni (in lingua inglese) al corso *"European Union Law"* organizzato dalla Widener University del Delaware e dall'Università di Venezia
- (1999/2000) lezione (4 ore) al Master in Diritto, economia e politica dell'Unione europea dell'Università di Padova
- (1999/2006) titolare del corso permanente Jean Monnet di Diritto delle Comunità europee nella Facoltà di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia
- (12 aprile 2000) lezione alla Scuola del Notariato Triveneto
- (maggio 2000) modulo di lezioni (12 ore) su "La giustizia comunitaria" al Master in Diritto, Economia e Finanza del Commercio Internazionale dell'Università di Padova
- (4 maggio 2000) lezione (4 ore) al Master in Diritto dell'ambiente dell'Università di Venezia su "L'adattamento del diritto interno al diritto internazionale dell'ambiente, con particolare attenzione alla valutazione dell'impatto ambientale"
- (21 e 27 ottobre 2000) relazione sul tema "Evoluzione e prospettive della giustizia comunitaria" al corso di aggiornamento organizzato a Venezia dal C.S.M. e dalla Corte d'appello di Venezia su "Trattato di Amsterdam e l'evoluzione del diritto dell'Unione Europea" e al seminario di diritto comunitario organizzato a Trieste dal C.S.M. e dalla Corte d'appello di Trieste su "Trattato di Amsterdam e l'evoluzione del diritto dell'Unione Europea"
- (2000/2001) modulo di insegnamento (30 ore) di Diritto internazionale privato nell'ambito del corso di Diritto Internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (maggio 2001) lezioni (10 ore) su "La giustizia comunitaria" al Master in Diritto, Economia e Finanza del Commercio Internazionale dell'Università di Padova
- (2001) Lezione al Master in Diritto, economia e politica dell'Unione europea dell'Università di Padova
- (luglio 2001) organizzazione e lezioni (in lingua inglese) al corso *"European Union Law"* promosso dalla Widener University del Delaware e dall'Università di Venezia
- (2001/2002) insegnamento (60 ore) di Diritto delle Comunità europee, corso di Laurea in Giurisprudenza e corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche, nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. [illegible] 4/12

- (2001/2002) Coordinamento e lezioni al corso estivo in *European Union Law* per la Widener University del Delaware in collaborazione con l'Università di Venezia
- (2001/2002) modulo di lezioni (10 ore) al Master in Diritto, Economia e Finanza del Commercio Internazionale dell'Università di Padova
- (marzo-aprile 2002) Modulo di lezioni (12 ore) al Master in Diritto, Economia e Finanza del Commercio internazionale dell'Università di Padova
- (2001/2005) lezioni al Master universitario di I livello in Diritto dell'Ambiente nella prospettiva delle politiche comunitarie, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università Ca' Foscari di Venezia
- (24 aprile 2002) Lezione (4 ore) al Master in Diritto dell'Ambiente - Modulo di Diritto Internazionale dell'Ambiente dell'Università di Venezia, sul tema: "I soggetti del diritto ambientale nella dialettica fra ordinamento internazionale e diritti interni: Stati, imprese, organizzazioni internazionali governative, ONG"
- (9 settembre 2002) relazione su "La cooperazione giudiziaria civile nell'Unione Europea. La rete di formazione europea" alla "Terza settimana di studio relativa al tirocinio giudiziario nella materia ordinamentale riservata agli uditori giudiziari nominati con D.M. 18.1.2002", organizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura, Nona Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale, Roma, 9-12 settembre 2002
- (1 febbraio 2003) lezione (5 ore) al Master in Diritto della Rete dell'Università di Padova, sul tema "La notificazione all'estero"
- (15 dicembre 2003) lezione al Master in Diritto dell'ambiente dell'Università di Venezia sul tema "I soggetti del diritto ambientale nella dialettica fra ordinamento internazionale e diritti interni: Stati, imprese, organizzazioni internazionali governative e ONG"
- (2003/2004) corso di Diritto privato delle Comunità europee presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (2003/2007) docenza alla Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università di Padova, istituita tra le Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Ferrara, Padova, Trieste e la Facoltà di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia
- (maggio 2004) Partecipazione alla "First Regional Conference of Law Faculty Deans, Directors of Departments, Institutes and Centres of Research" su "Legal Education in Europe", a Novi Sad, in rappresentanza della Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (dal 2004) docenza (modulo di 18 ore di lezione) su "Diritto e giustizia comunitaria" al Master in Diritto, Economia e Finanza del Commercio internazionale dell'Università di Padova
- (2006/2007) corsi di Diritto dell'Unione europea e di Diritto commerciale comunitario nella Facoltà di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Corso di laurea in Commercio estero e Corso di laurea magistrale in Economia degli Scambi commerciali internazionali
- (2007/2008) corso di Diritto commerciale comunitario nella Facoltà di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Corso di laurea magistrale in Economia degli Scambi commerciali internazionali

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. [illegible] 5/12

- (2001/2008) insegnamento di Diritto privato delle Comunità europee nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (2001/2003) insegnamento di Diritto dell'Unione europea nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (2004/2011) insegnamento di Diritto dell'Unione europea avanzato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (2006/2011) insegnamento di Diritto internazionale privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- (2009/2011) docenza alla Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università di Padova, istituita tra le Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Ferrara, Padova, Trieste e la Facoltà di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia
- (2009/2013) insegnamento di Diritto dell'Unione europea e Diritto Internazionale Privato nella Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova

Pubblicazioni

1. ***Lavoratrici e lavoratori nella CEE: il lungo cammino verso la parità***
in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1979, pp. 628-664

2. ***Lavorazioni insalubri, impianti inquinanti e poteri del Sindaco***
Nota a TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, 22 maggio 1979, n. 150
in *Le Regioni*, 1980, pp. 205-216

3. ***Commento degli artt. 1-31 disp. prel. cod. e 1-78 cod. civ.***
in CIAN TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, Padova, 1981, pp. 5-119

4. ***Commento degli artt. 40-43 della Legge 4 maggio 1983, n. 184***
in C. M. BIANCA, F.D. BUSNELLI, G. FRANCHI, S. SCHIPANI (a cura di), *Legge 4 maggio 1983, n. 184 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, Commentario*
in *Le Nuove Leggi civili commentate*, 1984, pp. 160-171

5. ***La cittadinanza italiana alla luce della legge 21 aprile 1983, n. 123***
in *I servizi demografici*, 1984, pp. 853-870

6. ***Commento degli artt. 5 e 8 della Legge 21 aprile 1983, n. 123***
in T. BALLARINO (a cura di), *Legge 21 aprile 1983, n. 123. Disposizioni in materia di cittadinanza, Commentario*
in *Le Nuove Leggi civili commentate*, 1984, pp. 996-1012 (in collaborazione, quanto all'articolo 8, con F. Leita)

7. *Commento degli artt. 1-31 disp. prel. e 1-78 cod. civ.*
in CIAN TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, 2^ edizione, Padova, 1984, pp. 5-119

8. *Alcune proposte per la revisione dell'ordinamento dello stato civile*
in *I servizi demografici*, 1984, pp. 1490-1497

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. [illegible] 6/12

9. ***Legge 15 maggio 1986, n. 180. Modificazioni all'art. 5 della legge 21 aprile 1983 n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza, Commentario***
in *Le Nuove Leggi civili commentate*, 1986, pp. 1971-1974

10. ***Questioni internazionalistiche in materia di divorzio***
in *I servizi demografici*, 1988, pp. 145-152

11. ***Apolidia***
Voce in *Enciclopedia Giuridica*, II, Roma, 1988

12. ***Domicilio – III) Domicilio, residenza e dimora – Dir. Int. Priv. Proc.***
Voce in *Enciclopedia Giuridica*, XII, Roma, 1988

13. ***Commento degli artt. 1-31 disp. prel. e 1-78 cod. civ.***
CIAN TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, 3^ edizione, Padova, 1988, pp. 5-126

14. ***Rassegna di giurisprudenza sugli artt. 1-31 disp. prel. e 1-78 cod. civ.***
in CIAN TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile. Complemento giurisprudenziale*, Padova, 1989

15. ***Intervento***
in *Norme di conflitto italiane e controllo di costituzionalità*, Atti del convegno di studio sulle sentenze n. 71/87 e 477/87 della Corte costituzionale. Padova, 16 marzo 1988, a cura di B. BAREL E B. COSTANTINO, Padova, 1990 (intervento)

16. ***Commento dell'art. 19 disp. prel. cod. civ.***
in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al diritto italiano della famiglia*, I, Padova, 1990

17. ***Commento degli artt. 13-31, 33-36, 38-39, 42-43, 45-49, 51-63 della legge 31 maggio 1995, n. 218, degli artt. 16-31 disp. prel. cod. civ. e degli artt. 1-78 cod. civ.***
in CIAN TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, 4^ edizione, Padova, 1992

18. ***Rassegna di giurisprudenza sugli artt. 16-31 disp. prel. e 1-78 cod. civ.***
in CIAN TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile. Complemento giurisprudenziale*, 2^ ed., Padova, 1992

19. ***Commento degli artt. 1-4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91***
in T. BALLARINO, B. NASCIMBENE, B. BAREL, *Nuove norme sulla cittadinanza, Commentario Le Nuove Leggi civili commentate*, 1993, pp. 11-26

20. ***L'acquisto della cittadinanza italiana dopo la riforma del 1992***
in *I servizi demografici*, 1993, pp. 31-38

21. ***I modi d'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero***
in *Tutela. Trimestrale sui problemi e prospettive della politica sociale*, n. 1, 1993, Roma, pp. 31-37

22. ***Rassegna di giurisprudenza sugli artt. 16-31 disp. prel. e 1-78 cod. civ.***
in *Commentario breve al codice civile. Complemento giurisprudenziale*, 3^ edizione, Cedam, 1994

23. ***Interventi***

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. [illegible] 7/12

in A. BEDESCHI e G. LANDUCCI, *Cittadinanza europea e extracomunitari. Il fenomeno dell'immigrazione nel processo di integrazione europea*, Padova, 1995

24. ***Commento degli artt. 19, 58 e 61 della legge 31 maggio 1995, n. 218***
in S. BARIATTI (a cura di), *Commentario della legge 31 maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"*
in *Le Nuove Leggi civili commentate*, 1996

25. ***Sul riacquisto della cittadinanza italiana della donna sposatasi con uno straniero***
nota a Trib. Milano, 7 aprile 1997
in *Famiglia e diritto*, 1997, pp. 345-354

26. ***Obbligazione. XII. Diritto internazionale privato: obbligazioni ex lege***
in *Enciclopedia giuridica, volume Aggiornamento VI, Roma, 1997*

27. ***Promessa unilaterale***
in *Enciclopedia giuridica*, volume Aggiornamento VI, Roma, 1997

28. ***Commento degli artt. 13-31, 33-36, 38, 39, 42, 43, 45-49, 51-63, 72-74 della Legge 31 maggio 1995 n. 218 del 1995, degli artt. 16-31 disp. prel. e degli artt. 1-78 cod. civ.***
in CIAN TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, 5^ edizione, Padova, 1997

29. ***Commento agli artt. 12 e 13 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella Legge 28 febbraio 1990, n. 39 e modifiche successive, e alla legge 9 dicembre 1996, n. 617***
in B. NASCIMBENE, *La condizione giuridica dello straniero. Diritto vigente e prospettive di riforma*, Padova, 1999

30. ***Rassegna di giurisprudenza sugli artt. 16-31 disp. prel. e 1-78 cod. civ.***
in CIAN TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile. Complemento giurisprudenziale*, 4^ edizione, Cedam, 1999

31. ***Cittadinanza europea: la doppia cittadinanza dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e l'identità nazionale***
in *Lo Stato civile italiano*, 2000, pp. 404-408

32. ***La gestione dell'ambiente tra cultura e mercato nella dimensione nazionale: Stato, regione, città***
relazione al convegno conclusivo del Corso ForDUE 1999, Azione Robert Schuman, "*La Politica Comunitaria dell'Ambiente tra Cultura e Mercato*" (Venezia, 18-19 febbraio 2000)
in *Il diritto della Regione*, n. 2, 2000, pp. 265-279

33. ***Evoluzione e prospettive della giustizia comunitaria***
relazione al convegno "*Il Trattato di Amsterdam e l'evoluzione del diritto dell'Unione Europea*", organizzato dal C.S.M. e dalla Corte d'Appello di Venezia (Venezia, 21 ottobre 2000)
e al Seminario di Diritto comunitario organizzato dal C.S.M. e dalla Corte d'Appello di Trieste (Trieste, 27 ottobre 2000)

34. ***L'efficacia degli atti stranieri***
in *La condizione di reciprocità. La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Aspetti di interesse notarile*, a cura di Marco Ieva, Giuffrè, 2001, pp. 457-486 (in collaborazione con Paolo Pasqualis)

35. ***Integrazione giuridica europea e professione forense***

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. 8/12

relazione al convegno nazionale dell'Unione Nazionale delle Camere Civili su "*Giurisdizione e giustizia civile: il ruolo dell'avvocato*" (Abano Terme, 3-4 maggio 2002), pubblicato in http://www.camerecivili.org

36. ***A aquisição da cidadania italiana após a reforma de 1992, e Cidadania européia: a dupla cidadania dos cidadãos dos estados-membros da união européia e a identidade nacional***
in A. DAL RI E O.M. DE OLIVEIRA (a cura di), *Cidadania e Nacionalidade*, ed. Unijai, Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasil, 2002 (pp. 113-122, 325-336)

37. ***Commento degli artt. 13-21, 23-31, 33-36, 38-39, 45-49, 51-74 e* [in collaborazione] *22, 42-43 della Legge n. 218 del 1995, e dell'art. 16 disp. prel.***
in CIAN TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, 6^ edizione, Padova, 2001

38. ***Giurisdizione e legge applicabile ai contratti nella prospettiva della cooperazione giudiziaria europea***
in Atti del Seminario giuridico "*Il contratto internazionale. Lezioni e tecniche di negoziato e di stesura dei contratti internazionali*", Asolo 18-19 ottobre 2002, CIMBA, 2002

39. ***La cooperazione giudiziaria civile nell'Unione Europea. La rete di formazione europea***
relazione presentata alla "Terza settimana di studio relativa al tirocinio giudiziario nella materia ordinamentale riservata agli uditori giudiziari nominati con D.M. 18.1.2002", organizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura, Nona Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale, svoltasi a Roma dal 9 al 12 settembre 2002 (pubblicata nel sito *web* del C.S.M.)

40. ***Il Mercato unico nell'Unione Europea***
in *Lo Statuto della nuova Società Europea*, Atti del convegno tenuto il 18 ottobre 2002, a cura della Camera di Commercio di Treviso, Curia Mercatorum, Atti-Proceedings, 9, 2002

41. ***Commento dell'art. 16 disp. prel. cod. civ. Introduzione e commento degli artt. 13-21, 23-31, 33-36, 38-39, 45-49, 51-74, e (in collaborazione) 22 e 42-43 della legge n. 218 del 1995***
in CIAN TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, 6^ edizione, Padova, 2002

42. ***Rassegna di giurisprudenza sulla legge n. 218 del 1995 e sugli artt. 1-31 disp. prel.***
in CIAN TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile. Complemento giurisprudenziale*, 6 ^ edizione, Padova, 2003

43. ***Commento degli artt. 13-21, 23-31, 33-36, 38-39, 45-49, 51-74 e (in collaborazione con B. Costantino)22 42-43, della legge n. 218 del 1995, e dell'art. 16 disp. prel.***
in CIAN TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile*,7^ edizione, Padova, 2003 e volume complementare, Padova, 2004

44. ***Relazione sui disegni di legge per la modifica della legislazione sulla cittadinanza e sul voto degli stranieri nelle elezioni amministrative***
Audizione del 7 aprile 2004 alla I Commissione Permanente della Camera dei Deputati
Atti della Camera del Deputati
Lo Stato Civile Italiano, Minerbio (BO), 2005, pp. 826-834

45. ***Diritto fallimentare italiano e rispetto dei diritti dell'uomo***
in *Il nuovo sistema concorsuale*, 7 maggio 2004, a cura della Camera di Commercio di Treviso, Atti-Proceedings 12, pp. 7-18

46. ***La legge urbanistica della Regione Veneto***
Curatore e autore dei commenti dell'art. 36 e (in collaborazione) degli artt. 35-37 Corriere del Veneto, Milano, 2004

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. [redacted] 9/12

47. ***Federalismo Veneto: più Europa o meno Europa ?***
Introduzione a R. DEL GIUDICE e IVONE CACCIAVILLANI (a cura di), *Legge sul commercio della Regione Veneto*, Milano, 2005

48. ***La giurisdizione sulle liti in materia di vendita di beni secondo il regolamento CE 44/2000***
nota a sentenza del Trib. Treviso, 24 marzo 2006 n. 922
Diritti – Giurisprudenza civile, Commerciale e del lavoro del Tribunale di Treviso, Unindustria Treviso, 2006, n. 4

49. ***Manuale Breve di Diritto Internazionale Privato***, I edizione, Milano, 2006
(capitoli 1,2,3,5 in collaborazione con STEFANO ARMELLINI)

50. ***Introduzione e commento degli artt. 13-19, 57-74 della Legge n. 218 del 1995 e dell'art. 16 disp. prel.***
in CIAN TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, 8 ^ ed., Padova, 2006

51. ***Rassegna di giurisprudenza sulla Legge n. 218 del 1995 e sugli artt. 1-31 disp. prel.*** in CIAN TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile. Complemento giurisprudenziale*, 8^ edizione, 2007, pp. 57-140, 3781-3943

52. ***Riflessioni sull'evoluzione della giurisprudenza comunitaria***
in *AA.VV., Il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, Rimini, 2007, pp.125-162

53. ***Manuale Breve di Diritto Internazionale Privato***, II edizione, Milano, 2007
(capitoli 1,2,3,5 in collaborazione con STEFANO ARMELLINI)

54. ***Manuale Breve di Diritto Internazionale Privato***, III edizione, Milano, 2008
(in collaborazione con STEFANO ARMELLINI)

55. ***Le notificazioni nello spazio giuridico europeo***, Padova, Cedam, 2008

56. ***Commento degli articoli 1-16 disp. prel. cod. civ.***, in CIAN TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve al codice civile. Complemento giurisprudenziale, Padova, Cedam, 2008

57. ***Commento degli articoli della legge n. 218 del 1995*** in CIAN TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, Cedam, 2008

58. ***Commento degli artt. 13-19, 57-74, della legge n. 218 del 1995, e dell'art. 16 disp. prel.*** in CIAN TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, Cedam, 2009

59. ***Commento degli articoli 1-16 disp. prel. cod. civ.***, in CIAN TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve al codice civile. Complemento giurisprudenziale, edizione per prove concorsuali ed esami, Padova, Cedam, 2009

60. ***Manuale Breve di Diritto Internazionale Privato***, IV edizione, Milano, Giuffrè, 2009 (in collaborazione con STEFANO ARMELLINI)

61. ***Le obbligazioni contrattuali nel diritto internazionale privato: dalla Convenzione di Roma del 1980 al Regolamento "Roma I"***, in Diritti – Giurisprudenza civile, Commerciale e del lavoro del Tribunale di Treviso, Unindustria Treviso, 2009

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. 10/12

62. ***Manuale Breve di Diritto Internazionale Privato***, V edizione, Milano, Giuffré, 2010 (in collaborazione con STEFANO ARMELLINI)

63. ***Commento degli articoli 1-16 disp. prel. cod. civ.***, in CIAN TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve al codice civile. Complemento giurisprudenziale, edizione per prove concorsuali ed esami, Padova, Cedam, 2010

64. ***Inquadramento sistematico del progetto di regolamento comunitario sulle successioni per causa di morte***, nella rivista telematica "I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato", Roma, 2010

65. ***Art.61: Obbligazioni nascenti dalla legge***, in F. Preite e A. Gazzanti Pugliese di Cotrone (a cura di), *Trattato di diritto internazionale privato e comunitario*, Torino, 2011

66. ***Manuale Breve di Diritto Internazionale Privato***, VI edizione, Milano, Giuffré, 2011 (in collaborazione con STEFANO ARMELLINI)

67. ***Commento degli articoli 64-67 della legge 31 maggio 1995, n. 218.***, (in collaborazione con S. Bernasconi) in Zaccaria (a cura di), Commentario breve al Diritto della Famiglia. Padova, Cedam, 2011

68. ***Il secondo "Piano Casa" del Veneto*** *(in collaborazione con V.* Fabris), Corriere del Veneto, 2011

69. ***Riconoscimento di atti pubblici stranieri***
Voce per il *Dizionario di diritto privato*, a cura di N. Irti, volume *Diritto internazionale privato*, a cura di R. Baratta, Milano, Giuffrè, 2011

70. ***Commento di alcuni articoli della legge n. 218 del 1995*** in CIAN TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, Cedam, 2011

71. ***La potestà legislativa regionale in materia di commercio tra vincoli comunitari e vincoli statali***
Relazione presentata al convegno di Verona "Dialoghi in Veneto e commercio nelle città: Un modello innovativo di sviluppo sostenibile" in www.regione.veneto.it/Economia/Attivita+Produttive/Commercio/Novita+commercio.htm, 2011

72. ***Manuale Breve di Diritto Internazionale Privato***, VII edizione, Milano, Giuffré, 2012 (in collaborazione con STEFANO ARMELLINI)

73. ***Commento degli articoli 1-16 disp. prel. cod. civ.***, in CIAN TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve al codice civile. Complemento giurisprudenziale, edizione per prove concorsuali ed esami, Padova, Cedam, 2012

74. ***Commento della legge n. 218 del 1995 e degli articoli 1-16 disp. prel.*** in CIAN TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, Cedam, 2012

75. ***Manuale Breve di Diritto Internazionale Privato***, VIII edizione, Milano, Giuffré, 2013 (in collaborazione con STEFANO ARMELLINI)

Treviso, 26 giugno 2013

prof. Bruno Barel

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. [redacted]

BRUNO BAREL

- **Professore associato di Diritto dell'Unione europea e Diritto Internazionale Privato nella Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova**
- **Avvocato iscritto all'Ordine di Treviso, con patrocinio presso le Corti superiori**

CURRICULUM VITAE

- Nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 19 aprile 1952
- Coniugato, padre di Ester e Giovanni
- (1971) Maturità classica
- (dal 1973) Giornalista pubblicista
- (1976) Laurea in Giurisprudenza (110/110 e lode) nell'Università di Padova
- Vincitore del concorso COM-A-153 per l'assunzione come funzionario di grado A7 presso la Commissione europea
- (dal 1978) Avvocato, con patrocinio (dal 1986) davanti alle Corti superiori
    - Socio fondatore dello studio legale Barel Malvestio & Associati con sede principale a Treviso, composto da oltre 70 persone e specializzato nei settori del diritto internazionale e comunitario, diritto amministrativo, diritto commerciale e bancario, diritto industriale, diritto del lavoro
    - consulente legale e/o patrocinatore in giudizio della Regione Veneto (elaborazione di disegni di legge, redazione delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento, difese davanti alla Corte costituzionale), di varie Province e Comuni, di altri enti pubblici (Camere di commercio, Aziende sanitarie, Ater ecc.), associazioni imprenditoriali e professionali, gruppi industriali
- autore di oltre settanta pubblicazioni scientifiche

- socio fondatore dell'UPE - Centro interdipartimentale dell'Università di Padova per l'Europa
- socio della SIDI – Società Italiana per il Diritto Internazionale
- componente del consiglio scientifico della Fondazione Gentile Onlus di Padova, vicepresidente della Fondazione Silla Ghedina di Cortina d'Ampezzo
- componente del Collegio di indirizzo Diritto internazionale "Alberico Gentili" della Scuola di Dottorato "Diritto internazionale e Diritto privato e del lavoro: interazioni nella dimensione europea" presso l'Università di Padova
- (2005-2008) componente del Comitato consultivo per la bioetica della Regione Veneto
- (2010) esperto esterno presso la Commissione tecnica paritetica istituita dal MEF per l'attuazione del federalismo fiscale
- (dal 2005) presidente di Curia Mercatorum - Commissione Contratti, Treviso
- amministratore indipendente di SIPA s.p.a. e IRCA s.p.a. (Gruppo Zoppas Industries); amministratore di Numeria SGR s.p.a.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1869 del 15 ottobre 2013 pag. 1/3

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

Regione Veneto – Giunta Regionale, di seguito chiamata REGIONE, con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, C.F. 80007580279P. I.V.A. 02392630279, rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Giunta regionale, il quale agisce in quest'atto nella veste di Dirigente della Direzione _____

e

_____, di seguito chiamato CONSULENTE, nato a _____, il _____ residente a _____ codice fiscale _____

Si conviene e stipula quanto segue, giusta D.G.R. n. in data

Articolo 1 (Oggetto della convenzione)

La Giunta regionale del Veneto affida a _____ l'incarico di consulenza per la redazione di un parere giuridico al fine di comprendere meglio gli elementi differenziali delle attività inerenti le spese di sponsorizzazione e le forme di pubblicità, comunicazione, co-marketing, ecc. attuate dalla Regione in campo turistico, ma anche culturale e sportivo. Infatti in assenza di chiare definizione normative le attività di sponsorizzazione possono o meno essere distinte dalle iniziative di pubblicità o di rappresentanza in funzione di una serie di variabili inerenti i contenuti, il soggetto beneficiario, il contesto generale di riferimento, elementi che si ritiene utile acquisire in modo definitivo affinché le strutture della Giunta regionale possano agire nel pieno rispetto delle vigenti normative statali e regionali.

Articolo 2 (Compiti del consulente)

Il consulente, che accetta l'incarico suddetto e dichiara l'assenza di condizioni ostative o di conflitto di interesse di cui all'articolo 51 C.p.c. e all'articolo 2399 c.c., in particolare, assicura lo sviluppo di quanto indicato all'articolo 1.
L'incarico si concluderà con la consegna del parere giuridico richiesto dall'amministrazione dell'articolo 1.

Articolo 3 (Obblighi del consulente)

Relativamente alla presente convenzione, il suddetto consulente assume l'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e di non svolgere altre attività professionali o lavori riguardanti le materie di cui alla presente convenzione che possano porsi in conflitto, anche potenziale, con gli organi della Regione e con gli interessi dell'Amministrazione regionale.

Articolo 4 (Durata della convenzione e modalità di corresponsione del compenso)

Lo svolgimento del suddetto incarico di consulenza avrà la durata massima di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell'articolo 3, comma 54, della legge n. 244/2007, previa sottoscrizione della presente convenzione .

Per l'attività di consulenza la Giunta regionale, in considerazione della complessità delle problematiche in oggetto, riconosce, quale compenso, l'importo di € 4.000,00 a cui andrà aggiunto l'importo di € 880,00 quale importo dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, previdenziale e contributivo.
Alla corresponsione delle competenze provvederà la Direzione _____ previa sottoscrizione della convenzione, su presentazione del relativo parere giuridico richiesto e di regolare documentazione fiscale.

Articolo 5 (Norme di riferimento)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti convengono di fare riferimento alle norme previste dal vigente Codice Civile.
In nessun caso l'incarico di consulenza di cui alla presente convenzione può valere ad instaurare rapporto di impiego di alcun tipo con la Regione Veneto.

Articolo 6 (Inadempienze)

Qualora l'Amministrazione regionale rilevasse il disattendimento ai contenuti dell'incarico conferito al consulente con la presente convenzione, provvederà a fornire per iscritto le necessarie disposizioni per l'osservanza delle condizioni disattese.
Nel caso di perdurare di gravi e comprovate inadempienze, il cui evento possa compromettere la realizzazione dell'incarico, all'Amministrazione regionale è data facoltà di dar corso all'immediata risoluzione del rapporto nonché di apportare un'adeguata riduzione del compenso pattuito.

Articolo 7 (Sottoscrizione del contratto e notifica)

La sottoscrizione del presente atto di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo 8 (Registrazione della convenzione)

Le parti concordano di registrare la presente convenzione, dattiloscritta in numero di _____ (_____) fogli e composta da n. _____ (_____) articoli, unicamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131. Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, bollo e registrazione, se dovuta, saranno a totale carico del consulente.

Articolo 9 (Definizione delle controversie)

Per eventuali controversie non definibili in via amministrativa, il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 10 (Efficacia della convenzione)

La presente convenzione è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 54, della legge 244/2007 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 33/2013.

Articolo 11 (Dichiarazione)

Il consulente, _____, dichiara, per ogni conseguente effetto, di non aver riportato alcuna condanna che comporti l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito in legge 15 novembre 1993, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

ALLEGATOB alla Dgr n. 1869 del 15 ottobre 2013

Venezia,

Per la Regione del Veneto

Il Consulente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1870 del 15 ottobre 2013

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Determinazione degli ambiti territoriali dei Sistemi Turistici Tematici. Deliberazione n. 100/CR del 23 luglio 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 11.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 11/2013, si provvede a definire gli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici che caratterizzano la nuova legge regionale nel settore del turismo.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", in vigore dal 3 luglio 2013, rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, ed è destinata a definire una politica regionale di promozione dello sviluppo sostenibile del turismo in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La nuova legge regionale n. 11/2013, nella consapevolezza del valore del potenziale turistico veneto, pone al centro della nuova disciplina il turista e mette gli operatori del mercato in condizione di sviluppare un'offerta idonea a mantenere il Veneto nei più alti segmenti di qualità del mercato mondiale, migliorando significativamente il valore aggiunto del settore e la ricchezza distribuita.

Infatti, la legge regionale promuove, in chiave di competitività e attrattività, il Veneto quale marchio turistico a livello mondiale, accresce la qualità dell'accoglienza turistica, incrementando anche 1'accessibilità, valorizza le risorse turistiche, sostiene le imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche con lo sviluppo di una gamma di strumenti economico finanziari a supporto, innalza gli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse all'attività turistica e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori.

La legge regionale è dunque strumento strategico della politica di settore, in cui l'individuazione degli obiettivi di medio lungo periodo, degli strumenti attuativi e dei ruoli dei soggetti pubblici e privati è di rango legislativo, mentre le scelte operative sono rimesse all'attività amministrativa della Giunta regionale, per la regolazione flessibile dei processi.

Punto centrale della nuova legislazione regionale di settore è il mercato, nel suo rapporto tra cliente e prodotto: si parte dal turista, per offrirgli il miglior prodotto e le migliori condizioni di accesso al territorio veneto e la legge regionale n. 11/2013 fonda una delle sue strategie in un innovativo concetto di prodotto, che è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che hanno effetto sul territorio regionale (articolo 4).

La tradizionale attenzione alla sola promozione, nella quale il prodotto è implicito alla naturale e straordinaria dotazione di risorse primarie, viene quindi superata, e la legge regionale promuove lo sviluppo di prodotti di qualità, di una loro gamma estesa ed integrata e ne presidia il ciclo di vita, dagli investimenti per il loro sviluppo, alla efficiente gestione del processo di commercializzazione e promozione, all'attività di accoglienza e informazione che il territorio deve assicurare.

La suesposta nuova logica di prodotto, comporta l'evoluzione dei tradizionali sistemi turistici locali di cui alla precedente legge regionale n. 33/2002, di cui appare oggi indebolita la riconoscibilità in termini di mercato, e viene perciò introdotto un nuovo concetto di organizzazione delle risorse turistiche, molto più aderente alle aspettative del turista/cliente, individuando un limitato numero di tematismi turistici riconducibili ai sistemi turistici tematici -STT.

Coerentemente con tale nuovo approccio olistico al mercato, la legge regionale n. 11/2013 definisce, all'articolo 11, comma 1, il sistema turistico tematico come l'ambito territoriale omogeneo in termini di tipologie turistiche e specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente e al comma 2 dello stesso articolo riconosce i sistemi turistici tematici maggiormente affermati nel panorama dell'offerta turistica regionale.

Pertanto, nella definizione data dal legislatore regionale un sistema turistico tematico è definito dall'insieme di tre fattori che devono essere messi a sistema:

a) l'espressione tematica, ossia la specializzazione in termini di presenza di risorse turistiche,

b) l'ambito territoriale,

c) l'omogeneità del territorio in termini di tipologie turistiche, da cogliere nella capacità di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente.

Nella definizione degli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici va in particolare rilevato che la definizione stabilita dalla legge regionale è da un lato adatto a riflettere la poliedricità del territorio veneto e delle sue risorse culturali e turistiche, e quindi a tenere conto di una gamma di prodotti turistici che sia "ampia e coerente", dall'altro sottolinea espressamente l'elemento di omogeneità del territorio in termini di tipologie turistiche, e dunque anche di prevalente specializzazione in termini di presenza di risorse turistiche.

In questo modo la messa a sistema delle potenzialità turistiche di un territorio consente di individuare una vocazione primaria di un territorio omogeneo, ma anche di riconoscere la presenza di altre espressioni turistiche dell'area o di alcune destinazioni della stessa riconducibili ad uno o più dei tematismi indicati dal comma 2 della legge regionale, destinate sicuramente ad arricchire l'offerta turistica in una gamma il più possibile ampia e coerente.

La legge regionale n. 11/2013 ha inoltre espressamente indicato le specializzazioni primarie in termini di risorse turistiche, riconoscendo nove tipologie tematiche che, messe a sistema come sopra ricordato, permettono di individuare degli ambiti territoriali omogenei in cui sia riconoscibile sia un preciso sistema turistico tematico, sia l'eventuale presenza di altre espressioni turistiche tematiche.

Infatti la stessa legge regionale all'articolo 11, comma 2 riconosce i seguenti sistemi turistici tematici e territoriali: Venezia e laguna; Dolomiti; Montagna veneta; Lago di Garda; Mare e spiagge; Pedemontana e colli; Terme Euganee e termalismo veneto; Po e suo delta; Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete e la Giunta regionale può successivamente modificare ai sensi del comma 3 tali ambiti territoriali o istituirne di ulteriori, in conformità al programma regionale per il turismo.

Ora considerato che il comma 3 della legge regionale n. 11/2013 stabilisce che spetta alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determinare gli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici di cui al comma 2 con il presente provvedimento si provvede a definire gli ambiti di riferimento dei sistemi turistici tematici indicati dal legislatore, anche alla luce delle valutazioni e considerazioni emerse in occasione dell'esame del provvedimento 100/CR del 23 luglio 2013.

A tale scopo, avuto riguardo alle caratteristiche fisiche e tipologiche dei singoli tematismi, anche alla luce della considerazione storica, culturale ed economica delle realtà territoriali del Veneto, si propone di individuare gli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici, e delle altre espressioni tematiche in essi presenti, secondo quanto indicato nell'**Allegato A)**, che forma parte integrante e contestuale della presente deliberazione, precisando che i comuni indicati concorrono a determinare l'ambito territoriale di ciascun sistema turistico tematico e che, così come precedentemente previsto dalla legge regionale n. 33/2002, tutti i comuni del Veneto sono considerati ai fini del presente provvedimento.

Premesso quanto sopra esposto, quindi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione 100/CR del 23 luglio 2013, relativa alla determinazione degli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici, ed ha inviato tale provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del prescritto parere.

Si dà atto che la competente Commissione consiliare, in data 10 settembre 2013 ha espresso parere favorevole in ordine al provvedimento 100/CR del 23 giugno 2013, con le seguenti prescrizioni:

- recepimento delle istanze presentate dai rappresentanti delle categorie intervenuti nel corso della seduta del 4 settembre 2013 che richiedevano, in sintesi, l'estensione del sistema turistico tematico "Dolomiti" all'intero territorio provinciale di Belluno e il riconoscimento, per specifici ambiti comunali, di espressioni tematiche non evidenziate nella deliberazione 100/CR del 23 giugno 2013 (in particolare con riferimento alle espressioni tematiche relative a "Venezia e laguna", "Montagna veneta", "Lago di Garda" e "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete";
- riconoscimento del tematismo "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete" a tutti i Comuni del Veneto in considerazione che il Veneto ha espressioni culturali, storiche, architettoniche e artistiche

sparse in tutto il territorio regionale e che quindi sono da ricomprendere nell'ampia definizione data al tematismo;
- garanzia di forme di partecipazione al provvedimento a favore dei Comuni nell'individuazione del tematismo, o dei tematismi, cui appartenere, in modo tale che il Comune stesso possa legittimamente esprimere la propria condivisione al tematismo indicato dal presente provvedimento.

Ritenendo meritevoli di accoglimento le indicazioni della competente Commissione consiliare, si ripropone il testo della precedente deliberazione 100/CR del 23 giugno 2013 con le conseguenti modificazioni e integrazioni, precisando altresì che, oltre alle espresse indicazioni della Commissione consiliare, si è altresì tenuto conto - per la miglior adesione alla marcata vocazione di alcuni territori rispetto a più espressioni tematiche - anche di quanto risultante dalla deliberazione n. 4192/2006, di individuazione dei Comuni con stabilimenti termali, nonché dalla precedente territorializzazione prevista dalla legge regionale n. 33/2002, in particolare laddove comprensivi di ambiti fortemente omogenei come il Lago di Garda, o da altri elementi comunque utili per il miglior riconoscimento delle varie espressioni turistiche rinvenibili nei Comuni appartenenti a ciascun sistema turistico tematico, come analiticamente riportato nell'**Allegato A)**.

Si propone inoltre di stabilire che con successivo provvedimento - valutate le eventuali motivate richieste dei Comuni per l'inserimento del proprio territorio in un ulteriore sistema turistico tematico, tra quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 11/2013, rispetto a quelli individuati dalla presente deliberazione - si provveda alla modifica o conferma degli ambiti territoriali indicati nell'**Allegato A)**, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11/2013;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento;

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ed in particolare l'articolo 11;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTO il parere favorevole con prescrizioni della Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del 10 settembre 2013;

delibera

1. di stabilire - per le motivazioni indicate nelle premesse e in via di prima individuazione - gli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici, e delle eventuali altre espressioni turistiche tematiche in essi presenti, come analiticamente indicato nell'**Allegato A)**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando che essi riguardano il territorio di tutti i Comuni del Veneto;

2. di prevedere che i Comuni interessati all'inserimento del proprio territorio in un ulteriore sistema turistico tematico, tra quelli previsti dalla legge regionale 11/2013, rispetto a quelli individuati dalla presente deliberazione, possono inoltrare motivata richiesta alla Giunta regionale -Direzione Turismo- a mezzo posta elettronica certificata protocollo.generale@pec.regione.veneto.it;

3. di stabilire che con successivo provvedimento valutate le eventuali proposte di cui al punto 2, sarà adottato e trasmesso alla competente Commissione consiliare, il provvedimento deliberativo di modifica o conferma, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11/2013, degli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici indicati nell'**Allegato A)**;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Ambiti territoriali dei Sistemi Turistici Tematici - STT
art.11 L.R.11/2013

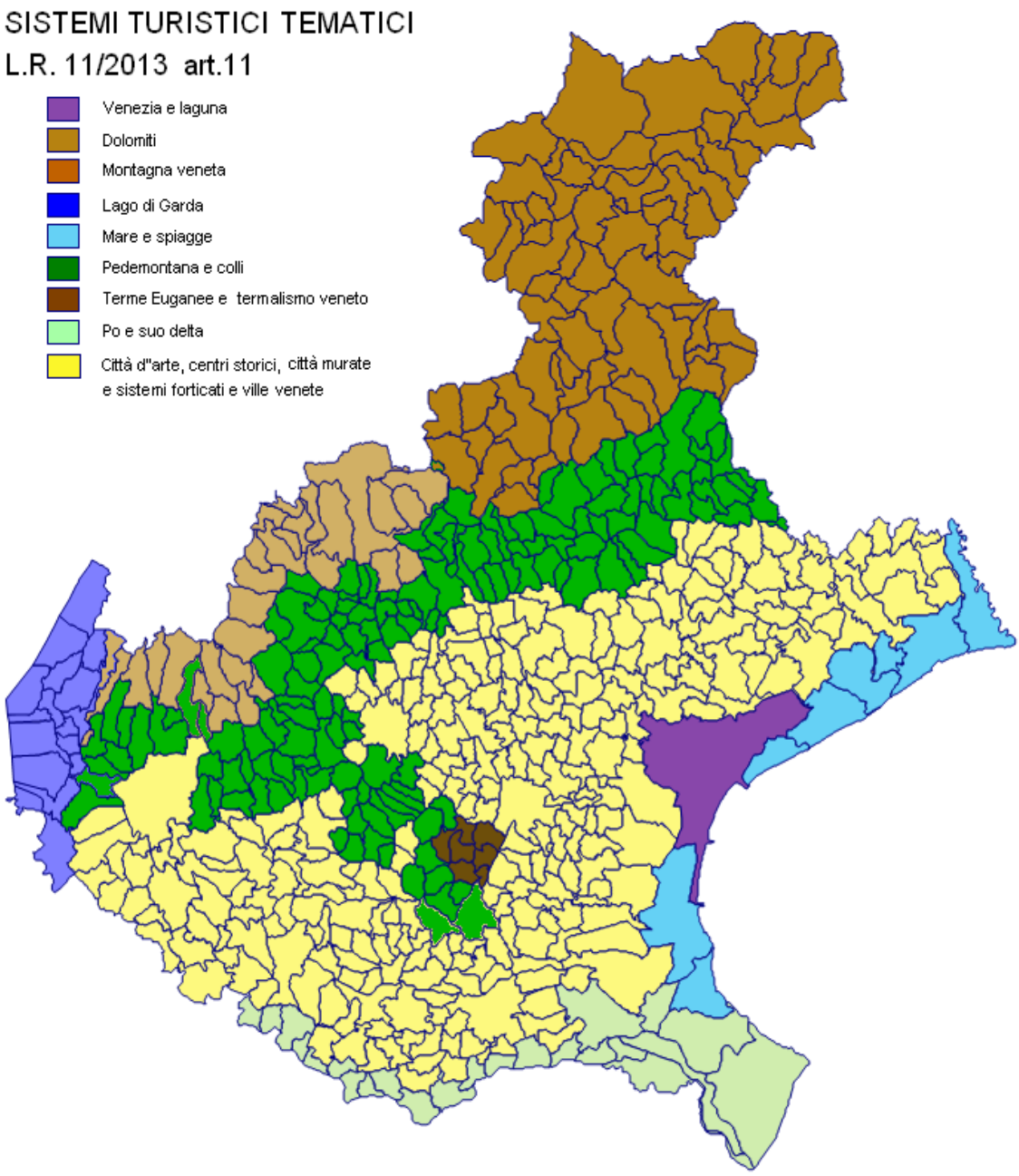

I Sistemi Turistici Tematici - art.11 L.R.11/2013

elenco dei Comuni

STT Venezia e laguna

Oltre all'espressione tematica - Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete - associata a tutti i Comuni, sono indicate le seguenti altre espressioni turistiche tematiche:

Venezia	**Venezia**	*Mare e spiagge*

totale n° 1 comuni

STT Dolomiti

Oltre all'espressione tematica - Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete - associata a tutti i Comuni, sono indicate le seguenti altre espressioni turistiche tematiche:

Belluno	**Agordo**	
	Alano di Piave	
	Alleghe	
	Arsié	
	Auronzo di Cadore	
	Belluno	
	Borca di Cadore	
	Calalzo di Cadore	*Terme Euganee e termalismo veneto*
	Canale d'Agordo	
	Castellavazzo	
	Cencenighe Agordino	
	Cesiomaggiore	
	Chies d'Alpago	
	Cibiana di Cadore	
	Colle Santa Lucia	
	Comelico Superiore	*Terme Euganee e termalismo veneto*
	Cortina d'Ampezzo	
	Danta di Cadore	
	Domegge di Cadore	
	Falcade	
	Farra d'Alpago	
	Feltre	
	Fonzaso	
	Forno di Zoldo	
	Gosaldo	
	La Valle Agordina	
	Lamon	
	Lentiai	
	Limana	
	Livinallongo del Col di Lana	
	Longarone	
	Lorenzago di Cadore	
	Lozzo di Cadore	
	Mel	

I Sistemi Turistici Tematici - art.11 L.R.11/2013

elenco dei Comuni

Belluno	**Ospitale di Cadore**
	Pedavena
	Perarolo di Cadore
	Pieve d'Alpago
	Pieve di Cadore
	Ponte nelle Alpi
	Puos d'Alpago
	Quero
	Rivamonte Agordino
	Rocca Pietore
	San Gregorio nelle Alpi
	San Nicolò di Comelico
	San Pietro di Cadore
	San Tomaso Agordino
	San Vito di Cadore
	Santa Giustina
	Santo Stefano di Cadore
	Sappada
	Sedico
	Selva di Cadore
	Seren del Grappa
	Sospirolo
	Soverzene
	Sovramonte
	Taibon Agordino
	Tambre
	Trichiana
	Vallada Agordina
	Valle di Cadore
	Vas
	Vigo di Cadore
	Vodo Cadore
	Voltago Agordino
	Zoldo Alto
	Zoppé di Cadore

totale n° 69 comuni

STT Montagna veneta

Oltre all'espressione tematica - Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete - associata a tutti i Comuni, sono indicate le seguenti altre espressioni turistiche tematiche:

Verona	**Badia Calavena**	
	Bosco Chiesanuova	
	Brentino Belluno	*Lago di Garda*
	Dolcé	*Pedemontana e colli*
	Erbezzo	

I Sistemi Turistici Tematici - art.11 L.R.11/2013

elenco dei Comuni

Verona	**Sant'Anna d'Alfaedo**	
	Selva di Progno	
	Velo Veronese	
	Vestenanova	*Pedemontana e colli*
Vicenza	**Altissimo**	*Pedemontana e colli*
	Arsiero	*Pedemontana e colli*
	Asiago	
	Cogollo del Cengio	*Pedemontana e colli*
	Conco	*Pedemontana e colli*
	Crespadoro	*Pedemontana e colli*
	Enego	
	Foza	
	Gallio	
	Laghi	*Pedemontana e colli*
	Lastebasse	*Pedemontana e colli*
	Lusiana	*Pedemontana e colli*
	Pedemonte	*Pedemontana e colli*
	Posina	*Pedemontana e colli*
	Recoaro Terme	*Terme Euganee e termalismo veneto*
	Roana	
	Rotzo	
	Tonezza del Cimone	*Pedemontana e colli*
	Valdastico	*Pedemontana e colli*
	Valli del Pasubio	*Pedemontana e colli*

totale n° 29 comuni

STT Lago di Garda

Oltre all'espressione tematica - Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete - associata a tutti i Comuni, sono indicate le seguenti altre espressioni turistiche tematiche:

Verona	**Affi**	
	Bardolino	*Terme Euganee e termalismo veneto*
	Brenzone	*Montagna veneta*
	Caprino Veronese	*Montagna veneta*
	Castelnuovo del Garda	
	Cavaion Veronese	
	Costermano	
	Ferrara di Monte Baldo	*Montagna veneta*
	Garda	
	Lazise	*Terme Euganee e termalismo veneto*
	Malcesine	*Montagna veneta*
	Pastrengo	*Pedemontana e colli*
	Peschiera del Garda	
	Rivoli Veronese	*Pedemontana e colli*
	San Zeno di Montagna	*Montagna veneta*
	Torri del Benaco	

I Sistemi Turistici Tematici - art.11 L.R.11/2013

elenco dei Comuni

Verona	**Valeggio sul Mincio**	
	totale n° 17 comuni	

STT Mare e spiagge

		Oltre all'espressione tematica - Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete - associata a tutti i Comuni, sono indicate le seguenti altre espressioni turistiche tematiche:
Rovigo	**Rosolina**	*Po e suo delta*
Venezia	**Caorle**	
	Cavallino Treporti	*Venezia e laguna*
	Chioggia	*Venezia e laguna*
	Eraclea	
	Jesolo	
	San Michele al Tagliamento	*Terme Euganee e termalismo veneto*
	totale n° 7 comuni	

STT Pedemontana e colli

		Oltre all'espressione tematica - Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete - associata a tutti i Comuni, sono indicate le seguenti altre espressioni turistiche tematiche:
Padova	**Arquà Petrarca**	
	Baone	
	Cervarese Santa Croce	
	Cinto Euganeo	
	Este	
	Lozzo Atestino	
	Monselice	
	Rovolon	
	Vò	
Treviso	**Asolo**	
	Borso del Grappa	
	Caerano di San Marco	
	Cappella Maggiore	
	Castelcucco	
	Cavaso del Tomba	
	Cison di Valmarino	
	Codogné	
	Colle Umberto	
	Conegliano	
	Cordignano	
	Cornuda	
	Crespano del Grappa	
	Crocetta del Montello	
	Farra di Soligo	
	Follina	

I Sistemi Turistici Tematici - art.11 L.R.11/2013

elenco dei Comuni

Treviso	**Fonte**	
	Fregona	
	Gaiarine	
	Giavera del Montello	
	Godega di Sant'Urbano	
	Maser	
	Miane	
	Monfumo	
	Montebelluna	
	Moriago della Battaglia	
	Nervesa della Battaglia	
	Orsago	
	Paderno del Grappa	
	Pederobba	
	Pieve di Soligo	
	Portobuffolé	
	Possagno	
	Refrontolo	
	Revine Lago	
	San Fior	
	San Pietro di Feletto	
	San Vendemiano	
	San Zenone degli Ezzelini	
	Sarmede	
	Segusino	
	Sernaglia della Battaglia	
	Susegana	
	Tarzo	
	Valdobbiadene	
	Vidor	
	Vittorio Veneto	
	Volpago del Montello	
Verona	**Bussolengo**	*Lago di Garda*
	Cazzano di Tramigna	
	Cerro Veronese	
	Colognola ai Colli	
	Fumane	
	Grezzana	
	Illasi	
	Lavagno	
	Marano di Valpolicella	
	Mezzane di Sotto	
	Montecchia di Crosara	
	Monteforte d'Alpone	
	Negrar	
	Pescantina	
	Roncà	
	Roveré Veronese	*Montagna veneta*

I Sistemi Turistici Tematici - art.11 L.R.11/2013

elenco dei Comuni

Verona	**San Giovanni Ilarione**	
	San Martino Buon Albergo	
	San Mauro di Saline	*Montagna veneta*
	San Pietro in Cariano	
	Sant'Ambrogio di Valpolicella	
	Soave	
	Sona	
	Tregnago	
Vicenza	**Alonte**	
	Arcugnano	
	Arzignano	
	Barbarano Vicentino	
	Bassano del Grappa	
	Breganze	
	Brendola	
	Brogliano	
	Caltrano	
	Calvene	
	Campiglia dei Berici	
	Campolongo sul Brenta	
	Carré	
	Cartigliano	
	Castegnero	
	Castelgomberto	
	Chiampo	
	Chiuppano	
	Cismon del Grappa	
	Cornedo Vicentino	
	Creazzo	
	Fara Vicentino	
	Gambellara	
	Gambugliano	
	Grancona	
	Longare	
	Lugo di Vicenza	
	Malo	
	Marano Vicentino	
	Marostica	
	Mason Vicentino	
	Molvena	
	Monte di Malo	
	Montebello Vicentino	
	Montecchio Maggiore	
	Montecchio Precalcino	
	Monteviale	
	Montorso Vicentino	
	Mossano	
	Mussolente	

I Sistemi Turistici Tematici - art.11 L.R.11/2013

elenco dei Comuni

Vicenza	**Nanto**
	Nogarole Vicentino
	Nove
	Orgiano
	Pianezze
	Piovene Rocchette
	Pove del Grappa
	Romano d'Ezzelino
	Salcedo
	San Germano dei Berici
	San Nazario
	San Pietro Mussolino
	San Vito di Leguzzano
	Santorso
	Sarcedo
	Schio
	Solagna
	Sossano
	Sovizzo
	Thiene
	Torrebelvicino
	Trissino
	Valdagno
	Valstagna
	Velo d'Astico
	Villaga
	Villaverla
	Zané
	Zermeghedo
	Zovencedo
	Zugliano

totale n° 152 comuni

STT Terme Euganee e termalismo veneto

Oltre all'espressione tematica - Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete - associata a tutti i Comuni, sono indicate le seguenti altre espressioni turistiche tematiche:

Padova	**Abano Terme**	*Pedemontana e colli*
	Battaglia Terme	*Pedemontana e colli*
	Galzignano Terme	*Pedemontana e colli*
	Montegrotto Terme	*Pedemontana e colli*
	Teolo	*Pedemontana e colli*
	Torreglia	*Pedemontana e colli*

totale n° 6 comuni

I Sistemi Turistici Tematici - art.11 L.R.11/2013

elenco dei Comuni

STT Po e suo delta

Oltre all'espressione tematica - Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete - associata a tutti i Comuni, sono indicate le seguenti altre espressioni turistiche tematiche:

Rovigo	**Adria**	
	Ariano nel Polesine	
	Bergantino	
	Calto	
	Canaro	
	Castelmassa	
	Castelnovo Bariano	
	Corbola	
	Crespino	
	Ficarolo	
	Gaiba	
	Guarda Veneta	
	Loreo	
	Melara	
	Occhiobello	
	Papozze	
	Polesella	
	Porto Tolle	*Mare e spiagge*
	Porto Viro	*Mare e spiagge*
	Salara	
	Stienta	
	Taglio di Po	
	Villanova Marchesana	

totale n° 23 comuni

STT Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete

sono indicate le seguenti altre espressioni turistiche tematiche

Padova	**Agna**	
	Albignasego	
	Anguillara Veneta	
	Arre	
	Arzergrande	
	Bagnoli di Sopra	
	Barbona	
	Boara Pisani	
	Borgoricco	
	Bovolenta	
	Brugine	
	Cadoneghe	
	Campo San Martino	

I Sistemi Turistici Tematici - art.11 L.R.11/2013

elenco dei Comuni

Padova	**Campodarsego**
	Campodoro
	Camposampiero
	Candiana
	Carceri
	Carmignano di Brenta
	Cartura
	Casale di Scodosia
	Casalserugo
	Castelbaldo
	Cittadella
	Codevigo
	Conselve
	Correzzola
	Curtarolo
	Due Carrare
	Fontaniva
	Galliera Veneta
	Gazzo
	Grantorto
	Granze
	Legnaro
	Limena
	Loreggia
	Maserà di Padova
	Masi
	Massanzago
	Megliadino San Fidenzio
	Megliadino San Vitale
	Merlara
	Mestrino
	Montagnana
	Noventa Padovana
	Ospedaletto Euganeo
	Padova
	Pernumia
	Piacenza d'Adige
	Piazzola sul Brenta
	Piombino Dese
	Piove di Sacco
	Polverara
	Ponso
	Ponte San Nicolò
	Pontelongo
	Pozzonovo
	Rubano
	Saccolongo
	Saletto

I Sistemi Turistici Tematici - art.11 L.R.11/2013

elenco dei Comuni

Padova	San Giorgio delle Pertiche
	San Giorgio in Bosco
	San Martino di Lupari
	San Pietro in Gù
	San Pietro Viminario
	Santa Giustina in Colle
	Santa Margherita d'Adige
	Sant'angelo di Piove di Sacco
	Sant'Elena
	Sant'Urbano
	Saonara
	Selvazzano Dentro
	Solesino
	Stanghella
	Terrassa Padovana
	Tombolo
	Trebaseleghe
	Tribano
	Urbana
	Veggiano
	Vescovana
	Vighizzolo d'Este
	Vigodarzere
	Vigonza
	Villa del Conte
	Villa Estense
	Villafranca Padovana
	Villanova di Camposampiero
Rovigo	Arquà Polesine
	Badia Polesine
	Bagnolo di Po
	Bosaro
	Canda
	Castelguglielmo
	Ceneselli
	Ceregnano
	Costa di Rovigo
	Fiesso Umbertiano
	Frassinelle Polesine
	Fratta Polesine
	Gavello
	Giacciano con Baruchella
	Lendinara
	Lusia
	Pettorazza Grimani
	Pincara
	Pontecchio Polesine
	Rovigo

I Sistemi Turistici Tematici - art.11 L.R.11/2013

elenco dei Comuni

Rovigo	San Bellino
	San Martino di Venezze
	Trecenta
	Villadose
	Villamarzana
	Villanova del Ghebbo
Treviso	Altivole
	Arcade
	Breda di Piave
	Carbonera
	Casale sul Sile
	Casier
	Castelfranco Veneto
	Castello di Godego
	Cessalto
	Chiarano
	Cimadolmo
	Fontanelle
	Gorgo al Monticano
	Istrana
	Loria
	Mansué
	Mareno di Piave
	Maserada sul Piave
	Meduna di Livenza
	Mogliano Veneto
	Monastier di Treviso
	Morgano
	Motta di Livenza
	Oderzo
	Ormelle
	Paese
	Ponte di Piave
	Ponzano Veneto
	Povegliano
	Preganziol
	Quinto di Treviso
	Resana
	Riese Pio X
	Roncade
	Salgareda
	San Biagio di Callalta
	San Polo di Piave
	Santa Lucia di Piave
	Silea
	Spresiano
	Trevignano
	Treviso

I Sistemi Turistici Tematici - art.11 L.R.11/2013

elenco dei Comuni

Treviso	Vazzola	
	Vedelago	
	Villorba	
	Zenson di Piave	
	Zero Branco	
Venezia	Annone Veneto	
	Campagna Lupia	
	Campolongo Maggiore	
	Camponogara	
	Cavarzere	
	Ceggia	
	Cinto Caomaggiore	
	Cona	
	Concordia Sagittaria	
	Dolo	
	Fiesso d'Artico	
	Fossalta di Piave	
	Fossalta di Portogruaro	
	Fossò	
	Gruaro	
	Marcon	
	Martellago	
	Meolo	
	Mira	
	Mirano	
	Musile di Piave	
	Noale	
	Noventa di Piave	
	Pianiga	
	Portogruaro	
	Pramaggiore	
	Quarto d'Altino	
	Salzano	*Terme Euganee e termalismo veneto*
	San Donà di Piave	
	Santa Maria di Sala	
	Santo Stino di Livenza	
	Scorzé	
	Spinea	
	Stra	
	Teglio Veneto	
	Torre di Mosto	
	Vigonovo	
Verona	Albaredo d'Adige	
	Angiari	
	Arcole	
	Belfiore	
	Bevilacqua	
	Bonavigo	

I Sistemi Turistici Tematici - art.11 L.R.11/2013

elenco dei Comuni

Verona	**Boschi Sant'Anna**	
	Bovolone	
	Buttapietra	
	Caldiero	*Terme Euganee e termalismo veneto*
	Casaleone	
	Castagnaro	
	Castel d'Azzano	
	Cerea	
	Cologna Veneta	
	Concamarise	
	Erbé	
	Gazzo Veronese	
	Isola della Scala	
	Isola Rizza	
	Legnago	
	Minerbe	
	Mozzecane	
	Nogara	
	Nogarole Rocca	
	Oppeano	
	Palù	
	Povegliano Veronese	
	Pressana	
	Ronco all'Adige	
	Roverchiara	
	Roveredo di Guà	
	Salizzole	
	San Bonifacio	
	San Giovanni Lupatoto	
	San Pietro di Morubio	
	Sanguinetto	
	Sommacampagna	
	Sorgà	
	Terrazzo	
	Trevenzuolo	
	Verona	
	Veronella	
	Vigasio	
	Villa Bartolomea	
	Villafranca di Verona	
	Zevio	
	Zimella	
Vicenza	**Agugliaro**	
	Albettone	
	Altavilla Vicentina	
	Asigliano Veneto	
	Bolzano Vicentino	
	Bressanvido	

I Sistemi Turistici Tematici - art.11 L.R.11/2013

elenco dei Comuni

Vicenza	**Caldogno**
	Camisano Vicentino
	Cassola
	Costabissara
	Dueville
	Grisignano di Zocco
	Grumolo delle Abbadesse
	Isola Vicentina
	Lonigo
	Montegalda
	Montegaldella
	Monticello Conte Otto
	Noventa Vicentina
	Poiana Maggiore
	Pozzoleone
	Quinto Vicentino
	Rosà
	Rossano Veneto
	Sandrigo
	Sarego
	Schiavon
	Tezze sul Brenta
	Torri di Quartesolo
	Vicenza

totale n° 277 comuni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1871 del 15 ottobre 2013

Affidamento all'Azienda regionale Veneto Agricoltura del servizio di supporto al coordinamento e all'esecuzione delle attività tecniche previste dal progetto ECOSEA, finanziato a valere sul Programma IPA Adriatico 2007-2013 (Cod. 2°ord/0236/ECOSEA - CUP H75C12000630007).

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone l'affidamento "in house" all'Azienda regionale Veneto Agricoltura del servizio di supporto al coordinamento e all'esecuzione delle attività tecniche e specialistiche previste dal progetto di cooperazione transfrontaliera "ECOSEA" approvato a valere sul programma comunitario IPA Adriatico, servizio che compete alla Regione del Veneto in qualità di Partner capofila (Lead Beneficiary).

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

L'Unità di Progetto Caccia e Pesca è Capofila del Progetto ECOSEA "Protection, improvement and integrated management of the sea environment and cross-border natural resources", finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. Il progetto nasce con l'obiettivo di promuovere, potenziare e integrare la gestione dell'ambiente marino e le risorse naturali a livello transfrontaliero sulla base delle positive esperienze maturate a partire dal 2003 con il progetto ADRI.FISH.

Il progetto ECOSEA, dopo la Conferenza di avvio tenutasi a Venezia lo scorso dicembre, è entrato nella fase di sviluppo delle attività previste nei vari Work Package che, per quanto riguarda la Regione del Veneto, si possono sintetizzare:

- nella realizzazione di azioni pilota volte a migliorare lo stato delle risorse ittiche e marine dell'Adriatico;
- nell'avviare percorsi di gestione congiunta delle risorse a livello transfrontaliero;
- nelle attività di sensibilizzazione degli operatori ittici locali sui risultati del progetto sulle buone pratiche per una gestione sostenibile delle risorse ittiche.

Sono obiettivi e compiti di particolare rilievo ed importanza per il comparto ittico regionale che, evidentemente, comportano un adeguato supporto tecnico scientifico che si faccia carico di espletare, per conto della Regione del Veneto e secondo le direttive ed indirizzi all'uopo impartiti dall'Unità di Progetto Caccia e Pesca, le funzioni di coordinamento e di esecuzione delle attività tecniche previste nei Work Package n. 3, 4, 5, e 6 del progetto ECOSEA, funzioni per le quali il progetto medesimo mette a disposizione risorse specifiche per un importo complessivo pari ad Euro 66.200,00.

Al fine dell'espletamento delle suddette funzioni si è ritenuto opportuno e conveniente per l'Amministrazione ipotizzare un'estensione dell'affidamento in essere in capo a Veneto Agricoltura avente per oggetto il servizio di Assistenza tecnica del medesimo progetto ECOSEA, autorizzato con DGR n. 220 del 26 febbraio 2013 sulla base della sussistenza dei requisiti richiesti per gli affidamenti "in house", fermo restando che restano in capo alla Struttura regionale tutti gli adempimenti sostanziali relativi al progetto ECOSEA.

Si precisa che l'Unità di Progetto Caccia e Pesca ha potuto appurare l'opportunità e la convenienza di tale estensione solo in seguito all'avvio delle attività tecniche del progetto, sostanzialmente avvenuto in occasione del terzo meeting di partenariato tenutosi a Tirana (AL) gli scorsi 8 e 9 luglio 2013. Durante tale incontro, infatti, sono state individuate le modalità operative per la realizzazione delle attività tecniche, con particolare riferimento al WP3, nonché sono stati individuati i profili delle professionalità necessarie per l'implementazione delle stesse.

Alla luce di tali indirizzi, si è individuato l'Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura in capo a Veneto Agricoltura quale soggetto competente in materia nonché in grado di soddisfare le necessità di professionalità tecniche da impiegare nel progetto ECOSEA.

A tal fine si è proceduto ad una formale interlocuzione con l'Azienda regionale Veneto Agricoltura (che, ai sensi dell'art.2 bis della L.R. n.35/1997, opera appunto quale Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura e collabora con la Regione del Veneto nella realizzazione di progetti comunitari in materia di pesca) sulla base dello schema di atto integrativo alla convenzione approvata con DGR n.220 del 26.02.2013, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**.

Tale interlocuzione ha dato esito favorevole, rendendosi Veneto Agricoltura disponibile all'accettazione dell'affidamento "in house" oggetto del presente provvedimento, affidamento che viene quindi in questa sede proposto ai fini dell'autorizzazione da parte della Giunta Regionale.

Le attività oggetto del servizio di cui trattasi saranno svolte da personale interno dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, coadiuvato da personale a tempo determinato all'uopo selezionato e assunto dall'Azienda regionale medesima da collocare presso l'Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura.

A tal fine, con il presente provvedimento la Giunta Regionale autorizza, ai sensi della DGR n.907/2013, l'assunzione da parte dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura di n.1 impiegato a tempo determinato - 5° livello CCNL Federambiente part-time 21/36 ore settimanali per 18 mesi, eventualmente prorogabile, ad un costo complessivo di 36.000 Euro (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'Azienda regionale medesima), a supporto dell'Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura per l'espletamento delle attività tecniche previste nel WP3, WP4, WP5 e WP6 del progetto ECOSEA.

Si rende inoltre necessario, nell'ambito del servizio di Assistenza tecnica affidato a Veneto Agricoltura con DGR n.220/2013, incrementare le risorse destinate all'attività di Finance Management (WP 1 azione 1.3) di ulteriori 8.400,00 Euro per la copertura delle ulteriori incombenze di rendicontazione a carico di Veneto Agricoltura derivanti dalle attività oggetto del presente affidamento, risorse aggiuntive che sono state oggetto di specifica approvazione da parte dell'Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatico 2007-2013 (prot. n. RA197338 del 2 agosto 2013).

Tutto ciò premesso, acquisita formalmente la disponibilità di Veneto Agricoltura e dato atto altresì che l'Azienda regionale Veneto Agricoltura svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto, si propone di procedere in qualità di Regione partner capofila (Lead Beneficiary):

- all'affidamento "in house" all'Azienda regionale medesima del servizio di supporto al coordinamento e delle attività tecniche previste nei Work Package n. 3, 4, 5, e 6 del progetto ECOSEA approvato a valere sul programma comunitario IPA Adriatico (con oneri pari a Euro 66.200,00, comprensivi dei costi per l'assunzione di n.1 impiegato a tempo determinato nei termini di cui sopra);

- all'adeguamento delle risorse destinate all'attività di Finance Management (WP1 azione 1.3) del medesimo progetto "ECOSEA" (con oneri pari a Euro 8.400,00), con onere complessivo pari ad Euro 74.600,00 a carico dei capitoli di spesa del progetto ECOSEA attivati sul bilancio regionale.

Al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca competono:

- l'assunzione dei pertinenti impegni di spesa a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.101801 del bilancio di previsione regionale 2013 e pluriennale 2013-2015 avente per oggetto "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 "ECOSEA" - Quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n.1080-Del.CIPE 15/06/2007 n.36)" per un importo pari ad Euro 11.190,00 e sul capitolo n.101802 del bilancio di previsione regionale 2013 e pluriennale 2013-2015 avente per oggetto "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 "ECOSEA" - Quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n.1080)" per un importo pari ad Euro 63.410,00;
- la sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione integrativa che regola i rapporti tra Regione del Veneto e Veneto Agricoltura, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**;
- le direttive, gli indirizzi ed il supporto a Veneto Agricoltura per un ottimale espletamento dell'incarico affidato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTAla Decisione C (2008) 1073 della Commissione Europea con la quale ha approvato il 25 marzo 2008 il "Programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013";

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) n.966/2012 del Consiglio del 25 ottobre 2012;

VISTO il Regolamento (CE) n.1268/2012 del 29 ottobre 2012 di applicazione del Regolamento n.966/2012;

VISTO il Regolamento (CE) n.1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006;

VISTO il Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione del 12 giugno 2007, che attua il Regolamento (CE) n.1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA);

VISTA la "Practical Guide to contract procedures for EU external actions" (PRAGS 2013);

RICHIAMATA la deliberazione n.1818 dell'11 settembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del progetto ECOSEA a valere sul Programma IPA Adriatico autorizzando il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto di cui trattasi, nonché ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa individuando a tale proposito i capitoli di uscita sul bilancio regionale;

DATO ATTO che la Regione del Veneto, in qualità di Lead Beneficiary, è responsabile del coordinamento e dell'esecuzione delle attività tecniche e specialistiche previste nei Work Package n. 3, 4, 5, e 6 del progetto ECOSEA, finalizzate a migliorare lo stato delle risorse ittiche e marine dell'Adriatico, ad avviare percorsi di gestione congiunta delle risorse a livello transfrontaliero, nonché a favorire percorsi di sensibilizzazione degli operatori ittici locali sui risultati del progetto;

DATO ATTO della necessità di acquisire adeguato supporto esterno, sotto forma di incarico per garantire un ottimale espletamento delle attività tecniche e specialistiche sopra citate, a tal fine utilizzando le risorse finanziarie all'uopo messe a disposizione dal progetto ECOSEA medesimo;

DATO ATTO dell'opportunità di procedere ad un affidamento "in house" dell'incarico di carattere tecnico di cui trattasi;

TENUTO CONTO della sussistenza dei criteri richiesti per configurare l'Azienda regionale Veneto Agricoltura quale soggetto "in house" della Regione del Veneto;

RICHIAMATA la deliberazione n.2951 del 14 dicembre 2010 ad oggetto "Direttive alle società partecipate dalla Regione del Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari";

RICHIAMATA la deliberazione n. 220 del 26 febbraio 2013 ad oggetto "Affidamentoall'Azienda regionale Veneto Agricoltura del servizio di Assistenza tecnica previsto dal progetto ECOSEA, finanziato a valere sul Programma IPA Adriatico (Cod. 2°ord/0236/ECOSEA - CUP H75C12000630007)";

RICHIAMATA la deliberazione n.907 del 18 giugno 2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n.7 - "Legge finanziaria regionale per l'esercizio , art.10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". DGR n.1841 dell' 8 novembre 2011, DGR n.769 del 2 maggio 2012 e DGR n.2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni";

VISTA la nota prot. n.25829 del 16.09.2013 di Veneto Agricoltura con la quale si comunica la disponibilità della medesima Azienda regionale ad accettare l'affidamento in esame;

VISTA la nota prot. n. RA197338 del 2 agosto 2013 dell'Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatico 2007-2013 ad oggetto "Project ECOSEA (2° ord/236) - Request of Project changes" con la quale si approva la richiesta della Regione del Veneto per la riallocazione del budget del progetto;

delibera

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di affidare all'Azienda regionale Veneto Agricoltura con sede in Viale dell'Università 14, 35020 Legnaro (PD) C.F. 92121320284 il servizio di supporto al coordinamento e all'esecuzione delle attività tecniche e specialistiche del progetto ECOSEA (Programma IPA Adriatico - Cod. 2°ord/0236/ECOSEA - CUP H75C12000630007), a valere, per un importo complessivo pari ad Euro 66.200,00, sulle risorse finanziarie recate dal progetto ECOSEA medesimo in corrispondenza delle attività denominate Work Package n. 3, 4, 5, e 6, sulla base dello schema di atto integrativo alla convenzione approvata con DGR n.220 del 26.02.2013, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**;

3. di autorizzare, nell'ambito del servizio di Assistenza tecnica affidato a Veneto Agricoltura con DGR n.220/2013, l'incremento delle risorse destinate all'attività di Finance Management (WP 1 azione 1.3) per un importo pari ad Euro 8.400,00 destinato alla copertura delle ulteriori incombenze di rendicontazione a carico di Veneto Agricoltura derivanti dalle attività oggetto del presente affidamento, risorse aggiuntive che sono state oggetto di specifica approvazione da parte dell'Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatico 2007-2013;

4. di determinare in Euro 74.600,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dall'affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento (precedente punto 2) nonché dall'integrazione all'attività di Finance Management affidata alla medesima Azienda regionale con DGR n.220/2013 (precedente punto 3), alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul

capitolo n.101801 del bilancio di previsione regionale 2013 e pluriennale 2013-2015 avente per oggetto "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 "ECOSEA" - Quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n.1080-Del.CIPE 15/06/2007 n.36)" per un importo pari ad Euro 11.190,00 e sul capitolo n.101802 del bilancio di previsione regionale 2013 e pluriennale 2013-2015 avente per oggetto "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 "ECOSEA" - Quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n.1080)" per un importo pari ad Euro 63.410,00;

5. di autorizzare l'Azienda regionale Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n.907/2013, all'assunzione di n.1 impiegato a tempo determinato 5° livello CCNL Federambiente part-time 21/36 ore settimanali per 18 mesi, eventualmente prorogabile, ad un costo complessivo di 36.000,00 euro (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'Azienda), a supporto dell'Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura per l'espletamento delle attività tecniche previste nel WP3, WP4, WP5 e WP6 del progetto ECOSEA;

6. di dare atto che per il Programma IPA Adriatico 2007-2013 le spese relative all'affidamento di un servizio esterno da coinvolgere nel progetto ECOSEA sono eleggibili, se debitamente documentate e previa certificazione delle stesse, a valere sulle risorse stanziate dal Programma medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal pertinente PMCM (Programme Management and Control Manual);

7. di dare atto che competono altresì al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca:

- la sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione integrativa che regola i rapporti tra Regione del Veneto e Veneto Agricoltura in applicazione del presente provvedimento, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**;
- le direttive, gli indirizzi ed il supporto a Veneto Agricoltura per un ottimale espletamento del servizio di cui trattasi;

8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.1/2011;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;

10. di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura;

11. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia dell'esecuzione del presente provvedimento;

12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1871 del 15 ottobre 2013

ATTO INTEGRATIVO

ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DGR N. 220 DEL 26.02.2013

per l'affidamento dell'incarico di supporto al coordinamento e

all'esecuzione delle attività tecniche del progetto ECOSEA

TRA

Regione del Veneto – Giunta Regionale – Segreteria Regionale per il Bilancio - Unità di Progetto Caccia e Pesca (di seguito denominata REGIONE del VENETO), con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal .....;

E

Veneto Agricoltura Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare (di seguito denominata VENETO AGRICOLTURA), con sede in Legnaro (PD), Viale dell'Università, 14, C.F. 92121320284, rappresentata dal .....che interviene nel presente atto in esecuzione della DCS.....

PREMESSA

Premesso che:

a) la REGIONE del VENETO, con DGR n.220 del 26 febbraio 2013, ha affidato a VENETO AGRICOLTURA il servizio di "Assistenza Tecnica" nell'ambito della realizzazione del progetto "Protection, improvement and integrated management of the sea environment and cross-border natural resources – ECOSEA" (Code 2°ord/0236/ECOSEA – CUP H75C12000630007), attraverso specifica convenzione (Allegato A della DGR n. 220 del 26 febbraio 2013 – di seguito Convenzione);
b) la suddetta Convenzione è stata firmata in data 10 aprile 2013;
c) la REGIONE del VENETO, in qualità di Lead partner, partecipa alle attività tecniche del progetto ECOSEA, che comprendono una serie di azioni pilota volte a migliorare lo stato delle risorse ittiche e marine del Mare Adriatico, nonché ad avviare a livello transfrontaliero percorsi di gestione congiunta delle stesse;
d) per lo svolgimento di tali attività tecniche è necessaria un'azione complessa di coordinamento

dell'esecuzione, di monitoraggio dell'avanzamento nonché di verifica della produzione degli output, azione che deve essere effettuata da personale tecnico competente;

e) nei WP tecnici del progetto ECOSEA, ovvero nel WP3, WP4, WP5 e WP6, sono individuate le risorse necessarie per la realizzazione di tale coordinamento e monitoraggio delle attività sperimentali del progetto, le risorse per la partecipazione ai meeting che all'uopo saranno organizzati dal partenariato di progetto nonché la realizzazione di attività di sensibilizzazione degli operatori locali attraverso l'organizzazione di incontri, a beneficio degli operatori delle marinerie locali, per promuovere l'introduzione delle misure messe a punto dal progetto e per la presentazione dei risultati dello stesso, incontri che dovranno avere luogo a partire indicativamente da aprile 2014 presso le marinerie venete;

f) in relazione a quanto sopra si rende necessario integrare la Convenzione attraverso l'affidamento a VENETO AGRICOLTURA dell'incarico di supporto al coordinamento e all'esecuzione delle attività tecniche del progetto ECOSEA;

g) a fronte di tale affidamento integrativo, si rende necessaria un'estensione delle attività di Finance Management di progetto, al fine di coprire gli oneri di VENETO AGRICOLTURA nella predisposizione delle rendicontazioni analitiche di spesa, posto che con la Convenzione, la REGIONE del VENETO ha vincolato VENETO AGRICOLTURA alla presentazione di una rendicontazione analitica delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività di Project e Finance Management, da redigersi secondo le regole del Programma IPA Adriatico; similmente il presente atto applica la medesima disciplina in termini di rendicontazione, alle spese sostenute da VENETO AGRICOLTURA nell'espletamento delle attività di supporto al coordinamento e all'esecuzione delle attività tecniche del progetto ECOSEA e nella realizzazione delle attività di sensibilizzazione degli operatori.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula che la Convenzione è integrata e modificata come segue:

Art.1 – Oggetto

L'Art. 1 della Convenzione è integrato come segue:

Art. 1.

[omissis]

Art. 1. bis

La REGIONE del VENETO, in qualità di Partner del progetto ECOSEA, che beneficia di finanziamento comunitario e nazionale a valere sul Programma IPA Adriatico, affida altresì a VENETO AGRICOLTURA, che accetta, lo svolgimento delle attività di coordinamento dell'esecuzione, di monitoraggio dell'avanzamento nonché di verifica della produzione degli output a valere sui WP tecnici del progetto ovvero sul WP3, WP4, WP5 e WP6. Tali attività consistono:

- nella partecipazione al Tavolo Locale funzionale alle attività dell'*Adriatic Advisory Board* nell'ambito del WP3 di progetto;
- nel supporto all'istituzione, alla gestione ed alla realizzazione, anche attraverso la fornitura di dati socio-economici specifici nonché attraverso la collaborazione con lo staff esterno individuato dalla REGIONE del VENETO, del FISH.GIS di progetto, da effettuarsi in stretto coordinamento con la Regione Friuli Venezia Giulia, Coordinatore del WP3 di progetto;
- nel supporto all'identificazione e alla pianificazione di dettaglio delle attività pilota previste nel WP4 e WP5 del progetto, anche attraverso il coordinamento con lo staff esterno individuato dalla REGIONE del VENETO;
- nel supporto al coordinamento della realizzazione tecnica delle attività previste, nonché del partenariato di progetto nell'ambito del WP5, del quale la REGIONE del VENETO è coordinatore di WP;
- nel supporto al coinvolgimento degli operatori del settore ittico afferenti alle diverse marinerie venete per la partecipazione alle azioni pilota previste nel WP4 e WP5 del progetto;
- nel supporto alla verifica della conformità degli output progettuali prodotti dal partenariato di progetto nell'ambito del WP5, del quale la REGIONE del VENETO è coordinatore di WP;
- nel supporto alla pianificazione e organizzazione delle attività di monitoraggio dei risultati del progetto, anche attraverso il coordinamento con lo staff esterno individuato dalla REGIONE del VENETO, nell'ambito del WP6 dello stesso;
- nel supporto alla definizione delle modalità di recepimento delle misure messe a punto dal progetto nelle politiche regionali come previsto dal WP6 di progetto;

- nella partecipazione ai meeting tecnici di progetto, promossi dal partenariato e a livello locale, per il coordinamento dei WP tecnici di progetto, ovvero WP3, WP4, WP5 e WP6.

Tali attività dovranno essere svolte da personale interno di VENETO AGRICOLTURA, coadiuvato da personale all'uopo selezionato. A tale proposito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura, ai sensi della DGR n.907/2013, provvederà all'assunzione di n.1 impiegato a tempo determinato 5° livello CCNL Federambiente part-time 21/36 ore settimanali per 18 mesi, eventualmente prorogabile, ad un costo complessivo di 36.000,00 euro (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'Azienda), a supporto dell'Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura per l'espletamento delle attività tecniche previste nel WP3, WP4, WP5 e WP6 del progetto ECOSEA.

Art. 1. ter

La REGIONE del VENETO, in qualità di Partner del progetto ECOSEA, che beneficia di finanziamento comunitario e nazionale a valere sul Programma IPA Adriatico, affida altresì a VENETO AGRICOLTURA, che accetta, la realizzazione di attività di sensibilizzazione degli operatori locali attraverso l'organizzazione di incontri, da svolgersi presso le marinerie venete a partire indicativamente da aprile 2014 per la sensibilizzazione degli operatori delle marinerie locali volta all'introduzione delle misure messe a punto dal progetto e per la presentazione dei risultati dello stesso. Tali attività consistono:

- nella realizzazione fisica di n. 5 eventi di disseminazione dei risultati progettuali nell'ambito del WP4, azione 4 del progetto, attraverso la messa a disposizione della sede per l'incontro e di tutti i servizi necessari per lo svolgimento degli stessi;
- nel supporto all'organizzazione di n. 5 eventi presso le marinerie venete orientati a definire e condividere con gli operatori del settore ittico i contenuti dei "protocolli di co-gestione delle risorse" che saranno predisposti nell'ambito del progetto (WP5, azione 3), attraverso la costituzione di un servizio tecnico organizzativo (supporto alla predisposizione dell'agenda in accordo con la fase di sviluppo progettuale e definizione dei contenuti dell'incontro, individuazione dei relatori, supporto alla definizione della lista dei presenti, individuazione della sede, coinvolgimento e supporto all'animazione degli operatori, ecc.);

- nella realizzazione fisica dei suddetti eventi nell'ambito del WP5, azione 3 del progetto, attraverso la messa a disposizione della sede per l'incontro e di tutti i servizi necessari per lo svolgimento degli stessi;
- nel supporto all'organizzazione di n. 5 eventi presso le marinerie venete orientati a definire e condividere con gli operatori del settore ittico i risultati delle azioni pilota in materia di modelli di gestione sostenibile dell'acquacoltura (WP5, azione 4), attraverso la costituzione di un servizio tecnico organizzativo (supporto alla predisposizione dell'agenda in accordo con la fase di sviluppo progettuale e definizione dei contenuti dell'incontro, individuazione dei relatori, supporto alla definizione della lista dei presenti, individuazione della sede, coinvolgimento e supporto all'animazione degli operatori, ecc.);
- nella realizzazione fisica dei suddetti eventi nell'ambito del WP5, azione 4 del progetto, attraverso la messa a disposizione della sede per l'incontro e di tutti i servizi necessari per lo svolgimento degli stessi.

Art.3 – Modalità di esecuzione del servizio

L'Art. 3 della Convenzione è integrato come segue:

Art. 3.

[omissis]

Art. 3.bis

VENETO AGRICOLTURA, inoltre, con DCS n. 110 del 27.03.2013 ha costituito, al suo interno, un Gruppo di Lavoro incaricato dell'attuazione della Convenzione che comprende le seguenti figure professionali:

- un supervisore delle attività amministrative e tecniche di cui all'art. 1 della Convenzione;
- un responsabile dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 1 della Convenzione;
- un funzionario amministrativo incaricato di supportare la gestione amministrativa e finanziaria in relazione alle attività di cui all'art. 1 della Convenzione.

Le suddette figure professionali dovranno svolgere inoltre le attività previste dal presente atto integrativo.

Costituirà parte integrante del Gruppo di Lavoro suddetto anche lo *junior expert* da inserire presso l'Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura di cui all'art. 1 bis del presente atto integrativo.

Il suddetto Gruppo di Lavoro interno sarà coadiuvato dalle professionalità individuate da VENETO AGRICOLTURA per l'esecuzione delle attività afferenti al Project e Finance Management, di cui all'art. 1 della Convenzione e del presente atto integrativo.

Tale Gruppo di Lavoro potrà essere aggiornato secondo le necessità progettuali.

Art. 5 Corrispettivo e spese

L'Art. 5 della Convenzione è modificato come segue:

L'importo complessivo per i servizi affidati nei termini di cui all'art.1 è pari ad Euro 190.800,00 così suddiviso:

- Euro 84.900,00 per il servizio di Project Management (WP1 azione 2 – categoria di costo *external expertise*);
- Euro 3.900,00 in relazione ai costi di trasferta del Project coordinator (WP1 azione 1 e WP2 azione 5 – categoria di costo *external expertise*);
- Euro 35.800,00 per il servizio di Finance Management (WP1 azione 1.3 – categoria di costo *external expertise*);
- Euro 36.000,00 per il coordinamento delle attività tecniche a valere sul WP4, WP5 e WP6 (categoria di costo *staff costs*), così ripartiti:
  - Euro 10.800,00 per il coordinamento tecnico delle attività del WP4;
  - Euro 13.200,00 per il coordinamento tecnico delle attività del WP5;
  - Euro 12.000,00 per il coordinamento tecnico delle attività del WP6;
- Euro 7.200,00 per la partecipazione agli incontri di coordinamento tecnico con il partenariato transfrontaliero e a livello locale a valere sul WP3, WP4, WP5 e WP6 (categoria di costo *travel and accomodation*), così ripartiti:
  - Euro 3.800,00 per la partecipazione agli incontri di coordinamento tecnico del WP3 (a valere per 800,00 sulle risorse del WP3 – azione 1 di progetto e per 3.000,00 sulle risorse del WP2 – azione 5 "*Cross fertilisation*" di progetto in quanto tali tavoli locali dell' dell'*Adriatic Advisory* Board saranno organizzati in concomitanza di iniziative per l'accompagnamento del settore ittico già intraprese della Regione del Veneto (DGR n.1589 dell'8 giugno 2010);
  - Euro 800,00 per la partecipazione agli incontri di coordinamento tecnico del WP4;

- Euro 800,00 per la partecipazione agli incontri di coordinamento tecnico del WP5;
- Euro 1.800,00 per la partecipazione agli incontri di coordinamento tecnico del WP6;

- Euro 23.000,00 per la realizzazione di attività di sensibilizzazione degli operatori locali attraverso l'organizzazione di incontri con le marinerie locali, così ripartiti:
  - Euro 5.000,00 la realizzazione fisica dei suddetti eventi nell'ambito del WP4, azione 4 (categoria di costo *meetings and events*);
  - Euro 7.500,00 per la costituzione di un servizio tecnico organizzativo per l'organizzazione di n.5 eventi orientati a definire e condividere con gli operatori del settore ittico i contenuti dei "protocolli di co-gestione delle risorse che saranno predisposti nell'ambito del progetto (WP5, azione 3 – categoria di costo *external expertise*);
  - Euro 1.500,00 la realizzazione fisica dei suddetti eventi nell'ambito del WP5, azione 3 (categoria di costo *meetings and events*);
  - Euro 7.500,00 per la costituzione di un servizio tecnico organizzativo per l'organizzazione di n.5 eventi orientati a definire e condividere con gli operatori del settore ittico i risultati delle azioni pilota in materia di modelli di gestione sostenibile dell'acquacoltura (WP5, azione 4 – categoria di costo *external expertise*);
  - Euro 1.500,00 la realizzazione fisica dei suddetti eventi nell'ambito del WP5, azione 4 (categoria di costo *meetings and events*).

Il suddetto importo sarà corrispondente ai costi reali sostenuti da VENETO AGRICOLTURA comprensivi di IVA e di ogni altro onere (fiscale, contributivo e previdenziale) e spesa per la realizzazione delle attività oggetto della Convezione durante i singoli periodi di riferimento e non comprenderà alcun onere aggiuntivo.
Tale importo comprende anche le spese di trasferta eventualmente sostenute per lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento.

Art. 6 Modalità di effettuazione dei pagamenti

L'Art. 6 della Convenzione è modificato come segue:

I pagamenti saranno effettuati con le seguenti modalità:

- 12,18% (dodici virgola diciotto per cento) del valore complessivo della presente convenzione, pari a € 23.240,00, verrà liquidato entro e non oltre il 31 ottobre 2013, previa consegna da parte di

VENETO AGRICOLTURA dei primi giustificativi di spesa alla REGIONE del VENETO - Unità di Progetto Caccia e Pesca..

La restante quota verrà suddivisa in quattro tranche che la REGIONE del VENETO liquiderà a VENETO AGRICOLTURA previa consegna della rendicontazione analitica delle spese totali sostenute da VENETO AGRICOLTURA medesima e di una relazione sull'attività svolta, da approvarsi da parte della REGIONE del VENETO - Unità di Progetto Caccia e Pesca, nei termini di seguito indicati:

- fino ad un massimo del 25% (venticinque per cento) del valore complessivo della presente convenzione, pari ad € 47.700,00, dovrà essere rendicontato da VENETO AGRICOLTURA entro il 28 febbraio 2014;
- fino ad un massimo del 25% (venticinque per cento) del valore complessivo della presente convenzione, pari ad € 47.700,00, dovrà essere rendicontato da VENETO AGRICOLTURA entro il 31 agosto 2014;
- fino ad un massimo del 25% (venticinque per cento) del valore complessivo della presente convenzione, pari ad € 47.700,00, dovrà essere rendicontato da VENETO AGRICOLTURA entro il 28 febbraio 2015;
- il corrispettivo a saldo delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, dovrà essere rendicontato da VENETO AGRICOLTURA in tempo utile da permettere alla REGIONE del VENETO di pagare e rendicontare tali spese entro la data di conclusione del progetto (30 settembre 2015) e, comunque, secondo la tempistica che VENETO AGRICOLTURA concorderà con la REGIONE del VENETO in accordo con quanto previsto dal Manuale di gestione e controllo del Programma IPA Adriatico.

Qualora VENETO AGRICOLTURA, in occasione dei succitati termini di rendicontazione previsti, non raggiunga la percentuale massima rendicontabile, il disavanzo sarà da intendere a disposizione della successiva tranche di rendicontazione, ad incremento delle soglie di rendicontazione per la stesse previste.

Il rendiconto analitico delle spese sostenute dovrà essere predisposto in accordo con le procedure e le metodologie di rendicontazione stabilite dal Programma IPA Adriatico e dovrà essere corredato dalla presentazione di copia della documentazione contabile che dimostra che la spesa è imputabile al progetto ed

è stata effettivamente sostenuta per il progetto. La rendicontazione dovrà altresì svolgersi in accordo con il piano finanziario vigente del progetto ECOSEA.

Ogni richiesta di pagamento da parte di VENETO AGRICOLTURA (tramite rendicontazione delle spese sostenute) nonché le fatture e ogni altra documentazione di spesa indirizzata alla stessa VENETO AGRICOLTURA dovranno riportare la seguente dicitura:

Expenditure incurred under IPA Adriatic CBC Programme,Project "ECOSEA - Code 2°ord/0236/0",for a sum of € ....., date.……..…….....

Il pagamento avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato a VENETO AGRICOLTURA.

Per tutto quanto non espressamente citato, si rimanda alla Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

REGIONE del VENETO	AZIENDA REGIONALE
UNITA' DI PROGETTO CACCIA E PESCA	VENETO AGRICOLTURA
_____	_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1873 del 15 ottobre 2013

Approvazione del Progetto regionale "Sollievo" a favore delle persone affette da demenza da realizzarsi presso ogni ambito territoriale di Azienda ULSS del Veneto, in attuazione a quanto previsto dalla DGR n. 2561 del 11.12.2012. Individuazione dei criteri e modalità per la presentazione dei progetti e relativo finanziamento.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

con il presente provvedimento viene approvato il "Progetto Sollievo" da attuarsi in tutto il territorio regionale, in attuazione a quanto previsto dall'intesa della Conferenza Unificata del 19.04.2012 relativamente al proseguimento e consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi a favore degli anziani e della famiglia, per quanto riguarda la componente sociale. Si determinano, inoltre, i criteri e modalità per presentazione dei progetti e relativo finanziamento.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2561 del 11.12.2012, sono stati approvati ed individuati gli interventi di cui all'Intesa della Conferenza Unificata del 19.04.2012, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n, 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e le Province, i Comuni e le Comunità Montane, concernenti l'utilizzo di risorse da destinarsi al finanziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni per favorire il lavoro di cura verso gli anziani all'interno della famiglia.

In particolare, per l'area degli anziani, dopo una sperimentazione già avvenuta su alcuni Comuni, si intende promuovere in tutti i territori delle Aziende ULSS il "Progetto Sollievo" descritto nell' **Allegato A**, parte integrante del presente atto.

Si è consapevoli che, di fronte ad un aumento della popolazione anziana e di fronte a patologie degenerative, quali la demenza, le azioni da mettere in atto per dare sostengo alle persone ammalate e alla famiglie che le accudiscono, devono essere frutto di sinergie tra istituzioni ed associazioni, tra soggetti deputati per legge all'assistenza e il mondo del volontariato.

Tale strategia di lavoro in rete permette di meglio fronteggiare la criticità dovuta all'attuale carenza di risorse mantenendo l'obiettivo di garantire la continuità dell'assistenza a domicilio delle persone anziane affette da demenza.

Il progetto, che si propone di estendere in tutti i territori afferenti alle Aziende ULSS del Veneto, è stato sperimentato nel territorio dell'Azienda ULSS n. 8 e ha visto con successo il nascere di centri di sollievo, dove si sono realizzati luoghi accoglienti, nei quali volontari preparati e formati accolgono, per qualche ora e/o qualche giorno alla settimana, le persone con demenza. In questi luoghi si svolgono attività specifiche, adeguate e mirate rispetto alle esigenze delle persone coinvolte e al loro livello di abilità residue, con la supervisione di professionisti esperti, che garantiscono la coerenza delle azioni svolte dai volontari con l'evidenza scientifica, pur nei limiti previsti dal ruolo dell'operatore volontario.

Il suddetto progetto, come evidenziato dalla sperimentazione, oltre a dare al malato occasione di socializzazione e stimolo per le abilità residue, permette alle famiglie di usufruire di spazi temporali propri, alleggerendo, quindi, il carico assistenziale ed implementando la disponibilità nel mantenere a domicilio il congiunto. Per tale motivo il "Progetto Sollievo" ha particolare rilevanza in quanto riduce e allontana l'istituzionalizzazione del malato e può offrire alla famiglia anche un supporto emotivo e pratico qualora non vi sia altra possibilità che l'inserimento in struttura.

Tra gli obiettivi strategici vi è quello di favorire la nascita di coordinamenti tra associazioni che si occupano della patologia in oggetto così da favorire la sinergia tra le istituzioni e il mondo del volontariato verso l'unico obiettivo, di assicurare il sostegno nella difficile e stressante gestione del familiare affetto da demenza, offrendo dei momenti di "pausa" dal costante impegno di assistenza e garantendo al familiare il supporto emotivo e pratico in un sistema di rete.

Il relatore, propone, di estendere la realizzazione del "Progetto Sollievo" a tutti i territori afferenti alle Aziende ULSS del Veneto, affidando alle Aziende ULSS stesse il ruolo di promotore nella istituzione di un coordinamento che diventi gestore della progettualità nel territorio di competenza. A tale scopo viene previsto un finanziamento di Euro 1.000.000,00, a carico del Fondo politiche della famiglia sul capitolo 101141, UPB U0148, da ripartire a tutte le Aziende ULSS secondo la tabella A contenuta nell'**Allegato A** al presente atto, suddiviso in egual misura per l'80% e per la rimanente parte del 20% sulla base della stima della popolazione con la malattia dell'Alzheimer in Veneto, calcolata sulla popolazione residente anno 2012 (fonte dati report sul decadimento cognitivo nel Veneto).

Ciascuna Azienda ULSS, una volta definita e formalizzata la *partnership*, potrà presentare un progetto coerente con il modello regionale di cui all' **Allegato A** al presente atto.

Per l'Azienda ULSS n.8, inoltre, per l'esperienza maturata nel campo, è previsto un ulteriore finanziamento di Euro 8.800,00, che verrà assegnato per sostenere un dettagliato programma di supporto verso le nuove realtà istituentisi su tutto il territorio regionale.

Qualora vi siano somme stanziate non utilizzate per mancata presentazione dei progetti o non ammissione al finanziamento, le stesse andranno ridistribuite in maniera proporzionale fra tutti.

Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il 30 novembre 2013 alla Direzione Servizi Sociali-U.C. Programmazione Terzo Settore e non Autosufficienza-Rio Novo-Dorsoduro 3493-30123 Venezia, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo *protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.*

La valutazione dei progetti sarà effettuata da apposita Commissione interna nominata con Decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali e composta dal Dirigente della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, in qualità di Presidente, dal Dirigente e da due Funzionari dell'unità Complessa Programmazione Terzo Settore e non Autosufficienza e un Funzionario del Servizio Famiglia.

La Commissione esamina, valuta i progetti e conferma l'ammontare da corrispondere sulla base delle risorse disponibili. Con Decreto del Dirigente Regionale Servizi Sociali, sulla base delle risultanze della Commissione sopra descritta, le progettualità verranno approvate e ammesse al finanziamento.

Le Aziende ULSS beneficiarie dovranno presentare alla Direzione Regionale Servizi Sociali la comunicazione di avvio del Progetto, sulla base della quale sarà erogato un acconto pari al 60% del contributo assegnato.

Allo scopo di documentare lo sviluppo progettuale, adeguandolo se del caso, alle specifiche e funzionali esigenze emerse in corso d'opera entro sei mesi dall'avvio del progetto, le Aziende ULSS dovranno inviare una relazione intermedia sullo stato di avanzamento riferita alle azioni stabilite nel progetto.

La relazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti; in caso di modifiche rilevanti, inerenti la parte economica e/o strutturale del progetto, sarà necessario fornire adeguata motivazione.

Il saldo verrà liquidato a conclusione del progetto su presentazione della rendicontazione formale delle spese sostenute, accompagnata da esaustiva relazione di valutazione sui risultati raggiunti e sottoscritta da tutti gli attori del progetto. La formale rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2015.

Ai fini della valutazione dei Progetti il relatore propone di approvare i criteri generali descritti nell'**Allegato B** della presente deliberazione, parte integrante della stessa.

Le Aziende ULSS, per la presentazione dei progetti, dovranno utilizzare la scheda progettuale di cui all'**Allegato C,** che contiene gli elementi necessari ad una valutazione oggettiva ed efficace.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. n. 1 del 10.01.1997;

- Vista la L.R. n. 39 del 29.11.2001, art. 42, I° comma;

- Vista la L.R. n. 4 del 05.04.2013;

- Vista l'intesa della Conferenza Unificata del 19.04.2012;

- Visto il parere favorevole dell'A.N.C.I. in data 18.10.2012;

- Vista la D.G.R. n. 2561 del 11.12.2012;

delibera

1. di considerare le premesse e gli **Allegati A, B, e C**, parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;

2. di approvare il modello progettuale regionale "Sollievo" contenuto nell' **Allegato A**, cui devono riferirsi i progetti presentanti dalle Aziende ULSS del Veneto con la collaborazione delle Associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore presenti nel territorio, che si occupano delle tematiche relative alle demenze;

3. di approvare i criteri generali, previsti nell'**Allegato B**;

4. di approvare la scheda progettuale di cui all'**Allegato C**, che dovrà pervenire alla Direzione Servizi Sociali U.C. Programmazione Terzo Settore e non Autosufficienza - Rio Novo - Dorsoduro 3493 30123 Venezia, via posta elettronica certificata entro il 30 novembre 2013;

5. di incaricare il Dirigente della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente, ivi compresa la nomina della Commissione di valutazione dei progetti;

6. di determinare in Euro 1.000.000,00 l'importo per il finanziamento del "Progetto sollievo" in tutto il territorio regionale, suddiviso tra tutte le Aziende ULSS secondo la tabella contenuta nell'**Allegato A**. Per l'Azienda ULSS n. 8, inoltre, per l'esperienza maturata nel campo, è previsto un ulteriore finanziamento di Euro 8.800,00 che verrà assegnato per sostenere un dettagliato programma di supporto verso le nuove realtà istituentesi su tutto il territorio regionale;

7. di rinviare a successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali l'approvazione delle progettualità presentate e l'impegno di spesa con l'assegnazione definitiva del finanziamento per un importo totale di Euro 1.000.000,00 a carico del fondo politiche della famiglia sul capitolo 101141 UPB U0148;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1873 del 15 ottobre 2013

Titolo:
Progetto Sollievo approvato dalla DGR n. 2561 del 11 dicembre 2012

Analisi del contesto
Il tema dell'anziano fragile è uno tra gli argomenti prevalenti che negli ultimi anni si intrecciano con la tematica della riorganizzazione del *welfare*.
Infatti, si sta vivendo in un periodo di progressivo invecchiamento della popolazione, con la conseguente incrementale dipendenza sociale per questa fascia di età; da anni stiamo assistendo al crescere del numero dei "grandi anziani" che spesso sono in situazione di totale o parziale non autosufficienza.
Nello stesso tempo si è assistito ad un mutamento nella struttura e funzione delle famiglie che hanno ridotto la capacità di svolgere, al loro interno, ruoli di cura verso i soggetti deboli quali i minori, gli anziani e le persone con disabilità.
A tale proposito la Regione del Veneto negli ultimi anni ha avviato una nuova fase di programmazione orientata a garantire una maggiore flessibilità nell'organizzazione dei servizi alla persona, al fine di rispondere in modo più appropriato alle esigenze espresse dalle persone anziane in condizioni di non autosufficienza e dalle loro famiglie. Ciò impone la necessità di introdurre strumenti e modalità che facilitino il rapporto tra soggetti pubblici e privati impegnati sinergicamente nella gestione del sistema dei servizi alla persona. Tale sinergia risulta ancora più importante quando si tratta di garantire la persona affetta da demenza.
Per demenza si intende genericamente una condizione di disfunzione cronica e progressiva delle facoltà cerebrali che porta a un declino cognitivo nella persona. Nella definizione generica di "demenza" rientrano diverse malattie: alcune classificabili come demenze "primarie", come la malattia di Alzheimer, la demenza con i corpi di *Lewy*, la demenza fronto-temporale, altre, invece, definite "secondarie", in quanto conseguenza di altre patologie.
La demenza è una condizione che interessa dall'1 al 5 per cento della popolazione sopra i 65 anni di età, con una prevalenza che raddoppia ogni quattro anni successivi, giungendo quindi a una percentuale circa del 30 per cento all'età di 80 anni.
Gli effetti della demenza, ingravescenti e a lungo termine, costituiscono una delle cause più importanti di disabilità nella popolazione anziana coinvolgendo "*in primis*" le persone ammalate, ma anche i componenti della famiglia di appartenenza.
In Italia, sono circa un 1 milione le persone affette da demenza, di cui circa il 60% affette da Alzheimer che è, quindi, la forma più comune.
Quando l'obiettivo è quello di mantenere la persona anziana a domicilio, questo comporta un notevole carico assistenziale da parte della famiglia, in quanto tale situazione richiede una costante osservazione, ma anche l'applicazione di azioni, che permettano di rallentare il processo involutivo e di mantenere il più a lungo possibile l'autonomia.
Appare, quindi, evidente che il supporto da parte delle istituzioni pubbliche non può essere rivolto solo all'utente anziano, ma a tutta la sua famiglia, che necessita di essere "sollevata" dal carico assistenziale.
Per questo motivo, la Regione del Veneto, vuole proseguire ed estendere un programma già sperimentato che, contemporaneamente, possa fornire un "sollievo" alle famiglie che assistono a domicilio una persona affetta da demenza e che consenta di prevenire l'inevitabile isolamento – autoisolamento, a cui spesso va incontro il nucleo familiare.
Tale finalità è maggiormente possibile valorizzando la grande ricchezza propria del Veneto ossia quella di un capitale sociale offerto dal terzo settore già dimostratosi capace di esercitare una azione efficace in questo ambito.
Questa azione di "sollievo" esercitata dalle istituzioni in collaborazione con i diversi attori della società civile è tanto più valida quanto più fa riferimento ad una evidenza scientifica, che ha dimostrato come una corretta stimolazione cognitiva, soprattutto in ambito familiare, tenda a ritardare l'evolversi della malattia.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1873 del 15 ottobre 2013

Con l'esercizio finanziario del 2012 è stato indetto un bando per la selezione ed il finanziamento di progetti sostenibili con il fondo sociale previsto dalla LR 11/2001, (art. 133 lett.a).
Tra le aree tematiche indicate vi era quella relativa alle azioni di "sollievo" verso le famiglie con congiunti affetti da demenza senile; tra i progetti vincitori, quello che viene attuato sul territorio della Azienda ULSS n. 8 ha confermato la sua validità sia per il coinvolgimento di tutti i Comuni che per la creazione della rete delle associazioni attive sul campo.
Si ritiene, pertanto, che le modalità operative espresse da tale progettualità, già con esperienza decennale, possano essere riprodotte nei territori delle altre Aziende ULSS venete grazie ad un intervento economico da parte della Regione in ottemperanza, però, a un modello già sperimentato e consolidato.

Destinatari del progetto.
Le Aziende ULSS del Veneto capaci di interagire con le associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore, che sono attivi nell'affrontare le tematiche che riguardano il problema della demenza senile e che si riconoscano in valori e *mission* condivisi, aperte al confronto e alla collaborazione.
La piattaforma iniziale per l'avvio di un programma è la costituzione di un coordinamento territoriale, intendendosi per territorio quello della Azienda ULSS di riferimento, operando secondo il modello ritenuto di riferimento dalla Regione del Veneto e trovando una sintonia di intenti tra attori del terzo settore ed istituzioni, pur nella libertà ed autonomia propri della società civile.
L'Azienda ULSS, promotore della progettualità, ha i seguenti compiti.

- verifica l'interesse delle associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore presenti nel territorio e che si occupano delle tematiche relative alle demenze;
- verifica la reale possibilità da parte dei soggetti che si occupano del tema, sia istituzionali che della società civile di costituirsi in un gruppo di lavoro capace di:
  1. elaborare un progetto secondo le linee di indirizzo, gli indicatori e gli obiettivi forniti dalla Regione;
  2. crescere in forma di coordinamento capace di una gestione autonoma con leadership preferibilmente non istituzionale;
- presenta alla Regione il progetto elaborato dal gruppo di lavoro e ne verifica l'attuazione;
- svolge l'attività amministrativa e di gestione contabile del Progetto;
- verifica l'attuazione del progetto in tutte le fasi;
- contribuisce eventualmente con risorse proprie al Progetto.

Soggetti partner coinvolti nel progetto: associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore:

- predispongono congiuntamente all'Azienda ULSS il progetto che attui il modello regionale;
- creano una rete e realizzano un coordinamento attivando processi di sensibilizzazione nella realtà dove l'associazionismo è meno presente;
- realizzano il progetto in tutte le sue azioni e fasi divenendone i gestori operativi;
- mantengono i rapporti con i Comuni ed Enti locali necessari per l'attuazione del progetto.
- attivazione di azioni di *marketing* sociale per la sensibilizzazione del territorio e la raccolta di fondi.

I Comuni ed Enti Locali afferenti al territorio ULSS:

- individuano e mettono a disposizione locali preferibilmente ad uso gratuito finalizzati alla istituzione dei "Centri sollievo" ;
- favoriscono le iniziative locali per la sensibilizzazione e la raccolta fondi sul territorio;
- contribuiscono eventualmente con risorse proprie al progetto.

Finalità.
La Regione del Veneto con questo progetto intende:

- promuovere un'attività di tipo assistenziale finalizzato ad assicurare il mantenimento e, se possibile, il potenziamento delle abilità residue sul piano cognitivo e affettivo della persona con una diagnosi accertata di demenza.

Questo si realizza in una fase che non richiede ancora una assistenza di tipo sanitario**,** ma nella quale può essere valorizzato il lavoro del volontario adeguatamente formato e consapevole dei limiti nelle sue competenze;

- assicurare il sostegno nell'accudimento del familiare affetto da demenza, offrendo dei momenti di "pausa" dal costante impegno di assistenza e garantendo al familiare il supporto emotivo e pratico in un sistema di rete;
- combattere l'inevitabile isolamento e auto-isolamento che nascono nei nuclei familiari in cui vi è una persona affetta da demenza;
- valorizzare il contributo attivo di tutti i soggetti coinvolti, ossia le organizzazioni del volontariato ed altri soggetti del terzo settore.

Obiettivi.
Gli obiettivi del progetto sono così riassumibili:

- promuovere un'azione di integrazione, condivisione e collaborazione fra le diverse organizzazioni *no profit* del territorio;
- attivare centri di sollievo, con personale adeguatamente qualificato e formato, nelle modalità e con gli obiettivi di seguito indicati;
- sostenere, e supportare, le famiglie dei pazienti, prevedendo anche, se necessario, il trasporto dalle proprie abitazioni ai centri di sollievo. Per il raggiungimento di tale obiettivo viene valorizzata la capacità di mettere in rete i mezzi già a disposizione dalle associazioni locali soprattutto quando ottenuti con contributi regionali.

Azioni in dettaglio previste per l'attivazione di uno o più centri sollievo:

- individuazione delle aree comunali di intervento (almeno 10% dei comuni di appartenenza);
- incontro/i con le associazioni e realtà organizzate in quel territorio al fine di sensibilizzare il territorio sull'iniziativa ed attivare un percorso di reclutamento di volontari che potranno essere parte delle associazioni già presenti oppure costituirne di nuove;
- accordi con i comuni di competenza per l'individuazione di locali idonei alla funzione prevista e per la collaborazione in generale al programma;
- visite presso centri sollievo già operanti in altri territori e confronto con i volontari e professionisti che già operano nell'area della ULSS n. 8 considerata di riferimento;
- individuazione dei malati e delle famiglie con l'aiuto dei servizi sociali del comune e con i servizi della ULSS;
- visita/e presso le famiglie offrendo la disponibilità ad un supporto anche con l'invito a partecipare a gruppi di auto mutuo aiuto.

Destinatari dell'intervento.
Anziani affetti da decadimento cognitivo negli stadi iniziali della patologia e loro famiglie.

Metodologia.
Ciascun progetto, che sarà nominato "Progetto Sollievo" dovrà essere in sintonia, dal punto di vista metodologico con quanto già attuato e quindi sperimentato nell'area già citata come riferimento, ossia ambito dell'Azienda ULSS n. 8.
Devono essere previste le seguenti Azioni fondamentali:

- nascita di un gruppo di lavoro tra componenti del terzo settore e istituzioni in un territorio afferenti ad un Azienda ULSS, con l'obiettivo di integrarsi e implementare la rete di servizi già esistente;
- previsione di accordi con i Comuni e Enti locali per l'individuazione degli spazi idonei ad attuare le attività progettuali, mantenendo il più possibile un clima informale e familiare;
- pianificazione di un programma formativo rivolto ai volontari che opereranno nei centri (i moduli formativi potranno essere confrontati con quelli già attuati nell'area sperimentale, pur nel rispetto delle esperienze già consolidate in ciascun territorio);

- avvio e realizzazione degli incontri, tra le persone che presentano un inizio di decadimento cognitivo e i loro familiari in presenza di esperti, in modo che si possa beneficiare:
  - di un clima di socializzazione e di attività occupazionali in un luogo comune di frequentazione sociale;
  - di azioni garantite ai sensi dell'evidenza scientifica e supervisionate da personale esperto e che favoriscano con la stimolazione cognitiva il rallentamento del processo involutivo (anche rispetto a tale obiettivo vale il confronto con l'esperienza già condotta).

Tali attività dovranno essere condotte da personale volontario specificatamente formato e affiancato dalla figura dello psicologo e dell'educatore nelle attività appositamente previste, interagendo in pieno accordo e disponibilità, secondo un'ottica pluridisciplinare.
Tali professionisti dovranno specificamente operare sia a favore del volontario per la sua formazione, guida nelle attività, prevenzione del *burn – out*, etc,, che della famiglia nella gestione di gruppi di auto-mutuo aiuto, etc.
Non possono essere svolte attività di diagnosi e terapia di competenza delle Aziende Sanitarie e dei centri all'uopo preposti.
Per l'avvio di tutte le attività ogni territorio che ritiene di poter avviare un progetto si potrà avvalere, a titolo consultivo, del team di volontari e professionisti che già hanno messo in opera il progetto sollievo sul territorio della Azienda ULSS n. 8.

Percorso formativo
Deve essere previsto un percorso formativo che preveda nozioni in merito alla malattia di Alzheimer e demenze correlate al fine di acquisire le basi per un approccio relazionale con il malato, la consapevolezza dei limiti e ruolo del volontario.
Dovranno essere, inoltre, affrontati i diversi aspetti emozionali e relazionali che possono riguardare sia i volontari che le famiglie.
Detto percorso formativo dovrà essere il più coerente possibile al modello proposto tale da permettere una dinamica omogenea su tutto il territorio regionale, sempre nel rispetto delle competenze e delle esperienze già maturate nei diversi territori della Regione.
Devono essere previsti almeno i seguenti momenti tematici:

- ruolo dei volontari: attività presso i centri sollievo, supporto alle famiglie, gestione di una rete di trasporti (non a carattere sanitario);
- ruolo dei professionisti: formazione e supporto ai volontari, controllo e monitoraggio delle attività presso i centri sollievo relativamente alle dinamiche relazionali tra i volontari e gli ospiti (si esclude ogni attività che sia di diretta competenza della Azienda ULSS) e supporto alle famiglie (es gruppi di auto mutuo-aiuto).

Tipologia di interventi.
Tra i possibili interventi che la Regione del Veneto intende realizzare al fine di alleviare le famiglie che assistono a domicilio una persona affetta da demenza si ritiene prioritario creare dei centri di sollievo. Questa modalità di intervento sembra essere una modalità fondamentale al fine di evitare l'isolamento, che causa una naturale sofferenza a tutto il nucleo familiare.

Durata.
Il progetto verrà presentato dalle Aziende ULSS in collaborazione con i soggetti operanti nel territorio e prevede una durata annuale.

Finanziamento.
Il finanziamento del progetto è determinato per ciascuna Azienda ULSS in egual misura per l'80% e
per la rimanente parte del 20% sulla base della stima della popolazione con la malattia dell'Alzheimer in Veneto, calcolata sulla popolazione residente anno 2012 (fonte dati report sul decadimento cognitivo nel Veneto).

ALLEGATOA alla Dgr n. 1873 del 15 ottobre 2013

All'Azienda ULSS n. 8, per la predisposizione, inoltre, di un ulteriore progetto di supporto per l'intero territorio regionale, viene assegnato un importo di € 8.800,00:

Azienda Ulss	Descrizione	riparto 80%	riparto 20%	totale riparto
1	Belluno	€ 37.760,00	€ 3.413,65	€ 41.173,65
2	Feltre	€ 37.760,00	€ 1.862,78	€ 39.622,78
3	Bassano del Grappa	€ 37.760,00	€ 1.062,64	€ 38.822,64
4	Alto vicentino	€ 37.760,00	€ 13.203,05	€ 50.963,05
5	Ovest vincentino	€ 37.760,00	€ 13.266,61	€ 51.026,61
6	Vicenza	€ 37.760,00	€ 9.071,08	€ 46.831,08
7	Pieve di Soligo	€ 37.760,00	€ 7.359,47	€ 45.119,47
8	Asolo	€ 37.760,00	€ 17.697,33	€ 55.457,33
9	Treviso	€ 37.760,00	€ 5.506,96	€ 43.266,96
10	Veneto Orientale	€ 37.760,00	€ 9.344,32	€ 47.104,32
12	Veneziana	€ 37.760,00	€ 9.643,15	€ 47.403,15
13	Mirano	€ 37.760,00	€ 15.022,91	€ 52.782,91
14	Chioggia	€ 37.760,00	€ 3.062,58	€ 40.822,58
15	Alta Padovana	€ 37.760,00	€ 27.059,00	€ 64.819,00
16	Padova	€ 37.760,00	€ 22.620,95	€ 60.380,95
17	Este	€ 37.760,00	€ 5.524,87	€ 43.284,87
18	Rovigo	€ 37.760,00	€ 6.216,38	€ 43.976,38
19	Adria	€ 37.760,00	€ 1.302,68	€ 39.062,68
20	Verona	€ 37.760,00	€ 18.848,29	€ 56.608,29
21	Legnago	€ 37.760,00	€ 4.398,85	€ 42.158,85
22	Bussolengo	€ 37.760,00	€ 2.752,44	€ 40.512,44
	Totale Veneto	€ 792.960,00	€ 198.240,00	€ 991.200,00

Rendicontazione delle attività e delle risorse economiche:

Deve essere previsto un monitoraggio e una valutazione interna ed esterna, a sei mesi dall'inizio del progetto e alla chiusura dello stesso, secondo il ruolo ed attività di ciascun partecipante.
La rendicontazione dovrà essere analitica e per singola attività e dovrà contenere una scheda dettagliata dei costi sostenuti oltre che ulteriori indicatori per l'osservazione delle ricadute quantitative e qualitative sull'intero progetto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1873 del 15 ottobre 2013

CRITERI

Sono ammessi i progetti aventi come obiettivo:

- La costituzione di un gruppo di lavoro/coordinamento formato con soggetti del terzo settore nel territorio di competenza ed operanti a vario titolo a favore delle persone affette da demenza;
- la proposta di una programmazione con l'obiettivo di inserimento nei piani di zona;
- l'attivazione di un numero di "Centri sollievo" pari ad almeno il 10% dei comuni del proprio territorio.

Requisiti indispensabili richiesti a pena esclusione:

- domanda predisposta nell'apposito modello (Allegato C);
- collaborazione con altri soggetti appartenenti al territorio di riferimento;
- rispetto dei termini di presentazione.

La presentazione della domanda dovrà essere inviata entro il 30 novembre 2013 via posta elettronica certificata:

Direzione Regionale per i Servizi Sociali
Unità Complessa programmazione Terzo Settore e Non Autosufficienza
Ufficio domiciliarità
Rio Novo – Dorsoduro 3493,
30123 Venezia

Pec:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Documentazione richiesta:

- copia dei documenti relativi alle collaborazioni attivate con altri soggetti coinvolti nel progetto (protocolli di intesa, convenzioni, delibere , etc);
- copia di documenti relativi alle risorse umane, materiali ed economiche messe a disposizione dalle UU.LL.SS. o dagli EE.LL.

La domanda non sarà accolta se:

- carente nei requisiti richiesti;
- concerne richieste generiche di finanziamento;
- comprende acquisto di beni o ristrutturazione di immobili o prodotti informatici;
- riguarda un'attività non riconducibile all'area tematica prevista dal bando.

Criteri di valutazione dei contenuti dei progetti.

Saranno tenute in considerazione le collaborazioni poste in essere con altri soggetti appartenenti al territorio dell'ULSS; dette collaborazioni dovranno essere opportunamente documentate.
Saranno valutati i progetti che attivano una diversificata tipologia di professionalità impiegate.
Il gruppo costituitosi sul territorio ha anche un compito di monitoraggio del processo mediante l'utilizzo di strumenti operativi che permettano delle verifiche almeno semestrali:

- questionari di valutazione rivolti al volontario;
- questionari di valutazione e gradimento rivolti alle famiglie;
- analisi semestrale sul servizio trasporti;
- verifica dei percorsi formativi secondo schede precostituite sugli obiettivi generali e specifici nonché sulle azioni in previste.

ALLEGATOB alla Dgr n. 1873 del 15 ottobre 2013

Valutazione dei progetti

La Direzione dei Servizi Sociali dovrà verificare i requisiti formali e la completezza della documentazione. L'apposita Commissione, internamente istituita, valuterà i progetti e la loro congruità con gli obiettivi prefissati dalla stessa Direzione sulla base della descrizione dei seguenti elementi:

1. **Definizione del bacino di utenza,** (residenti nel territorio della ULSS competente).
2. **Costituzione di un gruppo di lavoro** (già esistente o in divenire prossimo).
3. **Numero collaborazioni** (si intende i rapporti in rete tra istituzioni e componenti del terzo settore, in particolare le associazioni di volontariato).
4. **Percorsi formativi previsti rivolti a:**
   4.a) volontari;
   4.b) professionisti;
   4.c) familiari.
5. **Tipologia di professionisti previsti:**
   5.a) psicologo;
   5.b) educatore;
   5.c) altro.
6. **Costi** (si intende il costo orario relativamente all'impiego nel progetto):
   6.a) psicologo;
   6.b) educatore;
   6.c) altri costi quali l'uso della sede, il rimborso chilometrico, etc.
7. **Tipologia di attività con supporto di professionisti** (attività prevalente a supporto dei volontari e delle famiglie).
8. **Numero centri sollievo attivati o in fase di attivazione.**
9. **Ore impiegate settimanalmente e dedicate all'attività nei centri di sollievo con utenti.**
10. **Dettagli attività per ciascun centro** sollievo (sia nella fase di istituzione dei centri sia che in quella con i centri già operativi);
    10.a) incontri informativi alla popolazione;
    10.b) incontri organizzativi;
    10.c) formazione volontari;
    10.d) altro.
11. **Rete di trasporti** (si intende un sistema organizzato sul territorio di competenza che si avvalga dei mezzi già in possesso delle diverse organizzazioni).
12. **Presenza di questionari:**
    12.a) ai volontari;
    12.b) ai familiari;
    12.c) agli operatori;

Ripartizione del contributo

L'erogazione del contributo avverrà sulla base delle modalità qui sotto riportate:

- le Aziende ULSS congiuntamente alle associazioni di volontariato e ai soggetti del terzo settore dovranno presentare alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali la comunicazione di avvio del progetto, sulla base del quale sarà erogato un acconto del 60% del contributo assegnato;
- il saldo verrà erogato a conclusione del progetto con la presentazione della relazione finale sui risultati e sui benefici conseguiti dai destinatari e della relativa rendicontazione delle spese sostenute;
- il finanziamento verrà erogato alle Aziende ULSS che dovranno procedere alla ridistribuzione dei fondi ai soggetti coinvolti nella collaborazione;
- la Direzione Regionale potrà verificare in ogni momento lo stato di attuazione del progetto e di intervenire con revoca del contributo in caso di inerzia da parte dei soggetti beneficiari.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 1873 del 15 ottobre 2013

SCHEDA PROGETTUALE

1. **Titolo del progetto**

2. **Presentazione del progetto**

3. **Soggetto proponente il progetto**

denominazione: Azienda ULSS n.
indirizzo pec
telefono fax e-mail
codice fiscale natura giuridica
legale rappresentante

4. **Soggetto gestore del progetto**

denominazione
indirizzo
telefono fax e-mail
codice fiscale natura giuridica
legale rappresentante

5. **Persona referente del progetto**

nome
indirizzo
telefono fax e-mail

6. **Soggetti coinvolti nel progetto**

Soggetto partecipante	**Livello di coinvolgimento**		**Tipo di rapporto formale**
	Collabora nella pianificazione e programmazione		Convenzione Accordo Contratto Altro (specificare)
	E' direttamente coinvolto nelle realizzazione delle azioni		
	Compartecipa economicamente al progetto		
	Altro (specificare)		

7. **Analisi sociale con evidenziazione dei bisogni e delle criticità** (Breve descrizione del contesto)

8. **Innovatività**

Rispetto al contesto territoriale, il progetto e' nuovo?	Si	No

Se no:

E' la continuazione o implementazione di un progetto già esistente? (Specificare le attività)	Si	No

9. **Obiettivi generali e specifici del progetto**

10. **Tempistica di attuazione di ciascuna fase**

ALLEGATOC alla Dgr n. 1873 del 15 ottobre 2013

11. Risultati attesi

12. Risorse umane, strumentali ed economiche (forme di cofinanziamenti)

13. Preventivo di spesa

Voci di spesa	**€.**
Spese per il personale (dettaglio orario e per tipologia di professionalità	
Costi monitoraggio	
Altro (specificare)	

14. previsione di sostenibilità futura
(oltre il primo anno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1874 del 15 ottobre 2013

Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. I.Ci.S.S. di Verona.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente richiedente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano *"...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile"* e successivamente con provvedimento della Giunta Regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28.2.2006.

In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab Istituti Civici di Servizio Sociale - I.Ci.S.S. di Verona, con raccomandata prot. n. 1227 del 22 aprile 2013, successivamente integrata in data 11 luglio 2013 con l'inventario dei beni, chiede l'autorizzazione all'alienazione di beni selezionati fra il patrimonio disponibile al fine di conseguire la somma finale di euro 3.000.000,00, da utilizzare per euro 2.700.000,00 per la ristrutturazione di beni di proprietà ai fini di una maggiore resa economica, per la realizzazione di nuove strutture ad indirizzo sociale e per l'estinzione di mutui chirografari, mentre euro 300.000,00 da destinare all'adeguamento di strutture residenziali per assicurare il rispetto degli standard normativi in materia sociale e di sicurezza. Date le particolari condizioni del mercato immobiliare, l'ente chiede di poter scegliere di volta in volta quali cespiti porre in vendita in base a ciò che potrà risultare più facilmente collocabile sul mercato ed allega elenco del patrimonio disponibile.

Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica si è riunita nella seduta del 10 settembre 2013 ed ha approvato il meccanismo autorizzatorio così come presentato dall'Ipab in oggetto indicata, con l'obbligo di fornire comunicazione a seguito di ogni alienazione alla stessa Commissione Regionale, trasmettendo la perizia di stima asseverata del cespite alienato, già predisposta alla data della vendita, che andrà a scomputo del raggiungimento dell'importo finale massimo di euro 3.000.000,00, in quanto la richiesta rientra nei criteri di cui alle lettere A) e B) della D.G.R. n. 2307 del 9 agosto 2005, nel testo novellato con D.G.R. n. 455 del 28 febbraio 2006.

Il relatore, quindi, propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata, che vengono per completezza riportate in estratto nell'**Allegato A**, parte integrante della presente delibera, e di approvare l'istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

- VISTO l'art. 45 comma 1 Legge Regionale 9 settembre 1999 n. 46;

- VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;

- VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;

- VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;

- VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali) della Commissione tecnica regionale nella seduta del 10 settembre 2013, che vengono sintetizzate nell'**Allegato A**;

delibera

1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab Istituti Civici di Servizio Sociale - I.Ci.S.S. di Verona, come indicato nell'**Allegato A**;

2. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione.

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1874 del 15 ottobre 2013

Num. progr. *ex* verbale	Ente	Località	Criterio di alienazione *ex* DGR 2307/2005	note
3	IPAB ISTITUTI CIVICI DI SERVIZIO SOCIALE – I.Ci.S.S.	VERONA	Lettere A) e B)	Domanda sottoposta con raccomandata prot. n. 1227 del 22 aprile 2013, successivamente integrata in data 11 luglio 2013 con l'inventario dei beni, di autorizzazione all'alienazione di beni selezionati fra il patrimonio disponibile al fine di conseguire la somma finale di euro 3.000.000,00 da utilizzare per euro 2.700.000,00 alla ristrutturazione di beni di proprietà per una maggiore resa economica, per la realizzazione di nuove strutture ad indirizzo sociale e per l'estinzione di mutui chirografari, mentre euro 300.000,00 da destinare all'adeguamento di strutture residenziali per assicurare il rispetto degli standard normativi in materia sociale e di sicurezza. Date le particolari condizioni del mercato immobiliare, l'ente chiede di poter scegliere di volta in volta quali cespiti porre in vendita in base a ciò che potrà risultare più facilmente collocabile sul mercato ed allega elenco del patrimonio disponibile. La Commissione Regionale approva il meccanismo autorizzatorio, con l'obbligo di fornire comunicazione a seguito di ogni alienazione alla stessa Commissione Regionale, trasmettendo la perizia di stima asseverata del cespite alienato, già predisposta alla data della vendita, che andrà a scomputo del raggiungimento dell'importo finale massimo di euro 3.000.000,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1875 del 15 ottobre 2013

Costituzione della Consulta per il servizio civile regionale - L.R. n. 18/2005

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Costituzione della Consulta regionale per il servizio civile come previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 18/2005.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

Per dare piena attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 18 novembre 2005 che, con disposizioni che richiamano anche la legge nazionale (D.L. 77/2002), all'art. 11 prevede l'istituzione della Consulta per il servizio civile regionale, si intende costituire tale organo consultivo della Giunta regionale.

La Consulta esprime il proprio parere sul programma degli interventi relativi al servizio civile, sui progetti di impiego dei volontari, sull'assegnazione di contributi e finanziamenti al servizio civile regionale e attività connesse; essa è composta da non più di dieci membri rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che impiegano giovani volontari in servizio civile o abbiano svolto attività significative di formazione connesse al servizio civile regionale volontario.

In base alla legge regionale (il richiamato art. 11 della L.R. n. 18/2005), i membri della Consulta sono individuati dalla Giunta regionale in maggioranza tra i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che impiegano volontari in servizio civile, o abbiano svolto attività significative e documentabili di formazione connesse al servizio civile regionale volontario. Si tratta quindi di criteri legati non solo all'impiego di volontari, ma anche alle attività correlate di sensibilizzazione, formazione di operatori e volontari, organizzazione eventi di promozione del servizio.

Si considera altresì la Consulta ulteriormente rappresentativa nella misura in cui sarà valorizzata la provenienza territoriale, il coinvolgimento di enti sia pubblici che privati e la varietà delle classi di accreditamento previste dalla normativa sul servizio civile.

A tal proposito la Direzione Servizi Sociali ha inviato una nota a tutti gli enti accreditati al servizio civile per far sì che chi ritenesse di possedere le caratteristiche sopraelencate potesse presentare la propria candidatura a membro della Consulta. In merito all'analisi delle candidature pervenute è stato richiesto parere al gruppo di lavoro misto servizio civile (previsto nella D.G.R. n. 2338 del 28 luglio 2009) che, come risulta da verbale datato 21 giugno c.a., dopo un'attenta analisi ha individuato i seguenti enti: Comitato d'intesa per le Associazioni volontaristiche della provincia di Belluno, Associazione Comuni della Marca Trevigiana, Federazione del Volontariato di Verona onlus, Associazione Polesine Solidale, Arci Servizio civile regionale Veneto, Città di Venezia, Comune di Padova, Anci Veneto, Veneto Insieme soc. coop. sociale consortile - Confcooperative e Università degli Studi di Padova.

Si ritiene pertanto con il presente provvedimento di procedere alla costituzione della Consulta del servizio civile regionale e di individuarne i componenti in carica per cinque anni. Ciascun componente potrà farsi sostituire da altro rappresentante a tal fine, di volta in volta, espressamente delegato; ogni sostituzione definitiva di componenti si rendesse necessaria potrà essere approvata con decreto del Dirigente della Direzione per i Servizi Sociali.

Infine, si ritiene opportuno porre termine all'esperienza del Gruppo di lavoro misto servizio civile, in quanto le relative competenze di afferenza, enunciate all'art. 5 dalla D.G.R. n. 2338/2009, rientrano in quelle previste dalla Consulta all'art. 11 della L.R. n. 18/2005.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine della compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 64/2001;

VISTO il D.L. n. 77/2002;

VISTA la L.R. n. 18/2005;

VISTA la D.G.R. n. 2338/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2077/2010;

VISTO il parere del Gruppo di lavoro misto servizio civile.

delibera

1. di costituire la Consulta per il servizio civile regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18 del 18 novembre 2005 "Istituzione del servizio civile regionale volontario", così come riportato nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di sciogliere il Gruppo di lavoro misto servizio civile previsto dalla D.G.R. n. 2338/2009;

3. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali di provvedere con proprio provvedimento ad ogni successiva sostituzione di componente della Commissione che si rendesse necessaria;

4. di incaricare la Direzione Servizi Sociali - U.C. Programmazione Terzo Settore e non autosufficienza dell'attuazione del presente provvedimento;

5. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la disciplina riguardante il rimborso spese ai componenti della Consulta, come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 18 del 18.11.2005;

6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1875 del 15 ottobre 2013

Membri della Consulta per il servizio civile regionale

	Nominativo del componente	Ente di appartenenza	Motivazione di rappresentanza
1	Casoni Francesco	Associazione Polesine Solidale	Territoriale – provincia di Rovigo
2	Della Rocca Paolo	Città di Venezia	Territoriale – provincia di Venezia
3	Genovese Enrico	Associazione Comuni della Marca Trevigiana	Territoriale – provincia di Treviso
4	Gnan Laura	Comune di Padova	Territoriale – provincia di Padova
5	Gobbi Lorena	Veneto Insieme Soc. Coop. Sociale Consortile – Confcooperative	Ambito sovraregionale
6	Nardelli Rosa	Università degli Studi di Padova	Alto valore formativo
7	Paganin Angelo	Comitato d'Intesa tra le Associazioni volontaristiche della provincia di Belluno	Territoriale – provincia di Belluno
8	Passarin Marta	Arci Servizio Civile Regionale Veneto	Territoriale – provincia di Vicenza
9	Pozzani Paolo	Anci Veneto	Ambito sovraprovinciale
10	Sartori Silvia	Federazione del Volontariato di Verona onlus	Territoriale – provincia di Verona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1877 del 15 ottobre 2013

Interventi a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato. L.R. n. 11 del 13.04.2001 art. 133. Contributi anno 2013 per l'acquisto di automezzi destinati al trasporto per finalità sociali.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento si intende sostenere, attraverso un finanziamento regionale, l'acquisto di automezzi destinati al trasporto per finalità sociali.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

L'art. 133 della Legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001 ha istituito il "Fondo regionale per le politiche sociali" per il conseguimento degli obiettivi di programmazione regionale in materia di servizi sociali, in cui confluiscono risorse statali e risorse regionali.

Con Legge regionale di bilancio per l'anno 2013, una quota di tale Fondo è stata riservata anche ad iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali, tra le quali si annoverano gli interventi economici a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato.

Anche nell'anno in corso, sono pervenute numerose istanze finalizzate ad un possibile acquisto di mezzi di trasporto per finalità sociali.

Come per le precedenti annualità si è proceduto all'istruttoria secondo i consueti criteri, destinando un contributo pari al 70% del preventivo presentato, tenuto conto del tetto massimo prestabilito di Euro 45.000,00.

I mezzi di trasporto dovranno essere acquistati entro il 30 settembre 2014 e non potranno essere ceduti a terzi per un periodo di almeno 5 anni; il finanziamento regionale non potrà essere utilizzato per l'acquisto dei veicoli in leasing.

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), all'art. 143 prevede che le amministrazioni pubbliche non possano acquistare autovetture dalla data di entrata in vigore della legge medesima fino al 31 dicembre 2014, a meno che gli acquisti siano effettuati, tra altre specifiche deroghe, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Le amministrazioni pubbliche dovranno produrre, in sede di rendicontazione, la determina di liquidazione e il relativo mandato di pagamento e, per il biennio successivo alla concessione del contributo, una relazione sull'utilizzo del mezzo che evidenzi i servizi effettuati e i soggetti beneficiari.

I contributi per gli acquisti di automezzi trovano copertura nel capitolo di spesa 100016 del Bilancio di previsione per l'anno 2013.

Si propone di assegnare ai soggetti richiedenti l'importo come da **Allegato A** con le seguenti modalità:

. 80% in acconto, a seguito di apposita dichiarazione attestante il non ricevimento di altri contributi pubblici e/o privati per il medesimo acquisto;

. il saldo, o l'intero importo a seguito della presentazione della rendicontazione di spesa, da effettuarsi entro il 31.12.2014 consistente in:

- fattura regolarmente quietanzata per i soggetti privati;
- determina di liquidazione e mandato di pagamento, per le Amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'importo rendicontato risultasse inferiore al preventivo trasmesso, il contributo verrà diminuito in misura proporzionale, ovvero verrà liquidato il 70% della quota rendicontata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la L.R. n. 1/1997;

- VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39, art. 42, 1° comma e art. 44;

- VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, art. 133;

- VISTA la L.R. n. 4 del 05.04.2013;

delibera

1. di finanziare i soggetti di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, assegnando a ciascun beneficiario il contributo a fianco indicato;

2. di impegnare a favore di tali beneficiari la spesa di Euro 654.740,00 sul capitolo n. 100016 ad oggetto: "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per attività progettuali ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

4. di attribuire alla spesa suddetta i seguenti codici Siope:

Capitolo di spesa	Codice di bilancio	Codice gestionale	Importo
100016	1 05 03	1535 (Comuni)	Euro 101.817,00
	1 06 02	1624 (Ipab)	Euro 59.287,00
	1 06 03	1633	Euro 416.157,00
	1 06 03	1634	Euro 77.479,00

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di stabilire che l'erogazione dei contributi avverrà secondo le modalità meglio individuate in premessa;

7. la Direzione regionale Servizi sociali è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1877 del 15 ottobre 2013

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

N	C. FISCALE	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	CITTA'	PR	COSTO	CONTRIBUTO 70%	SIOPE
1	94090320261	LILT TREVISO (Delegazione di Oderzo)	VIA DELL'OSPEDALE, 1	31100	TREVISO	TV	€ 14.200,00	€ 9.940,00	1633
2	80011910264	RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO	VIA LUZZATTI, 33	31046	ODERZO	TV	€ 37.800,00	€ 26.460,00	1624
3	04479520266	ASD WAY SPORT SKI	VIA DISTRETTUALE, 70/C	31025	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	€ 39.693,00	€ 27.785,00	1634
4	91016030289	ANFASS ONLUS DI MONSELICE	VIA TASSELLO, 13	35043	MONSELICE	PD	€ 25.100,00	€ 17.570,00	1633
5	84000090278	IPAB CASA DI RIPOSO MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA	VIA S. FRANCESCO 11 coordinatore.sociosanitario@pec.cdrmonumento.it	30027	SAN DONA' DI PIAVE	VE	€ 46.895,00	€ 32.827,00	1624
6	04900180581	U.N.I.T.A.L.S.I. (Sezione Triveneta)	VIA MARCO SASSO, 1	36061	BASSANO DEL GRAPPA	VI	€ 40.552,00	€ 28.386,00	1633
7	00285320255	A.N.A. ATLETICA FELTRE	VIA VENTURE, 1	32032	FELTRE	BL	€ 14.242,00	€ 9.969,00	1634
8	00623310240	SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI BARBARANO - MOSSANO - VILLAGA	PIAZZA ROMA, 3	36021	BARBARANO VICENTINO	VI	€ 27.152,00	€ 19.006,00	1633
9	02798230278	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GABBIANO - IL PINO	VIA MUSILI, 1	30025	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	€ 48.000,00	€ 33.600,00	1633
10	90005450276	ASSOCIAZIONE PRO SENECTUTE	VIA DON. L. GIUSSANI, 5	30038	SPINEA	VE	€ 32.304,00	€ 22.613,00	1633
11	00661030239	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	VIALE F.LLI LAVANDA, 3 torridelbenaco.vr@cert.ip-veneto.net	37010	TORRI DEL BENACO	VR	€ 25.453,00	€ 17.817,00	1535
12	80007530266	COMUNE DI VILLORBA	PIAZZA UMBERTO 1°, 19 protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it	31020	VILLORBA	TV	€ 36.200,00	€ 25.340,00	1535
13	81000530287	CITTA' DI SAN MARTINO DI LUPARI	LARGO EUROPA, 5 sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net	35018	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	€ 33.500,00	€ 23.450,00	1535

Allegato A Dgr n. del

14	90005170262	ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI SAN FRANCESCO	PIAZZA DONATORI DEL SANGUE	31028	RESANA	TV	€ 23.755,00	€ 16.629,00	1633
15	92066810281	AVIS PROVINCIALE DI PADOVA	VIA TRASEA, 10/12	35131	PADOVA	PD	€ 23.440,00	€ 16.408,00	1633
16	00661300293	COOPERATIVA SOCIALE NIKE KAI DIKE	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 295/1	45024	FIESSO UMBERTIANO	RO	€ 47.400,00	€ 33.180,00	1633
17	01969410263	PARROCCHIA DI S. LUCIA VERGINE E MARTIRE CASA SOGGIORNO DIVINA PROVVIDENZA	VIA ROMA, 45	31025	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	€ 37.000,00	€ 25.900,00	1634
18	03804100273	COOPERATIVA SOCIALE ATHENA	VIA TORINO, 186	30172	MESTRE	VE	€ 65.000,00	€ 45.000,00	1633
19	91028530243	ASS. PROMOZIONE SOCIALE CAMPAGGIO DI CARTIGLIANO "GINO GRANDESSO"	VIA J. FERRAZZI, 27	36050	CARTIGLIANO	VI	€ 28.566,00	€ 19.996,00	1633
20	02372680245	COOPERATIVA SOCIALE PIANO INFINITO	VIA MADONNETTA, 64/E	36075	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	€ 21.700,00	€ 15.190,00	1633
21	02374810246	COOPERATIVA SOCIALE MOBY DICK.	VIA VENEZIA, 6/BIS coopmobydick@pec.it	36071	ARZIGNANO	VI	€ 39.255,00	€ 27.479,00	1633
22	01856170244	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASA BIANCA	VIA FONTANA, 46	36025	NOVENTA VICENTINA	VI	€ 17.600,00	€ 12.320,00	1633
23	92225320289	COEMM INTERNAZIONALE	PIAZZALE STAZIONE, 6	35100	PADOVA	PD	€ 23.700,00	€ 16.590,00	1633
24	91005850267	AVIS MARENO DI PIAVE	c/o CENTRO SOCIALE PIAZZA MUNICIPIO	31010	MARENO DI PIAVE	TV	€ 24.500,00	€ 17.150,00	1633
25	03583990266	A.C. ARCADE 2000	VIA MARANGONA, 38	31030	ARCADE	TV	€ 19.750,00	€ 13.825,00	1634
26	94126440265	FONDAZIONE OLTRE IL LABIRINTO ONLUS	VIA BOTTENIGA, 8	31100	TREVISO	TV	€ 31.200,00	€ 21.840,00	1633
27	94089780269	ASSOCIAZIONE CASA DEL SORRISO	PIAZZA IV NOVEMBRE	31040	NAVOLE' DI GORGO AL MONTICANO	TV	€ 24.000,00	€ 16.800,00	1633
28	80006200267	COMUNE DI BREDA DI PIAVE	VIA TRENTO E TRIESTE 21 protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it	31030	BREDA DI PIAVE	TV	€ 37.800,00	€ 26.460,00	1535
29	02918660271	SOC. COOP. LA RIVINCITA	VIA MILANO, 65	30172	VENEZIA MESTRE	VE	€ 37.800,00	€ 26.460,00	1633
30	81000410266	COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	VIA MARCONI 58 protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it	31030	CASTELLO DI GODEGO	TV	€ 12.500,00	€ 8.750,00	1535
							€ 936.057,00	**€ 654.740,00**	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1878 del 15 ottobre 2013

Regimi sperimentali di prelievo venatorio alla specie cinghiale (Sus scrofa) (DGR 2088 del 3.8.2010). Stagione venatoria 2013/2014. Provincia di Verona. Autorizzazione (art. 16, c.1 L.R. 50/93).

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

In applicazione degli indirizzi regionali per la gestione del cinghiale emanati con DGR 2088 del 3 agosto 2010, si provvede ad autorizzare, ad integrazione del calendario venatorio regionale approvato con DGR 614 del 3 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la prosecuzione per la stagione 2013/2014 del regime venatorio sperimentale nel territorio della provincia di Verona, a seguito di specifica richiesta formulata dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Con Delibera n. 614 del 3 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione del calendario regionale per l'esercizio venatorio nella stagione 2013/2014, che stabilisce, tra l'altro, le specie cacciabili e i relativi periodi.

Al punto 5. del suddetto provvedimento di Giunta, si dispone "...La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03.08.2010...".

Con la suddetta deliberazione n. 2088 del 3 agosto 2010 sono stati infatti approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, che stabiliscono gli "assunti base" nonché i criteri generali per una pianificazione a livello territoriale di detta gestione secondo "Unità gestionali" e per la regolamentazione dell'attività venatoria (ove prevista), unitamente ad indirizzi temporali concernenti la prevista fase sperimentale ed il conseguimento di un assetto pianificatorio definitivo.

A quest'ultimo riguardo, il suddetto provvedimento prevede che la pianificazione territoriale definitiva entrerà a regime con il nuovo Piano faunistico venatorio regionale, con possibilità da parte delle Province di sperimentare già a partire dal 2010 una regolamentazione gestionale che comprenda anche regimi venatori da porre in essere in unità gestionali ancora non necessariamente definitive e comunque sulla base dei richiamati indirizzi regionali.

All'emanazione della suddetta DGR 2088/2010 hanno fatto seguito incontri tecnici con i competenti Uffici provinciali al fine di confrontarsi sugli aspetti tecnici contemplati da detto provvedimento regionale e sulle istanze provenienti dal territorio, in un contesto innovativo caratterizzato dall'adozione, da parte della Giunta Regionale, di un approccio alla materia che non esclude a priori ogni forma di attività venatoria che abbia per oggetto la specie cinghiale.

E' stata quindi formalizzata, da parte della Provincia di Verona, una proposta di prima individuazione "provvisoria" di Unità gestionali per la specie cinghiale, coerente con gli indirizzi della più volte citata DGR 2088/2010, comprensiva di una proposta di regime venatorio sperimentale articolata sulle stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012 nell'ambito di specifica Unità gestionale, proposta acquisita agli atti dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca con prot. 529168 dell'8 ottobre 2010.

Detta proposta complessiva è stata istruita dalla competente Struttura regionale e sottoposta al parere dell'Istituto Nazionale di riferimento (ISPRA), che ha dato riscontro favorevole (con richiesta di limitate modifiche/integrazioni, puntualmente recepite) con nota prot. 37154 del 5.11.2010.

Si è quindi provveduto, con riferimento alle passate stagioni venatorie 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 alla formale approvazione, rispettivamente con DGR 2763 del 16.11.2010, DGR n. 1690 del 18.10.2011 e DGR n. 2154 del 23.10.2012, delle conseguenti integrazioni dei calendari venatori regionali approvati con DGR n. 1730 del 29 giugno 2010, DGR n. 1041 del 12 luglio 2011 e DGR n. 1130 del 12 giugno 2012 al fine di consentire la realizzazione del regime venatorio sperimentale proposto.

La Giunta provinciale di Verona ha provveduto, con deliberazione n. 266 del 25 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, ad emanare, come disposto dalle suddette DGR n. 2763 del 16.11.2010 e n. 1690 del 18.10.2011, specifiche direttive concernenti i diversi aspetti organizzativi ed autorizzativi cui è subordinata l'effettuazione dei prelievi, quali la suddivisione dei piani di prelievo tra le diverse Unità amministrative, l'assegnazione dei capi, le modalità di riconoscimento delle abilitazioni, ecc., nonché gli aspetti attinenti alla tecnica venatoria della girata con particolare riguardo ai profili concernenti la pertinente abilitazione e la sicurezza.

Con nota del 30 maggio 2013 prot. n. 0055565 la Provincia di Verona ha formalizzato la proposta di ulteriore proroga del regime sperimentale di prelievo venatorio della specie cinghiale (*Sus scrofa*) anche per la stagione venatoria 2013/2014.

Tutto ciò premesso, considerato il parere positivo espresso dall'ISPRA con nota prot. n. 27740 del 3 luglio 2013, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A,** con il presente provvedimento si provvede a prorogare il regime venatorio sperimentale di cui trattasi alla stagione venatoria 2013/2014 autorizzando, ad integrazione del calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 614 del 3 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo venatorio alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in provincia di Verona nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'**Allegato B** facente parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore incaricato dell'istruttoria sull'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTO l'art. 16 della legge regionale 50/1993, commi 1 e 4;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 614 del 03 maggio 2013;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 2763 del 16 novembre 2010;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 1690 del 18 ottobre 2011;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 2154 del 23 ottobre 2012;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 2560 del 16 settembre 2008 nonché la Delibera della Giunta regionale n. 2305 del 28 luglio 2009;

VISTA la richiesta di piano di gestione venatoria del cinghiale per la stagione 2013/2014, trasmessa dalla Provincia di Verona con nota prot. 0055565 del 30 maggio 2013 e acquisita agli atti con prot. 230614 del 30 maggio 2013;

VISTO il parere positivo dell'ISPRA reso con nota prot. 27740 del 3 luglio 2013, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,

delibera

1. di prorogare sino a tutta la stagione venatoria 2013/2014 il regime venatorio sperimentale avente per oggetto il prelievo venatorio in provincia di Verona di soggetti appartenenti alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) già oggetto di approvazione con DGR n. 2763 del 16.11.2010 per la stagione venatoria 2010/2011, DGR n. 1690 del 18.10.2011 per la stagione 2011/2012 e DGR n. 2154 del 23.10.2012 per la stagione 2012/2013;

2. di approvare l'allegata pertinente proposta gestionale predisposta dalla Provincia di Verona per la stagione venatoria 2013/2014, facente parte del presente provvedimento quale **Allegato B**;

3. di autorizzare per la stagione venatoria 2013/2014, ad integrazione di quanto disposto dal calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 614 del 3 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni e in applicazione della DGR n. 2088 del 3.8.2010, il prelievo venatorio alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in provincia di Verona nei limiti e secondo le disposizioni di cui al medesimo **Allegato B**;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Provincia di Verona per gli adempimenti di competenza, nonché alle altre Amministrazioni provinciali del Veneto, alle Associazioni venatorie riconosciute ed al Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1878 del 15 ottobre 2013 pag. 1/1

24/06/2013 07:55 +39-051-796628 ISPRA OZZANO PAG 01/01

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

ISPRA
PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0027740 Data 03/07/2013
Tit. X Partenza

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
U.P. CACCIA E PESCA
Data di arrivo 3-7-13
Data registr. 04 LUG. 2013
Prot. N. 286764
Indice classificazione | Pratica / Fascicolo

Prot. /T-A 23

Alla Regione Veneto
Unità di Progetto Caccia e Pesca
Pianificazione Faunistico-Venatoria
VIA TORINO 110
30172 MESTRE VE
FAX: 041/2795504
e-mail: mario.richieri@regione.veneto.it
guido.lavazza@regione.veneto.it

Oggetto: Proseguimento Programma di gestione del Cinghiale in provincia di Verona per la stagione 2013-2014.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Franzetti (Tel. 051-65.1?.210; e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it).

Facendo seguito alla richiesta avanzata codesta Amministrazione con nota prot. n. 260194 D760.01.2 del 18 giugno u.s. ed avendo esaminato la documentazione ad essa allegata, si esprime parere favorevole al proseguimento del programma di gestione per il periodo 2013-2014, da realizzarsi secondo le modalità proposte.

Riguardo l'abbattimento dei cinghiali con armi da fuoco, ISPRA ritiene importante segnalare che recenti studi sugli effetti delle munizioni contenenti piombo utilizzate per la caccia agli Ungulati in armi a canna rigata hanno evidenziato seri effetti negativi sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi che ingeriscono le carni degli animali feriti e non recuperati o le interiora abbandonate sul luogo dell'abbattimento. Tale ingestione, anche in quantità assai limitate, determina una forma di intossicazione che può accrescere in maniera significativa il tasso di mortalità nelle popolazioni locali delle specie più sensibili. Si ritiene altresì importante segnalare che è stata riscontrata una potenziale pericolosità delle munizioni contenenti piombo anche per la salute umana. Infatti, è stato osservato che in un'alta percentuale di casi i proiettili si frammentano a seguito dell'impatto con il corpo dell'animale ed i frammenti prodotti (che possono avere dimensioni molto ridotte o addirittura polverizzarsi) contaminano le carni anche ad una notevole distanza dal punto d'impatto. Ne consegue che tali residui possono non venir completamente rimossi dal tessuto muscolare durante la macellazione e il successivo confezionamento delle carni, aumentando il rischio di assunzione di piombo da parte dell'uomo (Cornatzer et al., 2009; Hunt et al., 2009; Andreotti e Borghesi, 2012). Pertanto, si suggerisce a codesto Ente di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative, quantomeno per i prelievi in controllo previsti per la specie, oggi facilmente reperibili sul mercato e caratterizzate da prestazioni balistiche e costi simili a quelle tradizionali.

Si resta in attesa di una relazione che riporti i risultati conseguiti e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Silvano Toso)

BF/lr
Rif. Int. 26186/2013

ISPRA ex INFS Sede amministrativa Via Ca' Fornacetta, 9 - 40064 OZZANO EMILIA (BO) - Telefax 051/7 6628

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1878 del 15 ottobre 2013

PROVINCIA DI VERONA
Servizio tutela faunistico ambientale

LA GESTIONE DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI VERONA

Stagione venatoria 2013/2014

- giugno 2013 -

STATUS DEL CINGHIALE E PROBLEMATICHE CONNESSE

1. Presenza del cinghiale in provincia di Verona

Il cinghiale (*Sus scrofa*) era presente in provincia di Verona probabilmente sino al XVIII secolo nella fascia dei querceti termofili della Vallagarina (Valle dell'Adige), oltre che già nel XIV secolo in Valpolicella (Lessinia). Nel XIX secolo tuttavia il cinghiale non viene più indicato tra le specie del territorio veronese, almeno sino alla prima metà degli anni '90 del secolo scorso a partire dalla Lessinia occidentale, con particolare riferimento alla Vallagarina (comune di Dolcè).

Solo a partire dal 1996 iniziarono, tuttavia, i primi abbattimenti nel comune Dolcè, da parte del personale della Polizia provinciale. In particolare nel 1996 vennero abbattuti 2 esemplari, 6 nel 1997, 7 nel 2000, successivamente gli abbattimenti vennero interrotti sino al 2006.

La specie dalla Vallagarina è andata via via espandendosi anche nella Lessinia centrale, e successivamente in quella orientale, fino alla base della fascia pedemontana, anche grazie alla fuga più o meno accidentale di esemplari allevati localmente.

Da qualche anno la presenza del cinghiale è segnalata anche nell'alta Lessinia, all'interno del Parco naturale regionale della Lessinia. L'incremento della sua popolazione ha reso pertanto necessaria la riattivazione del piano di controllo a partire dal 2006 con una intensificazione degli interventi di contenimento, attuati quasi esclusivamente all'aspetto da altana.

Se la presenza del cinghiale in Lessinia è assestata da anni ed in continua espansione, sul Baldo invece risulta ancora limitata anche se, purtroppo, in aumento soprattutto nel fondovalle ma anche alle quote maggiori.

2. Danni causati alle colture agricole

Per quanto riguarda i danni arrecati dal cinghiale alle colture agricole viene rilevato un loro continuo incremento a partire dall'anno 2000. Da rilevare il fatto che gli importi stimati non rappresentano la situazione reale, in quanto condizionati dal fatto che le denunce risultano

comunque ancora limitate. In particolare nel 2012 sono stati stimati circa 71.000 euro di danni, contro i circa 93.000 euro del 2011i, i 78.000 euro del 2010, i circa 25.000 euro del 2009 e i circa 32.000 euro del 2008, con una spesa per la prevenzione pari, nel 2011 pari a 20.000 euro nel 2011, 5.000 euro nel 2010 e a 17.000 euro nel 2009. Ad essere interessate sono risultate prevalentemente le coltivazioni ad uva, ma anche quelle prative (distruzione del cotico erboso) e a mais: nel caso della vite va rilevato il fatto che le colture in Valpolicella risultano costituite da piante basse e quindi facilmente predabili dal cinghiale. Da segnalare inoltre danni da cinghiale ad impianti di irrigazione. Sicuramente la riduzione del danno stimato nel 2012 è da imputare ad un ridotto interesse da parte dell'agricoltore a denunciare il danno in considerazione delle sempre minore risorse destinate dalla Regione per il loro indennizzo.

In questi ultimi anni si è assistito ad una implementazione dei sistemi di prevenzione, che nel caso specifico sono rappresentati dalla recinzione elettrica permanente degli appezzamenti coltivati, in quanto la stessa, fino ad ora, sembra aver dato i migliori risultati in termini di rapporto costi/benefici. Essa è composta di due file elettrificati posti rispettivamente a 25 e 50 cm dal suolo e fissati a paletti di supporto in plastica, fibra di vetro o legno. La recinzione elettrifica risulta vantaggiosa per appezzamenti di dimensioni limitate a colture di pregio e pertanto si presta bene per la realtà territoriale della Lessinia (fascia montana e pedemontana) caratterizzata appunto da una variegata frammentazione delle colture.

Per quanto riguarda gli altri metodi ecologici di prevenzione dei danni, rappresentati da repellenti di tipo chimico e acustico, nonché dall'alimentazione complementare al di fuori delle zone coltivate, non si è in possesso di dati oggettivi circa il loro utilizzo e i risultati ottenuti: si ritiene tuttavia essere estremamente limitato. Indubbiamente sarebbe opportuno "investire" risorse, oltre che per la recinzione elettrica degli appezzamenti di maggiore pregio, anche per un potenziamento della pratica del foraggiamento complementare con l'obiettivo di riproporre ai cinghiali condizioni di elevata produttività del bosco il quale, offrendo anche protezione e rifugio, diventa un habitat frequentato in maniera pressoché esclusiva.

Interessante sarebbe inoltre valutare l'efficacia dei repellenti acustici di ultima generazione, già utilizzati con successo in altre province dell'Italia settentrionale e centrale, che hanno un "raggio di azione" di circa un ettaro e una attivazione automatica, con un costo relativamente basso (attorno ai 200 euro).

3. Incidenti stradali causati dal cinghiale

Le prime denunce incidenti stradali causati dal cinghiale risalgono all'anno 2006 ed hanno sinora interessato la Lessinia, inclusa la fascia dell'alta pianura ad est di Verona. Complessivamente si assiste ad un continuo incremento degli stessi.

Si riassumono di dati relativi ai sinistri sinora avvenuti:

- anno 2006: n. 1;
- anno 2007: n. 1;
- anno 2008: n. 7;
- anno 2009: n. 4;
- anno 2010: n. 11;
- anno 2011: n. 7;
- anno 2012: n. 7.

Gli incidenti causati dal cinghiale risultano in incremento ed interessano attualmente anche la fascia montana, oltre a quella pedemontana, sino a quote di 700-800 m, e ciò in considerazione della diffusione della specie in tutte le aree ad essa vocate. Ad essere interessata è stata inoltre interessata la fascia dell'alta pianura ad est di Verona: le quote inferiori sono frequentate durante il periodo invernale, quelle superiori in primavera-estate.

Da segnalare, infine, la segnalazione di una collisione con un cinghiale nel 2009 tra le località di Affi e Sona nella fascia delle colline moreniche del lago di Garda.

Grazie al contributo regionale di € 20.000,00 la Provincia di Verona ha acquistato numerosi segnali stradali di pericolo selvaggina vagante, che sono stati collocati nell'autunno 2010 lungo tutte le strade provinciali del Baldo, ma soprattutto della Lessinia.

4. Metodologie di prelievo in provincia di Verona

Il cinghiale è oggetto di prelievo, nella forma del controllo, a partire dal 1996. Nel periodo 1996-1999 gli abbattimenti sono stati effettuati esclusivamente dal personale del Corpo di Polizia Provinciale con la tecnica dell'aspetto con carabina. Successivamente nel periodo 2000-2001 gli abbattimenti sono stati svolti da cacciatori all'uopo autorizzati dalla Provincia con il metodo della braccata.

A partire dall'anno 2006 il prelievo è stato effettuato all'aspetto da altana e con la girata da parte del personale della Polizia provinciale e dei coadiutori abilitati, sulla base del parere

dell'I.S.P.R.A. In ordine alla proposta di eradicazione della specie formulata dall'Amministrazione provinciale.

Il piano approvato nel 2006 (per essere sospeso nell'agosto 2008 a causa di indagini da parte della Procura di Verona in ordine alla destinazione delle carcasse) prevedeva il prelievo alla cerca di notte con faro, all'aspetto da altana e con la girata, con successiva destinazione dei capi abbattuti per il 50% al coadiutore e per il restante 50% al titolare del fondo agricolo danneggiato.

Trattandosi di attività di controllo, e non di caccia, il prelievo è stato affidato (a partire dal 2006) a personale abilitato, denominato "*coadiutore nel controllo del cinghiale*", a seguito della frequenza di apposito corso di formazione e del superamento della relativa prova d'esame a quiz: con lo stesso corso è stata rilasciata l'abilitazione anche di "*cacciatore di cinghiale*". Complessivamente sono stati organizzati 23 corsi che hanno consentito l'abilitazione di oltre 1.700 coadiutori/cacciatori di cinghiale.

Con l'entrata in vigore della nuova normativa regionale in materia di controlli sanitari per le carni di selvaggina selvatica abbattuta (deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 2305 del 28/07/2009) è stato definito in modo dettagliato il percorso necessario per la destinazione delle carni, per la messa in funzione dei centri di raccolta e di lavorazione della selvaggina, per l'organizzazione delle operazioni post-abbattimento e relativa modulistica da utilizzare a seguito dell'abbattimento, conformemente a quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004 costituenti il "Pacchetto igiene". In particolare la sopraccitata deliberazione ha ribadito che "*le carni degli animali selvatici abbattuti in attività di controllo attuata dalle Amministrazioni Provinciali e dagli Enti di Gestione dei Parchi (…) devono essere destinate esclusivamente alla commercializzazione previo invio ad un centro di lavorazione della selvaggina (…) per essere sottoposte ad ispezione sanitaria (…) e, se ritenute sane, sottoposte a bollatura sanitaria*".

La Provincia di Verona con deliberazione della Giunta n. 279 del 10 dicembre 2009 ha pertanto dovuto adeguare il proprio piano di controllo del cinghiale prevedendo l'obbligo della destinazione dei capi ad un Centro di lavorazione della selvaggina (attualmente è attivo solo un centro nel comune di Fumane nella Lessinia occidentale) mediante apposito contratto di vendita: in particolare è stato previsto che il centro di lavorazione acquisisca le carcasse di cinghiale ad un prezzo di € 1,50/kg di animale eviscerato e in pelle (da versare alla Provincia), destinando un quantitativo di carne pari al 10% del peso della carcassa al

coadiutore che ha abbattuto il capo a titolo di rimborso spese. Le somme introitate dalla vendita dei cinghiali verranno destinate dalla Provincia per il 30% ai Comprensori alpini e Ambiti territoriali di caccia coinvolti per il sostegno dell'attività di controllo e per il 70% alle imprese agricole per il risarcimento dei danni subiti ad integrazione della quota assegnata dalla Regione Veneto.

Il piano di controllo del cinghiale è stato pertanto riattivato a partire dal mese di marzo 2010, consentendo il prelievo in Lessinia (unica unità di gestione interessata) di 43 capi con la sola tecnica dell'aspetto da altana. Non sono state invece organizzate girate e neppure è stato attivato il prelievo alla cerca notturna; gli abbattimenti, effettuati esclusivamente dai coadiutori in parte dei Comprensori alpini della Lessinia e dall'A.T.C. n. 1 (interessato marginalmente dalla presenza del cinghiale), sono stati sospesi dalla Polizia provinciale a partire dal 15 agosto 2010 per ragioni di pubblica sicurezza, fino all'approvazione del nuovo piano di controllo.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 80 in data 19 maggio 2011 sono state approvate le nuove disposizioni tecnico-operative in ordine al piano di controllo del cinghiale per il periodo 2011-2015; successivamente con deliberazione n. 157 del 5 luglio 2012 sono state apportate alcune migliorie al piano di contenimento. Le recenti modifiche hanno riguardato in particolare:

1. stretto legame tra intervento di controllo e presenza di danni alle colture agricole e ai prati pascoli e ciò per evitare che il controllo diventasse solo un prolungamento dell’attività venatoria, il cui termine è fissato al 31 gennaio;
2. migliore regolamentazione del prelievo da appostamento, anche alla luce delle nuove disposizioni regionali in ordine alla realizzazione e utilizzo delle altane. In particolare sono state previste le “postazioni di tiro fisse, ma soprattutto mobili”, di altezza non inferiore a 2 m (per ragioni di sicurezza), in alternativa alle classiche altane: tali strutture, oltre ad essere più pratiche, consentono di poter intervenire direttamente nel sito interessato dal danno o dalla presenza sovra numeraria di cinghiali;
3. migliore regolamentazione del prelievo con la girata, analogamente che per il prelievo venatorio. Sono state dettagliate tutte le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento delle necessarie operazioni, con particolare riferimento a quelle relative alle misure di sicurezza da adottare e le necessarie abilitazioni (conduttore e cane limiere) da possedere;

4. previsione della possibilità di acquisto della carcassa da parte del soggetto che ha provveduto all'abbattimento. A tal proposito il Centro di lavorazione, dopo aver effettuato le analisi necessarie e lo smaltimento della pelle, delle ossa e dei visceri, venderà al coadiutore il cinghiale ad un costo di euro 1,50/kg di animale eviscerato e in pelle. Questo dovrebbe favorire l'attivazione degli interventi di controllo, attualmente ancora ridotti rispetto alle esigenze del territorio.

Tali disposizioni hanno consentito nel 2012 il prelievo di 50 cinghiali, conferiti poi al Centro di lavorazione per la successiva commercializzazione. L'ISPRA ha formulato parere favorevole alla proposta di piano di controllo predisposta dalla Provincia per il periodo 2011-2015.

A partire dalla stagione venatoria 2010/2011 è stato dato inizio al prelievo venatorio del cinghiale nella provincia di Verona, ed in particolare nella Lessinia a valle dei 900 m s.l.m..

La Provincia di Verona ha elaborato un proprio piano di gestione sulla base degli indirizzi preventivamente approvati dalla Regione, che è stato sottoposto favorevolmente all'I.S.P.R.A. per essere successivamente condiviso e approvato dalla Regione con apposita deliberazione.

Complessivamente nel periodo dicembre-gennaio 2011 sono stati abbattuti n. 122 cinghiali, contro i 347 capi della stagione venatoria successiva 2011/2012 e i 499 della stagione 2012/2013 (rispetto agli 800 assegnati): i dati relativi al prelievo sono riassunti nella relazione allegata. Emerge un incremento significativo degli abbattimenti, quale risultanza di un maggior interesse dei cacciatori verso questa specie nonché di una migliore organizzazione delle squadre di girata (l'unica metodica di fatto utilizzata durante la caccia). Da rilevare il fatto che il cinghiale in provincia di Verona è specie cacciabile da solo tre anni e quindi è evidente la mancanza di una specifica tradizione venatoria soprattutto per quanto riguarda le forme di caccia collettiva, nella fattispecie rappresentate dalla sola girata.

Con l'apertura della caccia del cinghiale vi è stato indubbiamente un forte "*imput*" nella formazione e nel rilascio delle specifiche abilitazioni, sia quale cacciatore di cinghiale che conduttore di cane limiere. Proprio sul fronte della formazione la Provincia sin da subito ha previsto l'obbligatorietà del la formazione per poter accedere al prelievo del cinghiale in ogni sua forma, all'aspetto e con la girata. In questa direzione si intende, naturalmente, proseguire anche in futuro, soprattutto attraverso la sensibilizzazione delle associazioni venatorie affinchè venga abilitato un maggior numero di cani limiere.

PROPOSTA GESTIONALE SPERIMENTALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2013/2014

Per la stagione venatoria 2013/2014 il prelievo del cinghiale verrà effettuato secondo le modalità già previste per le tre passate stagioni 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale, che conterrà appunto contenere il piano di gestione di questa specie. In particolare vengono confermati gli obiettivi gestionali, le zone interessate al prelievo (Unità di gestione Lessinia), le modalità di prelievo (all'aspetto da appostamento e con la girata), i tempi e orari e il piano di abbattimento (n. 800 capi complessivi, distinti per sesso e classe d'età, da ripartire tra i vari ATC, Comprensori alpini e Aziende faunistico-venatorie).
Il precedente piano di gestione aveva ricevuto il parere tecnico favorevole dell'ISPRA.
Nella passata stagione venatoria il prelievo del cinghiale è stato regolamentato dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 240 del 18 ottobre 2012 e n. 289 del 10 dicembre 2012.

1. Criteri per l'individuazione delle "Unità di gestione" provvisorie

La deliberazione regionale n. 2088 del 3 agosto 2010 che approva i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto stabilisce i criteri fondamentali per l'individuazione, da parte delle Province, delle "Unità di gestione" della specie. In particolare individua 3 tipologie di territorio che, in considerazione delle densità sostenibili dal contesto ambientale in relazione all'impatto che la specie può avere sia sull'ambiente naturale, sia sulle attività antropiche, vengono distinte in:

- *"**Aree A**: dove il cinghiale non è presente o dove il cinghiale non è in alcun modo compatibile con il contesto (agricoltura intensiva e specializzata/di pregio, viabilità, biocenosi vulnerabili oggetto di protezione). Obiettivo gestionale: ERADICAZIONE ("tolleranza zero");*

- ***Aree B**: dove il cinghiale è presente e:*
  - ***aree B1**: la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'eradicazione) ma causa comunque problemi di danni all'agricoltura/impatti negativi. Obiettivo gestionale: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita sulla base della dannosità. In queste aree l'attività venatoria è incompatibile ("fortemente sconsigliata") dal momento che l'apertura della caccia tende a far massimizzare le densità";*
  - ***aree B2**: la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (agricoltura-biocenosi-viabilità); può rappresentare una "risorsa faunistica". Obiettivo gestionale: mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (non deve aumentare) sia di livello di danni. Può essere ammessa l'attività venatoria.*

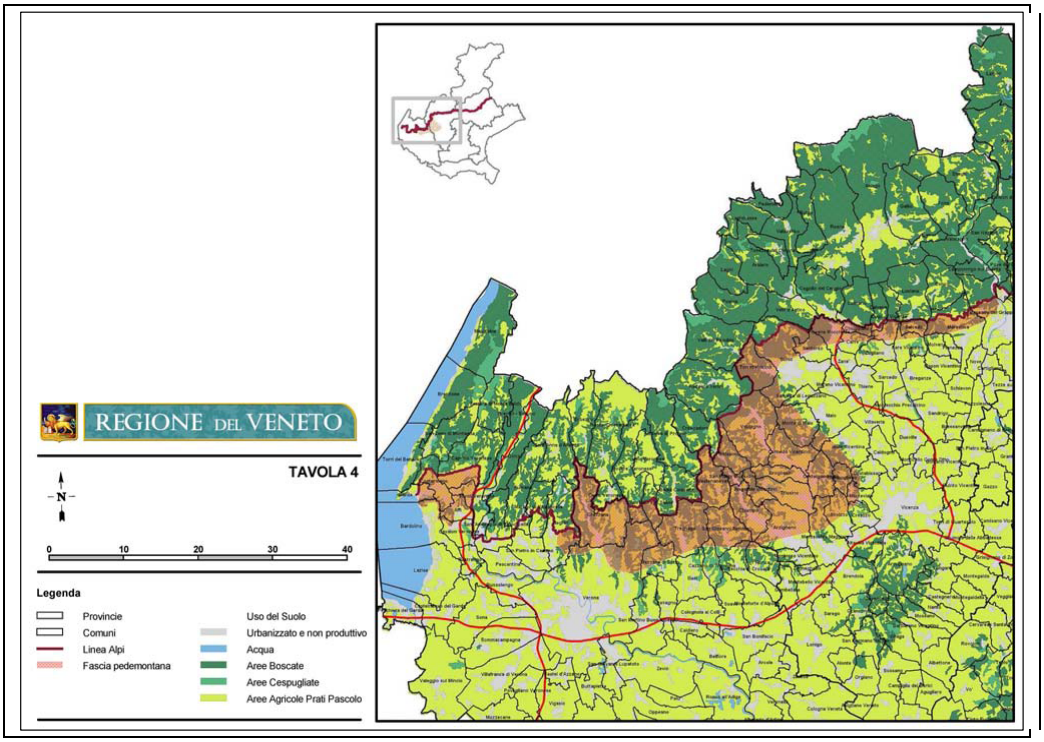

Fig. 1 – Individuazione della fascia montana (zona Alpi) e pedemontana per la gestione del cinghiale.

Tutto il territorio di pianura (con l'esclusione della fascia pedemontana) è individuato a priori, sulla base dell'analisi del territorio (presenza continua di aree agricole ed urbanizzate) come Area A e quindi con l'obiettivo gestionale dell'eradicazione.
La fascia pedemontana viene qui individuata "grossolanamente", lasciando alle Province il compito di delimitarla puntualmente, lungo confini naturali o amministrativi ben definiti, in un buffer di massimo 3 km dalla linea tracciata nella cartografia allegata".

Sulla base dei criteri sopraccitati e dei dati relativi alla presenza, consistenza, prelievi sinora effettuati, tipologie colturali e danni prodotti e agli aspetti naturalistici del territorio **si ritiene di suddividere, anche per la stagione venatoria 2013/2014 (analogamente che per le tre precedenti stagioni), nelle more dell'approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale, la zona alpina e pedemontana della provincia di Verona in due distinte Unità di gestione, la prima denominata "Baldo", la seconda "Lessinia", analogamente a quanto previsto nella passata stagione venatoria.**
Entrambe le Unità di gestione appartenengono per la quasi totalità alla Zona faunistica delle Alpi, fatto salvo che per una fascia collinare, per lo più appartenente alla Lessinia, comprensiva di parte del territorio dell'Ambito territoriale di caccia n. 1 "del Garda" e dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 "dei Colli".

2. Unità di gestione "Monte Baldo" – Area A

Come evidenziato nel capitolo relativo alla status della popolazione, il cinghiale è presente in modo consolidato solo in Lessinia, mentre sul Baldo vi sono solo sporadiche segnalazioni del suo insediamento in particolare nei comuni di fondovalle di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese. Questo comporta naturalmente un diverso approccio gestionale, che non può non tener conto del fatto che comunque il cinghiale è comunque una specie alloctona in grado di determinare significativi impatti sia alle biocenosi naturali che alle colture agricole locali. Se da una parte, risulta ormai impossibile eradicare il cinghiale in Lessinia, dall'altra parte si ritiene invece assolutamente necessario evitare che questa specie possa affermarsi sul Baldo ove la componente faunistica e floristica risulta di notevole pregio.
Alla luce di quanto sopra per l'Unità di gestione "Baldo" si intende perseguire l'obiettivo dell'eradicazione, classificando pertanto tale territorio quale Area A. La recente

deliberazione della Giunta provinciale n. 80/2011 ha previsto proprio per il Baldo l'eradicazione della specie.

I Comprensori alpini del Baldo, a formare l'Unità di gestione "Baldo", sono pertanto tutti classificabili "Area A", dove il cinghiale è presente in modo sporadico (per non dire raro) e comunque la sua presenza non è in alcun modo compatibile con le biocenosi presenti, e almeno per quanto riguarda il fondovalle e il versante verso il lago di Garda, con l'agricoltura intensiva e specializzata e di pregio (mais, vite, olivo).

Appartengono a questa Unità di gestione i Comprensori alpini di: 1) Brentino Belluno, 2) Rivoli Veronese, 3) Caprino Veronese, 4) San Zeno di Montagna, 5) Costermano, 6) Torri del Benaco, 7) Brenzone, 8) Malcesine, 9) Ferrara di Monte Baldo. I Comprensori alpini sono stati istituiti sui confini dei relativi Comuni amministrativi, salvo che per Costermano, Rivoli Veronese e Caprino Veronese, i cui confini inferiori corrispondono comunque alla linea della Zona Alpi approvata con la legge regionale n. 1/2007 "Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2010".

All'Unità di gestione "Baldo" appartengono anche le porzioni dell'A.T.C. n. 1 ricomprese nella fascia pedemontana (comuni di Garda, Bardolino, Affi) potenzialmente interessabili dal cinghiale in caso di espansione verso valle, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010.

COMUNE	Superficie ha	TASP ha	Zona Alpi	Fascia pedemontana
Affi	984	400*		X
Bardolino	5428	100*		X
Brentino Belluno	2600	2474	X	
Brenzone	5202	2920	X	
Caprino Veronese	4735	4014	X	X
Costernano	1691	1036	X	X
Ferrara Monte Baldo	2685	2603	X	
Garda	1610	800*		X
Malcesine	7001	4582	X	
Rivoli Veronese	1239	1069	X	X
S. Zeno di Montagna	2831	2677	X	
Torri del Benaco	4563	1217		

* la s.a.s.p. è quella relativa alla porzione ricompresa nella fascia pedemontana ai sensi della deliberazione regionale n. 2088/2010.

3. Unità di gestione “Lessinia”

3.1. Inquadramento ambientale

I Lessini si presentano come altopiano che degrada dolcemente da nord verso sud immergendosi sotto i materiali fluviali e fluvioglaciali che, riempiendo il fondo sottostante, hanno costituito la Pianura Padana. L’altopiano sembra un grande “ventaglio” che si apre nella Vallagarina (valle formata dal fiume Adige) fino a quella del Chiampo e del Lèogra. Le dorsali che scendono nella pianura sono “come le dita di una mano”: attaccate al “palmo”, costituito dagli alti Lessini, palmo che è troncato dalla valle dei Ronchi, la quale scende dal gruppo del Carega fino ad Ala (Tn).

Gli alti Lessini corrispondono alla fascia dei boschi maturi di conifere e latifoglie mesofile (tra i 1.300 e i 1700 m) e quella dei pascoli e di altitudine e degli arbusti contorti che si estende al di sopra dei 1.700 m. E’ questa la fascia dei pascoli e delle malghe e quindi dell’alpeggio dei bovini; è povera di boschi e di acque superficiali e ricca di fenomeni carsici. La zona, inserita per la sua quasi totalità all’interno del Parco naturale regionale della Lessinia, non si presta pertanto al cinghiale, anche se comunque viene frequentata dallo stesso durante il periodo estivo.

I medi Lessini costituiscono una fascia che si estende indicativamente da 850-900 m a 1.300 m ed è caratterizzata dalla presenza di boschi di latifoglie sciafile, come il rovere (*Quercus rubor*) e il faggio (*Fagus sylvestris*), inframmezzate talvolta da formazioni naturali irregolari e continue di pino silvestre (*Pinus sylvestris*) o da aree rimboscate artificialmente con pino nero (*Pinus nigra*). In Lessinia la faggeta compare solitamente sopra la quota di 1.000 m in zone caratterizzate da una piovosità media annua superiore a 1.000 mm e da una temperatura media annua compresa tra 5 e 12° C. E’ questa la fascia dei centri abitati principali, come Bosco Chiesanuova, Velo Veronese, Erbezzo e Sant’Anna d’Alfaedo, dei prati e delle poche coltivazioni ancora praticate. La morfologia è alquanto mossa: i corsi d’acqua formatisi più in alto hanno scavato i vaj, che sono assimilabili ai più famosi canyons. Le pareti dei vaj sono generalmente ripide e coperte di boschi e tanto strette, che l’uomo non vi ha costruito neppure le strade, che invece corrono sulle dorsali, tra i prati ben coltivati e le poche piante da frutto.

I bassi Lessini costituiscono la zona collinare che si estende dalla pianura (60-70 m s.l.m.) sino a 850-900 m, caratterizzata dalla presenza boschi di castagno (*Castanea sativa*), tra i

400 e gli 850-900 m di altitudine, associato a volte con la roverella (*Quercus pubescens*), il pioppo tremulo (*Populus tremula*) e la betulla argentata (*Betula pendula*), e alle quote inferiori dalla tipica vegetazione pedemontana termofile, rappresentata dalla roverella, carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) e orniello (*Fraxinus ornus*). Accanto a queste specie tipicamente termofile ve ne sono altre con temperamento più mesofilo che scendono talora a quote più basse fin sul fondo dei vaj, rappresentate dal carpino bianco (*Carpinus betulus*), il cerro (*Quercus cerris*) e il castagno; nelle zone più fresche il sottobosco comprende inoltre il nocciolo (*Corylus avellana*), l'acero montano (*Acer platanoides*), il tasso (*Taxus baccata*) e il sorbo montano (*Sorbus aria*). Estese sono inoltre le macchie di leccio (*Quercus ilex*) sul Monte Pastello (Lessinia occidentale). Nella fascia collinare pedemontana troviamo inoltre ampie coltivazioni di ulivo e di vite che dal fondovalle si estendono ormai sino a quote variabili tra i 400 e i 500 m, intervallate da boschetti termofili, ove proprio i cinghiali trovano le condizioni trofiche ottimali.
La Lessinia è caratterizzata da spiccati fenomeni carsici che fanno si che il territorio risulti molto scarso di acque superficiali. I pochi "progni" esistenti sono infatti quasi sempre in secca il quanto l'acqua scorre in subalveo per riemergere nell'alta pianura veronese (fascia delle risorgive).
La fascia dell'alta pianura è occupata invece da coltivazioni di vite e di alberi da frutto (in primis ciliegio), questi ultimi soprattutto nel settore orientale (Val d'Alpone). E' questa un'area fortemente antropizzata con bassa vocazione per la specie.

3.2. Delimitazione geografica dell'Unità di gestione

L'Unità di gestione "Lessinia" comprende tutti i Comprensori alpini (n. 14) inclusi dal Piano faunistico venatorio nella macroarea Lessinia (distinta dalla macroarea Baldo dal Piano faunistico venatorio provinciale), nonché da una parte, corrispondente alla fascia pedemontana (territori estranei alla Zona faunistica delle Alpi), dell'Ambito territoriale di caccia n. 1 "del Garda" (parte del comune di Verona, Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Marano di Valpolicella e San Pietro Incariano) e dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 "dei Colli" (comuni di Grezzana, Tregnago, San Giovanni Ilarione, parte di San Mauro di Saline, Vestenanova, Mezzane di Sotto, Illasi, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Soave, Monteforte d'Alpone, Lavagno e San Martino Buon Albergo).

L'Unità di gestione proposta corrisponde a quella istituita nelle tre precedenti stagioni venatorie.

L'Unità di gestione "Lessinia" comprende pertanto:

1. **Parco naturale regionale della Lessinia**, estraneo alla gestione venatoria (caccia e controllo) ma comunque ricompreso nella macrozona Lessinia dal punto di vista geografico. In quanto "parco naturale" viene comunque escluso dall'Unità di gestione "Lessinia";
2. **Zona faunistica delle Alpi** comprendente dei seguenti 14 Comprensori alpini (o parti di essi) e delimitata inferiormente dal Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012: Dolcè, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Selva di Progno, Velo Veronese, Fumane, Negrar, Cerro Veronese, Marano di Valpolicella, Badia Calavena, San Mauro di Saline. La TASP complessiva risulta pari a 32.271 ettari;
3. **fascia pedemontana** (come individuata dalla Regione Veneto e integrata con la presente proposta) rappresentata ai seguenti comuni o parte di essi Marano di Valpolicella, Negrar, Verona, Grezzana, Tregnago, Vestenanova (fascia montana), San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Mezzane di Sotto, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà. Il limite superiore è rappresentato dalla linea della Zona Alpi mentre quello inferiore, procedendo da ovest verso est, dal confine inferiore dei Comprensori alpini di Sant'Ambrogio di Valpolicella e di Fumane, dal confine superiore del comune di San Pietro Incariano, dalla strada statale n. 12 per quanto riguarda il comune di Verona, dal confine inferiore dei comuni di Mezzane di Sotto, Tregnago, Cazzano di Tramigna e Montecchia di Crosara. La TASP complessiva risulta pari a circa 28.500 ettari;
4. **fascia dell'alta pianura**: a valle della fascia pedemontana esclusivamente nel settore orientale della Provincia (ad est di Verona) dal limite inferiore della fascia pedemontana alla strada statale n. 11. Tale area non rientra nel buffer di 3 km dal limite inferiore della fascia pedemontana previsto dalla deliberazione regionale n. 2088/2010. La TASP complessiva risulta pari a circa 8.400 ettari, ancorchè la sua quasi totalità non risulti vocata al cinghiale.

Qui di seguito vengono riassunti i dati relativi alle superfici totali dei singoli comuni interessati e agro-silvo-pastorali.

COMUNE	Superficie ha	TASP ha	Zona Alpi	Fascia pedemontana	Fascia alta pianura
Dolcè	3130	2721	X		
S. Anna d'Alfaedo	4369	4027	X		
S. Ambrogio V.lla	2350	1770	X	X	
San Pietro Incariano	2025	1427		X	
Erbezzo	3188	3052	X		
Bosco Chiesanuova	6450	2600	X		
Selva di Progno	4128	3991	X		
Velo Veronese	1884	1803	X		
Cerro Veronese	976	829	X		
Roverè Veronese	4633	4300	X	X	
Fumane	3428	3126	X	X	
San Mauro di Saline	1111	1026	X	X	
Marano di Valp.	1863	1739	X	X	
Badia Calavena	2610	2438	X		
Negrar	4039	3638	X	X	
Verona	19908	9570		X	
Grezzana	4963	4502		X	
Tregnago	3743	2679		X	
Vestenanova	2393	1640		X	
San Giovanni Ilarione	2432	2130		X	
S. M. Buon Albergo	3486	2928			X
Illasi	2504	2112			X
Colognola ai Colli	2083	1608			X
Montec. di Corsara	2106	1544			X
Mezzane di Sotto	1959	1773		X	
Cazzano di Tramigna	1227	1108			X
Roncà	1824	1670			X
Lavagno	1464	1100			X
Soave	2267	1797			X
Monteforte d'Alpone	2040	1728			X

3.3. Istituti di protezione e privati presenti

La parte superiore dei Lessini, confinante con le province di Trento e di Vicenza, è interessata dal Parco naturale regionale della Lessinia che, per quanto riguarda la provincia di Verona, si estende per una superficie di 10.201,00 ettari sui comuni di Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Dolcè, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Roncà, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, Velo Veronese, Selva di Progno e Vestenanova. Da

rilevare il fatto che il parco risulta costituito da un corpo unico situato nella parte superiore dei comuni di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Bosco Chiesanuova e Selva di Progno, che si prolunga nella parte superiore dei relativi vaj, e da una serie di zone sparse sul territorio dell'alta e media Lessinia (vedesi cartografia allegata) di interesse naturalistico e/o geologico. Appartengono al Parco "isole" di diversa estensione, individuate come aree da sottoporre a regime di protezione per la presenza di emergenze naturalistiche e paesaggistiche di elevato valore.

L'Unità di gestione è inoltre caratterizzata dalla presenza di n. 2 foreste demaniali, entrambe in Vallagarina nel comune di Dolcè e di n. 13 zone di ripopolamento e cattura, di cui comunque solo 6 collocate nella fascia montana e pedemontana (comuni di Grezzana, Badia Calavena e Tregnago); tutte le altre infatti si trovano nel fondovalle, comunque al di sopra della strada statale n. 11. Da segnalare inoltre l'esistenza, all'interno dell'Unità di gestione "Lessinia", di n. 2 oasi (vajo Galina-Torricelle nel comune di Verona e Musella nel comune di San Martino Buon Albergo).

Nel Comprensorio alpino di Bosco Chiesanuova vi è inoltre una azienda agro-turistico-venatoria; vi sono inoltre 3aziende faunistico venatorie, rispettivamente nei comuni di Tregnago/Illasi/Cazzano di Tramigna, di Verona (loc. Cancello-Trezzolano) e di Negrar.

3.4. Classificazione delle Aree di gestione

Per quanto riguarda la Lessinia, a differenza del Baldo, si propone una gestione del cinghiale diversificata che preveda nelle zone superiori (al di sopra dei 900 m di altitudine) il solo prelievo in forma di controllo (Area B1), mentre alle quote inferiori a 900 m (limite superiore del fascia a castagno e roverella) il prelievo in forma di caccia associato al prelievo in forma di controllo da massimizzare durante il periodo primaverile-estivo con le tecniche di minor impatto, al fine di prevenire i danni alle colture agricole di maggior pregio o al fine del raggiungimento del piano di abbattimento assegnato (Area B2).

Viene altresì individuata un'ulteriore area, classificata Area A (obiettivo "eradicazione") nelle zone di bassa collina e pianeggianti a valle dell'Area B2, esclusivamente nel settore orientale della Provincia (ad est di Verona) dal limite inferiore della fascia pedemontana alla strada statale n. 11. Tale area non rientra nel buffer di 3 km dal limite inferiore della fascia pedemontana previsto dalla deliberazione regionale n. 2088/2010. In tale zona si rende necessaria l'eradicazione anche in ragione dell'elevato grado di antropizzazione del territorio, ancorché trattasi di un territorio non propriamente vocato alla specie ma

comunque potenzialmente frequentabili con i conseguenti problemi in ordine alla pubblica sicurezza (oltre che in ordine ai danni arrecabili alle colture agricole di pregio).

Per quanto riguarda, invece, l'alta Lessinia essa risulta interessata dalla presenza del Parco naturale regionale della Lessinia, ove l'eventuale gestione (controllo) del cinghiale dovrà essere programmata dall'ente gestore. A tal proposito si evidenzia il fatto che la Provincia di Verona ha sollecitato il Parco ad intervenire nel controllo del cinghiale.

Si ritiene di classificare la fascia superiore ai 900 m di altitudine quale Area B1 e non Area A in quanto appare assolutamente improbabile l'obiettivo dell'eradicazione della specie in considerazione dell'esistenza di rapporti di continuità con i territori sottostanti destinati alla gestione venatoria della specie: nello stesso tempo, tuttavia, si ritiene necessario intervenire in tale contesto con l'attività di controllo con l'obiettivo di contenere al massimo la densità animale. Al di là della diversa classificazione resta il fatto che le metodiche adottate (controllo e non caccia) sono le stesse.

Il fatto di aver inserito, infine, anche le zone collinari e di fondovalle interessate dall'attività agricola a vite, olivo e alberi da frutto (quote inferiori a 500 m), all'interno dell'Area B2, è motivato dalla necessità di evitare una frammentazione nella gestione della specie. Il territorio dei bassi Lessini non possiede infatti caratteristiche di omogeneità ma piuttosto risulta costituito da una variegata alternanza di colture arboree (vite, olivo, ciliegio, piante da frutto) inframmezzate da boschetti termofili, che costituiscono l'ambiente ottimale per il cinghiale, soprattutto durante i mesi invernali quando è consentito il prelievo venatorio. Risulterebbe infatti tecnicamente impossibile distinguere le zone coltivate da quelle a bosco in quanto fra loro non esiste una separazione netta che consenta l'individuazione di aree ben distinte e di superficie tale da consentire una differenziazione della gestione del cinghiale.

ALLEGATOB alla Dgr n. 1878 del 15 ottobre 2013

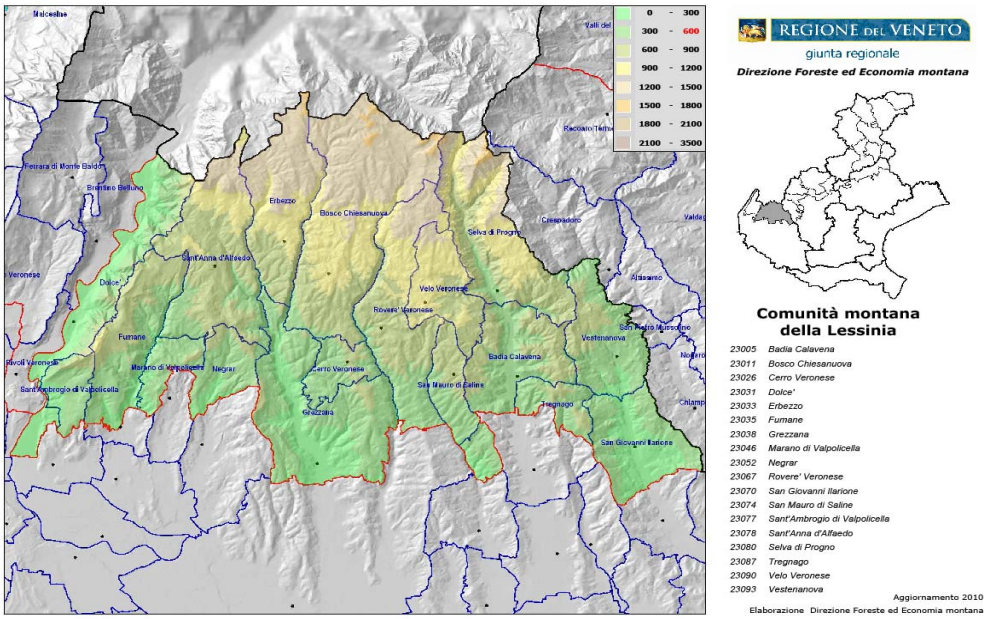

Fig. 2 – Fasce altitudinali della Lessinia

La collocazione del limite tra la zona B1 e la zona B2 ad una quota altimetrica, rispetto che a un confine amministrativo o fisico, non determina alcun problema alla programmazione e controllo del prelievo venatorio in quanto comunque gli interventi, sia quelli all'aspetto che con la girata, verranno autorizzati dall'istituto di gestione pubblico o privato, che avrà pertanto modo di valutare di volta in volta il possesso dei requisiti altitudinali stabiliti dal relativo piano di gestione del cinghiale.

Il posizionamento del confine inferiore dell'Unità di gestione con le strade statali n. 11 e 12, se da una parte consente l'inclusione nella zona interessata dal prelievo venatorio di porzioni di territorio di pianura (seppure in modo limitato) non propriamente vocate al cinghiale, dall'altra tuttavia consente di stabilire confini certi ed insindacabili. In tali aree comunque in caso di presenza occasionale di cinghiali si procederà con il loro prelievo in attività di controllo (eradicazione) come stabilito dalla delibera regionale n. 2088/2010.

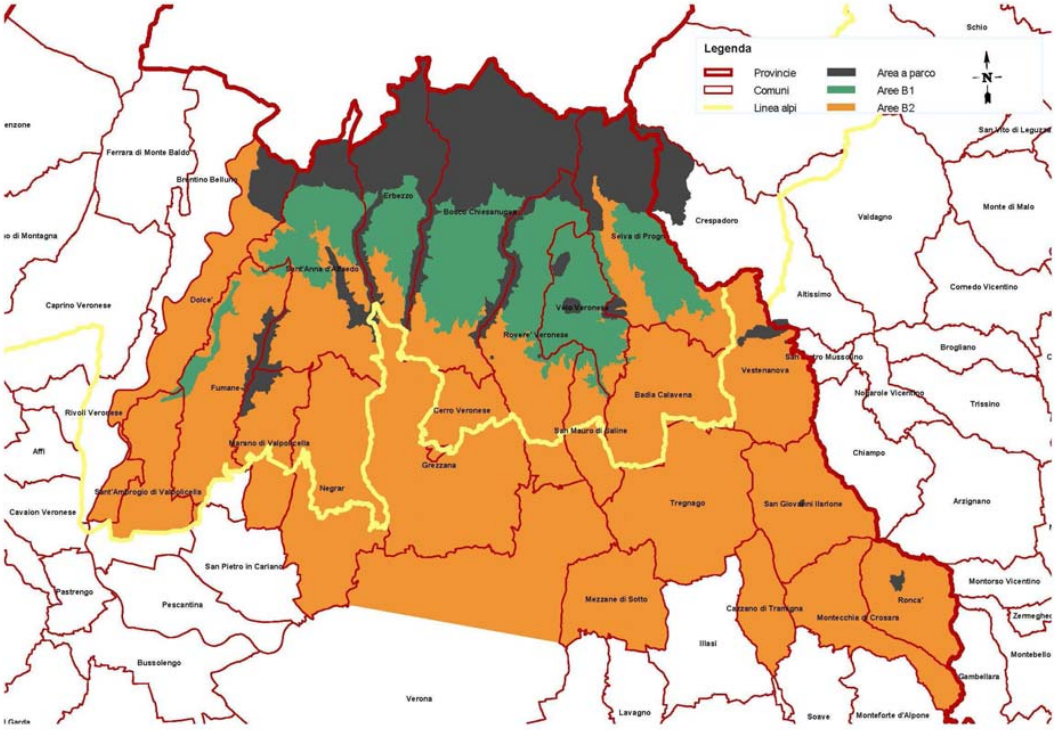

Legenda: NERO = Parco della Lessinia, GRIGIO SCURO = Area B1, GRIGIO CHIARO

Fig. 3 – Suddivisione dell'Unità di gestione nelle diverse Aree soggette a prelievo venatorio e/o caccia.

In sintesi si propone la seguente classificazione per l'Unità di gestione "Lessinia":

1. **Area B1 – controllo**: aree situate a quote superiori a 900 m s.l.m. Comprensori e Comuni interessati: Dolcè, Fumane, Bosco Chiesanuova, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Roverè Veronese, Velo Veronese, Selva di Progno. L'area B1 è limitata superiormente dal confine del Parco naturale regionale della Lessinia, che si estende mediamente al di sopra dei 1.100-1.200 m s.l.m. Quest'area costituisce una fascia "cuscinetto" dell'estensione di qualche chiolometro nei confronti del Parco della Lessinia;
2. **Area B2 – prelievo venatorio e controllo**: aree situate a quote inferiori a 900 m e con limite inferiore rappresentato dai seguenti confini: fiume Adige ad ovest, a sud, procedendo da ovest verso est, confine inferiore dei Comprensori alpini di Sant'Ambrogio di Valpolicella e di Fumane, confine inferiore dei Comuni amministrativi di Marano di Valpolicella e Negrar, strada statale n. 12 (comune di

Verona), confine inferiore dei comuni di Mezzane di Sotto, Tregnago, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, ad est confine con la provincia di Vicenza;

3. **Area A - eradicazione**: in cui la Provincia intende perseguire l'obiettivo di eradicazione della specie mediante attività di controllo con le modalità dalla stessa stabilite e conformemente al parere dell'ISPRA. Ricadono in quest'area i territori a valle dell'Area B2.

4. Piani di prelievo

4.1. Unita di gestione "Baldo"

Nell'Unità gestionale "Baldo" l'obiettivo gestionale è rappresentato dall'eradicazione del cinghiale in quanto la specie è presente in modo occasionale e comunque non è in alcun modo compatibile con il contesto ambientale e faunistico presente, analogamente che per le zone di pianura, ai sensi della deliberazione regionale n. 2088/2010. Ogni esemplare avvistato, a prescindere dal sesso e dalla classe d'età, dovrà pertanto essere abbattuto in modo da evitare che la specie possa attecchire.

Gli interventi interesseranno anche la fascia morenica che caratterizza il basso lago di Garda, ove recentemente è stata segnalata la presenza del cinghiale, nonché soprattutto la Val d'Adige, con particolare riferimento ai Comprensori di Rivoli Veronese e di Brentino Belluno. Gli abbattimenti, infine, potranno interessare in estate anche le zone alle quote maggiori ove occasionalmente viene segnalata la presenza di esemplari, spesso frutto di ibridazioni con maiali.

4.2. Unità di gestione "Lessinia"

L'Unità di gestione "Lessinia" prevede al suo interno la possibilità di praticare l'esercizio venatorio al cinghiale, associato al controllo da svolgersi con l'obiettivo della riduzione dei danni alle attività agricole e all'impatto alle biocenosi presenti.

L'Unità è stata suddivisa in 3 aree a diversa gestione: la prima, quella superiore (Area B1), si sviluppa al di sopra dei 900 m (850-900 m s.l.m.) sino al confine inferiore del Parco naturale regionale della Lessinia, limite superiore della fascia del castagno e della roverella, la seconda, ove è possibile solo il controllo, la seconda, quella principale (Area B2), estesa fino al limite della fascia pedemontana (collinare) con quella dell'alta pianura, ove è consentita la caccia assieme al controllo, la terza area, di limitata estensione,

interessa la fascia di pianura fino alla strada statale n. 11 (e autostrada A4 Milano-Venezia), quale limite fisico insormontabile per il cinghiale, ove è possibile solo l'eradicazione.

Va innanzitutto premessa la mancanza di dati di presenza della specie desunti da censimenti; la consistenza della specie nelle diverse aree è infatti attualmente stimata sulla base della consistenza degli abbattimenti effettuati per unità di sforzo (le uscite tuttavia non sono equamente ripartite in quanto legate alla disponibilità degli operatori), dei danni stimati alle attività agricole e dell'incidenza dei sinistri stradali. Sono stati altresì utilizzate le informazioni, in ordine alla presenza, consistenza e distribuzione del cinghiale sul territorio, fornite agli uffici dal personale del Corpo di Polizia provinciale, dai Comprensori alpini e A.T.C. interessati e da singoli cacciatori

Sulla base di quanto sopra è possibile stimare indicativamente le seguenti densità venatorie (i*n assenza di stime precise sulle attuali consistenza animali sono state utilizzate le stime di densità dello scorso anno*).

Il piano di gestione proposto, nelle more dell'adozione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale prevista entro il 1° febbraio 2014, risulta uguale (sia in termini qualitativi che quantitativi) a quello previsto nelle due passate stagioni venatorie e che era stato strutturato sulla base delle indicazioni tecniche dell'I.S.P.R.A. Da rilevare il fatto che ad oggi non è stato ancora organizzato il censimento di questa specie a livello di macroarea, mentre invece sono state effettuati conteggi in siti circoscritti in presenza di governe e utilizzando fototrappola. In ogni caso si segnala un incremento diffuso della specie, ritenendo pertanto le stime di densità indicate sicuramente inferiori alla situazione reale (soprattutto nell'Area B2). A titolo prudenziale, alla luce anche della difficoltà di completare i piani assegnati (nella passata stagione è stato abbattuto circa il 40% del contingente assegnato), tuttavia, vengono considerate, ai fini della programmazione del prelievo venatorio, le seguenti densità medie:

- **Area B1 – quote comprese tra 900 e 1.100/1.200 m s.l.m**.: densità bassa pari a 1-2 capi/100 ha;
- **Area B2 – quote inferiori a 900 m**: densità media pari a 2-4 capi/100 ha (valore medio pari a 3 capi/100 ha). A titolo prudenziale, in assenza di censimenti, si è ritenuto opportuno considerare un valore di densità piuttosto basso, benché localmente esso risulta maggiore e sicuramente non inferiore a 7-8 capi/100 ha.

Considerando che l'Area B1 ha uno sviluppo di circa 11.000 ha, rispetto ai circa 50.000 ha dell'Area B2 è possibile stimare una consistenza animale, suddivisa per zona, pari a:

- **Area B1 (solo controllo)**: n. 112 – 225 capi;
- **Area B2 (caccia e controllo)**: n. 1.000 – 2.000 capi.

In relazione agli obiettivi gestionali stabiliti è possibile stimare le seguenti % di prelievo:

- 75-80 %: area a gestione controllo (in essa è bandito il prelievo venatorio);
- 40-70 %: area a gestione venatoria.

Nell'Area B1, in presenza di basse densità animali, ma nello stesso tempo in presenza di un territorio poco adatto alla specie (*"obiettivo: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita sulla base della dannosità")*, si ritiene di adottare un piano di abbattimento non inferiore al 70-80% della consistenza della popolazione. Da precisare che nell'Area B1 non è consentito comunque il prelievo venatorio.

Per quanto riguarda l'Area B2 (ove sarà consentito anche il prelievo venatorio, oltre che il controllo) viene previsto in particolare un piano in attività di caccia pari al 40% della consistenza della popolazione, da incrementare fino al 70% della consistenza stimata con il prelievo in controllo (previsione massima di ulteriori 500 capi da prelevare in controllo) , nelle zone maggiormente interessate da danni alle attività agricole, e comunque a seguito del monitoraggio della popolazione.

Sulla base delle stime delle densità di cinghiali presenti si evincono pertanto i seguenti quantitativi di prelievo nella forma del prelievo venatorio:

- **Area B1**: minimo n. 170 capi/anno
- **Area B2**: n. 800 capi/anno.

Il contingente assegnato è suddiviso per classi d'età con un prelievo a carico delle classi giovani (rossi e striati) pari al 50% del piano complessivo e il restante 50% a carico delle classi adulte (20% maschi e 30% femmine).

Ricapitolando:

- **striati e rossi**:(0-12 mesi): 50% del piano complessivo;
- **adulti (>12 mesi)**: 50% del piano complessivo (20% maschi e 30% femmine).

Quindi:

- **Area B1**: non meno di 85 tra striati e rossi e non meno di 85 adulti (20% maschi e 30% femmine), per un totale di 170 capi;

- **Area B2**: n. 400 tra striati e rossi + n. 160 maschi + n. 240 femmine, per un totale di 800 capi.

Il contingente, distinto per sesso e classe d'età, verrà successivamente ripartito tra i Comprensori, Ambiti territoriali di caccia n. 1 e 2 e Aziende faunistico venatorie, in modo da mantenere le proporzioni tra classi di età e di sesso per ciascuna sub-unità gestionale.

La ripartizione dei capi tra i vari istituti di gestione risulta indispensabile ai fini della programmazione, attuazione e monitoraggio del prelievo, sia esso nella forma della caccia che del controllo, che sono demandate agli stessi con il coordinamento provinciale.

Per ogni capo abbattuto (sia nella forma del prelievo venatorio che del controllo) verranno rilevati i dati biologici e biometrici (sesso, età, peso), come da scheda allegata alla presente proposta, per la ricostruzione delle dinamiche di popolazione ai fini delle pianificazioni successive. Sarà inoltre conservata la mandibola per la successiva valutazione della classe d'età.

5. Regolamentazione del prelievo

La deliberazione regionale n. 2088/2010 in ordine alla regolamentazione dell'attività venatoria, prevede quanto segue:

- *"va fatta sulla base di piani di prelievo selettivi (adulti, subadulti/rossi, striati);*
- *periodo di caccia da calendario: dal 1° novembre al 31 gennaio; eventualmente possono essere autorizzati periodi diversi, ai sensi della normativa vigente in materia di prelievo selettivo degli ungulati, previo parere ISPRA;*
- *metodi di caccia ammessi: vagantiva senza cane o all'aspetto (da altana); vietata in ogni modo ogni forma di caccia collettiva (braccata o battuta), con l'eccezione della girata, eseguita in base a disposizioni regionali;*
- *(….);*

Per la stagione venatoria 2013/2014 viene riproposta la stessa regolamentazione applicata nelle passate stagioni venatorie 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.

Il prelievo venatorio verrà effettuato nel seguente modo:

1. con il **sistema dell'aspetto** da appostamento da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto (come per la caccia di selezione agli ungulati);
2. prelievo con il **metodo della girata**;

3. non si intende invece ricorrere all'utilizzo del metodo della cerca in quanto ritenuta troppo pericolosa per l'incolumità degli operatori impegnati e dei possibili fruitori del territorio interessato dagli interventi.

L'assegnazione dei cinghiali da abbattere e le procedure di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti saranno le medesime già previste per la caccia di selezione agli ungulati, dove preponderante risulta il ruolo delle Riserve alpine, A.T.C. e concessionari di Aziende faunistico venatorie nell'organizzazione e attuazione delle uscite (incluse quelle relative alla girata): agli stessi istituti (inclusi quelli privati) spetteranno i compiti della rendicontazione del prelievo.

Per quanto riguarda l'attività venatoria al cinghiale valgono le seguenti disposizioni:

- *contingente prelevabile*: il numero di capi prelevabili, distinto per sesso e classe d'età, è stabilito dalla Provincia sulla base di piani di prelievo selettivi (adulti, rossi, striati) sottoposto a parere dell'I.S.P.R.A.;
- *periodo di caccia*: dal 1° novembre al 31 gennaio 2012;
- *giornate di caccia*: come da calendario venatorio regionale, integrato dalle direttive per il prelievo del cinghiale approvate dalla Provincia di Verona;
- *orario di caccia*: da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto ai sensi dell'articolo 18, comma 7, della legge n. 157/1992;
- *metodi di caccia ammessi*: all'aspetto da appostamento e in girata. Sono vietate tutte le altre forme di prelievo, quali la cerca, la battuta e la braccata. Le disposizioni specifiche in ordine alle modalità di organizzazione (in capo agli AATTC, Comprensori alpini o AFV) e di svolgimento (con particolare riferimento all'assegnazione dei capi da abbattere, autorizzazione e registrazione delle uscite e dei capi abbattuti, analogamente che per il prelievo selettivo dei Cervidi e Bovidi, saranno quelle già stabilite dalla Provincia di Verona con apposito provvedimento della Giunta;
- *soggetti titolati al prelievo*: esclusivamente cacciatori in possesso della abilitazione alla caccia al cinghiale rilasciata dall'Amministrazione provinciale a seguito di apposita formazione (corso di 18 ore minime) e del superamento della relativa prova d'esame, o da altre Amministrazioni, previo riconoscimento da parte della Provincia di Verona secondo criteri dalla stessa previsti, ammessi all'esercizio venatorio a qualunque titolo (socio o ospite) nei Comprensori alpini, A.T.C. o Aziende faunistico

venatorie ove viene praticato il prelievo. Nel caso della girata è obbligatorio che sia il conduttore sia in possesso della relativa e specifica abilitazione riconosciuta dalla Provincia, nonché, ai fini di garantire la massima sicurezza durante le attività, che sia assicurata una formazione specifica dei cacciatori alle poste;

- *mezzi consentiti*: quelli previsti dall'articolo 13 della legge n. 157/92. La Provincia, in relazione ai diversi metodi di caccia praticati, anche al fine di assicurare la massima sicurezza degli operatori e non, può stabilire specifiche disposizioni più restrittive;
- *ulteriori disposizioni*: ogni capo abbattuto con la tecnica dell'aspetto va segnato sul tesserino venatorio nell'apposito spazio. La segnatura dei capi abbattuti nell'ambito delle girate viene fatta sul tesserino di chi ha materialmente abbattuto il capo. Per ogni capo abbattuto dovranno essere altresì rilevati i principali dati biologici e biometrici su apposita scheda e secondo le disposizioni di cui alle direttive provinciali, per la ricostruzione delle dinamiche di popolazione ai fini della pianificazione successiva. E' inoltre obbligatoria la preparazione delle mandibole per la successiva valutazione dell'età da parte della Provincia (pratica questa già attivata nella passata stagione venatoria). Gli istituti pubblici e privati (Aziende faunistico-venatorie) di gestione faunistico-venatoria attuano il prelievo venatorio secondo le stesse modalità degli istituti venatori pubblici.

Ulteriori e specifiche disposizioni, anche con riferimento alla sicurezza, sono stabilite dalla Provincia con apposito provvedimento.

6. Trattamento e destinazione delle carcasse

Il trattamento delle carcasse di cinghiale deve obbedire alle disposizioni di cui alle DGR n. 2560 del 16 settembre 2008 e n. 2305 del 28 luglio 2009 relative ai controlli sanitari per le carni di selvaggina selvatica abbattuta (ivi compresi i controlli per la ricerca delle Trichine).

Per quanto concerne la destinazione delle carcasse, i capi prelevati nell'ambito dei piani di controllo "appartengono" all'Amministrazione provinciale di Verona, che ne dispone (vendita) previo invio al Centro di lavorazione della selvaggina per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) 854/2004 e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria ai sensi della DGR 2305/2009.

I capi prelevati nell'ambito dell'attività venatoria appartengono a chi li ha cacciati, che può disporne quanto segue:

- autoconsumo, senza l'obbligo di conferimento ad un centro di lavorazione;
- cessione (di un solo capo/anno) a terzi, senza obbligo di passaggio per un centro di lavorazione autorizzato (ma obbligatorio il controllo trichinoscopico);
- cessione anche a titolo oneroso (vendita) a terzi, previo controllo in un centro di lavorazione autorizzato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1879 del 15 ottobre 2013

Individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi eccezionali di rilevanza regionale riconosciuti con dichiarazione dello "stato di crisi" nell'anno 2012 ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 4/1997 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali".

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Atto dovuto con cui si procede all'identificazione definitiva dei territori dei Comuni interessati dagli eventi eccezionali che nell'anno 2012 hanno determinato il riconoscimento da parte della Regione dello "stato di crisi", in quanto di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/1997.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Negli ultimi anni il Veneto è sempre più frequentemente colpito da eventi atmosferici di particolare intensità tali da causare ingenti danni al patrimonio pubblico e privato, determinando, in alcuni casi, gravi situazioni di pericolo per il territorio e la vita dei cittadini.

Le gravi conseguenze vengono riconosciute, ai sensi della L.R. n. 11/2001, attraverso la *"dichiarazione dello Stato di Crisi" da parte* del Presidente della Regione, con proprio decreto.

In particolare, l'art. 106 della L.R. n. 11/2001 dispone che, al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, "*il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato, anche su richiesta dei sindaci dei comuni colpiti e informate le province interessate dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di protezione civile. Tale provvedimento sostituisce, nei casi citati, il provvedimento previsto all'articolo 2 della L.R. n. 4/1997 - "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali - e costituisce declaratoria di evento eccezionale"*.

La L.R. n. 4/1997 prevede, altresì, che la Giunta regionale adotti il provvedimento di definitiva delimitazione dell'estensione geografica dell'evento calamitoso accertato, principio confermato anche dalla L.R. n. 11/2001, individuando con lo stesso provvedimento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'ammontare complessivo dei fondi destinati ai contributi necessari per il ripristino dei beni danneggiati e disponendo l'accreditamento all'Amministrazione comunale competente per territorio (art. 2 e s.m.i.).

Nello specifico la suddetta normativa dispone che i contributi siano concessi in ragione dell'entità dei danni subiti e della spesa complessivamente sostenuta per:

- la riparazione o la ricostruzione di edifici destinati ad abitazione o ad attività produttive distrutti o danneggiati;
- la riparazione o la sostituzione di impianti, di attrezzature o di arredi strettamente necessari all'attività produttiva distrutti o danneggiati;
- la riparazione o la sostituzione di beni mobili registrati distrutti o danneggiati in modo da non poter essere utilizzati.

In ordine a quanto più sopra riportato, si evidenzia che nel corso dell'anno 2012 il territorio del Veneto è stato interessato da eventi atmosferici di particolare intensità che hanno causato ingenti danni.

La gravità degli eventi ha imposto il riconoscimento dello "Stato di Crisi" da parte della Regione, di cui ai seguenti provvedimenti:

- decreto n. 121 in data 20 giugno 2012 del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 106 della L.R. 11/2001, per i territori della provincia di Venezia, per la tromba d'aria ed i nubifragi verificatisi nei giorni 12 e 13 giugno 2012;
- decreto n. 135 in data 17 luglio 2012 del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 106 della L.R. 11/2001, per i territori delle province di Padova e Venezia, relativo alle avversità atmosferiche verificatesi il giorno 23 giugno 2012;
- decreto n. 199 in data 16 novembre 2012 del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 106 della L.R. 11/2001, per i territori delle province di Rovigo e Venezia relativo alle forti mareggiate verificatesi nei giorni dal 31 ottobre al 1° novembre 2012;

Per l'evento dei giorni 12 e 13 giugno 2012, con nota n. 294178, in data 26/06/2012, è stato chiesto a tutte le Amministrazioni Comunali, ai Consorzi di Bonifica, ai Geni Civili ed ai Servizi Forestali della provincia di Venezia, interessate dagli eventi individuati dal decreto n. 121/2012 di dichiarazione dello "stato di crisi", di quantificare i danni al patrimonio pubblico e privato.

A seguito di tale richiesta, è pervenuta la quantificazione dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive, dalle seguenti Amministrazioni comunali:

- Comuni in provincia di Venezia: Cavallino Treporti, Dolo, Eraclea, Jesolo, Mirano e Venezia.

Per quanto riguarda i danni alle opere pubbliche per un importo complessivo di circa Euro 870.000,00 (ottocentosettantamila/00), sono pervenute le quantificazioni prodotte dai seguenti Enti:

- Comuni in provincia di Venezia: Eraclea, Jesolo e Venezia;
- Altri Enti: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Considerate, quindi, le segnalazioni pervenute, si propone di individuare, in via definitiva, i territori colpiti dagli eventi eccezionali verificatesi i giorni 12 e 13 giugno 2012, come specificato nell'**allegato A** del presente provvedimento.

Per le avversità atmosferiche del giorno 23 giugno 2012, con nota n. 356078, in data 01/08/2012, è stato chiesto a tutte le Amministrazioni Comunali, ai Consorzi di Bonifica, ai Geni Civili ed ai Servizi Forestali delle province di Padova e Venezia, interessate dagli eventi individuati dal decreto n. 135/2012 di dichiarazione dello "stato di crisi", di quantificare i danni al patrimonio pubblico e privato.

A seguito di tale richiesta, è pervenuta la quantificazione dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive, dalle seguenti Amministrazioni comunali:

- Comuni in provincia di Padova: Massanzago;
- Comuni in provincia di Venezia: Martellago, Salzano e Santa Maria di Sala.

Si specifica che, a tutt'oggi, i Comuni di Campodarsego (PD) e Trebaseleghe (PD) pur avendo segnalato danni, non hanno provveduto alla quantificazione degli stessi.

Per quanto riguarda i danni alle opere pubbliche per un importo complessivo di circa 15.500.000,00 (quindicimilionicinquecentomila/00), sono pervenute le quantificazioni prodotte dai seguenti Enti:

- Comuni in provincia di Padova: Massanzago;
- Comuni in provincia di Venezia: Salzano e Santa Maria di Sala;
- Altri Enti: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Considerate, quindi, le segnalazioni pervenute da parte delle Amministrazioni Comunali, si propone di individuare, in via definitiva, i territori colpiti dalle avversità atmosferiche del giorno 23 giugno 2012, come specificato nell'**allegato B** del presente provvedimento.

Per gli eventi verificatisi i giorni 31 ottobre e 1° novembre 2012, con nota n. 535507, in data 26/11/2012, è stato chiesto a tutte le Amministrazioni Comunali, ai Consorzi di Bonifica, ai Geni Civili ed ai Servizi Forestali delle province di Rovigo e Venezia, interessati dagli eventi individuati dal decreto n. 199/2012 di dichiarazione dello "stato di crisi", di quantificare i danni al patrimonio pubblico e privato.

A seguito di tale richiesta, è pervenuta la quantificazione dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive, dalle seguenti Amministrazioni comunali:

- Comuni in provincia di Rovigo: Rosolina e Rovigo;
- Comuni in provincia di Venezia: Chioggia, Cona e Jesolo.

Per quanto riguarda i danni alle opere pubbliche per un importo complessivo di circa Euro 28.000.000,00 (ventottomilioni/00), sono pervenute le quantificazioni prodotte dai seguenti Enti:

- Comuni in Provincia di Venezia: Eraclea e Jesolo;
- Altri Enti: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Consorzio di Bonifica Adige Po, Consorzio di Bonifica Bacchiglione, Consorzio di Bonifica Delta del Po e Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

Si specifica che, tra le segnalazioni ricevute, quella del Comune di Casaleone (VR) - relativa a danni alla copertura di un campo da tennis - è pervenuta oltre i termini previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. n. 4/1997 per l'integrazione dell'elenco dei territori danneggiati, ai sensi dell'art. 106, lett. b) della L.R. n. 11/2001. Pertanto si propone di individuare, in via definitiva, i territori colpiti dagli eventi eccezionali verificatesi dal 31 ottobre al 1° novembre 2012, come specificato nell'**allegato C** del presente provvedimento.

Si sottolinea infine che, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e della circolare n. 14 in data 18 novembre 2002 del Presidente della Giunta Regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 118 del 6 dicembre 2002 in attuazione del Decreto Legislativo n. 112/1998 che dispone il trasferimento di compiti e funzioni amministrative, le funzioni relative all'istruttoria delle istanze, presentate dai privati e imprese, di richiesta di contributi necessari a ripristinare i beni danneggiati a seguito di eventi calamitosi, sono affidate ai Comuni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la Legge n. 225/1992;

- VISTO il D.Lgs n. 112/1998;

- VISTA la legge regionale n. 58/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;

- VISTA la legge regionale n. 11/2001;

- VISTA la legge regionale n. 4/1997;

- VISTA la circolare n. 14 del 18 novembre 2002, del Presidente della Giunta regionale;

delibera

1. di individuare, ai sensi dell'art. 106 della L.R. n. 11/2001, la delimitazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 12 e 13 giugno 2012, così come indicato nell'**allegato A** del presente provvedimento;

2. di individuare, ai sensi dell'art. 106 della L.R. n. 11/2001, la delimitazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nel giorno 23 giugno 2012, così come indicato nell'**allegato B** del presente provvedimento;

3. di individuare, ai sensi dell'art. 106 della L.R. n. 11/2001, la delimitazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi dal giorno 31 ottobre al giorno 1 novembre 2012, così come indicato nell'**allegato C** del presente provvedimento;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale assegnazione di risorse, in relazione alle disponibilità di bilancio;

6. di demandare al Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità l'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1879 del 15 ottobre 2013 pag. 1/1

Individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi eccezionali dei giorni dal 12 al 13 giugno 2012 ai sensi della lett. b) art. 106 della L.R. 11/2001

Comuni che hanno segnalato danni a Privati e ad Attività Produttive:

Comuni in Provincia di Venezia:
- Cavallino Treporti
- Dolo
- Eraclea
- Jesolo
- Mirano
- Venezia

Comuni che hanno segnalato danni a Opere Pubbliche:

Comuni in Provincia di Venezia:
- Eraclea
- Jesolo
- Venezia

Altri Enti che hanno segnalato danni a OO.PP:

- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1879 del 15 ottobre 2013 pag. 1/1

Individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi eccezionali del giorno 23 giugno 2012 ai sensi della lett. b) art. 106 della L.R. 11/2001

Comuni che hanno segnalato danni a Privati e ad Attività Produttive:

Comuni in Provincia di Padova:
- Campodarsego
- Massanzago
- Trebaseleghe

Comuni in Provincia di Venezia:
- Martellago
- Salzano
- Santa Maria di Sala

Comuni che hanno segnalato danni a Opere Pubbliche:

Comuni in Provincia di Padova:
- Massanzago

Comuni in Provincia di Venezia:
- Salzano
- Santa Maria di Sala

Altri Enti che hanno segnalato danni a OO.PP:

- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 1879 del 15 ottobre 2013 pag. 1/1

Individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi eccezionali dei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2012 ai sensi della lett. b) art. 106 della L.R. 11/2001

Comuni che hanno segnalato danni a Privati e ad Attività Produttive:

Comuni in Provincia di Rovigo:
- Rosolina
- Rovigo

Comuni in Provincia di Venezia:
- Chioggia
- Cona
- Jesolo

Comuni che hanno segnalato danni a Opere Pubbliche:

Comuni in Provincia di Venezia:
- Eraclea
- Jesolo

Altri Enti che hanno segnalato danni a OO.PP:

- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
- Consorzio di Bonifica Adige Po
- Consorzio di Bonifica Bacchiglione
- Consorzio di Bonifica Delta del Po
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1880 del 15 ottobre 2013

Interventi per la valorizzazione delle Manifestazioni storiche e palii. Provvedimento applicativo contributi - Esercizio finanziario 2013. Deliberazione n. 115/CR del 12.08.2013 - L.R. 8.11.2010, n. 22.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento la Giunta Regionale, preso atto del parere favorevole espresso dalla Sesta Commissione Consiliare, conferma il proprio provvedimento n. 115/CR del 12.08.2013 ed approva definitivamente il piano di distribuzione delle risorse a sostegno dei progetti presentati dai soggetti attuatori di manifestazioni storiche di interesse locale per il 2013

L'Assessore Daniele Stival, di concerto con il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 22 dell'8 novembre 2010 "Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii" riconosce le manifestazioni storiche di interesse locale, quali palii, giostre e rievocazioni storiche, come espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale attraverso le quali vengono favorite la ricerca storica e la conoscenza delle tradizioni e del territorio regionali.
Con deliberazione n. 115/CR del 12.08.2013, la Giunta Regionale ha approvato la proposta del piano di ripartizione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni storiche per l'anno 2013 da parte di soggetti iscritti nell'apposito registro regionale approvato con D.G.R. n. 934 del 22.05.2012 e con D.G.R. n. 2677 del 18.12.2012.
Il citato provvedimento, inviato alla VI Commissione Consiliare per l'acquisizione del parere, così come previsto dall'art. 4, comma 2 della legge, ha acquisito in data 4.09.2013 il parere favorevole da parte della Commissione stessa.

Pertanto, con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di confermare la propria deliberazione n. 115/CR del 12.08.2013, e di approvare la distribuzione delle risorse regionali agli Enti e Associazioni inclusi nella tabella sotto riportata, assegnando ad ogni soggetto attuatore la somma a fianco di ciascuno segnata e prevedendo un impegno di spesa complessiva di Euro 150.000,00 con imputazione al cap. 101568 "Azioni regionali per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e Palii" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità:

Soggetto proponente	Manifestazione	Punti	Contributo
Associazione Palio di Feltre - Feltre (BL)	Palio di Feltre, edizione 2013	30	13.000,00
Gruppo Rievocazione Storica Thiene 1492 - Thiene (VI)	Rievocazione storica Thiene 1492, edizione 2013	30	10.000,00
Comitato per il Palio della Guerra di Chioggia - La Marciliana - Chioggia	Palio della Guerra di Chioggia - La Marciliana, edizione 2013	29	10.000,00
Associazione Culturale Seriola - Romano d'Ezzelino (VI)	Palio delle Contrade di Romano e Angoli Rustici, edizione 2013	29	10.000,00
Associazione Dama castellana - Conegliano (TV)	Preludio e Dama vivente, edizione 2013	28	10.000,00
Pro Loco Noale - Noale (VE)	Palio di Noale, edizione 2013	25	10.000,00
Associazione Giostra della Rocca - Monselice (PD)	Giostra della Rocca, edizione 2013	25	10.000,00
Palio di Castelfranco Veneto	Palio del Castel d'Amore, edizione 2013	24	7.000,00
Associazione S. Agata - Arzignano (VI)	Festa di S. Agata, edizione 2013	24	4.000,00
Comitato Antica Fiera di S. Lucia - S Lucia di Piave (TV)	Antica Fiera di S. Lucia, edizione 2013	24	7.000,00

Associazione Comitato per la Rua - Vicenza	Il Giro della Rua, edizione 2013	24	7.000,00
Comitato Ente Palio Città di Montebelluna - Montebelluna (TV)	Palio del Vecchio Mercato, edizione 2013	23	5.500,00
Associazione Este Medievale - Este (PD)	Alla Corte degli Estensi, edizione 2013	23	5.500,00
Associazione di volontariato Il Mosaico - Vigonza (PD)	Peraga medievale - L'incendio del Vigontino, edizione 2013	23	4.000,00
Palio dei 10 Comuni del Montagnanese	Palio dei 10 Comuni, edizione 2013	22	4.500,00
Associazione storico-culturale Giulietta e Romeo - Montecchio Maggiore	Montecchio Medievale - La Faida, edizione 2013	22	4.500,00
Associazione Voci dal Medioevo di Trambaque - Veggiano (PD)	Palio dello sparviero, edizione 2013	21	4.000,00
Pro Loco di Valstagna - Valstagna (VI)	Palio delle Zattere, edizione 2013	20	3.000,00
Associazione l'Arme, le Dame, i Cavalieri - Cittadella (PD)	Voci dall'Evo di Mezzo, edizione 2013	18	3.000,00
Associazione IV Novembre Ricercatori Storici - Schio (VI)	Terra, Storia, Memoria, edizione 2013	18	3.000,00
Gruppo Culturale Aldobrandino - Conselve (PD)	La disfida di Aldobrandino, edizione 2013	16	2.500,00
Associazione Palio dei Mussi Teglio Veneto - Teglio Veneto (VE)	Palio dei Mussi, edizione 2013	15	2.500,00
Centro Turistico Giovanile Gruppo Vivipiove - Piove di Sacco (PD)	San Martino a Cavallo, edizione 2013	14	2.500,00
Consorzio Pro Loco Altopiano 7 Comuni - Asiago (VI)	Palio dei 7 Comuni, edizione 2013	13	2.500,00
Associazione Culturale Palio Arcella - Padova	Palio di Sant'Antonin, edizione 2013	13	2.500,00
Parrocchia di S. Giovanni Battista di Lissaro - Mestrino (PD)	Palio dell'Asino di Lissaro, edizione 2013	11	2.500,00
TOTALE			150.000,00

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- VISTO l'art. 4, comma 2, della legge regionale 8.11.2010, n.22;

- VISTA la D.G.R. n. 1900 del 15.11.2011;

- VISTA la propria deliberazione n. 115/CR del 12.08.2013;

- VISTO il parere espresso dalla Sesta Commissione Consiliare nella seduta del 4.09.2013;

delibera

1. di confermare la propria deliberazione n. 115/CR del 12.08.2013 e di approvare il presente provvedimento applicativo per la distribuzione delle risorse a sostegno dei progetti presentati dai soggetti attuatori di cui alla tabella sotto riportata, concedendo ad ognuno la somma a fianco di ciascuno segnata:

Soggetto proponente	Manifestazione	Punti	Contributo
Associazione Palio di Feltre - Feltre (BL) C.F. 01069370250	Palio di Feltre, edizione 2013	30	13.000,00
Gruppo Rievocazione Storica Thiene 1492 - Thiene (VI) C.F. 03188370245	Rievocazione storica Thiene 1492, edizione 2013	30	10.000,00
Comitato per il Palio della Guerra di Chioggia - La Marciliana - Chioggia C.F. 02606080279	Palio della Guerra di Chioggia - La Marciliana, edizione 2013	29	10.000,00
Associazione Culturale Seriola - Romano d'Ezzelino (VI) C.F. 91036990249	Palio delle Contrade di Romano e Angoli Rustici, edizione 2013	29	10.000,00
Associazione Dama castellana - Conegliano (TV) C.F. 03148090263	Preludio e Dama vivente, edizione 2013	28	10.000,00
Associazione Pro Loco Noale - Noale (VE) C.F. 00879450278	Palio di Noale, edizione 2013	25	10.000,00
Associazione Giostra della Rocca - Monselice (PD) C.F. 91010370285	Giostra della Rocca, edizione 2013	25	10.000,00
Palio di Castelfranco Veneto C.F. 03554280267	Palio del Castel d'Amore, edizione 2013	24	7.000,00
Associazione S. Agata - Arzignano (VI) C.F. 90012960242	Festa di S. Agata, edizione 2013	24	4.000,00
Comitato Antica Fiera di S. Lucia - S Lucia di Piave (TV) C.F. 03383320268	Antica Fiera di S. Lucia, edizione 2013	24	7.000,00
Associazione Comitato per la Rua - Vicenza C.F. 95107100240	Il Giro della Rua, edizione 2013	24	7.000,00
Comitato Ente Palio Città di Montebelluna - Montebelluna (TV) C.F. 03547070262	Palio del Vecchio Mercato, edizione 2013	23	5.500,00
Associazione Este Medievale - Este (PD) C.F. 1013840284	Alla Corte degli Estensi, edizione 2013	23	5.500,00
Associazione di volontariato Il Mosaico - Vigonza (PD) C.F. 92102540280	Peraga medievale - L'incendio del Vigontino, edizione 2013	23	4.000,00
Palio dei 10 Comuni del Montagnanese - Montagnana (PD) C.F. 04123940282	Palio dei 10 Comuni, edizione 2013	22	4.500,00

Associazione storico-culturale Giulietta e Romeo - Montecchio Maggiore C.F. 90008090244	Montecchio Medievale - La Faida, edizione 2013	22	4.500,00
Associazione Voci dal Medioevo di Trambaque - Veggiano (PD) C.F. 92215530285	Palio dello sparviero, edizione 2013	21	4.000,00
Pro Loco di Valstagna - Valstagna (VI) C.F. 91001390243	Palio delle Zattere, edizione 2013	20	3.000,00
Associazione l'Arme, le Dame, i Cavalieri - Cittadella (PD) C.F. 90005590287	Voci dall'Evo di Mezzo, edizione 2013	18	3.000,00
Associazione IV Novembre Ricercatori Storici - Schio (VI) C.F. 92002600242	Terra, Storia, Memoria, edizione 2013	18	3.000,00
Gruppo Culturale Aldobrandino - Conselve (PD) C.F. 92228700289	La disfida di Aldobrandino, edizione 2013	16	2.500,00
Associazione Palio dei Mussi Teglio Veneto - Teglio Veneto (VE) C.F. 92024580273	Palio dei Mussi, edizione 2013	15	2.500,00
Centro Turistico Giovanile Gruppo Vivipiove - Piove di Sacco (PD) C.F. 92025760288	San Martino a Cavallo, edizione 2013	14	2.500,00
Consorzio Pro Loco Altopiano 7 Comuni - Asiago (VI) C.F. 93001400246	Palio dei 7 Comuni, edizione 2013	13	2.500,00
Associazione Culturale Palio Arcella - Padova C.F. 92132810281	Palio di Sant'Antonin, edizione 2013	13	2.500,00
Parrocchia di S. Giovanni Battista di Lissaro - Mestrino (PD) C.F. 92029600282	Palio dell'Asino di Lissaro, edizione 2013	11	2.500,00
TOTALE			150.000,00

2. di impegnare a favore dei soggetti individuati nella tabella di cui al punto 1. e per l'importo a fianco di ciascuno indicato la spesa complessiva di Euro 150.000,00 (codice Siope n. 1.06.03 - 1634), sul capitolo n. 101568 ad oggetto "Azioni regionali per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e Palii" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4. di dare atto che la Direzione Regionale Attività Culturali e Spettacolo provvederà a liquidare i finanziamenti previsti, compatibilmente con la disponibilità di cassa, previa presentazione da parte dei singoli beneficiari della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività con relativa rendicontazione delle spese,che dovrà essere presentata entro il 31.12.2014;

5. di incaricare la Direzione Regionale Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1882 del 15 ottobre 2013

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso da Sofar S.p.a. avanti il TAR del Veneto c/ la Regione Veneto, il Coordinamento Regionale acquisti per la sanità della Regione veneto e Paul Hartmann S.p.a., per l'annullamento del Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 30 del 01/08/2013.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1883 del 15 ottobre 2013

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio R.G. 2374/13 promosso avanti il Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro - per l'annullamento di sanzione disciplinare.

[Affari legali e contenzioso]